

IL REGNO

DI

VITTORIO AMEDEO II

NELL' ISOLA DI SICILIA

TOMO TERZO ED ULTIMO

IL REGNO

DI

VITTORIO AMEDEO II

DI SAVOIA

NELL'ISOLA DI SICILIA

DALL'ANNO MDCCXIII AL MDCCXIX

DOCUMENTI RACCOLTI E STAMPATI PER ORDINE DELLA MAESTÀ DEL RE D'ITALIA

VITTORIO EMANUELE II





TORINO

DALLA TIPOGRAFIA DEGLI EREDI BOTTA

—

MDCCCLXVI

(EDIZIONE DI CINQUECENTO ESEMPLARI PER USO PRIVATO.)

PARTE QUINTA

PARTE QUINTA

GOVERNO ECONOMICO

SOMMARIO

Azienda del Real Patrimonio e della Giunta di Messina — Conservatore — Ufficio generale del Soldo — Giurati — Delle monete — Mastro Portolano — Regj Caricatori — Commercio delle sete — Scala, Porto franco e Lazzaretto di Messina — Sanità marittima — Ponti e strade — Corriero maggiore — Numerazione delle anime — Regio Donativo — Suo riparto ed esazione — Patrimonio delle Università, e sua amministrazione — Situazione finanziaria del Regno — Bilancio delle entrate e delle spese.

ORDINI, DECRETI E PROVVEDIMENTI PER L'AMMINISTRAZIONE ECONOMICA DEL REGNO (1).

Il Tribunale del Real Patrimonio manda eseguirsi dai Senati, Giurati e Secreti l'Ordine Reale di prestar fede ai Biglietti che fossero spediti dal Contadore generale.

(Archivi di Palermo)

Victorius Amedeus Rex Siciliæ, Hierusalem et Cypri, etc.

Ill. Reg. Cons. dil. Con nostro dispaccio spedito per via della Secretaria di Stato habbiamo ordinato quello siegue: — Il Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc. — Magnifici, fedeli et amati nostri Presidente, e Magistri Rationali. Perchè non sia ritardata la speditione degl'affari riguardanti il Reale Patrimonio, come altresì di quelli per il pubblico commercio, habbiamo a significarvi essere nostra intentione si debba prestare intiera fede alli Biglietti che vi verranno, per parte nostra, spediti dal Consigliere di Stato

e Contadore nostro generale Fontana, nel concernente il medemo, e de'quali Biglietti si dovrà tenere registro a parte tanto in cotesto Tribunale, che da ogn'altro, a cui possa spettare in dipendenza de'medemi. Tanto eseguirete; e Dio vi guardi. — V. Amedeo — Il Marchese di S. Tomaso — Al Tribunale del Real Patrimonio — E poichè conviene che da parte vostra si eseguisca ancora quanto da detto Contadore generale Fontana verrà disposto, ve ne passiamo perciò la notitia, e vi ordiniamo che circa li pagamenti che vi sarà ordinato si spediscano per via di questo Tribunale, dobbiate farli col controsegno, o sia *pagasi* di detto Contadore generale, senza il quale non possiate pagare somma alcuna, e che li Magistri Rationali di cotesto Tribunale vi ammettano, e facciano boni tutti li pagamenti faciendi da voi con l'annotatione del *pagasi* di detto Contadore generale in luogo del Viglietto e contropolizza che si emanavano dalla Secretaria dei Vicerè, e del *passasi* del Presidente di questo Tribunale, senza del quale non si ammetta alcuna partita di pagamenti: e così eseguirete, e non altrimenti. *Dat. Panormi die decimo novembris 1713.*

Fernandez *P.* — Valguarnera *M. R.* — Colonna *M. R. et Cons.* — Nigri *M. R.* — Bonifacio *M. R.* — Gismondi *M. R.* — Moncada *M. R.* — Avarna *M. R.* — Spadafora *M. R.* — Ramondetta *M. R.* — Amicus *M. R.* — Riggio *M. R.* — Pensabene *F. P.* — D. Honuphrius Jannò *Secr. et Mag. Not.*

Il Tribunale del Real Patrimonio manda eseguirsi dal Tesoriere generale l'Ordine Reale di pagare a quietanza del Direttore della Tesoreria militare.

(Archivi di Palermo

Victorius Amedeus Rex Siciliæ, Hierusalem et Cypri, etc.

Illustris Regius Cons. dil. Dall'illustre Conte Fontana, Consigliere di Stato e Contadore generale di Sua Maestà (che Dio guardi) è stato ordinato lo che segue: — Sua Maestà (che Dio guardi) mi comanda di far sapere a cotesto Tribunale del Patrimonio di dar gli ordini opportuni al Tesoriero generale Principe di Gran Monte, perchè paghi a Paolo Domenico Gautier, Direttore della Tesoreria di Militia in questo Regno, le somme che saranno portate dalle quittanze, *seu* ricevute, quali di tempo in tempo riceverà ordine da

quest'Officio di spedire, e saranno da me consegnate ad esse secondo la formula qui annessa, con mandare a chi spetta perchè sijno accettate nei conti di detto Tesoriere generale Principe Spinola le somme che come sopra haverà pagate, e pagherà con dette quittanze, unitamente con l'apoche che passerà in detta Tesoreria; e Iddio lo guardi. Palermo li 22 decembre 1713. FONTANA — Al Tribunale del Real Patrimonio — Col quale viglietto ci viene rimessa la seguente formula — *Paolo Domenico Gautier, Direttore della Tesoreria di Militia e della Casa di S. M. nel Regno di Sicilia, confesso io sottoscritto haver havuto e ricevuto dall'illustre signor Prencipe di Gran Monte, D. Giovanni Luigi Spinola, Tesoriero generale di S. M. in questo Regno di Sicilia, la somma di* ₇ . . . . . *valuta di livre* . . . . . *di Piemonte per impiegare in servizio della M. S. secondo l'ordine havuto dall'illustre signor Conte Fontana, Consigliero di Stato e Contadore generale di detta Maestà, per le quali* ₇ . . . . *facienti la somma come sopra di livre* . . . . . *di Piemonte, quitto detto signor Prencipe Tesoriero generale, promettendo di darmene lo rimanente ne'miei conti, e di nuova apoca in detta Tesoreria, senza però che possa portare duplicatione. Palermo li* . . . . In dorso del quale viglietto provittimo per via del Real Patrimonio — *Panormi die decimoquarto decembris 1713. — Exequatur, registretur, et detur ordo.* — Perciò vi ordiniamo che in conformità del preinserto viglietto debbiate con qualsisia denaro della Regia Corte pervenuto, ed a pervenire in cotesta Regia general Tesoreria pagare al sudetto Paolo Domenico Gautier, Direttore della Tesoreria di Militia di questo Regno, le somme che vi saranno portate dalle quittanze, *seu* ricevute, quali di tempo in tempo riceverete ordine, per via di detto Officio, di spedire, controsignate da detto illustre Conte Fontana, Contadore generale, come all'inserta formula, ordinando in virtù delle presenti alli Mastri Rationali del Real Patrimonio che nell'esito de'nostri conti vi ammettano, e facciano buone le somme come sovra pagate, e quelle che pagherete, ricuperando per vostra cautela, e della Regia Corte, dette quittanze con l'apoche delli pagamenti, e pagando al Procuratore la procura che il Mastro Notaro del Conseglio Patrimoniale ha ricuperato l'inserti viglietto e formula; e questo si noti nella Contatoria Reale. *Dat. Pan. die decimonono decembris 1713.*

FERNANDEZ *P.* — VALGUARNERA *M. R.* — COLONNA *M. R. et Cons.* — NIGRI *M. R.* — BONIFACIO *M. R.* — GISMONDI *M. R.* — MONCADA *M. R.* — AVARNA *M. R.* — SPADAFORA *M. R.* — RAMONDETTA *M. R.* — AMICUS *M. R.* — RIGGIO *M. R.* — PENSABENE *F. P.* — D. HONUPHRIUS JANNÒ *Secr. et Mag. Not.*

Ordine Regio per l'amministrazione ed esercizio dell'Azienda del Real Patrimonio

(Archivi di Palermo)

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme, di Cipro, ecc.

Magnifici, fedeli ed amati nostri Presidente, Mastri Razionali, Conservatore, Avvocato Fiscale e Procurator Fiscale del nostro Tribunale del Real Patrimonio. Affinchè restiate intesi del modo con cui dovrete d'ora in avvenire amministrare la nostra Real Azienda, habbiamo risoluto significarvi le presenti nostre precise risoluzioni.

Il Re vuole che tutti gli Uffiziali intervengano mattina e sera ne' rispettivi Uffizi.

1. Vogliamo che tutti li Ufficiali da cotesto Tribunale dependenti debbano assistere personalmente ne' loro Ufficij mattina e sera con l'attenzione che si richiede, e nelle ore che restano prescritte dalle Prammatiche, ed Ordini Regij che dovranno inviolabilmente osservarsi, senza che alcuno possa esserne esimitò, e sotto le pene in quelle contenute.

Che tutti li decreti, ordini e provviste si facciano in Tribunale

2. Ordiniamo che tutti li Memoriali, suppliche, o altre petizioni tanto concernenti il nostro interesse, che delle Parti sijno d'or in avvenire riferite in Tribunale con il congresso di tutti li Ministri, o almeno di quel numero bastante a costituir il medemo, nel quale si dovrà ritrovar presente l'Avvocato o Procuratore Fiscale, l'intervento d'uno de' quali reputiamo omninamente necessario, e che in esso si concedino le provisioni, quali saranno conosciute di giustizia per via di dispacci in forma, a qual effetto il Mastro Notaro dovrà ritrovarsi sempre presente alla Conferenda per decretare tutti li Memoriali e suppliche che havrà inteso riferire per spedirsene in seguito li dispacci sudetti, e fuori d'esso vogliamo non sia permesso concedersi alcuna provisione, solo in caso di qualche raccorso che non patisse dilazione nella provista, e che il ritardo riuscisse d'evidente pregiudicio alle Parti, e non si congregasse il Tribunale per causa d'esser giorni feriati, permettiamo possa il Mastro Razionale Sovrintendente provedervi con lettera a parte, havuto però prima il sentimento del Presidente, e con obligo di farne relazione al Tribunale nel primo Congresso, in cui dovrà poscia seguire l'opportuno dispaccio per le vie, e forme infra espresse, e non altrimente.

Che non si venda Ufficio alcuno senza ordine Reale.

3. Non vogliamo che senz'ordine nostro particolare resti permessa la vendita d'alcun Ufficio, di qualunque natura fosse, nè anco di futura, o amplia-

zione ad altra vita, dopo quella del presente possessore, e che in caso di vacanza debba il Tribunale portarcene la notizia per informe in scritto con la spiegazione della qualità dell'Ufficio vacato, salario ed emolumenti d'esso, come del prezzo sijno stati venduti in passato, e di quello possa novamente venir offerto, permettendo intanto al Tribunale d'eligere provisionalmente Soggetto proprio per esercire detto ufficio, in caso non potesse senza pregiudicio nostro, o del Publico restar vacante; e ciò fino ricevuti li nostri ordini.

4. Essendo in tempo del passato Governo seguite vendizioni, concessioni di futura, ampliazioni di diversi Ufficij, intendiamo che in ogn'uno dei casi venisse a verificarsi alcuna di esse, pria di passare a concedere l'esecuzione, o possesso al richiedente, se ne debba dare a noi la notizia con informe sudetto, e tanto sovra la qualità dell'impiego che della persona, acciò in vista di essa possiamo trasmettervi le nostre determinazioni.

Non si permetta ad alcuno d'entrare in proprietà di Ufficio senz'ordine Reale.

5. Poichè la signatura di tutti li Ministri alli dispacci patrimoniali ritarda la celere spedizione dei medemi, vogliamo che, da qui innanti, debbano havere il suo intiero effetto, quando sijno sottoscritti dal Presidente, dalli due Decani di Mastri Razionali, togato e di cappa e spada, dal Mastro Razionale Sovrintendente, o Relatore, dal Conservatore ed Avvocato Fiscale, e controsignati dal nostro Contador generale sino all'elezione di detto Conservatore, e ciò senza pregiudicio per la partecipazione dei diritti legitimamente dovuti agli altri Ministri, e quali dovranno farsi esigere da una sola persona che ne sarà preposta per maggior facilità nella spedizione dei racorrenti.

Da chi si debbono firmare li dispacci.

6. Incarichiamo al Tribunale la puntuale amministrazione della giustizia e cura al nostro Real Patrimonio in maniera che quando venghino presentati ordini concernenti, sia il nostro interesse, che quello del Publico sijno questi spediti senza ritardo con la maggior diligenza e sollecitudine possibile, dovendo a quest'effetto il Presidente incaricare quell'Ufficiale che giudicherà più proprio per la sollecita spedizione dei dispacci sudetti, con deputare un Passalettere per essi, dandogli la facoltà di sospendere dalli Ufficij quelli che non compissero con la dovuta puntualità alla loro obligazione, e sino che ne habbia informato a noi per riceverne le ulteriori deliberazioni.

Gli ordini e dispacci si spediscano sollecitamente.

7. Farete accensare, *seu* gabellare a'suoi debiti tempi, e con le solite cautele le Gabelle ed altri redditi del nostro Patrimonio, escluse le dogane di questa Città, quelle di Messina, Trapani o Termini, l'estrazione della seta, Peculio frumentario di Messina, e Gabella del tabacco, le quali sino a nuovi ordini dovranno continuare ad economia, avvertendovi che li accensamenti seguino col maggior vantaggio possibile, e cadino in persone responsali, e che tutti li deliberamenti di esse, che d'ora in avvenire seguiranno tanto per via del Tribunale, che de' Secreti, sijno con la riserva della nostra approvazione,

Non si accensino le Gabelle nè si proceda al deliberamento senza l'approvazione Sovrana.

in maniera che dopo seguito il deliberamento dobbiate tenercene informati per riceverne la nostra approvazione, avvertendovi di tutte le gabelle che si faranno, di farne subito spedire dai Razionali o Coaggiutori le significatorie al Tesoriere generale per haver cura di esigerli ne' tempi prefissi.

La direzione di ogni ramo d'Azienda si ripartisca tra i Mastri Razionali

8. Come la direzione particolare d'un Ministro sovra ogni ramo dell'Azienda Reale può di molto contribuire al vantaggio di essa, perciò il Presidente in fine di cadun anno, per l'anno susseguente ne formerà il repartimento per rimetterlo a noi per riceverne le resoluzioni; ed intanto per il corrente anno vi rimettiamo il presente [2] con la designazione de' Ministri particolari, dall'attenzione e vigilanza de' quali confidiamo conseguirne ogni più vantaggioso riuscimento, con intelligenza che questi dovranno di tempo in tempo informare il Tribunale del loro operato, ed eziandio noi a dirittura per le materie, e casi degni della nostra notizia.

Lo stesso modo si tenga per l'amministrazione economica delle Università.

9. Restando per disposizione delle Prammatiche a cura particolare del Tribunale la Sovr'Intendenza del maneggio economico delle Università di questo Regno, il di cui sollievo tanto ci preme, dovrà pertanto il Tribunale distribuire alli Mastri Razionali, che siedono in esso, numero proporzionato di cadun Valle, perchè curino ogni miglior regola nel loro governo, con ricevere li respettivi ricorsi di esse Università, affinchè facendone relazione al Tribunale, possa questo dare le opportune providenze convenienti al bisogno e publico sollievo; il tutto però senza spese ed aggravio delle medeme, con invigilare sopra li Mastri Giurati, perchè trasmettino a cotesto Tribunale, in fine d'ogni anno, li conti di caduna Università per essere riconosciuti dal Mastro Razionale Sovr'Intendente, e compiscano alla loro obligazione, e non eccedino si loro, che li Ufficiali da essi dependenti nell'esazione de'dritti che giustamente ponno conseguire: a qual effetto se ne formarà una tassa men gravosa che sia possibile alle Università, affinchè sappiano come dovranno in avvenire regolarsi li Mastri Giurati sudetti. [3]

Sollecita la spedizione delle cause di cui richiede lo stato generale, e ne prescrive la relazione ebdomadaria

10. Trasmetterete quanto prima a noi una nota di tutte le cause patrimoniali che vertono nel Tribunale per darvene in appresso li ordini opportuni, e per tutte quelle fossero necessarie d'or in avvenire d'intraprendersi, ne incaricharete l'Avvocato e Procurator Fiscale, acciò per quanto ad essi spetta si proseguiscano con quella giustizia e sollecitudine che si richiede, ed in maniera che sì le une, che le altre dentro sei mesi susseguenti restino terminate, e decise: a qual effetto in caduna settimana il Presidente sarà obligato farsi informare dello stato d'esse per ordinarne la loro sollecita spedizione, ed ove vi fossero cause che si giudicassero degne di transazione per terminarle alla buona, ce ne dovrete passare l'opportuni informi per riceverne i nostri sensi.

Ordina il modo e le riserve per l'approvazione annuale dei conti.

11. Il Tribunale, e principalmente li Ministri ai quali resta appoggiata la Sovr'Intendenza della nostra Azienda, resteranno con la dovuta attenzione, perchè tutti li Pecuniarij e Contabili rendino in fine di cadun anno li loro conti, che dovranno esser esaminati da' Razionali, ed incontrando questi qualche difficoltà ne'medemi, dovrà questa esser riferita in Tribunale per esser decisa sommariamente e risolta, havuto riguardo alla sola verità del fatto, con intervento del Consultore, e Conservatore che saranno nominati, affinchè non resti ritardata la clausura di detti conti, quali dovranno, dopo esaminati, presentarsi e riferirsi in detto Tribunale per venire firmati dalli Ministri del medemo, restando il Presidente incaricato di trasmetterci d'anno in anno nota di tutti li conti che si saranno saldati, e di quelli che resteranno pur anche aperti, con li motivi e cause della non seguita spedizione, e ciò fra quattro mesi dopo spirato cadun anno; e risultando detti Contabili debitori, concederà il Tribunale le opportune significatorie per il puntuale, e finale pagamento.

Prescrive l'osservanza del R. Biglietto 6 decembre 1713 circa gli assegni fuori Tesoreria generale.

12. Si dovrà osservare il disposto dal Viglietto delli 6 decembre dell'anno prossimo scorso, per cui resta incaricato che tutti li introiti della Regia Corte di qualsisia sorte, e qualità venghino depositati in Tesoreria generale, in maniera che fuori di essa non possino seguire pagamenti, assignazioni, bonificazioni, ristori o altra qualsivoglia indennizzazione, a riserva dei puri stipendij degl'Ufficiali delle Secrezie ed Amministrazione delle Gabelle, ed altri Creditori che potranno sodisfarsi sopra li frutti di esse, per la via sin qui praticata per le sole somme nelle note controsignate dal nostro Contador generale, che vi verranno dal medemo rimesse.

Riduce il numero degli Ufficiali del R. Patrimonio.

13. Stimandosi eccedente il numero delli Ufficiali subalterni del medemo Tribunale, e particolarmente in riguardo di cessare la maggior parte della presentazione dei conti de'Munizioneri della Corte, delle Galere e di diversi Partitarij che corrono presentemente, e devono correre per l'avvenire per l'Ufficio Generale del soldo, vi diciamo perciò debba col tempo ridursi il numero de' Razionali del Patrimonio a quattro, ed altrettanti Coaggiutori ordinarij, e che cessino li altri tre, come anco li tre Coaggiutori straordinarij, un Coaggiutore di Razionale e due aiutanti dell'Ufficio di Conservatore, il Coaggiutore dei registri di dett'Officio, col suo aiutante, la di cui incombenza dovrà aggregarsi all'Ufficio sudetto di Razionale, il Controscrittore della Tesoreria generale, il suo aiutante, ed uno delli cinque trombettieri, conforme viene espresso nelle note che vi verranno come sopra rimesse; dovendo però li presenti che si trovano attualmente nominati, ed espressi in dette note, continuare ne'respettivi loro impieghi, e compire all'obbligo de' loro ufficij, nel mentre sijno altrove provisti.

Provvede per l'esazione del dritto del Sigillo.

14. Essendosi alla Stampiglia surrogati li Sigilli, che restano in potere del Presidente di cadun Tribunale, in seguito all'ordine nostro de' 19 ottobre dell'anno prossimo scorso, con essersi nominati tre Collettori differenti per esigere il dritto che si è soluto pagare per detta Stampiglia, per maggior facilità dell'esazione di detto dritto e spedizione delle Parti, habbiamo determinato che il medemo non sia esatto solo da D. Michele Perez, nominato sino a nuovo ordine per l'effetto sudetto, e che prima di apporre li Sigilli alle provisioni, debbano presentarsi al sudetto Collettore per esigerne il dritto, il quale dovrà mettere in dorso il *solvit,* o pure *non solvit.*

Proibisce che si aumentino gli Ufficiali e le spese di amministrazione.

15. Essendosi parimente stabiliti gl'Ufficiali necessarij al Governo ed Amministrazione delle Dogane, tanto di questa Città, che di Messina, Peculio frumentario della medema, nuove Gabelle, ed estrazione della seta, come meglio dalli stati che vi verranno come sovra rimessi, intendiamo non debbano d'ora in avvenire aumentarsi sotto qualsivoglia pretesto, eziandio di travagli straordinarij, ed altro, e perciò di dare gl'ordini opportuni alli Razionali del medemo, affinchè ne' conti che dovranno presentarsi in fine d'ogni anno non passino maggiori stipendij, nè spese per dette amministrazioni, oltre le contenute in dette note.

Determina che gli Uffici delle Dogane non possano amministrarsi per Sostituto senza averne ottenuto la facoltà.

16. Il principal motivo del minorato introito delle Dogane dipende pur anco da che li Proprietarij degl'Ufficij venduti non servono personalmente, ma bensì gabellano quelli non con altro fine, che del loro vantaggio; e perciò d'or in avvenire non dovrà permettersi che alcuno di detti Proprietarij eserciti per Sustituto tale Ufficio, quando non le sia concessa facoltà; in qual caso non dovrà ammettersi la sostituzione che in persona ben vista ed approvata dal Presidente, e dal Mastro Razionale Sovr'Intendente, con riflesso di non permettere le gabelle di detti Ufficij in somma tale che dij occasione al Sustituto di commettere pregiudicij al Regio, e publico servizio.

Provvede sopra il Collettore del dritto dello zuccaro.

17. Stimandosi superfluo il Collettore del dritto d'oncia una per ogni cantaro di zuccaro così in questa Città, come in Messina, mentre può esigersi dalli rispettivi Cassieri delle Dogane, darete perciò gl'ordini opportuni perchè cessino detti Collettori, e quei dritti si esigano dai Cassieri delle Dogane con tenerne conto a parte, per depositarli nella Tesoreria generale, e Tavola di Messina per il medemo conto.

Abolisce l'Ufficio della mezz'annata, e ne incarica il Tesoriero generale.

18. Cessando il motivo perchè l'introito della mezz'annata venghi amministrato separatamente, habbiamo risolto che dovesse il medemo esigersi d'or in avvenire per mezzo del Tesoriere generale, con quelle megliori regole, e cautele che stimarete prescriverli, e con ciò debbano cessare li stipendij, ed Ufficiali applicati in essa, i quali dovranno presentare il conto del loro maneggio dalli undeci ottobre prossimo scorso in poi, fra un mese susseguente,

innanzi il Razionale dal Presidente designando, ed occorrendo che nell'esazione di dett'introito v'insorgesse qualche difficoltà, dovrà sommariamente risolversi, e decidersi da cotesto Tribunale.

Sostituisce il Secreto di Messina al Collettore delle Regie Fiscalie.

19. Per la scorporazione seguita degl'effetti de' Messinesi, essendo cessato anco il motivo di dover continuare in Messina l'ufficio di Collettore delle Regie Fiscalie, può scusarsi la spesa che si faceva per detto effetto, restando al presente inutile; e perchè al detto Collettore s'incaricavano dalla Giunta le significatorie de' debitori per conto di gabelle, potranno queste nell'avvenire addossarsi al Regio Secreto di quella Città.

Ordina la pubblicazione di un Bando per l'estrazione privilegiata delle sete dalla Città di Messina.

20. Essendo notabilmente minorato il reddito dell'estrazione della seta di Messina per li contrabandi che vi sono, ed in osservanza degl'ordini emanati perchè debba estraersi la medema da quella parte, disporrete quanto prima un Bando, perchè tutte le Città e Terre che sono obligate portare le loro sete in quella, non possino trasportarle altrove, sotto le pene che nel Bando verranno espresse, quale prima di publicare dovrete rimetterci per riceverne l'approvazione; e dovrete similmente esaminare li permessi che si sono dati per il passato da cotesto Tribunale ad alcuni luoghi che hanno soluto portare la seta in Messina, di poterla portare dove loro piacerà, con li motivi che havete havuti per concedere le dette particolari concessioni, a fine di potere in vista di esse darvi gl'ordini opportuni.(4)

Nomina Collettore del dritto del gran Sigillo il Razionale Denti.

21. Bastando presentemente un solo Collettore per l'esigenza del dritto del sigillo della Gran Cancellaria, habbiamo nominato per tal effetto il Razionale Bernardino Denti collo stipendio che gli verrà a parte stabilito, il quale dovrà tener conto, e ragione distinta per farne passare in Tesoreria generale la porzione spettante alla Regia Corte, e la restante somma alla nostra Gran Cancellaria di Stato, con obligo di presentare ogn'anno il conto al Tribunale nella forma solita; e perciò darete gl'ordini opportuni perchè restino aboliti li altri Ufficij di Tassatore, e Controscrittore che si giudicano non esser necessarij.

Incarica la Tesoreria generale di esigere la tassa dei tarì.

22. La tenuità dell'introito del dritto di tarì dodeci, che pagano li Commissarij, non richiedendo un Collettore particolare, dovrà perciò cessare il medemo; onde darete gl'ordini opportuni perchè questo corra per la Tesoreria generale, che dovrà esigerlo nella medema forma praticata sin'al presente.

Limita le spese per il servizio dei Corrieri serij.

23. Volendo altresì restringere le eccessive spese che si fanno dalli Secreti del Regno col motivo de'Corrieri serij, che mandano ne'luoghi ove non passano l'ordinarij, per far recapitare li dispacci che si rimettono per via della Gran Corte, e di cotesto Tribunale ed altri Ufficij, e restando per altro informati esser in poco numero li luoghi per dove non passa il Corriero ordinario, e poco distanti dalle Capitali delle Comarche, con quali hanno frequente

commercio, vogliamo perciò che da qui innanti, quando converrà inviare ordini a detti luoghi, che si drizzino, cioè quelli della Gran Corte alli Capitani di Giustizia delle Città Demaniali, e quelli del Patrimonio alli Secreti delle medeme, e per altri Ufficij a' loro respettivi Ufficiali, incaricandoli della rimessa con la prima occasione sicura che si offerisse, e che per il medemo effetto non se li bonifichi spesa alcuna, passandogliene la notizia per non allegare ignoranza, ed il simile a'Razionali del nostro Real Patrimonio perchè ne' conti de' Depositarij non ammettino alcuna di dette spese, e rispetto alli Corrieri straordinarij non sia permesso che ai soli Presidenti della Gran Corte, e di cotesto Tribunale la spedizione de' medemi, e ne'casi d'urgente nostro servizio.

Riduce quella dei Mastri Notari delle Secrezie.

24. Dovendosi similmente restringere le spese che fanno li Mastri Notari delle Secrezie del Regno col pretesto d'attitati per servizio della Corte, il che si è introdotto da poco tempo a questa parte, perciò intendiamo che d'or in avvenire, mediante il salario espresso in dette note che vi verranno come sopra rimesse, non debbano avere per conto nostro altra mercede; al qual effetto darete l'ordini opportuni a' Secreti perchè così eseguiscano, passandone pure la notizia a' detti Razionali, perchè restino intesi, come sopra, del modo a governarsi nell'esame de' conti.

Prescrive lo accensamento della Gabella della Testa.

25. Non convenendo che la gabella della Testa continui ad economia, dovrete praticare le diligenze possibili per il più vantaggioso accensamento d'essa, con ordinare al Tesoriere generale di tenere conto a parte dell'introiti di essa, per pagarne prima le franchezze de' Conventi e Monasterij, secondo la nota che vi sarà rimessa, indi li Suggiugatarij a proporzione della loro annualità, quando non bastassero l'introiti a compirla intieramente.

Ordina il modo ed il tempo di pagare i Ministri, gli Ufficiali ed i Creditori della R. Corte.

26. Li stipendij de' Ministri ed Ufficiali, e somme annuali dovute ai Creditori della Regia Corte, contenuti ne' stati che vi saranno, come sovra, rimessi dal nostro Contadore generale, e dal medemo controsignati, dovranno d'or in avvenire pagarsi con dispacci del Tribunale diretti al Tesoriere generale, cioè li stipendij di bimestre in bimestre incominciando dal 1° marzo corrente per li mesi di gennaro e febraro scorsi mediante la *certa* del loro servizio, e li Suggiugatarij ed altri Creditori di sei mesi in sei mesi, rinnovando d'anno in anno li dispacci sudetti, facendone pervenire le copie ai Razionali, per non ammettere ne'conti che si presenteranno, altre somme fuori di quelle bilanciate in dette note, sotto qualsivoglia pretesto, eziandio di travagli estraordinarij, salvo che con nostro special ordine; e per tutte le altre partite, e spese non comprese in detti stati ne dovrà seguire il pagamento per via della Tesoreria Militare con livranze dell'Ufficio generale per esser materie attinenti a guerra.

Provvede ai diritti dei Creditori non scritti nelle note.

27. Occorrendo che vi fossero Creditori annuali della Regia Corte, oltre li descritti in dette note, e che si giudicasse potessero havere legitimo fondamento per essere sodisfatti, come intendiamo che ogn'uno conseguisca quanto le può essere di ragione dovuto, perciò passarete a renderle la dovuta giustizia nella forma sin qui praticata, con l'intervento però del Consultore e Conservatore, che saranno da noi nominati, ed a dichiararne il credito sudetto, informandoci del tutto prima di spedirne l'assento, perchè possiamo darvene l'ordini convenienti.

Conferma l'Amministrazione de' spoglj e frutti di sedevacanti, e soggiunge alcune norme per la sua contabilità decorsa, e per la successiva.

28. L'Amministrazione de' spoglij e frutti di Chiese sedevacanti dovrà correre, come per il passato, a cura del Presidente di cotesto Tribunale, procurando principalmente che li Canonici e Beneficiati di questa Cappella di S. Pietro restino sodisfatti de' loro proventi, e successivamente gl'altri Assignatarij secondo la loro graduazione, con rimettere in fine d'ogni anno a noi, e per mezzo del Ministro che sarà designato, il conto del general maneggio, incominciando da quello prossimo scorso. E perchè li redditi entrati dalli ondeci ottobre scaduto haverebbero dovuto distribuirsi per conto dei salarij correnti, corsi da detto giorno innanti, e si trovano per altro distribuiti per conto delle mesate attrassate, perciò intendiamo che li pagamenti che si faranno d'or in avvenire debbano andare in sodisfazione de' salarij correnti dal primo gennaro di quest'anno e successivamente, e che tutto quello avanzerà in fine dell'anno debba impiegarsi per conto de'decorsi, precedente nuov'ordine nostro.

Incarica il Conservatore di presentare ogni anno il Bilancio generale.

29. Intendiamo che il Conservatore, in fine d'ogn'anno, debba formare, per mezzo del Razionale del suo Ufficio, il Bilancio generale, o sia conto distinto dell'introito, ed esito di quell'anno, per doverlo rimettere a noi, al più, fra quattro mesi dopo spirato il medemo, e secondo la forma gli verrà a parte prescritta. [3]

Sancisce l'osservanza delle riferite deliberazioni.

30. Vogliamo finalmente che le presenti nostre deliberazioni habbino in ogni tempo la dovuta esecuzione: per quale effetto le farete registrare negli Ufficij ove convenga, affinchè ogn'uno ne habbia la notizia dovuta, e che non possa alterarsi la minima parte di esse per qualsivoglia causa, o pretesto che potesse offerirsi, salvo che per espresso ordine nostro; e così eseguirete per quanto la nostra Real grazia tenete cara.

Messina li 12 marzo 1714.

V. AMEDEO

DE ST-THOMAS

Segue lo Stato generale delli salarij de' Ministri, ed Ufficiali che si devono sodisfare per Tesoreria Generale ed altri Ufficij di due in due mesi incominciando dal 1° marzo 1714 per il primo bimestre di gennaro e febbraro, e delle suggiugazioni, loeri, ed altri creditori annuali che devono pagarsi di sei in sei mesi incominciando dal 1° luglio 1714 per li sei mesi corsi da gennaro innanti, il quale Stato si compendia col seguente

SOMMARIO.

Salarij del Tribunale della Gran Corte	7	1380	»	»
Id. del Tribunale del Patrimonio	»	4541	1	10
Id. del Tribunale del Concistoro	»	420	12	»
Id. dell'Ufficio di Conservatore	»	612	15	»
Id. della Tesoreria Generale	»	618	12	»
Id. dell'Ufficio di Protonotaro	»	174	»	»
Id. dell'Ufficio di Mastro Secreto	»	261	12	»
Id. delli Ufficiali diversi	»	356	24	»
Id. della Giunta di Messina	»	920	16	5
Id. delli Ufficiali della Dogana di Messina	»	543	18	12
Id. delli Ufficiali dell'Amministrazione di detta Dogana	»	765	»	»
Id. del Peculio frumentario di detta Città	»	4375	»	»
Id. dell'Ufficio di Mastro Portulano	»	187	6	»
Id. dei Percettori del Regno	»	1440	»	»
Id. dell'Ufficio di fiscalie	»	82	»	»
Id. dell'Ufficio di Mastro Giustiziero	»	20	»	»
Id. delli Ufficiali della Dogana di Palermo	»	480	16	»
Id. delli Ufficiali dell'Amministrazione di detta Dogana	»	762	»	»
Id. delli Ufficiali delle Secrezie del Regno	»	552	28	»
Id. delle suggiugazioni sopra la Tesoreria Generale	»	790	15	19
Id. dei loeri di case nel quartiere de' soldati	»	307	19	»
Id. delle mercedi per Tesoreria	»	4079	4	16
Id. delle suggiugazioni sopra il tabacco	»	138	7	10
Id. delle mercedi sopra detta gabella	»	208	»	»
Id. delle franchezze de' Ministri	»	330	»	»
Id. delle franchezze a' padri di 12 figli	»	785	20	»
Id. delle assignazioni sopra le percettorie	»	329	»	»
Id. delle assignazioni sopra le fiscalie	»	100	»	»
Id. delle assignazioni sopra l'Ufficio di Mastro Portulano	»	91	»	»
Id. delle assignazioni sopra la Secrezia di Siracusa	»	3	»	»
Id. delle assignazioni sopra la Secrezia di Castrogioanni	»	89	9	12
Id. delle assignazioni sopra la Secrezia di Melazzo	»	86	20	»
Id. delle assignazioni sopra il sigillo di Mastro Giustiziero	»	1600	»	»
Id. delle assignazioni sopra la decima, e tarì	»	3845	28	4
Id. delle franchezze de' Conventi e Monasterij	»	183	6	12
Id. delle assignazioni sopra la gabella della Testa	»	349	9	16
Totale	7	31780	2	16

Ordini ed istruzioni per l'Azienda della Regia Giunta di Messina.

(Archivi generali di Torino)

Il Contadore generale al Capo della Giunta di Messina

Sua Maestà essendo stata informata dello stato di quest'Azienda Reale, che presentemente corre per conto di V. S. come Capo della Giunta, si è degnata conferirmi le sue determinazioni circa il modo debba praticarsi per l'avvenire in ordine ad essa: e per ciò mi ha comandato doversi in primo luogo farle sapere di spedire, per la via sin qui praticata, gli ordini opportuni per il pagamento de'stipendij e salarij dovuti dalli 11 ottobre per tutto gennaro prossimo passato alli Ministri ed Ufficiali che hanno siuo al presente servito, e di far continuare (sino a nuovo ordine della M. S.) il pagamento rispetto a quelli contenuti nel qui annesso stato, con attendere per gli altri gli ulteriori Regij comandi, o passare per via dell'Ufficio generale, quando li loro impieghi sijno militari, o habbiano relazione al medemo.

Dal detto stato osserverà V. S. la qualità, e numero degli impiegati che devono restare per il governo delle Dogane, Peculio frumentario ed altri redditi, o rispetto a quelli che non sono specificamente nominati, la M. S. si rimette alla sua attenzione, e sperimentato zelo per provvedervi con Soggetti di buona fede, ed abili onde accertare il Regio servizio, facendo in maniera che tanto gli uni, quanto gli altri compiscano alla propria obbligazione, e con la puntualità ed attenzione che si richiede: soggiungendole a questo proposito d'incaricare il Duca della Montagna, Reale Secreto in questa Città, perchè provveda tanto li dieci Guardiani ordinarij che godono salario, quanto li due senza salario, in persone capaci e proprie che attendino ad esercitare li loro ufficij, ed in difetto V. S. nomini quelli *ex officio,* acciò per detta causa non resti pregiudicata la Real Azienda.

Come il fine principale della M. S. nell'accertare gli interessi del suo Real Patrimonio, è quello di facilitare il commercio, per maggior vantaggio di questa Città, e del Pubblico, comanda perciò che si stij con la dovuta vigilanza perchè tutti gli impiegati nelle Gabelle, o Partitarij di esso attendino alla pronta spedizione de'negozianti, ognuno per quanto loro appartiene, e si esigano i diritti e ricognizioni solite, secondo le tariffe e moderazioni portate dalle Costituzioni ed Ordini emanati pendente il passato Governo, passando immediatamente a rimuovere dagli ufficij ed impieghi tutti quelli

che pregiudicaranno non tanto all'interesse delle Regie Gabelle, come a quello de' negozianti con illegittime esazioni.

Affinchè resti accertata la provisione tanto necessaria de' grani per il Peculio frumentario di questa Città, si è dato il carico a Tommaso Natale perchè quanto prima dovesse farne introdurre in questi magazzeni salme quattromila, 6.ª Indizione, e perciò dovrà V. S. invigilare perchè il medemo compisca alla sua obbligazione; e finalmente che li Partitarij passati sijno tenuti per il residuo frumento che devono alla forma de' loro contratti, e che detti fromenti sijno di buona qualità, a fine se ne ricavi uniforme la panizzazione, attorno alla quale la M. S. mi ha comandato precisamente di dirle di stare con la dovuta attenzione perchè il Pubblico ne sij d'ora in avvenire ben servito, invigilando che sijno tolti gli abusi sovra tal materia sin al giorno d'oggi seguiti.

Essendosi riconosciuti diversi pregiudicij e contrabandi in danno delle Regie Gabelle, principalmente per le Secrezie e Dogane, estrazione della seta e Peculio frumentario, V. S. disporrà capitoli separati in forma di Bando, e quali crederà più convenienti per apportarvi l'opportuno rimedio, trasmettendo il medemo alla M. S. per riceverne le sue Reali determinazioni.

A' suoi debiti tempi, e nelle forme sin qui praticate da questa Giunta, dovranno accensarsi le nuove Gabelle ed altre che si ritrovano in Credenzeria, escluse solo le Secrezie e Dogane, Peculio frumentario ed estrazione di seta, le quali devono continuare in economia per conto di S. M., facendo che li Partitarij e Ministri pecuniarij compiscano con puntualità al pagamento in questa Tavola delle somme per essi dovute, a fine di poterle far passare nelle mani del Cassiere Canonica a biglietti del Commissario Ferrero per essere impiegate nel pagamento delle truppe, e presidio di questa Piazza.

Mi comanda pure la M. S. di farle sapere d'haver provisionalmente deputato il Prefetto Trans per intervenire in questa Giunta a luogo dell'Avvocato fiscale, ed in essa supplire a tutte quelle parti che risguardano detto impiego ed il Regio servizio, e nell'istesso modo e maniera sino al presente esercito, sino a che la M. S. siasi degnata di concedergli le necessarie provvisioni, e ciò non ostante non habbia prestato il solito giuramento, confidando pienamente nel suo conosciuto zelo; e nostro Signore lo guardi.

Messina li 12 marzo 1714.

FONTANA

(Segue la Nota de' Ministri, Ufficiali ed altri a cui devono continuarsi li stipendij e salarij, dal primo febbraro in avvenire, nella somma descritta nel Sommario sopra stampato)

Regia notificanza della nomina del Conservatore del R. Patrimonio.

(Archivi generali di Torino)

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc., al Tribunale del R. Patrimonio

Magnifici, fedeli et amati nostri. Havendo noi destinato il Prefetto et Intendente della Città e Provincia di Vercelli, Giovanni Stefano Sapellani, per esercire provvisionalmente il carico di Conservatore in cotesto Tribunale del Patrimonio, ve ne porgiamo con questo l'avviso, affinchè ammettiate il medemo in detto Ufficio con lasciarlo eseguire quanto viene disposto dalla Constitutione d'esso, e dal nostro Regolamento delli **12** scaduto marzo, e nell'istesso tempo godere, dalla data del presente innanti, dello stipendio solito, honori, utili, dritti e prerogative al detto carico spettanti et appartenenti: il tutto durante il nostro beneplacito; e Dio vi guardi.

Palermo li 15 aprile 1714.

V. AMEDEO

De St-Thomas

Regolamento ed istruzioni per l'Ufficio del Conservatore del Real Patrimonio

(Archivi di Palermo)

Il Re di Sicilia, di Cipro e di Gerusalemme, ecc.

Prefetto Sapellani. L'inosservanza delle Prammatiche ed Ordini emanati in diversi tempi sopra l'esercizio dell'ufficio di Conservatore del nostro Real Patrimonio havendo causato molti pregiudizij alla buona regola, e vantaggio della Real Azienda, e volendo noi quelli riparare, habbiamo perciò risolto farvi le presenti, colle quali v'incarichiamo la puntuale esecuzione di esse, e particolarmente delle seguenti per lo molto che importano al maggior accerto del nostro, e pubblico servigio.

§ 1. Dovendo voi intervenire ed assistere nel Tribunale del Patrimonio in tutti i giorni che deve giuntarsi il medemo, giusta la forma di sue Costituzioni e Prammatiche, vi farete perciò rimettere dal Mastro Notaro di cotesto Patrimonio copia del Regolamento nostro dato al medemo sotto li dodeci marzo prossimo scorso, affinchè ben informato del contenuto in esso, possiate attendere ed invigilare sopra la sua puntuale osservanza ed esecuzione.

§ 2. E poichè alcune volte per affari del nostro servigio può il Presidente ritrovarsi leggitimamente impedito, dovrà ciò non ostante tenersi Tribunale per la spedizione de'negozij, e non ritardarsi il nostro e pubblico servigio, come si pratica cogli altri Tribunali, restando a carico del Mastro Notaro informarlo di tutto quel che sarà seguito, nel caso che potesse offerirsegli cosa di riparo; il che dovrà fare prima di consegnare alle Parti le proviste ed ordini che gli saranno conferiti, ed occorrendo similmente impedimento all'Avvocato, e Procurator Fiscale, vogliamo che possa tenersi Tribunale, purchè voi interveniate.

§ 3. Il mercoledì e sabato mattina di cadauna settimana dovrete assieme co'Mastri Razionali, di cappa e spada, tener Giunta nelle Camere di Razionali, per riconoscere se sono presentati i conti de'Ministri ed Ufficiali pecuniarij, se saranno esaminati, e spedite le significatorie contro i debitori, per consegnarsi al Tesoriero generale, ad effetto di curarne l'esigenza, e nel medemo tempo dal Presidente, e Mastri Razionali Giurisperiti si dovrà attendere nel Tribunale alla spedizione delle cause tra le Parti, delle quali vi farete dopo informare dal Mastro Notaro, per restare inteso di tutto quel che potesse offerirsi di riparo pel nostro interesse.

§ 4. Ogni sabato dopo pranzo dovrà tenersi nel Tribunale aggiuntamento di significatorie, nel quale dovrà intervenire il Presidente, se non sarà leggitimamente impedito, il Mastro Razionale Soprantendente, voi e l'Avvocato Fiscale con l'Ufficiale della Tesoreria generale, per esaminare le diligenze che havrà fatte il Tesoriero, e suoi delegati per l'esigenza delle significatorie incaricategli.

§ 5. A quest'effetto dovrete tener nota di tutti quei Ministri ed Ufficiali che non interverranno nel Tribunale, e nei loro respettivi ufficij, come si dispone nella Prammatica I e Prammatica VIII, § 3 dell'ufficio vostro, per sospender loro il pagamento de'salarij di quel tempo che non havranno servito: a qual fine s'incarica a tutti i Ministri ed Ufficiali pecuniarij che non paghino salario veruno a qualsisia Ministro ed Ufficiale senza precedente *certa* vostra d'haver servito, e come vien disposto dalla Prammatica I, § 3 dell'ufficio di Tesoriero generale, e le sopracitate dell'ufficio vostro; ed in caso di contravenzione resti obbligato il Ministro, che l'havrà pagato, a restituirlo *de proprio,* e li

Razionali che gli ammetteranno in discarico de'conti simili partite senza la suddetta vostra *certa*, siano in pena la prima volta di perdere un anno di salario, e la seconda volta di perdere l'ufficio, incaricando a voi la puntuale esecuzione del contenuto di sopra, perchè in caso d'inosservanza ne facciate irremissibilmente esigere, ed osservare le pene.

§ 6. Restando prevenuto per la Prammatica II e III per lo § 3 della Prammatica VI e § 4 della Prammatica VIII del vostro ufficio, che tutti i rescritti, privilegij, lettere di commissioni, contratti, quittanze, conti, capitoli, memoriali ed altre qualsivoglia scritture concernenti direttamente, o indirettamente al nostro Regio Patrimonio, suoi diritti, membri, pertinenze e giurisdizione debbano firmarsi da voi, ed esser notate nell'ufficio vostro sotto pena di mille fiorini da applicarsi al Regio Fisco, e dell'invalidità di essi, e che tutte le provisioni per recuperazione di danaro, o altre cose straordinarie spettanti alla Regia Corte, e tutte le commissioni, o delegazioni debbano firmarsi da voi, dalla di cui inosservanza ne sono derivati molti pregiudizij alla Real Azienda; pertanto vogliamo d'ora in avvenire che non solo tutti i dispacci che si spediscono per via del Tribunale, ma tutte le proviste, atti, ed altri qualsivoglia decreti risguardanti, come sopra, debbano esser controsegnati da voi, e notati nel vostro ufficio, volendo che senza la vostra firma non siano di alcuno effetto, o valore, e che niun Ministro o Ufficiale, a cui fossero quelli diretti, possa quelle eseguire sotto la pena di onze 200 per ogni contravenzione, applicande al nostro Regio Fisco; e più che il Segretario e Mastro Notaro di detto Tribunale non possa consegnare alcun dispaccio, provista, lettera, o altro attitato delli sopradetti senza la firma vostra, e sotto pena la prima volta di pagare scudi mille, e la seconda volta di perdere l'ufficio; e questo non ostante qualsivoglia pretesto, mentre essendo a suo carico la spedizione di tali ordini, a lui deve restarne la principale cura ed incombenza.

§ 7. Non si dovrà dal Tribunale suddetto spedir dispaccio, o assento alcuno a favore delle Parti per pagamento, o assegnazione senza precedente fede negativa dell'ufficio vostro, come si dispone nel § 21 della Prammatica X, della cui esecuzione ne resteranno incaricati così il Mastro Notaro suddetto, come anco i Razionali sotto le pene di sopra descritte, nel caso che il primo spedisse i dispacci senza tal cautela, e quelli bonificassero partite ne' conti de' Ministri pecuniarij con tal mancanza.

§ 8. Considerando di quanta importanza sia l'osservanza delle Prammatiche IV, VII e IX dell'ufficio vostro sopra la conferenda di cause fiscali, da quali dipende ogni buona regola del governo, e retta amministrazione della giustizia, perciò vogliamo che si eseguisca puntualmente quanto in esse viene disposto, dovendovi a quest'effetto giuntare tutti i venerdì dopo pranzo col-

l'Avvocato Fiscale della Gran Corte, Luogotenente di Tesoriero generale e Collettore delle Regie Fiscalie, Procuratori Fiscali e Sollecitator Fiscale della Gran Corte, ed un Ufficiale del vostrò ufficio nella forma che si praticava per lo passato, ad effetto che in dette conferende si discorra dello stato di tutte le cause criminali, che si trovano introdotte nella Gran Corte, per quelle far terminare, e discorrere di quelle che sono capaci di composizioni, per riferirsi al Governo, e farle seguire secondo gli ordini nostri, come per incaricare al Luogotenente di Fiscalie l'esigenza delle condenne, pleggerie rotte, effetti confiscati che procederanno dalle sentenze sudette, o da'bandi dati, al di cui effetto dovrete tenere i seguenti registri:

Uno di tutte le cause criminali introdotte, ove si noterà in margine tutto quello che si andarà facendo, e le determinazioni che ne sieguono per quel che concerne al Regio interesse — Altro di tutte le accuse criminali proposte in Gran Corte dalle Parti, ove si noteranno le diligenze fatte, e le desistenze delle Parti quando ciò seguirà — Altro per le condenne, e composizioni che si faranno per dette cause, per incaricarsi al Collettore delle Fiscalie l'esigenza — Altro delle pleggerie, e composizioni sopra esse fatte, o cancellazione delle medeme — Altro di tutti gl'inventarij fatti per la Gran Corte, e delle vendizioni che seguiranno, o altre diligenze fatte per esse — Altro delle sentenze di bandi, e fuorgiudicazione per diligenziarsi gli effetti dei delinquenti — Altro delle pleggerio, ed inventarij fatti per li Capitani di giustizia, e Giudici delle Città e Terre del Regno soggette alla Real giurisdizione, che dovranno rimettersi da'suddetti Ufficiali ogni mese al vostro ufficio.

§ 9. Il Mastro Notaro della Gran Corte sarà obbligato di tenere i libri suddetti nell'istessa maniera, e di venire ogni primo giorno di ciascun mese nel vostro ufficio a comprovarli co' vostri, e notarsi quelli che saranno sopravenuti dopo dell'ultima Giunta, come si dispone dal § 10 sino al 16 della Prammatica IX del vostro ufficio, restando pure obbligato fra tre giorni, dopo che saranno seguiti, di presentare copie estrattate originali di tutti gli inventarij, bandi ed altri contenuti ne' precedenti Capitoli sotto la pena di onze 7 50 per ogni contravenzione da riscuotersi irremissibilmente.

Non potendosi per qualche legitimo impedimento far la riferita conferenda il venerdì, si dovrà fare il sabato immediato seguente, ed occorrendo pure impedimento il sabato, si trasferisca impreteribilmente al lunedì prossimo, come viene prescritto nel § 15 della Prammatica IV.

§ 10. Vogliamo che non si possa spedir delegazione alcuna per esigenaa di danaro, o altra materia toccante direttamente, o indirettamente al nostro Regio Patrimonio, così dal medemo Tribunale, como dal Tesoriero generale, suo Luogotenente, Mastro Portolano, Mastro Secreto, Collettore di decima

e tarì, Percettori ed altri qualsivoglia Ministri che hanno tal facoltà, che prima non sia notata nel vostro ufficio, e controsegnata col *Vidit* vostro, dovendo a quest'effetto tenere un libro separato, ove farete registrare le dette commissioni, per potere in margine notare le diligenze che havranno fatte al loro ritorno, dovendo havere particolar cura che le dette delegazioni cadano in persone di tutta soddisfazione, affinchè possano compire al loro debito col minor aggravio possibile delle Parti, e resti espresso in esse quanto dovranno ricevere per le loro vacazioni, e da chi, ed in qual modo dovranno esserli pagate; ordinando ai Mastri Notari di detti ufficij che non possano consegnar a' Delegati le suddette commissioni senza tal circostanza, sotto pena di onze mille da applicarsi al Regio Fisco, e privazione d'ufficio ed altre pene riserbate a noi, come si dispone nella Prammatica III, § 6 ed ultimo della Prammatica V, § 1 della Prammatica VII, § 5 della Prammatica VIII; ed a questo effetto si dovrà fare intimare dal Tribunale del Patrimonio a tutti i suddetti Ministri e Mastri Notari il contenuto di questo Capitolo per haverne la scienza dovuta, e dargli la puntuale esecuzione.

Li Commissarij, e Delegati suddetti dovranno, giorni dieci dopo il loro ritorno, presentare informazioni, o sia discarico del loro operato nel Tribunale del Patrimonio, ove dovrà esaminarsi nella forma disposta nel § 6 della Prammatica VIII dell'ufficio vostro.

§ 11. Incarichiamo al Mastro Notaro del Tribunale del Real Patrimonio, al Luogotenente di Protonotaro, ed altri Mastri Notari de' predetti Ministri pecuniarij che debbano ogni mese rimettere all'ufficio vostro i contratti che havranno stipulato ne'loro rispettivi ufficij, di qualsisia gabella, vendizioni, obbligazioni, pleggerie, ed altri attitati pertinenti alla Regia Corte, ad effetto di farne incaricare ne'libri del vostro ufficio così il Gabelloto, compratore, o altri, come anche il Ministro che resta in obbligo d'eseguirlo, affine di chiedergliene conto a suo tempo; dovendosi a quest'effetto far ratificare il contenuto di questo Capitolo, che dovranno osservare sotto pena di onze 200 per ogni contravenzione, da applicarsi al Regio Fisco, come viene disposto nel § 1 della Prammatica V di detto vostro ufficio.

§ 12. Li Secreti e Proconservatori del Regno dovranno eseguire lo stesso, inviando ogni mese al vostro ufficio copie originali con fedi negative di non esservene altre di tutti i suddetti contratti, sotto pena di perder gli ufficj.[6]

§ 13. Tutti i Notari della Città di Palermo siano obbligati lo stesso giorno che faranno contratti di vendizioni, o alienazioni di cose feudali, e burgensatiche, sopra le quali si dovrà alla Regia Corte ragione di decima, e tarì di possessione, darne notizia a voi, con esibirvi il medemo contratto, in piede del quale dovrete tassare il diritto spettante alla Regia Corte, passandone di

ciascuna partita la notizia al Collettore della decima, e tarì per curarne l'esigenza; e tutti quegli altri Notari del Regno dovranno consegnarli o rimetterli al Secreto e Proconservatore di quella Comarca, acciocchè da questi di mese, in mese se ne rimetta la relazione al vostro ufficio, sotto pena così a' Notari, come a' Secreti e Proconservatori di pagare le ragioni che competiscono alla Regia Corte, e di onze dieci per ogni contravenzione; ed a questo effetto dovrete per via del Tribunale far ispedire questi ordini opportuni al Protonotaro del Regno, perchè intimi i suddetti Notari alla puntuale esecuzione dell'antedetto, come anco a' detti Secreti e Proconservatori, come si dispone nella Prammatica IV, § 4 e Prammatica IX, § 17, 18, 19.

§ 14. Dovendosi in conformità dell'istituto del vostro ufficio segnare tutti i Privilegij di Notari, perciò v'incarichiamo che ogni qualvolta sottoscriverete i medemi, dobbiate darne la notizia al Collettore della decima, e tarì, ad effetto che pure da questo si possan loro intimare le regole prescritte dalle Prammatiche per le cause suddette.

§ 15. Tutti i Secreti e Proconservatori delle Città Demaniali restaranno in obbligo di rimettere al vostro ufficio al più tardi agli 8 di ciascun mese l'apoche d'introito, ed esito, che s'havranno fatto in quella Secrezia, del mese antecedente col danaro della Regia Corte, con fedi negative di non esserne seguite altre, distinguendo le fedi suddette in due classi, una per conto ordinario e straordinario, ed altra per conto di spogli e frutti di Chiese sedevacanti, nella medema forma ch'erano obbligati per lo passato i soli Proconservatori, volendo al presente che resti a carico d'ambidue, per mano de'quali passa tutta l'azienda di quella Comarca, e che separatamente invijno come sopra, al vostro ufficio, copia di tutti i contratti di gabelle, vendizioni, pleggerie, ed altro che facessero d'effetti proprij della Corte, incorporati da potere de'debitori della medema, confiscati per conto di Fiscalie, e per qualsisia altra causa esistenti a loro carico ed amministrazione, con fede negativa di non esservene altri; ed il simile dovranno eseguire per tutti gli attitati che havranno seguito per via del Notaro della loro respettiva Comarca, di materie feudali ed allodiali soggette al pagamento della decima e tarì, e tarì di possessione, nella forma espressata nel Capitolo precedente di numero 13, e questo sotto la pena di onze 200 per ognuno di essi in ogni contravenzione, e di privazione d'ufficio.

§ 16. Essendo voi Percontra, o sia Controloro del Tesoriero generale, e di tutti gli altri Ministri ed Ufficiali pecuniarij, come si dichiara nel § 4 della Prammatica V, e dovendo tener conto particolare nel vostro ufficio di tutti gl'introiti e spese che seguiranno per via de'loro respettivi ufficij, vogliamo che da oggi innanzi non possano quelli pagare partita alcuna per Tavola di

Palermo, che le polizze non siano da voi sottoscritte, e notate nel vostro ufficio, per restare con l'intera notizia di tutto, ordinando a' Governatori della Tavola di Palermo che non lascino spendere polizza alcuna di espensione pagabile a qualsisia Ministro, o particolare, se le dette polizze non saranno, come sopra, da voi segnate, e notate nell'ufficio vostro in conformità dell'obbligo che hanno a tenore del § 5 della Prammatica V dell'ufficio vostro, e Prammatica II, titolo 2 del loro ufficio di Governatori della Tavola, e questo sotto pena di onze 200 per ogni contravenzione, da applicarsi al nostro Fisco.

§ 17. Li suddetti Governatori della Tavola di Palermo, e Messina saranno obbligati al più fra 15 giorni rimettere all'ufficio vostro tutte le partite intiere delle somme che saranno entrate per conto della Regia Corte, a nome di tutti i Ministri pecuniarij con distinzione di ciascun conto, e similmente di tutte le espensioni d'ogni mese, con fede negativa d'essi Governatori di non esserne seguite altre, e lasciando d'incaricarsi qualche partita d'introito, s'intendano incorsi nella pena del quadruplo per ogni partita che si verificasse, bastando per prova un solo testimonio, ed in tutti gli altri casi che si mancasse all'esecuzione di quanto sopra viene disposto, siano in pena di pagar scudi mille da applicarsi al nostro Fisco, come si dispone nella Prammatica III dell'ufficio di detti Governatori.

§ 18. Tutte le licenze di estrazioni di frumenti ed altre vettovaglie che si faranno per via dell'ufficio del Mastro Portolano, Mastro Secreto, ed altri uffiej così per infra, che per fuori Regno, dovranno esser firmate da voi, come resta disposto nel § 7 di detta Prammatica V. A questo effetto se ne dovranno rinnovare gli ordini per via del Tribunale al Mastro Secreto, ed altri Ufficiali, poichè per quello che spetta all'ufficio di Mastro Portolano resta data la provvidenza necessaria.

§ 19. Li Razionali del Patrimonio non dovranno esaminare qualunque conto di Ministro ed Ufficiale pecuniario così per conto di Cassa, come per conto d'informazioni, che prima non sia puntato, e comprobato nell'ufficio vostro, con fede negativa del Razionale d'andar d'accordo, con le differenze che resulteranno, sotto pena di onze 50 per ogni contravenzione.

§ 20. Resterà a vostra cura particolare d'invigilare che tutti li suddetti Ministri ed Ufficiali pecuniarij presentino i loro conti ed informazioni per tutto il mese di febbraro di ciascun anno, eccetto il Tesoriero Generale, che per esser il suo conto di Cassa più voluminoso, dovrà presentarlo per tutto il mese di marzo, e quelli d'informazioni ogni quattro mesi nella conformità che si sta attualmente praticando, per investire detti conti saldati nella conformità che resta prescritta dal Cap. II del nostro Regolamento; e passati i

detti termini, e non adempitosi da loro parte, farete loro spedire le significatorie, per costringerli all'adempimento, oltre la pena da incorrersi per ogni trasgressione di onze 100 da applicarsi al Regio Fisco.

§ 21. Tutto l'argento, robba, frumenti ed altre mercanzie, e beni che in qualsivoglia maniera possano pervenire in potere del Tesoriero generale, o qualsisia altro Ministro per conto di spoglij, prese, confische, o altro, debbano vendersi al pubblico incanto coll'intervento del Mastro Razionale Soprantendente, Tesoriero generale, e vostro, come si dispone nel principio della Prammatica VII dell'ufficio vostro.

§ 22. Prima di dare l'esecuzione a tutti quei dispacci che stimarete essere pregiudiziali al nostro Regio interesse, o del pubblico, vi sarà permesso di farne consulta a noi nella forma che resta disposta nel § 10 della Prammatica VIII del vostro ufficio.

§ 23. Dovendo restare a vostra principal cura l'esecuzione di tutti li ordini Reali, e Regie Prammatiche, vogliamo che in conformità del disposto nel § 11 della Prammatica VIII del vostro ufficio, tutti gli Ordini, Capitoli, Istruzioni, Prammatiche, ed altri che da noi s'inviassero in questo Regno così a Vicerè, come a qualsivoglia Magistrato e Ministro particolare, si presentassero a voi, e se ne debba dar copia, e che altrimenti non possano eseguirsi, nè havere il suo effetto.

§ 24. Tutti i privilegij, lettere ed ordini che usciranno dalla nostra Segreteria concernenti direttamente, o indirettamente al nostro interesse, non si potranno dai Vicerè eseguire, che prima non siano visti, e riconosciuti da voi, e fattane prima relazione di quello vi si possa offerire; e che l'esecutoria che si darà alle dette lettere debba essere firmata da voi, e registrata nel vostro ufficio, sotto pena di onze 100 ad ogni contraventore, come si prescrive nel § 12 di detta Prammatica VIII.

§ 25. Di tutte le grazie ed assignazioni annuali sopra Tratte, e Secrezie del Regno non si dovrà permettere estrazione alcuna senza precedente esecutoria firmata da voi, e dal Ministro, al quale spetta l'esecuzione, e che i Razionali del Patrimonio non debbano ammettere in discarico del Mastro Portolano, del Mastro Secreto, Mastri Procuratori e Secreti partita alcuna, che si discaricassero ne' loro conti altrimente, in conformità del § 13 della Prammatica VIII del vostro ufficio. (7)

§ 26. Lo stesso dovrà eseguirsi per quelli Porti e Caricatori de'particolari che non sono sotto la giurisdizione del Mastro Portolano e Mastro Secreto, dovendo a quest'effetto il Tribunale del Patrimonio disponere gli ordini opportuni a chi spetta, perchè così inviolabilmente si eseguisca sotto le pene che si stimarà di prescrivere, ad effetto che la Corte resti cautelata, e

sappia le somme che effettivamente si estraggono, per non eccedere quelle che possono essere leggitimamente dovute.

§ 27. Essendo della maggior importanza il tenere nel vostro ufficio ogni miglior ordine e regola per la scrittura, per poter con facilità e chiarezza adempirsi quanto di sopra resta stabilito, e sapersi a giornata lo stato di ciascun Ministro pecuniario, o della Reale Azienda, vogliamo che dobbiate puntualmente far eseguire lo stabilito per la Prammatica X del vostro ufficio, e primieramente che si tenga il libro di assenti di tutti li creditori e debitori della Regia Corte, il quale sia ripartito in sei volumi, cioè — Il primo d'assenti di salarij — Il secondo d'assenti di soggiogazioni — Il terzo d'assenti d'assegnazioni e mercedi — Il quarto di creditori — Il quinto d'assenti di debitori, arrendatarij, Donativi del Regno e significatorie — Il sesto di Prelazie, pensioni, collazioni di beneficij e cariche che si pagano.

In quali libri non potrà assentarsi alcuno senza preceder dispaccio del Patrimonio da voi firmato, osservandosi la forma delle Istruzioni date al Tribunale suddetto sotto li 12 marzo di quest'anno.

Dovrete poi anche far tenere un libro per la scrittura bilanciata, in cui si tenga conto particolare de' Ministri e Ufficiali pecuniarij, e Tavole di Palermo e Messina, che dovrà ripartirsi in quattro volumi, cioè — Uno di tutti li pecuniarij — Il secondo de'salarij, soggiogazioni, assegnazioni ed altri creditori — Il terzo de' debitori — Il quarto degli spoglij, per farsene scrittura da' quattro Coaggiutori di Razionale che sono deputati fissi al vostro ufficio con la Sovrantendenza di detto Razionale, che dovrà havere particolar carico, che sia compita legalmente ed a giornata, con informarvi di quel che occorrerà di disordine, per poter dare gli opportuni ripari.

Dal suddetto libro d'assenti si formarà il libro bilanciato nel principio di ogn'anno, che dovrà incominciare dal primo di gennaro, aprendo il conto in detti libri di tutti i creditori e debitori della Regia Corte nella forma di sopra espressata.

La suddetta scrittura dovrà formarsi, cioè quella del Tesoriero generale sopra le partite che vi consegnerà ogni primo del mese il Controscrittore della Tesoreria, quella del Mastro Portolano, Mastro Secreto, Luogotenente e Collettore di Fiscalie, Collettore della decima e tarì, Percettori e Secreti di Palermo e Messina sopra le partite di Tavola che dovranno rimettervi nella forma di sopra espressata i Governatori della Tavola di Palermo e Messina, e quella de'Depositarij del Regno sopra l'apoche, che vi saranno rimesse dai Secreti e Proconservatori, dovendo voi invigilare che si rimettano con diligenza in ogni mese, per non ritardarsi il proseguimento della scrittura.

§ 28. Di tutte le significatorie che si spediranno contra i debitori della

Regia Corte, se ne dovrà in detti libri dar debito alla persona che ne sarà stata incaricata, per doverne poi successivamente dare il discarico secondo le diligenze che andarà praticando.

§ 29. Non potendosi di tutti gli ordini che si spediscon dal Tribunale fare scrittura immediatamente, per esservene molti che aspettano l'esecuzione, dovrete far tenere un libro, nel quale aprirete rubriche separate, appropriate alle materie che si trattano, come mercedi, grazie, compre, vendite, licenze d'estrazioni, significatorie, ed altre simili, in esse restando tutte quelle che richiedono tempo per l'esecuzione, ad effetto che habbiate presente la notizia di tutto, per doversene indi passare scrittura nel libro mastro, nel quale per maggior facilitazione dovranno tenersi due alfabeti, uno del nome e cognome delle persone, ed altro delle materie, come vien disposto nel § 20 di detta Prammatica X.

§ 30. Essendosi da noi stabilito che dopo la vita del presente possessore resti soppressa la carica dell'ufficio di Controscrittore della Tesoreria generale, perciò vogliamo che venendo il detto caso dobbiate far assistere due ore il giorno la mattina nella Tesoreria generale uno de' vostri Coaggiutori a vicenda, per notar le partite d'introito ed esito nel libretto chiamato *Giornaletto*, come si pratica al presente dal Controscrittore; e che il detentore della scrittura della Tesoreria generale sia obbligato di consegnare all'ufficio vostro in ogni primo del mese i quinternetti della scrittura da lui formati nell'istessa maniera che sta eseguendo adesso il Controscrittore.

§ 31. Dovrete similmente far tenere un libro d'assento del servigio militare col carico di ciascun Barone, e Feudatario del numero de' cavalli ch'è obbligato fare [8], ad effetto che in qualsivoglia caso s'habbia dal vostro ufficio la totale e distinta notizia dell'obbligo di ciascuno, come si dispone nel § 12 di detta Prammatica X.

§ 32. Havendo fatto conoscer l'esperienza che la trascuraggine usata nella spedizione delle Investiture passate, di non mettersi la quantità determinata de' cavalli che ciascun Feudatario è obbligato di mantenere, ha portato il pregiudizio di non sapersi mai l'effettivo importo di essi; perciò habbiamo dato gli ordini opportuni al Protonotaro del Regno, al Mastro Notaro della Cancellaria, ed altri Ufficiali, a cui spetta la spedizione di esse, che venendo il caso di concedersi simili Investiture, debbano notare con ogni distinzione l'obbligo del numero de' cavalli che ciascuno di essi è obbligato mantenere, con ogni individualità del numero e de' predij obbligati, non potendosi consignare alle Parti, senza che vi sia il *Vidit* del Conservatore, e che siano notate nel vostro ufficio, sotto pena di scudi mille per ogni contravenzione da applicarsi al nostro Fisco.

§ 33. In principio d'ogni anno dovrete formare il Bilancio distinto di tutto l'introito che potrà ricavarsi dentro il medemo da tutte le nostre rendite di questo Regno, con bilanciare per fissi quelli che sono tali, e per quelle somme che verisimilmente potranno conseguirsi rispetto a quei che sono incerti, e similmente per le spese che occorreranno da farsi, e che debbono passare per mezzo del Tribunale del nostro Patrimonio, e lo dovrete trasmettere di anno in anno per riceverne la nostra approvazione.

§ ultimo. Di quindeci in quindeci giorni ci trasmetterete pure, per via della Segreteria di Guerra, un mensuale col conto di Cassa dell'esatto e speso dalla Tesoreria nostra generale, e come si sta presentemente praticando, dovendo voi star avvertito che non si ecceda per qualsisia causa quanto verrà da noi passato in detto Bilancio, e che le spese, e pagamenti degli stipendij, ed altre, siano ristrette in conformità degli stati, d'ordine nostro trasmessi al Tribunale del Patrimonio in occasione del nuovo regolamento.

Essendosi dato termine per la presentazione de' conti de' Ministri ed Ufficiali per tutto febbraro di ciascun anno, e quelli del Tesoriero generale per tutto marzo, perciò dovrete per tutto il mese d'aprile far formare dal Razionale di detto ufficio lo spoglio universale dell'introito ed esito del nostro Patrimonio nella conformità praticata sin oggi, e disposta nel § 2 della Prammatica V, per rimetterlo a noi, con nota de' ripari ed avvertenze che stimarete necessarie per dar l'opportuno rimedio in ciò che conoscerete di nostro maggior servigio.

Intendiamo che tanto voi, quanto i vostri successori nell'ufficio restino particolarmente incaricati per la puntuale esecuzione di tutto quanto sopra, e che vi maneggiate con tutta dolcezza e prudenza, praticando i mezzi che stimarete più facili e convenienti, dandoci conto di tempo in tempo di quel che andarà occorrendo, per non permetter la minima alterazione, come ce la compromettiamo dal zelo ed attenzione che ci havete fatto sperimentare verso il nostro Real Servigio. E nostro Signore vi guardi.

Messina li 27 agosto 1714.

V. AMEDEO

De St-Thomas (9)

Regie Lettere Patenti di nomina del Conte Bolgaro a Direttore dell'Ufficio generale del Soldo.

(Archivi generali di Torino)

Vittorio Amedeo per gratia di Dio Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc.

Esigendo il servitio nostro che la direttione dell'Ufficio nostro generale del Soldo in questo Regno sia appoggiata ad una persona la quale per la sua esperienza, attività e capacità possa in absenza del Contadore nostro generale rettamente amministrarla, e coll'attentione che si richiede procedere a tutto il bisognevole nell'Azienda Economica Militare per il mantenimento e sussistenza delle nostre truppe, et accudire con non minor diligenza al compimento di tutte quelle altre incombenze state da noi appoggiate al detto Ufficio, e che in avvenire ci piacerà d'appoggiarle; riflettendo che questi et altri ben degni requisiti concorrono nel Conte Gioanni Battista Bolgaro, et agl'attestati di zelo e di fedeltà, che ci ha sin qui dati, habbiamo stimato d'eleggerlo, come per le presenti di nostra mano firmate, di nostra certa scienza, piena possanza et autorità Regia, l'eleggiamo, costituiamo, e deputiamo per Direttore di detto Ufficio generale del Soldo in questo Regno con tutti gl'honori, autorità, prerogative, preeminenze, et ogn'altra cosa dipendente dal detto carico, e col stipendio di lire quattromila d'argento, a soldi venti caduna l'anno, con ciò che presti il dovuto giuramento: volendo che per il maggior accerto del nostro servitio nell'esercitio del sudetto carico sia il detto Conte Gioanni Battista Bolgaro tenuto d'osservare, e pontualmente eseguire tutto ciò che dal detto Contadore nostro generale gli sarà prescritto, d'ordine nostro, nell'*Instruttione* che a parte le verrà rimessa dal medemo, come pure d'intervenire alli Consegli della nostra Artiglieria, fabriche e fortificationi, ne'quali intendiamo che debba fare le parti d'Intendente generale, nella forma da noi prescritta coll'Ordine nostro delli 10 del scaduto mese di luglio, e che tanto per l'una che per l'altra di dette Aziende debba tenere regolarmente ragguagliati il Contador generale, et il Conseglio della nostra Artiglieria residente in Torino, di tutto ciò andarà succedendo nel maneggio di dette respettive incombenze, perchè da'medemi ne siamo indi distintamente informati, e possiamo provvedere ad ogni emergente. Mandiamo pertanto, e comandiamo a tutti li nostri Magistrati, Tribunali, Ministri et Ufficiali, sì di giustitia che di guerra, e ad ogni altro cui sia

spediente, singolarmente alli detti Contadore nostro Generale, e Conseglio dell'Artiglieria, fabriche e fortificationi, di riconoscerlo, farlo riconoscere, stimare e riputare nella qualità da noi come sovra stabilita, e generalmente a qualunque persona a lui subordinata, d'ubbidire a'suoi ordini nell'esercitio di detto carico, come a' nostri proprij, et al detto Ufficio generale del Soldo di descriverlo in tal conformità sovra il Bilancio, e per la sudetta paga di L. 4000 l'anno, facendolo gioire della medema in denari contanti, e repartitamente a quartieri, cominciando dal primo del corrente mese, e continuando in avvenire durante la sua servitù, et il nostro beneplacito; che tal è nostra mente. Dat. in Messina li 22 agosto l'anno del Signore mille settecento quattordeci, e del nostro Regno il primo.

V. AMEDEO

LANFRANCHI

Il Tribunale del R. Patrimonio manda eseguirsi l'Ordine Reale per la spedizione di tutti gli affari economici del Regno a mezzo del Direttore della Contadoria Generale.

(Archivi di Palermo)

Victorius Amedeus Rex Siciliæ et Cypri, etc.

Illus. Reg. Cons. fid. dil. Con nostro Viglietto habbiamo ordinato quel che segue: — Essendosi Sua Maestà (che Dio guardi) servita ordinare prima della sua partenza da questo Regno, per gl'affari della Real Azienda del suo Patrimonio, Deputatione del Regno, Senato di questa Città, e Deputatione di nuove gabelle, dovessero correre per via della Contadoria generale, che resta appoggiata alla cura del Conte Bulgaro, Direttore della medesima, nell'istessa conformità che si è praticato pendente la dimora di S. M., pertanto se gliene partecipa la notitia, affinchè resti cotesto Tribunale inteso della Real deliberatione, e che debba prestare intiera fede alli biglietti e decreti che sopra detti affari gli verranno drizzati, in nome nostro, dal detto Direttore Conte Bulgaro, et al medesimo effetto dovranno distribuire gl'ordini opportuni a tutti li Ministri pecuniarij, e subalterni del Patrimonio, come anche alli Secretarij e Depositarij del Regno, perchè a'suoi biglietti debbano som-

ministrare le somme che loro verranno richieste nella forma che s'è praticata sin' hoggi, con rimettere in Tesoreria generale li viglietti sudetti, e ricevute per passarne le partite nella medesima, e continuare ancora ogni quindici giorni le rimesse delle relationi dell' introito, et esito nella medesima maniera che s'è praticato sin' hoggi; e nostro Signore lo guardi. Palermo 10 settembre 1714. Il Conte Maffei. — Al Tribunale del R. Patrimonio.— In dorso del quale per via di questo Tribunale provittimo. — *Panormi die 12 septembris 1714. Regist. exeq. et dep.* — Perciò siamo, in conformità del preinserto nostro viglietto, a passarvi la notitia della deliberatione presa da S. M. (Dio guardi) di dover correre, fra gl'altri, gl'affari della sua Real Azienda e Patrimonio per via della Contadoria generale, che resta appoggiata alla cura del Conte Bulgaro, Direttore della medesima, affinchè ne restiate inteso, e vi ordiniamo che a tutti li viglietti vi verranno dal sudetto Conte Bulgaro sottoscritti, e rimessi, in nome nostro, gli dobbiate prestare intiera fede con dar all'istessi la dovuta essecutione per quello tocca all'attiuenza del Real servitio, secondo l'obligo dell'uffitio vostro, e non altrimente. *Dat. Panormi die vigesima secunda septembris 1714.*

Il Conte Maffei

Drago *P.* — Valguarnera *M. R.* — Colonna *M. R.* — Bonifacio *M. R.* — Sapellani *Cons.* — Perlongo *F. P.* — D. Honuphrius Jannò *Secr. et Mag. Not.*

Instruttione del Contadore generale al Conte Bolgaro per la diretione dell'Officio generale del Soldo.

(Archivi generali di Torino)

Correndomi obbligo, e per comando havutone da S. M. e per debito del mio officio, di lasciare a V. S. illustrissima le notitie necessarie per l'amministratione del medemo, appoggiatoli in qualità di Direttore dell'Officio Generale del Soldo in questo Regno, stimo proprio per maggiore intelligenza d'esse di dividerle in due capi principali — *Primo* nell'economico concernente l'Azienda delle Finanze di questo Regno — *Secondo* nell'economico militare risguardante le Truppe di S. M., Artiglieria, Fabbriche, Fortificationi e Galere, et altre spese dipendenti dalle medeme.

Tanto per l'uno, che per l'altro di detti due Capi io non saprei suggerire alla molta comprensione di V. S. notitie più individuali che col rimetterle il Bilancio generale dell'anno scorso 1714, e del progettato per l'entrante 1715 [40], quale s'é procurato di singolarizzare

in ogn'una delle sue parti credute bastanti per un'intiera cognitione; tuttavia giudicandosi non del tutto superfluo l'aggiungere sovra ogn'uno de'Capi contenuti nel medemo più specifiche informationi per il maggior accerto del servitio di S. M., se glie ne rimettono perciò separatamente le seguenti notitie:

Per l'Economico concernente le Finanze di questo Regno.

Si stima di premettere, avanti di passare ad informarla sovra ogni Capo del medemo, che l'Economico, o sia maneggio di redditi del Regio Erario, viene amministrato in questo Regno per mezzo di due Magistrati differenti, cioè dal Tribunale del Patrimonio sedente in questa Città, e dalla Giunta sovra li beni confiscati, che sede in Messina.

Per dare a V. S. un'idea di questi due Magistrati, deve esser informata che il Tribunale del Patrimonio, per mezzo del quale passa quasi l'intiero Economico del Regno, resta composto, secondo il suo piede normale, d'un Presidente, di 4 Mastri Rationali togati, e d'altri 4 di cappa e spada, del Conservatore, d'un Avvocato e Procuratore Fiscale, oltre li Mastri Rationali sovranumerarij, che tutti ritrovarà nominati in detti Bilancij.

La Giunta di Messina che amministra unicamente li redditi del Regio Patrimonio che sono in quella Città, come altresì quelli del Patrimonio dell'*olim* Senato, consiste nel Capo d'essa, che è il Prefetto Trans di Nizza, e nell'Avvocato Fiscale Prescimone, mancandovi il Conservatore, il di cui officio S. M. ha giudicato non doversi per hora riempire.

Per mezzo di questi due Magistrati soleva dirigersi l'Economico delle Finanze, ma perchè il Governo passato non conseguiva da'medemi que'vantaggi che si dovevano sperare, perciò dal sudetto è sempre stata ristretta la loro autorità, essendosi accostumato con Biglietti della Secretaria del Vicerè prescriverli quasi tutto ciò dovevano eseguire.

S. M. dal suo arrivo in questo Regno havendo riconosciuto il pessimo stato della Reale Azienda, e la mala amministratione che pur anco ne seguiva, ha stimato sotto li 12 del mese di marzo passato scorso di dar un Regolamento tanto al Tribunale del Patrimonio, che alla detta Giunta di Messina di quanto dovevano osservare, con haverli etiandio limitate le somme e spese, a'quali loro è permesso di supplire, come potrà riconoscere dalla copia di detto Regolamento e stati in esso specificati. Dovrà perciò V. S. invigilare perchè restino eseguiti sì l'uno che l'altro, uniformandosene rispetto al Regolamento concernente il Tribunale del Patrimonio di tanto col consentimento in esso il Prefetto Sapellani, il quale resta caricato di star attento per la puntual osservanza del medemo.

Con Biglietto delli 6 decembre dell'anno 1713 si è per parte di S. M. ordinato al detto Tribunale del Patrimonio che tutti li redditi da qualsivoglia causa provenienti dovessero passare per via della Tesoreria Generale del Regno, amministrata dal Principe Spinola, in maniera che, fuori d'essa, non potessero seguire pagamento, assegnamento, bonificatione, o altra qualsivoglia indennizzatione; e per ciò converrà pure avvertire per la puntual esecutione del medemo.

Hora passando ad informarla particolarmente sovra ogn'uno de' redditi descritti in detto Bilancio, osservarà che il primo fra essi sono le Tande, o siano Donativi dovuti dall'Università di questo Regno, che sono pagabili di 4 in 4 mesi dalle medeme, cioè a primo genaro, a primo maggio, et a primo ottobre cadun anno, e per la quantità ad ognuna d'esse specificata, la di cui esigenza corre a carico delli Percettori delli 3 Valli in detto Bilancio nominati, in di cui proposito devo informarla che, dopo la venuta di S. M. nel medemo, non si è mai stimato di permettere a'sudetti Percettori di destinar Delegati alle spese dell'Università, non ostante tutte le istanze fatte da'medemi, e ciò per più motivi: 1° Per dar un'idea più soave di questo nuovo Governo; 2° Per essersi riconosciuto che detti

Percettori ricavavano qualche utile per la connivenza che passava con li Comissarij destinati alle spese, oltre che questi ordinariamente non sogliono che accertare le loro vacationi, senza punto curarsi dell'esatione di ciò che resta dovuto alla Regia Tesoreria, ma perchè alcune Comunità, per causa di tal indulgenza, si esperimentano renitenti al pagamento, conviene in questo caso sollecitarle al medemo per via di Biglietti, e questi non operando, con obbligare etiandio alcuni delli Giurati di rendersi a tenere il personale arresto in questa Città o in altra Piazza più vicina sin al compito pagamento delle Tande dovute.

Quando mai convenisse, sia in questo che altri casi, permetter la destinatione de' Delegati a spese delle Università, deve starsi con attentione, perchè queste non cadino per conto delle medeme, ma solo de' Contabili, cioè di quelli che tengono le Gabelle dell'Università destinate al pagamento delle Regie Tande.

Le medeme Tande sono applicate per pagamento del militare, perciò avanti che giunga il termine per l'esatione d'esse si suole far il riparto delle somme che ponno necessitare nelle Piazze del Regno per il pagamento delle Truppe, et altro occorrenze militari, o con Biglietto particolare se ne darà avviso alli signori Percettori delli Valli, perchè possino notificare in tempo habile alle Università circonvicine il pagamento delle Tande in mani del Depositario della Piazza, o sij Presidio più prossimo, come meglio potrà riconoscere dalle copie de' Biglietti, e riparti sino al presente seguiti.

Li detti signori Percettori sogliono di 15 in 15 giorni rimettere a questo Officio uno stato dell'importare di detta esatione, e come dal medemo risultano le Università reliquatrici, devono perciò prendersi le opportune misure per sollecitarle come sovra o con lettere, o Biglietti al dovuto pagamento.

Sogliono le dette Università far il pagamento di dette loro Tande o nella Tesoreria Generale, o in questa Tavola di Palermo, o in quella di Messina, cioè per quello che non sono designate di pagare nelle mani de' Depositarij delle Piazze presidiate, e poichè s'è esperimentato del maggior Regio servitio che detti pagamenti seguissero in Tesoreria generale, più tosto che in questa Tavola di Palermo, perciò conviene andar insinuando a' detti Percettori di disporre le Università alli pagamenti sudetti più tosto in detta Tesoreria, che in detta Tavola, ove immediatamente si può haver il denaro, quando differentemente restano necessarij diversi giri per conseguirlo.

Vi sono pure le Tande, o sian Donativi dovuti dalli Arcivescovi, Vescovi, Prelati et Abbati del Regno, quali tutti restano descritti in detto Bilancio, la cura della cui esatione resta appoggiata all'Economo Generale Sapone; ma perchè molti di detti Prelati et Abbati pretendono di non esser obbligati al pagamento delle medeme o a motivo d'haverne ottenuta l'esentione dal Governo passato, o per la qualità personale, come sono li Cardinali, si stima per ciò in questo particolare non doversi per hora innovare cosa alcuna di quanto s'è pratticato per il passato Governo, tanto più che alcuno di detti Donativi essendo stati fatti sotto la riserva dell'approvatione di Sua Santità [11], nè essendosi questa ottenuta, resta perciò conveniente usar ogni maggior riguardo o piacevolezza in detta esatione per non darli campo d'allegare detta insussistente scusa. Tuttavia quando mai alcuni d'essi fossero per prevalersi della medema, sarà proprio di servirsi del mezzo de' loro congiunti per insinuarli di desistere da tal vana eccetione, mettendoli in oggetto il pregiudicio che ne può derivare alle loro famiglie, di restare in altre congiunture esclusi da simili beneficij, e li istessi Ecclesiastici d'esser esclusi da un avanzamento a maggiori d'essi.

Il detto Economo Sapone ha facoltà di destinare alle spese di detti Beneficiati renitenti al pagamento de' sudetti donativi col mezzo del Brachio della Monarchia, nè si deve permetter tal compulsione, che solo in odio di quelli del tutto renitenti, e che non si fossero ravveduti dopo le sudette salutari ammonitioni.

Ritrovarà per introito principale in detto Bilancio le Secrezie, e Dogane del Regno distintamente descritte in esso, e come le più essentiali sono quelle della presente Città, e quelle di Messina, a carico le prime del Barone D. Placido Marchese, e le seconde di Spirito Maria Monza, perciò conviene sovra d'esse starvi con la dovuta attentione per ricavarne il maggior frutto possibile, dovendola su questo particolare informare, che li respettivi amministratori d'esse sogliono ogni mese rimettere a quest'Officio uno stato dell'entrata, et esito havuto nel medemo, e risultando da questo minoratione d'introito, o augumento di spesa oltre il bilanciato, sarà sua cura internarsi da qual motivo proceda, per andar al riparo di ogni abuso che fosse seguito, o potesse seguire, a fine di mantenere le dette Dogane almeno nel reddito per cui si sono bilanciate.

L'intentione di S. M. è che nell'amministratione delle medeme si pratichi ogni maggior piacevolezza, massime in cose di poco momento, et a riguardo de'Cavalieri e Ministri, e per altro s'usi fermezza e risolutione nelle cose gravi, e per estirpare quegli abusi che sogliono apportare notabile pregiudicio; il che si deve maneggiare con la dovuta prudenza, procurando che ne escano le provvisioni necessarie per mezzo del Tribunale del Patrimonio, al quale in questi casi si deve lasciare l'universal odiosità e richiami del Publico.

Per le Secrezie, e Dogane della Città di Palermo si è progettato un nuovo Regolamento con più la Tariffa per l'estimo delle merci, similmente altra per li diritti spettanti alli R. Impiegati in essa, de'quali ho l'onore d'informarne S. M. perchè possano in seguito pervenirli le somme determinate.

Nelle contraventioni a dette Gabelle che sono occorse dall'arrivo di S. M. sin al presente si è stilato di procurarne la terminatione per via d'amichevole componimento, cioè col fare che il contraventore esibisca una somma certa e conveniente per ottenere il ribasso et assolutione del contrabando, il che potrà V. S. continuare a praticare nell'avvenire, mentre si è riconosciuto essere questo il mezzo più giovevole non meno al Regio servitio che al publico commercio, quando praticandosi differentemente, e lasciando passar le cause in Tribunale del Patrimonio, ordinariamente si perdono le medeme, e maggiormente ne restano defatigati li contraventori sia per le lunghezze delle liti, che a motivo delle gravi spese a cui soggiaciono li medemi.

Contribuisce notabilmente al vantaggio delle Gabelle l'usar ogni maggior diligenza in scrivere frequentemente a'Secreti et Amministratori per essere informato dello stato di esse, et in risolvere li dubij che facilmente propongono sovra differenti materie, il tutto a fine di coprire le loro malversationi, anzi riuscirà pure di proffitto lo scrivere a'Governatori e Comandanti delle Piazze, Capitani d'armi o di guerra per insinuarli di favorire, e dar ogni assistenza nell'esatione de'diritti, tenendo sempre in moto le ricerche e pratiche necessarie anche in cose tal'hora non tanto gravi, mentre, dal riconoscere la vigilanza in queste, ne restano il più delle volte frenati li maggiori abusi.

Occorrendo di doversi dare a partito alcune di dette Secrezie, cioè per quelle che non s'è giudicato del Regio servitio di farle continuare in economia, come sono quelle di Marsala Mazara, Catania, Augusta e Siracusa, le quali per esser più lontane da questa Capitale, è più difficile di ben governarle, si devono far pratiche secrete per haver partiti vantaggiosi prima di permettere che si deliberino dal Tribunale del Patrimonio, come appunto è seguito per quelle di Siracusa ed Augusta, che con tal mezzo si sono ragionevolmente augmentate, giacchè pur troppo l'esperienza ha fatto conoscere, che molte volte in alcuni Ministri regnano fini particolari, cioè di procurare l'accensamento in persone dai medemi dipendenti con pregiudicio della Regia Corte.

Sovra il reddito che si ricavava dalla distributione delle Bolle della Cruciata, non mi occorrerebbe occasione d'informare V. S. per ritrovarsi in hoggi sospeso il medemo a

motivo che Sua Santità non ha voluto, benchè irragionevolmente, concederne il permesso; tuttavia, quando mai pendente il suo maneggio so n'aprisse favorevolo congiuntura, stimo proprio di suggerirle, che in questo caso la Sovr'Intendenza dovrebbe appoggiarli al signor Principe Niscemi, che già n'era stato deputato da S. M. in virtù di suo Regio Biglietto delli 17 novembre 1713, che non ebbe il suo effetto per essersi dalla Corte di Roma sospesa la permissione per la distribntione di dette Bolle, già concessa al Governo passato. (12)

Una delle principali diligenze da usarsi in occasione di detto esercitio della Cruciata deve essere nell'impressione fedele della quantità delle Bolle destinate per distribuirsi nel Regno, giacchè si è scoperto che, in tempo del Governo passato, sone state distribuite, o restituite alla Corte Bolle false con molto pregiudicio della medema e del Publico; tuttavia come dandosi il caso per la distributione d'esse, s'havrebbe il comodo di suggerire a V. S. li mezzi più necessarij da praticarsi non si stima por hora che di toccarle di passaggio quanto s'è scoperto a riguardo sudetto, con riserva di suggerirle quel di più, che si conoscerebbe in tal tempo maggiormente del Regio servitio.

La Gabella del tabacço, nell'arrivo di S. M. in questo Regno, si trovò acconsata per tarì 24,500 per l'unione che fecero tra di loro li licitatori in pregiudicio della Regia Corte, et essendosi riconosciuto poteva notabilmente vantaggiare il reddito della medema, quando massime si fossero moderati li gravi abusi a cui restava soggetta, si procurò in primo luogo di tentare la rescissione del contratto per mezzo d'un'offerta, che s'hebbe di tarì 30,000 annui; ma perchè questa non si stimava sufficiente, e per altro conveniva al Regio servitio di riconoscere l'interno, e sostanza di detta Gabella, S. M. determinò di rimetterla in amministratione a D. Michele Busaces, e compagni, mediante l'obbligatione che passarono di pagare a loro rischio alla Regia Corte la somma di tarì 32,500 annui, e ciò per anni due prossimi, come altresì di farli partecipare un terzo delli utili che vi sarebbero stati oltre detta somma, come meglio dalla scrittura di buona fede in data del 12 genaro 1714, cho originalmente se li rimette; ma perchè per togliere gli abusi conveniva lasciar credere ad ogn'uno che detta Gabella corresse per conto di S. M., se ne spedì perciò in tal modo l'opportuno Biglietto d'avviso al Tribunale del Patrimonio, quale in seguito fece pubblicare un suo Bando generale, di cui se gliene rimette una copia, e con questo incominciarono a cessare li molti contrabandi che per il passato correvano. (13)

Per eseguire il disposto in detta scrittura, si stabilì per controscrittori nel magazzeno del tabacco, cioè nella presente Città, il signor Bartolomeo Isoardi, et in quella di Messina, il signor Baldassarre Lagori non solo per tenere il dovuto conto del prodotto di detta Gabella, ma pur anco per riconoscere il modo con cui si governava, e quanto poteva sperarsi d'avanzo in un nuovo accensamento, et in caso che si giudicasse di tenerla in economia, e per conto della Regia Corte.

Detti due controscrittori sono caricati di rimetter in fine d'ogni mese a quest'Officio un conto in ristretto del maneggio di detta Gabella, e dalli medemi si è conosciuto potersi sperare un avanzo netto di tarì 45, in 50,000 annui, e pereiò terminati li due anni della presente amministratione, probabilmente dovrà tenersi per conto proprio, con avvertenza in questo caso, di far provedere anticipatamente li fondi necessarij de'tabacchi, e delle persone proprie e necessarie per il maneggio di essa; sovra di che a suo tempo ne riceverà V. S. lo Regie determinationi.

Conviene intanto prestar ogni assistenza ai detti amministratori nel maneggio di detta Gabella, onde vie più estirpare li abusi che vi erano, dovendosi però usare ogni facilità et agevolezza per que'Cavalieri et altre persone principali, che per uso proprio sogliono far venire qualche quantità di tabacco di Spagna, dandone loro il permesso, quando massime s'agisse di poca quantità, et in termini d'una dovuta convenienza.

Per Giudice privativo di detta Gabella fu nominato da S. M., ad instanza di detti amministratori, il già Mastro Rationale Nigri; ma perchè il medemo si trova presentemente graduato con la Presidenza del Concistoro, converrà perciò far deputare altro de'Ministri togati del Tribunale del Patrimonio per Giudice sudetto, quando da questo ne venisse fatta instanza, il che però sin al presente non è seguito, e si crederebbe in tal caso proprio il Mastro Rationale Gismondi, quando li amministratori non n'havessero cosa in contrario.

Li contrabandi a detta Gabella del tabacco si commettono facilmente dalli Ecclesiastici, e quando se n'ha qualche notitia, il Giudice della Monarchia suole dar il permesso per la visita, a ricognitione ne'Monasteri e Case religiose, e procedere contro li medemi a misura delle contraventioni, dovendosi in questo caso animare con Biglietti della Secreteria per ottenere compimento di giustitia.

Le imbarcationi francesi sogliono pur anco commetter molti abusi, similmente li bastimenti che vengono dalle parti di Malta, e poichè rispetto a'primi non resta permesso di farsi alcune visite, nè recognitioni, perciò devono mettersi guardie a vista, o sovra altri bastimenti per osservare li loro andamenti, et impedire simil negotio, rispetto all'altri soggetti alla visita e ricognitione basta d'invigilare che li guardiani de'Porti e marine compiscano al loro dovere, perchè resti impedito un tanto pregiudiciale abuso.

In fine d'ogni anno, pendente la corrente amministratione, deve saldarsi il conto alli sudetti Busacca e compagni, e con intervento di detti controscrittori per riconoscere a che rilevi il terzo dell'utile spettante alla Regia Corte, dedotte le spese alla forma di detta scrittura di buona fede per poterne far seguire il pagamento nella Tesoreria generale.

Il dritto di mezz'annata correva in tempo del Governo passato con amministratione separata, e per mezzo d'Officiali a parte, et essendosi da S. M. stimata superflua tal separatione, fu nel sudetto Regolamento ordinata l'esigenza d'essa al Tesoriere generale unitamente con tutti li altri redditi Regij, a di cui esecutione detto Tribunale diede l'opportuna Instruttione al detto Tesoriere del modo a contenersi sovra l'esigenza di detto dritto, e meglio, come dal tenore di essa che se gli rimette; si dovrà però stare con la dovuta attentione perchè si osservi, e venghi pagato detto dritto da ogn'uno che sarà provvisto di nuovo impiego, nè s'ammetti al possesso del medemo, salvo consti del pagamento sudetto.

Dandosi il caso che per detta Instruttione non restasse determinata la somma da pagarsi dal provvisto per il diritto di mezz'annata, deve il Tribunale sommariamente deciderlo, et in tal occasione si deve avvertire non segna pregiudicio al Regio Patrimonio, procurando d'interessare il Principe Niscemi per sostenere le ragioni del medemo, come quello che resta destinato per Mastro Rationale Sovr'intendente ad esso.

Le Tratte di vettovaglie che si estraono per fuori Regno si ritrovano per la maggior parte alienate a'terzi, e solamente la Corte possede quelle descritte in detto Bilancio, e quali si trovano accensate, come resta in esso espresso; occorrendo spirassero le Gabelle fatte per le medeme, si procurarà di nuovamente farle accensare per il minor tempo possibile, non stimandosi del Regio servitio legarsi con fitti di molto tempo per la necessità vi corre di prender qualche temperamento rispetto a quelle alienate, che si stanno amministrando per mezzo di terzi, e quali con la facilità che danno nell'esatione del dritto di dette Tratte, notabilmente pregiudicano a quelle spettanti alla Corte.

Il Mastro Secreto Corrado Aguilera si trova particolarmente informato delle ragioni che assistono la Regia Corte per rihavere dette Tratte alienate: tuttavia stimo d'avvertirla di non fidarsi intieramente al medemo per non essere conosciuto di quell'ingenuità e limpidezza che si ricerca, anzi nè pur d'aprirsi in cos'alcuna col medemo sovra questo fatto, solo di sentirlo nelle sue propositioni, procurando di ricavare le maggiori notitie, che tiene, per servirsene in tempo più opportuno.

Essendosi unita l'esatione del dritto, o sij gabella sovra ogni cantara di zuccaro, a quella che si esige nella Dogana, in conformità del capo 17 del Regolamento dato da S. M. al Tribunale del Patrimonio, non occorre su questo capo farvi maggior spiegatione.

Dopo la partenza di S. M. è stato ripigliato l'uso della stampiglia del Viceré, e la medema s'è rimessa in cura del Secretaro nell'udienze Michele Perès, havendolo incaricato di stare con la dovuta attentione, perchè non vengano stampigliati dispacci di pregiudicio al R. Patrimonio, e del Publico, ma bensì di quelli rattenere con darne l'opportuno avviso: e poichè il medemo resta pure stabilito per Collettore del dritto per detta stampiglia, perciò è da curarsi che di tre in tre mesi ne paghi il prodotto nella Tesoreria generale, e compisca con più diligenza all'officio sudetto, che non sino al presente.

L'introito principale dell'Officio di Mastro Portolano, che viene amministrato dal Duca della Gratia, sono le Tratte che si concedono per estratione di formenti fuori Regno, et affinchè sovra di questo V. S. habbi un'intiera informatione, se li rimette copia dell'Instruttione data da S. M. al detto Duca della Gratia in data 13 maggio prossimo scorso.

Dal capo 5° di essa conoscerà il prezzo della Tratta e minuti deve mantenersi fisso, il più che sia possibile com'era in tal tempo, sul piede di tarì 20 per salma di misura generale; però la giusta regola della Tratta deve fondarsi sovra la maggiore, o minor abbondanza del raccolto, e richieste d'estrationi per fuori Regno, e perciò in quest'anno s'è creduto del servitio di S. M., e del Publico di regolare le Tratte ad un'onza per salma: il che quando non si fosse lasciato divulgare et eseguire, havrebbero li Procuratori e negotianti di formenti havuto campo d'augmentare a loro arbitrio il prezzo de' grani, e per ciò più dificilmente si sarebbono le Università del Regno potuto provvedere, nè li negotianti forastieri fare le loro compre per estraerli, quando si fossero concesse le Tratte.

Tuttochè siasi lasciato conoscere che le Tratte devono stabilirsi ad un'onza, la verità però è che non s'è stimato pur anco d'aprir le medeme, dovendosi prima osservare come andarà il seminato, e se le Università del Regno sono bastantemente provviste: indi circa la metà del venturo febraro si potranno aprir le medeme distribuendosi a misura delle richieste, e fra tutti li negotianti, in maniera che tutta l'estratione non ecceda la quantità di salme 15/m. circa.

In questo proposito devo informarla siccome la Religione di Malta tiene per privilegio la facoltà di poterne estraere salme 24/m. in ogni anno; e poichè in questo il raccolto è stato molto tenue, si stima non potersele accordar l'estratione che per la metà d'esse, il che etiandio si sarebbe creduto non si dovesse praticare che nel mese di marzo, et al più tardi che sarà possibile, per maggiormente scuoprire la qualità del venturo raccolto, se pure S. M. non havesse ordinato per fargliele conseguire anticipatamente.

L'Almirante di Castiglia, o sia il possessore del Contado di Modica, ha privilegio per l'estratione di salme 12/m. grano per fuori Regno su ogn'anno franche di Tratte: e poichè questo affare resta sotto l'esame del Tribunale del Patrimonio per alcune difficoltà incontrate sovra tal facoltà, perciò converrà regolarsi in dipendenza delli ordini che verranno transmessi da S. M. sovra questo particolare, e dopo che havrà havuto l'onore di trasmetterli la *Consulta* sudetta.

Il detto Duca della Gratia è cavaliere di tutta probità e zelo per il Regio servitio, molto pratico di quest'Azienda, et al sentimento del medemo potrà V. S. facilmente inclinare, dovendola pure informare che, nell'Officio di detto Mastro Portulano, è il detentore della Secreteria D. Domenico Accassina, uomo pratico e zelante, et a cui qualche volta è bene discorrere separatamente per esser informato del stato di quest'Azienda, qual è uno dei rami più principali del Regio Patrimonio, e che merita ogni maggiore attentione et avvedutezza, secondo le qualità e circostanze de' tempi.

Le crescimonie provenienti da'formenti che entrano ne'Caricatori Regij, e quali spettano alla Regia Corte, devono servire in primo luogo per la provvista annuale che deve spedirsi all'Isola della Pantelleria per il bisogno di quel Presidio in quantità di salme 1000 circa, che sogliono farsi noleggiare in due rate, cioè una in marzo, et altra in settembre di cadun anno. Le altre devono servire per il Peculio di Messina, e da cui se ne fa pagare il prezzo secondo il suo valore corrente, per farlo entraro nella Tesoreria Generale in conto del reddito di detto Officio.

Le Tratte d'oglio devono concedersi secondo la qualità del raccolto col riflesso sempre che la Città di Palermo, e quella di Messina ne sijno prima sufficientemente provviste per il loro bisogno, dovendosi star avvertito, in occasione di concessione di dette Tratte, di quelle ripartire secondo le richieste de'negotianti, e non restringerle in pochi per evitare che ne faccino monopolio, e dispongano intieramente del negotio sudetto.

Le dette Tratte solevano concedersi per il passato al prezzo di tarì 8 o 12 al più per cadun cantara; però nell'anno corrente havendo veduto esservi frequenti richieste per le medeme, massime dalla parte di Francia, si è stimato opportuna la congiuntura per augmentar le medeme, onde col mezzo delli stessi richiedenti si sono insensibilmente augmentate sino al segno di scuti due per cantara. Nell'anno corrente si crederebbe potersene concedere 10 in 12/m. cantara al prezzo sudetto.

L'estratione del vino per mare, infra Regno, è un dritto di tarì 12 per ogni botte che si estrae per condursi da un luogo all'altro, e la maggior parte dell'estratione procede dalle marine di Mascali, il di cui territorio ne fa considerabile quantità; e quantunque si fosse potuto havere un partito ragionevole per l'accensamento di dette Gabelle, e sino alla somma di onze 1100, tuttavia si stimò meglio di lasciarla continuare per economia sotto la diretione del Collettore Barabino, e ciò a causa che, havendo la Mensa Episcopale di Catania quantità di vino da estraersi da quelle marine di Mascali, e pretendendono la esentione, ha sempre soluto il Vescovo far prender detta Gabella per persona a lui sommessa, affine di goder detta esentione; il che per impedire, e toglier detto passo abusivo s'è stimato di lasciarla, come sovra, continuare per conto della Regia Corte.

Seguono pure estrationi di vino dalli luoghi e marine di Forza, Sant'Alessio e Savoca, essendovi per Collettore . . . . Similmente dalle parti di Melazzo, sotto la diretione di quel Secreto: sovra di che è necessario stare in continua avvertenza per riconoscere massime li introiti, e saper ciò che si va operando in dipendenza sudetta.

Il Peculio formentario di Messina corre per conto di S. M. e procede dalli avanzi del prezzo de'formenti che si distribuiscono per panizzarsi nella medema, e suoi Casali.

Già V. S. sa che il pane altre volte si vendeva in quella Città a grana cinque, e che S. M. per effetto di sua clemenza s'è degnata minorarlo a grana quattro, come meglio dall'Ordine delli 3 giugno 1714, et altro di quella Giunta delli 6 medemo [14]: e perciò essendo notabilmente diminuito il prodotto che si ricava per ogni salma di formento, ha convenuto, nel corrente anno, far la provvisione d'esso in economia; a qual effetto se gli rimette la nota di tutti li grani accomprati, e noleggiati per detto Peculio, e che restano da noleggiarsi: sovra di che conviene stare con particolar attentione per mantenere quella Piazza sempre abbondantemente provvista, e con un fondo anticipato almeno di cinque in sei mesi, procurando di proffittare della debolezza do'prezzi per l'accompra de'grani, e della buona stagione per la navigatione de'medemi, per non ritrovarsi sprovvisto ne'mesi d'inverno, quando i bastimenti non possono da'Caricatori giunger nel porto di Messina.

Fra l'altre attentioni che si devono havere per mantener sempre detto Peculio provvisto per le grandi conseguenze che in diffetto ne potrebbero succedere, non inferiore pur anco deve essere quella di fare invigilare perchè il pane in detta Città di Messina resti provvisto

di buona qualità, e che tanto per cagione della panizzatione, che delli Officiali proposti ad invigilare sovra la medema non vi succeda mancamento veruno; a qual effetto si deve di tanto in tanto farne motivo a quel Capo di Giunta, alla di cui cura e sovr'intendenza sta appoggiato il Peculio sudetto, e provvisione del pane necessario a quel Publico.

L'estratione della seta dalla detta Città di Messina, per fuori Regno, consiste nell'obbligo che hanno li Procuratori d'essa di pagare carlini 3 per libbra in occasione dell'estratione della medema da quella parte, et essendovi stata per il passato qualche difficoltà rispetto alle Città e Terre che fossero obbligate a transportar ivi dette loro sete, fu ciò determinato col mezzo di un Bando stato publicato per ordine di S. M. dal Tribunale del Patrimonio in data delli 20 giugno p. p. (15) per cui restano nominate tutte le Città e Terre soggette a detta obbligatione; onde non occorre sovra di questo cosa maggiore, salvo di star attento per la osservanza del medemo, e procurare di restringere, il più che fia possibile, li contrabandi che si fanno per evitare il pagamento di detto dritto.

Per contenere li molti contrabandi che vi sono, massime d'estratione fuori Regno, senza pagamento delli dovuti dritti, sarà opportuno servirsi della filuca delle Galere, quando si navigano le medeme, armandola con li marinari e soldati che continuamente si pagano per farla girare attorno il presente Regno, comandata da un Officiale discreto, e di buon giudicio, a cui si procurarà, in questo caso, un'Instruttione del signor Vicerè circa il modo di regolarsi, avvertendo che non prenda la medema alcun impegno con li Bastimenti che portano bandiera francese, od inglese.

S. M. possede pure in detta Città di Messina Gabelle n° 9, che furono imposte in surrogatione delli tarì 32638 che doveva contribuire quella Città per sua portione di Tande, e come le medeme si trovano separatamente gabellate, così non necessita farsi sovra d'esse maggior discorso; solo deve riflettersi che le medeme presentemente non fruttano che tarì 20522, tuttochè surrogate, come sovra, per la detta somma di tarì 32638, quando per altro in tal tempo naturalmente si sarà creduto che, ove non dovessero eccedere, almeno dovessero uguagliare detta somma, e perciò resta necessario in occasione di nuovi accensamenti di procurar qualche augmento, come è seguito ultimamente sovra la Gabella di grana 2 per ogni rotolo di neve, a più d'un terzo di ciò che prima era accensata.

Li altri redditi ordinarij più minuti restano bastantemente espressi in detto Bilancio generale; sovra di che non si crede necessaria maggiore spiegatione: solo devo avvertirla di procurare la liquidatione delle minute gabelle di seta et oglio che si ritrovano pur anco in potere della Regia Corte, a fine di poterle far accensare con qualche vantaggio, e sino che se gli dij per esse ogni più accertata provvidenza.

Oltre li sudetti redditi ordinarij vi resta pure il Donativo straordinario offerto a S. M. nel Parlamento generale, conchiuso li 4 marzo scorso, in somma di scuti 400/m. pagabili ne'termini in esso espressi, come meglio dall'atto che se gli rimette. (16)

La Deputatione del Regno, che dirige l'esatione di detto Donativo, ha formato li dovuti riparti; e tuttochè in quest'anno si maturi la somma di tarì 165/m., non se ne sono bilanciate che tarì 90/m. i quali verisimilmente si crede possano esigersi, come meglio conoscerà dal riparto formato in piede di detto Bilancio.

Il Deputato Sovr'intendente di detto Donativo è il signor Duca Bologna, qual suole conferire tutto ciò che occorre in dipendenza del medemo; nel curarne attentamente l'esatione converrà usare la maggior piacevolezza possibile, massime in quest'anno, in cui per la mala qualità del passato raccolto, s'isperimentano nel Regno alcune strettezze.

Fra quelli che devono contribuire al pagamento di detto Donativo, in conformità di detti riparti, vi entra il Brachio Ecclesiastico per la sesta parte composto delli Arcivescovi, Vescovi, Abbati et altri di Regio Patronato; e poichè questi vi sono concorsi con la riserva

dell'approvatione di Sua Santità, e per altro dalla Corte di Roma sono venuti ordini in contrario per impedire detto pagamento, perciò, rispetto a questi, conviene maneggiarsi con tutta destrezza, a fine di conseguire il medemo sia a titolo di sussidio ne' tempi presenti, o sia di prestanza, mentre resta indifferente il modo, purchè ne segua l'effetto. (17)

Per conseguire da' detti Ecclesiastici il pagamento sudetto, sarà opportuno servirsi dei mezzi proposti per facilitare l'esatione delle Tande; sovra di che deve esser informata che alcuni d'essi havendo voluto pagare la loro portione, hanno quella depositata in Tavola senza voler essere nominati, onde non soggiaccre a qualche risentimento di quella Corte.

Tuttochè nel riparto di detto Donativo per la Tassa spettante alli Ecclesiastici sijno stati compresi indistintamente li possessori de' beneficij di R. Patronato, la verità però è che fra quelli restano compresi li contenuti in nota a parte, che sono esenti, o pretendono esserlo per la qualità personale, od in virtù di privilegij concessi dalla Corte, e perciò rispetto a questi S. M. vuole non siano molestati, nè ricercati per il pagamento di detto Donativo.

Sono pure stati obbligati a concorrere al pagamento di detto Donativo li esteri possessori dei beni in questo Regno; ma perchè vi è insorta difficoltà, se debbano contribuire al pagamento sudetto quelli ch'hanno accomprati beni dalla Regia Corte con patto d'esser immuni da qualsivoglia pagamento di Donativo tanto ordinario, che straordinario, perciò s'è rimesso l'esame di tale affare a diversi Ministri per darne il loro parere: et havendo in seguito rimesso la loro Consulta, quale è stata trasmessa a S. M., come V. S. resta informata, perciò sovra questo punto resta necessario d'attendere le Sovrane determinationi.

Nel sudetto Parlamento fu pure conchiusa e risolta la numeratione delle anime, e revelo delle facoltà di tutte le Università, e Particolari di questo Regno, seguita per mezzo delli Comissarij generali, e quale si ritrova a buon segno, in maniera che solo vi restano tre di essi per compire alla loro comissione, e già gl'altri Comissarij sono di ritorno con haver rimessi alla Deputatione tutti li volumi de'fatti reveli, che saranno a quest'hora al numero di mille e più, attorno ai quali si sta travagliando per farne li ricavi necessarij.

Il fine di detta numeratione d'anime, e revelo delle facoltà, consiste per poter fare una eguaglianza generale delle Tande, e Donativi Regij, et altre debiture dovute dalle medeme Università: a qual effetto, affinchè un'operatione di tanta importanza riesca più accertata, s'è stimato con Biglietto delli .... di nominare il Rationale D. Gio. Battista Alias per assistere a detti ricavi, e procedere a suo tempo al riparto sudetto, come sta attualmente facendo coll'assiduità che necessita ad un'opera di così pubblico vantaggio.

Il Deputato Sovr'intendente a detta numeratione d'anime è il Principe Niscemi, Ministro ben informato di simil affare, e capace di riuscirvi, perchè il meno partiale, e legato con l'interessi dell'altri Vassalli. Esso è stato solito meco conferire d'ogni cosa relativa, e sarà proprio che V. S. continui in tal modo, invigilando che tutto si faccia con la maggior uguaglianza, e rettitudine possibile.

L'oggetto principale di detta numeratione delle anime è di accertare quest'uguaglianza, dovendo pure la Regia Corte conseguir altro vantaggio, cioè di far distribuire in detto nuovo riparto tarì 12402. 5. 2., che furono sospesi per causa del passato terremoto.

Detto nuovo riparto si crede potrà esser compito a tutto il mese di settembre prossimo, et il detto Rationale D. Gio. Battista Alias è consapevole delle avvertenze devono haversi nel procedimento del medemo, massime rispetto alle Città franche che non concorrono a detti Donativi, come sono Siracusa, Augusta, Marsala e Messina, essendo, rispetto a questa ultima, state surrogate le 9 gabelle, come sovra si è detto. (18)

Per la franchezza di Marsala pende lite nel Tribunale del Patrimonio, il di cui proseguimento per ordine di S. M. si è fatto sospendere sino al presente, nè si crede del Regio servitio di ripigliar il corso di detta causa sino a nuovo ordine della M. S.

Al tempo che uscirà il riparto, a nuova ugnaglianza di detti Donativi è pur necessario un nuovo Regolamento alle Università circa il modo di dirigersi nel Governo economico d'essa, massime per estirpare li gravi abusi che vi sono; sovra di cha ne perverranno probabilmente a V. S. li sensi di S. M. dopo che io havrò havuto l'onora d'informarla particnlarmente sovra questa materia. (15)

Fra le spese bilanciate del Regno ritrovarà, a titolo di pensione, la somma di tarì 7218. 9. annui a favore dalla signora Principessa Orsini, et altra di tarì 1959. 1. 16. a favore di D. Luigi Obigny, che ora sono a servire nella Corte di Madrid, e perciò di quattro in quattro mesi, cominciando in fine d'aprile prossimo, converrà che procuri le lettere di cambio per il pagamento di detta pensioni a favore di que'due titolari, et in detta Corte di Madrid, per la rata maturata, a cha quelle trasmetta alla Segreteria di Stato; dovendola avvartire cha per tutto l'anno scorso tanto detta Principessa Orsini, quanto il D'Obigny sono stati soddisfatti delle rispettive loro pensioni, e che son stato solito servirmi del negotiante Tommaso Natale, di questa Città, per havere le sudette lettere di cambio, delle quali se ne fa poscia dare il dovuto rimborso dalla Tesoreria generale con Biglietti diretti al Tribunala del Patrimonio.

Li redditi più liquidi delle Finanze in questo Regno sono incerti, però sono di natura tale, cha sapendosi maneggiare secondo le congiunture de' tempi, non lasciano di darvi assistenze rationali anche in occasione di strettezze, onde non è fuor di proposito talora il far credere molta richieste per estrationi, ancha quando non sono tali, per animare li negotianti a ricercarle, et anticipatamente provvedersene: di qual natura sono le Tratte dei formenti, oglio, et altra simili vettovaglie, che non puonno estraersi, salvo precedente ordine permissivo del Governo al Tribunal del Patrimonio.

Il prezzo della Tratta de'formenti, et oglij, sono in arbitrio della Corte, onda per regolare la medeme con giusta misura, serva molto il sapere li prezzi correnti di detti generi si in Genova, Livorno, Nizza, che altre Piazze; e perciò sarà molto proprio et opportuno di continuar a scrivere di tanto in tanto alli Consoli di queste Piazze, et altre persone per esserne informato, onde poter con giusta regola stabilire il prezzo di dette Tratte.

Per l'Economico militare riguardante le Truppe di S. M., Artiglieria, Fabriche, Fortificationi e Galere

Sovra questo Capo io non posso dara a V. S. più chiare et accertate informationi che con rimettergli la nuova constitutione dell'Officio generale del Soldo, et in seguito il Bilancio militare del cadente anno col progetto di quello per il corrente, mentre tra l'uno e l'altro vi resta quanto mai possa desiderarsi per una piena cognitione di simil Azienda. (20)

Le soggiungerò solo che, come nissuna somma di danaro, nè pagamento può farsi dalla Tesoreria senza che vi sij, e se ne spedisca prima la debita livranza, quale deve essere da lei firmata, perciò a fine d'accertare ogni sua operatione resta necessario che V. S. tenga di suo carattere un rapporto in quale sijno aperte tante categorie, quante sono le partite separatamente descritte in detto Bilancio, e che prima di sottoscrivere dette livranze V. S. na registri il ristretto, come si sta da me praticando: con questo metodo ella esperimentarà principalmente due vantaggiosa conseguenze: la prima che è sicura d'haver sempre sotto gli occhi l'intiero stato dell'Azienda, e che nulla può seguiro nell'Officio senza sua conoscenza; la seconda che, rapportandosi da V. S. la sostanza della livranza, come dissi, indispensabilmente deva prima esaminarne il contenuto, e riconoscera sa vi può essere segulta duplicatione, od altro errore; con cha si vive con tutta quiete del proprio operato, e resta maggiormente accertato il Regio servitio.

Tutti li partiti per le provvisioni necessarie alle Truppe di pane, letti, bosco, oglio, paglia et orgio si trovano stabiliti per tutto il venturo anno, e successivamante per altri avvenire, come meglio dal registro originale de'contratti, che se gli lascia in questo Officio, e dei quali V. S. potrà informarsi, e rendersene pratico, stando attento per la puntuale esecutione dei medemi, e massime che ogn'una delle provvisioni si distribuisca e provvedi alle Truppe di buona qualità e giusto peso, secondo il portato delle respettive obbligationi, quali si sono procurate di restringere il più che è stato possibile, con quelle spiegationi, e cautele conosciute convenienti, e del maggiore servitio, in maniera che nell'altri partiti da farsi, potranno servire di lume, e tal qual regola per li medemi.

A detti Partitarij si sono fatte pagare diverse somme a titolo d'anticipata, e quali devono rattenersi nel corrente anno, e ne'tempi espressi ne'loro contratti, come meglio dalla nota che a parte se gli rimette, e per ciò starà con attentione affinchè seguano le medeme in occasione de'dovuti pagamenti.

Ritrovarà nell'Officio tutti l'inventarij de' mobili di caserma, che si sono rimessi a'sublocatori con l'importare de'loro estimi, per potergliene far dare il dovuto conto in fine delle respettive imprese.

Tanto li Reggimenti d'Infanteria, che quello de'Dragoni Piemonte sono stati vestiti in ottobre del 1713, et in quest'anno se li son fatte distribuire la calze, e 6° de' mantelli respettivamente, che se li provvedono d'anno in anno, con più si sono loro date le bonificationi per causa de'disertori, havute come meglio dalle livranze spedite; e sovra di questo altro non occorre che di continuare nello stesso modo, avvertendola che, prima di dar un vestiario nuovo, è necessario di scriverne all'Officio generale in Torino, affine di riceverne per mezzo del medemo gli ordini e comandi di S. M.

In quest'Officio generale di Palermo vi si ritrova il Comissario Buttis, molto pratico dell'Azienda del medemo, sovra di cui V. S. può intieramente riposare, essendovi pure tre Secretarij per supplire all'altre incombenze del medemo. In Messina vi è pure il signor Ferrero, altro Comissario, uomo capace, e di probità, e di cui in ogni occasione se ne può far il dovuto capitale. Nell'altre Piazze vi sono gli Officiali del Soldo, o siano Proconservatori, nominati in detto Bilancio generale, i quali tutti devono godere de'stipendij in esso specificati. Procurarà di mantener li medemi solleciti e puntuali nel dar le riviste, et in trasmettere le medeme con l'opportuni stabilimenti, e che informino di tutto ciò possa occorrere necessario in quel Presidio concernente l'Economico militare. (21)

In Castellamare, a custodia del Guarda-magazzino Bonino, vi sono magazzini di panni et altre stoffe venute di Piemonte, destinate per le Truppe nella quantità, come dall'inventario che se gli rimette, et in fine d'ogn'anno è necessario di prenderne il conto per accertarsi della qualità, e quantità delle merci sovravanzanti, e per poter prendere giuste misure per le maggiori provvisioni necessarie nell'anno susseguente, scrivendo per ciò preventivamente all'Officio generale, a fine possa il tutto in tempo far provvedere.

Già V. S. sa ritrovarsi il signor Gautier col Cassiere Buttis alla Diretione della Tesoreria militare in questo Regno per far pagare le Truppe di S. M. e supplire alle spese destinate nel Bilancio militare, et altre che per degni motivi non si stimasse di far passare per mezzo della Tesoreria generale; e ciò in vista di mantenere più secreto il maneggio, e che non passi a notitia d'altri l'intiera spesa che si sta facendo per causa militare, et altra: a qual effetto con Biglietto delli 22 decembre 1713 fu significato al Tribunale del Patrimonio che ordinasse al Principe Spinola, Tesoriere generale, di pagare tutte le somme che sarebbero portate dalle quitanze di detto Tesoriere Gautier, controsignate da me, come così fu eseguito, e si sta eseguendo, e per ciò dovrà continuare a praticar in tal modo controsignando V. S. le quitanze sudette. (22)

Detto Direttore Gautier si ritrova stabilito in detto Officio con Biglietto di S. M. in data delli . . . . in seguito a cui, sotto li . . . . se gli diede l'Instruttione di quanto doveva osservare in detto suo impiego, e quale ritrovarà per copia in questo Officio con l'atto di sottomissione e cautione passata in dipendenza del medemo.

Affinchè in Messina non fosse pure saputa la spesa, che colà si faceva, e ne restasse parimenti con maggior puntualità pagata la Truppa, et accertato il servitio di S. M. si stabilì per Cassiere in essa il signor Curlando, con intiera dipendenza a subordinatione al detto signor Direttore Gautier, et al quale si fece passare sottomissione in data delli . . . . . che ritrovarà originalmente registrata in quest'Officio.

Tanto il Tesoriere Generale del Regno, che detto Direttore Gautier sono obbligati di 15 in 15 giorni rimettere a quest'Officio un mensuale di tutto l'introito e spesa, et ogni qualvolta havrà li medemi, è necessario d'esaminarli in ogn'uno de' suoi capi per accertarsi se corrono con la dovuta puntualità, e corrispondono col Bilancio, tanto nell'introito e spese, che per le livranze spedite.

A misura del fondo che si conosce esservi in Tesoreria generale, si dà ordine al Direttore Gautier di spedire una sua quitanzà per far entrare l'ammontare del medemo nella Tesoreria militare, con avvertenza di non dimostrare troppa premura nell'estraere detto fondo, nè tampoco lentezza per lasciarvelo dimorare, massime in somma sovrabbondante.

La Tavola di Messina, in cui entrano tutti li redditi ordinarij della Regia Corte, e per di cui mezzo passa l'amministratione economica di quella Giunta, suole pure per via del Consigliere ordinario D. Giuseppe Lo Giudice mandar a quest'Officio il mensuale di 15 in 15 giorni dell'introito o spesa in essa, e di cui se ne deve pure fare il confronto con detto Bilancio, et osservare se vi sij lentezza nell'esatione, o eccesso nelle spese; in qual caso se ne devono portare li dovuti raccordi a quel Capo di Giunta, o Secreto, che deve starvi con la dovuta attentione. Detto D. Giuseppe Lo Giudice è persona conosciuta di tutto zelo per il Regio servitio et intelligente di quell'Azienda, onde nell'occasione si può pur anco far capitale del medemo.

Il mensuale della Tesoreria generale del Regno, e quello della Tavola di Messina suole rimettersi al Rationale D. Gio. Battista Alias, a fine di spogliarli, rapportandoli nel Libro Mastro ad ogn'una delle categorie destinate in detto Bilancio; il qual Libro si fa tener dal medemo in qualità di Rationale dell'Officio di Consultore, per esser persona molto versata nell'affari economici, conosciuto di tutta probità, intelligenza e zelo per il Regio servitio, e capace di suggerire mezzi in vantaggio et augumento della Reale Azienda.

Per facilitare il pagamento delle Truppe nelle Piazze di questo Regno già V. S. resta informata, che dalli Secreti in ogn'anno vengono nominati tre Depositarij, uno de' quali si elige dal Tribunale del Patrimonio per l'Officio sudetto, et in potere de' medemi entrano tutti li danari appartenenti alla Regia Corte, e principalmente le Tande, e Donativi Regij che si destinano per pagamento delle Truppe; sovra di che deve starsi avvertito perchè tal nomina cada in persone di buona fede, responsali et intelligenti per detto Officio.

Affine di non mandare in detti Presidij le livranze, che resta necessario di spedirsi per servitio militare, o altro, suole il Direttore Gautier ritirare le medeme, e spedire li suoi Biglietti a detti Depositarij per il pagamento delle somme in favore delle persone, a cui restano dovuto, incaricandoli di ritirare quitanza a parte, come meglio dalli Biglietti in stampa che si sono fatti imprimere per maggior facilità; ma perchè detti Biglietti non sarebbero pagati dai detti Depositarij con semplici ordini del Direttore sudetto, per ciò s'è aggiunta la mia controsignatura all'orecchio de' medemi, il che dovrà V. S. continuare stante l'ordine generale del Tribunale del Patrimonio, diretto a detti Depositarij, di pagare tutte le somme portate da' Biglietti del medemo Direttore, controsignati a quest'Officio.

Li sudetti Depositarij traosmettono poscia detti Biglietti con le quitaoze annesse alla Tesoreria generale del Regno, che loro gliene fa il dovuto discarico, indi detta Tesoreria quelli rimette per denari contanti al Direttore Gautier, in occasione che deve compire al pagamento di qualche sua quitanza, in maniera che con questo mezzo tutti l'introiti entrano per via della Tesoreria Generale conforme all'ordine di S. M., e per altra parte resta facilitato il mezzo alla Tesoreria militare per il pagamento delle somme in ogn'una delle Piazze di questo Regoo.

Copia di detti meosuali tanto della Tesoreria generale, che della militia dovrà V. S. trasmettere a S. M. di 15 in 15 giorni per mezzo della Secreteria di guerra, affinchè la M. S. resti di tempo in tempo informata dello stato, e sistema di queste Regie Finanze.

Si trasmette pure a quest'Officio, et a detto Rationale Allias una relatione da'sudetti Depositarij, sottoscritta dal Senato, a Proconsultore rispettivi de'luoghi, di tutti li introiti e spese che sono occorse et occorrono ogoi quindici gioroi per poterle rapportare in detto Libro Mastro, e per potere con ciò havere una cognitione universale del stato dell'Azienda economica di questo Regno, e riparare a quelli abusi et incoovenienze che si scorgessero pregiudicievoli al Regio servitio; onde non riescirà che proficuo d'esaminare di tanto in tanto dette relationi, coo farsi presentare da detto Rationale Alias il Libro Mastro per poter sempre haver presente lo stato dell'Azienda sudetta.

Di tre in tre mesi dovrà far lo spoglio tanto del Bilancio militare, che di quello delle Finanze, per transmetterlo a S. M. pure per la via sudetta, e dopo passato l'anno dovrà far lo spoglio generale tanto dell'uno, che dell'altro per rimetterlo come sovra secondo alla forma che si sta praticando per lo spoglio dell'anoo cadeote, e di cui se gliene rimetterà copia per sua maggior intelligenza, e perchè resti informata de'fondi esistenti in Cassa, e del modo a praticarsi in avvenire, dovendo sovra di ciò esser avvertita di starvi con la dovuta attentione e puntualità per esserne S. M. particolarmente gelosa, e per volere in ogoi maniera, a suo tempo e luogo, li conti ben chiari e giustificati di sua Reale Azienda.

La Cassa militare tanto in questa Città, che in Messina continuarà a maneggiarsi nello stesso modo e forma che si sta presentemente praticando, dovendo in ciò avvertirla che nel maneggio e diretione d'essa V. S. sola deve ingerirsene, senza che altri possa prenderne cognitione, nè dar ordini contrarij a questi, havuti precisamente da S. M.

Il fondo della Cassa non deve sapersi che da V. S. e dal Direttore della Tesoreria, onde sarà opportuno ricordare di tanto in tanto al Direttore, e Cassiere la massima riserva ed il più rigoroso segreto in materia si delicata, e di stare con oculatezza tanto nella custodia del denaro, che delle scritture, per noo dar motivo a curiosità, giacchè *in questo paese sono assai sagaci, e curiosi per indagare simili importantissimi affari.*

Io stimo superfluo di raccomandar a V. S. di star con la dovuta preventione per haver sempre in Cassa un fondo sufficiente per il pagamento tanto importante del *Pret* alle Truppe, e di preoder sue giuste misure per mantenersi con qualche larghezza provvisto del denaro necessario, giacchè il più delle volte il servitio Regio richiede spese straordinarie, che non ammettendo dilatione, è di somma importanza supplirvi con puntualità.

La giusta mira, e preventione che deve havere una persona preposta alla Diretione generale d'un'Azienda ecooomica, come V. S., massime in uo paese lootano, et in cui non s'ha, nè si può havere l'intiera confideoza, deve essere in distinguere la qualità et importanza delle spese, misurando da questa la necessità d'un pronto, o ritardato pagameoto con tale dispositione, e distributiooe da supplire all'urgenza senza pregiuditio degli altri capi, e non mai far conoscere le sue aogustie, quand'anco tal'hora vi si trovasse; ma bensì di conservare un buoo nome, e credito alla Tesoreria per potersi sostenere con decoro in qualsisia accidente che potesse occorrere.

L'abbondanza del fondo in contanti, che tal'hora si trova in Tesoreria, non deve far diminuire le sollecitudini per premere l'esatione de'redditi maturati, ma solo deve dar luogo ad una discreta tolleranza, ove massime riesce con qualche beneficio del Publico; per altro deve ricordarsi, che d'ordinario all'abbondenza de' fondi è prossima qualche straordinaria et impensata spesa che vi cagiona strettezze non prevedute, le quali spesso paiono meno gravi se l'esatione de' redditi si mantiene col suo vigore, e sono sostenute con li medemi, onde questa non deve rallentarsi per qualunque abbondanza che corra.

Occorrendo al Viceré necessità di qualche somma per essere impiegata in qualche urgenza del Regio servitio, spedirà il medemo a V. S. un Ordine, da esso sottoscritto, per far pagare ciò che gli sarà necessario; e per ciò a misura d'essi vi farà compire con la dovuta puntuelità, e mediante la speditione d'una sua livranza alla Tesoreria di militia.

Necessitando alle Gabelle generali di Piemonte la provisione di 5 in 6 mille salme sale di Trapani in cadun anno, s'è stimato per maggior vantaggio d'essa d'accensare unitamente al negotiante in questa Città, Teresi, due saline già spettanti all'Almirante di Castiglia, le quali sono presentemente sotto l'amministratione di D. Diego Merino Procuratore generale di S. M. C., et esse mediante la somma in cadun anno espressa nella scrittura, che se gli rimette; et il raccolto, e prodotto d'esse per la metà spettante al R. Patrimonio, deve spedirsi per Villafranca a misura de' bastimenti che si presentano, con pagarsene il nolito in ragione di tarì 24 per ogni salma, a tanto ridotto dopo fatto le possibili diligenze, con avvertire che li bastimenti da noleggiarsi siano di questo Regno, il più che sia possibile, per dare piuttosto a questi, che ad altri l'utile, e trattenimenti sudetti. Del prodotto e raccolto di dette saline havuto nell'anno scorso, già se ne sono spedite per Villafranca salme . . . . . come dal conto a parte. Si è pur fatto pagare l'importare della metà del fitto di dette saline a detto Teresi, sotto il di cui nome corre il contratto, e ciò con livranza del 24 corrente, che potrà riconoscere.

Di tutte le speditioni che si fanno di detto sale per Villafranca se ne suole dar avviso all'Intendente generale del Contado di Nizza, trasmettendogli le polizze di carico, et informandolo della qualità del contratto e nolito seguito, come altresì de' pagamenti in conto fatti, e che restano colà a farsi a' Patroni de'bastimenti noleggiati.

Per supplire a dette spese il Direttore Gautier ha presentemente un fondo particolare di lire . . . . e delle quali la Tesoreria particolare di Torino riceve, per mezzo delle Gabelle generali, il dovuto rimborso: per simile occorrenza deve carteggiarsi col signor Cavaliere Martini per informarlo non solo delle dette speditioni, ma pur anco con trasmettergli il conto delle spese fatte per detta causa, perchè possa disporne il relativo rimborso a quella Cassa particolare.

In ogn'una delle Piazze e Forti di questo Regno S. M. ha comandato si dovesse mantenere un fondo di riserva de' viveri per mesi tre, cioè di farina, grano, biscotto, col bosco in proportione per la cottura del pane; che però si rimette a V. S. una nota generale di tutti li fondi e viveri che presentemente sono esistenti in ogn'una di dette Piazze, et in potere de'rispettivi Guerda-magazzini, affinchè stij non solo con la dovuta attentione per far mantenere effettivamente li medemi, ma pur anco per rinfrescarli a misura del bisogno, dovendo a quest'effetto farsene render conto da detto Guarda-magazzini, e di tempo in tempo informarsi dello stato e qualità de'medemi, e di quanto possa occorrere.

Li Partitarij del pane sono pure obbligati alla forma de'loro contratti d'haver e mantenere un fondo di riserva nelle rispettive Piazze, per mesi tre, di farina e formento, et il bosco a proporzione: è perciò necessario incaricare li Officij del Soldo ne'Presidij, et etiandio scriver alli Comandanti di stare attenti, onde non manchino dette provvisioni tanto necessarie et importanti nelle Piazze per qualsisia accidente che potesse occorrere.

In occasione del giro da me fatto attorno questo Regno s'è dato ordine di stabilire le munitioni dentro li stessi Forti, facendo costrurre forni e molini ove non erano, come s'è eseguito a Trapani e Licata, e si sta eseguendo nell'altre Piazze, secondo l'avvisi havuti da' respettivi Comandanti, a' quali sarà sempre opportuno qualche nuovo ricordo.

In questo Palazzo si ritrova pure stabilita la munitione con li magazzini di farine, grano e bosco a proportione, secondo l'obbligatione del nuovo partito, e ciò oltre le provvisioni di biscotto et altri viveri che sono in potere del Guarda-magazzino Messina.

Fra gli altri Forti deve sempre haversi in mira di tener abbondantemente provvisto questo di Castellamare di Palermo; a qual effetto perchè non manchino mai le provvisioni necessarie, s'è stimato di far tener dentro il medemo le provvisioni de' viveri e vettovaglie necessarie per la squadra delle Galere sotto la custodia del Guarda-magazzino Bonino, in maniera che con questo mezzo deve sempre ritrovarsi fondo sovrabbondante d'ogni sorte de' medemi senza maggior costo, nè spesa della Regia Corte.

Il Forno di Castellamare, che ha facoltà di consumare salme tre e mezza di formento in cadun giorno, s'è accensato a Giuseppe Mancini, e Carlo Del Re mediante scuti tre al giorno di questa moneta, da incominciare il 1° gennaro a tutto agosto, con obbligo pure al medemo di tener per fondo di riserva, et in qua' magazzini salme 50 farina, et altre 50 grano, col bosco in proportione, e meglio come dalla scrittura che se gli rimette; e perciò dovrà starsi attento per la puntuale esecutione della medema. Detto Forno soleva per il passato accensarsi scuti 4, 5, e sino a 6 in cadun giorno, il che dipende dal maggiore, o minor prezzo de' grani, et in quest'anno che il formento ha valuto, e vale sino a tari 66 la salma, non s'è potuto conseguire maggior beneficio che di detti scuti tre al giorno, e perciò non s'è voluto accensare che per breve termine, in vista di vantaggiarne il fitto, ogni qualvolta si rendano, col venturo raccolto, più dolci li prezzi de' nuovi formenti.

S. M. ha permesso che li Comandanti delle Piazze in questo Regno godano de' lucri contenuti nello stato generale, che se gli rimette; e per ciò sarà cura di V. S. di procurare l'adempimento e puntuale esecutione del medemo, senza che per causa delli Officiali e Truppe segua alteratione, o abuso in pregiudicio del Publico, o del Particolare.

Già V. S. sa che, oltre la diretione dell'Officio appoggiatagli da S. M., deve pure, a tenore del Regio Biglietto delli....... supplire alle parti d'Intendente generale d'artiglieria, fabbriche, e fortificationi in questo Regno; sovra di che non mi occorre cosa particolare a suggerire alla sua attentione per il Regio servitio, che di stare col dovuto risguardo alle spese che dovranno farsi per detta causa, come altresì per li conti che devono in fine di cadun anno dare li rispettivi Guarda-magazzini del loro maneggio, e che nulla si passi, salvo mediante le opportune giustificationi, e dopo haver quelle attentamente esaminate, e considerate. Stimo tuttavia di soggiungergli che nell'ispezione delle Piazze, havendo riconosciute le ripartitioni fatte dalli Impresari nell'anno scorso, ho ritrovato esservene seguite alcune che potevano differirsi, perchè non tanto necessarie, e per contro ommesse altre indispensabili; e che si sono date a partito alcune minute riparationi, che la loro qualità et il servitio di S. M. richiedeva si facessero in economia, con assistenza non solo del Comandante della Piazza, sì pure delli Officiali d'artiglieria, Munitori e Proconservatori che vi sono; sovra di che è necessario che vi stij con la dovuta attentione.

La Piazza di Siracusa è quella che necessita più prontamente diverse riparationi per evitar massime un maggior danno, come meglio riconoscerà da uno stato che se gli rimette, preso dal Capomastro Pozzo, con cui io medemo le ho riconosciute. Esse sono divise in due capi, cioè alcune del tutto indispensabili, le altre puonno differirsi per poco tempo; e per ciò sarà opportuno ne faccia le sue rappresentationi non solo al Vicerè, ma pur anco ne scriva al signor Intendente generale Ricaldini, a fine d'haverne le Sovrane determinationi.

Li pagamenti per fatto d'artiglieria, fabbriche e fortificationi devono seguire col mezzo di V. S., nè si crede del Regio servitio passino per altro canale, nè che per questo segua alcuna destinatione di fondi, ma solo si provveda quello che sarà portato dal Bilancio di ogni anno, e che sarà da S. M. approvato.

La Diratione della squadra delle Galere di questo Regno, fabbrica d'esse, et ogni altro travaglio marittimo, resta appoggiata al signor Cavaliere Osasco, che ha sotto di sè, oltre il suo Secretario, due altri Officiali che travagliano nell'Officio a parte, destinato per le Galere; però le livranze, stabilimenti e provvisioni, et altre spese devono continuare a passare, come passano presentemente per quest'Officio, et è necessario di starvi con molta attentione per esser questo un articolo di considerabile spesa, e principalmente attorno le provvisioni, sovra cui si può far risparmio considerabile, praticandosi a'suoi debiti tempi, massime quelle di vino, oglio, tonnina e formaggio. Le altre provvisioni devono farsi secondo le congiunture et opportunità, essendosi esperimentato che ordinariamente provvedendosi roba di riscontro, si godono prezzi molto avvantaggiosi.

S. M. vorrebbe che s'augmentassero in questo Regno le fabbriche delle vele principalmente per provvedere li Regij Bastimenti, e per impedire con questo che il denaro non esca dal medemo; a qual effetto s'è transmesso nella Città di Messina, ove vi sono simili fabbriche una mostra d'ogni sorta di velame necessario per detti bastimenti, con li prezzi ai quali s'hanno in Malta, a fine di concertarne con detti mercanti Messinesi il partito, e dargliene l'obbligatione; il che dovrà V. S. coltivare per ridurlo al suo fine.

Già resta informata come S. M. ha ordinato si lavorasse in quest'anno alla costrutione della quinta Galera, come pure ad una nuova Fregata di 40 pezzi di cannone [23]; a qual effetto si sono fatti tagliare quantità d'alberi nel bosco di Marinco proprij per detta costrutione, buona parte de' quali si ritrovano pur anco in quel bosco et in detto luogo di Marinco, e devono farsi condurre a questo Arsenale subito che lo permetterà la stagione, e si saranno le strade rese praticabili, e ciò col mezzo de'bovi accomprati per conto dell'Officio, o di qualche partito che probabilmente si potrà havere migliorandosi la stagione, et in tempo che non vi corrono travagli di campagna, come sono i mesi di marzo et aprile prossimi; in difetto poi non dovendosi tardare la tradutione di detto legname, o conseguentemente la costrutione di detti Bastimenti, sarà forzoso di comandare li bovi delle Terre più vicine per detto trasporto mediante il pagamento di tarì 12 per ogni tratto, come si praticò nel passato autunno.

Nel Bilancio di quest'anno s'è compresa la spesa per la manutentione di dette 5 Galere, come altresì per la nuova Fregata; ma perchè queste non potranno esser costrutte che circa il fine del corrente anno, perciò detto fondo bilanciato per la manutentione potrà supplire per la spesa della costrutione, massime che S. M. ha comandato che non si provvedano li Officiali et altre persone necessarie per l'equipaggio di detti 2 Bastimenti che un mese avanti sijno in stato di mettersi al mare.

Mancando alla 4 Galere che sono in stato di navigare qualche quantità di schiavi per armarla compitamente, s'è scritto per ordine di S. M. con lettera delli . . . . al Commendatore Simeone, in Malta, perchè procurasse quanto prima l'accompra di schiavi 50 al prezzo che non eccedesse scuti 100 caduno, e già s'è havuta risposta, come havrebbe quanto prima procurato l'accompra sudetta; a qual effetto questo signor Bajlio Reggio, Ricevidore della Religione, ha scritto alli Cavalieri Amministratori di quel Tesoro di somministrare a detto signor Commendatore Simeone il denaro necessario, per cui se gliene sarebbe qui dato il dovuto rimborso: e per ciò non sarà fuor di proposito di continuare anco sovra di questo le opportune premure e diligenze, similmente che per la levata d'uomini di buona voglia sino al n° di 50 in 60, come si sta presentemente facendo.

Il signor Intendente generale Ricaldioi con sua lettera delli . . . . mi ha scritto di havere per ordine di S. M. fatte tagliare quantità di piante d'alberi ne' boschi di Pigna da servire per le Galere e Vascelli, le quali devono tradursi alle spiaggie di Ventimiglia, come meglio dallo stato a parte che se gli rimette; e per ciò converrà procurare qualche Bastimento proprio per la tradutione de' medemi da detta spiaggia a questo Arsenale, e per agevolar la spesa di detto Bastimento si potrebbe caricarlo di sale per conto delle Gabelle di Piemonte, da Trapani a Villafranca, col carico, nel ritorno, delli alberi suddetti.

Dal primo Commissario Gola devono venir transmesse rub. 8/m. canepa per servitio di queste Galere, a qual effetto già se ne ritrova spedita e consegnata in potere del Munitore Saracco la quantità contenuta nelle polizze di carico che se gli rimettono, e di tempo in tempo che giungerà la medema deve il signor Cavaliere Osasco farla travagliare, e convertire ne' cordaggi più necessarij, servendosi delli nomini e persone che si sono fatte venire da Villafranca per impiegare sovra detta Fregata; a qual effetto stimo opportuno di suggerirle, come si crede del servitio di S. M. d'introdurre sovra questa Squadra delle Galere alcuni bassi Officiali e marinari di Nizza, Villafranca et Oneglia, sovra quali si può fare maggior capitale di quelli del presente paese: e se non fosse per altro, almeno per haver sicure relationi di tutto ciò che si sta facendo sovra le medeme Galere.

Nel Bilancio militare non s'è compresa la spesa del primo Battaglione delle Guardie, nè del terzo Battaglione Savoia che deve venire, sul fondamento che il primo dovesse partire per Piemonte, similmente il secondo di Savoia; ma perchè può darsi il caso che li medemi continuino per qualche tempo la loro permanenza in questo Regno, si crede tuttavia che col fondo di detto Bilancio si possa supplire a detta spesa, massime che s'è bilanciata la somma di franchi 217,546. 4. 6. a titolo di straordinarij: e parimente la quinta Compagnia del Battaglione delle Galere, la quale sin hora non v'è alcun ordine di formare, giunto massime il *Revenanbon* del Bilancio militare dello scorso anno rilevante alla somma di . . . . che si lascia per fondo di riserva in questa Cassa militare, oltre a franchi . . . . di straordinarij pure havuti nell'anno scorso per le cause espresse in nota a parte.

L'intentione di S. M. è che V. S., oltre la diretione dell'Officio generale del Soldo, et Intendenza generale d'artiglieria, fabbriche e fortificationi provveda pure sovra tutti gli affari economici concernenti il suo Regio Patrimonio, non che a quelli risguardanti la Deputatione del Regno, Senato di Palermo, e Deputatione delle nuove Gabelle, e che spedisca, per tutto quanto sovra li Biglietti, Decreti e provvisioni necessarie sotto l'ordine del signor Vicerè, dovendo su questo avvertirla di starvi con tutta vigilanza et attentione, massime nel distendere li detti Biglietti et ordini, servendosi de' termini più proprij per mantenere quel decoro et autorità che si deve, facendo nell'istesso tempo tutti li riflessi necessarij per conoscere le conseguenze che puonno derivare da detti Biglietti e provvisioni, e praticando tutti que' mezzi e preventioni che la sua prudenza saprà suggerirle per il maggior accerto del Regio servitio, e publico, e per evitare ogni grave impegno.

Già V. S. resta informata che S. M. dall'arrivo in questo Regno sino al presente non ha permesso che alcuno de' suoi Ministri s'ingerisse, e tanto meno provvedesse per li crediti e debiti del Governo passato; solo in caso di raccorso di detti creditori s'è stilato di farli provvista in cui si dichiara, come non si dissente che il Tribunale del Patrimonio provveda come stimerà meglio convenire di giustitia, trattandosi d'affare che riguarda il Governo passato: e ciò perchè non si possa indurre da alcun atto, che il Governo presente resti tenuto al pagamento di detti debiti; a qual effetto non s'è mai voluto neppur esigere alcuna somma, o credito maturato in tempo del passato Governo, come meglio havrà potuto conoscere dall'ultimo Biglietto diretto a quel Tribunale, da V. S. spedito, in maniera che potrà continuare a regolarsi in tal modo per non entrare nelle conseguenze sudette.

S. M. Cattolica s'è riservata nella cessione di questo Regno li beni, già dell'Almirante di Castiglia, che consistono nel Contado di Modica, e Baronia d'Alcamo e Calatafimi, con più quelli altri che si trovavano confiscati a' Baroni contumaci, o sequestrati ad Ecclesiastici, e quali tutti restano sotto l'amministratione di D. Diego Merino in qualità di Procuratore generale di detta Maestà Cattolica (34); e perciò in essi non conviene ingerirsi, ma solo si deve procurare di mantener una buona corrispondenza col medemo Merino, stando per altro attento che non resti in verun modo pregiudicata la giurisditione di S. M., mentre detta Maestà Cattolica non ha, in detti Stati e beni, maggior prerogativa, che quella havrebbero l'istessi Baroni e Vassalli, quando si trovassero posseder li medemi: in prova di che deve esser informata come nel riparto generale fatto dalla Deputatione del Regno di detto Donativo straordinario, nella portione spettante a' Baroni sono pure stati compresi detti feudi confiscati, e che in seguito detto D. Diego Merino mi fece rimettere le polizze del pagamento di detto Donativo per la parte spettante a' medemi feudi, le quali furono da me ritirate, e girate in Tavola per conseguirne il pagamento, indi nuovamente rigirate a favore del medemo in seguito ad ordine havutone da S. M. che ha voluto usare tal convenienza, trattandosi d'interesse immediato della detta Maestà Cattolica, e ciò rispetto alla portione dovuta per il Contado di Modica.

Non dovrà pure tralasciare di stare con la dovuta attentione per appoggiare gl'interessi delle Università, e procurare che alle medeme sij somministrata pronta e conveniente giustitia, con impedire che siano indebitamente gravate da spese di Delegati (35), et all'incontro le medeme suppliscano con le loro forze con quella puntualità e giustitia distributiva che si richiede, insinuando a quest'effetto al Conservatore Sapellani d'accudirvi per sua parte nel Tribunale del Patrimonio per il molto che importa al servitio di S. M. la conservatione delle medeme, e per dar a conoscere la maggior attentione del presente Governo per il publico servitio.

Riconosco superflue queste mie deboli notitie all'intelligenza di V. S. massime dopo l'esperienza, e cognitioni che ha acquistate nella diretione, e maneggio di quest'Azienda da mesi sette che si ritrova in questo Regno; tuttavia la prego di gradirle tali quali sono, e di credermi con insuperabile devotione

Palermo li 25 febraro 1715

Suo Devot.mo Servitore
FONTANA

Aggionta alla Memoria instruttiva rimessa al Conte Bolgaro sotto li 25 febraro scorso.

Essendo imminente la mia partenza per Torino, stante la permissione havutane da S. M., affinchè V. S. resti accertata del giusto fondo in contanti che si trova in Cassa nelle mani del Direttore della Tesoreria Gautier, se gli rimette la qui gionta copia del ristretto di conto dal medemo disteso e sottoscritto, e da esso comprenderà ritrovarsi effettivo, cioè:

Fondo dell'anno 1713	Fr.	447,004	12	10
Fondo del 1714	»	536,616	8	6
Altro proveniente da casuali straordinari per le cause in nota a parte	»	35,753	5	»
	Fr.	1,019,374	1	4

La prima partita di franchi 447,004 12 10 deve restare per fondo di riserva custodita in Cassa a parte, quale non potrà spendersi, o farsene esito per qualsisia causa senza special ordine di S. M., essendomi preso la libertà di passarne simile notitia a S. E. il signor Viceré in esecutione de' Sovrani comandi ricevuti con R. Biglietto del 1° corrente.

Dell'altre due partite potrà V. S. valersene nell'urgenze del Regio servitio, e quando si dasse il caso che li redditi ordinarij di questo Regno non fossero sufficienti al pagamento delle spese, il che non si crede, attesa la special attentione e vigilanza di V. S. sia per far esigere, liquidare et augumentarne, per quanto sarà possibile, li redditi ordinarij.

Ritrovandosi il Peculio di Messina provisto di formento vecchio solamente per tutto il venturo agosto, si crede opportuno ora che s'avvicina il nuovo raccolto, e che il prezzo de' formenti 7.ª Inditione è diminuito, potesse farne compra di salme 3/m., facendolo noleggiare per la Città di Messina, e che intanto disponesse pure l'accompra de' formenti, nuovo raccolto, necessarij a detto Peculio per l'anno venturo per profittare de' prezzi vantaggiosi, che probabilmente s'incontraranno dopo seguito il medemo, quando massime corrisponda l'abbondanza d'esso alla buona apparenza, che corre presentemente.

Qualche quantità di detti formenti, in numero di cinque in sei mila salme, potrebbe provvedersi dalle parti di Catania, con che oltre il vantaggio sperabile nel prezzo si conseguirebbe sicuramente quello del minor nolito da quella Città a Messina, e si potrebbe appoggiare tal incombenza al signor Capo di Giunta Trans, suggerendoli di maneggiar tal affare col mezzo del signor D. Eusebio Massa Cataniese che risiede in Messina, e si dimostra affetionato per il Regio servitio; in proposito di che si deve avvertire che li formenti sudetti d'accomprarsi siano di buona qualità, ben netti e purgati, e che corrispondino al peso che necessita per il Peculio sudetto.

Le tratte di formenti per fuori Regno V. S. sa essersi diminuite presentemente dalli tarì 30, a'quali si concedevan nel passato inverno, a tarì 25 per salma: e poichè non vi sono richieste per l'estratione de' medemi, converrà perciò nel mese di giugno prossimo rimetterle a tarì 20 per salma, a fine di facilitare maggiormente questo negotio per ricavarne il reddito bilanciato nell'anno corrente, se sarà possibile, maneggiandone più, o meno il prezzo sudetto a misura delle maggiori, o minori richieste, con avvertenza però sempre da dover mai esser meno delli tarì 20 per salma, compresi li minuti.

Havendo il Barone D. Giovanni Battista Ricca fatto un partito alle Tratte di vettovaglie di Scicli, e Vittoria per il prezzo d'once 2000 annue con intelligenza di profittare la metà d'ogni augumento che havrebbe havuto la Regia Corte sovra le medeme, si trasmise con biglietto del 25 scorso aprile al Tribunale del Patrimonio la detta offerta unitamente ad altra del Barone D. Silvestro, come V. S. ne resta informata; e poichè ne seguì il deliberamento in favor di quest'ultimo, mediante la somma d'once 2100 e per tre anni a venire, restano perciò dovute a detto Barone Ricca once cinquanta in cadun anno, tuttochè il Tribunale del Patrimonio non havesse voluto accettare detta offerta con la sudetta conditione: per altro essendo tal affare stato maneggiato particolarmente con quest'Ufficio, conviene al servitio di S. M. di mantenere la buona fede, e perciò potrà V. S. far pagare a detto Barone Ricca le dette once 50 in cadun delli detti tre anni con spedirne l'opportuni biglietti al detto Tribunale del Patrimonio, non spiegando in essi la causa, ma solo con dire — *per cause del Regio servitio riservate a S. E.*

V. S. sa che le dette Tratte sono poscia state levate al detto Barone Ferrera, e deliberate al Barone Ricca per once 3/m. a motivo di competenze, et emulatione incontrata fra loro, onde quando mai detto Barone Ricca pretendesse maggior profitto di dette 7150 in detti tre anni, V. S. non dovrà dargli alcun orecchio per essermi io chiaramente spiegato che, dopo il primo deliberamento seguito in oncie 2110 a favore del Barone Ferrera, non

intendevo vi corresse più alcun impegno, nè ragione di beneficij a favore di detto Barone Ricca, come ne resta pienamente informato il signor D. Giovanni Battista Allias, a cui io termini chiari si spiegò questo sentimento prima che seguissero li nuovi incaoti e deliberamenti per detta gabella, et immediatameote che si scopri l'emulatione sudetta.

Ritrovandosi presentemeote provvista la maggior parte del legname necessario per la fabbrica della quinta Galera, e nuova Fregata, come V. S. sa, conviene sollecitare il signor Cavaliere Osasco che senza ritardo s'intraprendi la medema si per l'una, che per l'altra, stanti li premurosi ordini che si sono havuti da S. M. per causa sudetta.

Essendosi osservato che li grani, quali si sono fabbricati in questa Zecca col rame venuto di Francia, tuttochè corrispondenti nella bootà intrinseca, non riuscivano però con quel colore rosso che si conviene, s'è ereduto del Regio servitio, e publico di far veoire rubbi mille rame rosso da Torino, ehe si ritrova presentemente in un magazzino della Dogana, et in potere del Secreto et Amministratore D. Placido Marchese; e poichè fra li Partitarij D. Antonino Carcerano, e Bracco vi sono insorte alcune differenze, s'è fatto sapere a'sudetti d'intendere le medeme per ripigliare detta fabbrica, e però dopo che saranno tra di loro coovenuti si potrà loro rimettere detto rame con le precautioni necessarie, facendone loro pagare il prezzo d'oncie diecinove in venti il eantaro, ehe dovrà sborsarsi in mani del Direttore Gautier per rimpiazzarne la Cassa di Torino, che ha sopplito a dette spese.

S. M. si è compiaciuta accordare al Luogotenente Rubat la metà paga d'Aiutante per il corrente anno, come da suo Regio biglietto delli 24 aprile scorso, onde potrà V. S. spedirgliene l'opportuna livranza, continuaodo io avvenire a teoore del medemo.

Alla Religione di Malta restano pur anco dovute salme 6/m. formento per saldo dell'annualità 7.ª Indizione; e poichè S. M. intende che se le concedino, si potrà perciò spedirne il biglictto alla prima richiesta ehe ne faranno, colle partecipationi del signor Vicerè.

Ritrovandosi vacante l'Ufficio di Maggiordomo dell'Ospedale di Messina, come altresì quello dell'Ospedale di questa Città, stimai mio obbligo portare alla notitia di S. M. tali vacanze, con suggerire che si sarebbero potuti riempire li due posti con due Ufficiali Residenti, et in questo modo avanzare la spesa nel Bilancio militare; et essendosi degnata la M. S. d'approvarne la rappresentatione, s'è compiaciuta ordinarmi dovessi proporre li detti due Soggetti al signor Vicerè per stabilirli in detti impieghi, mentre dalla Secretaria di Guerra ne sarebbero poscia state spedite le necessarie commissioni onde per maggior dono dell'Ospedale di Palermo s'è proposto il Capitano Regio con l'istessa paga di cui gode di franchi 12 al mese, e per Messina il Capitano Legazza, pure con l'istessa paga di franchi 12 che ora gode, e da prendersi respettivamente sovra li redditi di detti Ospedali.

Io mi ritrovo haver appresso di me li mensuali della Tesoreria generale di questo Regno dal 1° gennaio per tutto li 15 corrente mese, come altresì quelli della Tesoreria di Militia per detto tempo, onde resta solo che V. S. trasmetta di tempo in tempo gl'altri susseguenti in conformità di detta *Memoria* instruttiva.

Palermo li 25 maggio 1715.

FONTANA (26)

ORDINI, DECRETI E PROVVEDIMENTI PER LA NOMINA DEI GIURATI.

Sua Maestà comanda al Pro-Scrutiniero Placido Sferuzza di recarsi nelle Città e Terre Demaniali per sollecitare e raccogliere le note degli scrutinii segreti per la nomina dei Giurati dell'anno 1714 e 1715.

(Archivio comunale di Trapani)

Victorius Amedeus Rex Siciliæ, Hierusalem et Cypri, etc.

Nostro fid. salutem. Conforme all'ordine dato con le lettere dell'Officio del nostro Protonotaro del Regno delli 16 gennaro, 7ª indictione, 1579, già è tempo di ritrovarsi fatte le cedole delli scrutinij per la creatione dell'Officiali dell'anno prossimo venturo 1714 e 1715, le quali si devono raccogliere, e ridursi al cennato Protonotaro, onde a tempo si facci detta creatione; per il che v'ordiniamo che dobbiate conferirvi nelle Città e Terre di questo Regno con farvi consignare dalli Giurati di quelle le sudette cedole di scrutinij clausi, e sigillati *more solito,* e se alcune d'esse non si trovassero fatte per non esservi stato Sindicatore, ordiniamo alli sudetti Giurati che *statim* et incontinenti l'habbiano da fare *non obstante* che non vi sia presente il Sindicatore, e qualsivoglia ordine in contrario, al più fra un giorno, et ancorchè non sia di festa con quelli Officiali e persone solite intervenire, che si troveranno presenti nelle Città e Terre che siano, acciò con ogni brevità si spediscano, et in caso che sotto qualsivoglia colore li Giurati lasciassero di fare ciò, l'ingiungerete che sotto pena di ₰ 400 per ognuno d'essi che contraverrà, d'applicarsi al nostro Regio Erario, habbiano a far congregare il solito Conseglio per la speditione della cedola del scrutinio, quale vogliamo v'habbiano di consegnare spedita fra il termine di giorno uno, conforme di sopra; e questo *non obstante* qualunque Ordine, Statuto, Atto, Prammatica, Capitoli del Regno che in contrario vi fossero: e ritrovandosi in alcune d'esse Terre e Città il Sindicatore, la formeranno con la sua presenza, e nell'istesso giorno, sotto la sudetta pena, vi dovranno far consignare, ad effetto che nel vostro ritorno l'habbiate da consignare al riferito Protonotaro; e dai Giurati di dette Città e Terre, *seu* da qualsivoglia altri Officiali a chi spetta, vi farete pagare le ragioni del vostro pedaggio come al solito, e se vi tratterranno più

del solito di detto giorno uno dell'arrivo vostro, ve l'habbiano da pagare a ragione di tari 8 il giorno di più di quello che è stato solito pagarsi, insino a tanto che sarete spedito et integramente pagato; et essendo li Giurati renitenti a sodisfarvi subito le sudette ragioni che vi competiscono *una* con le sudette giornate, che forse vi faranno vacare per l'effetto sudetto, all'hora procedirete all'espignoratione dei beni et effetti d'essi Giurati, o qualsivoglia d'essi, quali beni per voi espignorandi vendirete al publico incanto, e libe-rirete all'ultimo dicitore e più offerente, e non trovando beni procedirete a carcerationi d'essi Giurati o qualsivoglia d'essi, ad ingiuntioni penali et altri remedij a voi ben visti, che noi sopra ciò ve ne diamo e concediamo licenza, ogni autorità e potestà. Ordinando a detti Giurati di sodisfarvi dette ragioni e giornate, che forse vacarete, come sopra, di qualsivoglia denaro dell'Università, *non obstante* qualsivoglia ordine, stante trattarsi di servitij personali, serviggio nostro, e beneficio del Publico di tutte le Città di questo Regno tanto necessario. Ordinando di più alli Giurati et altri Officiali che sotto la medesima pena habbiano da trasmettere con voi stesso, per via del Protonotaro del Regno, li scrutinij secreti, che noi *circa præmissa* ve ne diamo ogni autorità e potestà; ordinando a tutti i singoli Officiali maggiori e minori, presenti e futuri, che v'habbiano da trattare, e reputare per Scrutiniero e darvi competente posata *gratis*, e non vi habbiano da molestare durante il vostro esercitio nè per civile, o criminale, nè per apportatione dell'armi non proibite dalle Regie Prammaticho, anzi vi debbiano dare ogni loro aggiuto, e favore quante volte da voi sarà richiesto, e altrimenti si sentano incorsi nella pena di docati mille, d'applicarsi al nostro Erario; ordinando anche ad ogni Città e Terra Demaniali di questo Regno, che nella fattura di dette cedole di scrutinij habbiano da osservare tutto quello, e quanto resta da noi ordinato per l'altre nostre sotto la giornata delli 15 febraro, 8ª inditione, 1670, spedite per via dell'Officio del Protonotaro del Regno, come anche inviolabilmente osservare l'ultime nostre emanate per detto Officio sotto li 30 giugno, 3ª inditione, 1659. E così eseguirete se la nostra gratia tenete cara. *Dat. Panormi die trigesimo decembris 1713.*

V. AMEDEO

De St-Thomas

Domenico Papè Protonotaro

Sua Maestà nomina i Giurati della Città di Licata per l'anno 1714 e 1715.

(Archivi di Palermo)

Victorius Amedeus, Dei gratia, Rex Siciliæ, Hierusalem, etc.

Recepto scrutinio pro Officialibus creandis in Civitate Leucatæ pro anno præsente qui currere incipit a primo die mensis maij, et finiét ultimo aprilis post immediate sequentis 1715, has infrascriptas personas pro Officijs designatis exercendis et administrandis cum omnibus et singulis iuribus, lucris, emolumentis, præeminentijs, prærogativis, obventionibus, honoribus quoque et oneribus, ac alijs ad dicta Officia debite spectantibus et pertinentibus, creandas et deputandas fore duximus, videlicet Juratos D. Hyeronimum Celesti, D. Placidum Orlando, D. Hyeronimum Cannata, et D. Josephum M. Parisi, Patritium D. Antoninum Semaira, Thesaurarium Notarum Dominicum Scicolone, Magistros mandidiorum Antonium Dibona et Angelum Marotta; quo circa vobis dilectis, et fidelibus nostris Juratis dictæ Civitatis Leucatæ dicimus et expresse iubemus, quatenus prænominatas personas ad antedicta Officia exercenda, et administranda in possessionem ponatis et inducatis, positasque, et inductas manuteneatis, et defendatis toto dicto anno perdurante, et deinde usque ad aliam nostram novam electionem, et infra ad nostrum beneplacitum; præstito prius per eos debito et solemni iuramento in manibus ad quos spectat, respondentes eis, et per quos decet responderi facientes de omnibus prædictis iuribus, lucris et emolumentis; caventes a contrario si nostram Regiam gratiam caram habetis, et sub pœna ducatorum mille Ærario nostro applicandorum, et non tradatur possessio Officialibus prædictis, nisi prius solverit totum id quidquid, et quantum forte deberent Universitati ex qualibet causa, alias tradentes possessionem teneantur solvere duplam et de proprio. Dat. Messanæ die septimo iunij 1714.

V. AMEDEO

De St-Thomas

Sacra Realis Maiestas mandavit mihi Dominico Papè Montaperto Prothonotario Scrutinium Officialium Civitatis Leucatæ pro anno præsente 1714 et 1715. (37)

Sua Maestà dispensa da impedimento per dare il possesso dell'Ufficio di Giurato

(Archivi di Palermo)

Vittorio Amedeo, per gratia di Dio, Re di Sicilia, di Cipro, ecc., ai Giurati di Licata

Fedeli e dil. nostri. Havendo noi per quest'anno eletto per uno dei Giurati di cotesta Città D. Geronimo Celesti, il quale ritrovandosi plegio nell'affitto del fego dell'erba della Città, ma non debitore per tale affitto all'Università, ci ha fatto supplicare per dispensa; perciò siamo ad ordinarvi che, constandovi di esser soddisfatto il maturato, e prestando nuova et idonea pleggeria del maturando, dobbiate dargli la possessione di Giurato, che noi a quanto ostasse per detto impedimento, vi dispensiamo per questa volta *tantum de plenitudine potestatis;* così eseguirete. Dat. in Messina li 27 giugno 1714.

V. AMEDEO

Domenico Papè Montaperto Protonot.
D. Pietro Battaglia Coadiut.

De St-Thomas

Il Vicerè sostituisce, con dispensa, nell'Ufficio di Giurato.

(Archivi di Palermo)

Vittorio Amedeo Re di Sicilia, di Gerusalemme, ecc., ai Giurati di Licata

Spe. Reg. fid. dil. sal. Avendo noi per quest'anno, che corre dal primo del maggio 1716, e fornisce ad ultimo aprile 1717, eletto per Giurato di codesta Città D. Diego La Ferla, l'abbiamo escusato, ed in suo luogo eletto, siccome per le presenti eligiamo, D. Filippo Celestri e Nebes, al quale vi ordiniamo di dare la possessione di Giurato, *non obstante* non aver vacato *per biennium* dell'ufficio di Patrizio, che noi a quanto ostasse per tale impedimento, dispensiamo per questa volta *tantum*, con che prima vi consti non essere debitore all'Università per qualsisia causa. Palermo li 30 settembre 1716.

Il Conte Maffei

Giuseppe Papè Protonot.

D. Pietro Battaglia Coadiut.

ORDINI, DECRETI E PROVVEDIMENTI PER IL CORSO, ED IL CONIO DELLE MONETE

(Vè una copia a stampa negli archivi generali di Torino)

Bando e Comandamento d'ordine della Maestà del Re nostro Signore Vittorio Amedeo, per la grazia di Dio, Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, etc., Duca di Savoja, Monferrato, Aosta, Ciablese, e Genevese, Prencipe di Piemonte, e d'Oneglia, Marchese in Italia, di Saluzzo, Susa, Ivrea e del Maro, Conte di Mauriana, Nizza, Tenda, Romond, Asti, e Alessandria, Barone di Vaud, e Faucigny, Signor di Vercelli, Tarantasia, Lumellina, e Val di Sesia, Vicario perpetuo del Sacro Romano Imperio, etc., col quale si determina il valore di alcune monete forastiere, relativamente alle Siciliane, perchè possano correre leggitimamente in commercio. [26]

Considerando Sua Maestà (che Dio guardi) con la sua Sovrana intelligenza, che una delle maggiori providenze, per sollevare qualsivoglia Stato, sia il facilitare, ed augumentare il commercio con altri Stati e Regni confederati, e che la facilitattione del commercio può ricavarsi dall'uso scambievole delle Monete, che nelli Stati sudetti corrono; che però col suo Paterno amore, ed incomparabile providenza ha deliberato che in questo Regno corrano in commercio così le Doppie di Spagna, Francia, e Savoia, come li Scudi di Genova, volgarmente detti Genovine, li Ducatoni di Milano, Venetia, Fiorenza, ed altri simili, li Filippi, e Livre di Savoja, maggiormente che nella sua felicissima entrata in questo Regno s'ha servito portarci grandissima quantità delle sudette Monete, così d'oro, come d'argento, onde per circolare le Monete sudette in beneficio del Publico, e per potersene introdurre dell'altre, havendo prima fatto fare le dovute prove, e diligenze sopra l'intrinseco valore delle sudette Monete, e raguagliandole con il prezzo tempi adietro in virtù di Bando sotto li 11 novembre 1698. dato in questo Regno al Scudo di Genova, *seu* Genovina, alla quale essendo in bontà di oncie 11. 15. ed in peso di oncia una, trapp. 13. 5. entrandovi di fino oncia una, trapp. 11. 8. $\frac{3}{4}$ che in corrispondenza della Moneta di questo Regno vale tarì sedici, grana 6. 4. e si stimò farla correre per tarì diecesette, conforme al presente corre; parendo assai giusto che la medema regola, e raggione pratticata per detta Genovina, che è Moneta della Republica di Genova di dominio alieno, s'havesse da considerare con le Monete del proprio Stato di Sua Maestà (che Dio guardi) e d'altri Stati.

Ha deliberato col voto, e parere di molti Ministri del Sacro Conseglio, da Sua Maestà in virtù d'ordine Reale sotto li 28. ottobre p. p. a questo fine deputati, stabilire ad ogn'una delle sudette Monete il di loro prezzo, e valuta in questo Regno in virtù di Viglietto dato in questa Città sotto li 2 novembre instante presentato, ed esecuto nel Tribunale del Real Patrimonio sotto li 3. dell'istesso, quale prezzo è l'infrascritto, cioè:

Il Filippo, che è di peso oncia una, trappeso uno, e coccia otto, a proportione del sudetto Scudo di Genova, *seu* Genovina, si valuta per tarì dodeci, e grana sette di questa moneta	Tarì	12	7
La Livra di Savoja, che è di peso trappesi sette a proportione come sopra, si valuta per tarì due, e grana quindeci di questa moneta	»	2	15
Li Ducatoni di Milano, Venetia, e Fiorenza, e simili, che sono di peso oncia una, trappesi cinque, e coccia tre, a proportione come sopra, si valutano per tarì tredeci, e grana diecesette di questa moneta	»	13	17
La Doppia di Spagna, Francia, e di Savoja, componendo dui Scudi di Genova e mezzo una Doppia, a proportione come sopra, si valutano per tarì quaranta due, e grana diece di questa moneta	»	42	10

Onde in virtù del presente Bando perpetuo valituro, ordina Sua Maestà, provede, e comanda, che di quà innanti, in tutte sorti di negotii, così per pagamento di debiti, come per compra di qualsivoglia merci, sete, panni, vittovagli, cose comestibili, e potabili, cose d'oro, ed argento, ed altra qualsivoglia mercantia s'habbiano da valutare le sopradette Monete essendo del peso di sopra espressato, per le riferite somme di questa nostra Moneta, e li creditori, o venditori di qualsivoglia mercantia, sete, panni, merci, vittovaglie, cose comestibili, e potabili, cose d'oro, ed argento, ed altri non possono quelle rifiutare, *etiam* che la cosa, che si comprerà non ascendesse al valore d'una delle sudette Monete, essendo obligati li venditori ed altri darci l'avanzo sin'alla somma che importerà la sudetta Moneta che li sarà esibita, e questo sotto la pena, in quanto alli bottegari e venditori, di quattro tratti di corda, e di onze venticinque d'applicarsi al Regio Fisco, ed in quanto alli creditori, ed altra sorte di persone, di onze cinquanta d'applicarsi parimente al Regio Fisco, contro li quali si habbj da procedere, tanto ad instanza di parte, quanto parimente ad instanza del Fisco, il quale possi principalmente

agere, e che li Giudici e Ministri havessero da procedere *nullis datis terminis, sed ex abrupto, et palatino modo,* senza haver obligo di far processo formale, ma solamente con havergli da constare, che veramente si havesse contravenuto a quanto di sopra.

E nel caso, che le Monete sudette non fossero di giusto peso di sopra espressato, in questo caso siano obligati li compratori, ed altro che pagherà con detta Moneta, di rifare il mancamento sudetto: in quanto alla Moneta d'argento a raggione di piccoli tre, per ogni coccio, che mancherà, con che li Ducatoni, e Filippi mancando cocci tre a basso s'habbiano da ricevere per giusti, e mancando più delli cocci tre sino alli cocci venti, oltre li piccoli tre per coccio, siano obligati pagare grana quattro, per raggione di pena, e mancando più delli cocci venti, siano obligati pagare altri grana due complimento di grana sei per raggione di pena, oltre li piccoli tre per ogni coccio, e le livre mancando coccio uno s'habbiano da ricevere per giusti, e mancando più, habbiano da pagare piccoli tre per ogni coccio come sopra conforme al presente *respective* si prattica con li Scudi di Genova, *seù* Genovine, ed in quanto alle Monete d'oro siano obligati pagare grana setti per ogni coccio conforme al presente si prattica; e con tale refettione non si possano in conto veruno rifiutare, e per maggior facilitatione del peso s'ha dato l'ordine opportuno, acciò nella Regia Zecca si facessero li pesi di rame per ogn'una delle sudette Monete con la deduttione delli detti cocci tre, e del detto coccio uno *respective* secondo il sudetto permesso, con il di loro nome contrasignati con l'Armi di Sua Maestà (Dio guardi); Ordinando parimente che le Monete sudette, per li riferiti prezzi, s'habbiano, e debbiano ricevere tanto nella Tavola di questa Città, e quella della Città di Messina, quanto nella Tesoreria generale, e qualsivoglia altro banco, depositario, e qualsivoglia Persona publica, o privata che haverà da ricevere denaro, con questo però che nelle Tavole sudette habbiano, e debbiano essere di giusto peso conforme al presente si prattica in dette Tavole con le Monete, che corrono in questo Regno.

Declarandosi parimente per maggior notitia e facilitattione la corrispondenza che haveranno, secondo la resoluttione, e proportione sudetta, le Monete che oggi corrono in questo Regno, con le Monete del Piemonte, che è l'infrascritta, cioè

Il Tarì, che in questo Regno vale per grani venti, corrisponde a soldi sette, dinari sei e $\frac{6}{17}$.

Il Grano di questa Moneta, che si valuta per piccioli sei a proportione come sopra, corrisponde dinari quattro $\frac{44}{85}$. Declarando parimenti Sua Maestà (che Dio guardi) che tutte quelle Persone che havessero ardire di mutilare,

seu radugnare le sudette Monete, o vero introdurre, o falsificare, o spendere *scienter* alcuna delle sudette Monete che fosse falsificata sia, e s'intenda incorso nelle pene disposte dalla Prammatica tit. 72. Tomo primo, ed altre Prammatiche e Bandi in questo Regno publicate contro li mutilanti e falsificanti le Monete, quali Prammatiche, e Bandi siano, e s'intendano da Sua Maestà (Dio guardi) di nuovo confirmate e renovate, e non altrimente.

Promulgetur PENSABENE *F. P.*

P. S. P. V. PLACA *Sindacus*

Die quarto novembris septimæ Indictionis 1713.

Constat per me Franciscum Perino publicum Præconem hujus fœlicis et fidelissimæ Urbis Panormi publicasse supradictum Bannum per loca solita, publica et consueta tubis Regiis, etc.

Sua Maestà provvede al conio di moneta di rame per il valore di scudi cinquanta mila.

(Archivi generali di Torino)

Il Contadore generale al Tribunale del Real Patrimonio

Essendo S. M. stata informata del contenuto nella *Consulta* di cotesto Tribunale, in data delli 13 del passato decembre, attinente alla fabrica della moneta di rame, che necessita in questo Regno per ogni maggior facilità del minuto commercio, mi comanda partecipare alle SS. VV. di haver dato, come le dà il permesso di farne fabricare sino alla somma di scuti cinquanta mila, e nello stesso tempo significarle l'offerta presentata da Giacomo Busano per la fabrica sudetta, da cui potrà il Tribunale passar a riceverne l'obligatione con le seguenti conditioni:

1° Che detta moneta di rame debba esser in tante pezze, volgarmente dette *grana,* e queste dell'istessa qualità, bontà e peso di quelle ultimamente fabricate, e coll'impronto dell'armi di S. M. da una parte, e dall'altra con quel motto che stimarà il Tribunale più adattato, avvertendo che il materiale, o sij rame da impiegarsi, sij rosso, puro, e raffinato, e senza altra mistura;

2° Che detti scuti cinquanta mila debbino fabricarsi in questa Regia Zecca dentro il termine di un anno e mezzo prossimi, e con facoltà al detto Busano di servirsi delli ordegni, che gli saranno necessarij esistenti nella medema, tali quali si ritrovano, da riceversi precedente estimo da farsi con intervento

del Mastro Rationale Sovrintendente e Conservatore, per esser restituiti in fine della fabrica all'istesso estimo, e con respettiva refettione per il maggior o minor valore, che in tal tempo havessero, e con ciò debba pagare in contanti il prezzo de' croccioli, e terra di Roma che si trova esistente in detta Zecca, e per la quantità che potrà occorrere al detto Partitario di servirsi;

3° Che resti a carico del Partitario il pagamento di tutti li dritti legitimamente dovuti alli Officiali di detta Zecca, compresi li salarij di essi, e con obligo di pagare per una volta tanto alla R. Corte la somma di scuti mille per dritto di Zecca in consideratione della detta fabrica di scuti cinquanta mila, fra il termine che stimarà cotesto Tribunale di prescrivergli;

4° Che si concedino a detto Partitario le solite franchezze per l'introdutione del rame ed ogni altra cosa necessaria per detta fabrica, precedente però la *certa* del Ministro Sovrintendente, che S. M. ha nominato nella persona del Mastro Rationale Nigri;

5° Che il detto Partitario resti obligato all'osservanza delle Instruttioni date per via di cotesto Tribunale in occasione di simil fabrica di monete, con quel di più che stimasse d'aggiongere per il maggior accerto del Regio e publico servitio, stipulandone come sopra l'opportuno contratto con le debite precautioni e sigurtà solite a farsi; e nostro Signore le guardi.

Palermo li 28 marzo 1714.

FONTANA

Il Tribunale del R. Patrimonio manda eseguirsi l'Ordine Reale di dar corso alla moneta Mayda *d'oro.*

(Archivio comunale di Trapani)

Victorius Amedeus Rex Siciliæ, Hierusalem et Cypri, etc.

Illustribus Senatibus fœlicis et fidelissimæ Urbis Panormi, Civitatum Messanæ, Cataniæ, Syracusarum et Drepani, necnon Spectabilibus, Magnificis et Nobilibus Juratis Civitatum, Terrarum et locorum hujus Regni, cui, vel quibus ipsorum præsentes præsentatæ fuerint, Cons. Reg. fid. dil. salutem. La Maestà del Re nostro Signore (Iddio conservi) con suo Real Biglietto per via del Consigliere di Stato e Contator generale Conte Fontana ha ordinato lo che siegue: — Sua Maestà essendo stata supplicata da diversi negozianti in questo Regno, e fra gli altri dal Console Inglese, perchè si compiacesse d'ordinare che la moneta *Mayda* d'oro di Portogallo havesse corso a proporzione dell'altre

monete estere che corrono in esso, si è compiaciuta d'ordinare se ne facesse il saggio, et essendo seguito il medesimo in cotesta Regia Zecca, con presenza del Presidente D. Giuseppe Fernandez, e resultato essere detta moneta *Mayda* di bontà eguale a quella della Doppia di Spagna, cioè di carati 22, et in peso trappesi 12,2, o sia coccia 194, et essendosi riflesso che il corso della medesima non può riuscire che di vantaggio al publico commercio, mi ha comandato la Maestà Sua di far sapere a cotesto Tribunale di disponer un Bando, perchè s'accettasse detta moneta al prezzo di tarì sessantasei, purchè si ritrovi di detta bontà e peso, dando l'ordine tanto nella Tesoreria generale, Regie Secrezie, Tavole di Palermo e Messina, che generalmente è persuasa della loro attenzione; e nostro Signore lo guardi. Messina li 3 luglio 1714.— Fontana — Al Tribunale del Real Patrimonio.— Perciò in esecuzione del preinteso Real Biglietto vi trasmettiamo l'accluso Bando in stampa, affinchè dovessero con le solennità farlo promulgare nelli luoghi publici di coteste Città e Terre, e curarne la puntuale esecuzione con darci conto della publicazione sudetta per nostra intelligenza, e così eseguirete. E perchè viene Corriero serio, lo spedirete subito fra un'ora, pagandogli con qualsivoglia danaro dell'Università il solito viaggio di un luogo ad un altro, secondo la tassa del Corriero maggiore. *Dat. Pan. die trigesima julij 1714 in triduo.*

Fernandez *P.* — Valguarnera *M. R.* — Nigri *M. R.*
Sapellani *M. R. et Cons.* — Perlongo *F. P.*

Bando e Comandamento d'ordine dell'Ecc. Signore il Conte Don Annibale Maffei, Vicerè, Luogotenente, e Capitan Generale di questo Regno di Sicilia, sopra il peso dei tarì e carlini antichi.

(Da una copia a stampa negli archivi generali di Torino)

Havendosi con Bando, d'ordine dell'Illmo Marchese De los Balbases all'hora Vicerè in questo Regno, disposto che tutti li tarì e carlini antichi fabricati nella Regia Zecca dall'anno 1609 a questa parte dovessero correre, e spendersi il tarì per tarì, il carlino per carlino, conchè non fossero meno, cioè il tarì di trappesi due e mezzo in perno, e li carlini di trappeso uno, e cocci cinque in perno, havendosene per tal effetto inviato l'ordini necessarij in molte Città, e Terre del Regno con li pesi bollati col Bollo della R. Corte,

e che quelli meno di detto peso si havessero dovuto raccogliere, e reputare come solo materiale d'argento; e perchè in molte Città, e Terre del Regno si ritrova introdotta molta quantità di sudetti tarì, e carlini mancanti del sudetto peso, quali havendo per lo più ricaduto a mani di persone miserabili, a'quali saria gran disconsolo farceli restare per mero materiale, intanto volendo S. E. col suo incomparabile zelo reparare all'inconvenienti sudetti, e facilitare il publico commercio sin tanto si provederà con la fabrica di nuova moneta, in virtù del presente Bando, a Consulta del Tribunale del R. Patrimonio, ordina, provede e comanda che tutti li tarì, e carlini antichi fabricati nella Regia Zecca dall'anno 1609 a questa parte, nelli quali appara l'impronta Reale dall'una, e l'altra parte, d'oggi innanzi debbano correre in commercio, e riceversi in pagamento, conchè il tarì sia di peso di trappesi due e mezzo in perno, e li carlini di trappeso uno, e cocci cinque in perno, et essendo meno del sudetto peso che si habbiano e debbiano ricevere, conchè per tal mancamento si habbia da pagare denari tre per coccio, conforme si ha ordinato e pratticato con li tarì due mancanti dal peso stabilito, sentendosi tutto l'antedetto in tutte quelle parti, e luoghi ne'quali sin'al presente han corso li detti tarì e carlini, esclusa sempre la Città di Palermo, e Messina, et altri lochi ne'quali sin'hora non han corso, con questo però che del presente Bando, e permesso siano, e si intendano eccettuati li tarì, e carlini dell'ultima fabrica, quali essendo mancanti del suo giusto, e permesso peso, non devono correre; ma quelli che si ritroveranno mancanti si debbano tagliare, restando obligata la persona, in potere della quale si ritroverà uno di detti tarì o carlini, a revelare, e denunciare la persona da cui l'haverà ricevuto, e chi non revelerà si reputerà con li colpevoli e persone dichiarate nelli Bandi e Prammatiche di questo Regno soggetto alle pene in detti Bandi e Prammatiche contente, e sotto le pene a S. E. ben viste.

Et acciochè venghi in notitia d'ogn'uno, e non si possi allegare ignoranza, si ha fatto publicare il presente Bando *omni futuro tempore valituro.*

Promulgetur PERLONGO *F. P.*

P. S. P. V. BENSO *Sindacus*

Die decimo septimo augusti 8 Ind. 1715.

Constat per me Franciscum Perino publicum Præconem hujus fœlicis et fidelissimæ Urbis Panormi publicasse supradictum Bannum per loca solita, publica et consueta tubis Regiis, etc.

Ordine Viceregio che conferma l'antecedente Bando, e lo estende al corso delli tarì e carlini coniati negli anni 1696 e 1697 coll'impronta del Re Carlo II

(Da una copia a stampa negli archivi generali di Torino)

Victorius Amedeus Rex Siciliæ, Hierusalem et Cypri, etc.

Viceren, et Generalis Capitaneus in hoc Siciliæ Regno, Spect. Magn. et Nob. Juratis, Secretis, et Proconservatoribus Civitatum et Terrarum hujus Regni, fid. Reg. dil. salutem. Per quanto dalli Ginrati d'alcune Città di questo Regno sono stati fatti a noi, per via di questo Tribunale, molti ricorsi per causa del Bando ultimamente promulgato per dover solamente correre la moneta dei tarì e carlini fabricati nella Regia Zecca dall'anno 1609 a questa parte, con che fossero di peso, il tarì di trappesi due e mezzo in perno, e li carlini di trappeso uno, e cocci cinque pure in perno, e con l'impronta Regia dell'una e l'altra parte, ed in oltre che essendo meno di detto peso dovesse pagare denari tre per coccio; e perchè detta moneta può ritrovarsi con l'impronta da una sola parte, ed apportarebbe gran confusione il non potersi spendere dall'abitanti di esse Città, per motivo di non haversi considerato detto punto, nè datoseli precetto di tagliarla in tal caso, pertanto ne hanno fatto l'instanza per distribuirseli l'ordini convenienti di come devono regolarsi. E volendo noi per il maggior accerto del Real servitio, e facilitattione del publico commercio in tutte le Città, e Terre di questo Regno dare prontamente il riparo a qualche disordine che potesse incontrarsi nel corso di detta moneta, perciò siamo con le presenti ad ordinarvi che debbiate far correre, spendere e ricevere la sudetta moneta de'tarì, e carlini antichi fabricati nella Regia Zecca dall'anno 1609 a questa parte, che non fossero meno del peso, cioè il tarì di trappesi due e mezzo in perno, ed il carlino di trappeso uno, e cocci cinque in perno, come pure quelli coniati in detta Zecca nell'anno 1696 e 1697 con l'impronta del Serenissimo Re Carlo II, come non siano ritagliati, adulterati, nè vitiati, ma rotondi, col cordonetto d'intorno, e del peso, cioè il tarì di trappesi tre, e li carlini di trappeso uno e mezzo, ed essendo meno del sudetto peso, che si habbiano da ricevere, con che per tal mancamento si debba pagare denari tre per coccio, conforme si ha ordinato per detto ultimo Bando, d'ordine nostro per il Regno promulgato, per dichiarattione del quale, in virtù delle presenti, parimente v'ordiniamo di far correre, spendere e ricevere la sudetta moneta fabricata

dall'anno 1609 sin'all'impressione di quella coniata in tempo del sudetto Re Carlo II, con tutto che l'impronta apparisse da una sola parte, essendo però corrispondente al peso sudetto, e correndo mancante, con pagarsi il mancamento nella maniera di sopra, eseguendo voi, e facendo nel rimanente da chi spetta inviolabilmente, e *ad unguem* eseguire quanto è stato dal nostro Predecessore, per via di questo Tribunale, ordinato per Lettere circolari, Instruttioni e Bandi di 3 marzo 1708 sotto le pene a controventori nell'istesse espressate. E perchè il Corriero viene serio con le presenti, presentate, registrate ed exequute, gliele restituirete al più tardi fra un'ora per dover passare innanti; e per tanto voi Giurati pagherete allo stesso il suo viaggio con li denari dell'Università secondo la tassa che porta seco firmata dal Luogotenente di Corriero maggiore. *Dat. Pan. die vigesimo primo octobris 1715.*

Il Conte Maffei

Drago *P.* — Valguarnera *M. R.* — Colonna *M. R.* — Bonifacio *M. R.* — Sapellani *Cons.* — Perlongo *F. P.* — D. Honuphrius Jannò *Secr. et Mag. Not.*

Bando e Comandamento dell'Ecc. Signore il Conte Don Annibale Maffei, Vicerè, Luogotenente, e Capitan Generale di questo Regno di Sicilia, sopra il corso della moneta d'argento mancante.

(Da una copia a stampa negli archivi generali di Torino)

Invigilando sempre più la Maestà del Re nostro Signore (Iddio conservi) con la sua Sovrana occulatezza a portare a questo suo fidelissimo Regno tutti li maggiori sollievi e felicità, ha considerato sin dal principio del suo felicissimo ingresso quanto sia stato, e sia pernicioso al commercio, e vivere comune de'suoi sudditi il corso della moneta d'argento mancante, non solo logorata dal tempo, che da mali intenzionati ritagliata, e diminuita del suo giusto peso e valore, sperimentandosi continui incomodi et inconvenienti nel pesarla e ripesarla, con molto interesse, e continua occupazione de'negozianti, e del commercio per le molte operazioni bisognano farsi ogni qual volta si paga e riceve qualche quantità, ancorchè menoma, di detta moneta d'argento mancante; e volendo la Maestà Sua provvedere ad un male tanto pernicioso nella maniera più soave e mite, dopo di avere fatto le più mature

riflessioni sopra le interinarie provvisioni date dal passato Governo per evitare il ritaglio di tal moneta, e per raccogliersi, e fabricarsene della nuova, con aversi a tal fine offerti dal Regno ne' generali Parlamenti alcuni donativi, ed ultimamente di ⁊ 1000 nel Parlamento delli 8 febbraio 1707, ha disposto perciò di dare tutti li ripari accertati, cioè di levare totalmente dal commercio tutta la detta moneta di argento mancante, e ritagliata, e col materiale di essa fabricarne nuova moneta dell'istesso peso e valore dell'antica, con averne di tutto incaricato a S. E. la sollecita e spedita esecuzione. E perciò l'E. S. in adempimento delle Reali deliberazioni, ha risoluto, col parere di più Ministri d'intiera sua sodisfazione, di publicare il presente Bando col quale ordina, provvede e comanda che qualsiasi persona di qualsivoglia stato, grado, sesso e condizione che sia, abbia, voglia e debba da oggi innanzi portare nella Regia Zecca di questa Città di Palermo tutta quella moneta d'argento mancante, che ogn'uno si troverà in suo potere, colla solita rifazione del mancamento stabilita nelli Bandi passati, che all'incontro le sarà pagato dalla Zecca l'equivalente della sua moneta mancante con altrettanta moneta nuova, o antica di giusto peso, dedotto però 1 per cento per aggio, che è solito pagarsi per ragion di cambiamento di tal moneta mancante con quella di giusto peso e valore; e questo fra il termine di mesi quattro da correre da oggi innanzi, quali elassi, e non avendo qualcheduno portato detta moneta in Zecca, se gli proibisce per lo presente Bando di poterla più spendere, ma possa servirsene e spenderla come puro materiale. Intendendosi ancora la sopradetta disposizione per tutte le altre Città e Terre del Regno ove saranno da S. E. designate alcune persone, in potere de'quali dovrà portarsi detta moneta nella somma di ⁊ 10 in giù, con pagarseli il prezzo della maniera disposta con altrettanta moneta giusta, e coll'istessa deduzione dell'1 per cento per aggio di tale cambiamento come sovra; ma l'altre persone che avessero quantità maggiore delle ⁊ 10, dovranno mandarle in Zecca fra il termine di quattro mesi di sopra riferito: avvertendo però che la moneta di falso materiale si dovrà dalli Ufficiali della Zecca, e dalle persone deputate nel Regno tagliare subito, e restituirsi tagliata alle Parti, senza darseli pagamento, nè rifazione alcuna, e non altrimente.

Promulgetur Perlongo *F. P.*

P. S. P. V. Placa *Sindacus*

Die quarto novembris 1715.

Constat per me Franciscum Perino publicum Præconem hujus felicis et fidelissimæ Urbis Panormi publicasse prædictum Bannum per loca solita, publica et consueta tubis Regiis, etc.

Ordine Regio per il corso del Luigi d'oro nuovo, di Francia

(Archivi di Palermo)

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc., al Tribunale del R. Patrimonio

Magnifici, fedeli et amati nostri Presidente, e Mastri Rationali. Dovendo questa nostra Tesoreria generale di militia rimettere alla Cassa militare di cotesto Regno somme anco riguardevoli di contanti per supplire li redditi ordinarij del medemo, compreso etiandio tutto ciò che si va esiggendo per conto del Donativo straordinario, nè potendo presentemente trasmettersi costì altre monete, che solo Luigi d'oro di Francia novi, dell'ultima stampa, quali sin'ora in cotesto Regno non hanno il loro publico corso, vi diremo perciò, che, esaminata la loro bontà e peso, dobbiate prescriverne con un vostro Manifesto la spendita de' medemi a proportione del Luigi d'oro vecchio, già regolato sul piede di tarì quarantadue, e grana dieci cadauno in seguito all'Ordine nostro delli 4 novembre 1713, con dare tutte quelle maggiori providenze che conoscerete necessarie per il maggior accerto del nostro, e publico servitio. Dat. in Torino li otto aprile 1716.

V. AMEDEO

LANFRANCHI

Ordine Viceregio che conferma il Bando già emanato sopra la verifica dei pesi e delle bilancie, e ne commette ai Secreti la sollecita osservanza in ordine specialmente alle monete.

(Archivio comunale di Trapani)

Victorius Amedeus Rex Siciliæ, Hierusalem et Cypri, etc.

Illustr. Reg. Cons. fid. dil. salutem. Con la vostra del 12 maggio 1717 in risposta dell'Ordine capitatovi per questa via, sovra la publicatione del Bando per l'aggiustamento delli pesi e bilancie de'venditori, ci rappresentate haver sempre a quelli invigilato secondo l'antecedente Bando, ed esser quelli abbollati con l'armi della R. C. con la revisione di cotesto Vice-Consule dell'Orefici, venendo li detti pesi e bilanci a corrispondere a questi di Palermo, ed in tal modo non esservi di bisogno di ricorrere a questo Abbollatore e Aggiustatore Regio, e come meglio per detta si legge, in dorso la quale providemo. — *Pan. die trigesimoprimo maij 1717. Detur ordo opportunus.* — Ed atteso venire li sudetti pesi e bilancie puntualmente osservati in esecutione dell'antecedente Bando, ed esser corrispondenti a questi, con esser stati abbollati con l'armi della R. C. dal sudetto Rivisore Regio di cotesta, ed essere stata pratticata al spesso la visita con tutta la diligenza, ed assistenza di detto Rivisore per non esservi frode veruna; intanto siamo con le presenti, in risposta, ad incaricarvi che, venendo li pesi delle monete sudette riconosciuti da cotesto Vice-Mastro di prova, e ritrovatoli uniformi a questi di Palermo, regolandovi secondo li mastri da qui pervenutivi, d'un subito debbiate far publicare il Bando, ed eseguirete quanto in detto si contiene, dando un termine a voi ben visto a pratticarsi per confrontarsi li sudetti pesi; e non altrimente. *Dat. Panormi die decimoseptimo julij 1717.*

Il Conte Maffei

Drago *P.* — Valguarnera *M. R.* — Bonifacio *M. R.*
Moncada *M. R.* — Sapellani *Cons.* — Virgilio *F. P.*

Ordine Viceregio che prescrive la promulgazione di un Bando contro falsa moneta.

(Archivio comunale di Trapani)

Victorius Amedeus Rex Siciliæ, Hierusalem et Cypri, etc.

Vicerex et Generalis Capitaneus in hoc Siciliæ Regno omnibus et singulis Officialibus, et præsertim Juratis Civitatum et Terrarum ejusdem Reg. fid. dil. salutem. Dovendosi invigilare per l'accerto del Real servitio, e publico quieto commercio per tutto il Regno, per dissiparsi il corso della moneta falsa di Doppie, di quattro, che furono introdotte in questo Regno di grandissimo pregiuditio e interesse, habbiamo disposto l'accluso Bando, che in stampa vi rimettemo, acciò in vista delle presenti lo vogliate far promulgare nelli luoghi soliti, e consueti di cotesta per ogn'uno haverne la dovuta scienza, e quello far puntualmente eseguire, e osservare sotto le pene alli contraventori in esso contenute; tanto puntualmente eseguirete. E perchè viene Corriero serio, lo spedirete al più tardi fra un'hora per passare innanti, pagandoli il solito viaggio secondo la tassa che porta seco fatta, e firmata da D. Placido Marchese Luogotenente di Corriero Maggiore, e non altrimenti. *Dat. Pan. die vigesimaseptima novembris 1717.*

Il Conte Maffei

Drago *P.* — Valguarnera *M. R.* — Bonifacio *M. R.*
Moncada *M. R.* — Sapellani *Cons.* — Virgilio *F. P.*

Ordine Viceregio per la pubblicazione di un Bando che abolisce la pena già imposta sopra lo smercio di alcune monete

(Archivio comunale di Trapani)

Victorius Amedeus Rex Siciliæ, Hierusalem et Cypri, etc.

Vicerex et Generalis Capitaneus in hoc Siciliæ Regno, Illustribus Senatibus Civitatum Messanæ, Cataniæ, Syracusarum et Drepani, necnon Spect. Mag. et Nobil. Juratis Civitatum et Terrarum hujus Regni, cui, vel quibus ipsorum præsentes præsentatæ fuerint, Reg. Cons. fid. dil. salutem. Havendo noi, in consideratione delle istanze portate dalli negotianti, e molti particolari, disposto che dovesse abolirsi la pena imposta in vigor delli Bandi del 1609 e 1713 alle Genovine e mezze Genovine, Ducatoni e mezzi Ducatoni, Filippi e mezzi Filippi mancanti per facilitare il commercio del Regno, pagandosi solamente il mancamento delli cocci a raggione delli piccoli tre per uno, ne habbiamo di ciò formato l'accluso Bando che vi trasmettiamo in stampa, affinchè al ricevo di questo dovessimo farlo di un subito promulgare, e curarne la puntuale esecutione, con darcene poi la notitia. E perchè viene Corriero serio, lo spedirete fra un'hora, pagandoli il solito viaggio, secondo la tassa che porta seco firmata dal Luogotenente di Corriero maggiore; e non altrimenti. *Dat. Panormi die trigesima aprilis 1718.*

Il Conte Maffei

Drago *P.* — Valguarnera *M. R.* — Bonifacio *M. R.*
Ramondetta *M. R.* — Virgilio *F. P. et Cons.*

ORDINI, DECRETI E PROVVEDIMENTI PER L'ESTRAZIONE DE' FRUMENTI ED ALTRE VITTOVAGLIE, FUORI REGNO E SPECIALMENTE PER L'AMMINISTRAZIONE DEI REGII CARICATORI.

Regolamento ed istruzioni per l'Ufficio del Mastro Portolano, e per il governo dei Regii Caricatori.

(Da una copia a stampa negli archivi generali di Torino)

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, Duca di Savoja, ecc.

Illustre Duca della Grazia del nostro Conseglio Coggino e Mastro Portulano di questo Regno. Essendo l'estrazione de'grani uno de'Capi principali del commercio di questo Regno, habbiamo stimato possa di molto contribuire ad aumentarne il medemo la buona regola ed amministrazione dei Regij Caricatori; e benchè a questo fine si ritrovino già disposte molte ordinazioni, e stabilite più Prammatiche, tuttavia non ritrovandosi queste in un'esatta osservanza, habbiamo risolto farvi le presenti, per le quali commandiamo, ed ordiniamo la puntuale esecuzione di quelle, ed in particolare delle seguenti, le quali stimiamo precisamente necessarie per conseguire il bramato intento.

1° E prima che debbiate, e facciate dalli Ufficiali a chi spetta invigilare per l'esecuzione di quanto vien disposto dalla Prammatica I e XVI dell'Ufficio di Mastro Portulano; cioè, che li frumenti, quali si ricevono nei Caricatori sijno di buona qualità, puri, mondi, crivellati, mercantibili, e recettibili, senza permettere, nè tolerare alcun vizio humano nell'accettazione de'medemi, facendo irremissibilmente eseguire le pene stabilite contro li controventori, senza dissimulare in ciò la minima omissione, mentre da questo dipende il mantenere tale negozio nel dovuto credito, ed allettare maggiormente li forastieri a stabilirne il traffico d'essi.

2° Della medema importanza riconoscendo la providenza per la giusta misura de' frumenti, così per quelli che si ricevono, come per quelli che si consegnano alle imbarcazioni, che vengono a caricare tanto per infra, che fuori Regno; perciò dovrete in ogni modo pratticare, perchè tanto ne siegua, con stare attento, acciò in dette misure non succedi la minima irregolarità,

nè pregiudicio alle parti, facendo eseguire contro li controventori le pene disposte nella Prammatica I, § 12, e Prammatica XII, § 17.

3° Non si dovrà permettere che alcun Ufficial maggiore, o minore de'Caricatori possa servire per Sustituto per qualsisia causa, o pretesto; perchè havendosi considerato nell'elezione l'industria della persona eletta, non si deve tolerare che loro godino de'salarij, corrispondendo tenue somma a persone di minore obligazione per esercire l'impiego. E perciò dovrete intimare a tutti che servino personalmente con ogni attenzione e diligenza; ed in caso della minore contravenzione passarete non solo alla remossione dell'Ufficiale che havrà contravenuto, ma anche alla sospensione del salario d'un mese degli altri Ufficiali che havessero ciò tolerato senza darvene avviso.

4° Dovranno li sudetti Ufficiali assistere in tutti li giorni mattina e sera, per poter senza ritardo riceversi li frumenti che s'introducono ne'Caricatori, e dare li carichi alli bastimenti che vengono per estraere, facendo trattare con tutta dolcezza li Capitani e Padroni d'essi, per allettarli maggiormente a continuare detto commercio, con preferire l'imbarcazione che sarà prima approdata, per non dar luogo a doglienze sotto tale pretesto; anzi ritrovandosi più imbarcazioni al Carico, si procurirà da'Vice-Portulani la spedizione d'esse in un istesso tempo, quando ciò sia attuabile, e non possa produrre confusione, nè pregiudicio alle Parti, e non si permetterà soffrino li medemi alcun benchè minimo aggravio, o pagamento illecito con pretesto de'dritti, a qual fine farete stampare una tassa di tutti detti dritti, che possino legitimamente spettare così all'Ufficiali, come alli travaglianti, barcaruoli, bastassi, ed altri, facendola affiggere in luogo publico di detti Caricatori, a fine che tanto l'Ufficiali, come l'interessati sappino quello che devono compire.

5° E poichè la certezza delle concessioni delle Tratte può maggiormente allettare i forastieri a concorrere alla compra de'frumenti in questo Regno, perciò intendiamo che la detta concessione di Tratte sij d'hora in avvenire aperta, e non si chiudi, salvo in caso di precisa necessità di questo Regno, o altra causa dell'urgente nostro, e publico servizio, e che il prezzo della Tratta, e minuti si mantenghi fisso al più che sia possibile, come al presente sul piede di tarì venti per ogni salma di misura generale, e non s'alteri, salvo precedente ordine nostro particolare.[39]

6° Volendo pure dare ogni facilità nella più pronta spedizione de'negozianti nell'ottenere l'opportuni dispacci per l'estrazione de'frumenti, ordiniamo che per via della nostra Segretaria si dij di tempo in tempo ordine sufficiente al Tribunale del Patrimonio per il permesso di dette estrazioni, acciò da questo se ne spedischino al vostro Ufficio li soliti dispacci, per

potere indi li negozianti ottenere da voi le necessarie licenze per havere li caricamenti che richiederanno senz'altra formalità, depositando però prima il prezzo delle Tratte, e minuti nella Tesoreria generale, e nella Tavola di cotesta Città nella forma sin qui pratticata.

7° Affinchè resti più libera la negoziazione de' frumenti, darete la vostra attenzione, perchè ogn'uno de' richiedenti resti provisto delle Tratte per quella quantità che può necessitarle per proprio negozio, senz'ammettere che da qualche particolare se ne facesse compra di maggior quantità oltre il suo bisogno per farne sopra essa negozio separato.

8° Per accertare il fine dell'ottima qualità de' frumenti, e che li Capitani e Padroni delle imbarcazioni non possino commettere frode in quelli imbarcati, per poi rifonderla sovra la mala qualità ricevuta, disporrete gli ordini necessarij, perchè li Negozianti, o Padroni delle imbarcazioni ricevano, così eleggendo in ogni carico de' frumenti, una cassetta di caputa d'un tumeno, quale ben sigillata debba servirle di mostra per costare sempre della buona qualità del frumento caricato, e non dar luogo alle frodi, ed alterazioni che si potrebbero commettere.

9° Non si permetterà alli Capitani e Padroni d'imbarcazioni, sotto pretesto di vitto per il viaggio, la provisione di maggior quantità di biscotti, pasta, ed altre vittovaglie di quella che haveranno necessità, secondo la tassa, quale dovrete disporre conforme resta permesso dalle Prammatiche, ed è presentemente in uso, con rimetterla ad ogni Vice-Portulano, quale non dovrà permettere eccesso; e trovandosi in frode, vogliamo che sia in pena di perdere l'ufficio, il che dovrà eseguirsi irremissibilmente, procurando di vigilare sui deportamenti di tutti l'Ufficiali, perchè ogn'uno compisca al proprio dovere.

10° Prima di darsi il carico a qualsisia bastimento, dovrà il Vice-Portulano, assieme col Mastro Notaro, ed un Portulanoto, quello visitare senza spesa del Capitano, o Padrone, per osservare se vi sij imbarcata altra quantità di vittovaglie, o mercanzia; in qual caso dovrà mostrare le giustificazioni d'haverle legitimamente caricate, con haver pagato l'intieri dritti di Tratta e dogana; ed in difetto dovranno procedere alle pene stabilite nella Prammatica IV, § 4, con farle pagare onza una per salma del carico che si troveranno, e dritti della dogana, oltre le pene stabilite contro le furtive estrazioni.

11° Per il § 11 della Prammatica II resta proibito che alcuna persona di qualsisia stato, e condizione che sia, possi sotto alcun pretesto ripostare quantità di frumenti, orgi, ed altre vittovaglie ne' luoghi vicini alle Marine in minor distanza di due miglia, oltre il proprio bisogno. E perchè dalla

puntuale esecuzione di questa disposizione si ponno evitare le frodi, e furtive estrazioni che possono occorrere, vogliamo che in ciò usiate tutta la diligenza necessaria in far che s'osservi inviolabilmente, deputando Ufficiali ne'luoghi maritimi di tutta probità e sodisfazione, perchè invigilino così in non permettere il sudetto riposto de'frumenti e vittovaglie, come nell'impedire le furtive estrazioni che per altra via potessero commettersi, mentre noi al medemo fine habbiamo incaricato li Governatori delle Piazze, e Capitani d'armi de'luoghi maritimi del Regno, che dovessero con tutta diligenza invigilare sopra detto affare; e succedendo il caso d'inosservanza, o contravenzione, le farete irremissibilmente soggiacere alle pene stabilite.

12° Importando la buona conservazione de'frumenti alla riputazione, e credito de'Caricatori, dovrete con particolar diligenza far mantenere li magazeni, e fosse ben accomodate per non ricever detrimento d'umidità, o altro che potesse nocerli, facendoli riconoscere spesso, e ripararli dell'acconci necessarij, obligando li Padroni a contribuire la spesa necessaria per detto effetto, e non facendolo essi, lo farete fare da'vostri Ufficiali, come resta stabilito nella Prammatica III al § 11, dovendo stare avvertito perchè non si mantenghi maggior quantità di magazeni, e fosse oltre il bisogno, massime in quei Caricatori, ove l'esperienza ha fatto conoscere non esser intieramente necessarie.

13° Procedendo dalla puntualità della scrittura ogni buona regola, vogliamo che habbiate special cura in far tenere li libri de'Caricatori con tutta diligenza, e che ogni Ufficiale habbia la sua scrittura a giornata, non permettendo il minimo attrasso, mentre da questo ponno nascere molti inconvenienti. Ed a questo fine prima di pagarsegli li salarij in ogni primo di mese, farete visitare li libri di ciascuno, per riconoscere se hanno compito alla loro obligazione, ed alli contraventori per la prima volta le farete sospendere il salario di quel mese, e la seconda volta rimovergli dall'ufficio, surrogando in loro luogo altre persone, che stimarete più idonee per supplire al detto impiego.

14° Disporrete, che con la dovuta puntualità continuino gli Ufficiali de'Caricatori a rimettervi le relazioni ogni 15 giorni de'frumenti introdotti ed estratti da ogn'uno d'essi, a fine che si possi havere in ogni tempo l'intiera cognizione dello stato, e fondo sovr'avanzante in detti Caricatori.

15° Importando molto alla retta amministrazione de'Caricatori sudetti che niuno Ministro, o Ufficiale d'essi possi direttamente, nè indirettamente ingerirsi in negozij frumentarij, mantenimento di rettine, per condurre frumenti, o altro simile negozio in pregiudicio della Corte, o del Publico, ordiniamo che s'osservi rigorosamente il disposto del § 11 della Pramma-

•tica VIII di cotesto Ufficio, e che si eseguischino le pene stabilite contro li controventori.

16° Ritrovandosi imposto grano uno per ogni salma di frumento che s'estrae dal Caricatore di Girgenti, e grana tre dal Caricatore di Vindicarì, per doversi applicare alle riparazioni delle Torri e fortezze di quei Caricatori cotanto necessarie alla custodia de' medemi, ed altre provisioni delle munizioni necessarie per la difesa, vogliamo che tutto il denaro, che proverrà da detto imposto, debba da voi farsi depositare in potère del Regio Depositario per conto a parte, senza che possa divertirsi in altro, che nell'effetto designato, obligando quelli che haveranno amministrato detti introiti, a rendere il giusto e leale conto, e farle redepositare il resto, che si trovasse effettivo in potere del nuovo Depositario, procurando con detti introiti mantenere dette torri nel miglior stato di difesa che sia possibile in qualsisia accidente di corsari, o altro che potesse occorrere, dovendo voi nella presentazione de'vostri conti farvi carico dell'introiti ed espensioni di questi grani.

17° Essendosi concesse da'nostri Predecessori per particolari privilegij facoltà ad alcuni Particolari di poter estracre determinata quantità di frumenti per fuori Regno, nell'esecuzione de'quali si trovano introdotti varij abusi per l'inosservanza di quanto viene disposto per più Regie lettere, e Prammatiche, perciò vogliamo che da qui innanti s'habbino inviolabilmente ad osservare quanto in esse vieno disposto, e nelle presenti nostre deliberazioni dichiarato, incaricando in ciò a voi, e li vostri successori in detto Ufficio, affinchè ne curiate la diligente esecuzione.

18° E primo, che non si permetta a niuno particolare Assignatario di Tratte poter estraere la minima quantità de'frumenti, o altre vittovaglie nei primi sei mesi dell'Indizione, come resta disposto nella Prammatica III, titolo XVIII dell'Assignatarij, potendolo fare nell'ultimi sei mesi in concorrenza con la Regia Corte, e precedendo particolar nostro ordine, o del nostro Tribunale del Real Patrimonio, havendo seguite prima le dovute giustificazioni, che si dichiarano in appresso.

19° Non si dovrà concedere dispaccio alcuno a qualsisia Assignatario per la minima estrazione, che prima non habbia fatto constare per verifiche legitimamente fatte, che ne'loro territorij, sopra quali godono l'estrazioni, vi sij stato prodotto tale, che oltre il necessario al vitto di quei popoli, e per il seminerio dell'anno venturo, le sovr'avanzi la quantità che vorrà estraere infra la somma del loro privilegio, quali verifiche vogliamo che si faccino con intervento d'un Ufficiale di tutta probità da voi eligendo del Caricatore più vicino, o altro della vostra maggior sodisfazione, purchè non succeda abuso; e che l'estrazioni seguano solamente ne' Caricatori e Porti ove sono state

concesse, senza che possa dispensarsi di farli seguire da un luogo all'altro per qualsisia pretesto, o colore, salvo che con espresso nostro ordine; e venendovi drizzati ordini contrarij a questa nostra disposizione, non dobbiate quelli eseguire, ma consultarli a drittura a noi per dare sopra ciò li repari opportuni.

20° Invigilarete con la maggior possibile diligenza per la puntual osservanza del disposto nel § 7 della Prammatica III del titolo XI, tomo II, che non sia lecito a niuno di detti particolari Assignatarij poter vendere le Tratte, che le saranno concesse nella forma sovra espressa, a minor prezzo delli tarì 20 sovrafissati per ogni salma, o altro che venisse in avvenire a stabilirsi dalla Regia Corte, a fine d'evitare il pregiudicio, che alla medema può risultare, di restar indietro le proprie per la facilità e convenienza che trovano in quella de' Particolari, facendo irremissibilmente eseguire la pena imposta in detta Prammatica di perder il privilegio sudetto; non dovendo permettere che ciò seguisse in sola apparenza con atti simolati, ma che siegua effettivamente, inquirendo il tutto con particolari diligenze, per poter in caso di controvenzione procedere secondo la forma prescritta.

21° Per la Prammatica II del titolo XIX del tomo II si prescrive di non concedere refezione di Tratte da un anno all'altro a qualsisia Assignatario, non ostante qualunque privilegio ottenuto, o da ottenere in appresso nella più larga forma che si potesse concepire. E perciò dovrete usare voi, e tutti li successori in detto Ufficio ogni attenzione, perchè non si permetta tale facoltà, ancorchè per discuito, o altro accidente ve ne fossero drizzati li dispacci, non dovendo quelli eseguire, ma consultare a noi. E solamente si potrà permettere la detta refezione nel caso che in qualche anno, havendo prima fatte le dovute solennità, ed esibite le giustificazioni necessarie, fossero stati impediti ad estraere per ordine nostro, o de'nostri Viceré per via del Tribunale del Real Patrimonio, per motivo di buon Governo; poichè se non l'havessero estratto per difetto di raccolto, o che non havessero in tempo dovuto presentato le giustificazioni necessarie, o per non haver trovato ad estraerle, o per loro negligenza, non dovranno in alcun conto goderla, come si dispone per le Regie lettere del nostro predecessore Carlo V delli 2 marzo 1540, inserte nella Prammatica IV del titolo XIX nel volume II.

22° Vogliamo ancora che tutti detti particolari Assignatarij, che hanno particolar privilegio di Tratte, debbano restar soggetti nell'estrazioni che faranno a pagare li minuti, che si devono sopra le medeme, non ostante qualsivoglia dispaccio, o provisione fatta in contrario, come si dispone nel § 5 della Prammatica III, tomo II, dovendo voi, e li vostri successori in cotesto Ufficio restare incaricati dell'esigenza di quelli per darne ragione nella presentazione de' vostri conti.

23° Per quanto spetta all'estrazione concessa alla Religione di Malta, dovrete osservare quanto si è disposto con nostro Decreto diretto al Tribunale del Patrimonio sotto li 15 febraro prossimo scorso. [30]

24° Havendo stabilito che li frumenti che procedono dalle crescimogne de'Caricatori, per conto della Regia Corte, dovessero per l'avvenire navigarsi per Messina per conto della provisione di quella Piazza, v'ordiniamo che non debbiate da oggi innanti, ed in appresso vendere niuna porzione di detti frumenti, ma quella riservare per l'effetto suddetto. E per la somma che venisse a mancarvi per le spese del mantenimento di detti Caricatori, salarij d'Ufficiali, quando non bastassero l'altri introiti di teniture, vendite di frumentazzi, e due per cento de'frumenti non atti a Caricatore, in tal caso vogliamo che questa resti provista, e pagata dalla Tesoreria nostra generale, in cui dovrà cadere, ed entrarci l'intiero prodotto di questo reddito, e ramo di Azienda.

25° Intendendo che li creditori granatarij sijno con puntualità sodisfatti di quanto legitimamente se gli deve per il frutto annuale del 5 per cento sopra li capitali rimastili nella liquidazione fatta per la Giunta della bassa del 5 per 100, perciò ordiniamo che di sei in sei mesi debbiate corrisponderli, e pagare quello che se gli deve in conformità de'loro assenti e dispacci, con li frutti delli grani 55 4 $\frac{20}{33}$ di minuti sopra ogni salma di frumenti, ed altre vittovaglie che s'estraino per fuori Regno, con la refezione d'un anno all'altro, incominciando dalli 10 ottobre scorso, e successivamente quando li detti introiti non fossero bastanti in qualch'anno a sodisfare le sudette annualità.

26° Le licenze d'estrazioni che dovrete spedire all'Ufficiali de'Caricatori, così per infra, che fuori Regno, le farete stampare, per doversi poi firmare dal Conservatore del nostro Real Patrimonio, e da voi nella conformità pratticata, dovendo audar anche sigillate con l'armi d'ambedue, per restar in questa maniera meno soggette a frode, o alterazione.

27° Essendo superflua la spesa che si fa per cotesto Ufficio de'Corrieri serij ogni giorni quindeci, per rimettere le relazioni ed altri recapiti per l'Ufficio, mentre la Regia Corte mantiene per via dell'Ufficio del Corriero maggiore li Corrieri ordinarij, che passano per tutti li Regij Caricatori il martedì d'ogni settimana; perciò cessarete dal primo del prossimo mese in avvenire di far detta spesa, valendovi di Corrieri ordinarij per quello potesse occorrere, con dar l'istessa notizia all'Ufficiali de'sudetti Caricatori, perchè così l'eseguiscano.

28° Continuarete la vostra diligenza, affinchè li Vice-Portulani invijno con ogni attenzione, e ne'tempi stabiliti, li conti de'Caricatori, e della loro

amministrazione, per non ritardarsi la presentazione de' vostri, che dipendono da quelli, e quali dovrete rendere in ogn'anno nella conformità disposta della Prammatica e Regolamento delli 12 scaduto marzo, diretto al Tribunale del nostro Patrimonio.

29° L'obligo ch'hanno li Negozianti e Padroni dell'imbarcazioni, che caricano grani ne'Caricatori di questo Regno di presentare li soliti controresponsali, restringendo vie più quella libertà che deve havere simil commercio, vi dicemo perciò che rispetto a quelli i quali caricheranno grani per esser trasportati da una parte all'altra del medemo Regno, resteranno con l'istessa obligazione di presentarvi li controresponsali nelli tempi soliti; ma perchè la mancanza di questi, che non vengono con puntualità esibiti, ritarda la spedizione de' vostri conti, e per altro ricevendo vigore il controresponsale dalla firma, e sottoscrizione del Vice-Portulano, Portulanoti, e Mastro Notaro, perciò vogliamo che in luogo d'essi, sin a nuov'ordine nostro, sijno ricevute, ed ammesse da'Razionali in discarico de' vostri conti, le relazioni, che hanno obligo di rimettere per duplicato li medemi Ufficiali, venendo da'medemi sottoscritte, ed autenticate nell'Ufficio de' Giurati di ciascun luogo; ed a tal effetto darete l'ordini convenienti nelle parti di vostra giurisdizione, perchè di quattro in quattro mesi rimettino puntualmente le relazioni così de' scaricati seguiti, come de' testimoniali che in detti luoghi si fossero prodotti per causa di naufraggio, gettito, o presa de'nemici, con fede negativa di non esservene altre, e per presentarli, ed esservi ammessi nella forma espressata. E per quel che spetta alla Città di Messina, e Stato di Modica, che non corrono sotto la vostra cura, si sono date le providenze necessarie, perchè li rimettano nel sudetto termine al Tribunale del Real Patrimonio, da cui vi saranno consegnati per l'effetto sudetto.

30° Quanto poi all'estrazioni fuori Regno, vogliamo per ora che tanto l'Estrattori, come li Padroni delle barche restino esenti dall'obligo di presentar plegeria, e di portare il contro responsale de' luoghi ove l'haveranno scaricato, e solo basti la sottomissione de' medemi, di non portarli ne' luoghi proibiti, restando riservate le ragioni al Fisco di poter *agere* contro d'essi, quando venisse a constare havessero, come sovra, contravenuto.

31° Volendo ancora dar metodo, e regola dell'Ufficiali, che devono servire in detti Caricatori, de' salarij che devono godere, della forma come devono pagarsi, e delle spese che dovranno farsi per il governo de' frumenti, ed altro, riceverete per via del nostro Consigliere di Stato e Contador generale Fontana lo stato d'essi, perchè in conformità d'esso debbiate regolare lo stato dal primo dell' imminente mese di giugno, e successivamente, senza che possino aumentarsi, sotto qualsivoglia motivo, o pretesto.

32° Finalmente vogliamo che le presenti nostre deliberazioni habbino in ogni tempo il loro dovuto effetto, e s'eseguischino inviolabilmente, senza che possino patire la minima alterazione, a qual fine le farete registrare ne'libri del vostro Ufficio, persuasi del puntuale adempimento dalla vostra attenzione e zelo per il nostro servizio; e Dio vi guardi.

Messina li 13 maggio 1714

V. AMEDEO

De St-Thomas

Præsent. exequ. registr. et dentur ordinationes opportunæ.

Lucchese *M. P.*

Præsentatæ, exequutæ et registratæ fuerunt in Officio Magistri Portulanatus hujus Siciliæ Regni, de ordine, et mandato Illustris D. Antonini Lucchese Ducis Gratiæ, de Consilio Suæ Majestatis, Magistri Portulani. Die vigesimo maij 7 Ind. 1714.

U. J. D. D. Leonardus de Miceli *M. N.*

Stato delli Ministri et Ufficiali dell'Ufficio di Mastro Portulano, e de' R. Caricatori del Regno, de' salarij e delle spese per il governo de' frumenti, mantenimento de' Caricatori et altre.

Ufficio di Mastro Portulano.

Al Duca della Grazia, Mastro Portulano *in interim*, onze 150 l'anno, per metà delle 300 che sono costituite a' proprij	7	150	»		
Al Mastro Notaro D. Leonardo Miceli	»	30	»		
Al Procurator Fiscale onze 12 l'anno sopra le furtive estrazioni e fiscalle di detto Ufficio	»	12	»		
Al Detentore D. Domenico Accascina	»	24	»		
Al Portiero Incomeria Pietro Trombetta, onze 7 6, metà dello 14 12 che si pagano al proprio	»	7	6		
Per compra di libri, carta, penne, et altro per servizio di detto Ufficio	»	20	»		
Per compra di libri, carta, penne, et altro per servizio de' sudetti Regij Caricatori	»	100	»		
	7	343	6	343	6

Caricatore di Sciacca.

Al Governatore Magaziniero	7	60	»		
Al Detentore de' libri	»	60	»		
Ad un Revisore per riconoscere e puntare la scrittura del Detentore	»	12	»		
Al Mastro Notaro	»	6	»		
Ad un Portulanoto Ricevidore	»	30	»		
A due giovani Ricevidori, onze 40 ciascuno	»	80	»		
Alli Palliatori, secondo la necessità che vi sarà, tarì 2 al giorno per caduno, con l'obbligo di palliare salme 333 il giorno, rivoltando li magazzeni due volte la settimana, che sopra la caputa di salme 3/m. di magazzeni che al presente vi sono, che non sempre restano dell'intutto pieni, s'arbitra incirca	»	60	»		
Ad un Garzone per prendere la erivata nel ricevere li frumenti .	»	12	»		
Per loero di fosse e magazzeni onze trenta circa, che dovranno soddisfarsi per adesso, sin che s'effettui la providenza data di fabbricarsi proprij per conto della Corte, e comprarsi quelle vi sono. . .	»	30	»		
Alli Misuratori gr. 2 per salma di frumento che si riceve e pie. 3 per quello che cavano dalle fosse, e tramazano, che sopra salme 12/m. s'arbitrano	»	50	»		
Alli Sfossatori tarì 8 per ogni salme cento, e sopra detta somma di salme 12/m. s'arbitrano	»	32	»		
Alli Bastassi che trasportano li frumenti dalle fosse alli magazzeni, a tarì 8 per caduno per ogni 10 salme per le fosse infra obbligazione, e per quelle fuori obbligazione, secondo il costume, s'arbitrano	»	32	»		
Per prezzo di tande, pale, crivi, scope et altre spese minute . .	»	6	»		
	7	470	»	470	»

Caricatore di Girgenti.

Al Governatore Magaziniero	7	90	»
Al Detentore de' libri	»	80	»
Ad un Revisore di libri del Detentore con obbligo di calare la scrittura in giornale	»	24	»
Al Mastro Notaro onze 17, comprese 8 per l'archivio	»	17	»
Al Ministro che sovrintende alle classi de'Ricevidori, a dispensare i bollettini, non potendo assistere continuamente il Governatore Magaziniero per la distanza che vi è dalla Città al Caricatore . . .	»	60	»
A tre Portulanoti Ricevidori, onze 30 caduno	»	90	»
A sei giovani Ricevidori, onze 40 caduno	»	240	»
Al Chiavettiero che apre li Magazeni et assiste sopra li Palliatori	»	30	»
Al Capo che assiste sopra li Bordonari, et ogni altra occorrenza nel Caricatore, tarì 3 al giorno quando abassa nel Caricatore . . .	»	36	»
A 20 Misuratori con salario fisso di onze 208 l'anno, non potendo praticarsi lo stesso dall'altri Caricatori per la distanza di 4 miglia dalla Città al Caricatore	»	208	»
Ad un Garzone	»	16	»

Alli Palliatori, secondo la necessità che vi sarà di rivoltare li magazeni, tarì 2 al giorno per ognuno di quelli che travagliano, con obligo di palliare in un giorno salme 250, che secondo la presente caputa di magazeni di salme 9/m. s'arbitra onze 180 circa	7 180	»		
Al Serviente	» 8	»		
A due Guardiani per custodia del Caricatore ch'è fuori la Città	» 38	12		
Alli Sfossatori tarì 8 per ogni salme 100 di sopra salme 60 s'arbitrano potere importare onze 160 l'anno incirca	» 160	»		
Alli Bastassi che trasportano li frumenti dalle fosse ne' magazeni, secondo la tariffa della distanza, s'arbitrano	» 300	»		
Al Luminaro	» 3	»		
Per loero di fosse e magazeni onze 140 l'anno, che dovranno pagarsi fintanto s'effettui la providenza data di comprarsi a fabricarsi per conto della Corte	» 140	»		
Per prezzo di tende, pale, crive, scope, et altre minute spese incorse secondo l'occorrenza	» 20	»		
	7 1740	12	1740	12

Caricatore di Terranova.

Al Governatore Magaziniero	7 40	»		
Al Detentore de' libri	» 30	»		
Al Mastro Notaro	» 4	»		
Al Portulanoto Ricevidore	» 16	»		
Ad un Ricevidore	» 24	»		
Per spese di Misuratori, Palliatori, Sfossatori, Bastassi, et altre spesa s'arbitrano	» 40	»		
Per loero di magazeni onze 37 con la riserva espressa negli altri Caricatori	» 37	»		
	7 191	»	191	»

Caricatore di Licata.

Al Governatore Magaziniero	7 70	»
Al Detentore de' libri	» 60	»
Al Revisore e Giornalista	» 18	»
Al Mastro Notaro onze 14, comprese onze 8 per l'archivio	» 14	»
A due Portulanoti Ricevidori, onze 25 caduno	» 50	»
A 4 giovani Ricevidori, onze 32 caduno	» 128	»
Al Caporale	» 20	»
Alli Misuratori grana 1 per salma di frumenti che si ricevono, e piccioli 3 per quelli che si sfossano, che sopra salme 40/m. importeranno onze 100 circa	» 100	»
Alli Palliatori, secondo la necessità che vi sarà di rivoltare li magazeni tarì 2 al giorno per ognuno, con obligo di palliare salme 333 al giorno, e secondo la caputa de' magazeni si può arbitrare la spesa onze 180 l'anno incirca	» 180	»
Alli Sfossatori tarì 8 per ogni salme 100, secondo l'altri Caricatori, e s'arbitra la spesa onze 100 circa	» 100	»

Alli Bastassi che trasportano frumenti dalle fosse alli magazeni, secondo la tariffa della distanza, s'arbitra onze 100 l'anno circa .	— 100	»		
Ad un Garzone	» 16	»		
Al Guardiano del Caricatore	» 19	»		
Per loero di fosse e magazeni, come si è detto ne' precedenti Caricatori	» 360	»		
Per prezzo di tende, pale, crivi, e spese minute	» 6	»		
Al Luminaro.	» 1	»		
	7 1242	»	1242	»

Caricatore di Termine.

Al Governatore Magaziniero	7 60	»		
Al Detentore de' libri	» 60	»		
Al Revisore de'libri	» 18	»		
Ad un Portulanoto Ricevidore	» 36	»		
A 3 giovani Ricevidori, onze 36 caduno	» 108	»		
Al Mastro Notaro, compreso il mantenimento dell'archivio . . .	» 17	»		
Al Chiavettiero per aprire li magazeni et assistere sopra li Palliatori	» 18	»		
Al Revisore e Cap.le piccioli 3 per salma, che, sopra salme 15/m. che s'arbitrano, può importare onze 15 incirca l'anno	» 15	»		
Alli Palliatori tarì 2 al giorno caduno, secondo la quantità che necessita, s'arbitra incirca onze 120 l'anno.	» 120	»		
Per loero di magazeni onze 200 circa l'anno, secondo il bisogno e con la riserva degli altri Caricatori	» 200	»		
Per prezzo di tende, scope, pale, et altre spese minute	» 4	»		
	7 656	»	656	»
		7	4642	18

Che in tutto fanno la somma di onze quattromila seicento quarantadue, tarì diciotto.

Per quanto spetta alle altre spese d'acconci di magazeni, e fosse proprie della Regia Corte, e qualche altra occorrenza precisa e straordinaria, resta in cura del Mastro Portulano secondo il bisogno, dovendo dar notizia della somma prima, o dopo della spesa fatta, secondo permetterà l'affare.

Messina li 13 maggio 1714

FONTANA

Bando e Comandamento della Regia Giunta di Messina in esecuzione dell' Ordine Reale che diminuisce il prezzo del pane, e provvede sopra le relative occorrenze.

(Ho una copia a stampo negli archivi generali di Torino)

Essendosi S. M. per un effetto della sua Regia bontà e clemenza degnata, in maggior utile, e beneficio delli Particolari di questa Città, de'suoi Suburbij e Casali, ordinare una diminuzione del prezzo del pane per l'addietro stabilito, anteponendo all'interesse del suo Reale Patrimonio il commodo e vantaggio privato di questo Publico, sovra del che sono emanate le sue Regie, e benigne determinazioni concernenti il futuro stabilimento di quanto ha prescritto doversi in avvenire pratticare et osservare in tal materia. [34]

Incarendo perciò la Regia Giunta alli predetti Ordini Reali, li medemi esequendo secondo la sua forma e tenore, ha mandato, e manda doversi publicare, et inviolabilmente osservare il seguente Bando da qualsisia persona di qualunque grado e condizione che sia, e sotto le pene in esso contenute et espresse, et altre maggiori arbitrarie a S. R. M.

1°

S'ordina, provede, e comanda che niuna Persona di qualunque stato, grado e condizione che sia, etiamdio privilegiata per foro di Guerra, Santo Officio, o altro di qualsisia qualità e sorte, che etiamdio fosse necessario di farne espressa menzione, non possa, nè presuma portare, nè introdurre per sè, o sue sommesse e commissionate persone quantità alcuna benchè minima di fromenti forti, e roccelle, o d'altra specie farine, semole, o pane in questa Città di Messina, suoi Suburbij, Casali, Territorij, e Constretto da qualsivoglia Città, Terre, e luoghi Demaniali e Baronali di questo Regno, nè di giorno, nè di notte, per terra, nè per li passi e divieti ordinarij, nè per le vie della marina, nè per li colli e montagne, nè in qualsivoglia altra parte così sotto pretesto di compra, o mercanzia, come ancora per uso proprio, e sotto qualsivoglia altro colore e pretesto, et altrimenti facendosi, sij qualunque Persona anco privilegiata, e s'intenda incorsa nella pena e contravenzione di perder non solamente li fromenti, roccelle, farine, semola, pane, et altri di pasta che portasse, ma pure tutte le cavalcature, carri, seggie, carrozze, carrette, et altri, sopra de'quali si porterà il sudetto contrabando, benchè non fossero proprij di quelli che lo portaranno, et ancor che non

fosse provata scienza vera, o presonta dalli veri Padroni di dette cavalcature, carri, seggie, carrozze, carrette, et altri come sovra da applicarsi le sudette pene, una terza parte al denunciante, il di cui nome, così volendolo esso denunciante, si tenerà segreto, e l'altra parte al Regio Fisco, con che non essendovi denunciatore, o rivelante, s'intenda la detta terza parte acquistata al Regio Fisco, nè sarà permesso così al capiente, come al denunciatore di potersi valere per uso proprio della porzione delli fromenti, roccelle e semole prese di contrabando, ma di portarli al Regio Peculio, dove dalli signori Ufficiali del medemo le sarà pagato quel tanto che è stato solito a pagarsi sin al presente, qual giudicio di contrabando, e contravenzione debba farsi alla dritta, e senza formalità di processo, havendo riguardo alla sola e mera verità del fatto, come parerà alla Regia Giunta, o al Ministro Sopraintendente d'eseguirsi inviolabilmente.

Inoltre li sopradetti contraventori al presente Bando, di qualunque qualità e foro che siano, se sono Nobili e Persone decorate, siano e s'intendano incorse nella pena di star carcerati in un Regio Castello eligendo da S. M. per anni tre, et essendo persona ignobile, per anni tre di galera, et essendo persone femine, per anni tre di carcere, puotendosi esimere dalle dette pene li Nobili pagando oncie duecento al Regio Fisco, e li ignobili oncie cinquanta, e non altrimenti.

2°

Nella medema pena come sovra espressata s'intendano pure incorsi non solo quelli che portano detti grani, farine, e paste di contrabando, ma anche quelli che di fuori Constretto, e di dentro il Regno, venderanno, o manderanno essi frumenti, roccelle, farine, semola, pane, e paste, per introdursi in questa Città di Messina e suo Constretto per la via di terra come sovra, e parimente li Cittadini abitanti in questa Città, Suburbij, e suo Constretto, che faranno venire detti fromenti, farine e paste, s'intendono li controventori incorsi nelle sopra espressate pene, oltre di quelle imposte nelle Prammatiche.

3°

E perchè la libertà de' contrabandari giunge a tal segno, onde ardiscono formare squadriglie di gente armata, e d'introdurre tanto nelli Casali, quanto nelli Borghi di questa Città una quantità di grani con resister il più delle volte armata mano alli Guardiani deputati dalla Regia Giunta, per reprimerli da detto continuato abuso di contrabandi, in virtù del presente, s'ordina, e comanda che quante volte succedesse il caso d'unirsi più di due persone con armi da fuoco per far le sudette introduzioni furtive di frumento, farine, et altri come sovra per alcuno delli divieti, marine, colli, o porte di questa

Città, benchè non siano prese in flagranti dette persone col contrabando, provandosi però di haverlo introdotto, o d'haver tentato d'introdurlo, venendo all'atto prossimo in detta forma, siano incorsi nella pena d'anni cinque di galera, oltre delle pene stabilite per le Prammatiche circa la prohibita portazion d'armi; facendo però resistenza a detti Compagni, e Guardiani, o siano più di due, o meno le persone armate, quali facessero resistenza, s'intendono incorse nella pena di perder la vita naturale.

4°

E perchè l'isperienza ha fatto vedere che non puotrebono simili frodi e furtive introduzioni praticarsi senza la toleranza delli Padroni delle terre Baronali, o loro Ufficiali, come anco delli Capocento, Caporali, e Compagni delli Casali non venduti, e Borghi di questa Città, perciò, in virtù del presente Bando, s'ordina parimente, che facendosi detto contrabando con scienza, o toleranza delli Baroni delli Casali venduti, incorrano nella pena di oncie quattrocento da applicarsi come sopra, et altre pene riservate ad arbitrio di S. M., et in quanto alli loro Ufficiali, come anco li Capocento, Caporali e Compagni delli Casali non venduti, e Suburbij di questa Città, quali tolereranno, o disimuleranno detti contrabandi, s'intendano incorsi nella pena d'anni cinque di galera.

5°

Ordina similmente essa Regia Giunta che li Catapani giurati, et altri Ufficiali, così Demaniali, come Baronali della Città e terre circumvicine al distretto di questa Città di Messina, cioè Taormina, la Forza, Sauca, Fiume di Nisi, Alì, Itala, Guidomandri, Palliara, Casalvecchio, Roccalumera, Limina, Mandanici, Galidoro, Scaletta, Rametta, Condrò, Monforte, la Rocca, Valdine, Venetico, S. Martino, Mirij, Saponara, Calvalorosso, ogn'uno rispettivamente nelli loro territorij, vedendo passare così per le colle, come per le marine redine, o carichi di frumenti, roccelle, farine, paste, e pane portate da Paesani di questa Città di Messina, suoi Suburbij, Casali non venduti, debbano arrestarli, e carcerarli con tutte le redine, e carichi che portassero, e dar conto a S. M. per via della Regia Giunta, et attenderne per via della medema gli ordini opportuni sovra tali persone controbandiste, mentre per quello risguarda alle mule, cavalli et altri, come ancora la intiera quantità de' fromenti, roccelle, farine, semole e pane, si deve tener la regola sovra espressata, cioè una terza parte acquistata al capiente, altra terza parte al revelante, e la terza parte al Regio Fisco, controvenendo però detti Ufficiali per convenienza, o altro rispetto, oltre la privazione dell'ufficio, siano e s'intendano incorsi nella pena d'anni tre di carcere sendo Nobili, e non essendo tali, d'anni tre di galera, et altre pene, ad arbitrio di S. M.

12

6°

Si prohibisce pure a tutte e qualsivoglia persone, di qualunque grado e condizione che siano, che non possano, nè presumano ripostare, o far ripostare nè per sè, nè per sue sommesse persone dentro le loro case e luoghi che sono nel Constretto e territorio di questa Città di Messina, e suoi Suburbij, etiamdio per transito li sudetti frumenti, roccelle, semole, farine, paste, pane, et altri dello stesso genere, che si introducessero furtivamente, et in caso permettessero, o tolerassero detto riposto etiamdio per transito o per poco spazio di tempo s'intendono incorsi, in quanto alle persone Nobili e cittadini onorati, nella pena di commorare per lo spazio di anni tre in un Castello eligendo per S. M., et in quanto a quelli che sono di bassa condizione, sotto pena di remigare sopra le Regie Galere per l'istesso tempo di anni tre, della qual pena possano detti Nobili e Cittadini onorati esimersi pagando oncie duccento, e dette persone d'ordinaria condizione pagando oncie cinquanta da applicarsi come sovra.

7°

Acciò si tolga ogni comodità del smaltimento, e consumo delli frumenti, quali furtivamente si introducessero in questa Città di Messina, suo territorio e Constretto, s'ordina a tutti, e ciascheduni li Fornari, Vermicellari, Pastizzari e Ciminatari che non vogliano, nè debbano ricevere nelli loro rispettivi forni e botteghe, frumenti, farine e semole da persone particolari, nè comprarne da'medemi, nè d'impastare senza l'espressa licenza della Regia Giunta o del Ministro Sopraintendente, nè cuocere nelli loro forni pane per servizio di dette persone particolari, ma solamente si permette nelli forni infra designandi, sotto pena di remigare per tre anni sopra le Regie Galere, et alle femine, di carcere pure per l'istesso tempo, et altra pena secondo l'arbitrio di S. M.

8°

S'ordina, provede e comanda che tutti e ciascheduni li Guardiani, et altri Ufficiali del Peculio fromentario assistenti nelle Porte della Città debbiano, sotto pena di privazione di loro esercizio, e di mesi sei di carcere, trovarsi nelli loro posti ogni giorno, la mattina all'aprire di dette Porte, e la sera sin a che siano chiuse, e che debbiano rivedere tutti li volanti, sterzini, carri, carrette, e tutte e qualsivoglia sorte di cavalcature, che entrano nella Città con carico, e con persone di sopra, avvertendosi che per comandamento di S. M. si sono dati gli ordini positivi all'Ufficiali militari e sòldati, quali *pro tempore* entreranno di guardia in dette Porte che dovessero accorrere in aiuto di detti Guardiani tutte le volte che saranno richiesti alla revisione e riconoscenza di detti volanti, carri e carrette e tutte e qual-

sivoglia sorte di cavalcature, anzi quando li Guardiani trascurassero dette diligenze, puotranno pratticarle da sè soli detti Militari.

9°

Si è degnata la Reale Clemenza di S. M. ordinare che il pane sia fabricato in avvenire di oncie sedeci caduno, vendendosi al prezzo di grana quattro, e che non possa dalli Fornari fabricarsi pane, che di una sola qualità, togliendosi con ciò l'occasione di sfiorarlo, e di mescolarli la caniglia, come era facile quando le restava permessa la diversa qualità del pane, et ubbidendo in questo particolare la Regia Giunta all'espresso ordine di S. M. in virtù del presente Bando, sotto le pene infra esprimende, prescrive a tutti e ciascheduni de'Fornari e Panettieri di questa Città di dover in avvenire fabricar il pane di oncie sedeci, vendendolo di detto peso al prezzo di grana quattro, con farlo e venderlo di una sola qualità, il quale ad effetto che sortisca nell'avvenire di quella intiera bontà, che può desiderarsi da questo Publico, secondo le benignissime intenzioni di S. M. assai espresse nel primo capo di dette sue Reali ordinazioni. Perciò resta prohibito a tutti li Fornari e fabricatori di esso pane di puoterli mescolare niuna benchè minima quantità d'altra sorte e specie di farine, salvo quella si ricava dalli frumenti somministratili dal Peculio. Dovranno inoltre essi Fornari e fabricatori di pane usare ogni maggior attenzione all'avvenire, acciò la caniglia venghi perfettamente segregata, quale separata che sij dalla farina non possano più ritenerla nelli loro forni, ma debbano quella ripostare in altra casa separata da quella nella quale si ritrova il forno in cui si fabrica il pane, restandoli assolutamente vietato di mescolarne alcuna benchè minima quantità tanto avanti, quanto nell'occasione et instante che stan fabricando il pane, e ciò tutto sotto la pena di anni tre di galera; per ogni rispettiva contravenzione, a quello resta come sovra nuovamente stabilito dall'ordini Reali di S. M.

10°

Non essendosi la somma e Regia benignità di S. M. ristretta alla sola providenza di sminuire il prezzo del pane con ordinare inoltre che se ne migliorasse la qualità, mandando restringersi la fabrica del medemo ad una sola specie, ha di più nel capo settimo delle sue Regie ordinazioni havuto in mira un maggior commodo delli Particolari di questa Città, onde quando vogliono panizzare per uso delle loro case e famiglie loro, ha permesso di introdurre quella quantità di frumenti che può restarli necessaria per la via però di mare e non di terra, qual ordine insegnendo la Regia Giunta in virtù del presente Bando dichiara restar permesso alli Particolari di questa Città e de'suoi Suburbij l'introduzione delli grani, frumenti, roccelle, semole e paste per puoterli panizzare a loro sodisfazione, seguendo però essa intro-

duzione a misura della pura necessità di caduno d'essi Particolari, che richiederà et intenderà di farla, e per l'uso solamente suo proprio e di sua famiglia, ottenuta prima la licenza in scritti dal Ministro Sopraintendente della Regia Giunta, a cui spettarà distendere il permesso fin a quella quantità che le parerà esser necessaria alla persona che ne farà la richiesta, quali frumenti, roccelle, semole, o paste non potranno introdursi dalli detti Particolari nelle loro rispettive case, salvo, dopo ottenuta detta licenza, habbino anco pagato li tarì vent'uno dovuti alli Granatarij, e li tarì dodeci al Peculio, e restando la poliza continente detta licenza d'introdurre detti respettivi grani e paste presso del Particolare, dovrà la medema esibire al Razionale del Peculio, quando necessitarà di portar al molino per macinare tutto o parte delli grani che havrà introdotto per uso suo proprio solamente, acciò in fede d'essa poliza possa spedirseli il permesso della macina per uscire dalle Porte della Città e rientrarvi in farina, nella forma fin qui pratticata, o altra che verrà stabilita, e la panizazione di detti grani, ristretta all'uso proprio di detti Particolari e famiglie, si restringe pure quanto a farne cocere il pane nelli soli Forni che restano destinati, cioè Forno d'Antonio Libera, vicino alla Porta Imperial, Forno di Giacomo di Alessi, a S. Sebastiano, Forno di Antonio Cellone, allo Celatore, Forno di Giuseppe de Costa, a S. Maria della Porta.

11°

Quando li Particolari di questa Città e suoi Suburbij per loro maggior sodisfatione vogliano panizare nelle loro case, con che però faccian cocere il pane in uno delli forni designati secondo il prescritto dal capo 6 dell'ordini di S. M. si farà distribuire a caduno di essi quella quantità delli grani dal Peculio, quale puotrà esserli necessaria per uso proprio e di loro famiglie, solamente pagandone il prezzo in contanti alla ragion di tarì 106 per salma.

12°

Restando li Panettieri, Fornari, e venditori del pane secondo il disposto dal capo settimo delli Ordini Regij di S. M. obligati in avenire a vender il pane non più a numero, ma a giusto peso, con qual provvidenza, siccome vengono sgravati dal risigo a cui soggiacevano di pagar emende per la frequente mancanza del peso, restano perciò ora in precisa e maggior obligazione di farlo ben cuocere, oltre quella che hanno di fabricarlo di miglior qualità, dovendo tener detti Panettieri e venditori nelle loro rispettive botteghe e tavole le bilance ben aggiustate, col marco di ferro, qual doveranno d'anno in anno far bollare dalli Aggiustatori publici, et ove il disposto et ordini non venga puntualmente osservato dalli detti Panettieri e venditori tanto rispetto alla miglior cottura, e qualità di detto pane, di quello si è pratticato

per l'addietro, quanto rispetto al giusto peso, oltre alla pena della perdita del pane, quali si troveranno havere detti Fornari e venditori esistente nelle loro respettive botteghe e tavole, alla quale si dichiarano irremissibilmente sottoposti, incorreranno pure nella pena di mesi sei di carcere, con facoltà di quella poter redimer col pagamento d'oncie vinti applicande come sopra.

13°

Ad effetto resti meglio accertato il servigio di questo Publico circa la materia tanto importante del pane, prescrive S. M. nel capo ottavo de' suoi ordini alli Giurati d'invigilare sopra la qualità d'esso pane, e di conferire quanto sarà d'essenziale col Ministro Sopraintendente della Regia Giunta, con prohibizione alli medemi Giurati di ricever dalli Fornari qualunque minima riconoscenza in dinari et altre cose. in qual risguardo a mottivo di abolire li grandi abusi che correvano per il passato, si degna pure la M. S. nel capo nono di sospender alli Accatapani, Vice-Accatapani, Pavonassi e Sporti l'esercizio di loro impiego sin a che venghi altrimenti provisto, con ordine al Giurato di valersi, nella visita delle Piazze e Forni, di persone di bona fede e tutto zelo per il medemo eligende, in seguito al che si prohibisce espressamente alli detti Fornari, fabricatori e venditori del pane, Vermicellari e qualsisia altro fabricatore di cose di pasta di pagare all'avvenire somma veruna benchè minima di dinaro, pane, o qualunque altra cosa, a qualsisia persona etiamdio in dignità constituita, sotto pena di restar privati di detto loro impiego, et esercizio, e di pagare oncie venticinque da ripartirsi et applicarsi come sopra, oltre altre maggiori ad arbitrio di S. M.

14°

L'obbligazione delli Fornari d'andar consumando alla giornata quella porzione della farina di riserva mantenuta nel farinaro ha servito fin al presente di qualche pretesto alli medemi che la mala qualità del pane derivasse da quella farina, onde porgendosi in questa materia ogni più adequato riparo, ordina S. M. nel capo decimo di detti suoi ordini che all'avvenire venga questo fondo di farine, secondo l'esibizione anco fatta da essi Fornari, conservato dalli medemi sin al numero di salme trecento con li pesi e condizioni apposte in detto capo; doveranno perciò li detti Fornari tener e conservar loro medemi le dette salme trecento di farina sempre esistenti, e ben condizionate, e le medeme mantener alle loro proprie spese, senza refezione, in un magazeno separatamente dalli loro forni, o nelli loro medemi forni, ben inteso che manteneranno le sudette salme trecento farina di riserva sempre intiere, e non diminuito oltre il fondo giornalmente del consumo delle tre giornate che suole distribuirseli di vicenda, e doveranno dare bastante cautela, et idonea plegeria, oltre l'obligazione solidaria delle loro

proprie persone, con le opportune rinoncie, e di tutti i loro beni a corrispondenza del valore e prezzo d'esse salme trecento farina, sotto la pena di pagare per ogni volta che si contravverrà la somma d'oncie cento al Regio Fisco applicanda, al pagamento di quali pene, nelli rispettivi casi di controvenzione, resteranno pur anco detti Fornari uno per l'altro *in solidum* obligati, oltre la prestazione della sudetta plegeria, et altre ad arbitrio di S. M.

15°

Supponendosi li forni de' quali si servono li Fornari non atti per riuscire il pane ben cotto a causa della volta troppo bassa che hanno, si ordina perciò che da quelli ai quali spetta sijno riedificati con proporzione più conveniente, cioè che ogni forno di palmi dieci in dodeci di diametro, debba avere l'altezza della volta di palmi tre e mezzo, e se fosse più grande o più piccolo di diametro, si regolerà a proporzione, e questo fra il termine di giorni quindeci doppo la pubblicazione del presente, e secondo l'ordine che riceveranno dal Ministro Sopraintendente e Giurato adomadario, e sotto la pena di oncie venticinque per ogni controventore e per ogni controvenzione applicande come sopra.

16°

Non essendo stato permesso per il passato alli Casali di questa Città non venduti di haver forni, e di puoter fabricar pane ne'medemi, tenendo obligo preciso di levar il pane dalli Fornari di questa Città, S. M. vuole ai medemi far provare gli effetti della sua Regia beneficenza, perciò nel capo undecimo delli suoi ordini dispensando essi Casali da detta obligazione, lascia in facoltà loro per uso proprio, o di continuo a prender in ogni giorno il pane che loro sarà stabilito dalli Fornari di questa città, o pure di puoter fabricare forni, e panizare per uso loro proprio, come risolveranno; perciò in conformità di detti ordini di S. M., quando essi Casali vogliano prevalersi di detta facoltà, ne passeranno una dichiarazione fra giorni dodeci doppo la pubblicazione di questo Bando avanti il Capo della Regia Giunta per mezzo delli loro Capocento, Procuratori delle Chiese, e principali abitanti d'essi Casali, qual facoltà in tal caso restali accordata a condizione che leveranno regolarmente la quantità di frumento che le resta necessaria (e le venirà tassata moderatamente) dalli magazeni del Peculio, pagandone il prezzo di ogni salma per contanti a raggione di tarì cento e sei, restando anco permesso alli detti Casali di panizzare non solo per uso proprio, ma anco per venderne nello stesso Casale, levando sempre il frumento dal Peculio con la poliza e prezzo di sopra stabilito, e con condizioni in tal caso che il pane sij ben condizionato, e del peso, valore, qualità sopra espressi, differentemente incorreranno nella pena di perder li frumenti, farine e pani sudetti, e di pagare

oncie venti da ripartirsi come sopra; et occorrendo bisogno in detti Casali di maggior quantità di grani oltre quella da fissarseli, come si permette ad essi, di puoter prender dal Peculio tutta quella maggior somma di frumento che vogliono, e può esserli necessaria, pagandola in contanti, con agevolezza pure nel prezzo di tarì tre per ogni salma, e per conto del Peculio.

17°

Perchè dalla vicinanza delli Casali venduti e delle Terre Baronali e Demaniali circonvicine di questa Città di Messina ricavan li contrabandari li fromenti e farine di contrabando per il tutto introdurre furtivamente tanto nelli Casali invenduti, quanto nelli Suburbij d'essa Città, et anco nella medema, pertanto si prohibisce così alli Baroni delli Casali venduti, suoi Ufficiali, et a qualsivoglia abitante d'essi, come anche a tutte l'altre Città demaniali e terre Baronali circumvicine già nelli capi precedenti specificate e designate, di non puoter haver, nè tener verun magazeno di riposto così di frumento che di farina, tanto nelle Terre e Casali, quanto nelle loro respettive campagne, oltre il proprio bisogno, nè possano in conto veruno quelli vender, o far vendere a qualsisia Messinese, o abitante ne' Suburbij e Casali di essa, sotto la pena, in quanto alli Baroni, d'anni cinque di castello eligendo per S. M., et in quanto alle persone ignobili, di galera per l'istesso tempo, e se fossero femine, di carcere per detti anni cinque, oltre la perdita di detti frumenti e farine di riposto, quali si doveranno trasportar in Peculio per riceversene il prezzo e distribuzioni come sopra.

18°

E perchè puotrebbe essere che anco al presente, in grave danno e pregiudizio del detto Peculio, in dette respettive Città, Casali e Terre circumvicine vi fossero delli riposti di grani, frumenti e farine, perciò in virtù del presente s'ordina alli Proprietarij di detti grani, frumenti e farine di dover quelli consignare al Capo della Giunta fra giorni dodeci dopo la publicazione del presente, affinchè siano retirati ne' magazeni del Peculio, venendoli pagati al prezzo corrente, et in difetto, oltre la perdita di detti grani, frumenti e farine, nella quale incorreranno irremissibilmente, di oncie cento come sopra applicande, con avvertenza che per l'avvenire si farà regolarmente proceder alla visita delle case e luoghi sospetti, nelle dette respettive Città, Terre e Casali, ad effetto di scoprirne li delinquenti e controventori al disposto in questo Bando, per meglio accertare in questo particolare il Regio servizio di S. M., e si procederà con ogni rigore all'esecuzione di detti ordini, e riscossione delle pene in essi imposte.

19°

Perchè nella macina delli frumenti, e roccelle può concorrere la malizia de' Molinari, mescolando in essi altro genere di grano e farine, come sono

germano, grano d'India, e d'ogn'altra specie che si fosse, et inoltre sotto il pretesto che nell'orlo delle pietre di macina suole mettersi della caniglia per il risparmio della farina del grano, dal che ne nasce che essa caniglia si framischia nella farina, onde risulta di peggior condizione; pertanto si prohibisce ad ogni Molinaro di poter mischiare niuna sorte di farine e grani col grano portatoli per macinare dal Fornaro, ma questo puro come lo riceve doverà macinarlo, e riconsignarlo al Fornaro in farina ben macinato, e con ogni buona fede; inoltre niuno Molinaro ardisca, nè presuma di metter caniglia nell'orlo della pietra, ma la medema pietra cinga con un circolo, o, come volgarmente si dice, garbola di legno, come si usa in tutti gli altri molini per riparare la farina, e controvenendo all'antedetto, sia, e s'intenda tal controventore incorso nella pena di anni cinque di galera, et altra ad arbitrio di S. M., e le femine d'essi Molinari, quando averan complicità in dette controvenzioni, in anni cinque di carcere, dalle quali pene puotranno riscatarsi col pagamento d'oncie cinquanta da ripartirsi come sopra.

20°

Si provede e comanda dalla Regia Giunta, che nelle prove da farsi nei sudetti contrabandi siano bastanti per far provar piena e concludente tre testimonij singolari, non patendo però alcun difetto, e li sudetti contrabandi si debbiano esigger non solo nel caso che li delinquenti fossero presi in flagranti, ma pure quando si provassero solamente con testimonij, e per l'effettiva e compita esecuzione di quanto sopra si è disposto possa il Fisco *principaliter agere*, e si possa proceder contro li delinquenti in ogni caso di controvenzione *ex abrupto, palatino* e *dispensativo modo*, quali condanne debbano farsi dalla Regia Giunta.

21°

Stante il presente Bando non s'intenda in niente pregiudicato alli precedenti Bandi in tutto ciò, e quanto concernano il buon regimine di detto Peculio fromentario, quali restino nel suo primo vigore e forza, e sotto le medeme pene in essi contenute, et altre maggiori ad arbitrio di S. M. per ciò che non resta derogato dal presente.

Promulgetur De Trans *F. P.*

Die sexto Iunii 1714. Fuit promulgatum per me Placidum Inchiumbato publ. Præconem cum tubicinibus, per loca publica, solita et consueta huius nob. et fideliss. Urbis Messanæ.

Ordine Regio che vieta, a tempo, le tratte di frumenti per fuori Regno.

(Archivio di Palermo)

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc., al Tribunale del R. Patrimonio

Magnifici, fedeli et amati nostri. Habbiamo ricevuto la vostra *Consulta* delli 3 del corrente, in cui ci motivate esser il vostro sentimento di dividersi presentemente le Tratte de' formenti per fuori Regno, nè potersene conceder per ora alcuna quantità a bastimenti che si ritrovano in cotesto Porto; perciò, uniformandoci alla medema, v'ordiniamo di non permettere d'or in avvenire alcuna estratione de' grani fuori di questo Regno, prendendone le misure che stimarete più proprie, perchè tanto s'eseguischi; solo si dovranno concedere per la quantità di salme 900 circa ad un vascello inglese a cui, due mesi sono, accertassimo in persona del Ministro che appresso noi risiede, haveressimo fatto dar l'opportuno carico, come meglio dall'ordine che a suo tempo vi verrà trasmesso.

Intanto staremo attendendo che, veduto l'esito del pendente raccolto, ci motiviate le providenze giudicarete più proprie, oltre quelle che provisionalmente habbiamo stimato di far dare sovra li raccorsi d'alcune Città Demaniali, che vi verranno rimesse per via del Contador generale Fontana per intiera vostra notitia, mentre siamo persuasi del vostro zelo in dar tutta l'attentione necessaria in un affare che tanto ci preme; e Dio vi guardi. Dat. Messina li sei luglio mille settecento quattordici.

V. AMEDEO

De St-Thomas

Copia degli Ordini Regii trasmessi dal Contadore generale ad alcune Città Demaniali.

Sua Maestà essendo stata informata, col ritorno dell'Avvocato Mayno, circa la qualità del raccolto, corrente anno, nella maggior parte delle Città e Terre di cotesto Valle, e principalmente di quello di cotesta . . . . . o delle providenze che necessitano, mi comanda dire in nome suo a V. S. che con ogni attentione invigili acciò non manchi il formento necessario al vitto, e manutentione di cotesti sudditi, e che il pane sia fabbricato di buona qualità, e senza minimo abuso, prevalendosi delli seguenti mezzi per facilitarne l'intento:

1° Che non resti permessa l'estratione d'alcuna quantità di formento, che si ritrova in cotesto territorio appartenente a chi che sia, sino a che ne resti il Publico servito.

2° Che per accertara l'intiera quantità del formento loro può necessitare per il mantenimento de' sudditi nell'entrante anno, come altresì per il seminerio, possono costringere li Particolari, a'quali sovrabonderà la provisione, di somministrarne non tanto per il servigio publico, che privato a prezzo giustificato, come sarebbe quello di tarì sei in otto di più di caduna salma di cotesta misura, di quanto si vendeva avanti la vociferata penuria; et afinchè non s'incontri difficoltà per parte dell'Ecclesiastici, S. M. ha fatto scrivere li suoi sensi al Vescovo di cotesta Diocesi, perchè dij l'ordini opportuni in proposito.

3° E perchè può darsi il caso mancasse a cotesto Publico il danaro necessario per detta provisione, in tal caso pure obligarsi li Particolari, e persone più commode del luogo per somministrarlo, mediante l'interesse del sette per cento, ciò però quando bonamente non vi si disponghino, come ha luogo la M. S. di sperare, trattandosi di publico interesse.

4° Per maggiormente accertar detta provisione potranno far diligenza per haver qualche Partitario che assumesse l'obligatione della medema, con quel profitto moderato che si stimerà poterseli concedere.

5° E perchè non in tutte le Città et Università di cotesto Valle corre lo stesso bisogno per la sudetta provisione, ma in molte di esse si ritrova quantità eccedente di formenti, perciò la M. S. intende si permetta libera l'estratione in beneficio delle Città, o Particolari che l'havessero comprati per quella quantità, e che per tale uscita non s'interponghi difficoltà alcuna, anzi dalli Capitani di giustitia, e Giurati de'luoghi si presti loro ogni assistenza.

6° Tuttochè il raccolto delli formenti nel Val di Mazzara si ritrovi abbondante per le notitie che se ne hanno, il simile per li territorij di montagna di cotesto Valle, e generalmente per le tuminie, in maniera può giudicarsi accertata la provisione universale del Regno, tuttavia per maggiormente assicurar la medema, ha la M. S. comandato al Tribunale del Patrimonio si chiudino le Tratte per fuori Regno, con proibirne l'estratione, dacchè giova sperare sarà ognuno in comodità di provedersi opportunamente e prender le misure più adequate per il prossimo seminerio a prezzo ragionevole e giustificato.

Non mancaranno per questo d'applicare alla puntuale esecutione di quanto sopra li Giurati, concorrendovi il Capitano di giustitia in tutto ciò che sarà necessario, mentre che, attendendosi dalla M. S. un informe più distinto circa la qualità del raccolto per mezzo del Tribunale del Patrimonio, si daranno tutte quelle maggiori providenze che può meritare simile fatto; confidando che ognuno vi contribuirà da sua parte per non dar luogo a richiamo, e rendersi responsale d'ogni pregiudicio ne potesse succedere; e Dio la guardi.

Messina li 8 luglio 1714

FONTANA

Ordine Viceregio circa il pagamento delle somme occorrenti per l'amministrazione de' R. Caricatori.

(Archivi generali di Torino)

Il Contadore generale al Presidente del Tribunale del R. Patrimonio

Havendo S. M. (che Dio guardi) con Biglietto delli 6 dicembre del 1713 ordinato che tutti gl'introiti del Patrimonio Roale dovessero correre per Tesoreria generale, e lo stesso dovesse seguire per il pagamento di tutti li creditori, che fu confirmato col Regolamento di cotesto Tribunale delli 12 marzo 1714, e ritrovandosi che molti introiti dell'Ufficio di Mastro Portulano, e particolarmente dei grani de'minuti passano per la Tavola, venendo a restar imbarazzati li conti del Mastro Portulano sudetto, passando porzione di detti introiti per Tesoreria, ed altra per Tavola, perciò volendo S. E. uniformarsi alle Reali deliberazioni, ha risolto, che tutti gl'introiti del detto Officio di Mastro Portulano, comprendendovi li grani de'minuti assignati al pagamento dei Granatarij, dovessero tutti farsi depositare in detta Tesoreria generale, per la quale dovranno anche farsi tutte l'espensioni occorrenti in detto Officio così per l'Amministrazione de'Caricatori, pagamento de'Granatarij, come per la soddisfazione de'salarij, assignatarij, ed altro. E perchè l'introiti sudetti non saranno sufficienti a soddisfar le spese (perchè il prodotto delle crescimonie secondo il Regolamento dell'Ufficio del Mastro Portulano de'13 maggio 1714 è da navigarsi per Messina) si dovrà perciò supplire al di più con altri introiti del Patrimonio Reale; a tal effetto mi comanda l'E. S. di partecipare a V. S. che, per cotesta via, dovesse dare l'ordini opportuni al Tesoriere generale, perchè così dell'introiti che anderanno pervenendo in questa Tesoreria per conto di detto Officio, come di qualsisia altro della R. Corte, in difetto di quelli, dovesse pagare, o depositare in Tavola a viglietti del Duca della Grazia, Mastro Portulano, le somme che bisogneranno così per l'amministrazione de'Caricatori, come per pagamento de'salarij, assignatarij, ed altro che occorresse per servizio di detto Officio, ed a misura dell'introiti dei grani de'minuti assignati al pagamento del 5 per cento de'Granatarij, girare in Tavola, a nome del Mastro Portulano, le somme che le verranno significate in detto Biglietto per il pagamento delle annualità loro dovute in conformità del disposto nel Viglietto di S. M. delli 13 aprile 1714 al detto Mastro Portulano, a cui si è dato la notizia del contenuto di questo per sapere la forma che dovrà praticare; e nostro Signore la guardi.

Palermo li 17 aprile 1715

FONTANA

Il Tribunale del R. Patrimonio manda eseguirsi l'Ordine Viceregio di rivelare lo stato frumentario di ogni Città e Terra, onde prendere misura a licenziare le Tratte per fuori Regno.

(Archivio comunale di Trapani)

Victorius Amedeus Rex Siciliæ, Hierusalem, etc.

Vicerex et Generalis Capitaneus in hoc Siciliæ Regno Illustribus Senatibus Civitatum Syracusarum, Catanæ et Drepani, ac etiam Spect. Magn. et Nobil. Juratis Civitatum et Terrarum hujus Regni, Reg. fid. dil. salutem. Con Viglietto del Conte Bolgaro, Direttore della Contatoria generale, in risposta di *Consulta* di questo Tribunale, habbiamo ordinato lo che segue: — Ha visto S. E. la rappresentatione di V. S. de'10 del corrente in ordine alle estrazioni seguite per conto dell'ultimo permesso secondo la nota che acclude, dalla quale sarà restata persuasa, che ha l'E. S. havuto il riguardo di non far eccedere la quantità stabilita, ed attenderà che V. S. in continuatione del suo zelo le comunichi la notitia che havrà havuto della quantità de' fromenti prodotti in questo anno nel Regno, e procuri conseguire quelle da seminarsi, e loro progressi, affinchè informandola del tutto possi a suo tempo prendere l'ulteriori determinationi per il maggior beneficio, e sollievo del Regno; e nostro Signore lo guardi. Palermo li 17 ottobre 1715. Bolgaro — al Tribunale del R. Patrimonio — in dorso del quale per via di questo Tribunale provittimo: *Pan. die vigesimo quarto octobris 1715. Fiant litteræ circulares et Regiæ in margine Consultationis.* — E desiderando noi per l'accerto del Real servitio, e per lo beneficio di tenere l'individuale, e distinta notitia di tutti i fromenti forti, tumminie, e rovella che esistono in ogni Città, Terra e territorio di questo Regno, che sono destinati così per vitto necessario dei popoli, come per la mangia delle genti, che arbitriano le campagne, come delli fromenti designati per le semenze, che si sono principiate a buttare, e di quelli si butteranno in terra in appresso per l'apparecchio del fromento seminerio; perciò v'ordiniamo che d'un subito al ricevo delle presenti debbiate far promulgare per Bandi nelli luochi soliti e consueti d'ogn'una delle Città e Terre di cotesto Regno, affinchè tutte le persone di qualsisia stato, grado e conditione dovessero rivelare, fra il termine di giorni quattro, nelli atti di vostra Corte la quantità dei fromenti, che ogn'una di esse tiene nella Città, o Terra, e nel territorio, o fuori d'esso con la distintione di quelli destinati al vitto, come dell'altri designati per le semenze di già seminate, e da seminarsi in appa-

recchio del futuro seminerio, sotto pena ad ognuno che lascerà di rivelarli, fra detto termine, di perdere il fromento, d'applicarsi le due terze parti a beneficio della Real Azienda, e l'altra terza parte al rivelante, accertandovi di non far pagar cosa alcuna alle persone che faranno li sudetti riveli, quali forniti e ricevuti saranno, li debbiate con vostre lettere risponsali rimettere a noi per via di questo Tribunale, a fine di farle riconoscere e restarne intierati, e per darsi in appresso quelli ordini che stimeremo convenienti per il maggiore beneficio, e sollievo del sudetto Regno; altrimenti lasciandosi da voi d'eseguire l'antedetto, si passerà alle demonstrationi meritate dalla vostra disattentione; che per quello riguarda alli eccellentissimi funzionarij per farli parimente rivelare i formenti in detta vostra, vi diamo la notitia d'haversi, con altre nostre d'oggi, esortato i loro Prelati e Vicarij generali perchè gli faccino fare li detti riveli, quali trasmetterete a noi, e Tribunale sudetto come sovra, procurando intanto il Mastro Notaro del Consiglio patrimoniale di ricuperare il preinserto viglietto, per restare conservato nella Segretaria dell'istesso; e perchè il Corriero viene serio con le presenti, presentate, riferite et eseguite, gliele restituirete al più tra un'hora per poter passare innanti pagandoli voi al medemo il passo con qualsivoglia denaro dell'Università il suo viaggio, secondo la tassa che porta seco firmata dal Luogotenente di Corriero maggiore: e così eseguirete, e non altrimenti. *Dat. Panormi die trigesima prima octobris 1715.*

Il Conte Maffei

Drago *P.* — Valguarnera *M. R.* — Colonna *M. R.* — Bonifacio *M. R.*
Sapellani *Cons.* — Perlongo *F. P.*

Ordine Viceregio che riconforma la proibizione di estrarre per fuori Regno ogni genere di commestibili e potabili senza precedente licenza del Tribunale del R. Patrimonio

(Archivio comunale di Trapani)

Victorius Amedeus Rex Siciliæ, Hierusalem et Cypri, etc.

Vicerex et Generalis Capitaneus in hoc Siciliæ Regno, Spect. Mag. et Nobil. Secretis et Juratis Civitatum Deman. et Baron. maritim. ac Regijs Collectoribus Baronalibus littorum maritim. hujus Regni, cui, vel quibus ipsorum præsentes præsentatæ fuerint, fid. Reg. dil. salutem. Disponendosi per le Regie, e Viceregie Prammatiche di questo Regno, e lettere Reali di non potersi fare nessun'estrazione di commestibili e potabili dalli porti, e scarri di questo Regno per fuori di esso, e per l'Isola di Malta senza la nostra licenza per via di questo Tribunale; or volendo evitare qualunque inconveniente che potesse accadere in danno dell'interessi della Regia Corte per li dritti Regij toccanti per somiglianti estrazioni, habbiam pertanto risoluto farvi le presenti, con le quali v'ordiniamo, che non debbiate permettere che dalli scarri e porti soggetti alla vostra giurisdizione si facci nessun'estrazione, così di commestibili e potabili per fuori Regno, ed Isola di Malta, nemmeno con pretesto di compra, nè per l'Isola, nè anche per la Religione, senza precedere la nostra licenza per via di questo Tribunale, si ancora ordiniamo che debbiate dalli 11 ottobre 1713 a questa parte rimettere fede al nostro Mastro Notaro di tutte quelle estrazioni che da detto tempo a questa parte sono state seguite, così per fuori Regno, che per l'Isola di Malta con la negoziazione in piede nella forma solita: tanto eseguirete per il maggior servizio della Regia Corte, e le presenti, presentate ed eseguite che le havrete, le restituirete al presentante fra il termine di un'ora per poter passare innante, pagandoli il solito viaggio secondo la tassa, che seco porta firmata dal Barone D. Placido Marchese, Luogotenente di Corriero maggiore, e non altrimenti. *Dat. Panormi die tertia martij 1717.*

Il Conte Maffei

Drago *P.* — Valguarnera *M. R.* — Bonifacio *M. R.*
Amicus *M. R.* — Sapellani *Cons.* — Nigri *F. P.*

Il Tribunale del R. Patrimonio manda eseguirsi l'Ordine Viceregio di far rivelare lo stato frumentario di ogni Città e Terra onde prendere misura a licenziare le Tratte per fuori Regno.

(Archivio comunale di Trapani)

Victorius Amedeus Rex Siciliæ, Hierusalem et Cypri, etc.

Vicerex et Capitoneus Generolis in hoc Siciliæ Regno, universis et singulis hujus Regni Illustribus Senatibus, Spect. Magn. Nobilib. Juratis Civitatum et locorum hujus Regni Cons. Reg. fid. dil. salutem. Con viglietto del Direttore della Contatoria generale è stato ordinato lo che siegue: — Ancorchè per le notitie havute fosse riuscito il presente raccolto per la bontà divina abondante, niente di meno stimando S. E. necessaria l'individuale notitia della riuscita per servire di norma alle concessioni delle Tratte col dovuto riguardo, per tanto vi comanda farli sapere che dovesse disporre nel caso non fossero seguiti l'Ordini circolari o Bandi soliti per li reveli de'frumenti, procurando che questi venghino con tutta la possibile distintione, come se lo persuade dal loro zelo et attentione; e nostro Signore le guardi. Palermo li 4 luglio 1717. Bolgaro — al Tribunale del R. Patrimonio, in dorso del quale provittimo — *Pan. die octavo julij 1717. Reg. exeq. et detur ordo.* — Considerando noi per l'accerto del Real servitio, e publico beneficio di tenere l'individuale distinta notitia di tutti li frumenti forti, tumminie e rovelli che esistono in ogni Città, Terre e territorij di questo Regno raccolti, come quelli raccolgendi in questo anno presente, sesta Inditione 1717, che sono destinati per il vitto necessario dei popoli, come per esegnirsi l'estrattioni solite farsi in servitio della Regia Corte, e maggior beneficio del Regno; perciò vi ordiniamo che al ricevo della presente debbiate far promulgare Bandi nei luoghi soliti e consueti, acciò ogni persona di qualsivoglia stato e conditione che fosse, dovesse fra il termine di giorni quindeci e sotto la pena di - duecento revelare nell'atti di vostra Corte li frumenti forti, tumminie e rovelli che in qnesto anno presente, sesta Inditione 1717 s'haveranno prodotto, con far rubrica di quanto hanno raccolto effettivamente, quanto sia necessario per il mantenimento dell'intero seminerio, e quanto sia necessario per il vitto dell'individui di cotesta, e come anche della quantità esitata, e di quanto effettivo ogni anno ne tiene nelle Città, Terre e suoi territorij; *olias* non facendo detti reveli fra detto termine, o quelli facendo difettosi, o in minore, o in maggiore quantità di quanto sia la verità per li tali, si destinerà persona

seria per l'esatione di detta pena; i quali reveli presentati che vi saranno li debbiate riunire et involumare, facendone una nota specificata di partita in partita; e con le sudette rubriche separate, e distinte, con vostre lettere li rimetterete a noi, per questa via, per haversene la scienza, avvertendovi che alli Mastri Notari che riceveranno detti reveli non se li habbia punto a fare pagamento alcuno da quelle persone che haveranno a rilevare coscienziosamente, per quanto la grazia di S. M. tenete cara; che noi con altro nostro della data d'oggi habbiamo esortato alli amatissimi Vescovi, Arcivescovi e Reverendi Vicarij generali di questo Regno per quanto conviene alli reveli delle persone, e de'loro sudditi di consignarvi li loro reveli. E perchè viene Corriero serio, lo spedirete al più tardi fra il termine d'un'hora per passare innanti, e presentarli nell'altre parti, pagandoli il solito viaggio di un luogo ad un altro con l'introito di cotesta Università, in conformità della tassa che porta seco firmata da questo D. Placido Marchese, Luogotenente di Corriero maggiore, e non altrimenti. *Dat. Pan. die vigesimanona julij 1717.*

Il Conte Maffei

Drago *P.* — Valguarnera *M. R.* — Bonifacio *M. R.*
Moncada *M. R.* — Sapellani *Cons.* — Virgilio *F. P.*

ORDINI, DECRETI E PROVVEDIMENTI SOPRA IL COMMERCIO, I PORTI, LA SANITÀ MARITTIMA, E SPECIALMENTE PER LA SCALA, PORTOFRANCO E LAZZARETTO DI MESSINA (32).

Sua Maestà comanda al Tribunale del R. Patrimonio di pubblicare un Bando a tutela e conservazione del privilegio della Citta di Messina di tenere deposito e mercato della seta.

(Archivi generali di Torino)

Il Contadore generale al Tribunale del R. Patrimonio

S. M. essendo distintamente stata informata del contenuto nella *Consulta* di cotesto Tribunale, in data delli 18 maggio scaduto, concernente l'obbligo di alcuna Città e Terre per il transporto di loro sete in questa di Messina, ha gradito il contenuto in essa, in di cui esecutione s'è compiacciuta commandarmi, che dovessi trasmettere il qui gionto Bando alle SS. VV. onde quanto prima si facesse publicare nella detta Città e luoghi espressi nel medemo, et altri che il Tribunale conoscerà necessarij per accertarne il Regio servitio, dando nell'istesso tempo tutte quelle maggiori dispositioni che si giudicheranno più proprie per la sua puntuale esecutione. E persuaso del loro zelo, che ognuno vi concorrerà come deve in adempimento del proprio obbligo, nostro Signore le guardi.

Messina li 12 giugno 1714.

FONTANA

Copia di Bando che dovrà farsi publicare dal Tribunale del Patrimonio nelle Città e luoghi contenuti nel medemo.

Essendo nell'anno 1680 publicati Bandi in conformità di precedente Ordine per via del Tribunale della Regia Corte di 8 luglio di detto anno, perchè tutte le sete che si producano nelle Città, e Terre in esso specificate, cioè dalla parte di Levante, Taarmina, Mangiuffi, Gallidoro, Limina, Casalvecchio, Savoca, Furla, Mandanici, Pagliara, Locadi, Fiume di Nisi, Roccalumera, Ali, Itala, Guidomandri, e Scaletta, con altre Terre del Ristretto e Casali del Costretto di detta Città di Messina, e dalla parte di Ponente, Melazzo e sua piana, Pozzo di Gotto, Barsalora, Mirij, Castro Reale e suoi Casali, S. Lucia, Soccorso, Gualteri, Monforte, Samperi di Monforte, Rametta, Rocca, Valdina, Spadafora, Venesico, Bavusa, Calvaruso, Saponara, et altre del Ristretto, e Casali del Costretto non potessero trasportare

altrove le sete che si produceano in dette Città, Terre e suoi territorij nè per mare, nè per terra sotto qualsivoglia colore, e pretesto, se non quella introdurre nella Città di Messina, da dove solamente si poteva estraere sotto pena a' Padroni di dette sete di perdere le sete, e cavalcature, e di pagare tarì ducento, et alli Ufficiali de'luoghi, che lo permettevano, di pagare onze ducento per ogni conventione d'applicarsi una quarta parte al revelante, e tre quarte parti al Regio Fisco nella medema forma che si pratticava in tempo che la Gabella dell'estratione correa per conto di detta Città di Messina; il che havendosi osservato per più anni, doppo si sono introdotti diversi abusi, coll'essersi permesso a diversi luoghi particolari, sotto varij pretesti, di poterla estraere ove loro piacesse; il che ha fatto seguire la totale perdita dell'introito della estratione della seta di Messina, non solo per le sete che non gl'hanno andato dolli luoghi esentati, ma ancò per le frodi, et inconvenienti che sono seguiti al trasportarsi in essi le sete che si produceano de'luoghi convicini, che restavano obbligati a portarle in Messina, in maniera che questo dritto, che la Regia Corte se li haveva ne'tempi passati preso in assegnamento per somma considerabile, in questi ultimi anni è riuscito molto inferiore in tanto detrimento e danno del Regio Erario, il quale trovandosi così esausto, e quest'introito applicato al pagamento de'Presidij di detta Piazza, verrebbe a mancare la forma da supplire a peso così indispensabile, dal quale depende la sicurezza del Regno; e perciò volendo S. M. a simili inconvenienti riparare, ordina, provede e comanda che niuna persona delle Città, Terre e Casali di sopra descritti possa sotto alcun pretesto e colore trasportare per mare, o per terra in niun luogo del Regno minima quantità della seta che si produrrà in detti luoghi, salvo che nella detta Città di Messina, non ostante qualsivoglia altr'ordine particolare che in contrario havessero ottenuto, sotto pena di perdere la seta, vettura, feluche, o altri bastimenti sopra li quali venisse trasportata la medema, e del pagamento d'onze ducento per ogni controventione d'applicarsi la terza parte al revelante, le due terze parti al Regio Fisco, quale così volendo sarà tenuto secreto, purchè somministri le giustificationi necessarie, e che gl'Ufficiali de'luoghi sudetti sijno anche in pena di perdere loro ufficij, e pagare onze ducento da applicarsi come sopra: volendo intanto che li Secreti delle Città, e li Capitani, e li Giurati delle Terre sopranominate, ninne escluse, nè eccettuate, debbano in ogni partita che dovrà trasportarsi da detti luoghi, dare alla parte il loro responsale, nel quale debbano espressamente avvertire che si lascia estraere per doverla condurre in Messina, obligandoli fra il termine di giorni 15 a presentare il controresponsale d'haverlo immesso nella Città di Messina, e quello imputando che debbano esigerlo, così il prezzo della seta sudetta, come la pena incorsa, e che li sudetti Secreti et Officiali sijno in obbligo ancora di rimettere ogni mese sotto le pene sudette al Secreto di Messina, e che pro tempore *farà relatione di tutte le sete che si haveranno estratte da detti luoghi per essere condotte nella medema, controsignata dolli Proconservatori, ove vi saranno o da'Giurati in difetto di essi, ad effetto che possa poi riconoscersi se sono state introdotte in detta Città, e per dorne il conto a S. M. per via del Tribunale del Real Patrimonio, e Regia Giunta di Messina, con dichiaratione che ricorrendo qualche Città o luogo fra quelli sovranominati per far constare essere in libertà di portar loro sete in altra parte fuori di detta Città di Messina, in tal caso saranno da S. M. deputati Giudici per esservi provisto come è di ragione e di giustitia; il tutto fra mesi sei prossimi precisi, perentorij dopo la promulgatione del presente Bando, e senza che intanto ne resti impedita, o ritardata l'esecutione, e puntuale adempimento del medemo.*

Messina li 12 giugno 1714.

Sua Maestà eccettua la Città di Palermo dall'obbligo di portare le sue sete in quella di Messina.

(Archivi di Palermo)

Il Re di Sicilia, di Cipro e di Gerusalemme, ecc., al Senato di Palermo

Habbiamo veduto la vostra rappresentatione delli 8 maggio scaduto, e quantunque per le diverse dispositioni Reali, et altre del passato Governo ne risulti l'obbligatione della maggior parte della Città e luoghi di questo Regno a portar le loro sete in questa di Messina, tuttavia prevalendo in noi il desiderio del comune beneficio, e principalmente di cotesta Metropoli, a quello del nostro Erario, habbiamo adherito, secondo la *Consulta* del Tribunale del nostro Patrimonio, di restringere detta obbligatione alle sole Università espresse nel Bando che fu pubblicato sin dall'anno 1680, che per più anni ne sortì la sua puntual esecutione, come meglio dal Bando che verrà nuovamente, d'ordine nostro, pubblicato, poichè dal medemo conoscerete ugualmente conciliato l'interesse del Publico, come riservato quello de' Particolari, e perciò vogliamo credere che riflettendo questo all'utile, e vantaggio pubblico, ognuno contribuirà alla sua esecutione; e Dio vi guardi.

Messina li 14 giugno 1714.

V. AMEDEO

De St-Thomas

Instruttione di S. M. al Guardiano del Porto di Messina.

(Archivi generali di Torino)

Convenendo al nostro e publico servizio che si proveda di persona di capacità e zelo per esercire l'impiego di Guardiano del Porto di questa Città e sue spiaggie, habbiamo provisionalmente eletto voi, Giuseppe Ferrero, antico Mastro dell'Artiglieria, ordinandovi d'osservare a quest'effetto, et eseguire con la dovuta pontualità la seguente nostra *Instruttione:*

1. Dovrete assistere continuamente nella casa fuori della Porta della Batteria di questa Città, ch'è la medema già occupata dalli Guardiani del

Porto, vostri predecessori, per essere in ogni occasione pronto ad accudire a tutto ciò che spetterà all'obligo del vostro ufficio;

2. Quando scuoprirete qualsivoglia Bastimento tanto nel Canale, quanto fuori d'esso, havrete cura d'inviare a riconoscerli per accertarne il loro numero, qualità, natione e strada che tengono, a fine di renderne immediatamente il dovuto conto al Governatore o Comandante che sarà *pro tempore* in questa Città;

3. Quando li Bastimenti di qualsiasi sorte daranno fondo alla Torre del Faro, od in queste spiaggie vicine occorrano entrare in questo Porto, dovrete prima di dargli prattica spedire una vostra Guardia a riconoscerli e prenderne la solita relatione, e se vengono da Levante dovrete mettergli due Guardie a vista a sopravento, senza che possano conversare colla gente di detti Bastimenti; osservando che a quelli di mediocre portata non si metti che una sol guardia per minor spesa di detti Bastimenti; e quando siate sicuro che questa sola possi bastare;

4. Da ognuno de'bastimenti provenienti da Levante, od altre parti sospette, vi farete rimettere la Patente della Sanità, quale dovrete ricevere con una canna per farla profumare conforme al solito, indi riconoscerete se la medema è limpia, e non porta alcuna apostilla, e susseguentemente domanderete da dove vengono, quanti giorni siansi trattenuti in mare, se habbino toccato altro luogo, o pratticato con altre persone, e di qual natione, quali passaggieri, o mercantie, e che novità portano, se chiedono prattica, o rinfreschi, se chiamano contumacia, e di tutto ciò chiederete il giuramento;

5. Formarete del tutto la sudetta Relatione con un biglietto firmato da voi, e lo manderete al Governatore, o Comandante della Città, e nell'istesso tempo alla Deputatione della Sanità da un soldato della vostra Guardia per attenderne gli ordini opportuni, secondo i quali dovrete regolarvi;

6. Osservarete le stesse diligenze verso li Bastimenti che vengono da Ponente senza però profumare la Patente, nè mettergli guardia a vista, quando vi consti essere la medema netta, e senz'alcun dubbio o sospetto: solo dovrete inviare qualche persona sicura per riscontrare se la Relatione del Capitano sarà stata fedele;

7. Vi farete consegnare li timoni di qualsivoglia feluche che entraranno, acciò non possano uscire senza vostro consenso, come pure le lettere che li Patroni, Marinari e persone che si ritrovaranno sopra li Bastimenti haveranno appresso di loro, e quelle inviarete al Governatore o Comandante; e quando essi non usassero di buona fede nel rimettere le medeme, e che vi constasse che qualcheduno ne havesse alcune, che non volesse palesare, li metterete in arresto, dandone immediatamente avviso al Governatore;

8. Non potrete obligare li Bastimenti di passaggio a pagar dritto alcuno, quando non vogliano ancorare, ma solo ritirarete le lettere che portano per li negotianti di questo Regno, con avvertenza di riceverle con le cautele solite, e di farle profumare, venendo da paesi sospetti, le quali poi portarete al Governatore, e riceverete i suoi ordini di ciò che ne dovrete fare;

9. Accompagnarete tutti li Bastimenti ch'entrano in Porto con due fedi firmate solo da voi, dichiarando in esse la qualità, e capacità de'sudetti Bastimenti, acciò, secondo la loro portata, si faccino pagare li dritti dovuti per ragione di Consolato di mare, lanternaggio, ancoraggio e falangaggio, schiffato, mazze e vento;

10. Per l'entrata nel lazzaretto dovrete far accompagnare li Bastimenti da una Guardia del Porto;

11. Nell'uscire de'Bastimenti dal Porto gli restituirete una delle sudette fedi sottoscritte da voi, colla dichiarazione d'haver pagati li sudetti dritti, restandone l'altra all'ufficio del Porto franco;

12. Dovrete tenere registro di tutte le imbarcazioni che entrano ed escono dal Porto, tanto per il Regno che fuori, e delle mercantie che portano, notando il numero de'passaggieri per nome, patria e connotati;

13. E come presentemente per giusti motivi non si deve ammettere il libero commercio de'Calabresi, perciò giungendo barche dalla Calabria cariche di frutti o commestibili, riconoscerete se portano alcune lettere, le quali inviarete al Governo pei commestibili, dandogli avviso della qualità del Bastimento, del numero delle persone e delle merci; ed havutone permesso, darete loro prattica, con ciò però che le vendite si faccino in terra dal Padrone del Bastimento, ed in presenza d'una Guardia che osservi attentamente i loro discorsi, acciò non si dijno nè lettere, nè nuove;

14. Procurarete che le navi nel Porto ormeggino in parti sicure per sè, e per le circonvicine già ancorate, osservando che per mancanza di gomena, sartie od altro non mettano a pericolo le vicine;

15. Non permetterete che alcuna nave, in pregiudicio delle vicine, muti l'ormeggio, benchè arrivata prima, nè si àncori diversamente, salvo che fra di loro bonamente convenissero;

16. Li ormeggi delle navi dovranno farsi a tale distanza, che le gomene dell'una, e dell'altra non ne ricevino pregiudicio;

17. Vi saranno rimessi di nostro ordine gli ordegni necessarij per la carena de'Vascelli o altri Bastimenti, che vorranno carenare nel Porto, de'quali ne passarete ricevuta, e li medemi imprestarete secondo le richieste che ve ne saranno fatte senza pagamento alcuno, con ciò però che rompendosi o perdendosi qualcheduno d'essi, lo farete pagare dal Bastimento che

l'havrà perso per il giusto prezzo contenuto nello stato che delli sudetti ordegni vi verrà consegnato per parte dell'Artiglieria, alla quale ne dovrete render conto;

18. Dovrete invigilare attentamente perchè li Bastimenti non gettino dentro il Porto di questa Città la zavorra, e che, volendone fare, debbino prendere la medema in conformità di quanto resta permesso dal Bando, che deve publicarsi d'ordine nostro dal Conte della Rocca, Comandante in questa Città, procurandone voi, ed i vostri subalterni la pontuale esecutione;

19. Non lasciarete imbarcare, nè partire alcuna persona regnicola o forastiera dal Porto per fuori Regno senza passaporto spedito dalla Segreteria di Stato o di Guerra, o da chi per parte nostra ne haverà l'autorità opportuna;

20. Riconoscerete se i Bastimenti portano qualche mercantia di controbando, e venendo quì Bastimenti solo di transito per sbarcare alcuna robba, vedrete parimente se vi sono tali merci per rendere del tutto avvisato l'Economo delle Gabelle e Dogane, invigilando che non si facci alcun commercio in quelle parti, ove fosse possibile il medemo;

21. Nell'uscita de'Bastimenti dovrete riconoscere le merci soggette a revisione, e quelle di controbando, che sono le commestibili per fuori Regno;

22. Osservarete che in verun modo, nè sotto pretesto della Sanità, o de'dritti si faccino argoni od estorsioni alli detti Bastimenti, nè si ritardi il loro dispaccio; e ciò arrivando, ne darete subito parte al Governo affinchè vi proveda;

23. Invigilarete con particolar cura che li due Guardiani, che vi sono sottoposti, adempischino i loro obblighi con ogni esattezza e fedeltà, spettando a voi di render conto della loro condotta;

24. Non solo dovrete permettere alli Guardiani delle Dogane nel Porto della Baracca la libera esatione de'dritti sopra i sudetti Bastimenti, ma anche dovrete prestar loro ogni aiuto nelle occasioni che ne verrete richiesto per il nostro, e publico servitio;

25. Vi si prohibisce strettamente di tenere, o permettere che si tenga per vostro, od altrui conto la taverna per vendita di vino, od altra robba nella casa di vostra habitatione, come per l'addietro si è abusivamente stilato;

26. Vi sarà permesso d'esigere per conto vostro dalli rispettivi Bastimenti li dritti prescritti dalla Tariffa, la quale habbiamo ordinato doversi novamente stampare, e farsi publicare da questa Gionta, e la medema dovrete tenere in luogo publico, ove gl'interessati la possano commodamente leggere. Tali dritti dovranno dividersi così: sovra il totale vi sarà bonificato ciò che havrete speso in banchette, carta ed oglio; il rimanente si dividerà in tre parti, delle quali ne prenderete una per voi, delle altre due si pagheranno

li salarij di tre Scrivani a ragione d'uno scudo caduno il mese; et il restante si dividerà nuovamente in tre parti, una delle quali spetterà anche a voi, e le altre due si divideranno fra i sudetti Scrivani.

Nel rimanente dovrete compire all'esecutione della presente *Instruttione*, con assiduità et attentione, maneggiandovi con la dovuta prudenza, per ciò riguarda il vostro ufficio, con li Bastimenti da guerra, che di tempo in tempo puotessero entrare in questo Porto, e similmente con quelli che non fosse in uso di riconoscerli per fatto di Secretia e Dogane; e Dio vi guardi.

Messina li 15 giugno 1714.

V. AMEDEO

De St-Thomas

Regie Lettere Patenti di nomina di D. Vincenzo Ventimiglia a Sopraintendente generale del Commercio.

(Archivi di Palermo)

Vittorio Amedeo, per grazia di Dio, Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc.

Siccome importa sommamente al servizio nostro ed all'interesse del pubblico, e particolare che il commercio in questo Regno venga ampliato, promosso e sostenuto a tutto potere con togliersi quelli abusi che attualmente corrono in sì grave pregiudizio del medemo, e s'impediscano quelli che per altrui malizia o trascuraggine potessero in avvenire introdursi, così abbiamo stimato necessario di destinare persona di conosciuta capacità, integrità, disinteressamento e zelo per il nostro e pubblico servizio in qualità di Sovraintendente generale di esso commercio in questo Regno, ad effetto d'invigilarvi con quell'attenzione che si richiede; e informati appieno che le sudette ed altre ottime qualità e prerogative concorrono nella persona di D. Vincenzo Ventimiglia, perciò, in virtù delle presenti, di nostra certa scienza, autorità Regia, e col parere del Consiglio, abbiamo eletto, costituito e deputato, eleggiamo, costituiamo e deputiamo il predetto D. Vincenzo Ventimiglia Sovraintendente generale del commercio in questo Regno con tutti gli onori, preeminenze ed altre prerogative a simil carico spettanti ed appartenenti, e con facoltà di poter far pubblicare un manifesto per rendere inteso ognuno

di questa nostra elezione, invitandoli a dargli quei lumi e notizie che potessero per vantaggio del commercio, e maggior utile di questo Regno; anzi quando alcuno forastiere, o suddito si trovasse aggravato dipendentemente dal medemo, vogliamo possa indirizzarsi a lui per tenercene informati, ed ottenerne giustizia; e con ciò che presti il dovuto giuramento. Mandiamo pertanto e comandiamo ai Ministri, Ufficiali nostri sì di guerra, che di giustizia, Secreti del Regno, e generalmente a tutti quelli ai quali spetterà, di stimare, riconoscere e reputare il predetto D. Vincenzo Ventimiglia per Sovraintendente generale del commercio in questo Regno, da noi come sovra costituito, con dargli tutta quella assistenza, informazioni e notizie che chiederà per causa del commercio e dipendenti da esso, che tal'è nostra mente. Dat. in Messina li quindeci giugno 1714, e del Regno nostro il primo.

V. AMEDEO

DE ST-THOMAS

Istruzioni di Lazzaretto, Scala e Porto franco della Città di Messina, Tassa delle mercedi che potranno esigere dalli Padroni de'bastimenti li Piloti del faro per loro servitù, con la Tariffa, seu stima delle mercanzie che entrano in Lazzaretto a far quarantena, ed altra di stallaggi del Porto franco, e dritti spettanti al Giudice privativo, Ufficiali, e servienti di esso.

(Da una copia a stampa negli archivi generali di Torino)

Vittorio Amedeo, per gratia di Dio, Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc.

Avendo Noi fatto attentamente esaminare le regole che colle precedenti Instruttioni et ordini sono state stabilite per la direttione, mantenimento e governo del Lazaretto, Scala, e Portofranco della Città di Messina, sovra le rappresentationi che ci sono state fatte, che siasi in alcuni capi resa non solo impratticabile l'esecutione, ma anche gravosa a'Padroni de'bastimenti, e Negotianti, onde non siasi potuto intieramente conseguire il lodevole fine, per il quale sono state formate; che però, inclinando Noi con paterno affetto a tutto ciò che può maggiormente influire all'introduttione, ed ampliatione del commercio, ed al vantaggio di questo nostro fedelissimo Regno, ci siamo

determinati di rinovare le preaccennate Instruttioni, con quelle maggiori specificationi e moderationi, che abbiamo stimate giuste e necessarie; E perciò, annullando le riferite precedenti Instruttioni, ordiniamo che d'or in avvenire siano le seguenti inviolabilmente osservate ed esseguite.

Per la direttione, mantenimento e governo del Lazaretto.

1. Primieramente, il Magistrato, o sia Deputatione della Sanità, a cui specialmente spetta la cura d'invigilare alla publica salute e la direttione del mantenimento e buon governo del Lazaretto sarà composto del Generale Commandante in questa Città, o di chi in avvenire vi sarà da noi stabilito per Governatore, di sei Deputati da Noi eligendi, di due delli sei Senatori del Corpo di questo Senato da Noi nuovamente eretto, che v'interverranno alternativamente, d'un Avvocato Fiscale, del Mastro Notaro, d'un Attuaro, ed un Portiere. Nel caso però d'absenza, o di vacanza in questa Piazza del Generale Commandante e Governatore, subentrerà in sua vece il Capo di questa Giunta. Et occorrendo che il Magistrato sudetto, o sia Deputatione della Sanità dovesse far procedere ad informationi, e giudicare sovra qualche contraventione, od altro emergente in dipendenza ed esecutione delle presenti nostre Instruttioni, dovran le medeme esser prese con intervento di uno de' Fiscali nostri, ed il giudicato seguirà con voto d'un Assessore jurisperito eligendo dalla Deputatione.

2. Dovrà il detto Magistrato, o sia Deputatione della Sanità in qualsivoglia occorrenza congregarsi in casa del General Commandante, o Governatore, che *pro tempore* vi sarà, al quale dovrà il Deputato ebdomadario di sanità far precedere l'avviso ogni volta che ve ne sarà l'esigenza, dovendo intervenirvi, e senza alternatione di luogo nella maniera infrascritta, cioè il Generale Commandante, o Governatore, od in sua absenza il Capo di Giunta, al capo di tavola, i sei Deputati al lato destro, precedendo li titoli alli Cavaglieri privati, e questi a' Cittadini, regolandosi i primi secondo i privileggi ed antichità de' loro titoli, ed i secondi e terzi per ragione d'anzianità d'etade, e li due Senatori al lato sinistro. E non potendo il Governatore, o Capo di Giunta sudetti intervenire personalmente nel Congresso da tenersi sempre nella casa del primo, darà ciò non ostante ordine che si giunti la Deputatione; et in questo caso la campanella si terrà dal Deputato ebdomadario di sanità, senza però mutarsi dalla sua sedia, dovendo i luoghi restare sempre fissi, come si è di sopra disposto.

3. Il Governatore, o il Capo di Giunta, e li due Senatori non abbino

che voto consultivo in materia di sanità, ma solamente assistano, ed intervengano alla Giunta, toccando al Deputato ebdomadario di fare propositione, con rappresentare alla Deputatione quanto occorre, e dopo aver riferito con distintione e minutamente ogni cosa, riconosciute le Patenti, ed esaminato con accuratezza il caso e le circostanze che vi concorrono, dovranno votare li Deputati solamente, con eseguirsi ciò che dalla maggior parte di essi sarà conchiuso, ed in caso di parità di voti abbino da prevalere quelli dove concorrerà il Deputato ebdomadario.

4. Li Medici della Deputatione non averanno voto decisivo; ma come molto giova attendere alli loro dettami in una materia che tanto importa, incarichiamo li Deputati di sanità di avere particolar riguardo alle loro relationi, essendo persone prattiche, e che in materia di salute puonno con maggior accerto consegliare quello che più conviene, confermando Noi per Medici di detta Deputatione li tre che presentemente si ritrovano eletti; Volendo che, in caso di morte o d'absenza d'alcuno d'essi, debbino li Deputati darne notitia al nostro Vicerè e Capitano Generale in questo Regno, al quale concediamo la facoltà di nominare altro Soggetto in vece di quello che venisse a mancare, proponendoli a quest'effetto li più sperimentati, ed idonei, per un affare di tanta consideratione; e da servire li medemi alternativamente, come resta infra disposto.

5. Si aggiuntarà la Deputatione della Sanità sempre che vi siano Quarantene pendenti, almeno una volta ogni settimana, a qual effetto si segnalano il martedì ed il venerdì per la mattina, ancorchè fossero festivi, ed in questi giorni sarà obligato il Custode o Sottocustode inviare relatione scritta di tutto quello che averà occorso in dette Quarantene, e l'istesso saranno obbligati ad esecutare li Guardiani che saranno destinati alle Quarantene che si faranno sopra li vascelli; e se occorrerà qualche cosa d'importanza, che non permetta che si aspetti il giorno segnalato per detta Deputatione, l'avviseranno immediatamente al Deputato ebdomadario, e questo disporrà che si giunti subito la Deputatione, affinchè senza perdita di tempo si possi dare la providenza opportuna all'occorrenza e necessità del caso, dichiarando, che così in questa, come in tutte le altre occorrenze e casi di sotto espressandi, ne'quali il Custode e Sottocustode, e Guardiani sono tenuti a dar conto alla Deputatione, lo debbino fare per mezzo del Deputato ebdomadario; E perchè può darsi il caso che per ragione d'infermità, o per altro accidente non si possano tutti giuntare, dichiarasi legitimo l'aggiuntamento quando sia di sei, cioè di quattro Deputati e due Senatori; stando avvertiti a non tralasciare mai di tener detta Giunta di Deputatione ne'giorni segnalati e nelli casi disposti, per qualsivoglia pretesto o motivo.

6. Visiterà il Lazaretto la Deputatione di Sanità almeno due volte l'anno, ne' tempi e circostanze che le pareranno più opportuni, e riconoscendo lo stato d'esso, e quanto occorrerà per il suo mantenimento e sussistenza, darà subito le providenze in farsi gli acconci e ripari che stimerà necessarij et indispensabili, con partecipatione del Capo della Giunta, precedente la publicatione de' soliti Tiletti per averne li partiti col maggior vantaggio possibile, facendone delle sudette reparationi da farsi formare prima relatione dall'Ingegniere et intervento della Regia Corte, e similmente collaudatione da' medemi, dopo che saranno terminate coll'estimo dell'importare d'esse, per spedirne susseguentemente l'ordine opportuno delli pagamenti al Rationale della Scala franca, che spedirà poliza di quella somma che per detto effetto sarà necessaria.

7. Capitando nel Porto qualsivoglia imbarcatione proveniente da fuori Regno, abbia inviolabil obbligatione l'Officiale destinato per la guardia della Sanità d'andar subito alla sudetta Imbarcatione per prender lingua, ed esaminar li Capitani, o Padroni de' bastimenti della parte di dove vengono, in qual luogo hanno dimorato, con chi hanno pratticato nel viaggio, e trovando che vengono da parti non sospette, nè che vi sia alcun riparo da farsi, piglierà le patenti di sanità, et immediatamente le porterà al Generale Commandante, o Governatore; questo le invierà subito al Deputato ebdomadario di sanità, il quale giuntandosi indilatamente con il Senatore ebdomadario, riconosciute dette Patenti, e trovando esser limpie, e che dette Imbarcationi non vengano da Levante, nè abbiano toccato in alcuna parte sospetta, all'ora abbiano a dargli libera prattica, osservando la forma e precautioni che sono state solite pratticarsi per il passato, proibendo alli sudetti Deputato e Senatore di prender perciò alcun dritto, per non difficoltare il commercio con veruna angaria, senza obbligare le mercantie in essi bastimenti esistenti ad entrare in Lazaretto.

8. Venendo però dette Imbarcationi da luoghi non prohibiti specialmente, ma che vi fosse qualunque sospettione, debba il sudetto Officiale destinato per la guardia di sanità conferirsi vicino detta Imbarcatione, e con le dovute cautele prenderà lingua, interrogando il Capitano, Passagieri e Marinari da dove viene, di tutto l'itinerario che averà fatto, e de' luoghi dove ha toccato, ricevendone minuta e distinta relatione, facendosi dare le Patenti, quali non riceverà a mano, ma con una canna longa, e poi le farà profumare con tutte quelle preventioni e diligenze che in casi simili sogliono pratticarsi, invigilando alle maggiori cautele; e dopo profumate le rimetterà subito al Generale Commandante, o Governatore, accompagnandole con individuale notitia in scritto di tutte quelle che averà ricavate; e questo le invierà immediatamente

al Deputato ebdomadario, affinchè con ogni prontezza faccia giuntare la Deputatione di Sanità, nella quale esaminandosi esattamente la sudetta relatione, e riconoscendosi le Patenti, attendendo alle circostanze de' luoghi di dove viene, e per dove ha passato la detta Imbarcatione, e delle notitie che tiene, risolva poi quello che le parerà, così circa il tempo della Quarantena, che dovrà prefiggere (il che si rimette alla sua prudente risolutione) come se sia il caso di non ammetterla, e darle lo sfratto.

9. Ma se dette Imbarcationi verranno da parte o luogo già dichiarato infetto, in virtù di Declaratorie del Tribunale del Regio nostro Patrimonio, o che si avesse notitia certa per altra parte di tal infettione, o pure che portassero persone o robbe provenienti da detti luoghi dichiarati infetti, o che avessero toccato in essi, o pratticato con Imbarcationi, che vi fossero state, in tali casi, et in ogn'uno di essi, non si debbano ammettere a prattica, o Quarantena, ma debbasi intimar loro subito lo sfratto, sotto pena della vita naturale; e volendo alcun rinfresco, si possa dare con le solite cautele, ed in presenza d'un Deputato, ed un Senatore, mettendoglielo in un luogo a parte, et allontanando da esso tutta la gente che vi si trovasse, acciò non siegua il minimo disordine in materia di tanta importanza nel venire gli Marinari con loro schiffo a prender il detto rinfresco, invigilando in tal caso che li Marinari, nello sbarcare e rimbarcare, non lascino nel cammino corde, fili, pezze di tela, od altra cosa soggetta ad infettione, dovendosi in questo usare il maggior riguardo ed attentione.

10. Che li Padroni, od altra persona di qualsivoglia vascello, tartana, fregata, felucca, o qualunque Imbarcatione che verrà da fuori Regno, non possano fare scaro nelle Marine di Messina, e suo territorio, nè in quelle da dette Imbarcationi si possano sbarcare merci, robbe, o persona alcuna, ma debbano direttamente entrare nel Porto, e dar fondo nel solito luogo della Guardia, dando avviso all'Ufficiale della Sanità nella forma di sopra disposta, ed aspettando ciò che dal medemo gli verrà ordinato, non potranno fra tanto pratticare, nè conversare con persona alcuna, sotto pena d'onze cinquanta, applicande alla fabrica del Lazaretto, e questo nel caso che vengano da parte non sospetta; venendo però da parte infetta, o sospetta, incorrano nella pena della vita naturale, oltre di perdere le mercantie ed imbarcationi.

11. La persona che dovrà sovr'intendere, e governar il Lazaretto averà il titolo di Custode, non dovrà avere alcuna specie di traffico, e dovrà esser alieno d'ogni commercio in materia di mercantie che in qualunque modo potessero entrare in Lazaretto; dovrà esser huomo d'ingenuità, di buoni costumi, e di bontà approvata sì per assicurare la confidenza che d'esso devono avere li Padroni delle merci che s'introdurranno nel Lazaretto,

come per tutte le altre buone conseguenze, che si possano considerare in questa materia. Per l'istessa ragione dovrà esser persona commoda e facoltosa, oltre la cautela della pleggeria, che precisamente dovrà prestare come infra; avvertendo ancora, che sia persona di abilità et applicatione, che possieda, se fosse possibile, od almeno tenga prattica di più lingue, per maggior facilitatione a'Forestieri, e che babbia capacità sufficiente per commandar e sovr'intender al Sottocustode, alli Guardiani e Facchini, che volgarmente si dicono Bastassi, delli quali dovrà servirsi in tutte le operationi a quali viene destinato il Lazaretto.

12. Riserbiamo a noi l'elettione del Custode, il di cui titolo si spedirà per via del Tribunale del nostro Patrimonio; ed occorrendo che nel Soggetto nominato per Custode non concorrano le qualità e circostanze sovr'espresse, sarà obligata la Deputatione della Sanità a rappresentarcelo per via dello stesso Tribunale, sospendendo di dare il possesso alla persona nominata sin che abbia ricevuta la risposta alla sua rappresentanza per via del medemo Tribunale, volendo che detto ufficio di Custode duri ad arbitrio nostro, e che ogni volta che il medemo verrà a cessare, cessi ancora quello del Sottocustode, che dovra pure esser nominato, come infra si dirà.

13. Dovrà il Custode sudetto, prima di pigliare il possesso del suo ufficio prestare idonea pleggeria di tre mila scudi per gli atti del Mastro Notaro del Tribunale del nostro Patrimonio, il qnale dovrà aver cura di farla rinovare ogn'anno, con avvertenza che, ommettendo di farlo, e lasciando di eseguire questa diligenza, in maniera cbe li pleggi mancassero di conditione, dovranno le pleggerie correre per suo conto, ed a suo riscbio e pericolo, il che dovrà intendersi pure ogni qual volta li pleggi che riceverà si trovassero inabili, a qual obbligo s'è devenuto per maggior cautela ed indennità dei Negotianti.

14. Sarà consegnato il Lazaretto al Custode per li Ministri della Giunta, che risiede in qnesta Città, in riguardo di aversi fabricato con gli effetti della Regia Corte; e nella consegna interverrà pnre il Secreto della medema Città, ed il Deputato ebdomadario, e con la loro presenza ed interventione si farà un inventaro puntuale d'ogni cosa che si troverà per conto nostro in Lazaretto, notando minutamente il tutto, etiamdio il numero delle porte, finestre, serratnre e cbiavi; ed intervenendo precisamente a questa consegna il Ministro della Giunta, che farà l'officio di Conservatore, facendosi detto inventaro dal Mastro Notaro di detta Giunta, del quale estraerà tre copie autenticbe, da consegnarsi, cioè, una alla Deputatione, l'altra al Custode del Lazaretto, e la terza al Secreto, acciochè conservandosi in tutte parti, si possa domandare e dare pnntnal conto d'ogni cosa tutte le volte cbe con-

venga; restando obbligato il Custode a farne la riconsegna sempre che finirà l'officio suo; ed ogni volta che succederà qualche mancamento in tutto od parte, si risarcirà dalli beni proprij del Custode e de' suoi pleggi.

15. Haverà il Custode per suo salario scudi trecento ogn'anno di questa moneta, da pagarsi posposti di tre in tre mesi a polize della Deputatione di Sanità sopra gl'introiti ed emolumenti del Lazaretto; avvertendo il medemo Custode, che per il pagamento di tutti li salarij del Cappellano, Massara, Guardiani, facchini, et altra qualsivoglia persona, dovrà precedere la sua fede, o del Sottocustode, nella quale saranno obligati con giuramento espressare, in quanto al salario del Cappellano e della Massara, che continuamente hanno assistito in Lazaretto; ed in quanto alli Guardiani e facchini, darà sede de'giorni ne'quali saranno stati impiegati al servitio, acciochè ne siegua il pagamento a ragione di sette carlini il giorno per ogn'uno dei sudetti; e le sudette polize di pagamento si spediranno dal Rationale della Scala franca, il quale riceverà la preaccennata fede, e ne farà mentione in dette polize; di modo che senza queste cautele non si potrà fare pagamento alcuno, ed in caso di contraventione saranno obbligati gli Ufficiali della Tavola a pagarlo del proprio, con avvertenza che non li sarà bonificata quella somma che pagheranno d'altra maniera.

16. Concediamo al detto Custode la facoltà di poter nominare un Sottocustode, da approvarsi dal nostro Vicerè, e Capitano Generale in questo Regno, dovendo per tal nomina proporre tre Soggetti per via del Tribunale del Regio nostro Patrimonio, inviando nello stesso tempo il duplicato della medema nomina alla Deputatione di Sanità di Messina, affinchè riconosciute le qualità de'tre Soggetti, possa rappresentare per la stessa via del detto Tribunale i suoi sentimenti, con dichiarare i motivi che averà in contrario, quando non stimasse di conformarsi alla nomina fatta dal Custode, acciochè conoscendosi giustificati per l'esclusione di tutte le tre persone, si possa ordinare al Custode di proporre altri tre Soggetti per l'istessa via, e nella forma sovr'espressa, dovendo perciò il Custode avvertire a proporre sempre Soggetti di tutta sodisfatione, mentre sarà sempre obligato per li difetti e colpe del Sottocustode.

17. Il salario di detto Sottocustode sarà di cento cinquanta scudi l'anno, da pagarsi sopra li medemi effetti, e nell'istesso modo e forma come si è stabilito di sopra nel Capo 15, toccante il pagamento da farsi al Custode.

18. Quanto si è disposto in ciò che tocca al Custode del Lazaretto in ordine a non aver dipendenze, nè partecipatione alcuna nelle materie di traffico e di commercio, s'intenda ancora stabilito ed ordinato con il Sottocustode; di modo che ogni volta che constasse che direttamente o indiretta-

mente contravenissero a questa dispositione tanto il Custode, quanto il Sottocustode, incorrano nella pena della perdita de'loro Officij, e di più, il Custode nella pena di onze quattrocento, e di star racchiuso per dieci anni in un castello dal nostro Vicerè eligendo; ed il Sottocustode in onze ducento, ed anni dieci di galera, od altra ad arbitrio nostro, secondo la qualità del Soggetto; applicando le pene pecuniarie in questa forma, cioè l'integra terza parte al denunciatore, al quale s'osservarà secreto, e le altre due terze parti a beneficio della Regia Corte; e nell'istesse pene s'intendano parimente aver incorso ogni volta che si verificherà che li sudetti Custode o Sottocustode tengono vascelli, tartane, od altre sorti d'imbarcationi piccole o grandi, che siano mantenute per loro conto in tutto, od in parte, perchè questo se li prohibisce espressamente.

19. Li salarij del Custode e Sottocustode non possono essere sequestrati per qualsivoglia causa o motivo quanto si voglia privilegiato, per tutto il tempo ch'eserciteranno i loro officij; dichiarando che, in quanto al Foro delle loro persone e beni, ed in tutte le loro dipendenze e cause passive devono star soggetti unicamente al Giudice privativo nominato per la Scala franca, senza che possano essere riconosciuti d'altro Magistrato.

20. Se gli darà commodità di casa nel medemo Lazaretto, ed ogni volta che si dia quarantena a mercantie, od a Passagieri, durante tal quarantena habbia detto Custode da risiedere precisamente, ed indispensabilmente di giorno e di notte nel Lazaretto, permettendoli solamente di poter vivere fuori di quello nelli tempi ne'quali non vi sarà quarantena, senza però che possa uscire dalla Città per qualunque causa, o motivo, senza espressa licenza del nostro Vicerè, e Capitano Generale in questo Regno, sotto pena di perder l'Officio, ed altre ad arbitrio nostro.

21. Risiederà sempre nella casa del Custode una donna con titolo di Massara, che sia persona matura e di buona reputatione, per dover servire nelle occorrenze che succederanno, alla quale si segnalano scudi venticinque ogn'anno per suo salario, da pagarsi di tre in tre mesi posposti, facendo prima la riferita Massara constare d'haver assistito continuamente in Lazaretto. La dovrà nominare il Custode, facendone elettione per atto publico innanti il Mastro Notaro della Deputatione, e questo atto si registrerà nella parte, forma e maniera che si ha disposto in tutte le altre elettioni degli Ufficiali del Lazaretto.

22. Terrà il Custode in suo potere tutte le chiavi del Lazaretto con particolar cura e vigilanza; che tutte le porte di quello e loro serrature stiano sempre correnti in forma che si possano governare nel modo che infra si dirà, ed in caso di sua absenza, incaricherà l'istessa diligenza al Sottocustode.

23. Non potrà tenere, nè permettere che altra persona tenga nel Lazaretto cani, gatti, nè altra sorte di animali, *etiam* volatili, che vadano vagando, e girando per detto Lazaretto per gl'inconvenienti che di ciò potrebbero risultare al buon governo delle quarantene, e per il pericolo che potrebbero occasionare in caso di sospetto di mal contagioso, e per quest'istessa ragione si prohibisce, che nessuna persona di sua famiglia possa mescolarsi con la robba e gente che staranno facendo quarantena, nè per aiutare a muovere la robba, nè per comprare alcuna cosa, o per qualsivoglia altro fine, dovendo in un particolare di tanta importanza invigilare con tutta applicatione, e questo sotto le pene di sopra espressate, ed altre maggiori ad arbitrio del sudetto nostro Vicerè.

24. Non permetterà che nella piazza del Lazaretto si possa seminare o piantare cosa alcuna, e mentre che si stan facendo le quarantene non si possa pescare così dentro li Canali del Lazaretto, come fuori delle sue mura per spatio di venti canne al contorno, dovendosi lo stesso pratticare nella vicinanza di quelle Imbarcationi che faranno quarantena; e questo per evitare qualche pericolo, che potrebbe cagionarsi dalla vicinanza, pratticando e conversando con le persone che si trovano in Lazaretto.

25. Et acciochè li Pescatori e Barcajuoli si astengano da pescare nelle vicinanze di dette Imbarcationi e del Lazaretto, nè possano a quello avvicinarsi con le sue barche, come di sopra si è disposto (eccetto che non venissero per la Porta di terra, in qual parte sarà la residenza del Custode per le cause e fini che infra s'espresseranno) si metterà nel Lazaretto, et in dette imbarcationi per segno un'asta grande con un stendardo rosso in quella parte che si stimerà più a proposito, affinchè tutti lo possano vedere, il quale starà sempre posto nel medemo luogo per tutto quel tempo che durerà la quarantena, e non più, e servirà d'avviso, acciochè li Barcajuoli non si possano scusare col motivo dell'ignoranza, e per quest'istessa ragione s'incarica alla Deputatione, che facci publicar Bando con l'insertione di questo capitolo, con la pena alli contraventori di perdere le loro barche, e d'anni cinque di galera.

26. Dovrà la Deputatione della Sanità nominare cinquanta persone prattiche, onorate, e di tutta confidenza, inviandone al nostro Vicerè e Capitano Generale in questo Regno per via del Tribunale del Regio nostro Patrimonio la nota; le quali essendo approvate, debbano matricolarsi ne' libri di detta Deputatione, e nell'Ufficio del Giudice privativo per servirsene poi di Guardiani nelli casi, modo e forma, che si dirà nel Capitolo seguente, dovendo godere detti Guardiani il medemo Foro che si stabilisce per li Guardiani e facchini del Lazaretto nel Capitolo 29, ed in caso che per qualsivoglia motivo

si diminuisse il sovradetto numero delli Guardiani, dovrà sempre supplirsi con nuove nomine, e con le medeme circostanze sovr'espressate, con intelligenza, che non venendo dal nostro Vicerè approvate dette persone per tali Guardiani, dovrà la detta Deputatione far nuova propositione di soggetti, i quali prima d'ammettersi devono essere sempre dal sudetto nostro Vicerè approvati e matricolati come sopra, proibendosi espressamente alla Deputatione di potersi valere d'altre persone, eccetto nel caso che s'espresserà nel Capo 103, sotto pena d'onze cinquanta per ogn'uno delli Deputati che controverranno, quali applichiamo in beneficio del Presidio di questa Città di Messina, dando l'incombenza di far esiggere la pena al Giudice privativo di detta Scala franca, il quale possa procedere *in solidum* contro detti Deputati, senza formalità e figura di giudicio.

27. Per ciascheduna Nave, od altra qualsivoglia Imbarcatione, che verrà da parte sospetta per voler prattica in questo Porto, o che secondo a quanto nelle presenti Instruttioni si contiene, fosse obligata per qualunque causa a far quarantena, dovrà la Deputatione di Sanità designare due de' sopradetti Guardiani, quali dovranno immediatamente che tengono l'ordine conferirsi alla Nave, od Imbarcatione designatali, affinchè introducendosi l'un di loro per guardia dentro di essa, l'altro assista al trasporto delle robbe o persone ch'entreranno in Lazaretto; e finito detto trasporto dovrà ritornare alla detta Imbarcatione, et ivi far guardia e quarantena unitamente con l'altro suo compagno per il tempo che stabilirà la Deputatione, segnalandosi ad ogn'un di loro per salario sei carlini al giorno di questa moneta, quali dovrà pagare il padrone di detta Imbarcatione; e nel caso ch'essa volesse partirsene prima che fosse terminata la quarantena designata ai riferiti Guardiani, allora dovranno entrare, e proseguirla in Lazaretto a costo del padrone, il quale sarà sempre obbligato di sodisfarli a detta ragione di sei carlini per uno il giorno per tutto il tempo che durerà la quarantena; incaricandosi alla Deputatione, che la designatione di detti Guardiani ha da seguire con distributione successiva, e con ugual peso l'un dopo l'altro per non servire sempre uno; che in questa forma, oltre il ripartirsi il travaglio, e guadagno regolarmente a tutti, si otterrà pure il fine di farsi generalmente prattici e versati nell'impiego del loro esercitio. Alle stesse diligenze sovra prescritte saranno anche soggetti li Vascelli da guerra, dovendo però quanto a questi bastare il giuramento de' Capitani commandanti di non avere pratticato in parti, nè con gente sospetta. Le Guardie poi, che dovranno mettersi alle Galere soggette a far quarantene, staranno fuori delle medeme sopra Felucche, o Barchette.

28. La Compagnia degli huomini Svizzeri e Bergamaschi, che presente-

mente sono matricolati ne' libri della Deputatione, et Officio del Giudice privativo di Scala franca, et altri, che si stimassero di far venire da qui avanti per servire di Guardiani e facchini del Lazaretto nel tempo che vi sarà quarantena, continueranno a gioire d'ogni franchezza di dogana per uso loro proprio; e quando non vi sarà necessità di servire in Lazaretto, potranno anche servire in Dogana e Porto franco, ad imbarcare e maneggiare le mercantie e robbe de' Negotianti, con intelligenza però, che sempre che in Lazaretto vi sarà quarantena, dovrà ogn'uno di loro, ogni notte successivamente rondare un'ora per tutte le parti del Lazaretto, in modo che vi sia una continua ronda, e custodia. Che sia in facoltà de' padroni de' bastimenti, dopo che averanno purgata la contumacia, di servirsi della gente del proprio Equipaggio per far estraere le loro mercantie dal medemo, e rimbarcarle sopra li proprij Bastimenti, senza che possino essere astretti a servirsi delli Bastassi del Lazaretto, del che precisamente incarichiamo il Custode, con avvertenza, che non essendo essi facchini sufficienti per quanto necessitarà il servitio del Lazaretto, potrà il detto Custode valersi de' Bastassi di questa Città matricolati come sovra, e non d'altri, e contravenendo a questo capitolo il Custode e Sottocustode, incorreranno nell'istessa pena d'onze cinquanta, imposta alli Deputati della Sanità per lo toccante alli Guardiani della Sanità con la medema forma d'applicatione, e modo nell'esigenza. Si dovrà però destinare un solo Guardiano colla sovra riferita paga per la custodia delle merci, che resteranno in Lazaretto dopo compita la quarantena, ed aver ottenuta la prattica, ancorchè ve ne fossero di diversi generi, et appartenessero a più interessati.

29. Il numero delli riferiti Guardiani, e facchini del Lazaretto ha da essere sempre pieno e compito, come si è detto di sopra, et ogni volta che morisse alcuno, o si riconoscesse inutile, sarà obligata la sudetta Compagnia a supplirlo con la subintranza d'altri della loro Natione con doversi matricolare il surrogato negl'istessi atti della Deputatione, non dovendosi mai ammettere altri fuori di quelli che sono matricolati, come di sopra si è detto. Ed in caso che vi entrasse qualche dubbio, se tal Guardiano o facchino sia inutile ed incapace di poter servire, per iscusar contrasti e dilationi che sogliono cagionare le competenze, si rimette questa differenza al Giudice privativo, al quale deve il Custode, o la Deputatione rappresentare la causa di tal inabilità e difetto, ed esso dopo piglierà la risolutione conveniente senza strepito e figura di giudicio, procurando che siano sempre l'istessi Soggetti che s'impiegano in maneggiare le robbe e mercantie del Lazaretto; che quanto più saranno versati e prattici nell'esercitio, tanto maggiore resulterà il servitio alli padroni delle merci, e robbe che vi entre-

ranno, dovendo quest'impiego, mentre durerà la quarantena, passare per le loro mani. E quanto tocca al Foro che dovranno godere, si dichiara che per le loro persone e beni nelle cause passive, e per li delitti, cause, et eccessi che la sudetta Compagnia di Guardiani e Facchini commettesse nel loro ufficio, e sue dipendenze, sia, e resti soggetta al Foro del Giudice privativo; però nelle cause attive, e nelli delitti comuni sia riconosciuta per la Giustitia ordinaria.

30. Non permetterà il Custode che li Guardiani e facchini conduchino in Lazaretto le loro mogli, figli, od altra qualsivoglia persona in loro compagnia, e quei che saranno designati per una quarantena, siano obbligati sempre a tenere in somma limpiezza le camere e i magazeni, ove si farà, e particolarmente, che nell'entrate non vi sia robba, nè alcuna cosa, che sia sottoposta al contagio, acciochè le visite, che due volte al giorno deve fare il Custode, si possano esecutare con sicurtà della sua salute, ed ogni volta che il Custode troverà che alcuno contravenga a questo capitolo, abbia la facoltà d'appuntare per quel giorno il salario di tal Guardiano o facchino, che farà il mancamento, applicando a beneficio suo il salario di quella giornata.

31. Si proibisce espressamente alli Guardiani, e facchini di Lazaretto il poter ricevere dalli Passagieri cosa alcuna, dovendo solamente i loro salarij e ragioni loro segnalati, senza che per altro motivo, o pretesto possano pretendere, o ricevere altro emolumento, ancorchè li Passagieri glielo dassero di spontanea volontà, sotto pena di anni tre di galera, ed altre a nostro arbitrio riserbate; et acciò non succeda, benchè indirettamente, alcuna controventione agli ordini nostri, si proibisce il poter ricevere da quelli alcuna cosa, robba, o merci per via di pignoratione, o per qualunque altro titolo. E nelle stesse s'intendano incorsi li sudetti Guardiani e facchini ogni volta che controverranno a tutte le altre ordinationi, ed ad ognuna di esse, nelli presenti capitoli stabilite, oltre la pena di perdere li loro Officij, e di non poter essere più ammessi ad altri impieghi di Lazaretto, e di Scala franca; e che il Custode o Sottocustode, nel caso che permettessero tali disordini, e non lo rimediassero con darne almeno conto al nostro Vicerè per via della Deputatione di Sanità, s'intendano incorsi *ipso facto* nelle pene contro essi appuntate. Ed acciochè li detti Guardiani e facchini non possano allegare ignoranza di questi capitoli, il Custode glieli farà notificare prima ch'entrino a servire nella forma più adequata che stimerà conveniente.

32. Li padroni delle mercantie che s'introdurranno nel Lazaretto dovranno per esse solamente pagare l'un per cento sopra le stime delle medeme, secondo la Tariffa in fine delle presenti stampata, che abbiamo stimato di

far rinuovare per maggior vantaggio del Publico, a riserva però delle robbe usuali degl'istessi padroni, le quali non saranno soggette ad alcun pagamento; con avvertenza, ch'entrando nel Lazaretto merci le quali non fossero espresse nella medema Tariffa, si debba in questo caso aver ricorso a quella della Dogana, ed in difetto al giudicio degli Ufficiali Revisori in essa preposti all'estimo delle mercantie, per regolare il pagamento di detto dritto.

33. E come il sovr'accennato dritto d'un per cento per lo più non è stato sufficiente per pagare li stipendij degli Ufficiali destinati alla cura del Lazaretto, e le spese delle quarantene, ed in questo caso sono stati obbligati li Padroni de' Bastimenti a pagar il supplemento unitamente al detto dritto d'un per cento, affinchè si renda in avvenire detto supplemento meno gravoso alli sudetti Padroni e Negotianti, abbiamo stimato di moderare le spese delle revisioni e quarantene nel modo che verrà espresso al Cap. 76.

34. Dovendo li Padroni di dette mercantie, prima di estraerle dal Lazaretto, depositare il riferito dritto e supplemento in questa Tavola a nome della Regia Corte, e per essa alla Deputatione di Sanità; volendo però alcuni degl'interessati ricevere le sue mercantie prima d'aver fatto il deposito in Tavola, dovrà per maggior facilitatione e cautela del Custode depositare in potere del medemo la somma equivalente al dritto dovuto per le mercantie che si vorranno estraere; e per formar detto Deposito ogni Interessato pagherà allo Scritturale del Custode un tarì per ragione di petazzo, e fede di Tavola, la quale dovrà essere firmata *gratis* dal Rationale di Scala franca; ed essendo in un Bastimento un sol genere di mercantie si pagheranno tre tarì, ed il Custode sarà tenuto portare il denaro in Tavola fra il termine di tre giorni doppo ricevuto il medemo, sotto pena della privatione dal suo Officio.

35. Occorrendo che per malitia, colpa, od omissione delli Guardiani, o facchini destinati per la quarantena, le mercantie che staranno sotto la loro cura patissero alcun danno, o deterioratione, sarà la Compagnia tutta in generale, ed ogn'uno di loro in particolare obbligata *in solidum*, in persona, ed in beni al risarcimento; e perchè ogni colpa, o negligenza che commettessero li facchini, o Guardiani, non può seguire, se non vi concorre la colpa del Custode, che li comanda, e ne tiene la sovr'intendenza, con obbligo di tenerli a buona regola, e nell'osservanza conveniente per il buon governo, e maneggio delle mercantie, per tanto si stabilisce, ch'essendo totalmente inhabili detti facchini, e Guardiani, si concede agl'Interessati il ricorso contro il Custode, e suoi beni, in questo caso solamente, perchè quando mancasse robba, il detto Custode sarà principalmente obbligato, ed a questo fine deve dar la pleggeria, che si è disposta di sopra.

36. Tutta la robba, o mercantia, che dalli Vascelli, Tartane, od altra qualsivoglia Imbarcatione si condurrà al Lazaretto, si trasporti con l'assistenza del Guardiano di Sanità, che sarà segnalato a questo effetto, e li Marinari di tal Imbarcatione, che porteranno detta robba, o merci, saranno obbligati a riporle in quel luogo, che sarà destinato dal Custode, o Sottocustode, e subito detti Marinari se ne ritorneranno alla loro Imbarcatione col medemo Guardiano per evitar qualunque disordine, ed inconveniente.

37. Averà il Custode cura particolare, che li Guardiani riconoscano qualsisia cassa, valiggia, od altro che si fosse, in che venissero involte robbe usuali de' Passagieri, ch'entrano a purgarsi in Lazaretto, affine di vedere se tra esse vi fossero tramischiate mercantie soggette a quarantena, perchè queste in tal caso devono fare la solita purga, come si prattica con tutte le altre merci, e lasciando il Custode alli Passagieri la robba usuale, che necessitano alla giornata per loro servitio, il resto la farà soggetta alla purga.

38. Sarà avvertito ancora il Custode di raccogliere ogni sorte d'armi dalle persone, che saranno ammesse al Lazaretto, e facendone levare le coperte, o qualsivoglia altra cosa soggetta a contagio, le farà ben conservare per restituirle a suo tempo ai Padroni, quando usciranno dal Lazaretto, facendo prima nota particolare con tutta distintione di dette armi, per iscusare differenze ed errori, che potrebbero incontrarsi al tempo di restituirle.

39. Non si potrà ricevere in Lazaretto, mercantie, robba, o persone, senza che prima preceda ordine della Deputatione di Sanità *in scriptis* con la specificatione distinta e chiara d'ogni cosa per minuto, affinchè non possa succedere qualche disordine o confusione tra gli Ufficiali per equivoco o sinistra intelligenza; dovendo a quest'effetto la Deputatione farsi consegnare le Polize di Carico, e per quello vi fosse di più per conto del Padrone, Marinari, e Passagieri, obbligar il Padrone ad un Manifesto con ingiuntione penale di perder le robbe non rivelate. E perchè può succedere, che mentre è cominciata una quarantena sopravenga occasione di ricever altra robba, o merci, che si conducano d'altra Imbarcatione, si terrà particolar cura et avvertenza che li Guardiani e facchini, che si segnalaranno nella seconda quarantena, non si framischino coi destinati per la prima, per iscusare gl'inconvenienti di dover cominciare di nuovo con pregiuditio ed interesse de' Negotianti.

40. A questo fine per togliere ogni dubietà, che potrebbe occorrere nella materia, ogni volta che si darà principio a qualsivoglia quarantena se ne farà notamento particolare nel libro destinato a quest'effetto, notando il nome del Guardiano, o Guardiani, e de' facchini, che per quella saranno destinati, e sin tanto che non sarà finita detta quarantena, non potrà la Deputatione,

od il Custode valersi degli stessi Soggetti per altro uso, o quarantena, e per questa medema ragione si terrà sempre nota distinta delli Guardiani e facchini che saranno nominati, e per quali impieghi sono destinati per iscusar equivocationi, che potrebbero perturbar questa buona regola.

41. Sarà il Custode obediente a tutti gli ordini, che li verranno dati dalla Deputatione di Sanità, osservandoli puntualmente, guardandosi d'eseguire quelli che non verranno per detta via; et ogni volta, che occorrerà alcuna cosa, che abbia bisogno di rimedio, o di providenza, la rappresentarà alla Deputatione, o *in scriptis*, o in voce, secondo lo richiede l'importanza del negotio, e la circostanza del caso, ed aspetterà l'ordine, che dalla Deputatione li verrà dato, tenendo cura, et avvertenza particolare d'avvisarli lo stato delle quarantene, affinchè li Negotianti e Passagieri non siano detenuti più tempo di quello, che per la Deputatione li sarà stato segnalato, dovendosi usare particolare riguardo et attentione alle sudette persone, che nella maggior parte si suppone saranno Forestieri.

42. Starà con ogni vigilanza il Custode, acciò le quarantene si faccino con quiete, non permettendo che nel Lazaretto, mentre dura la quarantena, si faccino banchetti, giuochi, ed altri divertimenti, che possano cagionare qualche disturbo, o sconcerto scandaloso.

43. Se le Persone, che saranno ricevute a quarantena così nel Lazaretto, come nelle medeme Imbarcationi, ne'quali verranno, portano alcune lettere o dispacci per li Negotianti, e Persone del Regno, o fuori d'esso, se le farà consegnare il Custode, e se sono nelle Imbarcationi le riceverà il Guardiano, che vi sarà di guardia, rimettendole subito al Custode in Lazaretto, pratticando ogni diligenza ed attentione nel riceverle, ed inviarle alla Deputatione, trattenendo per questo fine alcuni Crivi di ferro con manichi, *seu* pale lunghe, nelle quali si debbano ricevere dette lettere e dispacci per profumarli nella stanza designata in Lazaretto per questa operatione, senza toccarle, usando tutte quelle cautele, che in simili casi con ordine ed intelligenza della Deputatione sogliono pratticarsi per il riguardo che si deve alla salute publica.

44. E se durante la quarantena quei che saranno in essa volessero scrivere a qualsivoglia persona dentro o fuori del Regno, trovandosi nel Lazaretto, il Custode si farà consegnare le lettere aperte e spiegate, e dopo averle fatte profumare nella stanza sudetta, le farà serrare e sigillare alla presenza delle sudette persone, dandoli poi il ricapito; e trovandosi nelle Imbarcationi, si pratticherà la medema diligenza dal Guardiano, che vi sarà di guardia, con avvertenza però sempre, che dette lettere devono essere incaminate per via della Deputatione.

45. Non riceverà il Custode persona alcuna in Lazaretto per visitar Passagieri, od altre persone ammesse a quarantena, permettendoli solo tali visite, senza che discendano dalla Barca in che vengono, o pure non potendosi questa diligenza per qualche motivo pratticare, disporrà che sieguano con un canale d'acqua in mezzo, che le tenga distanti, in modo che non possa sortire tra di loro communicatione, disordine, o consegna di robba alcuna per il pregiudicio che ne riportarebbe la cautela che si deve alla salute publica; ed a questo fine incarichiamo il Custode, che non permetta dette visite, senza che vi si trovi egli presente, od almeno vi assista il Sottocustode, o un Guardiano del Lazaretto di tutta confidenza, il che pure dovrà osservarsi da'Guardiani di Sanità, che saranno di guardia nelle Imbarcationi che faranno quarantena.

46. Si permette al Custode in tempo di quarantena solamente poter tenere in Lazaretto una Taverna, nella quale si venda vino, ed ogni specie di cose comestibili, affinchè con questa commodità possano facilmente provedersi le persone che faranno la quarantena, e li Guardiani e facchini destinati al governo di essa; starà però avvertito il Custode, che questo maneggio si tratti con tali cautele, che non si perturbino, nè in qualunque modo imbarazzino le quarantene, framischiandosi una persona con altra; nè la persona, che destinerà per il mantenimento di detta Taverna, possa farlo con alcun'altra, anzi per una finestrella della medema si somministrerà il cibo a'Passagieri e persone che faranno la quarantena; e per l'istessa ragione, per non attaccarsi le fiamme, come alcuna volta è successo con tanto danno de'Padroni delle mercantie, e con rovina e detrimento dell'istesso Lazaretto, il fuoco che dovrà accendersi in detta Taverna, che si segnalerà distante e remota dalle stanze, ove si conservano le mercantie, debba essere di carbone, e non di altra materia che possa produrre fiamme, con la sola permissione di tenerlo acceso dall'uscir sin al tramontar del Sole. Dovendosi pure regolare nella stessa maniera per il fuoco che bisognerà accendersi per uso delle persone ammesse a quarantena nelle stanze loro designate; la di cui inviolabil osservanza incarichiamo sotto le pene di sopra espressate al Custode e Sottocustode, a'quali solamente si permette di tenerlo acceso di giorno e notte nelle stanze di loro habitatione, pur che sia di carbone.

47. Stando parimente avvertito, che tutte le cose, che si venderanno in detta Taverna, dovranno esser di tutta buona conditione, e secondo li prezzi che la Deputatione stimerà di fissare, escluso però il pane, che dovrà vendersi al prezzo stabilito in Città, e niente di più, senza esentione alcuna delle Gabelle, quali si devono pagare puntualmente nell'istesso modo e maniera che si pagano attualmente, e si pagheranno nell'avvenire sulle cose

comestibili, e potabili, legni, e carbone, ch'è quanto si stende la riferita permissione, e non più, sotto pena di onze cento in caso di contraventione, quali si applicheranno ad arbitrio nostro per servitio del Lazaretto.

48. Procurerà il Custode, che alle persone ammesse a quarantena non manchino i mezzi di provedersi di tutto il necessario a loro alimento e regalo, permettendo che possano arrivare qualsivoglia Venditori, o Vivandieri al Lazaretto, però per la porta principale solamente, e non per altra parte, precedendo sempre la sua licenza, la quale dovranno domandare, trattenendosi venti canne lontani da detta porta, e delle cose comestibili, che porteranno a vendere, farà detto Custode passar la notitia a quelli della parte di dentro, facendoli consegnare con le solite preserve e diligenze ciò che vorranno comprare dopo aggiustato il prezzo (sopra qual punto dovrà il Custode usar la dovuta attentione, non permettendo esorbitanze nel valore di dette cose comestibili) et il denaro da darsi alli Venditori per le cose vendute lo farà prima passare per l'aceto, o per acqua di mare con ogni particolar cura e diligenza.

49. Se alcuna Persona della Città volesse portar robba di uso, o cose da mangiare per sostento, e regalo degli ammessi a quarantena, tanto in Lazaretto, quanto nelle Imbarcationi, potrà farlo, consegnando però ogni cosa al Custode, il quale sarà obligato a riceverla, e farla consegnare fedelmente alla persona, o persone, a quali sono destinate, usando sempre gli dovuti riguardi e diligenze; e se dette robbe o rinfreschi sono destinate per le persone che fanno quarantena sovra le Imbarcationi, farà che vengano a prenderle dal Lazaretto in presenza sua, o del Sottocustode, gli Schiffi delle medeme Imbarcationi con l'intervento d'uno de'due Guardiani di Sanità, che si trovano designati per ogn'una di dette Imbarcationi.

50. Ancorchè la positura del Lazaretto dia commodità tale, che di qualsivoglia Imbarcatione può seguire lo sbarco della robba e delle persone, entrando immediatamente in esso per la porta del mare, ad ogni modo se occorresse che alcuno o più Passagieri, od alcuna partita di robba (e non tutta quella che viene nel Vascello) fosse ammessa a quarantena, di sorte che il Capitano del Vascello non abbia necessità d'entrare nel Porto, volendo proseguire il suo viaggio, s'avverte in questo caso che la robba, mercantie, e Passagieri, che dovranno sbarcare, doveran farlo ne'proprij Schiffi del Vascello, e ne'medemi si condurranno in dirittura nel Lazaretto; e se per il trasporto della robba e mercantie da sbarcarsi sarà necessario ripetere più viaggi, si faranno fare, ma sempre con l'assistenza de'Guardiani di Sanità, come si è detto nel Cap. 27; li quali dovrà la Felucca del Guardiano del Porto portare una volta sola, e sarà quando vada con l'ordine della Deputa-

tione con il permesso d'ammettergli a quarantena, poichè dopo, tutti gli altri viaggi, che sarà necessario di fare, l'eseguirà in uno de' Schiffi di tal Imbarcatione; Convenendo che una volta che ha avuto commercio mischiandosi con le robbe e gente ammessa a quarantena, resti escluso d'ogni altro commercio, sin tanto che sarà finita detta quarantena, e se potesse pratticarsi, che mettendosi il Guardiano in parte, ove senza rischio o sospetto alcuno possa essere pigliato dallo Schiffo del Vascello che sollecita la quarantena, potrà scusarsi il condurlo colla Felucca della Guardia; e questo si lascia all'arbitrio della Deputatione.

51. Si apriranno le porte del Lazaretto doppo che è uscito il sole, e si chiuderanno prima che tramonti; e cessarà ogni sorte di commercio con gente da fuori, stando le porte serrate, permettendosi solamente di potersi aprire per qualche accidente, et in questo caso ne darà il Custode subito conto alla Deputatione, espressando con individualità e minutamente la causa che l'obligò a far questa diligenza; et ogni volta, che a questo si contravenga, incorrerà il Custode nelle pene sovr'espressate; ed affinchè le sudette porte siano in tempo di quarantena ben custodite et assistite, per tutto ciò che sarà necessario, si segnalarà per ogni porta una persona della riferita Compagnia de' Svizzeri e Bergamaschi, qual debba servire di Guardiano, o Portiero di essa collo stabilito salario di sette carlini al giorno.

52. Occorrendo ritrovarsi negli Schiffi alcuna robba sbarcata dal Vascello a tempo, che non si possa ricevere in Lazaretto per essere già ora di chiudere le porte, sarà obligato il Guardiano a stare con essa tutta la notte, lasciando all'arbitrio della Deputatione dar maggior providenza quando fosse necessaria, affinchè non succeda alcun disordine in pregiudicio della salute publica.

53. Dovendosi ritirare a loro Vascello od imbarcatione gli Marinari degli Schiffi, doppo aver finito di condurre la robba, Passagieri, o mercantie al Lazaretto, non permetterà il Custode di partire senza che vada alla sua vista la Felucca di guardia del Guardiano del Porto, ed il Capo che commanda detta Felucca starà avvertito di fargli andare a dirittura al Vascello, senza trattare, nè avere communicatione con altra persona, e senza trattenersi in altra parte, non appartandosi dalla sua vista sin tanto che lo Schiffo, o gli Schiffi siano tirati dentro dell'Imbarcatione. E tal diligenza dovrà ugualmente pratticarsi, sì di giorno, che di notte, colle Imbarcationi contumaci residenti sotto la custodia della Sanità, e quali non hanno chiamato quarantena, come pure con quelle faranno quarantena in Lazaretto. E nel caso che li Marinari di detti Schiffi contravenissero al presente ordine, se gli concede facoltà di costringere con la forza, ed avendoli richiesto per tre

volte di ubbidire, se gli dà permesso di sparare, o fare sparare; e constando con depositione concorde ed uniforme di tutti quei che si ritroveranno nella Felucca, corroborata col giuramento d'essere stati richiesti tre volte, e di non avere ubbidito, non si possa procedere contro i sudetti di guardia nella Felucca, per qualsivoglia danno che risulti dall'avere sparato.

54. Averà il Custode particolar cura, che tutta la robba e mercantia che entrarà in Lazaretto si vada immediatamente notando di tal forma, che cogli stessi Marinari che la sbarcheranno si possa inviare nota distinta al Capitano del Vascello del numero de' colli, sua qualità, e marche, affinchè confrontandosi immediatamente colle Polize di Carico, si possa riconoscere a tempo opportuno, se vi sarà alcun mancamento per darvi rimedio senza aspettar il tempo della riconsegna della robba, o mercantia, perchè oltre essere cosa più difficile, qualsivoglia controversia sovra questa materia porterà gran pregiudicio all'opinione, e bnona forma, in cui conviene che si mantenghino gli Ufficiali del Lazaretto.

55. Comincierà a correre la quarantena da questo stesso giorno, in cui tutta la robba, o mercantia sarà finita d'aprirsi, e disciolti li colli, si sarà posta a svaporare, e non prima; e li facchini, Guardiano, o Gnardiani segnalati per il maneggio e governo di detta mercantia, non si apparteranno da essa nè di giorno, nè di notte, così per la custodia della publica salnte, come per la sicurtà della robba lasciata a loro cura, eccetto però nell'ora, che gli sarà segnalata per la ronda stabilita nel Cap. 28.

56. Se li Padroni della mercantia ammessa a quarantena vorranno vederla, o riconoscerla nel Lazaretto, se verranno imbarcati con la medema, lo potranno fare una sol volta al principio della quarantena, e volendo ritirarsi al loro Bastimento colli Marinari de' Schiffi, che haveranno portato detta robba lo potran fare colle cautele preaccennate per i Marinari di detti Schiffi; ed in tal caso comincierà a correre la qnarantena dal giorno, che si ritireranno.

57. Se il Padrone della robba, già sciolta, e posta a svaporare, volesse parimente far la quarantena nel Lazaretto, si lascia ad arbitrio della Deputatione il permetterglielo come Passagiero, che non porta mercantia, o pure di fare quarantena colla propria mercantia introdotta in Lazaretto, restando soggetto alle regole del governo, che devono osservare gli facchini destinati per detta mercantia; volendo però fare detta quarantena nell'Imbarcatione osserverà con esso la Deputatione tutte le regole, e cautele solite pratticarsi in casi simili.

58. Averà il Custode particolar cura, ed attentione, acciò li facchini siano molto puntuali nel modo di svaporar le robbe, e mercantie consegnateli,

trattandole, oltre delle regole, che si daranno infra, con tutte quelle diligenze che possano condurre così alla sicurtà della salute, come pure acciò non si maltrattino; ed a questo fine sarà obligato il Custode a riconoscerle due volte il giorno, osservando il modo, con cui vi s'adoperano li Guardiani, e facchini, ed incontrando qualche mancamento in alcuno di essi, ne farà nota particolare, acciò perda il salario di quel giorno, da applicarsi in beneficio del Custode, quando egli avesse osservato tal mancamento, od in beneficio di qualsivoglia altro de'facchini, che l'averà scoperto, e notificato al Custode; e per la perdita del salario d'un giorno si starà all'assertione giurata del Custode, o del Sottocustode se succederà tal mancamento, quando questo intervenga alla quarantena, e non il Custode.

59. Non permetterà il Custode, che li facchini si scusino alcun giorno del travaglio di svaporar la robba, nè di verun altro esercitio concernente il fine di purgarla per qualsivoglia motivo, o pretesto, benchè fosse giorno festivo, e della maggior solennità, poichè oltre il riguardo importantissimo della salute publica, facilita la dispensa in questi casi, per evitare qualsivoglia scrupolo se ne potrà ottenere la licenza dall'Ordinario a chi spetta.

60. Sarà special cura del Custode di tener serrato il più che si potrà il Lazaretto, durante il tempo delli sciorini, o sia ventilationi; ed acciò sia noto il modo, con cui devono purgarsi le mercantie ammesse a quarantena, si dichiara, che le Balle di Lino, Lane, e Cottoni sodi devono aprirsi per sopra, e sollevando, di modo che si possa regirar dentro; e nel mezzo delle Balle si farà una bocca la più profonda che sia possibile, acciò vi entri il braccio; ed a mezza purga si volteranno le Balle, facendo l'istesse diligenze per l'altra parte; ed i Facchini designati vi metteran giornalmente le braccia nude in più luoghi.

61. Alle Balle di Cottoni filati s'apriranno tutte le involture, e si slargheranno sino a basso sollevando in su le testate.

62. Alle Balle di seta, e fili di capra se le aprirà la prima involtura, gettandola a basso, e la seconda s'aprirà in croce su per le teste, di modo che vi possano entrare le braccia de'facchini.

63. Le Balle di Pannine s'apriranno tutte, cavando le pezze d'ogni Balla, mettendo una pezza su l'altra, et a quelle che sono in sacchetti si scioglieranno li nastri, ossia ligature; et il simile si farà per tutte le altre Balle, colli, o Casse, ne'quali siano pezze di telerie, od altre mercantie minute, e delicate.

64. Le Vacchette, essendo in Balle, si caveranno mazzo per mazzo, mettendogli l'uno su l'altro; e le Cuoja salate, o bagnate si metteranno in tanti monti, da 50 a 100 per monte, et a mezza purga si volteranno, con intel-

ligenza però, che la purga di dette Cuoja salate, o bagnate, per la puzza che da se sogliono produrre nel ventilarsi, non dovrà seguire dentro il recinto del Lazaretto, ma fuori di esso ad aria scoperta nel luogo a questo fine segnalato, nel quale assisterà per guardia uno, o più de' soliti Guardiani del Lazaretto, come stimerà necessario il Custode.

65. Le robbe, che non sono soggette ad infettione, come infra, si rilasseranno senza obbligarle al pagamento del dritto d'un per cento, nè a far quarantena con le seguenti diligenze, e con licenza precedente della Deputatione di Sanità, facendone solo pagare quelle ragioni, che toccheranno a'Guardiani, o facchini del Lazaretto, che saranno per loro causa obbligati a far quarantena.

66. Le Botte, e Casse di Zuccaro si riconosceranno con farvi qualche apertura, e trovandole tali si rilasseranno.

67. Li Metalli, e Legnami d'ogni sorte, compresi i fili di ferro si renderanno bagnati con acqua di mare, e se fossero in Botte, o Casse, si bagneranno esteriormente.

68. Alle Carni salate, e secche, come pure alle cose toccanti a Speciarie, passole, ceneri, Droghe, e comestibili, ed altre specie non soggette ad infettione, si toglierà ciò che averanno attorno, e poi si rilasseranno liberamente.

69. Le Botte, o Barrili di Salumi spogliati di ciò averanno attorno soggetto ad infettione, e bagnati con acqua di mare si rilasseranno pure liberamente.

70. Per tutto il tempo, che durerà la quarantena, saranno il Custode, e Sottocustode obbligati risiedere sempre in Lazaretto di giorno, e di notte; ed occorrendo ch'alcuno d'essi fosse obbligato venire in Città, potrà farlo con licenza però della Deputatione, e di giorno solamente, assistendo però sempre uno di loro in Lazaretto.

71. Non si ammetterà sequestro, nè qualunque altro impedimento delle robbe, o mercantie ammesse nel Lazaretto a quarantena, per qualsivoglia credito, o causa privilegiata, ancorchè sia credito fiscale, o goda *de jure* alcuna prerogativa; essendo intentione nostra, che mentre saranno in Lazaretto godano ampia, e sicura libertà, eccetto in quelli casi, che saranno espressamente disposti, e dichiarati nelle presenti Instruttioni, nè altrimente, nè in altro modo.

72. Non permetterà il Custode, che possa uscire alcuno dal Lazaretto senza ordine espresso della Deputatione, di cui si farà nota nel libro di quarantena nella parte che spetta, conservando per sua cautela dett'ordine originale, e prima di uscire farà riconoscere se manca alcuna cosa di quelle, che di ragione publica erano in Lazaretto, o per colpa sua si fosse deteriorato con rotture di porte, legname, serrature, fenestre, od altra qualsivoglia

cosa simile, perchè in tutti questi casi dovrà risarcire il danno, che averà cagionato.

73. Prima di partire dal Lazaretto gli obbligherà il Custode a lasciare nette le Stanze, Camere, e Magazeni, de' quali si saranno serviti, di modo che in esse non resti immondezza, nè vestigio alcuno, che possa cagionare il minor scrupolo, disponendo che tutto si dia alle fiamme, e si consumi assolutamente, eseguendo questa diligenza del fuoco in parte remota, ove non possa succedere il minor inconveniente, lasciando la designatione di tal luogo ad arbitrio della Deputatione di Sanità.

74. Finita la quarantena saranno obbligati li Padroni della mercantia ad estraerla dal Lazaretto in breve tempo, secondo parerà alla Deputatione, purchè non ecceda li quindeci giorni; però occorrendo il doversi ricevere altre robbe, e merci a quarantena, e non vi fosse luogo di poterlo commodamente fare, se in tal caso li Padroni fossero negligenti in estraerla, si dà facoltà al Custode di farlo egli stesso, e trasportar a spese di detti Padroni, nella Dogana ove spetta, ritenendo in poter suo per pegno di quanto averà speso nel trasporto la robba, che li parerà sufficiente.

75. Non si potrà procedere contro le mercantie per ragione di dritti dovuti al Lazaretto, nè contro li loro Padroni, dopo seguita l'estrattione delle medeme dal detto Lazaretto, dovendo pagare prima d'uscire, eccettuando il caso, che dopo terminata la quarantena, e prima di pagare, fossero dette mercantie trasportate in Dogana, o per dar luogo ad altre, o per esser spirato il termine de'quindeci giorni, come sovra, perchè all'ora si potrà procedere contro dette mercantie, e loro Padroni.

76. Constando pienamente al Custode del Deposito fatto in Tavola dalli Padroni delle mercantie del dritto di Lazaretto con la presentatione della Fede originale de'Governatori di detta Tavola, rubricata dal Rationale di Scala franca, e della licenza della Deputatione di Sanità, permetterà a'riferiti Padroni l'uscita dal Lazaretto di tutte quelle mercantie, che in essa verranno espressate, e per le quali si sarà pagato il dritto, concedendogliene libera l'estrattione così per dentro, come per fuori Regno, senza che per verun motivo possa restringersi la loro libertà, nè darsegli impedimento alcuno, dichiarando che sin tanto che saranno intieramente rimbarcate nelle Navi, e mentre staranno ripostate in Porto franco dovranno godere delle stesse immunità, ed esentioni, che loro erano concesse nel tempo, che dimoravano in Lazaretto. Et affinchè le mercantie, che uscendo dal Lazaretto saranno destinate per entrare in Città, non siano soggette ad un duplicato peso, misura, od estimo, entrando in Dogana, ordiniamo alli Secreto, ed Amministratore d'essa di mandarle a riconoscere in Lazaretto, e far assistere al peso, misura, od estimo,

che ivi se ne farà per esigerne indi il dritto di Dogana, secondo le regole, e stile della medema, proibendo agli Ufficiali Deputati d'esigere, nè prendere maggior dritto di quello è stabilito dalle Pandette. E come si deve d'or in avvenire regolare il dritto sudetto d'un per cento a peso, ed a misura in conformità della nuova Tariffa, vogliamo che sia permesso alli facchini d'esigere, dalli Padroni delle Mercantie, grana due per ogni cantaro, ed altri grana due per ogni salma, in consideratione del peso, e misura, che saranno indispensabili da farsi nel Lazaretto per regolarne il pagamento del dritto.

77. Occorrendo che alcuno infermasse durante la quarantena così delli ammessi alla medema, come di quelli destinati ad assistervi, il Custode ne darà indilatamente conto *in scriptis* alla Deputatione, rappresentando individualmente tutte le circostanze, che averà intese, e ne aspettarà gli ordini; applicandosi con ogni puntualità a questa diligenza senza humano rispetto, e contemplatione, per il molto che importa alla salute publica.

78. La Deputatione della Sanità subito che averà quest'avviso invierà uno, o più de' Medici di detta Deputatione, secondo le parerà, così per cautelare con loro ricognitione ciò che riguarda alla salute publica, come anche acciò gli ammalati non restino privi di quei rimedij, ed assistenza, che tanto è necessaria, e riesce loro di consolatione; li quali ogni volta che vorranno esser assistiti d'altri Medici particolari, dovrà la Deputatione permettergli eli, obbligandoli però a restare in quarantena a spese degli ammalati, a quali assisteranno.

79. L'istessa cosa si dovrà pratticare, se occorrerà simile infermità su gli Vascelli, Tartane, od altra qualsivoglia Imbarcatione, ove si farà quarantena, non importando meno l'una, che l'altra diligenza per il beneficio publico.

80. E perchè occorreranno casi, che le Persone, che infermeranno nel Lazaretto (durante la quarantena) vorranno fare testamento, od altra dispositione, sarà obbligato il Custode a tenere un libro, col titolo di Registro di Testamenti, ed ultime volontà, il quale custodirà con particolar cura per consegnarlo ogni volta che sarà richiesto dalla Persona che li succederà nell'Officio, o dalli Superiori, affinchè in ogni tempo si possa ritrovarvi fedelmente ciò che conviene agl'Interessati; e nel caso, che alcuno volesse far Testamento per via di publico Notaro, sia tenuto il Custode a darne conto alla Deputatione, la quale con matura riflessione risolverà, et ordinerà quello, che stimerà conveniente, secondo le occorrenze, e circostanze de' casi.

81. In presenza di detto Custode, e non di altro modo, possa il Cappellano del Lazaretto (con l'intervento di cinque, o almeno di tre testimonij del maggior credito, ed opinione, che opportunamente si troveranuo) scrivere la dispositione, o testamento che l'ammalato vorrà fare, firmandolo il Custode,

Cappellano, e Testimonij, e non sapendo questi scrivere, si espresseranno i loro nomi, esplicando la circostanza di non saper scrivere; e non trovandosi pronto il Cappellano, possa il Custode farlo di pugno proprio con le sovra accennate formalità; et il Testamento, o qualsivoglia altra ultima dispositione fatta nel Lazaretto di questa forma, durante la quarantena, abbia l'istessa forza, validità, e sussistenza, come tutti gli altri, ne'quali intervengono tutte le solennità, che dalle leggi comunali, e municipali si ricercano.

82. Si dichiarano per nulli tutti, e qualsivoglia legati, od altre dispositioni, che in detti Testamenti si facessero a favore del Custode, Sottocustode, o Cappellano del Lazaretto, ed a qualsivoglia altra persona degli Ufficiali in esso salariati.

83. E perchè per il travaglio di scrivere il Testamento conviene corrisponda qualche ricompensa al Cappellano, o Custode, che lo formeranno, se li permette solamente di ricever quella somma, che gli verrà segnalata dalla Deputatione di Sanità, a proportione del travaglio fatto; ed a questo fine dovrà il Custode far Relatione scritta di quanto è occorso, aspettando l'ordine che li sarà dato per via della Deputatione.

84. Succedendo che sia grave il male, e che corra pericolo l'Infermo, il Custode starà avvertito a disponerlo con buoni ricordi alla Confessione, ed a quanto sia di salute dell'anima, facilitando questo, secondo gli ordini, e nella forma che gli darà la Deputatione di Sanità; e se il caso, o casi occorreranno così repentini, che non vi sarà tempo per darne parte alla Deputatione, si regolerà secondo l'urgenza di essi, tenendo però sempre il dovuto riguardo all'importanza della salute publica, e per questo fine userà le più esquisite diligenze, e precautioni, che li saranno possibili.

85. Terrà il Custode nota distinta di tutte le persone, che infermeranno durante la quarantena, con espressione de'nomi, e cognomi degli infermi, e di quei che moriranno, notando il giorno, in cui cominciò l'infermità, come ancora il giorno della morte con tutte le circostanze occorse durante l'infermità; ed il Medico della Deputatione, o sia particolare, che vi averà assistito, sia in obbligo di espressare ogni cosa per minuto nelle fedi, che dovrà dare quando si tratterà di terminare la quarantena.

86. Occorrendo che muoja alcuno dentro del Lazaretto, ne darà immediatamente il Custode avviso alla Deputatione, senza permettere che alcuno tocchi il Cadavere, il quale dovrà essere riconosciuto da uno, o più Medici, che dalla Deputatione saranno destinati; e precedendo l'ordine per sotterrarlo, lo farà portare a quella parte, che sarà segnalata dalla Deputatione, servendosi per quest'effetto delle medeme persone, che hanno assistito nella quarantena, usando in questa materia, che tanto importa alla causa publica,

le cautele e riserve necessarie; avvertendo, che dovrà il Cadavere sotterrarsi nudo assolutamente senza veste, od altra cosa minima che fosse; e per aprire il fosso, e fare la Sepoltura, e tutte le altre operationi, osserverà puntualmente gl'ordini, ed avvertenze che li verranno dati per via della Deputatione.

87. E nel caso, che quel che muore sia alcuno de' Passagieri, ed occorresse che non ci fosse numero sufficiente di facchini per far la fossa, e trasportar il Cadavere, all'ora con notitia, e concerto della Deputatione, il Custode eleggerà delli facchini, come sopra stabiliti, quelli che stimerà bastanti per tal esecutione.

88. Averà cura il Custode, che si facci Inventaro di tutta la robba, denari, gioje, e di quanto averà lasciato il Defonto, in presenza del Guardiano destinato per la quarantena, e di tre, o due Testimonij almeno, e lo deve scrivere lo Scritturale, che (come infra si dirà) deve tener conto, e ragione della robba ch'entra, ed esce dal Lazaretto. Di questo Inventaro sarà tenuto il Custode inviar Copia alla Deputatione, e senza suo ordine espresso non disporrà di cosa nessuna, tanto essendo morto con testamento, come *ab intestato*.

89. E se in tal caso di morto con testamento, o *ab intestato* non vi fosse persona legitima, a cui dovesse consegnarsi la robba, o mercantia, che per conto del Defonto fosse entrata in Lazaretto, o se, essendovi tal persona, si dubitasse della sua legitimazione, e per conseguenza della giustificatione della consegna, in questo caso ordiniamo, che finita la quarantena, e risolvendo la Deputatione, che per quanto tocca la Sanità può detta robba, o mercantia estraersi dal Lazaretto, si debba estraere quella, che apparteneva al Defonto, e depositare in Portofranco, consegnandola al Console della Nazione del Defonto, sin tanto che si consegni alla persona legitima, che si dichiarerà esser tale dal Giudice privativo; et essendo merci, o robbe di Persone, o Nationi, che non abbino Console, si consegnino tali robbe, o mercantie depositate in Portofranco a persona di tutta sodisfattione, che segnalarà il Giudice privativo, sin tanto che venghi la persona legitima, a cui si dovrà consegnare.

90. Se occorrerà che durante la quarantena muoja alcuno di quei, che la stanno facendo, od alcun Guardiano, o facchini, de'destinati a quest'effetto, e che dalla Deputatione di Sanità si risolvesse, che la mercantia si ritorni a rimbarcare, o si debba abbruggiare, tutte le spese, che si faranno in questa ed altre simili operationi, e nella quarantena (come se intieramente fosse finita) anderanno a costo degl'Interessati in detta Mercantia, non dovendosi ammettere Polize per il pagamento de'Guardiani, e facchini sovra gl'Introiti del Lazaretto, restando a cura della Deputatione di farli pagare dagl'Interes-

sati in dette mercantie, quali in detti casi, e non in altri saranno obbligati a questo pagamento unitamente a quello del dritto dell'un per cento, non ostante che non siasi compita la quarantena, avendo lasciato di compirsi per difetto del Defonto; succedendo poi, che non vi fossero interessati residenti in Città, da'quali potessero ripetersi le spese sudette, ed il dritto del Lazaretto, saranno a tal pagamento obbligati li respettivi Consoli in conformità della Consulta del Tribunale del Real Patrimonio delli 18 Settembre 1698. Incaricando specialmente il Giudice privativo, e la Deputatione di Sanità di aver una particolar assistenza, che così s'eseguisca; e che dovendosi sfrattare somiglianti Imbarcationi, siano accompagnate da una Felucca con Guardie, la quale non debba ritornarsene sin che le dette Imbarcationi non habbino perduto di vista li mari di questo Regno, e nello stesso tempo dovrà la detta Deputatione dar avviso per via di Corriere espresso agli Ufficiali, e Deputati di Sanità in tutte le Piazze, e Scari del Regno dell'Imbarcatione sfrattata, acciò stiano con le cautele, e preventioni necessarie.

91. Ne' giorni di quarantena, e di festa assisterà in Lazaretto un Cappellano, che sarà dal nostro Vicerè nominato, od un Substituto per celebrarvi la Messa, e se gli daranno d'Elemosina sei carlini al giorno, e per il numero de' giorni che l'averà celebrata; con avvertenza ch'abbia il carattere di Confessore, e sia persona virtuosa, ed esemplare, poichè oltre la facoltà che se gli è data di scrivere gli Testamenti, ed ultime volontà, può servire per altri impieghi, ed opere di pietà, e diriggere bene le conscienze delle Persone, che di tempo in tempo risiederanno in Lazaretto; non dovendo però detta Elemosina eccedere onze ventiquattro l'anno.

92. Saranno consegnati dalla Deputatione al Custode sei libri numerati con la distintione de' fogli rubricati, et in ciò s'usino tutte le cautele, che pareranno sufficienti, acciò non possano essere mutilati, nè patire la minor alteratione coi titoli seguenti, cioè:

Primo Libro d'entrata di mercantie in Lazaretto, nel quale debbasi notare tutta la quantità, e qualità delle mercantie, che vi entrano a purgarsi, ed il nome de' loro Padroni.

Secondo Libro d'uscita di mercantie dal Lazaretto, nel quale debba notarsi tutta la quantità, e qualità delle mercantie, che v'escono, ed il pagamento del dritto del medemo.

Terzo Libro di stime di mercantie, che vi entrano secondo alla Tariffa, che va stampata in fine di queste instruttioni.

Quarto Libro delli Testamenti fatti nel Lazaretto dalle persone ammesse a quarantena.

Quinto Libro degl'Inventarij de' Beni de' Defonti del Lazaretto.

Sesto Libro delle Quarantene de' Passagieri, ove si notano li loro Nomi, e Cognomi, Patria, e parti di dove vengono; li giorni, ne'quali entrano, e tutto ciò che successivamente occorre nella quarantena; li nomi degli Capitani, Guardiano, e facchini, destinati alla loro assistenza, e governo, stando però con avvertenza, che tutti li sudetti Libri si dovranno duplicare secondo il numero de' Lazaretti, che saranno stabiliti.

93. Si farà nell'Ufficio della Deputatione nota particolare della consegna de' Libri riferiti, col giorno, mese, ed anno, ed espressione de' fogli, ed essendo pieni, saranno obbligati li Custodi a consegnarli alla Deputatione originali nella forma che si trovano per conservarli nel suo Archivio; e la Deputatione averà obbligo di dargli altri nuovi Libri con l'istesse formalità, e cautele sovr'espressate; e perchè potrà succedere, che alcun Libro resti pieno prima dell'altro, si consegneranno di tempo in tempo quelli, che anderanno empiendosi, e nel medemo tempo, e forma si anderanno dando altri.

94. Sarà obbligato il Custode a tener un Scritturale alle sue spese, il quale dovrà tener conto, e ragione della robba ch'entra, ed esce in Lazaretto, notando ne' libri, che se gli consegneranno fogliati, e rubricati da tutti i Ministri della Deputatione tutte le merci, robbe, ed altre cose che si ricevono con distintione, e chiarezza, di modo che non risulti alcuna confusione al tempo, che si debbano restituire a' Padroni; e perciò si noteranno parimente i nomi de' Padroni delle Imbarcationi, e delle Mercantie, le qualità di esse, e di dove vengono, loro peso, numero, e misura, senza tralasciare alcuna circostanza, che concerne alla puntualità, e buona fede, che conviene sia sempre osservata tra i Negotianti, ed Ufficiali del Lazaretto; tenendo il Custode a questo fine ben conservati detti Libri, ne'quali non permetterà, che si scriva, o noti cosa di mano aliena, dovendo il tutto correre di mano sua, o dello Scritturale, o del Cappellano in materia di Testamenti, e non altrimente, stipulandosi l'elettione di detto Scritturale per gli atti del Mastro Notaro della Deputatione di Sanità.

95. Ogni volta ch'entri in Lazaretto a far quarantena qualunque mercantia, sarà obbligato il Custode inviarne subito al Rationale della Scala franca nota firmata di sua mano (con espressa dichiaratione della qualità, e quantità del peso, numero, e misura, del nome de' loro Padroni) del dritto d'un per cento, che dovranno pagare, acciò questo ne possa formare la dovuta Scrittura, e tenerne pure da parte sua puntual conto, e ragione; e continuando a restare detta mercantia in Lazaretto, dopo che averà avuta la prattica, dovrà il Padrono immediatamente darne il Manifesto alla Segretia, incaricando pure in questo caso il Custode di darne ancor lui a parte la nota al Secreto.

96. Si lascia all'arbitrio del Custode il poter mutare Scritturale, e nominar altro, quando lo stimi conveniente; però in questo caso deve far atto d'Elettione avanti il Mastro Notaro della Deputatione, come si è detto di sopra; non convenendo, che ne'libri di questa importanza, a'quali in ogni tempo si deve dar ogni fede, ponga la mano persona, che non tenga facoltà di poterlo fare in virtù di formale, e legitima Elettione.

97. Sarà obbligato il Custode per qualsivoglia colpa, e difetto, che commetterà lo Scritturale nel Lazaretto nell'esercitio della Scrittura, essendo cosa ragionevole, e *de jure* disposta, che il Nominante resti obbligato per le colpe, e difetti della persona nominata.

98. Conserverà il Mastro Notaro della Deputatione Registro particolare in libro separato di tutti gli titoli, od elettioni, che si faranno di qualsivoglia Officiale del Lazaretto; ed il Custode non ammetterà alcuno all'esercitio, se prima non gli farà constare del titolo, e di star notato nel libro de'Registri del Mastro Notaro della Deputatione.

99. Si terrà conto separato delli proventi del Lazaretto, come già ne tengono gli ordini opportuni gli Ufficiali della Tavola, e solamente si potranno spendere dalli Deputati della Sanità sovra le Polize firmate dal Rationale della Scala franca, ed applicarsi ne'ripari, ed acconci di esso, e nel pagamento degli Ufficiali, cioè del Custode, Sottocustode, Cappellano, mantenimento della Cappella, Massara, Guardiani, e facchini, che si occuperanno nelle quarantene, e nelle altre infrascritte spese delle revisioni ordinarie, le quali s'intenderanno ristrette a due, una per l'entrata, e l'altra per l'uscita del Lazaretto; dovendo anche su tal piede regolarsi le straordinarie da farsi a costo, e ad arbitrio de'Padroni de'Bastimenti, cioè al Deputato di Sanità, e Senatore Ebdomadario per ogni volta che necessitassero di seggia per andar a prendere le solite relationi, o per altre diligenze commessegli dalla Deputatione Tarì tre per caduno; ad uno delli tre Medici della Deputatione, da servire a vicenda Tarì otto per ogni revisione per ragione della riconoscenza, e relatione, che dovrà fare delle persone, e robbe d'ammettersi a quarantena nell'entrata de'Bastimenti, e da rilassarsi a prattica libera dopo terminata essa quarantena. Al Mastro Notaro della Deputatione Tarì sei per ogni relatione che dovrà formare, ancorchè costasse di più Testimonij. Al Portiero di detta Deputatione Tarì due per ogni revisione, e Tarì uno per cadun giorno di quarantena.

Quali ragioni sarà cura della Deputatione di Sanità di far sodisfare con far spedire ad ogn'uno di essi le Polize dal Rationale di Scala franca, precedendo prima la Fede del Mastro Notaro sudetto; proibendo alli sudetti, e ad ogni Ufficiale della Deputatione, e ad ogn'altro, di pretendere, esiggere,

o ricevere da'Capitani delle Imbarcationi, o Padroni delle mercantie alcun altro dritto, ragione, o regalo, sotto qualsivoglia pretesto, sotto le pene, che riserviamo a nostro arbitrio. Occorrendo poi alla Deputatione di dover spedire Corrieri per fatto di Sanità, ne darà avviso al Capo della Giunta, acciò facci proceder alla spesa necessaria col denaro delle nostre finanze, quando non bastarà quello da ricavarsi dal Lazaretto.

100. Conservarà il Custode in suo potere le Fedi originali, che li saranno presentate con la rubrica del Rationale della Scala franca de'Depositi, che li Padroni delle Mercantie averanno fatti in questa Tavola per il dritto di Lazaretto, riscontrandole col libro di stime, e registrandole in quello d'uscita, affinchè si conservi questo riguardo a'riferiti Padroni, e così consti in ogni tempo per più parti il prodotto di questo dritto.

101. Essendovi qualche fondo d'avanzo del prodotto del dritto del Lazaretto, dopo essersi sodisfatto alle spese sovra riferite, si dovrà girare a beneficio della Regia Corte, per esser applicato secondo gli ordini nostri in quello, che stimaremo del publico servitio.

102. Dovrà la Deputatione di Sanità far registrare dal suo Mastro Notaro gli ordini che invierà al Custode del Lazaretto per le mercantie che deve ricevere in quarantena, dichiarandone la qualità, quantità, e nome dei Padroni.

103. Nel caso, che paresse alla Deputatione di nominar un maggior numero de'Guardiani, o Sopraintendenti, in caso di moltiplicità di Navi ricevute in quarantena in un tempo istesso, dovrà valersi della facoltà concessali con la dovuta moderatione, poichè qualsivoglia abuso non potrebbe, se non pregiudicare notabilmente al Commercio, ed al nostro servitio, e del Regno, servendosi per quanto sarà possibile de'Guardiani matricolati, et in difetto, d'altre persone onorate, e confidenti, approvate però prima dal Generale Commandante, o Governatore di questa Città, ed in sua absenza dal Capo della Giunta.

104. Essendo intentione nostra, come si è detto, non solo cantelare l'importanza della publica salute, ma ancor accrescere il Commercio, che tanto importa al beneficio del Regno; a qual fine conviene, che si trattino bene i Forestieri, e che s'attenda alla facile, e pronta speditione de'negotij per togliere le angarie, le spese eccessive, e le molestie ingiuste; s'incarica di nuovo alla Deputatione, che invigili attentamente sovra questo punto, non permettendo, che s'ecceda, o in minima parte si contravenga a quanto si è stabilito nelle presenti Instruttioni, che dovranno in ogni tempo essere inviolabilmente osservate, sotto le pene sovra disposte, ed altre maggiori a nostro arbitrio, secondo la qualità dell'eccesso, ed a proportione del delitto.

105. E perchè puonno occorrere alcuni casi, che non siano prevenuti in queste Instruttioni, non essendo nostra intentione restringere l'arbitrio della Deputatione, sempre che stimasse conveniente usare maggiori diligenze per cautela della salute pubblica tanto nelle cose sovr'espressate, come in tutte le altre, de'qnali s'avesse tralasciato far mentione, si lascia a suo arbitrio di governarsi in qnelli con la sua prudenza, e zelo verso il nostro servitio, e la pnblica causa, se non se gli permette tempo di darcene avviso, od al nostro Vicerè, e Capitano Generale in questo Regno per via del Tribunale del nostro Patrimonio; avendo però sufficiente tempo a quest'effetto, ne darà la Depntatione la dovnta notitia, ed aspetterà gli ordini convenienti per l'istessa via.

106. Ninna persona potrà esercitare l'officio di Piloto senza patente dei Senatori di questa Città, e che sia approvato, e di tutta soddisfattione della Deputatione di Sanità, ed in niun caso etiandio di tempesta potranno salire sopra qualsisia Imbarcatione proveniente da fuori Regno, dovendo esercitare il loro officio sovra la propria Barchetta da lontano guidandole per questo Canale, senza conversare, e pratticare con le persone di dette Imbarcationi.

107. Dovranno esser in numero di quaranta, cioè sedeci in Messina, e ventiquattro alla Torre del Faro; la metà di caduna squadra sarà in caduna settimana di guardia, col destinare ogni mattina nel far del giorno, ed all'ore 20 della sera uno di essi in posto eminente, per scoprire li Bastimenti, che verranno per entrare in Canale, per darne avviso alle respettive sqnadre, dovendo allora li Piloti di Messina andar all'incontro de'Bastimenti sino alla Scaletta, e qnelli del Faro sino a tre miglia al di là della Torre per accompagnare li detti Bastimenti, od in questo Porto, o per il Canale.

108. Venendo rifiutati da'Bastimenti, dovranno ritirarsi senza pretentione di cosa alcuna, ed essendo richiamati coi soliti segni di Bandiera a massa, o del tiro del Cannone, dovranno accorrere con sollecitudine, e dar ogni ajuto possibile, senza pretender di prima patteggiare, dovendo in questi casi contentarsi dolla mercede, che sarà giudicata dal Guardiano di questo Porto, a proportione della loro maggior fatica.

109. Sarà obbligo loro preciso di far anche la relatione compita al Guardiano del Porto della qualità, e quantità de'Bastimenti, che averanno condotto, od accostato, notificandoli di qual Natione saranno, da dove saranno provenuti, quali mercantie portaranno, per dove saranno destinati.

110. Dovranno per la loro mercede esattamente osservare la Tassa al piè delle presenti inserta, sotto pena in caso di contraventione di privatione

d'Officio, e mesi tre di Carceratione, proibendo a'medemi di ricevere a titolo di mercede, o di regalo cosa alcuna soggetta ad infettione, sotto pena della vita naturale.

111. Sarà obbligo del Generale Commandante in Messina, o Generali, o Governatori, che in avvenire gli succederanno d'invigilare sovra la puntuale osservanza delle presenti Instruttioni; e se succede qualche eccesso, o contraventione, anche in cose minime, per darne avviso a Noi, od al nostro Vicerè, e Capitano Generale in questo Regno, acciò vi si dia l'opportuno rimedio, e si passi alle dovute dimostrationi di castigo contro i Contraventori coll'esecutione delle sovra stabilite, ed altre maggiori, o minori a Noi arbitrarie, sino a quella della morte naturale *inclusive,* quando la gravità del caso lo richieda; incaricando il Generale Commandante sudetto, ed altri suoi Successori di far prestare brachio, ajuto, ed assistenza alla Deputatione di Sanità ogni volta, che gli sarà dalla medema ricercata; valendosi però a quest'effetto delle persone naturali del Paese, e non de'Militari, e Forestieri, per il grande pregindicio, che in una materia tanto gelosa ne potrebbe risultare al nostro Servitio, ed a questo Fedelissimo Regno.

Per la diretione, e governo della Scala, e Portofranco.

1. Al Governo della Scala, e Portofranco saranno preposti gl'infrascritti Ufficiali, cioè il Sopr'Intendente, il Mastro Credenziere, il Cassiere, ed il Rationale di Scalafranca, oltre il Giudice privativo per l'amministratione della Giustitia, li quali tutti goderanno de'stipendij a parte stabiliti.

2. Il Carico di Sopr'Intendente sarà amministrato da quello, che si ritroverà *pro tempore* provisto dell'Ufficio di Secreto della presente Città, nè potrà per detta causa pretendere alcuna franchezza, nè esentione di Gabella, di far tenere Taverna, nè dovrà trafficare, o negotiare, sia per Mare, o per Terra, nè tener alcuna Imbarcatione tanto propria, che in società, nè meno ricevere Commissioni, o Procure Mercantili da qualsisia Persona, nè fare verun'altra sorte di negotiatione, sotto pena in caso di contraventione di privatione d'Ufficio, di tre anni di arresto in un Castello, ed altra a Noi arbitraria.

3. Sarà obbligo suo d'assistere, e fare, che ogn'uno degli Ufficiali di Portofranco accudisca accuratamente al proprio Ufficio, senz'ammetter altri giorni di feriato, che li soli di precetto, ed in questi anche ogni qual volta il bisogno lo richiederà, sollecitarà dall'Ordinario la permissione del travaglio, acciò non resti mai ritardata, anzi siegua con ogni brevità la speditione

de' Negotianti, facilitando, e terminando tutte le controversie, che tra essi, e gli Ufficiali potessero occorrere; e volendo che quanto egli determinarà sia puntualmente esseguito.

4. Dovrà ricevere le Denuncie, o Manifesti, che faranno li Capitani, ó Padroni delle Imbarcationi, ch'entrano in questo Porto di tutte le mercantie, che vengono per Portofranco, registrandole in un suo libro privato, che à quest'effetto dovrà tenere, affinchè ponendo poi nella sudetta Denuncia, ó Manifesto il *Notisi* rubricato di sua mano, lo passi immediatamente al Mastro Credenziere di Portofranco per farne la dovuta Scrittura ne' suoi libri.

5. Saranno da lui firmati li Biglietti, che si spediranno dal Mastro Credenziere al Cassiere per l'esattione del dritto di stallaggio, il quale dovrà d'or in avvenire esigersi da' Negotianti sovra la nuova Tariffa al piè delle presenti descritta.

6. Ogni qual volta il detto Sopr'Intendente riceverà l'avviso da qualunque Padrone d'Imbarcatione di doversi travasare qualche mercantia dalla sua ad altra Imbarcatione, presentandogli Denuncia, o Manifesto della quantità, e qualità, che ne dovrà travasare, con fede del Cassiere d'averne ricevuto la ragione di stallaggio, notarà detto Sopr'Intendente nel suo libro, e farà registrare dal Mastro Credenziere detta Denuncia, o sia Manifesto, rubricandolo prima di sua mano, dandosi in debito al Cassiere la somma, a cui rilevarà il dritto di stallaggio, ed indi ordinarà al Rationale di Scalafranca, che glie ne spedisca la licenza, ritenendo appresso di se la sudetta Fede di pagamento nella medema forma, che si fanno le Speditioni per le mercantie, che si estraono da Portofranco, come sotto si dirà; ed affinchè non succeda in detto travaso alcuna frode, invierà con detta licenza a bordo una persona di sua confidenza, e sodisfattione, che vi assista, confrontandola col Manifesto, o Denuncia fatta.

7. Sarà in obbligo di far tirare dal sudetto Mastro Credenziere in fine d'ogni mese il Bilancio di tutto l'Introito di Portofranco tanto per ragione di stallaggio, che per affitto de' Magazeni, facendo dal detto Cassiere depositare il prodotto nella Tavola di questa Città a nome della Regia Corte, e per essa al Sopr'Intendente, conseguando al Rationale la Fede rubricata di sua mano, che farà il Mastro Credenziere per darsi ne' suoi libri Carico al detto Cassiere, e contravenendo egli a quanto di sopra si dispone, incorrerà nella pena di cinquanta scudi d'applicarsi al riparo de' Magazeni, e fabriche di Porto franco.

8. Non potrà detto Sopr'Intendente provedere col fondo sudetto depositato in questa Tavola ad altre spese, fuori che a quelle degli acconci, e ripari necessarij alle Fabriche di Portofranco, e per i Salarij dovuti agli Ufficiali, e

giornate a'Guardiani, che avessero travagliato in esso, dovendone far spedire le Polize dal Rationale di Scalafranca, che dovrà registrarle ne'suoi libri.

9. Dovrà parimente mettere l'*Esca*, e rubricare di sua mano tutte le Speditioni, che si faranno dal Rationale sudetto per le mercantie, che usciranno dal Portofranco, o per estraersi fuori Regno, o per introdursi in Dogana, e darà le providenze necessarie, perchè sieguano con tutta sollecitudine, designando uno de'Guardiani di Portofranco all'estrattione di quelle, che si spediranno per fuori Regno, acciò le accompagni, ed assista fin tanto che siano imbarcate in quella Nave, per la quale si saranno spedite, affinchè nel trasporto sudetto non siegua frode, o contrabando alcuno, facendo pagar in fine d'ogni mese tanto al detto Guardiano, che alla Persona, che come sovra assisterà al travaso delle mercantie, la mercede delle loro giornate a ragione di sette carlini caduno il giorno.

10. Sarà suo obbligo dar in affitto a'Negotianti li Magazeni del nuovo Edificio, e curarne il pagamento ogni quattro mesi posposti, facendo depositare il loere in potere del Cassiere, a cui ne farà dar debito dal Rationale, che dovrà tener conto, e ragione di detti affitti, e ritardandone il pagamento più d'un mese dal tempo stabilito, gli obbligarà a pagare il quarto di vantaggio per come sotto si dispone nell'esigenza del dritto di stallaggio.

11. Potrà permettere a'Negotianti, che averanno Magazeni in affitto in Portofranco di porvi alle Porte qualsisia loro serratura, e che possino conservarsi loro medemi le Chiavi, o farle tenere da chi loro piacerà per entrarvi a loro beneplacito, purchè sia di giorno.

12. Averà cura, che li Magazeni siano sempre ben disposti per la conservatione delle mercantie, e di far fare tanto attorno de'medemi, che dell'altre fabriche di Porto franco gli acconci, e reparationi necessarie ogni qual volta ve ne sarà l'esigenza, precedente relatione in scritto dell'Ingegniere, ed Intervento della Regia Corte, sovra la quale farà spedire dal Rationale di Scala franca la Poliza della somma, che necessitarà, la quale dovrà egli firmare; dichiarando però, che per quelle piccole spese non eccedenti la somma di scudi dieci, che occorrerà fare per acconci, e reparationi, che averanno bisogno d'una pronta providenza, non sarà necessaria la Relatione sovra riferita dell'Ingegniere, ed Intervento, volendo che sieguano ad ordine, e dispositione del detto Sopr'Intendente.

13. La cura, e guardia de'sovr'accennati Magazeni sarà commessa alla Compagnia de'Guardiani, e facchini Svizzeri e Bergamaschi, i quali dovranno abitare dentro il recinto di Portofranco, e dovrà il detto Sopr'Intendente accudire, che compiscano attentamente al loro dovere.

14. Invigilarà finalmente, che ogn'uno degli Ufficiali di Portofranco attenda

puntualmente all'esecutione della propria incombenza, che corra fra di loro buona corrispondenza, e che si dia a'Negotianti ogni più pronta speditione; e contravenendo detto Sovr'Intendente a quanto sopra si dispone, incorrerà nelle pene a Noi arbitrarie.

15. Il Mastro Credenziere sarà obbligato di tenere due libri, uno dell'entrata delle mercantie in Portofranco, e l'altro de'Padroui delle mercantie; registrarà nel primo tutte le Denuncie, e Manifesti, che gli saranno consegnati dal Sopr'Intendente, rubricati di sua mano, delle Mercantie, e Carico, che averanno manifestato li Padroni delle Imbarcationi; noterà nel secondo a chi verranno dirette le dette mercantie, e le speditioni, che se ne faranno in Portofranco cosi per dentro, come per fuori Regno, acciochè sempre se ne possa aver puntual conto, e ragione; avvertendo di far subito pagare per quelle, che saranno dirette a Persone non conosciute, e depositare in potere del Cassiere le ragioni di stallaggio. Rispetto però alli Negotianti cogniti (spirato che sarà un mese dopo il riposto fatto in Portofranco) spedirà per ogn'uno di loro un Biglietto al Cassiere di quello. che dovranno, per curarne l'esigenza, con specificatione della quantità, e qualità, peso, numero, o misura delle mercantie, e del giorno, luogo, ed Imbarcatione in che saranno venute, formando detti Biglietti nella seguente maniera:

A di
Il Signor N. N.
Deve per tanti Colli di
Venuti in Portofranco
Da
Sovra l'Imbarcatione di
E più .... *0: 0: 6:* .....

Qual dritto di grana sei esigerà detto Mastro Credenziere per conto suo oltre al Salario stabilitogli, dopo quali Biglietti dovranno i Negotianti pagare detta ragione di stallaggio dentro il termine di due mesi, quali elassi incorreranno nella pena d'una quarta parte di vantaggio.

16. Terrà pure altro libro intitolato *Libro di travaso di mercantie*, nel quale dovrà registrare, e notare in una plana le Denuncie, o Manifesti, che gli saranno consegnati dal Sopr'Intendente, rubricati di sua mano per le mercantie, che in questo Porto si travaseranno da una Imbarcatione ad un'altra, e nell'altra plana notarà il pagamento, che ne averà seguito per ragione dello stallaggio, dandone notitia al Rationale, acciò la scriva in debito del Cassiere.

17. Dovrà pure ogni mese far il Bilancio di tutto l'Introito del prodotto

di Portofranco così per ragione di stallaggio, come de'loeri de'Magazeni, dandone Fede firmata di sua mano al Sopr'Intendente, affinchè questi faccia depositare in Tavola dal Cassiere con la rubrica sudetta, e rubricandola di sua mano la passerà subito al Rationale per farne la dovuta Scrittura.

18. Il Cassiere, che sarà l'istesso delle Secretie, e Dogane dovrà in caso di bisogno tenere a sue spese, e rischio un Aiutante, e prestare per questa causa idonea sicurtà d'onze mille per atto del Mastro Notaro del Tribunale del Patrimonio, qual sicurtà sarà obbligato per tutte le colpe, e difetti del detto Cassiere, e del suo Aiutante.

19. Dovrà tener un Registro di tutti li Biglietti, che gli saranno spediti dal Mastro Credenziere di Portofranco, firmati dal Sopr'Intendente per l'esattione delli dritti di stallaggio, che correranno a carico suo, e che dovranno esigersi due mesi dopo che gli saranno stati consegnati li detti Biglietti, qual termine spirato obbligarà li Negotianti al pagamento d'una quarta parte di vantaggio; con intelligenza però, che li Biglietti, che gli saranno spediti per le ragioni di stallaggio, dovute da Persone non conosciute, lè farà immediatamente pagare, senza concedergli il riferito termine di due mesi.

20. Dovrà pure esigere le ragioni di stallaggio, che dovranno pagare li Padroni delle Imbarcationi prima di travasare in questo Porto qualsisia sorte di mercantia.

21. Sarà in obbligo di far fede, o sia ricevuta firmata di sua mano ad ogni Negotiante, che averà pagati i sudetti dritti di stallaggio, pigliandone per ogni Fede grana tre di ragione, quali gli permettiamo per conto suo.

22. Dovrà ricever in suo potere il pagamento, che faranno li Negotianti dell'affitto de'Magazeni.

23. Sarà obbligato depositare nella Tavola di questa Città alla fine di ogni mese, e per conto della Regia Corte, e per essa al Sopr'Intendente tutto il denaro, che resta in suo potere per conto de'proventi di Porto franco.

24. Il Rationale di Scalafranca dovrà, bisognando, tenere a sue spese un Ajutante d'approvarsi dal nostro Vicerè, il quale potrà solamente servire negl'inescusabili impedimenti di detto Rationale.

25. Dovrà tener conto, e ragione di tutto l'Introito del prodotto di Portofranco, secondo alle Fedi, che gli saranno consegnate, firmate dal Mastro Credenziere, e rubricate dal Sopr'Intendente, conservandole, ed inserendole di tempo in tempo in Volume numerato per sua cautela, dandone in ogni mese debito al Cassiere, e credito delli Depositi, che farà in questa Tavola sotto la Rubrica alla Regia Corte, e per essa al Sopr'Intendente di Portofranco, che gli passerà in debito della Tavola sotto la Rubrica di sopra, alla quale darà credito di tutte le spese, che si faranno, registrando in altro libro

le Polize con la prescrittione data al Sopr'Intendente, inviando ogni quattro mesi al Tribunale del Patrimonio, et all'Ufficio di Conservatore Relatione con fede negativa firmata di sua mano di tutto il prodotto del riferito tempo di mesi quattro, delle somme depositate in detta Tavola, delle spese seguite, e di quanto resta in essa Tavola sotto la Rubrica sudetta; ed in caso, che dal Cassiere non si avesse in tutto depositato il prodotto, e ne restasse in suo potere qualche somma, dovrà avvertirne il Sopr'Intendente, ed il Mastro Credenziere per farcelo depositare.

26. Terrà parimente conto, e ragione di tutto l'introito, et esito, che si farà per questa Tavola per conto del prodotto di Lazaretto sotto la Rubrica alla Regia Corte, e per essa alla Deputatione della Sanità di questa Città, notando, e registrando in un libro così tutte le somme, che devono pagare i Padroni delle mercantie introdotte a purga in Lazaretto per il dritto d'un per cento a ragione di stima, secondo alla nota, che gl'inviarà il Custode del Lazaretto firmata di sua mano, dandone debito a detti Padroni, come pure le Fedi del deposito, che essi faranno in questa Tavola di detto dritto, quali Fedi dovrà egli rubricare di sua mano, e poi restituire a detti Padroni; ed in un altro libro notarà, e registrarà tutte le Polize d'espensione, che dovrà egli spedire d'ordine di detta Deputatione sotto la Rubrica sudetta per conto di pagamento di Salarij degli Ufficiali, e Persone, che assistono in Lazaretto, ed altre spese, che ivi necessitaranno, come resta nelle Instruttioni di quello stabilito; dovendo pure rimettere al Tribunale del Patrimonio, et Ufficio di Conservatore sudetti ogni quattro mesi Fede firmata di sua mano di tutta la somma, che ha entrato, e resta di limpio in questa Tavola sotto la Rubrica suddetta.

27. Sarà in obbligo di formare a'Negotianti tutte le Speditioni delle mercantie, che vorranno estraere dal Portofranco così per dentro, come per fuori Regno, a qual fine deve tenere due libri, uno intitolato *Speditioni per Secretia*, e l'altro *Speditioni per Portofranco*, notando, e registrando nel primo tutte le mercantie, che si spediranno per questa Città, e Regno, e nel secondo quelle che vorranno estraersi dal Porto franco per fuori Regno così per conto de'medemi Padroni, a nome de'quali si trovassero ripostate, come anche per vendítione, che ne avessero fatta ad altra Persona; con avvertenza, che prima di formare dette Speditioni, deve sempre ricuperare da'Negotianti le Fedi del pagamento dello stallaggio, che averanno fatto in potere del Cassiere, quali registrarà, e conservarà in suo potere, citandole nelle Speditioni, che farà per maggior sicurtà, e facilità, delle quali abbiamo stimato farli imprimere, ed improntare col Real nostro Sugello, affinchè essendo poi intieramente formate, e firmate da detto Rationale, Mastro Credenziere, e Cassiere

di Portofranco, ne permetta subito il Sopr'Intendente l'estrattione, ordinandola nelle medeme Speditioni con l'*Esca* rubricato di sua mano.

28. Farà pure le Speditioni, che le imporrà il Sopr'Intendente, registrandole in un altro libro intitolato *Travaso di Mercantie* per tutte quelle, che vorranno travasarsi da una ad un'altra Imbarcatione. ricuperando però prima come s'è detto di sopra, e conservando in suo potere le Fedi del pagamento dello stallaggio.

29. Godrà dell'abitatione, che gli sarà assegnata nel Recinto di Porto franco, con obbligo d'invigilare, che le Porte, e Finestre de'Magazeni stiano di notte tempo chiuse, permettendo solo, che stiano aperte per il commodo de'Negotianti dall'uscire sino al tramontare del Sole, proibendo espressamente d'introdurvi qualsisia fuoco, o lume artificiale, eccetto che vi fosse precisa necessità d'aprirli di notte, nel qual tempo permetterà solamente l'uso di qualche Lanterna, o Lampione, facendo osservare lo stesso per tutto il recinto di Portofranco, nel quale non permetterà, che resti di notte tempo alcuna persona forastiera.

30. Averà parimente cura d'impedire, che alcuna mercantia resti di notte fuori de'Magazeni, e specialmente le soggette ad essere danneggiate dalla pioggia, volendo che tutte quelle, che s'introdurranno in detto Portofranco siano sotto la di lui speciale custodia.

31. Niuno de' sudetti Ufficiali potrà absentarsi da questa Città senza espressa licenza del nostro Vicerè, sotto pena della privatione dell'Ufficio, e d'anni tre di Castello, nella quale s'intenderanno pure incorsi il Mastro Credenziere, ed il Rationale, e loro Ajutanti ogni qual volta attendessero a quelle sorti di trafico, e negotiationi, che si sono come sopra proibite al Sopr'Intendente.

32. All'arrivo in questo Porto di qualunque Vascello, Barca, Tartana, Felucca, od altra qualsivoglia Imbarcatione, sarà il Padrone tenuto denunciare in Portofranco tutte le mercantie, che averà sopra la propria Imbarcatione, a chi saranno dirette, sia per sbarcarle, e smaltirle in questa Città di Messina, e per il Regno, o pure per conservarle sopra le stesse Imbarcationi, od introdurle nel Portofranco per valersi dell'arbitrio, che tiene di mandarle fuori a suo beneplacito, affinchè se ne faccia nota negli Ufficij, e libri a quest'effetto destinati, e si tenga del tutto puntuale notitia, e dilucidatione; con dichiaratione, che tutte quelle mercantie, che saranno destinate per vendersi, contrattarsi, e barattarsi tanto in questa Città, che per il Regno, dovranno essere denunciate dal sudetto Padrone al Secreto, e Mastro Credenziere della Dogana, ed entrando direttamente in essa, saranno solamente soggette al pagamento del dritto della medema; e se verranno destinate per

Portofranco, dovranno denunciarsi al Sopr'Intendente d'esso, acciò le faccia registrare ne'suoi libri, ed esigerne al tempo destinato la ragione di stallaggio disposta dalla sovr'accennata Tariffa.

33. Al pagamento dello stesso dritto di stallaggio saranno pure soggette le mercantie, che si baratteranno in questo Porto, travasandole da una Imbarcatione ad un'altra, quantunque non fossero entrate ne'Magazeni di Porto franco; ed affinchè questo travaso siegua con la cautela, e diligenza, che si richiede, dovrà il Capitano dell'Imbarcatione, od il Padrone della Mercantia presentare al Sopr'Intendente del Portofranco Manifesto o Denuncia in forma della quantità, e qualità della mercantia, che intenderà di travasare, e depositarne il dritto dello stallaggio in potere del Cassiere, affinchè con la ricevuta di questi possa detto Sopr'Intendente fargli spedire la licenza per detto Travaso, inviando una Persona affidata di Guardia; ed ove detto Capitano, o Padrone lasciando di fare detto Manifesto travasassero qualsisia mercantia senza averne rapportata la riferita licenza, o pure in maggior quantità, o differente qualità delle denunciate, incorreranno nella pena di pagare otto scudi per ogni Collo travasato; dichiarando pure incorsi nella pena d'anni tre di Galera li Guardiani di Sanità, che ritrovandosi di Guardia in dette Imbarcationi averanno permesso il travaso sudetto senza le sovr'espresse circostanze.

34. Dopo che si saranno sbarcate le mercantie, e che per esse si sarà pagato il dritto di stallaggio, potranno queste restare, e trattenersi liberamente ne'luoghi, o Magazeni destinati per quest'effetto in Portofranco per il tempo che alli Padroni piacerà, senza obbligatione di far altro pagamento per farle poscia trasportare a loro libertà, ed arbitrio dove meglio li converrà; a riserva che dette mercantie riposte come sovra dovessero vendersi, o smaltirsi in Messina, od in altre parti del Regno, nel qual caso saranno soggette al pagamento del dritto di Dogana.

35. Non si potranno da'Padroni vendere, od estraere a minuto, ed a stile di bottega le mercantie riposte in Portofranco, ma solamente in grosso ad uso di Mercante, con proibitione espressa di non poterne vendere, od estraere per valuta minore di scudi cento, a riserva però di quelle, il di cui valore non ascendesse a tal somma, e ciò sotto pena al Compratore, e Venditore di perdere, cioè il primo la robba, et il secondo il prezzo.

36. Tutte le mercantie, che s'introdurranno in Portofranco, senza che siano prima state denunciate, e manifestate al Sopr'Intendente di esso, s'intenderanno *ipso facto* devolute per contrabando al Regio Fisco, come pure le istesse Imbarcationi, nelle quali saranno venute, dovendo restare sequestrate sin che dal Giudice privativo si sarà dichiarato il Contrabando.

37. Non potranno godere delle solite franchezze, ed esentioni della Fiera quelle Mercantie, che verranno, o daranno fondo in questi Mari avanti che la medema sia incominciata, dovendo solo godere di tal beneficio quelle, che s'introdurranno, e smaltiranno nel tempo ch'essa durarà; per le restanti però, che in tutto, od in parte non si fossero smaltite nel riferito termine di franchezza, sarà in arbitrio de'Negotianti di riporle in Portofranco, pagando il solo dritto di stallaggio, o d'estraerle con la medema libertà, che si prat-ticava, e faceva prima della Scalafranca.

38. Tutte le Sete tanto crude, che lavorate in qualsivoglia sorte di Drappi, tanto di questo Regno, che provenienti dalle due Calabrie, non potranno godere del privilegio di Portofranco, ma restaranno soggette al pagamento de'dritti nell'istesso modo, che si è sin'ora osservato.

39. La Compagnia de'Bergamaschi continuarà a servire nella Scala, e Portofranco, e con le stesse obbligationi stipulate con la Regia Corte in virtù di Contratto delli 8 Settembre 1695, osservando però la Tariffa, o sia Tassa in piede delle presenti inserta.

40. Tutti li frutti di questo Regno, eccettuate le Sete si crude, che lavo-rate, come si è detto di sopra, godranno del privilegio del Portofranco, con conditione però, che tutti quelli, che sogliono pagare la Tratta non si potranno ricever in esso, se prima non si presentarà la Fede del pagamento della medema fatta nel luogo, forma, e con le licenze solite.

41. Volendosi riporre formento in Portofranco, non potranno esservi ammessi, se prima non si presentarà la licenza solita del nostro Vicerè per via del Tribunale del Patrimonio, e fede de'pagamenti fatti de'dritti di Tratta, e Minuti con le solite speditioni per via dell'Ufficio del Mastro Portulano.

42. Gli Ufficiali saranno obbligati d'accudire al proprio dovere in Porto-franco per la pronta speditione de'Negotianti, e non potranno esigere mag-giori ragioni, e dritti delli sovr'espressi.

43. Affinchè si possa con la dovuta sollecitudine, ed accuratezza provedere a tutto ciò potesse occorrere per l'osservanza di quanto abbiamo sopra pre-scritto, ordiniamo che debbano a tal'effetto giuntarsi una volta la settimana il Giudice privativo, Sopr'Intendente, Mastro Credenziere, e Rationale sudetti, e raguagliare almeno una volta il mese il nostro Vicerè di tutto ciò occor-rerà, acciò dia quelle providenze, ed ordini, che stimarà giusti, e necessarij per maggior accerto del nostro, e publico Servitio.

44. Esercitarà detto Ufficio di Giudice privativo di Scala, e Portofranco il Capo della Giunta di questa Città indipendentemente da qualsisia altro Tri-bunale, o Magistrato, al quale ordiniamo d'inviolabilmente osservare circa l'amministratione della giustitia quanto infra, come altresì la Pandetta in

piede delle presenti inserta, per ciò concerne l'esattione degli emolumenti, e dritti in qualità sudetta.

45. Il Consolato del Mare, che lasciamo nella sua forza, e vigore deve conoscere brevemente, e sommariamente senza rumore, e figura di giudicio ad uso Mercantile di tutte le cause, che è stato solito conoscere per il passato, determinandole secondo il tenore de'Capitoli manuscritti di detto Consolato sì, e come si sono sin qui osservati.

46. Perchè la preventione, che sin qui si è stilata tra la Regia Udienza, e Consolato non si stima conveniente or che s'è introdotta la Scalafranca, per maggior facilitatione di questa, e più pronta speditione delle cause, abbiamo determinato, che la cognitione di tutte quelle, che per il passato sono state conosciute dal Consolato gli appartenga privativamente, senza che l'Udienza vi si possa intromettere.

47. Le Sentenze, o Decreti del Consolato devonsi essegnire nella di lui Corte, benchè la Parte, che si stimarà gravata interponga appellatione, o raccorso, quale solo permettiamo quanto all'effetto devolutivo, non però nel suspensivo nella forma infra espressa.

48. Considerando, che se l'appellatione dalle sentenze, o decreti del Consolato si dovesse introdurre, o seguire nel Tribunale della R. G. C. come sin qui s'è pratticato, cagionarebbe gravi spese, e dilationi alli Forestieri, e Negotianti, ordiniamo pertanto, e commandiamo, che tanto l'appellatione, come qualsivoglia altro gravame, o raccorso per via di nullità, o restitutione in intiero senza Rescritto nostro si debbano introdurre, e seguire nella Corte di detto Giudice privativo, il quale debba procedere con breve, e sommaria cognitione, senza formalità di giudicio, attendendo alla realità del fatto, e conformandosi alli Capitoli del Consolato, con decidere le cause, che non conterranno punto legale con comunicatione d'huomini prattici, o con Giunta di Negotianti, se le Parti la chiederanno nella forma, che il Consolato lo prattica nella prima istanza.

49. Dalle sentenze, o decreti del Giudice privativo, se saranno conformi a quelle del Consolato, e benchè non sieno tali, non eccedenti però la somma di scudi due mila di questa moneta, non potrà ammettersi appellatione, o raccorso a qualsivoglia altro Tribunale, e solamente in caso di discordanza tra se delle sentenze, o decreti del Consolato, e del Giudice privativo, e di maggior somma della sudetta di scudi 2000: permettiamo seconda Revisione, o raccorso avanti un Ministro perpetuo, che sarà da Noi nominato, il quale dovrà terminarle secondo li Capitoli del Consolato, senza che verun altro Tribunale, nè Giudice possa spedire lettere su le cause pendenti, o determinate da qualsisia di questi Magistrati.

50. Il Giudice privativo invigilarà all'esatta osservanza, et adempimento delle Instruttioni del Lazaretto, e Portofranco, procedendo dirittamente contro li Contraventori all'esecutione delle pene corporali, e pecuniarie, applicandole nel modo in quelle disposto.

51. Dovrà conoscere sommariamente di tutte le cause di contrabandi, che occorreranno nel Porto franco per non essersi legitimamente fatti li Manifesti delle mercantie, che in esso s'introdurranno, o si travasaranno da un Bastimento all'altro.

52. Il Sopr'Intendente ed altri Ufficiali del Portofranco, il Custode, e Sottocustode del Lazaretto, li Svizzeri, e Bergamaschi, che servono di Guardiani, e facchini, e gli altri, che si nominaranno per cautela della Sanità nel modo disposto in dette Instruttioni, dovranno godere del foro del Giudice privativo, ed essere convenuti nel di lui Tribunale per tutte le cause civili passive.

53. Dovrà terminare sommariamente le controversie, che occorreranno sopra l'invalidità delli Guardiani, o facchini, udendo prima la Deputatione di Sanità, od il Custode del Lazaretto, od il Sopr'Intendente di Portofranco.

54. Dovrà conoscere di tutti li delitti, ed eccessi, che commetteranno nell'esercitio de'loro Ufficij, tutti quelli che godono il di lui foro, ma per li delitti commessi fuori di detto esercitio vogliamo che siano soggetti alla Giuriditione de'Tribunali, a' quali spettano.

55. Prenderà cognitione di tutti i furti, incendij, od altri danni, che si faranno nel Lazaretto, o Portofranco, benchè li delinquenti non godano del di lui foro.

56. Non potrà procedere al sequestro de'Salarij del Custode del Lazaretto, del Sopr'Intendente, od altri Ufficiali del Portofranco per il tempo, che esercitaranno li loro Ufficij per qualsisia causa, o credito in qualunque modo privilegiato.

57. Morendo alcun Forastiere di qualsisia Natione, farà rimettere li Beni del Defonto a persona, che sia legitima a riceverli, et in difetto d'esso ordinarà, che si depositino in Portofranco per il Console della Natione del Defonto, e non essendovene, per persona sicura, e solvibile, invigilando, acciò si rimettano con sommaria cognitione, ed ogni brevità possibile a chi legitimamente apparterranno.

58. Non permetterà si faccia sequestro, od impedimento per qualsisia causa quantunque privilegiata, o che *de jure* goda alcuna prerogativa, benchè sia Credito Fiscale sopra le robbe, o mercantie ricevute a quarantena nel Lazaretto, od introdotte in Portofranco sin tanto che siano intieramente condotte alle Imbarcationi, fuori che ne'casi espressamente dichiarati nelle Instruttioni del Lazaretto.

59. Li Concorrenti nei Tribunali del Giudice privativo, o del Consolato del Mare non potranno valersi d'altro foro, benchè sia Militare, delle Galere, od altro in qualsivoglia modo privilegiato.

60. Li Forastieri, che concorreranno al trafico della Scalafranca, le loro Famiglie, Servitù, e Fattori non potranno essere molestati nelle loro persone, o beni per debiti contratti fuori del Regno, eccetto il caso, che li pagamenti d'essi siano stati destinati farsi in questa Città, come nè meno per qualsivoglia delitti commessi fuori di questo Regno.

61. Lettere di cambio tanto del Regno, come di fuori, di qualsisia sorte, una volta accettate, dovranno pagarsi con puntualità da quelli, a'quali vengono dirette, senza che in veruno de'Tribunali del Giudice privativo, o del Consolato si ammetta eccettione, o subterfugio alcuno.

62. Per ragione di cause, o pretensioni civili, dando le parti cautioni, o sia pleggerie idonee per l'indennità, e cantela degl'Interessati, non potranno li Negotianti forastieri essere detenuti, ed impediti nell'esecutione, o prosecutione de'loro viaggi, o navigationi, con ciò che debbano lasciar in loro vece una persona legitima con Procura, e facoltà sufficiente per cominciare, continuare, e finire il giudicio.

63. Di tutti li delitti, che commetteranno li Forastieri, che verranno alla negotiatione, e che non apparterranno al Lazaretto, o Portofranco, ne spettarà la cognitione all'Udienza di questa Città, la quale incarichiamo, che nelli leggieri, ed esigenti minor pena della Relegatione, li tratti con equità, non carcerandoli, nè impedendogli la prosecutione de'loro viaggi, e navigatione, se daranno cautioni idonee di star in giudicio, con procura sufficiente in persona legitima per cominciarlo, e proseguirlo, osservando l'istesso, che s'è sopra ordinato, per ciò spetta alle cause civili, e di procedere con ogni rigore contro quelli, che molesteranno, od aggravaranno li sudetti Negotianti.

64. Ordiniamo, ed incarichiamo strettamente il detto Giudice privativo di far osservare, ed esseguire colla maggior puntualità le Pandette, e Tariffe da Noi stabilite, o di nostro ordine publicate, senza permetterne, o tolerarne il minimo eccesso, come pure quella delle ragioni, e dritti, che devono spettare al Mastro Notaro, ed Attuaro della sua Corte inserta in piè delle presenti, procedendo sommariamente contro li Contraventori, e castigandoli colle pene in esse stabilite, senza che possa valersi d'alcun arbitrio per minorarle, nè che l'appellatione, o raccorso de' rei abbia ad impedirne l'esecutione.

65. Li dritti d'ancoraggio, falangaggio, lanternaggio, pala, mazze, e vento, dovranno giorni otto dopo la publicatione delle presenti esigersi nell'Ufficio

del Guardiano del Porto per maggior facilità del publico commercio, e sul piede portato dalla Tariffa in ultimo luogo stampata, e d'ordine nostro publicata, dovendosene depositare il prodotto nella Tavola, e pagare a' Proprietarij di detti dritti, come meglio s'è ordinato al detto Guardiano del Porto.

66. Ordiniamo finalmente, che le presenti nostre Instruttioni siano inviolabilmente osservate, et esseguite da ogn'uno a chi spetta, senza ampliatione, nè restrittione, e sino a nuovo ordine nostro; incaricando a quest'effetto tutti li nostri Magistrati, e Ministri sì di Giustizia, che di Guerra, e specialmente la Giunta di questa Città, Deputatione della Sanità, Secreto, e Sopr'Intendente di Porto franco, e generalmente chiunque altro sia spediente di quelle far osservare, et esseguire in tutto, e per tutto secondo loro forma, e tenore per quanto ad ogn'uno spetta, ed appartiene, e sotto le medeme pene, come sopra respettivamente espresse, et altre etiandio maggiori a Noi ben viste, secondo la qualità, e circostanza de' casi; volendo che le presenti siano registrate nel Tribunale del Patrimonio, ed altri Ufficij, dove meglio possa essere spediente, e che siano stampate, ed impresse per rendersi a publica notitia unitamente alle Tariffe, e Pandette in esse mentionate, acciò alcuno all'avvenire non possa allegarne causa d'ignoranza; dichiarando che a dette Copie impresse dovrà prestarsi l'istessa fede, come al proprio Originale, così richiedendo il nostro, e publico Servitio. Dat. in Messina li 28 agosto 1714.

V. AMEDEO

LANFRANCHI

TARIFFA

SEU

STIMA DELLE MERCANTIE CH'ENTRANO IN LAZARETTO A FAR QUARANTENA.

A

	Scudi	
Abrascio, canna 100	25	
Accia, o filo d'Alessandria crudo, il centero	16	6
Accia di Fiandra bianca, il cantaro	100	
Accordellati, la pezza	30	
Acacia, il cantaro	76	
Agarico, il cantaro	75	
Affione, *seu* Oppio, il cantaro	200	
Agugli, il migliajo	0	4
Aloe Patico, il cantaro	75	
Aloe Sicutrino, il cantaro	37	6
Aloe Cavallino, il cantaro	40	
Alastri di Vetro, la Cassa di 600	12	6
Alumi, il cantaro	7	6
Ambra griggia, *seu* rustica in rottame, il cantaro	75	
Ambra lavorata, il cantaro	750	
Almodateri, il cantaro	15	
Amida, il cantaro	5	
Ammandola dolci, il cantaro	10	
Ammandola amare, il cantaro	6	
Amomo, il cantaro	35	
Anaci, il cantaro	6	
Anguille salate di Levante, il cantaro	8	
Anacardi, il cantaro	35	
Angelica, il cantaro	6	
Argento vivo, il cantaro	150	
Assafetida, il cantaro	50	
Arsenico, il cantaro	15	
Azzari, il cantaro	9	

B

	Scudi	
Bajatto, la pezza	25	
Barracani, la pezza	20	
Bajatto, la pezza piccola	12	6
Balsamo, il cantaro	500	
Barracani di Smirne, la pezza	6	3
Balsamo in Coccani, il centinaro	50	
Balaustri, il cantaro	6	
Bande stagnate, *seu* Lande, il cantaro	20	
Barzi dalla Silva, il cantaro	15	
Barzi Baraillotto, il cantaro	9	
Belzoino, il cantaro	100	
Berrettini di Napoli, e Vetero, la dozena	0	5
Berrettini ordinarij }		
Berrettini ordinarij rossi }		
Berrettini di Tunis } la dozena	9	
Berrettini rossi di Francia }		
Berrettini di Fessa		
Bidellio, il cantaro	30	
Biacca, il cantaro	16	
Bordati del Cairo, e Damiata, la pezza	0	9
Bordati di Smirne, la pezza	0	9
Bordati di mezza seta, la pezza	1	3
Bordati di seta, la pezza	1	6
Borace, il cantaro	125	
Bolo Armeno Orientale, il cantaro	25	
Boccaccini fini, la pezza	1	6
Boccaccini ordinarij, la pezza	1	
Bonbole di Vetro, e Vetrame, il Cassone	25	
Bonbole di Cristallo, la Cassa ordinaria	12	6
Bottumi Giudaico, il cantaro	16	
Bottoni di Stagno, la grossa	0	2
Bottoni di rame, la grossa	0	4
Burati, la pezza	20	
Burratoni, la pezza	12	
Budella salate, il barrile	7	
Buttargha di Tunis, il cantaro	30	
Buttargha di Regno, il cantaro	20	

C

	Scudi	
Cacao di Caracas, il cantaro	45	
Cacao di S. Domenico, il cantaro	30	
Cacao Selvatico, il cantaro	25	
Cadis di Francia, la balla di pezze 12	180	
Calamai d'osso, la dozena	0	3

	Scudi	
Ceodalo di Sego, il cantaro	10	
Caodela di Cera, il cantaro	50	
Cantarelli di Vetro, il migliaio	1	3
Cardamomo maggiore, il cantaro	55	
Cardemomo minore, il cantaro	16	
Cannella, il cantaro	100	
Cannelle galoferata, o metta, il contaro	40	
Cassia fistolla, il cantero	20	
Cassie lignea, il cantaro	40	
Cassie in canna, il cantaro	25	
Calissi di Francia, la balla di 12 pezze	150	
Canne d'Archibuggio, il conto	100	
Caffè, il cantaro	65	
Canepa, il contaro	6	
Calissèa, seu Carasia, la pezza	10	
Cammelli, l'uno	2	
Cappelli di Francia, la dozena	12	
Cappelli di Castoro, l'uno	5	
Cappelli di mezzo Castoro, l'uno	2	6
Caproni, il cento	22	6
Capronetti, il cento	15	
Calse di seta d'Inghilterra, il pajo	3	
Calse di seta d'altro Paese	1	6
Calse di cottone di Smirne, e Malta, la dozena	1	3
Calse di mezza seta, la dozena	15	
Carta di scrivere di Venetia, la Casse	25	
Carta stampata, la Cassa di mazzi 24	30	
Carta pecora, il cantaro	17	6
Carta fioretta di scrivere, la balla di resme 32	20	
Carta reale, la resma	6	
Carta bastarda, la resma	3	
Carta torchina, il mazzo	1	2
Carta di strazzo, la balla di resme 8	2	
Cartone, il cantaro	7	6
Cartonello, il cantaro	9	
Canavacci di far vela, la pezza di canne cento	15	8
Cambrei, la pezza	3	
Cambreine, la pezza	2	
Cambrajone, la pezza	1	6
Canne di Vetro per Filatojo, il migliajo	12	6
Camelotti di Fiandra, la pezza	12	5
Camelotti di Smirne, la pezza	6	
Capelli per far Peruche, il cantaro	250	
Calamo aromatico, il cantaro	20	
Canfora, il cantaro	225	
Castorio, il cantaro	700	
Catarame di Levante, il cantaro	2	6
Caviale, il cantaro	30	
Caratsfranti, il cantaro	100	
Cera di Levante, il cantaro	45	
Cera di Barbaria, e Ponente, il cantaro	40	
Cera Lacca, seu di Spagna, il cantaro	125	
Cenere di soda, il cantaro	1	6
Cerbetta, seu Sorbetto, il cantaro	30	
Carriti, la pezza	11	6
Chiodi Cavali, il Barrile	12	6
Chiodi di peso	11	
Chinetti, la pezza	8	

	Scudi	
China china, seu corteccia, il cantaro	150	
Cina ossuta, il cantaro	150	
Cina Eletta, il cantaro	250	
Cinamomo, il cantaro	200	
Cinapro in pietra, il cantaro	150	
Cicolata, il cantaro	60	
Cipero, il cantaro	25	
Coccole, seu Galla di Levante, il cantaro	20	
Coltelli con guaine, la dozena	1	
Cordovani il cento alla rinfusa	35	
Cordovani colorati, seu slecchi, il cento	40	
Colla, il cantaro	8	
Colla di Pesce, il cantaro	25	
Colle quintide, il cantaro	50	
Comino, o sia anaso, il cantaro	5	
Cottoni filati di Smirne, Alessandria, Cipro, ed Alessandreta, il cantaro	40	
Cotton sodo, il cantaro	20	
Cottonine, seu Trombanti, o Mussoline, la pezza	10	
Coccinighe, il cantaro	625	
Corone di Cristallo, il cento	7	6
Corone di legno, le cento dozene	2	6
Contaria, il cantaro	10	
Coltre Indiana di Persia grandi, l'una	10	
Coltre Indiane piccole, l'una	5	
Coltre ordinarie grandi d'altri luoghi, l'una	5	
Coltre ordinarie piccole, l'una	2	5
Costo amaro, il cantaro	60	
Coperte di lana, seu Scavine di Levante, l'una	1	3
Coperte d'Algieri, l'una	1	3
Corallo greggio, seu rustico, il cantaro	100	
Corallo lavorato, il cantaro	625	
Cremor di tartaro, il cantaro	25	
Cristallo montano, il cantaro	25	
Cuscuma, seu Curcuma, il cantaro	15	

D

Damasco, la canna	2	2
Dante, la pelle grossa	5	
Dante, la pelle sottile	2	6
Datili sani, il cantaro	10	
Datili impastati, il cantaro	4	
Dente d'Elefante, il cantaro	40	
Dimitti, la pezza	0	7
Doblotti, la pezza	3	
Droghetti, la pezza	10	
Droghetti fini di longo tiro, la pezza	20	
Droghetti di lana, e seta, la pezza	15	
Duranti, seu Chinetti, la pezza	8	

E

Elemi, Gomme, il cantaro	2	
Erba di tinta, il cantaro	2	6
Erba orocella, il cantaro	12	5

	Scudi	
Ermesini, la canna	2	
Ermodatili, il cantaro	15	
Euforbio, il cantaro	25	

F

Fagiuoli, la salma grossa	4	
Favetta, la salma grossa	3	
Fernandina, la pezza	10	
Ferro di Svetia, il cantaro	4	6
Ferro di Venetia, o di Genova, il cantaro	5	6
Fiengreco, il cantaro	8	
Filo rizzo di Napoli, il cantaro	250	
Filo Indiano montano, il cantaro	40	
Fil di Capra, il cantaro	70	
Filo di stama, la libra	0	8
Filo carato, *seu* di Napoli bianco, il rotolo	0	6
Filo di ferro, il cantaro	17	6
Filo di rame, il cantaro	45	
Filondeutti, Tela, la canna	0	2
Fior di noce moscata, *seu* macis, il cantaro	400	
Firinzoli, la pezza	50	
Folio montano, il cantaro	42	
Fottà, *seu* fasci di filato, la dozena	3	
Formaggio d'Olanda, Inglese, e Parmeggiano, il cantaro	17	6
Formaggio di Calabria, il cantaro	8	
Formaggio di Morea, il cantaro	5	
Fromenti di Levante, salma grossa	5	
Frisci di Napoli, la pezza	22	
Fusani, la pezza	11	5
Fustani per canne 100	25	
Funghi salati, il cantaro	10	
Funi d'Erba, *seu* Libani, la dozena	4	5

G

Galanga maggiore, il cantaro	20	
Galanga minore, il cantaro	30	
Galbano, il cantaro	50	
Galla di Levante grossa, il cantaro	20	
Galla della Corona minuta, il cantaro	5	
Galofani, il cantaro	250	
Gargiuoli, *seu* Crisoli per ogni 100 Cati	15	8
Giurgiolena, il cantaro	5	
Gomma Arabica bianca, il cantaro	25	
Gomma Copale, il cantaro	35	
Gomma Arabica rossa, il cantaro	10	
Gomma Elemi, il cantaro	35	
Gomma Dragante, il cantaro	40	
Gomma Serafina, il cantaro	50	
Gomma Alaoca, il cantaro	50	
Gomma fina, il cantaro	250	
Gomma Sagopeno, Gomma Apopanago, Gomma Assafetida } il cantaro	50	
Gomma tacca macca, il cantaro	25	
Gomma gutta, ovvero Guttagomma, il cantaro	100	
Gomma Calbano, il cantaro	50	
Granati greggi, o rustici, il cantaro	25	
Granati lavorati, il migliajo	1	3
Granone, *seu* grano d'India, la salma	3	
Gruma, o Tartaro, il cantaro	2	

I

Incenso, il cantaro	25	
Terra d'Incenso, il cantaro	6	
Incordellati di Barcellona, la pezza	30	
Incordellati di Genova, la pezza	25	
Indaco d'Inghilterra, *seu* Lauro, il cantaro	250	
Indaco di Fiandra, *seu* Bagatello, il cantaro	150	
Indaco d'Aleppo, *seu* di Barbaria, il cant.	50	
Indiane di Persia di canne 6, la pezza	4	
Indiane di canne 3	2	
Indiane ordinarie di canne 6	2	6
Indiana di canne 3 a basso, la pezza	1	3
Indiane in Scudi, o sia Scachi di colore, la pezza	4	6
Indiana piccoli, l'uno	2	3
Indiana ordinarij grandi, l'uno	2	
Indiana piccoli, l'uno	1	
Irios, il cantaro	15	

L

Lame di Spada, la dozena	3	
Lana di Smirne, il cantaro di lordo	9	
Lana d'Alessandria, Cipro, e Barbaria	8	
Lana di Romania, Morea, e Negroponte	5	
Lana di Spagna	20	
Lana d'Algieri	5	
Lanette di Levante, la pezzotta	1	
Landi lameri, il cantaro	11	6
Lapis lazzuli, il cantaro	500	
Lapis lazzuli Amadico, e Giudaico, il cantaro	100	
Lastre di vetro, la Cassa	15	
Latta d'ottone, il cantaro	45	
Latta di stagno, *seu* Stagno in verga, il cantaro	35	
Laudano, il cantaro	60	
Legno basso, il cantaro	2	
Legno santo, il cantaro	6	
Legno scotano, il cantaro	1	6
Legni di botte, il 100	100	
Legni di caratelli, il 100	50	
Legni di quartaroli, il 100	25	
Legni di barrili, il 100	12	6
Lentichi, o lenti, la salma grossa	8	
Limatura di ferro, il cantaro	5	
Libani, la dozena	4	6
Lino forfatto, e manuto, il cantaro di lordo	9	
Lino fiume Aleppo, e nero, il cantaro di lordo	9	

M

Madriperle, il centinaio	7	5
Manna, il cantaro	31	3
Mandorle, il cantaro	10	

	Scudi		
Montoca di Levante, il cantaro	10		
Maraboleni Embrici			
Maroboleni Cheboli			
Morabolani Cadrini — il contaro	20		
Naraboleni Bellorici			
Maraboleni Indici			
Marchesita d'orgento, il contaro	35		
Marochini, le dozena	6		
Martico, il contaro	10		
Marzapeni, le botte	30		
Mastica Eletta, il contaro	50		
Mecioacen, il cantaro	33		
Male di Levante, il cantaro	0		
Miglio, le salma grossa	4		
Minio di Levante, il contaro	16		
Minio di Ponente, il contaro	10		
Minio in pane, il contaro	16		
Minio in Bassica, il cantero	20		
Mirra Eletta, il cantaro	50		
Moocojà di Fiendra, le canne	5		
Mogarbini, la pezza	1		
Mommie, il cantaro	25		
Momporiglie, *seu* Pamponiglie, le pezze	6		
Moreillo, il cantaro	10		
Mosco netto di bottone, l'oncie	6		
Mucciocame, il cantaro	33		
Musciumà, il cantaro	16		
Mussoline, le pezze	10		

N

Nastri d'eccia di 4 dozone il mazzo	2	4	
Nero di fumo, il centaro	100		
Nocl bomite, il cantaro	25		
Noci moscate, il cantaro	200		
Noci, la salma	0		
Nocille, la salme	5		

O

Occhi di Cancro, il cantaro	125		
Oglio, il cafisso	0	10	
Oglio di noca moscate, il cantaro	500		
Oglio di Spigo, il cantaro	500		
Oglio di noce, il contaro	20	10	
Oglio di Lino, il contaro	6		
Oppio, il cantaro	200		
Orpimento in pietra, il cantaro	7		
Orpimento limpio, e macinato, il cantaro	12	6	
Oro falso fileto, la libra	1	6	
Osse di Bovi, il Cao	2	6	
Osso di Balene, il cantaro	100		
Osso de lanterna, il borrile di 100 dozene	12	6	
Osso di Cervo, il centaro	12		
Osso di Buffalo, il cento	7		
Ottone in piangia, il contero	50		

P

	Scudi		
Padello di ferro, il cantaro	12		
Pale di ferro, il 100	11		
Palemite, le pezze	4		
Panni d'Inghilterra, la pezza	48		
Penni d'Inghilterra, la mezzo pezza	24		
Panni di Fiandra, le pezza	40		
Penni di Marsiglie, le pezza	30		
Panni d'Arasso, le pezza	37	6	
Penni d'Arasso con oro, le pezza	62	6	
Panni di Barcellona, la pezze	58		
Penno d'Albagio, la canna	0	6	
Panni di Genove, la pezza	50		
Panni Padovani, le pezza	60		
Pasta reguliosa, il cantaro	0		
Pelli di Mortora, il cento	50		
Pelli olecche, il cento	40		
Pelli d'Agnello, il cento	2		
Pelli di Cervotto, la dosena	1	8	
Pelli di Coniglio, il migliajo	8	10	
Pelli di Gatti di Montagna, il cento	4	2	
Pelo di Castoro, Il contaro	100		
Pelo di Comello, il cantaro	20		
Pelo di Coniglio, il contero	63	4	
Peluzzi, la pezza	14		
Pennochi primi, il mazzo	3	9	
Pennechi secondi	2	6	
Pennochi terzi	1	3	
Penne di scrivere, il migliajo	1	3	
Pepe, Il cantaro	50		
Pepe longo, il cantaro	40		
Peruche, il 100	200		
Pesce salato, il cantaro	8		
Perpetuano, la pezze	55		
Pestacchi, il cantaro	10		
Pettini d'avoglio, il cantaro	800		
Pilotro di Levonte, il contaro	17		
Piattini di Rosetto, le dosena	0	1	10
Pinocbi, *seu* Pignoli, il cantaro	9		
Platono in foglie, le Cassetta	5		
Polipodio, il contaro	10		
Polvere di Cipro, il contaro	7	6	
Polvere d'Inconso, il cantaro	6		
Porcellana di Genove, le dozene	0	4	
Precipitato, il cantaro	70		
Prune, il cantaro	7	6	
Purpurina, il cantaro	20		

Q

Quintaglie, o siano Chincaglie, le botte	62	6	
Quoja Vaccine salate di Smirne, e Costantinopoli			
Quoja di Tunis, e Tripoli			
Quoja Vaccine salata di detti luoghi			
Quoja di Biserta	1	3	
Quoja di Salè			
Quoja d'Algieri			
Quoja d'Alessandria			
Quojo di Moscovia			
Quoja concie di Bono, il pezzo	2		
Quoja concie di Bono, il mezzo pezzo	1		
Quoje salata di S. Gio. d'Acrì	1		
Quoje di Buffalo, il pezzo	4		

	Scudi	
Quoja concia di Buffalo, il pezzo . . .	5	5
Quoja di Buffalotti, il pezzo	2	4
Quoja concia di Buffalotti	2	9
Quoja di Camello, il pezzo	2	
Quoja di Tori, il pezzo	1	3
Teste di Quoja, il cento.	10	

R

Rame lavorato, il cantaro	50	
Rame vecchio, il cantaro	35	
Rascie, la pezza	50	
Mezze Rascie, la pezza	40	
Rafe ourato, o sia filo bianco fino, il cantaro	500	
Reobarbaro, il cantaro	250	
Retargirio, il cantaro	9	
Riso, il cantaro.	3	9
Ritaglie di Quojo, il cantaro.	2	
Riversi, la pezza	75	
Ruote d'Archibuggio, o fucile, il cento	50	

S

Sagrino, una Pelle intiera.	15	
Sagrino, mezza Pelle	7	6
Saje arimperiali, miste, o scotti, la pezza	9	
Saje di Francia, la pezza	7	
Saje Signorili, la pezza	15	
Saje di Costa, la pezza	17	
Saje di Milano, la pezza.	30	
Saje di Bergamo, la pezza	20	
Saje di Ubio, la pezza	11	
Sal'armoniaco, il cantaro	20	
Sale nitro, il cantaro	15	
Sale grosso, la salma	1	5
Sale macinato, la salma.	2	6
Salga, la pezza	20	
Salonichi, la pezza	0	8
Salsapariglia, il cantaro	250	
Salsafras, il cantaro.	20	
Sandalo bianco, il cantaro	25	
Sandalo catrino, il cantaro	30	
Sandalo rosso, il cantaro	15	
Sandrace, il cantaro.	42	
Sangue di Draco, il cantaro	160	
Sapone, il cantaro	9	
Sarsa colla, il cantaro.	35	
Scagliola, la salma grossa	6	
Scalappa, il cantaro.	80	
Scamonea, il cantaro	250	
Scottini, la pezza	10	
Sego, il cantaro.	8	
Semenaina, o Semen Santi	42	
Semen Calvi, il cantaro.	20	
Sena in foglia, il cantaro	20	
Serratura d'avoglio, il cantaro.	25	
Seta di Tripoli, Soria, S. Gio. d'Acri, et Alessandria, bianca, la libra	1	6
Seta Ardassa di detti luoghi, la libra .	1	2
Seta di Smirne, la libra.	1	2
Seta di Majorca, la libra	1	2
Setole di Porco, il cantaro	10	
Setole di Pennelli, il cantaro . . .	8	
Smaltino di Ponente, il cantaro	20	
Smaltino di Levante, il cantaro	12	6
Sommachi colorati (*Vide* Pelli alacche)		
Spago, il cantaro	15	
Specchi d'Ebreo, la dozena	5	
Specchi di mezzo Ebreo, la dozena . .	3	
Spicanarda, il cantaro.	300	
Spica Sceltica, il cantaro	25	
Spiccone, il cantaro	23	
Spille, a merce di Fiandra, la botta . .	150	
Spille, il Docato	0	5
Spumiglie, la pezza.	15	
Spugne di Smirne, il cantaro	15	
Spugne di Tripoli, il cantaro	10	
Squinanti, il cantaro	20	
Stametta, *seu* Staminette, la pezza. . .	7	6
Stamezzette, pezzettine piccole	3	9
Stagno lavorato, il cantaro.	50	
Stagno in verga, il cantaro	30	
Stecado, il cantaro	8	
Stinchi Marini, il cantaro	125	
Storace in pane, il cantaro	30	
Storace in semola, *seu* lacrima, il cantaro	37	
Storace liquido, il cantaro.	25	
Straccia di Sete di Smirne, e Tripoli, il cantaro.	20	
Sublimato, il cantaro	150	
Surra, il barrile.	6	

T

Tabacco di Spagna in polvere secondo la qualità, la libra a	0 0 0	4 8 12
Tabacco in foglia, il cantaro	10	
Tabacco del Brasile, il cantaro	30	
Tabacco di Francia in corda, il cantaro	15	
Tabacco Clarac in corda, il cantaro . .	20	
Taffetta, la canna.	0	10
Tamarindi, il cantaro.	17	6
Tapeti grandi con oro Tapeti Persiani Tapeti di catena grandi Tapeti mezzani Tapeti mezzanetti Tapeti piccoli — Se ne fa la stima secondo loro grandezza, finezza, e ricchezza.		
Tapeti grandi di seta fini di canne 25 .	50	
Tapeti di felpa di Messina	7	6
Tarantole, la pezza	14	
Tartaruche, il cantaro.	400	
Tavole di Venetia, il 100 alla rinfusa .	30	
Tele Battiste, la pezza	6	
Tele Battiste, la mezza pezza	3	
Tele Battiste a libretto, la pezzotta . .	4	
Tele bianche, la pezza grossa	2	
Tele babis, la pezza	2	6

	Scudi		
Tele botaoe	1	2	
Tela bratagne, la pezze	2		
Tele crude, la pezza	3	4	
Tele della Cava, la pezza	15		
Tele d'Allamagna, la pezza	6		
Tele Careasie, la pezze	2		
Tela damasche, la canoa	0	10	
Tela finme, la canoa	0	2	
Tela metalone, la pezza	0	7	10
Tela manuffe turchine, la pezza	1	3	
Tela d'Olanda, la pezza	12		
Tela d'Olanda, pezze piccole	6		
Tela d'Olanda rigate, la pezza	2	6	
Tela Sangalle	2		
Tele stampate	2	6	
Tela Rovene, la pezza	15		
Tele tonane, la pezza	1	6	
Tele mezze tonane	0	9	
Tela torchine grosse	1	6	
Tele torchine ordinarie	1	2	
Tele torchine a libretto	0	4	10
Terra Oriana, il cantaro	65		
Terra sigillata, il cantaro	25		
Terra di Cera, il cantaro	10		
Tarra rossa, il cantaro	3		
Tiribinto, seu Trementine grosse, il cantaro	12	6	
Tonnine, il barrile	3	4	
Tovaglie fine Damascate secondo loro grandezza più, o meno	1	3	
Tovaglie piccole, come sovra	0	8	
Tovaglie ordinarie, come sovra	0	4	
Tralicci, seu interliggi di matarazzi, la pezza	3	6	
Trementina, il cantaro	17	6	
Turbanti, la pezza	10		
Turbiti scannellati, il cantaro	250		
Turchinetto, seu azzurro, il cantaro	25		
Tusia, il cantaro	50		

V

Vacchette di Fiandra, il cantaro	33	9	
Vacchette di Smirne, l'one	1	2	
Vele di Vascello, la canne	0	2	10
Veli bianchi lisci, la canna	0	3	
Veli bianchi, o neri damascati di Fiandra, la canna	2		
Velutto, la canna	4		
Veluttine, la canne	2	6	
Verde Porro, il cantaro	15		
Verde rame, il cantaro	25		
Vetri di Napoli, la botte	5		
Vitellini d'Ingbilterra il mazzo a dozena	6		
Vitellini conci di Smirna, e Bassno, l'uno	0	7	
Violetto, il cantaro	6		
Vitriolo di Levante, seu Pietra turchina, il cantaro	50		
Vitriolo di Cipro, il cantaro	50		
Vitriolo bianco Romeoo, il cantaro	10		
Vitriolo ordinerio, il caotaro	2		

Z

Zafferano, il cantaro	250		
Zaffrone, il cantaro	30		
Zadnaria, il cantaro	42		
Zenaero, il cantaro	15		
Zibbetto, la libra	36		
Zuccaro bianco, il cantaro	20		
Zuccaro mascavado, il caotaro	16		

TASSA DELLE MERCEDI CHE POTRANNO ESIGERE LI PILOTI DEL FARO.

Per ogni Vascello de Guerra, che venendo tanto da Levante, che da Ponente, sarà accompagnato sino in questo Porto, si pagheranno Scudi tre 3

Il simile quando da questo Porto saranno accompagnati sino fuori del Canale, tanto verso Levante, che verso Ponente 3

Per ogni Vascello mercantile accompagnato come sovra, Scudi due, e mezzo. 2 1/2

Per ogoi Barca, Tartana, Polacca, Zambecchino, o simile, accompagnata come sovra, Scudo uno 1

Per ogni Vascello de Guerra accompagnato di luogo in longo del Canale, Scudi sei . . 6

Per ogni Vascello Mercantile accompagnato come sovra, Scudi cinque 5

Per ogni Barca, Tartana, Polacca, Zambecchino, o simile, accompagnata come sovra, Scudi due 2

TARIFFA DE' STALAGGI DEL PORTOFRANCO DI MESSINA

A

	Tari	Grana
Acciuche, il collo	1	
Agro di Limone, il collo	0	15
Aghi, il collo	6	
Aloja, il collo	6	
Acciajo, il collo	3	
Alberi Ponentini	12	
Alberi d'abeto	6	
Agro di Cedro, il collo	2	
Alecce fina, il collo	12	
Alume, il collo	1	6
Aloè, il collo	1	8
Ambre, il collo	12	
Amido, il collo	2	
Ancore, il collo	0	15
Antene Ponentine	6	
Antena d'abeto	3	
Anaci, il collo	3	
Argenti lavorati, il collo	12	
Argento vivo, il collo	4	
Acquavita, la salma	1	
Acque odorifere, il collo	2	
Acque diverse, il collo	2	
Arenghe, il collo	3	10
Archifoglio, il collo	3	
Armodatari, il collo	6	
Arsenico, il collo	4	
Aste, il fascio di 100	0	10

B

	Tari	Grana
Baccalari, a Stochevis, il collo	2	
Barracani, il collo	12	
Balsamo, il collo	12	
Barrili vuoti, l'uno	0	2
Bande stagnate, il collo	4	
Barzane, il collo	4	
Belzoino, il collo	12	
Barrette, il collo	12	
Biada, ed orzo, il sacco di tomoli 4	0	10
Biscotto, il collo	1	
Biacca, il collo	3	
Birra, il fusto	4	
Biancherie, il collo	12	
Bolo, il collo	0	16
Botte vuote, l'una	0	10
Borace, il collo	6	
Bordati, il collo	12	
Brami, il collo	2	
Burro, il collo	3	
Buttarghe, il collo	12	
Buzzolo, il collo	0	14
Bronzo, il collo	6	
Buccari seu Puccari, il collo	12	

C

	Tari	Grana
Cacao, il collo	12	
Caffè, il collo	10	
Calza di cottone, e filo, il collo	10	
Calze di stame, e di lana, il collo	12	
Camelotti, il collo	12	
Campeggio, il collo	1	7
Canapa, il collo	1	10
Canovacci, il collo	2	
Candele di Sevo, il collo	3	
Canfora, il collo	12	
Cannella, il collo	12	
Cannella Galofarata, e matta	12	
Cannoni, l'uno	6	
Canna d'India, il collo	12	
Caproni, la pelle cruda	0	1
Caproni di Capretti, ed Agnelli, il 100	1	
Cappero, il collo	3	
Cappelli di pelo, a lane fini, e mezzani, il collo	12	
Cappelli di lana grossa, il collo	6	
Carne salata, il collo	2	14
Carda, il collo	6	
Carnicoi, il collo	3	
Carrobe, il collo	0	14
Carte, il collo	3	
Carta stampata, il collo	4	
Carta pecora, il collo	4	
Cartoni, il collo	3	
Casse, o Cassette di noce, l'una	3	
Castroni vivi, l'uno	1	
Castorei, il collo	12	
Cassia, il collo	6	
Catramo, il collo	1	10
Cavi, seu Corda, il collo	2	
Caviala, il collo	6	
Cenci da far Carta, il collo	2	
Cenere d'ogni sorte, il collo	2	
Cera, il collo	10	
Cera lacca, il collo	6	
Chiapetta, la dozzina	0	12
China, il collo	12	
Chinetti, il collo	12	
Chiodi, il collo	2	
Cimose, il collo	4	
Cinepro, il collo	12	
Cioccolata, il collo	12	
Circhi, il fascio d'un migliajo	1	
Cocchi, il collo	6	
Cocciniglia, il collo	12	
Coccola, il collo	3	
Colla, il collo	3	
Colloquintida, il collo	6	
Colonne di marmo, l'una	4	

	Tari	Grana
Colori d'ogni sorte, il collo	6	
Comino, il collo	3	
Conteria, il collo	6	
Coparte Indiana, il collo	12	
Coparte di lana, il collo	6	
Cordovani concij corredati, di scudi 6 la dozzina, per ogni dozzina	1	
Cordovani concij in bazzoa a scudi 38 il cento	5	
Corda da sonare, il collo	12	
Corallo, il collo	12	
Corbe, il collo	2	
Corinodoli, il collo	3	
Corna di Cervo, il collo	4	
Corna di Bue, il cento	2	
Coroa di Buffalo, il cento	3	
Cotton filato, il collo	8	
Cotton sodo, il collo	4	
Cottonino, il collo	4	
Cuoja pelosi Buffali, d'Alessandria, Smirne, e Costantinopoli, il cento	20	
Cuoja Tori di detti luoghi, il cento	18	
Cuoja di Barbaria, ad altri luoghi, il cento	16	
Cuoja Buffali conci per sola, il cento	60	
Cuoja Tori, e Vacche, conci per sola, il cento	20	
Cuoja Buffalotti, conci per sola, il canto	36	

D

	Tari	Grana
Dattili, il collo	1	7
Denti d'Elefante, il collo	4	
Dimiti, il collo	10	
Dobletti, il collo	10	
Dolci, il collo	4	
Dogha, il cento	1	
Drogha, il collo	6	

E

	Tari	Grana
Ebano, il collo	12	
Erbe medicinali, il collo	6	
Erba per tinture, il collo	2	
Esca, il collo	4	

F

	Tari	Grana
Farina, il sacco	0	12
Feltri, il collo	0	6
Ferro in verga, il collo	0	15
Ferraccio, il collo	0	14
Ferrarecia grossa lavorate, il collo	1	10
Filo di ferro, e d'ottone, il collo	4	
Fiocchi, il collo	0	10
Filo, il collo	6	
Filo di Capra, il collo	12	
Forbici, et altri lavori di ferro sottili, il collo	6	
Fodere di Spada, il collo	4	
Formaggio Olandese, Inglese e Parmeggiano, il collo	3	
Formaggio di Calabria, il collo	2	
Formaggio d'ogni sorte, e Cascavalli di Regno, e fuori Regno, il collo	1	7
Frutto verdi forestiera, la barcata	14	
Fune d'Erba, il collo	1	
Funghi, il collo	1	
Fustagni, il collo	6	

G

	Tari	Grana
Galbano, il collo	6	
Galanga, il collo	6	
Galla di Levante, il collo	2	
Galla del Regno	1	10
Garbello di Cera, il collo	5	
Garofani, il collo	12	
Gesso, il collo	1	
Giacalanda, il collo	1	10
Giurgiolena, il collo	1	
Gomma Arabica, il collo	4	
Gomme Draganti, et altre, il collo	8	
Grano, il sacco di nostra misura	0	8
Granatiglio, il collo	8	
Grana, il collo	10	
Granati, il collo	12	
Gualdo, il collo	2	
Gumene, l'una	12	

I

	Tari	Grana
Incenso, il collo	5	
Indaco, il collo	9	
Indiane, il collo	12	

L

	Tari	Grana
Lana, il collo	2	
Lavori d'oro, e d'argento, il collo	12	
Lapis lazzuli, il collo	12	
Lavagne, l'una	0	4
Laudano, il collo	6	
Legnami lavorati sottili, il collo	3	
Legnami lavorati grossi, il collo	1	
Legno santo, il collo	3	
Legna d'ardere, la catasta di quattro cantara	1	7
Legumi, il sacco di nostra misura	0	10
Libani, il collo	1	
Libri, il collo	4	
Limatura di ferro, il collo	1	
Lino, il collo	2	14
Luppoli, il collo	2	

M

	Tari	Grana
Macine da Molino, l'una	4	
Madreperla rustica, il collo	3	
Majali, l'uno	1	
Mandole, il collo	2	
Manicotti, il collo	6	
Manna, il collo	4	

	Tarì	Grana
Marmi, la carrata	4	8
Mastice, il collo	8	
Mele, il collo	1	7
Melazzo, il collo	0	14
Meloghetta, il collo	6	
Metallo, il collo	4	
Mercerie, a Chincaglie, il collo	6	
Miccia, il collo	2	
Minio, il collo	8	
Mirra, il collo	8	
Moccajardi, il collo	12	
Morlacchi, il collo	6	
Mortai di marmo, l'uno	0	8
Mortella, il collo	1	
Mummie, il collo	8	
Muschio, il collo	12	
Musciama, il collo	2	14
Mussolina, il collo	12	

N

	Tarì	Grana
Nastri, il collo	12	
Nero di fomo, il collo	12	
Noci, e nocille, il sacco	0	5

O

	Tarì	Grana
Oglio, il collo	2	
Oglio di lino, il collo	1	10
Oglio di mandole dolci	3	
Oglio di Spigo, il collo	12	
Oglio di rasa, il collo	2	
Oglio di noce, il collo	3	
Oglio di noce moscata, et altri simili	12	
Oppio, il collo	6	
Oricella, il collo	2	
Oro filato, il collo	12	
Orpimento, il collo	4	
Osso di Balena, il collo	12	
Ostriche salate, il collo	2	
Ottone, il collo	6	

P

	Tarì	Grana
Pania, o sia Vischio, il collo	2	
Pale di ferro, il cento	2	
Pannine fina d'Inghilterra, et Olanda, il collo	12	
Pannine diverse, il collo	10	
Pannine di Napoli, il collo	6	
Pasta, seu lavori di Pasta, il collo	4	
Peca, il collo	1	10
Pelle di pesce, il collo	2	
Pelli Volpi, il canto	3	
Pelli di Martora, il canto	8	
Pelo di Camello, il collo	8	
Paonachi, il collo	12	
Pepe, il collo	6	
Pennelli, il collo	4	
Perle, il collo	12	
Pesce salato, il collo	2	
Pesce marinato, il collo	2	
Petrieri di ferro co'loro mascoli, l'uno	2	
Petrieri di bronzo co'loro mascoli, l'uno	3	
Pianta, il collo	1	
Pietre foccaje, il collo	1	
Pietre da rotare, l'una	0	4
Pilatro, il collo	6	
Pignolati, il collo	8	
Pini, l'uno	1	
Pinochi, il collo	3	
Piombo, il collo	1	
Pistachi, il collo	3	
Pipe da Tabacco, il collo	2	
Piuma, il collo	4	
Polvere d'archibuggio, il collo	3	
Polvere, o sia garbelli di pepe, il collo	3	
Prune, il collo	3	
Puccari, seu Buccari, il collo	12	

Q

	Tarì	Grana
Quadri, il collo	12	

R

	Tarì	Grana
Ragia, il collo	1	10
Rame, il collo	6	
Rafe, seu filo bianco, il collo	12	
Regolitia, il collo	2	
Reobarbaro, il collo	12	
Rettargirio, il collo	2	
Riso, il collo	1	
Robbe usuali diverse, il collo	4	
Ruote da Carro, il pajo	4	
Rusca, il collo	1	10

S

	Tarì	Grana
Sagrì, il collo	6	
Salaccha, il collo	3	
Sale, la salma	0	6
Salnitro, il collo	4	
Salgamma, il collo	1	10
Sal'armoniaco, il collo	4	
Salmone, il collo	3	
Salsapariglia, il collo	12	
Sandalo, il collo	3	
Sapone, il collo	2	
Saponetti, il collo	2	
Scagliola, il collo	2	
Scalini di pietra, l'uno	0	2
Scamonea, il collo	12	
Scarpe, il collo	6	
Schiavi, l'uno	28	
Scialoppa, il collo	6	
Scotano, il collo	0	16

	Tari	Grana
Sema di bena, il collo	2	
Sama di lino, il collo	2	
Semenza di Catro, il collo	4	
Semenzioa, il collo	6	
Sena, il collo	6	
Senapa, il collo	1	10
Seta, il collo	12	
Seteria, il collo	12	
Sevo, il collo	2	
Smalti, il collo	4	
Smariglio, il collo	1	
Soda, il collo	2	
Solimato, il collo	4	
Sommachi, il collo	1	
Sorbatto, il collo	4	
Spazzole di palma, il cento	1	10
Specchi, il collo	6	
Spiga acaltica, il collo	6	
Spugoe, il collo	4	
Stagno, il collo	4	
Stama filato, il collo	10	
Stiochi marini, il collo	6	
Stoja, il collo	1	
Stoppa, il collo	1	10
Storace, il collo	8	
Stracci, il collo	2	
Strutto, seu Saima, il collo	2	14
Sughari, il collo	1	
Surra, a Tonnina, il collo	1	
Sarra, o grossama, il collo	1	15

T

	Tari	Grana
Tabacco di Brasile io corda, il collo	3	
Tabacco in polvere, il collo	3	
Tabacco in corda, il collo	2	
Tabacco in foglia, il collo	1	12
Tabacco di Spagna, il collo	10	
Tacca macca, il collo	4	
Tavole, a travicelli di Fiume, a Venetia, il cento	4	
Tavolini, il pajo	1	10
Tavolini di Calabria	2	
Tamarindi, il collo	6	
Tapetti, il collo	12	
Tartaro, il collo	1	
Tartarughe, il collo	12	
Tè, il collo	12	
Tela bianche fine, il collo	12	
Tela cruda, bianche, e colorate, di Lino, e Canapa ordinaria, il collo	6	
Terra rossa, seu murga, terra d'ombra, et altre simili, il collo	1	
Terraglie, seu lavori di terra cotta, il collo	1	
Terra Oriana, il collo	6	
Testa di Cuoja, il cento	3	
Tovaglie, il collo	12	
Tramantina, il collo	2	
Triglie, seu Tamina fine, il collo	12	
Turchinetto, il collo	4	
Tuzia, il collo	6	

V

	Tari	Grana
Vaccha io Bassana, il cento	18	
Vaccine, e Buffalina viva, l'uoa	2	
Vallonea, il collo	0	15
Vaoiglie, il collo	12	
Vassellame, il collo	3	
Vela di Nave, il collo	4	
Vena di ferro, il collo	0	10
Ventagli, il collo	6	
Verderame, il collo	4	
Verzino, il collo	1	10
Vasti di Camere, il collo	6	
Vetri, il collo	3	
Vitelli, il cento	9	
Vino, la salma	0	10
Vitriolo di Levante, il collo	4	
Vitriolo Romano, e di Venetia, il collo	1	10
Uliva, il collo	2	
Uva passola, il collo	1	

Z

	Tari	Grana
Zafarano, il collo	12	
Zefranona, il collo	4	
Zeduoria, il collo	1	
Zaozero, il collo	1	10
Zibbibo, il collo	1	
Zuccaro, il collo	3	
Zuccaro mascavado, il collo	2	
Zulfo, il collo	0	1[illegible]

Dichiarasi che il collo si debba intendere di rotoli 130 di lordo: e ritrovandosi più colli d'un istesso genere di mercantie, bastera il peso d'uno, o due d'essi per regolare il dritto degli altri

TARIFFA DELLE MERCI CHE POTRANNO ESIGERE GLI HUOMINI DELLA COMPAGNIA SVIZZERA E BERGAMASCA DESTINATI AL SERVITIO DEL LAZARETTO, SCALA E PORTOFRANCO.

Per il trasporto di Vino, ed ogni sorte di comestibili, che verranno in questo Porto per mare tanto da fuori, come dentro Regno, se gli pagherà l'istessa mercede, ch'è stata solita pagarsi alli facchini, o sia Bastasi di questa Citta.			
Per tutte le mercantie, che dovranno portare dentro la Secretia, e Portofranco, come pure per quelle, che si travesaranno da un Bastimento all'altro, potrenno conseguire per ogni mille libre di peso, tarì 1, grane 17	1	17	
Se si dovrà salire scale, per ogni libre mille come sovra	2	6	
Per quelle, che dovranno portare più lontano, ne potranno conseguire il pagamento a proportione.			
Per ogni Barrile d'uva passa, fichi, pesci, ed arenghe	0	9	
Se si deve salire scale	0	11	
Per ogni Barrile ordinario d'anchiode .	0	2	3
Per ogni Barrile grosso delle medeme .	0	7	3
Per il trasporto delle Cuoja, Vaccine pelose, per ogni 100	3	5	
E dovendosi salire scale	3	14	
Per le Cuoja acconciate per ogni mille libre di peso	1	17	
E dovendosi salire scale	2	6	
Per tutte le mercantie di misure, eccetto il riso, e castagne, che dovessero misurarsi a bordo, per ogni 25 salme alla grossa, overo 30 alla generale	3	14	
Volendo li Mercanti far pesare le loro mercantie ne' Magazeni tenuti in affitto, o nelle Case proprie, sarà permesso a detti facchini d'esigere senza pregiudicio dell'Ufficio del Regio Pesatore, per ogni libre mille . . .	0	9	
Dovranno detti facchini pesare tutte le mercantie, ch'entreranno in Portofranco, come se fossero pubblici Pesatori, e potranno esigere per ogni cantaro	0	5	
Per le Gioje potranno esigere ciò che dal Sopraintendente verrà a misura del caso arbitrato.			
Ove nell'imbarco, sbarco, o porto per strada delle sudette mercantie le lasciassero in tutto, od in parte cadere nell'acqua, od in altra parte, ove per loro colpa, e mancamento patissero qualche danno, in tal caso sarà tutta la Compagnia di detti facchini obbligata a pagare, e risarcire il danno al Mercante, o Padrone di essi.			

PANDETTA DEI DRITTI APPARTENENTI AL GIUDICE PRIVATIVO DELLA SCALAFRANCA DI MESSINA, ET AL DI LUI MASTRO NOTARO ED ATTUARO.

Al Giudice per revisione di Scritture, processi, ed Incartamenti, solamente le Candele di sei tarì	6	
Per ragione di speditione di Mandato, benchè vi siano più scritture, ne' quali dovrassi mettere il *Visa*.	3	
Per il Decreto di *Solvat, vel expignoretur* .	1	
Al Mastro Notaro, et Attuaro per ragione di Relatione di qualsisia Memoriale, o Supplica	0	10
Per Registro di detto Memoriale, o Supplica, essendo d'una pagina, 10 grana, e passando d'una pagina, grana 10 per ciascuna di esse	0	10
Per presentata di qualsivoglia Incartamento, contrario Incartamento . . .	0	10
Per dritti di recettione di Cedole di primo, o secondo decreto, od altra qualsivoglia Cedola	0	10
E per Registro grana 10 per pagina come sovra	0	10
Per Registro di Bandi 10 grana per ogn'uno	0	10
Per ricevere qualsisia obbligatione, o Registro.	1	
Per vendita *sub hasta* di beni mobili di onze 50 a basso, sei tarì; e sino ad onze 100, tarì 12; e di onze 100 in su, tarì 6 per centinaio, di modo che non ecceda		

di tarì 24, nè possa prender diritti d'esecutione.

Per ragione di Revisione, e pedaggio . . 2

E per estratta di qualsivoglia Scrittura . 0 10

Per copia di qualsivoglia Scrittura grana 10 per pagina, con cio che ogn'una tenga 24 righe, ed ogni riga sei dittioni scritta senza affettatione di carattere corrente . 0 10

Per ragione di *penes acta* 1

Per estratto di qualsivoglia Mandato. . . 0 10

E per Registro per ogni pagina come sovra 0 10

Per qualsivoglia Ingiuntione, Contumacia, Sequestro, Intimatione, et altri atti giudiciali, 10 grana per dritti dell'Attuaro per scriverli, altri grana 10 per ragione di *lecto lata* e copia di qualsivoglia Interlocutorio, per ridurla in publica forma, o per ragione di voto, e Registro . . . 4

Per Registro dell'essecutioni 0 10

Per Speditione, Forma, Registro, Mandato, e Sigillo di qualsivoglia lettera, unitamente 10

Per Speditione di Lettere, Responsali di citationi, o qualsivoglia altro atto . . 4

Per ragione di Cautione, *seu* pleggeria di onza 50 a basso, 2 tarì; sin ad onze 100, tarì 4, ed altri tarì 4 per centenajo, e niente di più.

Per Copia d'estratta di qualsivoglia cautione, *seu* pleggeria 1

Per ragione di Deposito, e Registro . . . 2

Per Copia, ed estratta un tarì, ed essendo più d'una pagina di scrittura grana 10 per ogn'una di righe 24 come sovra. . 0 10

Per restitutione di denaro depositato, tanto dal Depositante, come da quel, in di cui nome si è fatto il Deposito, non si pretenda dritto alcuno.

Per assuntione di Testimonij, tanto parte incitata, come parte citata, grana 3 per testimonio 0 3

Per ragione d'Attuario nell'assuntione dei testimonij, tanto con Interrogatorio, come senza esso, 10 grana per testimonio . . 0 10

Per ragione di Subitione 3

Per ragione d'Inventaro, e Cautione, 3 tarì, e se sarà di grande Volume, altri grana 10 per ogni pagina come sovra. . . . 3

Per pedaggio dentro la Città 3 tarì, e fuori di essa, ritornandovi lo stesso giorno, 6 tarì, e se resterà fuori più giorni, tarì 8 per ciaduno.

Nell'estratta di qualsivoglia atti dovrà esprimere gli diritti, con dire, *Solvit tarenos*, in conformità agli riferiti nella presente Pandetta.

Di più delli sudetti dritti non potranno prendersene altri, sotto qual si voglia pretesto, ed in caso di contraventione se ne darà carico nel Sindicato al Giudice privativo, al Mastro Notaro, ed Attuari, ed incorreranno nella pena di privatione d'Ufficio, e tre anni di carceratione.

LANFRANCHI

Il Vicerè per ragione di pubblica salute autorizza il Senato di Siracusa a far le spese occorrenti per la quarantena di una nave approdata nella rada di Scicli, ed altre simili.

(Archivi di Palermo)

Victorius Amedeus Rex Siciliæ, Hierusalem et Cypri, etc.

Ill. Reg. Cons. dil. Riceviamo la vostra de' 25 settembre caduto, con la quale ci rappresentate di haver havuto avviso dalli Giurati della Città di Scicli di haver approdato in quelli mari un Caicco con numero 32 persone che havevano fuggito da una nave venettiana, la quale restò presa da un bastimento turchesco, procedendo detta nave venettiana da parte sospetta: così infatti da noi fu spedita persona sopra loco per osservare quanto era di necessità in servitio della pubblica salute, ma comechè necessitavano spese per guardia di dette 32 persone, e per la condotta d'esse nel vostro porto, vi havete valso di alcune poche onze che restavano inapplicate, respetto di non haver altro denaro assignato per detto effetto, sollecitate la provvidenza del denaro bastevole, e come meglio per detta vostra si legge, in dorso della quale provittimo. *Panormi die 2 octobris 1714. — Respond. opportune. —* In risposta di detta vostra siamo a dirvi che, lodando la vostra attentione esercitata in questa congiuntura, che risguarda la pubblica salute, vi ordiniamo che debbiate disponere tutti li mezzi necessarij per il trasporto di dette genti, che si ritrovano nella spiaggia di Scicli, deportandovi in ciò in conformità delle vostre instruttioni e regole, che tenete in materia tanto importante, purchè non succeda il minor inconveniente, e di pregiuditio alla pubblica salute, lasciandosi alla vostra buona condotta questa dipendenza, come Deputato di sanità, facendo le spese necessarie con li denari del vostro Patrimonio; informandoci all'istesso tempo di quel denaro vi havrete valso in occasione di haver naufragato gente venuta da paesi sospetti, dalli quali non si è possuto ricavare alla fine della quarantena, da voi fatta, il denaro necessario, si ancora debbiate rimetterci una nota di tutte le spese fatte per servitio della presente quarantena, ed informarci quanto di sopra vi è stato incarito, con che la spesa non venghi sottoscritta dal vostro Mastro Notaro, acciò in vista di essa si possano prendere le nostre risolutioni per trovarne il rimpiazzo. *Dat. Panormi die vigesimatertia octobris 1714.*

Il Conte Maffei

Drago *P.*— Valguarnera *M. R.*— Bonifacio *M. R.*— Colonna *M. R.*
Sapellani *Cons.* — Perlongo *F. P.*

Il Vicerè sollecita il Senato di Trapani per lo sfratto di viaggiatori infetti che provenissero da Costantinopoli.

(Archivio comunale di Trapani)

Victorius Amedeus Rex Siciliæ, Hierusalem et Cypri, etc.

Ill. Reg. Cons. dil. Dalli Deputati della Sanità di Messina e Panormo si scrive, il Console Francese residente a Sta Quaranta aver partecipato che in due villaggi distanti tre miglia dall'Arta, nominati Rocca e Morali, sono morte tre persone, o siano soldati venuti da Costantinopoli, e come per detta citata si legge, in dorso la quale provittimo. *Panormi die 8 februarij 1718.* — *Respond. opportune, et fiant litteræ circulares.* — Perciò ve ne passiamo la notitia a stare con tutta vigilanza per la tutela e conservatione della publica salute, vi incarichiamo che capitando imbarcationi procedenti da dette parti, debbiate farle intimare lo sfratto sotto pena della vita naturale, tenendo presente sovra ciò l'instrumento della Dogana di Sanità. E così eseguirete come è di vostra costumata attentione, e non altrimente. *Dat. Panormi die duodecima februarij 1718.*

Il Conte Maffei

Drago *P.* — Valguarnera *M. R.* — Colonna *M. R.* — Bonifacio *M. R.*
Sapellani *Cons.* — Virgilio *F. P.*

Il Vicerè risponde al Senato di Trapani sopra una questione di diritto internazionale relativa alla sanità marittima

(Archivio comunale di Trapani)

Victorius Amedeus Rex Siciliæ, Hierusalem et Cypri, etc.

Illustri Reg. Cons. dil. Per la vostra del 20 ottobre scorso restiamo intesi che havendo capitato in cotesto Porto una Mozza francese di Padrone Onorato Valentino, procedente da Genova con patente limpia, fu richiesto dal Guardiano del Porto s'havesse portato mercantie, o havesse altre persone di vantaggio, o pratticato per mare con altri bastimenti, e a ciò detto Padrone

rispose con giuramento di non haverne, ed havendo ordinato che salisse sul bordo per far le diligenze su la nave, non gli fu permesso dal Padrone; e però se gli denegò per tali motivi la prattica, onde il sudetto Padrone se ne partì da cotesto Porto, ove la notte dopo ritornato abbassò col suo battello alla Marina, et esibì farsi visitare, havendo presentato due polizze di carico con diverse mercantie; sovra di che conoscendo voi il replicato spregiuro del Padrone, benchè haveste dovuto procedere contro a mente delle istruttioni di sanità, nondimeno stimaste astenervene per non pregiudicar la Natione, che intende non essere soggetta a visita; ad ogni modo, potendo sortirne da simili spregiuri grandissimo inconveniente alla comune salute, ce ne passate la notitia per darvisi le disposizioni opportune, col permesso di poter in simili casi castigar indistintamente li Padroni delle barche qualvolta si trovassero spregiuri, o carcerarli, e passarne poscia a noi la notitia, siccome meglio per detta vostra, in dorso la quale provittimo. — *Pan. die quarta novembris 1717.* — *Resp. opportune.* — Onde noi, considerando che sul fatto da voi esposto non cade immediatamente il spregiuro sovra materia di sanità, mentre portava patente limpia di Genova con li necessarij requisiti, e dato il giuramento di non haver conversato con altri bastimenti, può cadere solamente il spregiuro sulla negativa del rivelo delle mercanzie, e in conseguenza in una specie di contrabando; perciò in risposta lodando la vostra diligenza e attentione, con la quale vi applicate, nell'accerto della conservatione della publica salute, vi passiamo la notitia d'havere per via di nostra Segreteria passato il dovuto risentimento con li Consoli della Natione Francese che in avvenire obligassero li Padroni delle navi di sua Natione di star a dovere in materia di Sanità per restare sicuri della conservatione della comune salute; e che quante volte volessero protestare sbarcassero mercantie, dovessero farne il manifesto; e vi incarichiamo che quante volte occorresse il caso di somiglianti spregiuri, senza eccetione di Natione alcuna, passerete, in adempimento delle istruttioni di Sanità, a carcerare detti Padroni di barche, e passarne dopo la notitia a noi per questa via perchè possano darsi le dispositioni più opportune in esempio degli altri; e così eseguirete, siccome dalla vostra costumata attentione lo speriamo. *Dat. Panormi die decima octava februarij 1718.*

Il Conte Maffei

Drago *P.* — Valguarnera *M. R.* — Bonifacio *M. R.*
Sapellani *Cons.* — Virgilio *F. P.*

ORDINI, DECRETI E PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LE STRADE, I PONTI E L'UFFIZIO DEL CORRIERE MAGGIORE.

Il Tribunale del R. Patrimonio manda eseguirsi l'Ordine Regio sopra il riattamento delle strade Reali da Palermo a Termini, e da Termini a Trapani.

(Archivio comunale di Trapani)

Victorius Amedeus Rex Siciliae, Hierusalem et Cypri, etc.

Fid. Reg. Cons. Dil. Con biglietto del nostro Contador generale Fontana è stato ordinato lo che siegue: — S. M. mi comanda di far sapere a cotesto Tribunale del Patrimonio di dar gli ordini opportuni alle Comunità della rotta da questa Città a quelle di Termini e Trapani respettivamente perchè venghino senza ritardo riparate le strade Reali che conducono ad esse, in modo che possa comodamente passarvi una carrozza, o altra simile vettura, et ogn'una di dette Università per l'estensione del suo proprio finaggio, così esigendo il Regio servitio; e persuaso della loro particolar attentione a farne compirel'esecutione, nostro Signore le guardi. Palermo 30 decembre 1713. — Fontana. — Al Tribunale del Real Patrimonio. — Perciò in conformità del preinserto Ordine v'incarichiamo, che con ogni celerità dobbiate far accomodare, et acconciare le strade e passi del vostro Territorio dalla parte delle Marine, per potervi andare, camminare e passeggiare liberamente una carrozza, o altra simile vettura, e carriaggio, ad effetto che con le nostre carrozze Reali potessimo fare il viaggio a cotesta, che per quel che tocca alle strade che seguitano li territorij dell'altre Città e Terre habbiamo distribuito gli ordini necessarij; il tutto eseguirete con la brevità possibile, come ce lo promettiamo dalla vostra attentione, ricercandolo così il nostro Real servitio. *Dat. Panormi die prima januarij 1714.*

Fernandez *P.* — Valguarnera *M. R.* — Colonna *M. R. et Cons.* — Nigri *M. R.* — Bonifacio *M. R.* — Gismondi *M. R.* — Moncada *M. R.* — Avarna *M. R.* — Spadafora *M. R.* — Ramondetta *M. R.* — Amicus *M. R.* — Riggio *M. R.* — Pensabene *F. P.*

Il Ministro Segretario di Stato sollecita li Giurati di alcune Università per che provvedano al riattamento delle strade nei limiti del rispettivo loro confine.

(Archivi generali di Torino)

Sendo venuto alla notitia di S. M che gl'infrascritti Giurati non hanno pur anco, in esecutione dell'ordine dato dal Tribunale del Real Patrimonio sotto li 24 del scorso aprile, fatto accommodare col denaro delle loro respettive Università le strade per via delle Marine per il passaggio de'Corrieri straordinarij, che dalla Città di Palermo vengono a questa di Messina, mi comanda la Maestà Sua di dire, in nome di Lei, alli Giurati di Ceffalù, che senza maggiore dilatione facciano accommodare la strada sino a Pollina; alli Giurati di Pollina quella sino a Tusa; alli Giurati di Tusa quella sino alla Motta di Fermo; alli Giurati della Motta di Fermo quella sino a S. Stefano; alli Giurati di S. Stefano quella sino a Caronia; alli Giurati di Caronia quella sino a S. Fratello; alli Giurati di S. Fratello quella sino a Militello Valdemone; alli Giurati di Militello Valdemone qnella sino a S. Marco; alli Giurati di S. Marco quella sino a Naso; alli Giurati di Naso quella sino a Piraino; alli Giurati di Piraino quella sino alla Gioiosa Guardia; alli Giurati della Gioiosa Guardia quella sino a Patti; ed alli Giurati di Patti quella per tutta la via del Tinnaro: volendo di più la Maestà Sua che fra il termine di giorni quindeci, principiandi dal giorno della ricevuta di quest'ordine, restino non solo accommodate di tutto punto dalli detti Giurati rispettivamente le sudette strade, ma anche debbano mantenerle così in avvenire sotto la pena di onze duecento d'applicarsi al Regio Fisco, e che debbano risponderne in proprio il Giurato Seniore e Juniore di caduna Città e Terra che non l'eseguirà, et il presente ordine gli verrà trasmesso dal Luogotenente del Corriero maggiore.

Messina li 24 maggio 1714

De St-Thomas

Il Vicerè provvede per lo ristoramento dei ponti in ogni Città e luogo del Regno.

(Archivio comunale di Trapani)

Victorius Amedeus Rex Siciliæ, Hierusalem et Cypri, etc.

Vicerex et Generalis Capitaneus in hoc Siciliæ Regno, Illustribus Senatibus Civitatum Messanæ, Cataniæ, Syracusarum et Drepani, nec non Spect. Mag. et nob. Juratis Civitatum et Terrarum hujus Regni, cui vel quibus ipsorum præsentes præsentatæ fuerint, Cons. et fid. Reg. dil. salutem. Importando al Reale e publico servigio che tutti li ponti del Regno con esatta cura si mantenessero in buono stato di fabriche per facilitazione del commercio de' Regnicoli, commodo dei viandanti, e per poter resistere alle inondazioni dei fiumi che più volte soliono accadere, ed havendosi sin'ora per via di questa illustre Deputazione del Regno dato la providenza a molti ponti, che negli anni scorsi hanno patito notabili danni, habbiamo perciò risoluto spedir le presenti, con le quali v'incarichiamo, et a chi spetta ordiniamo, che con la dovuta diligenza dovessero trasmettere a questa illustre Deputazione una relazione delli ponti che esistono nelli Territorij di coteste rispettive Città e Terre, con la dichiarazione di quelli che stanno a carico delle Università, e di quelli che stanno a carico della detta Deputazione, con la distinzione dei loro nomi, dei fiumi, luoghi e valli, ove sono situati, dei confini, della misura, larghezza, lunghezza, e numero d'archi di detti ponti, e se necessitano di ripari e di acconci, per mettersi in istato più sicuro per il passaggio dei viandanti, ed ogni altro, che su tal fatto stimate degno della nostra notizia, e l'antedetto eseguircte fra il termine di giorni quindeci cursuri dalla presentata di queste, come ce lo compromettiamo dall'attenzione e zelo che si deve al Reale e publico servigio. E perchè viene Corriero serio, lo spedirete d'un subito, con pagargli con qualsivoglia denaro dell'Università il solito viaggio secondo la tassa, che porta seco, del Luogotenente di Corriero maggiore, e non altrimente. *Dat. Panormi die octava januarij 1717.*

Il Conte Maffei

Ratificanza del Ministro Segretario di Stato, il signor Marchese di S. Tommaso, della Convenzione stipulata in Parigi tra il signor Pajot Controllore generale delle Poste di S. M. Cristianissima ed il signor Boffa Direttore generale delle Poste di S. M. il Re di Sicilia per il passaggio de' corrieri di Francia in Italia.

(Archivi generali di Torino)

Nous Marquis de St-Thomas, Ministre et premier Secretaire d'Etat de Sa Maiesté le Roy de Sicile, mon Maitre, ayant veû les articles et conditions portées par les Conventions concernant le passage du Courier de France pour Rome, le port des lettres, depèches, et pacquets, de lettres ecrites des Villes de France en celle de Savoye et de Piemont faites arrestées et signées dans Paris le 25 de septembre dernier entre icelles, avons approuvées, et ratifiées, approuvons et ratifions aux conditions suivantes, sçavoir que le Bureau de France ne fera passer sous quelconque pretexte aucune de ses lettres pour les Etats de Milan, Venise, et restant d'Italie que par le canal de celuy de Turin; que par le cas que le jour de mardy fixé pour le second Ordinaire ne pût pas quadrer à la commodité du Pnblic, et la diligence requise, on devra le changer dans un autre plus convenable: au reste nous approuvons et ratifions les susdites Conventions pour six ans à commencer de la date des presentes, et promettons de les garder, et observer en ce qui est en notre pouvoir. En foy de quoi nous avons signé les presentes faites sceller du Cachet de nos armes, et controsigner par l'un de nos Secretaires ordinaires. Fait à Palerme ce 18 novembre 1715.

De St-Thomas

Mayno

Regia Notificanza dello stabilimento di un corriere da Palermo a Roma, di là per Torino ed altre Città dell'Italia, e viceversa.

(Da una copia a stampa negli archivi generali di Torino)

Si dà la notitia come, di ordine della Sacra Real Maestà del Re nostro Signore (che Dio sempre guardi), si è stabilita per il suo Real servigio, ed utilità del publico commercio per una volta la settimana, che sarà il sabato la sera, la partenza della feluga del Dispaccio, che si spedirà per via di quest'Officio di Corriero maggiore di S. M. da questa Città di Palermo per quella di Roma, dove, arrivando il venerdì, si manderanno le lettere per Torino, ed altre parti d'Italia coll'Ordinario, che parte il sabato seguente.

Da Roma si spedirà pure altra feluga del Dispaccio ogni settimana il sabato la sera per arrivare in questa Città il giovedì seguente, e per condurre li dispacci e lettere di Torino, Genova, ed altre parti d'Italia, che haveranno capitato colà coll'Ordinario il venerdì antecedente.

Si previene però che doveranno affrancarsi per Roma le lettere che anderanno per le parti d'Italia, altrimente resteranno nella Posta di Roma.

In Palermo nella Regia Stamperia di Agostino Epiro e Forte 1713.

Il Contadore generale notifica al Tribunale del R. Patrimonio l'Ordine Regio di pagare onze 1200 all'anno al Corriero maggiore.

(Archivi generali di Torino)

S. M. comanda che senza tratto di conseguenza, nè pregiudizio delle parti continuino a pagarsi al Duca di Saponara, Ministro Corriero del Regno, le ₇ 1200 che tiene situate, ogn'anno, sopra le Percettorie per li Corrieri ordinarij ed estraordinarij, e mantenimento di Felughe per le lettere di fuori Regno, incominciando detto pagamento dal primo novembre 1713 innanti; e così debba seguitare di mese in mese sino a nuovo ordine; con ciò che sia tenuto in caduna settimana spedire a sue spese la Feluga per Roma per portare le lettere in quella Città, e che pure abbia da dare, esenti d'ogni pagamento, quelle pervenienti che saranno dirette alle LL. MM., Segretaria di Stato, Segretaria di Guerra, Ufficio generale del soldo, Consultore e Conservatore; che inoltre resti obbligato di spedire a sue spese tutti li Corrieri ordinari del martedì e venerdì per portare, e riportare in questo Regno le lettere secondo il stabilimento che si pratica, con dover anco dar franche d'ogni dritto quelle che saranno dirette all'Officij di sopra descritti, come anche quelle de' Ministri ed Officiali della G. C., Patrimonio ed altre concernenti al Real servizio nella forma che si è praticata sino al presente, però senza abuso, e che tutti li dritti soliti esigersi per l'altre lettere restino a beneficio del Corriero Maggiore, coll'obbligo solo alla R. C. di doverle pagare oltre le sudette ₇ 1200 l'importo dei Corrieri straordinarij che si spediranno nel Regno per servizio di S. M. secondo la tassa sin hora praticata. Perciò, d'ordine della M. S., si partecipa a cotesto Tribunale affinchè in conformità del presente, quale le verrà consignato dal detto Duca di Saponara, spedischi l'ordini convenienti al Tesoriero Generale perchè paghi al medemo le ₇ 1200 l'anno di mese in mese, incominciando dal sudetto giorno primo novembre colle obbligationi e riserve sopra espresse; nel rimanente faccia osservare il contratto in ultimo loco seguito; e nostro Signore li guardi.

Palermo li 3 aprile 1714

FONTANA

La Regia Gran Corte Civile, sopra rappresentanza del Principe di Montereale, Duca di Saponara, Corriero maggiore del Regno, manda eseguirsi ed osservarsi le Regie lettere delli venti dicembre mille settecentuno, per le quali sono determinati gli obblighi e le competenze di tale carica, colle rispettive riserve ed eccezioni.

(Da una copia a stampa negli archivi generali di Torino)

Victorius Amedeus Rex Siciliæ, Hierusalem et Cypri, etc.

Lettere osservatoriali di Sua Maestà (che Dio guardi).

Illustribus, Spectabilibus, Magnificis, et Nobilibus Regni ejusdem, Magistro Justitiario, Præsidibus Reg. Tribunalium, Judicibus Magnæ Regiæ Curiæ, Magistris Rationalibus, Thesauraria, et Conservatori R. Patrimonij, Advocatis quoque, et Procuratoribus Fiscalibus, cæterisque demum quibusvis Vicarijs, Armorum Capitaneis, tam per Vallem, quam ad Bellum, et per Regnum ordinarijs, Delegatis, Sindicatoribus, Commissarijs exequutivis, et Procuratoribus destinatis et destinandis per Regnum, et omnibus alijs Officialibus Regni prædicti majoribus et minoribus, præsentibus et futuris, et præsertim Spect. Capitaneo, Jud. R. C. P. et omnibus alijs Officialibus hujus fœlicis et fideliss. Urbis Panormi, Judicibus Regiæ Audientiæ Civitatis Messanæ, et omnibus alijs Officialibus ejusdem, et præsertim Spect. Capitaneo, Magnificis Judicibus, Juratis, et omnibus alijs Officialibus Magistratus Civitatis Drepani, majoribus et minoribus, præsentibus et futuris, ac etiam omnibus et singulis Officialibus Regni, cui vel quibus ipsorum præsentes præsentatæ fuerint, Consiliarijs et fid. Reg. dil. salutem. Siamo stati supplicati del tenor seguente, *videlicet:* —

Lettere osservatoriali del Signor Marchese di Viglienа Viceré.

S. R. M. il Prencipe di Montereale, Duca di Saponara, Corriero magiore per Vostra Maestà in questo Regno, dice a Vostra Maestà, che ad instanza della fu l'Ill. D. Vittoria Zappata, allora padrona dell'Officio di Corriero magiore, furono ottenute l'inserte lettere osservatoriali per via del Tribunale della R. G. C. Civile del tenor seguente, *videlicet:* — *Philippus, etc., Vicerex et Generalis Capitaneus in hoc Siciliæ Regna, Illust. Spect. Mag. et Nob. Regni ejusdem, Magistro Justitiario, Præsidibus Reg. Tribunalium, Judicibus M. R. C. Magistris Rationalibus, Thesaurario, et Conservatori R. P., Advocatis quoque, et Procuratoribus Fiscalibus, cæterisque demum quibusvis Vicarijs, Armorum Capitaneis, tam per Vallem, quam ad Bellum, et per Regnum ordinarijs, Delegatis, Sindicatoribus, Commissarijs exequutivis, et Procuratoribus destinatis et destinandis per Regnum, et omnibus alijs Officialibus Regni prædicti majoribus et minoribus, præsentibus et futuris, et præsertim Spect. Capitaneo, Jud. R. C. P. et omnibus alijs Officialibus hujus fœlicis et fideliss. Urbis Panormi, Judicibus Regiæ Audientiæ Civitatis Messanæ, et omnibus alijs Officialibus ejusdem, et præsertim Spect. Capitaneo, Magnificis Judicibus, Juratis, et omnibus alijs Officialibus Magistratus Civitatis Drepani majoribus et minoribus, præsentibus et futuris, ac etiam omnibus et singulis Officialibus Regni, cui vel quibus ipsorum præsentes præsentatæ fuerint, Cons. et fid. Reg. dil. salutem. Quia alias fuerunt emanatæ literæ tenoris sequentis, videlicet: — Carolus, etc., Vicerex et Generalis Capitaneus in hoc Siciliæ Regna, Illustribus, Spect. et Nobilib. Regni ejusdem, Magistro Justitiario, Præsidibus Reg. Trib., Judicibus M. R. C., Magistris Rationalibus, Thesaurario, et Conservatori Regij Patrimonij, Advocatis quoque, et Procuratoribus Fiscalibus, cæterisque demum quibusvis Vicarijs, Armorum Capitaneis, tam per Vallem, quam ad Bellum, et per Regnum ordinarijs, Delegatis, Sindicatoribus, Algozirijs, Commissarijs exequutivis, et Procuratoribus destinatis et destinandis*

Judicibus etiam Drepani.

Lettere osservatoriali del Signor Conte di S. Stefano Viceré.

per Regnum, et omnibus alijs Officialibus Regni prædicti majoribus et minoribus, præsentibus et futuris, et præsertim Spect. Capitaneo, et Jud. R. C. P. et omnibus alijs Officialibus hujus felicis et fideliss. Urbis Panormi, Judicibus Regiæ Audientiæ Civitatis Messanæ, et omnibus alijs Officialibus ejusdem, et præsertim Spect. Capitaneo, Magnificis Judicibus, Juratis, et omnibus alijs Officialibus Magistratus Civitatis Drepani majoribus et minoribus, præsentibus et futuris, ac etiam omnibus et singulis Officialibus Regni, cui vel quibus ipsorum præsentes præsentatæ fuerint. Cons. et fid. Reg. dil. salutem. Quia alias fuerunt emanatæ literæ tenoris sequentis, videlicet: — Carolus, etc., Vicerex et Generalis Capitaneus in hoc Siciliæ Regno, Illustribus, Spect. et Nob. Regni ejusdem Magistro Justitiario, Præsidibus Reg. Trib., Judicibus M. R. C., Magistris Rationalibus, Thesauraria et Conservatori R. P., Advocatis quoque, et Procuratoribus Fiscalibus, cæterisque demum quibusvis Vicarijs, Armorum Capitaneis, tam per Vallem, quam ad Bellum, et Regnum ordinarijs, Delegatis, Sindicatoribus, Algozirijs, Commissarijs, et Procuratoribus destinatis et destinandis, et omnibus alijs Officialibus Regni prædicti majoribus et minoribus, præsentibus et futuris, et præsertim Spect. Capitaneo, et Jud. felicis et fideliss. Urbis Panormi, et Spect. Judic. Curiæ Straticotialis Civitatis Messanæ, cui vel quibus ipsorum præsentes præsentatæ fuerint. Cons. et fid. Reg. dil. salutem. Per l'officio del Spett. Auditore Generale degente in questa Città di Messina furono emanate lettere del tenor che siegue: — *Carolus, etc., Vicerex et Generalis Capitaneus in hoc Siciliæ Regno, Illustribus, Spect., Magnif., Nob. Regni ejusdem Magistro Justitiario, Præsidibus Reg. Trib., Jud. M. R. C., Magistris Rationalibus, Thesauraria, et Conservatori Reg. Pat., Advocatis quoque, et Procuratoribus Fiscalibus, cæterisque demum quibusvis Vicarijs, Armorum Capitaneis, tam per Vallem, quam ad Bellum, et per Regnum Delegatis, Sindicatoribus, Algozirijs, Commissarijs, et Procuratoribus destinatis et destinandis, et omnibus alijs Officialibus Regni prædicti majoribus et minoribus, præsentibus et futuris, præsertim Capitaneo, et Jud. R. C. P. hujus felicis et fideliss. Urbis Panormi, et Spect. Jud. Curiæ Straticotialis Nob. Civitatis Messanæ, cui vel quibus ipsorum præsentes præsentatæ fuerint. Cons. fid. Reg. dil. salutem. Quia alias fuerunt emanatæ literæ tenoris sequentis, videlicet: — Carolus Rex, et Maria Anna Regina Gubernatrix, etc., Vicerex et Generalis Capitaneus in hoc Siciliæ Regno, Illustribus, Spect., Mag. et Nob. Regni ejusdem Magistro Justitiario, Præsidibus Reg. Trib., Jud. M. R. C., Magistris Rationalibus, Thesaurario, et Conservatori Reg. P., Advocatis quoque, et Procuratoribus Fiscalibus, cæterisque demum quibusvis Vicarijs, Armorum Capitaneis, tam per Vallem, quam ad Bellum, et per Regnum ordinarijs Delegatis, Sindicatoribus, Algozirijs, Commissarijs, et Procuratoribus destinatis et destinandis, et omnibus alijs Officialibus Regni prædicti majoribus et minoribus, præsentibus et futuris, et præsertim Illustri Straticoto, et Jud. R. C. P. felicis Urbis Panormi, cui vel quibus ipsorum præsentes præsentatæ fuerint. Cons. et fid. Reg. dil. salutem.* Per l'officio del Spett. Auditore generale di questo Regno furono emanate lettere del tenor che siegue: — *Philippus, etc., Vicerex et Generalis Capitaneus in hoc Siciliæ Regno, Illustribus, Mag., Spect. et Nob. ejusdem Magistro Justitiario, Præsidibus Reg. Trib., Jud. M. R. C., Magistris Rationalibus, Thesaurario, et Conservatori Regij Pat., Advocatis quoque, et Procuratoribus Fiscalibus, cæterisque demum quibusvis Officialibus, Vicarijs, Armorum Capitaneis, tam per Vallem, quam ad Bellum, et per Regnum ordinarijs et extraordinarijs Delegatis, Sindicatoribus, Algozirijs, Commissarijs, et Procuratoribus destinatis et destinandis, et omnibus alijs Officialibus Regni prædicti majoribus et minoribus, præsentibus et futuris, et præsertim Illustri Straticoto, et Spect. Jud. Curiæ Straticotialis Nob. et exemplaris Urbis Messanæ, Spect. Capitaneo et Jud. R. C. P. felicis Urbis Panormi, cui vel quibus ipsorum præsentes præsentatæ fuerint. Cons. et fid. Reg. dil. salutem.* Per l'officio del Spett. Auditore generale di questo Regno furono emanate

Judicibus etiam Drepani.

lettere del tenor che siegue: — *Philippus, etc., Vicerex et Generalis Capitaneus in hoc Siciliæ Regno, Illustribus, Spect., Mag. et Nob. Regni ejusdem Magistro Justitiario, Præsidibus Reg. Trib., Jud. M. R. C., Magistris Rationalibus, Thesauraria, et Couservatori Reg. Pat., Advocatis quoque, et Procuratoribus Fiscalibus, cæterisque demum quibusvis Vicarijs, Armorum Capitaneis, tam per Vallem, quam per Regnum ordinarijs et extraordinarijs Delegatis, Sindicatoribus, Algozirijs, Commissarijs, et Procuratoribus destinatis, sive destinandis, et omnibus alijs Officialibus Regni prædicti majoribus et minoribus, præsentibus et futuris, et præsertim Illustri Straticota, et Spect. Jud. Curiæ Straticotialis hujus Nobilis et exemplaris Urbis Messanæ, Spect. Capitaneo, et Jud. R. C. P. felicis Urbis Panormi, cui vel quibus ipsorum præsentes præsentatæ fuerint. Cons. fid. Reg. dil. salutem.* Per l'officio del Spett. Auditore geoerale di questo Regno furono emaoate lettere del tenor che siegue: —

Lettere del Serenissimo Signor Prencipe Filiberto.

Philippus, etc., Princeps Emmanuel Philibertus Dei gratia Magnus Prior Sancti Joannis in Regno Castellæ et Leonis, Vicerex et Generalis Capitaneus in hoc Siciliæ Regna, Illust. et Spect., Mag. et Nob. Regni ejusdem Magistra Justitiaria, Præsidibus Regiorum Trib., Jud. M. R. C., Magistris Rationalibus, Thesaurario, et Conservatori Reg. P., Advocatis quoque, et Pracuratoribus Fiscalibus, cæterisque demum quibusvis Vicarijs, Armorum Capitaneis, tam per Vallem quam ad Bellum, et per Regnum ordinarijs et extraordinarijs Delegatis, Sindicatoribus, Algozirijs, et Procuratoribus destinatis et destinandis, et amnibus alijs Officialibus Regni prædicti majoribus et minoribus, præsentibus et futuris, et præsertim Illust. Straticoto, et Spect. Jud. Curiæ Straticotialis hujus Nob. Urbis Messanæ, Spect. Capitaneo, et Judicibus R. C. P. felicis Urbis Panormi, cui vel quibus ipsorum præsentes præsentatæ fuerint. Cons. fid. dil. salutem. Siamo stati supplicati del teoor seguente, *videlicet:* — D. Vittoria de Tassis dice a V. A. S. che tiene e possiede l'officio di Corriero magiore di questo Regoo con stipeodio di S. M. con assento nell'officio del Spett. Conservatore Geoerale per la Thesoreria generale tiene e possiede l'officio in questa Città di Messina, come in quella di Palermo, ed altri del Regno li suoi Tenenti ed Officiali, li quali esercitano ed amministrano detto officio con l'istessa autorità, preheminenze, esentioni e privilegij ch'essa supplicante tiene, e tra gl'altri di godere il foro della Guerra, come quelli che sono soggetti al Capitan Generale, che li comaoda in loro servitio, e specialmente per servitio di S. M. per la corrispondenza delle Città e Regoi, e non si possono impedire Corrieri per le cose particolari mentre stanno per servitio della commune utilità e di S. M. se non per ordioe del Capitan Generale che governa, e sono forzati a portar l'armi, così per loro facoltà, come per custodia del carico, e sooo esenti dell'angarie, impositioni, bandi, jurisditioni ordinarie, che così sempre s'ha osservato per le sudette cause, e per la jurisditione che S. E. ha con detto Corriero magiore, e suoi Loogoteoenti ed Officiali, come Capitan Generale per causa di detto stipendio, *seu* salario, ch'è concesso con detto officio, ed in altri Regni, il Corriero magiore tiene il Giudice separato dall'ordioario per sè e suoi Officiali destinato con omnimoda potestà per civile e criminale, che non essendo in questo Regno viene a sommettersi detto Corriero magiore a detto Capitan Generale, che è giurisditione similmente appartata abdicativa delle persone, che specialmente sono applicati al servitio di S. M. e godono suo stipendio. E perchè l'espoocente per evitare lungarie, che sogliono fare nelli casi ch'hanno successo, e succedono così per cause civili, come criminali d'essa, e suoi Luogotenenti ed Officiali sopra non esser riconosciuti dalla Giustitia ordioaria, nè impediti, nè meno molestati per l'apportatione dell'armi, ma rimessi alla dritta *absque prolatione interloqutoriæ* a V. A. S. et *in futurum* a S. E. e suo futuro Capitan Generale, ed al Spett. Auditore Generale, loro Giudice desidera darci rimedio e facoltà, supplica a V. A. S. resti servita ordinare che per l'officio di detto Spett. Auditore Generale si facciano lettere in forma, acciò essa esponente, li suoi Tenenti ed Officiali, che al pre-

Memoriale di D. Vittoria de Tassis

sente sono, e per l'avvenire saranno in virtù di dette lettere, siano *ut supra* riconosciuti, e rimessi, che lo ricevorà a gratia *ut Altissimus*. In Messina a'18 agosto 1623. El CONSULTORE MATUTE *refiera* — ANTONIO NAVARRO *Secretario* — e per detto Illust. Consultore fattane relatione provittimo a'22 del presente *quod fiant literæ sub visione Spect. Auditoris Generalis, quod gaudeant foro Belli.* — Per esecutione della quale preinserta provista vi dicimo ed ordiniamo, et *expresse* comandiamo che alla sudetta D. Vittoria de Tassis supplicante, suoi Luogotenenti, Officiali, e Corrieri ordinarij così in questa Città di Messina, come in quella di Palermo, ed in altre del Regno dove s'esercita detto officio, li dobbiato ad essa, ed alli loro successori in detto officio guardare il foro della Guerra, e per qualsivoglia causa civile nè criminale ad instanza del Fisco, *seu* Parte privilegiata, *seu* mista che sia, *etiam* per l'apportatione dell'armi offensivi e defensivi, di notte e di giorno, eccettuato però il scopettone non lo debbiate conoscere, molestare, nè inquietare, e *succedente casu* rimettere a noi como Capitan Generale, ed all'Officio e Corte del Spett. Auditore Generale. loro Giudice competente *una* con tutti e singoli atti, e scritture, ed informationi, che contro d'essi si trovassero fatti, o si facessero alla dritta *absque candelis, et absque prolatione interloquutoriæ,* anzi volemo che detto Corriero magiore, ed altri come sovra espressati habbiano di godere tutte quelle immunità, libertà, esentioni, che godono li Soldati, e Persone stipendiate, ed altre persone che godono detto foro di Guerra, con che non godano franchezza di Gabelle, e questo non ostante qualsivoglia Bando, Constitutioni, ed altri in contrario forte dittanti, e disponenti, e così eseguirete o farete eseguire ad instanza di qualsivoglia presentante e comparente, per quanto la gratia di S. M. tenete cara, e sotto pena di Florini mille *Fisco Regio applicanda. — Dat. Messanæ die 29 augusti 1623. Philibertus vidit Castillo A. G. — Dominus Princeps Emmanuel Philibertus Vicerex et Generalis Capitaneus mandavit mihi Antonio Albigiano visa per de Castillo A. G. — Joan. Alphonsus Alfarano Magister Notarius.* — Hor di nuovo è stato supplicato, e per noi provvisto come siegue: — Illmo ed Ecc.^mo^ Signore D. Vincenzo Zappata de Tassis, Corriero magiore di S. M. in questo Regno dice a V. E. che tanto esso Corriero magiore di S. M., quanto li suoi Luogotenenti, Officiali, e Corrieri ordinarij hanno goduto sempre il foro della Guerra, e sono stati, e sono in tutte le cause così civili, come criminali, sotto la giurisditione ed amministratione di giustitia del Spett. Auditore generale, e suo officio, per onde nel tempo del regimento della felice memoria del Signor Prencipe Filiberto furono da parte di D. Vittoria de Tassis madre di esso esponente, quale all'hora governava detto officio di Corriero magiore ottenute lettere a relatione dell'Illmo Consultore, e sotto visione del Spett. Auditore generale, per le quali s'ordinava a tutti e singoli Officiali di questo Regno in larga forma, *et præsertim* all'Illustre Straticoto, e Giudice della Corte Straticotiale della Città di Messina al Spett. Capitano, e Giudice di questa Città di Palermo, o d'altre Città e Terre di questo Regno, dove s'eserciterà detto officio, si dovessero ad essi o loro successori in detto officio guardare il foro della Guerra per qualsivoglia causa civile e criminale ad instanza del Fisco, *seu* Parte privilegiata che sia, *seu* mista, *etiam* per l'apportatione dell'armi offensivi o defensivi, di giorno e di notte, eccettuato però il scopettone, non li debbiano conoscere, inquietare, nè molestare, e *succedente casu*, rimetterli all'Ecc.^mo^ Signore Vicerè come Capitano generale, ed all'Officio e Corte di detto Spett. Auditore generale, loro Giudice competente *una* con tutti e singoli atti, scritture, informationi, che per essi si trovassero fatti, o si facessero alla dritta *absque candelis, et absque prolatione interloquutoriæ*, e che habbiano di godere tutte quelle immunità, libertà, ed esentioni, che godono li soldati stipendiati, che godono detto foro di Guerra, e sicome meglio per dette lettere si contiene. Date in Messina a'29 agosto 1623. E perchè alcune volte ha successo, che l'Officiali e Ministri di giustitia così di questa Città di Palermo, come della Città di Messina, e particolarmente

Memoriale di D. Vincenzo Zappata

l'illustre Straticoto Spett. Luogotenente, e Giudici di detta Città di Messina, Vicarij generali, Capitani d'armi, Capitani di giustitia, ed altri Officiali di questo Regno han preteso per ogni ragione riconoscere all'esponente, e li suoi Luogotenenti, Officiali, e Corrieri ordinarij, acciochè non s'havessero più in essi intromettere spettando la cognitione conforme s'have osservato al Spett. Auditore generale, supplica perciò l'esponente a V. E. resti servita ordinare si facciano lettere osservatoriali d'esse precalendate lettere in larga forma, acciochè non habbiano di riconoscere, nè molestare l'esponente, suoi Luogotenenti, officiali, e Corrieri ordinarij così per civile, come per criminale, anco per l'apportatione dell'armi, conforme per le precalendate lettere s'ha espressato, ch'oltre esser di giusto lo riceverà *ut Altissimus*, del quale memoriale essendone stata fatta relatione dell'infrascritto nostro Auditore generale, provittimo in dorso di quello a'5 del mese d'ottobre 1643, *fiont literæ observatorioles in forma*, per esecutione della quale nostra preinserta provista vi dicimo, ed ordiniamo, che al sudetto D. Vincenzo Zappata de Tassis, Corriero magiore per Sua Maestà in questo Regno di Sicilia, sua famiglia, e criati, suoi Luogotenenti, Officiali, e Corrieri ordinarij debbiate eseguire, ed osservare, e far per cui si deve eseguire, ed osservare le preinserte lettere *de verbo ad verbum, et o prima lineo usque ad ultimam*, come se fossero di nuovo ottente, ed a voi principalmente dirette, e così eseguirete per quanto la gratia di Sua Maestà tenete cara, e sotto pena di docati mille *Fisco Regio applicando. Datum Panormi die 6 octobris 1643. El Almirante vidit Dominech A. G. Dominus Vicerex et Generalis Capitaneus mandavit mihi Laurentio Marzolo Secretorio, viso per Dominech A. G. Antonius Gonzales Magister Notorius.* Ed hor di nuovo siamo stati supplicati, e per noi provisto del tenor che siegue: — Ill.mo ed Ecc.mo Signore D. Vincenzo Zappata de Tassis, Corriero magiore per Sua Maestà in questo Regno, dice a V. E. che tanto esso Corriero magiore, quanto li suoi Luogotenenti, Officiali, e Corrieri ordinarij hanno goduto sempre il foro della Guerra, e sono stati, e sono in tutte le cause così civili, come criminali sotto la giurisditione ed amministratione di giustitia del Spett. Auditore generale e suo officio, sicome in tempo del regimento della felice memoria del Signor Prencipe Filiberto furono da parte di D. Vittoria de Tassis madre d'esso esponente, quale all'hora governava detto officio di Corriero magiore, ottenute lettere a relatione dell'Illustre Consultore, e sotto visione del Spett. Auditore generale, per li quali s'ordina a tutti e singoli Officiali di questo Regno in larga forma, *et præsertim* all'Illustre Straticò, e Giudice della Corte Straticotiale della Città di Messina, ed al Spett. Capitano, e Giudici di questa Città di Palermo, ed in altre Città e Terra di questo Regno dove s'esercita detto officio, li dovessero ad esso e suoi successori in detto officio guardare il foro della Guerra, e per qualsivoglia causa civile e criminale ad instanza del Fisco, *seu* Parte privilegiata che sia, *seu* mista, *etiam* per l'apportatione dell'armi offensivi e defensivi, di giorno e di notte, eccettuando però il scopettone non lo debbiano conoscere, inquietare, nè molestare, e *succedente casu*, rimetterli all'Ecc.mo Signor Vicerè come Capitan generale, ed all'Officio e Corte di detto Spett. Auditore generale loro Giudice competente *uno* con tutti e singoli atti, scritture, ed informationi, che per essi si trovassero fatti, o si facessero alla dritta *absque candelis, et obsque protatione interloquutoriæ*, e che habbiano di godere tutte quelle immunità, libertà, ed esentioni che godono li Soldati, e persone stipendiate, ed altre genti, che godono detto foro di Guerra, e come meglio per dette lettere si contiene date in questa Città di Messina a'29 agosto 1623, e doppo furono ultimamente ad instanza dell'esponente ottenute lettere osservatoriali d'esse precalendate lettere dal Signor Almirante predecessore di V. E. sotto visione del Spett. Auditore generale, ordinandosi per dette lettere osservatoriali, che all'esponente Corriero magiore, sua famiglia, criati, e suoi Luogotenenti, Officiali, Corrieri ordinarij l'havessero d'eseguire le dette precitate lettere, e sicome per dette lettere osservatoriali si contiene.

Memoriale di D. Vincenzo Zappata de Tassis, e lettere del Signor Marchese de los Veles

Date in Palermo a'6 ottobre 1643. E desiderande l'esponente a magior cautela essere le sudette precalendate lettere tanto del Signor Prencipe Filiberto, quanto del Signor Almirante predecessore di V. E. confirmate e concesse, supplica perciò l'esponente a V. E. resti servita ordinare si faccino lettere osservatoriali di dette lettere come sopra concesse da detto Signor Almirante *ut Altissimus*, del quale memoriale essendone stata fatta relatione per l'infrascritto nostro Spett. Auditore generale, provittimo in dorso di quello a' 18 del presente, *fiant literæ observatoriales*. Per esecutione della quale nostra preinserta provista vi dicimo ed ordiniamo, *et expresse* comandiamo che al sopradetto D. Vincenzo Zappata de Tassis Corriero magiore per Sua Maestà in questo Regno di Sicilia, sua famiglia, e criati, suoi Luogotenenti, Officiali, e Corrieri ordinarij li debbiate eseguire, ed osservare le preinserte lettere *de verbo ad verbum, et a prima linea usque ad ultimam*, come se fossero di nuovo ottenute, ed a voi principalmente dirette, e così eseguirete per quanto la gratia di Sua Maestà tenete cara, e sotto pena di docati mille *Fisco Regio applicanda. Datum Messanæ die 2 augusti 1644. El Marques de los Veles, y Adelentado, vidit Dominech. Aud. Generale. Dominus Vicerex et Generalis Capitaneus mandavit mihi Marco Antonio Rivalora Secretario visa per Dominech Auditorem Generalem, Antonius Gonzales Magister Notarius.* Ed hor di nuovo siamo stati supplicati, e per noi provisto del tenor che siegue, *videlicet:* — Ecc.mo Signore D. Vincenzo Zappata de Tassis Corriero magiore per Sua Maestà in questo Regno di Sicilia dice a V. E. che tanto esso esponente, quanto li suoi Luogotenenti, Officiali, e Corrieri ordinarij han sempre goduto il foro della Guerra, e sono stati sicome al presente sono in tutte le cause così civili, come criminali sotto la giurisditione, ed amministratione della giustitia del Spett. Auditor generale, e suo officio, sicome in tempo del regimento della felice memoria del Signor Prencipe Filiberto ad instanza di D. Vittoria de Tassis madre dell'esponente, padrona di detto officio di Corriero magiore, furono emanato lettere a relazione dell'Illustre Consultore sotto visione del Spett. Auditore generale, per le quali s'ordinava a tutti e singoli Officiali di questo Regno, *et præsertim* all'Illustre Straticoto, e Giudici della Corte Straticotiale della Città di Messina, ed al Spett. Capitano, e Giudici di questa Città di Palermo in larga forma, che al detto Corriero magiore, suoi Luogotenenti, Officiali, e Corrieri ordinarij di detta Città di Messina, come di questa di Palermo, ed in tutte le Città e Terre del Regno dove s'esercita detto officio, si dovessero ad essi, o loro successori in detto officio guardare il foro della Guerra così per qualsivoglia causa civile, come criminale ad instanza del Fisco, *seu* Parte privilegiata che sia, *seu* mista, *etiam* per l'apportatione dell'armi offensive e defensive, di notte e di giorno non l'havessero molestati, e succedendo il caso, rimetterli all'Ecc.mo Signor Vicerè come Capitan generale, ed all'officio di detto Spett. Auditore generale, loro Giudice competente *una* con tutti atti, scritture, ed informationi, che per alcuni d'essi s'havessero fatti, o si facessere alla dritta *absque candelis, et absque prolatione interloquutoriæ*, e che habbiano da godere tutte quelle immunità, libertà, ed esentioni che godono li Soldati stipendiati, che godeno detto foro di Guerra, e come meglio per dette lettere si contiene. Date in Messina a' 29 agosto 1623, e doppo ad instanza d'esso esponente s'ottennero lettere osservatoriali d'esse lettere dall'Ill.mo Almirante di Castiglia, *olim* Vicerè in questo Regno, ed ultimamente ottenne altre lettere osservatoriali di dette precitate lettere dall'Illustre Marchese de los Veles predecessore di V. E. in Messina a'2 di agosto 1644, e desiderando esso esponente a magior cautela esser le precitate lettere tanto di detto Signor Prencipe Filiberto, quanto del Signor Almirante di Castiglia, ed Ill. Marchese de los Veles predecessori di V. E. che siano confirmate, e siano concesse da V. E. la supplica si degni restar servita ordinare si facessero lettere osservatoriali d'esse precitate lettere in forma di dette lettere come sovra concesse dal detto Prencipe Filiberto, come di lettere osservatoriali

Memoriale di D. Vincenzo Zappata de Tassis, e lettere del Signor Cardinal Trivultio.

di detto Ill. Almirante di Castiglia, come anche di dette lettere osservatoriali di detto Ill. Marchese de los Veles, che oltre esser cosa giusta lo riceverà a gratia *ut Altissimus.* Del qual memoriale essendone stata fatta relatione per l'infrascritto Spett. Auditore generale, fu provisto in dorso di quello a' 19 del presente mese d'ottobre 1648, *fiant literæ observatoriales in forma.* Per esecutione della quale nostra preinserta provista vi dicimo, ed ordiniamo, che ad instanza di detto D. Vincenzo Zappata de Tassis Corriero magiore per Sua Maestà in questo Regno di Sicilia, sua famiglia, e criati, e suoi Luogotenenti, Officiali, e Corrieri ordinarij ci debbiate eseguire, ed osservare, e far per cui si deve eseguire, ed osservare le preinserte lettere *de verbo ad verbum, et a prima linea usque ad ultimam,* come se fossero di nuovo ottenute, ed a voi principalmente dirette, e così eseguirete per quanto la gratia di Sua Maestà tenete cara, e sotto pena di docati mille d'applicarsi al Regio Fisco *Datum Panormi die 26 octobris 1648. El Cardinal Trivultio, vidit Dominech A. G. Marius Luparelli pro Magister Notarius.* Ed hor di nuovo è stato supplicato, e provisto ad instanza di Geronimo Bavera Luogotenente di detto Corriero magiore nella Città di Marsala per la conservatione delle sudette preheminenze, foro della Guerra come Luogotenente sudetto, e rimesso il negotio all'Ill. D. Benedetto Trelles Cons. è stato provisto del tenor che siegue, *videlicet: — Die 13 septembris 6 Ind. 1652 fuit provisum, et mandatum per E. S. in publica audientia hodie detenta, referente Salvatore Calandra R. A. P. ad instantiam Hieronymi Bavera, et pro eo comparente Petro Furneri asserente fuisse causatam exequutionem in uncijs 30. 3. ad literas M. R. C. Dat. die 5 julij p. p. et destinati Commissarij ad instantiam D. Andreæ Mattarubeas ass. nominibus, et quia ipse de Bavera gaudet foro belli uti Locumtenens in Civitate Marsaliæ Illust. D. Vincentij Zappata de Tassis Cursoris majoris pro S. C. M. in hoc Regno, pro ut per ejus patentes literas. Dat. Messanæ die 21 decembris 1648, in quo officio ad præsens manet, et eum exercet, et dictus Illust. de Zappata de Tassis ejusque Locumtenentes, et Officiales gaudent foro belli, et sunt subjecti E. S. uti Capitaneo generali, et Spect. Auditori generali hujus Regni, et non subjecti dictæ M. R. C. nec alijs Officialibus fuit ex parte ipsius de Bavera, supplicatum Capitaneo armorum in dicta Civitate, ut non permitteret molestari a dictis Commissarijs, super qua supplicatione fuit per dictum Capitaneum armorum sub die 3 præsentis facta provisio, quod ex quo agitur de causa propria in qua nemo potest esse Judex, ideo recurrat ad Officiales non suspectos ad quos spectat, et præsens supplicatio præsentetur, et stet penes acta supplicavit, propterea præfatæ E. S. ut dignaretur mandare quod ipse de Bavera uti Locumtenens dicti Illust. Cursoris majoris in dicta Civitate Marsaliæ remittatur ad dictum ejus forum belli, et non molestetur a dictis Officialibus, Commissarijs, alijsque Officialibus, nisi per dictum Spect. Auditorem generalem ejus Judicem competentem juxta formam privilegiorum, et literarum Viceregiarum. Dat. die 26 octobris 1648, et primo decembris ejusdem anni concessarum dicto Ill. Cursori majori, ejusque Locumtenentibus, et Officialibus, quod utique Illust. Consultor referat de Pileri pro Magistro Notario F. R. E. S. providet, et mandat quod expediantur literæ observatoriales fori militaris ad favorem Illust. Cursoris majoris ejusque Locumtenentium per officium Spect. Auditoris generalis Trelles.* In esecutione della quale nostra preinserta provista fatta per l'Illust. Consultore, vi dicimo, ed ordiniamo, che al sudetto D. Vincenzo Zappata de Tassis Corriero magiore per Sua Maestà in questo Regno di Sicilia, sua famiglia, criati, suoi Luogotenenti, Officiali, e Corrieri ordinarij, ed estraordinarij, Corrieri di fuori Regno, e tutti altri Ministri di detta Correria, li debbiate guardare il foro della Guerra per qualsivoglia causa così civile, come criminale, *seu* mista, ad instanza di qualsivoglia parte, *etiam* privilegiata che sia, o Fisco, non li vogliate conoscere, impedire, nè molestare, e *succedente casu,* vogliamo, ordiniamo, e comandiamo che vogliate e debbiate rimettere *statim* et incontinenti alla dritta, *absque*

Remissione di Geronimo Bavera Luogotenente di Marsala.

candelis, et prolatione interloquutoriæ, a noi come Capitan generale, ed allo nostro infrascritto Spett. Auditore generale, loro Giudice competente *una* con tutte l'informationi, atti, e scritture, che forse contre detto esponente, sua famiglia, e criati, suoi Luogotenenti, Officiali, e Corrieri ordinarij, ed estraordinarij, Corrieri di fuori Regno, e tutti altri Ministri di detta Correria, e Corrieri di mare e di terra, si trovassero presi e fatti, e li debbiate eseguire, ed osservare, e far da chi spetta eseguire, ed osservare le preinserte lettere, e quante in esse si contiene *de verbo ad verbum, et a prima linea usque ad ultimam*, guardandoli tutte quelle preheminenze, esentioni, prerogative, immunità, che in esse si contengono, ed il foro della Guerra conforme in dette preinserte lettere meglio si contiene, e così eseguirete, e non altrimente, guardandovi di fare il contrario per quanto la gratia di Sua Maestà tenete cara, e sotto pena di docati mille d'applicarsi al Regio Fisco. *Dat. Panormi die 7 januarij, 7 Ind. 1643. El Duque, vidit Dominech A. G. Dominus Vicerex et generalis Capitaneus mandavit mihi Didaco Bono Secretario, visa per Dominech A. G. D. Gaspar Mazzara Mag. Not.* Ed hor di nuovo siamo stati supplicati, e per noi provisto del tenor che siegue, *videlicet:* — Ecc.^mo Signore, l'Illustre D. Antonino Lanza, Marchese della Ficarra, Corriero magiore di questo Regno, dice a V. E. che dalla felice memorie del Serenissimo Prencipe Filiberto all'hora Viceré e Capitano generale in questo Regno furono concesse alli predecessori dell'esponente alcune esentioni e capitoli sotto li 9 gennaro 6 Ind. 1623 del tenor seguente: — Conoscendo per la buona amministratione dell'officio speditione di negotij per servitio di Sua Maestà, ed utilità di questo Regno, e Regnicoli, s'osservino inviolabilmente li capitoli, ed ordinationi fatte per l'Ecc.^mo signor Duca di Medinaceli, *olim* Viceré in questo Regno per il Tribunale del Real Patrimonio ad instanza del Corriero magiore di Sua Maestà di detto Regno, ordina, e comenda S. A. che si promulghino li presenti *ut infra:*

Memoriale dell'Illustre D. Antonino Lanza Marchese della Ficarra, Corriere maggiore

E primo che nessuna persona possa tenere casa di Correrie, nè far officio di Corriero con loro mule, nè altre cavalcature, nè mandar Corrieri in alcuna parte del Regno, nè fuor d'esso senza licenza *in scriptis* del Corriero magiore, e suoi Tenenti, e Sustituti dove ci saranno, e la persona che controverrà in mandar Corrieri fuori della Correria, o quello facesse l'officio di Corriero, incorra nella pena d'onze 25 per ogni volta d'applicarsi al Regio Fisco, ed il Corriero che ci accaderà stia carcerato per mesi quattro, ed habbia da pagare onze 4 al Regio Fisco, ed onze 5 e la metà a chi rivelirà, e mettirà in chiaro il fatto, ed altra metà ad arbitrio di S. A., non prohibendo però a qualsivoglia persona la facoltà di poter tenere mule, e cavalli di loheri per allogarli.

Capitoli del Signor Duca di Medinaceli olim Vicerè in questo Regno

Item che il Corriere magiore di Sua Maestà in questo Regno, e suoi Sustituti, e nessuna altra persona possa mettere, nè levare poste, nè procacci, e che non si possano tenere se non da quelle persone, che da detto Corriero magiore e suoi Sustituti saranno eletti, e sotto pena benvista e S. A. S.

Item che in tutte le parti il Corriero magiore, e suoi Sustituti fidati, criati, Corrieri, ed altri tenghino licenza di poter portare arme offensive di giorno, come di notte, e S. A. S. comanda che habbiano anco la medesima facoltà, *etiam* di portare scopette parate, ed inferragliate, pugnale solo senza spada, e senza haver polisa della Deputatione del Regno, nè pagar cosa alcuna a detta Deputatione, o *habenti Jus et causam* d'essa, ed ogni sorte d'armi offensive e defensive, *dummodo* che detti fidati in questa Città di Messina non eccedano il numero di quindici, oltre le genti di casa, Corrieri e Marinari delle due Barche delle Poste, e persone salariate d'esso Corriero magiore, e suoi Sustituti nella Città di Palermo non eccedeno il numero di vinti, in Catania il numero di sei, in Siragosa sei, in Girgenti sei, in Trapani quattro, in Termine tre, Sciacca tre, e nell'altre Città dove passano l'ordinarij, e dove tiene detto Corriero magiore li suoi Sustituti, il numero di fidati

dui, e dove S. A. si ritrova non eccedano il numero di sei, e questo non astante qualsivoglia altro Bando nostro, o Prammatica in contrario dittanti, o altro qualsivoglia ordine.

Item perchè compie al servitio di Sua Maestà, che li Corrieri che vanno per il Regno facendo il loro officio, e partano li dispacci se bene haveranno di dare, non saranno impediti da nessuno, ma li lascino andare per seguire il viaggio, e facendo alcuno delitto tale, che facesse bisogno metterlo in securo per la prosecutione così ad instanza di parte, come di Fisco, in tale caso l'Officiali, che li vorranno proseguire per tali delitti criminali, habbiano di mandare un altro prattico, e diligente, che faccia il viaggio che li diedero nell'officio, e che il Corriero haveva da fare, ed incontinenti darne avviso a S. A. ed al Corriero magiore per provedere d'altra persona in luogo di quella mancante, che per detti Officiali si proceda a carceratione, acciochè non si impedisca il servitio di S. M. in non complire detto viaggio, habbiano e debbiano di provedere di persone habili in suo luogo, del modo predetto, e detta persona sia tanuta complire detto viaggio come conviene, ed era obligato detto Corriero, e se la prosecutione, o la causa di detta persona, o alcuno di loro fosse a relegatione infra dell'Officiali, innanti alli quali fossero accusati, o prosecuti, l'habbia d'ammettere ad una pleggeria conveniente a detta persona, e sua qualità, e se non fosse habile a prestare detta pleggeria, presti cautione juratoria di presentarsi innanti S. A. S. *destando juri, et judicatum solvendo* dentro d'alcun termine competente senza darli altro impedimento.

Item S. A. ordina e comanda che volendo alcuno convenire li detti Corrieri fidati, sustituti, criati, ed altri d'esso Corriero magiore tanto per le cause civili, quanto criminali, a relegatione infra, l'habbiano da convenire innanti il detto Corriero magiore, ed in suo luogo del suo Sustituto residente in quella Città con declaratione che detto Corriero magiore non possa procedere a condanna di galera, o mutilatione di membri, disterro, nè dare tratti di corda *finali pœna delicti*, e solamente s' intenda questa predetta potestà per le fraganze che saranno commesse da dette persone a lui soggette in tutte le cause e delitti a relegatione infra eccettuate le pene come sopra, spettando la cognitione ed esecutione d'esse fraganze e delitti a detto Corriero magiore, e suo Sustituto nelle Città e Terre dove si faranno, e non ad altri Officiali così magiori, come minori d'ogni Tribunale, e ritrovandosi detti Corrieri fidati, Officiali, Marinari, criati di casa d'esso Corriero magiore, e suoi Sustituti nelle dette fraganze e delitti, non li debbiate molestare tanto in questa nobile Città di Messina, quanto in quella di Palermo, ed altre sopranominate, e così per le presenti s'ordina e comanda che qualsivoglia persona di qualsisia grado e conditione si sia Officiale habbia e debbia eseguire le cose in detti capitoli inviolabilmente, ed ordinationi contenti sotto le pene ad arbitrio di S. A. S. reservati. Per esecutione delli quali capitoli d'ordine di S. A. S. di felice memoria fu ordinato all'Illust. Straticoto della Città di Messina quel che siegue: — *Manda S. A. S. que V. S. Illust. haga obsevar de los Juezes, y demas Ofiziales à quien tocare de essa Corte Straticocial los capitulos, y ordenaciones que van con ella tocante, al fuero de la Correria, y que se le registren en esse Archivio sin que de ellos se hecha bando como se hà hecho otra vez Dios guarde à V. S. Illust. Palermo en 16 decimbre 1622. Antonio Navarro.* — E perchè, Ecc.^mo^ Signore, li predecessori d'esso esponente e dalli suoi Luogotenenti, Officiali, criati, Corrieri, Marinari, fidati, ed altri della famiglia d'esso Corriero magiore, e delli suoi Luogotenenti hanno goduto il foro della Guerra per esser stati saggetti allo Spett. Auditore Generale loro Giudice competente, allo quale sempre sono stati rimessi, ed havendosi di novo sotto li 18 agosto 1623 supplicato, ed in dorso del memoriale di quelli ottenuto provista. *El Consultor Matute refiera*, stante la sudetta provista fu doppo da quello fatta provista sotto li 22 del detto mese d'agosto 1623, *fiant literæ sub visione Spect. Auditoris Generalis, quod gaudeant foro Belli*, in esecutiona della

Viglietto di S. A. S. al Straticò di Messina sopra la publicatione delli Capitoli del Signor Duca di Medinaceli

quale si fecero lettere osservatoriali per l'Illust. Cardinal d'Oria, *olim* Presidente in questo Regno, e fu ordinato quel che siegue, *videlicet:* — *El Cardenal Juanetin de Oria Lugateniente de la Corte estraticocial, yo os ordeno, y mando que sino esta en costumbre el matricularse en los libros de este Corte los fidos de armas, que haze el Correo mayor deste Reyno, y por el D. Vittoria de Tassis en essa Ciudad no obligareys que se haga novedad en esto no obstante el bando, que de mi orden se hà publicado antes le guardeys, y agays guardar los privilegios, y exempciones, que le estan concedidas, y assi lo executareys, que conviene al servicio de Su Magestad, y es nuestra voluntad. Dat. Panormi en 5 de Julio del ano 1625. El Cardenal Juanetin de Oria, Juan de Clara. — A la Corte estratieocial.* — Quali lettere furono presentate, registrate, ed esecute per la Corte Straticotiale a'24 novembre 1625, e successivamente detti ordini e capitoli furono confirmati dalli Viceré predecessori di V. E. come costa per molte lettere osservatoriali *diebus, etc.*, ed havendosi sotto li 28 marzo 1643 ottenuto fra l'altre l'esecutoria del quarto capitolo concesso a detto Corriero magiore per la Catolica Maestà del Re nostro Signore per sue lettere date in Madrid a'12 luglio 1639 esecutoriate a'28 luglio 1640 del tenor seguente, *videlicet:* — *Lo quarto que las personas, que el dicho Correo mayor pondrà, y sustituirà en las postas, no solamente gozan de poder traher armas de todo genero ofensivas, y defensivas excepto las pistoletas, y dagas buy das sinque por ella han de pagar dinero in cosa alguna à la Deputacion en conformidad de las certas, y provisiones, que se han concedido al dicho officio per todos los Virreyes, y ultimamente per el Virrey, que al presente es, y confirmadas por la R. G. C. y de los bandos masque tambien del dicho officio de Correo mayor, que cada ano se promulgan, y de todas las mas excepciones contenidas en dichas cartas, provisiones, y pregones mas que el dicho Correo mayor, sus Lugartenientes, Maestros de puestas, y los Oficiales, Sustitutos, Correos, Marineros, y otros del dicho oficio sean francos, y exemptos de los pedajes, y de ser Soldados de guardas, y de Milicia de à piè, y que puedan traher dentro, y fuera de las Ciudades, y lugares del Reyno su dichas armas, y escopetas, escopetinas, cargadas quando passon, y entran en dichas Ciudades assi de dia como de noche, y han de gozar de todas las exempciones, franquezas, inmunidades, libertades, privilegios, y otros, que gozan todos los demas Correos mayores, sus Oficiales, Ministros, y Sustitutos de las puestas, y esta fetas, que al presente son en todos los Reynos, y estados de V. M. segun, y como lo han gozado la suplicante, y sus predecessores, y que en quanto al reconocimiento de las eausas assi civiles, como criminales se le guarde, el fuero que han tenido en tiempo de los Virreyes, que han governado à quel Reyno, y que esto se haya da entender con los Maestros de puestas tambien, y otros Correos, y otros Oficiales que se han de aumentar con ocasion de poner las dichas puestas.* — E perchè, Ecc.^mo Signore, per altre lettere osservatoriali spedite per via del Spett. Auditore Generale sotto li 6 gennaro 1653 si dispone che così esso esponente, come li suoi Luogotenenti, Sustituti, Officiali, fidati, criati, Marinari ed altri delinguendo non possono esser riconosciuti dalli Giudici ordinarij, così per le cause civili, come criminali, ma succedendo il caso, *statim et incontinenti*, ed alla dritta l'habbiano da rimettere al Spett. Auditore Generale loro Giudice competente *absque candelis et prolatione interloquutoriæ*, *una* con tutti l'atti, che per quelli si ritrovassero presi, ed havendosi processo a cattura d'informationi, e carceratione per la R. G. C. e per il Spett. D. Gio. Ventimiglia Giudice d'essa contro Santo Foti Corriero ordinario del Val di Noto, havendosi supplicato l'Ill. Conte de Ayala all'hora Viceré in questo Regno dal Luogotenente d'esso esponente sotto li 18 agosto 1662 fu fatto il seguente viglietto diretto alli Giudici della sudetta R. G. C. del tenor che siegue: — *El Lugarteniente de Correo mayor de este Reyno hà representado al Conde mi Señor de orden de V. S. se hatta preso Santo Foti Correo ordinario del Val de Noto, y por que goza el fuero de la Guerra como està determinado me manda dezir à V. S.*

Viglietto del Signor Cardinal d'Oria diretto a la Corte Straticotiale della Città di Messina sopra la matricola delli fidati di detto Corriere maggiore

Quarto Capitolo delle lettere Reali esecutoriate nell'anno 1640

Viglietto del Signor Conte d'Ayala sopra la remissione di Santo Foti Corriere, e sua remissione

que lo remita luego al Auditor General su Juez competente con todas las informaciones, que contra el huviere, para que por à quella via se provea lo que fuere de Justicia Dios guarde à V. S. muchos años. D. Pedro Vasquez de Villaroel. — In esecutione della quale fu detto di Foti per la sudetta R. G. C. rimesso al detto Spett. Auditore Generale in virtù di provista fatta sotto li 4 del mese di settembre 1662, per la quale fu detto *quod stet ad nomen Spect. Auditoris Generalis*, e come meglio per quella si vede alla quala s'habbia relatione, e similmente havendosi causata esecutione ad instanza della Rav. Abbadessa del Ven. Monasterio di Monte Vergini della Città di Siragosa contro D. Francesco Platamone Officiale, *seu* fidato eletto per il Luogotenenta di detto Corriaro magiore in detta Città, giusta la forma e continenza delle preinserte lettere del Serenissimo Principe Filiberto, havendosi data notitia alli Officiali e Giudici di detta Città, che detto D. Francesco Platamone ara soggetto al Spett. Auditore Generale, fu per l'Officiali sudetti consultato con detta R. G. C., quale consulta doppo a'17 febraro p. p. 1663 fu decisa a favore di detto di Platamone in virtù d'Interloquutoria lata per detta R. G. C. per la quale fu detto *respondeatur prout convenit*, in esecutione della quale si spedirono lettera diretta a'detti Officiali, ordinandoli per quelle, che stante detto di Platamone è soggetto al foro della Guerra non lo dovessero molestare, e come meglio per dette lettere, alla quali similmente s'habbia relatione, quali lettere furono subito per l'Officiali sudetti presentate, registrate, ed esecute, ed ultimamente ad instanza di Francesco Cortese Luogotenente d'esso esponente nella Terra di Naso, come quello che gode ancora tutti li privilegij ed esentioni *una* con tutta la sua famiglia, come gode esso esponente, come Corriero magiore fu supplicato, che si dovessero concedere lettere osservatoriali in forma, e sotto li 23 giugno 1663 a relatione del sopradetto Auditore Generale fu fatta provista in dorso il memoriale d'esso di Cortese, *quod fiant literæ observatoriales in forma*, per le quali s'ordina a tutti l'Officiali del Regno, che li dovessero guardare il foro della Guerra, e così ad esso, come la sua famiglia, e che per l'apportatione dell'arme non sia molestato, a come meglio in esse si contiene, alle quali parimente in tutto e per tutto s'habbia relatione, e desiderando l'esponente ottenere lettere osservatoriali, penali delle preeitate lettere, atti, capitoli, ordinationi, ed altri per tutte quelle preheminenze, prerogative, apportationi d'armi, e per godere tutti li genti dell'esponente Corriero magiora il foro della Guerra, e tutto quello e quanto in esse si contiene, pertanto supplica l'esponente a V. E. vogli restar servita ordinare si facciano lettere osservatoriali e penali delle sudette preinserte e mentionate lettere, atti, capitoli, ordinationi, esentioni, preheminenze, ed altri concesse alli predecessori d'esso esponenta dirette a tutti e singoli Officiali del Regno majori e minori, presenti e futuri, che non ostante qualsivoglia Bando buttato e da buttarsi d'ordine di V. E., Prammatica, Constitutioni, Capitoli del Regno in contrario dittanti e disponenti, e in tal caso s'intenda per V. E. dispensato *motu proprio, ex certa scientia, auctoritate Principis legibus absoluta*, che così ad esso esponente, suoi criati e famiglia, come ancora alli suoi Luogotenenti, loro famiglia, Corrieri ordinarij ed estraordinarij, Corrieri di fuori Regno, fidati, Marinari, ed altri Ministri di detta Correria, per la causa sudetta non li vogliono molestare sotto le pene a V. E. benviste, e che per l'avvenire si possino buttarsi li soliti Bandi in stampa, che suole far buttare il Corriero magiore del Regno ogn'anno, come s'ha costumato per il passato, ordinando a tutti li sudetti Officiali del Regno presenti e futuri c'habbiano da osservare li sudetti capitoli, atti, remissione di foro di Guerra, lettere Viceregie, lettera Reali, e Capitoli in esse contenti, ottenute ad instanza della *quondam* Ill. D. Vittoria de Tassis date in Madrid a'12 di luglio 1639, esecutoriate in questo Regno a'18 del mese di luglio 1640 per l'accerto del Real servitio, ed utilità del publico, quali per le presenti s'intendano concesse dell'istesso modo e forma che in esse si contengono *a prima linea*

Remissione al foro di D. Francesco Platamone Fidato

Lettere ottenute ad instanza di Francesco Cortese Luogotenente di Naso per godere il foro esso e sua famiglia

usque ad ultimam, e come se fossero tutte inserte *de verbo ad verbum* nella presenti, e di quelle se ne fosse fatta espressa ed individuale mentione *ex plenitudine potestatis legibus absoluta ut Altissimus*. Del quale memoriale fattane relatione per il nostro infrascritto Spett. Auditore Generale provittimo a'13 del corrente mese d'aprile 1665, *fiant literæ observatoriales in forma*. Per esequutione della quale nostra preinserta provista vi dicimo ed ordiniamo che al ricevere delle presenti al sudetto Illust. D. Antonino Lanza Corriero magiore li vogliate e debbiate *ad unguem et inviolabiliter* eseguire, ademplire, ed osservare le preinserte lettere, e lettere in esse espressate e calendate, *nec non* tutte le lettere nel preinserto memoriale del sudetto Illust. D. Antonino Lanza Corriero magiore contente calendate ed espressate, *a prima linea usque ad ultimam juxta earum, et cujuslibet earum seriem, continentiam, et tenorem prout jacent*, con tutte immunità, e prerogative in esse contente ed espresse, e così eseguirete, e non altrimente, guardandovi di fare il contrario per quanto la gratia di Sua Maestà tenete cara, e sotto pena di docati mille d'applicarsi al Regio Fisco a chi si può imponere pena. *Datum Panormi die 8 maij 3 Ind. 1665. El Duque. Vidit Albion Calaxibetta A. G. Dominus Vicerex et Generalis Capitaneus mandavit mihi Francisco Roccapalma visa per de Albion Calaxibetta A. G. D. Gaspar Mazara Magister Notarius.* Ed hor di nuovo siamo stati supplicati, e per Noi provisto del tenor che siegue:

— Ecc.^mo Signore, D. Vittoria Zappata e Lanza, padrona dell'officio di Corriero magiore di questo Regno, dice a V. E. che da S. M. li fu concesso alla *quondam* D. Vittoria de Tassis sua ava l'officio di Corriero magiore di questo Regno con tutte le preheminenze, immunità, esentioni, privilegij, lucri, foro di Guerra, salario, ed altri a detto officio spettanti con haver servito Sua Maestà con lo sborzo di onze 24943 10 sotto alcuni patti e conditioni contente ed espressata nelle lettere Reali ultimamente concesse a detta *quondam* Illust. de Tassis nell'anno 1639, esecutoriate in questo Regno nell'anno 1640, alle quali s'habbia relatione. E perchè dall'anno 1623 a questa parte, così li Corrieri magiori, che *pro tempore* sono stati, loro famiglia, criati, Luogotenenti, loro famiglie, criati, Officiali, Ministri, Corrieri, Marinari fidati, ed altri sempre hanno goduto del foro della Guerra, sicome il tutto si vede dalle lettere osservatoriali concesse a detto officio dal Serenissimo Principe Filiberto sotto li 29 agosto 1623, quali sono state successivamente confirmate da molti Signori Viceré successori, ed ultimamente dal Signor Duca di Sarmoneta conforme dalle qui accluse lettere osservatoriali a V. E. si dimostra. E perchè, E. S., la giustitia ordinaria col pretesto delle lettere Reali dell'anno 1666 intende intromettersi nella cognitione delle cause d'essa esponente, e persone di sopra espressate contro la forma e tenore così di dette lettare osservatoriali del referito anno 1623, come delle lettera Reali del sudetto anno 1639 e 1640, poichè non fu mai intentione di Sua Maestà togliere all'esponente e suoi, come di sopra s'ha detto, il foro della Guerra; perchè dalla sua Real grandezza non si può credere che voglia che habbiano da restar delusi li contrahenti nella fede publica, e contratti celebrati, sicome in tempo del Signor Duca d'Alburquerque con consulta di Ministri inteso il Fisco del Tribunale della R. G. C. fu resolto a favore di detta Auditoria generale per la remissione domandata da Geronimo Anfuso per pleggio di Vincenzo Pampinella partitario della polvere della R. G. C. prosecuto ad instanza di D. Aloysia d'Austria, il quale fu rimesso non ostante tre consulte di detta R. G. C. come appare per viglietto della Secretaria di V. E. a'9 ottobre 1668, oltre che le sudette lettere dell'anno 1666 non deregono le lettere, nè il foro della Guerra concesso a quelli, che l'hanno per causa onerosa, conforme lo tiene essa esponente, come il tutto si vede dall'acclusa fede, ed in effetto per queste, ed altre raggioni *etiam* doppo di dette lettere dell'anno 1666, l'Officiali, ed altri come sopra sempre sono stati rimessi al foro della Guerra, supplica perciò a V. E. vogli restar servita farli gratia ordinare si faccino lettere osservatoriali e penali delle preinserte e mentionate

Memoriale dell'Ill. D. Vittoria Zappata, e Lanza, e lettere del Signor Prencipe di Lignè

Vincenzo Pampinella Partitario della polvere, fu rimesso all'Auditore Generale non ostante tre Consulte della R. G. C.

lettere, atti, capitoli, ordinationi, esentioni, foro di Guerra, ed altri concesse dalli predecessori di V. E. alli predecessori d'essa esponente, dirotte a tutti e singoli Officiali del Regno, maggiori e minori, presenti e futuri, che non ostante qualsivoglia Bando buttato, e da buttarsi d'ordine di V. E., Prammatica, Constitutioni, e Capitoli del Regno, lettere Reali, ed altro in contrario dittanti e disponenti *etiam* che nel presente se ne dovesse fare espressa ed individuale mentione a tutti li quali e singoli s'intenda per V. E. dispensato *motu proprio, ex certa scientia, auctoritate Principis legibus absoluta,* che così ad essa esponente, suoi criati e famiglia, come ancora alli suoi Luogotenenti, criati e loro famiglia, Officiali, Ministri, Officiali Corrieri, fidati, Marinari, ed altri di detta Correria per le cause civili e criminali non gli vogliano molestare, e succedendo il caso l'habbiano da rimettere *statim,* ed alla dritta al Spett. Auditore generale loro Giudice competente *absque candelis et prolatione interloquutoriæ, una* con tutti atti, informationi e scritture che contro quelli si trovassero presi, facendoli osservare ancora tutto quello e quanto si contiene nelle mentionate lettere osservatoriali dell'Illust. Duca di Sarmoneta date in questa Città a'18 maggio 1665, e questo non ostante qualsivoglia Prammatica, Constitutioni, Legge, Capitoli del Regno, e lettere Reali ultimamente emanate nell'anno 1666, ed altri in contrario dittanti e disponenti, delle quali nel presente sa ne dovesse fare espressa ed individuale mentione, alle quali sia e s'intenda per V. E. dispensato *motu proprio, ex certa scientia, auctoritate Principis legibus absoluta, ut Altissimus.* Del quale memoriale fattane relatione per il nostro infrascritto Spett. Auditore Generale provittimo in dorso di quello a'6 di marzo 1671, *fiant literæ observatoriales.* Per esecutione della quale nostra preinserta provista vi dicimo ed ordiniamo, *et expresse* comandiamo, che al ricevero delle presenti, stante l'officio di Corriero magiore esser stato concesso all'antecessori della supplicante, per causa onerosa per prezzo e capitale d'onze 24943 10, conforme il tutto si vede per una fede fatta da Carlo Maldonado Rationale dell'officio del Spett. Conservatore sotto li 26 aprile 1670, e per le referite lettere Reali de'27 maggio 1666 non vengono derogati li fori concessi per causa onerosa ed in virtù di contratto, li vogliate e debbiate complire, ed eseguire, ed osservare le preinserte mentionate lettere *prout jacent de verbo ad verbum, et a prima linea usque ad ultimam,* conforme alla loro serie, continenza e tenoro, sicome fossero state da noi emanate, ed a voi principalmente dirette, e così eseguirete per quanto la gratia di Sua Maestà tenete cara, e sotto pena di docati mille *Fisco Regio applicanda, quibus vero pœna imponi potest. Datum Panormi die 26 septembris 1671. El Prencipe de Ligne. Vidit Albion Calaxibetta A. G. Dominus Vicerex et Generalis Capitaneus mandavit mihi D. Fortunato Madrens Cavarretta Secretario. Visa per D. Albion Calaxibetta A. G. D. Gaspar Mazara Magister Notarius.* Ed hor di nuovo siamo stati supplicati, e per noi provisto del tenor che siegue: — Illust.[mo] ed Ecc.[mo] Signore, l'Illust. D. Vittoria Zappata e Lanza, padrona dell'officio di Corriero magiore di questo Regno, dice a V. E. che da Sua Maestà li fu concesso alla *quondam* D. Vittoria Zappata de Tassis sua ava l'officio di Corriero magiore di questo Regno con tutte le preheminenze, immunità, esentioni, privilegij, lucri, foro di Guerra, salario, ed altri spettanti a detto officio con haver servito S. M. con lo sborzo d'onze 24943 10 sotto alcuni patti, conditioni, contenti ed espressati nelle lettere Reali ultimamente concesse a detta *quondam* Illust. de Tassis nell'anno 1639, esecutoriate in questo Regno nell'anno 1640, alle quali s'habbia relatione. E perchè dall'anno 1623 a questa parte così li Corrieri magiori, che *pro tempore* sono stati, loro famiglia, e criati, come li loro Luogotenenti, loro famiglie, e criati, Officiali, Ministri, Corrieri, Marinari, fidati, ed altri han goduto il foro della Guerra, conforme il tutto si vede dalle lettere osservatoriali concesse a detto officio dal Serenissimo Prencipe Filiberto sotto li 29 agosto 1623, quali sono stati successivamente confirmate da molti Signori Vicerè successori, ed ultima-

Memoriale dell'Ill. D. Vittoria Zappata

mente dal Signor Prencipe di Lignè, e dal Signor Prencipe Gonzaga, conforme dalle qui accluse lettere osservatoriali a V. E. si demostra, e desiderando l'esponente ottener lettere osservatoriali e penali della precalendate lettere, supplica perciò a V. E. vogli restar servita farli gratia ordinare si facciano lettere osservatoriali e penali delle preinserte e mentionate lettere, atti, capitoli, ordinationi, esentioni, foro di Guerra, ed altri concessi alli predecessori dell'esponente, ed all'esponente, dirette a tutti e singoli Officiali del Regno, magiori e minori, presenti e futuri, che non ostante qualsivoglia Bando buttato e da buttarsi d'ordine di V. E., Prammatica, Constitutioni, Capitoli del Regno, lettere Reali, ed altri in contrario dittanti e disponenti, *etiam* che nel presente se ne dovesse fare espressa ed individuale mentione a tutti li quali e singoli s'intenda per V. E. dispensato *motu proprio, ex certa scientia, auctoritate Principis legibus absoluta*, che così ad essa esponente, suoi criati e famiglia, come ancora alli suoi Luogotenenti, loro criati e famiglia, Officiali, Ministri, Corrieri fidati, Marinari, ed altri di detta Correria, e per le cause civili e criminali non li vogliano molestare, e succedendo il caso l'habbiano da rimettere *statim*, ed alla dritta al Spett. Auditore Generale loro Giudice competente *absque candelis, et prolatione interloquutoriæ, una* con tutti atti, informationi e scritture, che contro quelli si trovassero presi, facendo osservare ancora tutto quello e quanto si contiene nelle lettere osservatoriali dell'Illust. Prencipe di Lignè date a'26 settembre 1671, e lettere osservatoriali dell'Illust. Prencipe di Gonzaga date a'7 ottobre 1679, e questo non ostante qualsivoglia Prammatica, Constitutioni e lettere, Capitoli del Regno, lettere Reali ultimamente emanate nell'anno 1666 ed altri in contrario dittanti e disponenti, delle queli nel presente se ne dovesse fare espressa ed individuale mentione, alle quali sia e s'intenda dispensato *de plenitudine potestatis legibus absoluta, ut Altissimus*. Del quale memoriale fattone relatione per il nostro infrascritto Spett. Auditore Generale, provittimo in dorso di quello a'16 del presente, *fiant literæ observatoriales*. Per esecutione della quale nostra preinserta provista vi dicimo ed ordiniamo che al ricevere delle presenti, stante l'officio di Corriero magiore essere stato concesso all'antecessori della supplicante per causa onerosa per prezzo e capitale d'onze 24943 10, conforme il tutto costa per una fede fatta da Carlo Maldonato Rationale dell'officio del Spett. Conservatore sotto li 26 aprile 1670 e per le riferite lettere Reali de' 27 maggio 1666 non vengono derogati li fori concessi per causa onerosa, ed in virtù di contratto li vogliamo complire, ed eseguire, ad osservare le preinserte e mentionate lettere *prout jacent, et de verbo ad verbum, et a prima linea usque ad ultimam*, e conforme alla loro serie, continenza e tenore, sicome fossero state da Noi emanate, ed a Voi principalmente dirette, e così eseguirete per quanto la gratia di Sua Maestà tenete cara, e sotto pena di docati mille *Fisco Regio applicanda, quibus vero pœna imponi potest. Datum Messanæ die 18 februarij 1679. El Conde de San Estevan. Vidit Blanco A. G. Dominus Vicerex et Generalis Capitaneus mandavit mihi D. Antonino Baffico Secretario. Visa per de Blanco A. G. D. Joseph Ribera pro Magister Notarius*. Ed hor di nuovo siamo stati supplicati, e per Noi provisto del tenor che siegue: — Ecc.^{mo} Signore, l'Illust. D. Vittoria Zappata de Tassis, padrona dell'officio di Corriero magiore di questo Regno, dice a V. E. che tiene e possiede il sudetto officio con tutte quelle preheminenze, prerogative, titolo di Illustre, ed altri privilegij, conforme lo tenne e possedio l'Illust. Conte di Villa Mediana con lo sborso d'onze 24943 10 in virtù di cedula Reale *diebus, etc.*, e fra l'altri privilegij così essa esponente, come li suoi Luogotenenti, Officiali, Ministri, Corrieri fidati, ed altri sempre hanno goduto e godono del foro militare essendo sottoposti a V. E., sua Capitania Generale, essendo stati li Luogotenenti, Officiali, ed altri di sopra espressati sempre rimessi al Spett. Auditore generale, come loro Giudice competente, come costa da molte remissioni fatti sotto diverse giornate e tempi, ed havendosi per V. E. ultimamente concesso lettere osservatoriali sotto li 18 febraro 1679

Memoriale dell'Ill. D. Vittoria Zappata De Tassis, e seconda lettera del Signor Conte di Santo Stefano Vicerè

per l'officio del Spett. Auditore Generale, ordinandoli per quella alla giustitia ordinaria, ed a tutti altri Officiali di questo Regno presenti e futuri, maggiori e minori, che così all'esponente, come alli suoi Luogotenenti, Officiali, Ministri, Corrieri fidati, ed altri li dovessero guardare il foro di Guerra, così per le cause civili, come criminali, e succedendo il caso li dovessero rimettere *statim* a detto Spett. Auditore Generale alla dritta *absque candelis, et prolatione interloquutoriæ*, niente di meno li Giudici della R. G. P. di questa Città tengono carcerato a Gio. Battista Mazza Corriero d'essa esponente, non havendolo volsuto rimettere come sarebbe stato di giustitia, e desiderando l'esponente spedirsi lettere osservatoriali dell'accluse lettere, privilegij, esentioni ed altri in esse contenti, ed espressati sotto visione dell'Illust. Consulture di V. E. come Giudice delle competenze a chi spetta riconoscere se l'esponente, e suoi Luogotenenti, Officiali, Ministri, Corrieri ed altri godono, o non godono del sudetto foro di Guerra a fine di levarsi ogni dubietà, e controditione per non venire più impediti dalla Giustitia ordinaria sudetta, acciò quelli potessero maggiormente accertare il servitio di Sua Maestà (che Dio guardi) che però supplica V. E. vogli restar servita farli gratia ordinare che il sudetto di Mazza da subito fosse rimesso a detto Spett. Auditore generale suo Giudice naturale, *absque candelis*, a fine che per detto si possi provvedere come sarà di giustitia, e che per detto Illust. Consultore s'habbiano da concedere lettere osservatoriali in forma dell'accluse lettere in stampa, immunità, privilegij, ed altri, *et ita supplicat ut Altissimus. Panormi die 7 aprilis 1680. Ex parte E. S. provea el Consultor D. Bartholomeus Arceri Secretarius*, e per detto Illust. Consultore in dorso di quello provisto, *stante ista commissione E. S. fiant literæ observatoriales cum insertione decreti diei 19 junij 1679 me referente editi Quintana*, quale mentionata provista di detto Illust. Consultore fatta in dorso altro memoriale d'essa esponente sotto detto dì 19 giugno 1679 fu del tenor seguente: — *F. R. E. S. transmittatur ad Auditorem generalem, et fiat illico matricola, ubi clare constet de numero Cursorum cum expressione nominum et cognominum, eorumque signis et patria, et stet penes acta Magistri Notarij, Auditoris generalis cum animadversione quod in posterum, ille qui per mensem ante commissum delictum, aut petitionem fori ad prædictam matricolam, ut supra non fuerit assignatus fori militaris privilegio gaudere non poterit, et hujus decreti fiant debite adnotationes in Curia Capitaniali hujus Urbis, et in M. R. C. et fiant literæ per Illustrem de Quintana Consultorem E. S., Chiavarellus Secret. Franciscus Libassi pro Magistro Notario.* Per esecutione delle quali nostre preinserte provista vi dicimo ed ordiniamo che così ad essa Illust. D. Vittoria Zappata de Tassis supplicante, come alli suoi criati, e famiglia, Luogotenenti, loro famiglie, Officiali, Ministri, Corrieri ordinarij ed estraordinarij fidati, Marinari, ed altri di sopra nelle preinserte lettere osservatoriali espressate li vogliate e debbiate eseguire ed osservara, e farete da chi si deve eseguire ed osservare *ad unguem* tanto le sudetta preinserte lettere a sua instanza ottenute sotto il sudetto dì 18 febraro p. p. 1679, come anco la sudetta nostra preinserta provista fatta a relatione di detto Illust. nostro Consultore sotto il sudetto dì 19 giugno p. p. 1679 *juxta earum, et cujuslibet earum seriem, continentiam, et tenorem pleniorem, ac de verbo ad verbum, et a prima linea usque ad ultimam, prout jacent*, rendendovi in tutto e per tutto conforme a dette preinserte lettere, e provista sudetta come sopra fatta, facendo ed osservando tutto quello e quanto in esse si contiene, e così eseguirete ad instanza di qualsivoglia persona per la supplicante presentante e comparente, *etiam* senza procura, ed esecute ce le restituirete per quanto la gratia di Sua Maestà tenate cara, e sotto pena di docati mille *Fisco Regio applicanda* a chi si può imponer pena. *Dat. Panormi in Triduo die 12 junij 3 Ind. 1680. Quintana. Franciscus Libassi pro Magister Notarius.* Ed hor di nuovo siamo stati supplicati, a per noi provisto del tanor che siegue: — Ecc.[mo] Signore, l'Illust. D. Vittoria Zappata de Tassis, padrona dell'officio di Corriaro magiore di

Provista dell'Illust. Consultore per la remissione di Gio. Battista Mazza

Memoriale dell'Ill. D. Vittoria de Tassis sopra la remissione di D. Giuseppe Morano Barlotta Luogotenente della Città di Trapani.

questo Regno, dice a V. E. che havendosi preteso dalli Giudici del Magistrato di Trapani di riconoscere a D. Giuseppe Morano Barlotta suo Luogotenente in quella Città così per le cause civili, come criminali in virtù dell'asserto loro privilegio, per lo quale *nulliter* si dispone che *Cives Drepanenses non possunt extrahi*, per lo che havendosi da parte della esponante fatte vivissime istanze alli Giudici di quel Magistrato, e presentate lettere osservatoriali ultimamente concesse di V. E. all'esponente sotto visione dell'Illust. Consultore di V. E. date in questa Città a' 12 giugno 3 Ind. 1680, fu da detti Giudici in dorso quelle *nulliter* votato sotto li 22 decembre p. p. 1682 *quod literæ observatoriales quo ad exercitium Tabellarij exequantur, quo vero ad exercitium jurisdictionis civilis et criminalis non exequantur*, alla quale *impugnative* s'habbia relatione. E perchè, Ecc.^{mo} Signore, li sudetti Giudici non potevano in conto alcuno riconoscerlo, nè tampoco fare la sudetta asserta e nulla decisione, ma dovevano quelle consultare con V. E. e R. G. C. che per tal causa da parte d'essa esponente havendosi havuto ricorso a V. E. per via di sua Segretaria si servì ordinare alli sudetti Giudici a giustificare la causa, per la quale si mossero a dare il sudetto voto, dalli quali havendosi trasmesso le scritture con loro vana giustificatione, e lettere responsive di quel Senato, fu servita V. E. rimetter la sudetta scrittura, e consulta di quel Senato, e Giudici, alli Spett. Giudici della R. G. C. civile, innanti li quali havendosi discorso la sudetta causa in *contradictorio Judicio, tandem* fu quella decisa a favore dell'esponente, per la quale sotto il primo del presente mese d'ottobre fu detto *respondeatur consultationi E. S. quod literæ exequantur, tom quo ad exercitium Tabellarij, quom quo od jurisdictionem civilem et criminalem, et certioretur E. S.* alla quale s'habbia relatione. E desiderando l'esponente dar notitia al detto Senato, Giudici, e tutti altri Officiali di detta Città, così di for presentare ed eseguire la sudetta interlocutoria, come ancora le riferite lettere osservatoriali date in questa Città detto giorno 12 giugno 1680, così dalli sudetti Officiali di Trapani presenti e futuri, per haverne *in futurum* la notitia, come da tutti e qualsivoglia altri Officiali del Regno magiori e minori, presenti e futuri, che però l'esponente supplica V. E. vogli restar servita farli gratia concederli lettere osservatoriali in forma, così di detta interlocutoria, come sopra lata a suo favore, come ancora delle rifarite lettere osservatoriali d'altre lettere, capitoli, privilegij, foro di Guerra, esentioni, ed altri concessi all'esponente, e suoi Luogotenenti, Officiali, Ministri, Corrieri, ed altri non ostante qualsivoglia lettere Reali, Prammatica, Constitutioni, Capitoli del Regno, Atti Viceregij, ed altri che lo ricevirà da V. E. a gratia particolare *ut Altissimus*. In dorso del quale memoriale sotto li ... del presente mese d'ottobre 1683 fu fatta provista, *fiant literæ observatoriales*. Per essecutione della quale vi dicimo ed ordiniamo che, al ricevare delle presenti, da subito e senza consulta alcuna alla riferita Illust. Marchesa D. Vittoria Zappata de Tassis padrona del sudetto officio di Corriero magiore di questo Regno supplicante li vogliate e debbiate eseguire ed osservare, e far per chi si deve eseguire ed osservare *a prima linea usque ad ultimam, et juxta earum seriem, continentiam et tenorem, prout jacent,* tanto la riferita interlocutoria, come sopra lata a favore di detta Illust. di Zappata de Tassis, quanto le preinserte lettere osservatoriali da noi concesse sotto visione del nostro Illust. Consultore, date in questa Città detto giorno 12 giugno 1680, e tutto quello e quanto in esse si contiene *a prima linea usque ad ultimam,* e così eseguirete ad instanza di qualsivoglia presentante e comparente per quanto la gratia di Sua Maestà tenete cara, e sotto pena d'onze cento per ogn'uno di voi, che contraverrà all'esecutione di questo nostro ordine d'applicarsi al Regio Fisco a chi si può imponer pena. *Dat. Panormi die 12 mensis octobris 1683. El Conde de San Estevan. Vidit Palerma. Vidit Fernandez. Vidit Paternò. Dominus Vicerex et Generalis Capitaneus mandavit mihi D. Jocobo Chiavarello Secretario. Visa per de Palermo, Fernondez et Paternò. El Conde de San Estevan, etc., Capitan de Justicio,*

Decisione fatta dalla Gran Corte Civile.

Lettere osservatoriali ottenute dalla Secretaria di S. E. sopra l'esecutione delle sopradette lettere osservatoriali della Gran Corte.

Juezes, Jurados, y demas Oficiales de la Ciudad de Trapana por via del Tribunal de la G. C. Civil, hemos mandado despachar las adjuntas letras observatoriales à instancia de Dona Vitoria Zapata de Tassis, sobre que à sus Oficiales se les guarde el fuero de la guerra, y conveniendo se les de puntual cumplimiento. Os ordenamos, y mandamos lo executays assi debajo sus penas en ellas contenidas, y de otras reservadas à nuestro arbitrio. Dada en Palermo à 8 de noviembre 1683. El Conde de San Estevan. D. Antonio de Retes Secretario. Jesus. Præsententur, registrentur, et exequantur, et parti restituantur salvis, etc. ✠ *Testagrossa Mag. Jud.* ✠ *Castiglione* ✠ *Corso. Die vigesimo tertio novembris 7 Ind. 1683 præsentatæ penes acta Reg. Cur. Cap. invictissimæ et fidelissimæ Urbis Drepani de mandato omnium supradictorum Mag. Judicum, Magistratus hujus prædictæ Urbis, et de dicto eorum mandato quod præsentur, registrentur, exequantur, et restituantur parti salvis, etc., ut constat Franciscus Caracciolo pro Magister Notarius.* Ed hor di nuovo siamo stati supplicati dal tenor seguente, *videlicet:* — Ecc.^{mo} Signore, l'Illust. Marchesa D. Vittoria Zappata de Tassis, padrona dell'officio di Corriero magiore in questo Regno, dice a V. E. che in tempo del felicissimo governo del Signor Conte di Santo Stefano all'hora Vicerè in questo Regno sotto li 12 ottobre dell'anno 1683 ottenne lettere osservatoriali sotto visione della R. G. C. Civile, d'altre lettere osservatoriali, privilegij, immunità, esentioni, ed altri concessi all'esponente, e suo officio di Corriero magiore, quali poi furono per via della Real Secretaria di V. E. confirmate, e desiderando l'esponente da V. E. lettere osservatoriali nella medesima forma, e con la medesima specialità e generalità, la supplica vogli restar servita farli gratia ordinare che per via di detta R. G. C. Civile se li concedessero lettere osservatoriali in forma, e poi s'havessero da sopracartare con lettere della Secretaria di V. E. per l'osservanza d'esse in tutte le Città e Terre di questo Regno, e questo non ostante qualsivoglia lettere Reali, Prammatiche, Constitutioni, Capitoli del Regno, Atti Viceregij, Bandi, ed altri a tutti li quali, e ad ogn'uno di essi sia e s'intenda per V. E. dispensato *motu proprio, ex certa scientia, auctoritate Principis legibus absoluta, et ita supplicat ut Altissimus.* Del quale memoriale fattane relatione per la R. G. C. provittimo. *Panormi die vigesimo decembris 1701, fiant literæ observatoriales.* Per esecutione della quale provista vi dicimo ed ordiniamo *expresse* che, al ricevere le presenti, da subito, e senza consulta alcuna alla referita Illust. Marchesa D. Vittoria Zappata de Tassis padrona del sudetto officio di Corriero magiore di questo Regno supplicante li vogliate e debbiate eseguire ed osservare, e far per chi si deve eseguire ed osservare *a prima linea usque ad ultimam, juxta earum seriem, continentiam, et tenorem pleniorem, ac de verbo ad verbum, prout jacent,* le sudette preinserte lettere osservatoriali come sopra a sua instanza ottente sotto detto dì 12 ottobre 1683, e tutto quello e quanto in esse si contiene *a prima linea usque ad ultimam,* sicome fossero da noi a sua instanza di nuovo concesse, ed a voi principalmente dirette, e così eseguirete ad instanza di qualsivoglia presentante e comparente, *etiam* senza procura, ed esecute ce li restituirete al presentante per quanto la gratia di Sua Maestà tenete cara, e sotto pena d'onze cento per ogn'uno di voi, che controverrà all'esecutione di questo nostro ordine d'applicarsi al Regio Fisco a chi si può imponere pena. *Datum Panormi die vigesimo decembris 1701. El Marques. Dominus Vicerex et Generalis Capitaneus mandavit mihi D. Hyacinto Bongiovanni Secretario, visa per de Sapientia, Virgilio et Drago.* E desiderando l'esponente lettere osservatoriali delle sudette ottenute come sopra per la puntuale esecutione di quanto fu per quelle disposto ed ordinato, intanto supplica Vostra Maestà vogli restar servita ordinare acciò si spedissero lettere osservatoriali in forma per via di detto Tribunale della R. G. C. Civile sopra l'osservatione e contenuto di quelle *a prima linea usque ad ultimam prout jacent,* che oltre essar di giustitia lo riceverà a gratia particolare, *et ita supplicat ut Altissimus.* Del quale memo-

riale fattane relatione per la R. G. C. provittimo. *Panormi in triduo die octavo maij 1714, fiant literæ observatoriales.* Per esecutione della quale provista vi dicimo e comandamo *expresse* che ad instanza d'esso Illust. Prencipe di Monte Reale Duca di Saponara, Corriero magiore in questo Regno, al ricevere le presenti da subito e senza consulta alcuna li vogliate e debbiate eseguire ed osservare, e far per chi si deve eseguire ed osservare *a prima linea usque ad ultimam, juxta earum seriem, continentiam, et tenorem pleniorem, ac de verbo ad verbum prout jacent,* le sudette preinserte letterc osservatoriali ottente sotto detto di 20 decembre 1701, e tutto quello e quanto in esse si contiene *a prima linea usque ad ultimam,* sicome fossero da noi ad instanza d'esso Illust. Prencipe di Monto Reale di nuovo concesse, ed a voi principalmente dirette, e così eseguirete ad instanza di qualsivoglia presentante e comparente, *etiam* senza procura, ed esequute ce li restituirete al presentante per quanto la nostra gratia tenete cara, e sotto pena di onze cento per ogn'uno di voi, che controverrà all'esequutione di questo nostro ordine d'applicarsi al Regio Fisco, a chi si può imponere. *Dat. Panormi in triduo die vigesimo tertio maij 1714.*

V. Buglio — V. Cavallariis — V. Virgilio

Dominus Rex mandavit mihi D. Jacobo Chiavarello Secretario.
Visa per de Buglio, de Cavallariis, et Virgilio.

Il Vicerè provvede, sopra Consulta della Regia Gran Corte, per la trasmissione dei dispacci nei luoghi dove non passano li Corrieri ordinari.

(Archivi di Palermo)

Eccell.^{mo} Signore

Stima di sua obligazione il Tribunale passare alla notizia di V. E. li inconvenienti che alla giornata si scoprono a causa della riforma fatta nella Correria, in quella parte che s'ha proibito alli Secreti, che non dovessero mandare più Corrieri per portare gli ordini delli Tribunali in quelli luoghi, dove non ha passaggio la posta, ma che si dovessero consegnare al Capitano di quella Città o Terra convicina, per dove passa l'Ordinario, e che il sudetto Capitano con comodità sicura li facesse giungere dove sono diretti. Dalla osservanza di quest'ordinanza s'ha conosciuto qualche attrasso od impedimento al negozio, con grave danno del Publico, mentre che quel Capitano a cui dal Corriero ordinario sono consignati li dispacci, per non spendere delli propri denari, non manda Corrieri per far capitare di subito li sudetti dispacci, come l'urgenza delli negozi richiederebbe, ma avendo la comodità sicura di qualche bordonaro, o altra persona che vadi in tale luogo, alle quali li consegna per portare, quando che per incontrarci tale occasione più delle volte ci passano, non solo delli giorni, ma anco delle settimane, nè per questo ci ricapitano sicuri, mentre tali sorti di persone per lo più trascurano a portarli, ed anco li smarriscono, sì che alli Officiali ai quali sono diretti, o non ci pervengono, o pure assai tardi, come di continuo il Tribunale lo esperimenta, chè questi Officiali, dopo li replicati ordini, alla fine rispondono, che mai han capitato alle loro mani quest'ordini, con che resta impedito il corso della giustizia con sommo pregiudizio delli poveri litiganti, e particolarmente delli carcerati, la di cui espedizione ordinariamente depende dalle diligenze che il Tribunale impone, da farsi dall'Officiali del Regno; nè contro di questi può il Tribunale procedere alle pene comminate nelli medemi dispacci in caso d'inobedienza, perchè non consta che ci avessero pervenuto alle mani, e da essi fosse trascurata l'esecutione, quando che prima non succedeva tale inconveniente, perchè li Secreti, che a speso Regie mandavano li Corrieri, per legitimare le sudette spese, mandavano le ricevute che l'Officiali facevano delli sudetti dispacci, e questi servivano per accusare l'inobedienza delli medesimi, per la quale soggiacevano al meritato castigo. Alcuni altri Capitani più diligenti, ancor che per non ritardare li sudetti

dispacci non hanno aspettato la comodità per inviarli, ma l'hanno spediti per Corrieri serii, da pagarsi però da quelle Università, dove sono diretti, non hanno con questo evitato il medemo inconveniente, perchè s'incontra il più delle volte che le Università non sono solvibili, e li Corrieri, vedendo che non sono sodisfatti, se ne ritornano con riportarsi addietro li dispacci, come ultimamente successe nella Città di Naso, il di cui patrimonio si ritrova incorporato alla Regia Corte et amministrato da quel Secreto, il quale, per non poter pagare alcuni Corrieri che portavano ordini d'importanza, questi non li vollero lasciare, e se li riportarono di nuovo, quanto che li sudetti Officiali ne diedero parte, per non esser stimati disobedienti; per onde ha giudicato il Tribunale necessario che l'E. S. resti informata di questo inconveniento per risolvere quello che stimerà più proprio al Real servizio, e per la spedizione delle cause; mentre il Tribunale si resta con farle profonda riverenza. — Palermo li 4 febbraro 1715. — *Eccell.*[mo] *Signore.* Di V. E. *Devotissimi Servitori* D. Giuseppe Fernandez *P.* — D. Nicolò Pensabene *A. F.* — D. Tommaso Loredano — D. Pietro Sartorio — D. Casimiro Nicosia. — Benchè S. M. habbia stimato di restringere l'eccessive spese che si facevano dai Secreti del Regno col motivo dei Corrieri che si spedivano in occasione d'ordini che si dovevano rimettere nei luoghi ove non passavano li Corrieri ordinari, considerò nello stesso tempo esser pochi li luoghi dove non vanno gli ordinari, e quelli molto vicini, e con continuo commercio delle Città Demaniali; quindi risolse che, occorrendo in avvenire ai Tribunali di inviare lettere per detti luoghi ove non passa la Posta, dovessero drizzarle al Capitano di ciascuna delle Città, o Terra più vicina, incaricandolo della rimessa colla prima e più sicura commodità, con obligo di rimettere la risposta, come potrà praticare anche cotesto Tribunale: che è quanto mi ordina l'E. S. di far sapere a V. S. in risposta della sua *Consulta* dei 4 del corrente; e nostro Signore la guardi.

Palermo li 18 febbraro 1715.

BOLGARO

ORDINI, DECRETI E PROVVEDIMENTI PER LA NUMERAZIONE DELLE ANIME, IL RIPARTO DEL REGIO DONATIVO E L'AMMINISTRAZIONE ECONOMICA DELLE UNIVERSITÀ

Ordine della Deputazione del Regno ai Giurati di ogni Città e Terra di nominare tre Commissari per la numerazione delle anime.

(Archivio comunale di Trapani)

Victorius Amedeus Rex Siciliæ, Hierusalem et Cypri, etc.

Reg. Fid. dil. Richiedendo ugualmente il nostro servigio e l'universal beneficio del Regno tutto di farsi la nuova numeratione delle anime e valutatione delle facultà di esso (come in più Parlamenti si è proposto, e finalmente stabilito nell'ultimo celebrato e concluso sotti li 4 marzo p. p.) acciò che poi possa ripartirsi ad ogni Università il peso più giusto e proporzionato alle proprie forze, per qual effetto son necessarie persone che siano adornate di una straordinaria capacità, applicatione ed integrità, non meno che di beni di fortuna; per tanto vi ordiniamo che, spogliati prima da ogni umano rispetto, e con quella ingenuità e zelo che ricerca l'importanza del negotio, dobbiate fra il termine di giorni otto, da correre dal giorno che riceverete le presenti, nominare tre persone secolari che stimerete esser capaci dell'impiego di Commissario Generale per l'esequtione dell'antedetto, con che siano Cavaglieri e non Patroni di Vassalli, e di tutta capacità, applicatione e zelo, ed almeno che siano di competente commodità; e parimente nell'istesso termine nominerete altre tre persone Ecclesiastiche di intelligenza, integrità, virtù e buoni costumi, acciò che s'havessero presenti per motivi a noi benvisti, essere l'accerto di ogni bona dispositione ed esequtione dell'antedetto, dichiarando in esse nominationi minutamente tutte le qualità che ad ogni persona nominata assiste per poter, doppo da noi vista delle medesime, prendere quelle risolutioni che stimeremo necessarie per il nostro e pubblico beneficio; tanto ci compromettiamo dalla vostra attentione e zelo al nostro Real servigio, e così eseguirete per quanto la gratia nostra tenete cara. *Dat. Pan. die decimo aprilis 1714.*

Di Butera *dep.* — D'Angiò *dep.* — Di Scordia *dep. pret.* — Di Scordia *dep.* — Di Resuttano *dep.* — Di Palagonia *dep.* — Di Raffadali *dep.* — Di Regalmici *dep.* — Di Niscemi *dep.* — Di Montevago *dep.* — Duca Bologna *dep.* — Papè Montaperto *protonot.*

Pullicino *minist.*

Il Cardinale Segretario di Stato di Sua Santità comunica a tutti i Vescovi e Prelati del Regno il diricto della Santità Sua di concorrere al pagamento del Regio Donativo

Archivi generali di Torino)

Molto Illustre e Molto Reverendo Signore,

Essendo gionto a notitia di nostro Signore che il Corpo degli Ecclesiastici di cotesto Regno habbia risoluto di fare un donativo alla Podestà Laicale di rilevante somma di denaro, e che possa molto dubitarsi che si venga all'effettivo sborso della medesima senza prima ottenere, come per altro è indispensabilmente necessario, il Beneplacito Apostolico, Sua Santità con tutto che creda che chi ha richiesto e respettivamente promesso il sudetto donativo non habbia havuta intentione alcuna di ledere direttamente o indirettamente in minima parte l'immunità e libertà Ecclesiastica, considerando niente di meno che, quando mai ciò succedesse, verrebbe direttamente a infringere la vera mente e dispositione dei sagri canoni, ha risoluto, dopo havere udito il parere d'una Congregatione particolare, in cui è stata maturamente esaminata la materia, che s'ingiunga a V. S., come si fa con la presente lettera, di non dovere con qualsivoglia titolo di donativo, o altro consimile, nè per qualunque causa, o motivo, per grave e specioso che sia, senza l'espressa previa licenza di questa Santa Sede, consentire a qualsivoglia sovventione o contributione per se stessa, o permettere, e tolerare che lo faccia qualsisia altro del Clero, tanto secolare quanto regolare, ma dovrà V. S. uniformarsi intieramente al Concilio 4° Lateranense, in cui fu chiaramente disposto, come si riconosce dal Capitolo — *Adversus* — *De Immunitate Ecclesiastica,* che nel caso anche delle più gravi, pubbliche e comuni necessità, oltre le altre conditioni che vi sono prescritte, non potessero i Vescovi, o Cleri fare alcun sovvenimento senza l'approvatione, e consenso del Sommo Pontefice [35]. Così dunque si contentarà V. S. di governarsi anche per sicurezza della propria coscienza con significare, in risposta distintamente, qualonque novità che fosse seguita su tal particolare: e le prego da Dio ogni contento.

Roma 28 aprile 1714.

Aff.mo di V. S.
Cardinale Paulucci

Il Contadore Generale eccita i Commissari per la numerazione delle anime a compiere con premura e diligenza il loro mandato.

(Archivi generali di Torino)

S. M. tuttochè resti persuasa della rettitudine e sollecita attenzione di V. S. per compire alla Commissione appoggiatale attorno la numerazione dell'anime e facoltà dell'Università assignatale in cotesto ripartimento, tuttavia mi ha imposto dovessi portargliene, in nome suo, il presente premuroso motivo, con dirle di usare ogni sua maggior diligenza non solo per accelerare la detta Commissione, che in procurare sia la medesima accompagnata dalle due parti sostanziali, cioè d'essere intieramente, e con buona fede eseguita in conformità del Bando et instrutioni rimessele dalla Deputazione del Regno, avvertendola di star attenta onde non segua minimo abuso, e che un'opera di tanto risguardo sortisca l'effetto presupposto di publico sollievo, come deve essere quello dell'uguaglianza dei Donativi.

A misura che avrà compiti li reveli di due o tre Università, e che conoscerà non esserle più necessarij li medesimi, potrà trasmetterli alla Deputazione per via del Principe di Niscemi, deputato di essa, afinchè possa dar gl'ordini necessarij per l'esame e diligente recognizione dei medesimi.

Con quest'occasione che V. S. compisce alla presente sua incombenza, non potendo a meno di ricavare una intiera cognizione delle fasi e qualità di ogni Università, mi ha comandato perciò la M. S. dovessi parimente dirle di stare con particolar attenzione per prender una stragiudiciale conoscenza delle medesime, e massime circa il loro maneggio, et abusi che possino correre sia nell'appaltarsi le gabelle et altri redditi, che nelle frodi v'occorrono sopra di esse, come pure per le spese superflue che stassero facendo le medesime, e se fra dette gabelle ve ne sia alcuna che resti di notabile aggravio ai poveri, in maniera ch'esigesse qualche riparo e sollievo, volendo la M. S. sovra tutto questo debba V. S., doppo compita la sua Commissione, farne un'informe ben distinto e circonstanziato, e che suggerisca in esso quei ripari crederebbe potessero meglio convenire per il sollievo d'ogni Università, quello trasmettendo per questa via con tutta secretezza, a fine di poter dare quelle providenze che si conosceranno dalla M. S. più convenienti al sollievo di questo Regno et indennità de' suggiugatarij; et affidata nel suo conosciuto zelo, nostro Signore la guardi.

Messina li 26 giugno 1714.

FONTANA

Il Contadore generale eccita i Commissari per la numerazione delle anime al più sollecito compimento del loro mandato.

(Archivi generali di Torino)

Havendo S. M. (che Dio guardi), prima della sua partenza da questo Regno, lasciato particolar incaricamento perchè quanto prima si sbrigasse la numerazione delle anime, che si giudica di non poco sollievo d'esso Regno, perciò S. E. in adempimento dei Regij comandi m'ordina far sapere a V. S. che, in continuazione del zelo ed attenzione verso il Regio e publico servizio che ha fatto sperimentare sinora, procuri sollecitare il disbrigo della sua Commissione con la brevità che sarà possibile, e che, a misura di quello anderà operando, rimetta li volumi de'riveli già compiti alla Deputazione del Regno per via del Deputato sovrintendente, il Prencipe di Niscemi, con dar nel medesimo tempo conto a S. E. di quello va seguendo, nella forma che ha praticata nel tempo della presenza di S. M. E nostro Signore la guardi.

Palermo li 18 settembre 1714.

FONTANA

(Quest'ordine venne spedito ai nominati Commissari: D. ARCAROLO SCAMACCA, Siculiana — D. DOMENICO GRAVINA, Castro Reale — D. DOMENICO DAMIANI, Camarata — D. GIUSEPPE GALOFARO, Jacicatena — D. GIROLAMO ARMUNDO, Salvatore — D. GIACOMO FRANCICA, Pilaino — D. GREGORIO CASTELLI, Chiaromonte — D. GIUSEPPE GARPALLO, Palazzo Adriano — D. GIUSEPPE LAUDOLINA, Noto — D. MARIO GALLIGO, Messina — D. MARC'ANTONIO VANNI, Alcamo — D. MARIO BOCCADIFOCO, Partanna — D. MARIO CALVE, All — D. NICOLÒ S. STEFANO, Polezzi — D. MARIO MANTILIANA, Riesi — D. OTTAVIO BREGLIO, Castiglione — D. PLACIDO GISULFO, Caltabellota — D. SILVIO BONNANO, Caccamo — D. VINCENZO PATERNÒ, Capizzi — D. VINCENZO CRESCIMANNI, Melilli — D. VINCENZO CASSANO, Ferla — D. CARLO GRAVINA, Cattanea — D. GIUSEPPE IMPELLIZZERI, Siracusa.)

Ordine Viceregio sopra le competenze del Mastro Giurato del Val di Mazzara, nella visita delle rispettive Università.

(Archivi di Palermo)

Victorius Amedeus Rex Siciliæ, Hierusalem et Cypri, etc.

Spect. Reg. fid. dil. Havendovisi ordinato per questa via sotto li 26 marzo 1714 di doverci informare del modo e forma con che vi regolate, e governate nel discorso della visita del vostro Valle, e delle ragioni e salarij che dall'Università di esso solete riscuotere con il vostro Mastro Notaro et Algozirio, affine di restarne intesi, e darsi da noi a tal effetto gli ordini necessarij per il regolamento suddetto, e con altre nostre de'20 ottobre 1714 di dovervi conferire in questa Città per accedere a ricevere le disposizioni per via di questo Tribunale; che perciò per darsi da noi sopra ciò il dovuto regolamento et istruzione, colle quali vi dovete regolare, e governare nell'avvenire, siamo colle presenti a dirvi, che in discorso di visita, che dobbiate voi e vostri successori fare nel vostro Valle, vi dobbiate regolare, et esigere per conto vostro dalle seguenti Università onze cento trentadue, cioè:

Dalla Città di Licata	7	8	10
Id. di Noto	»	6	10
Id. di Sutera	»	6	»
Id. di Polizzi	»	6	10
Id. di Termine	»	6	10
Id. di Castronovo	»	11	»
Id. di Corleone	»	8	10
Id. di Salemi	»	6	20
Id. di Monte San Giuliano	»	15	»
Id. di Trapani	»	23	»
Id. di Marsala	»	6	10
Id. di Mazzara	»	6	10
Id. di Sciacca	»	11	»
Id. di Girgenti	»	11	»
	7	132	»

Esigendo pure dalle sudette Università per ragione di mancia, a ragione di onze tre per ognuna di esse . . . . » 42 »

Facendovi similmente contribuire, e dare dalle dette Università la caserma *gratis*, quattro cavalcature, cioè tre di sella, et una di carico e li soliti compagni disposti dalla Prammatica per condurvi in detta visita; esigendo similmente tarì dodeci per le quietanze, che si sogliono fare al Depositario,

Tesoriero, o Collettore di ogni Università; esigerete pure dalle medesime Università, per conto del vostro Mastro Notaro, onze 58, onze 6. dalla Città di Trapani, ed onze 4. per ogni Università, dalla Città di . . . . . tari 22, e dall'altro, a ragione di onze una per ognuna di esse . . . . . . » 13 22

7 187 22

Perciò vi ordiniamo che circa all'esigenza della vostra visita nelle sudette Università del vostro Valle vi dobbiate regolare, e governare in conformità delle disposizioni, et istruzioni prescrittevi di sopra, non alterando nè voi, nè li vostri successori, vostri Officiali, et altri nessuna rubrica di esse, ma in tal conformità, e maniera vi governerete, osserverete, e farete osservare, per quanto la grazia di Sua Maestà tenete cara; che noi per esecuzione dell'antedetto abbiamo con altre nostre d'oggi dato l'ordine, e notizia di ciò alli Giurati del vostro Valle per loro governo in discorso di vostra visita, non prendendoci per l'effetto sudetto più di quello viene disposto nel presente Ordine nostro, altrimente sarete tenuto a restituirlo alle Università, dalle quali vi prenderete il soprapiù del designatovi nel presente Ordine nostro: così eseguirete, e non altrimente, eseguendo l'antedetto sotto le pene nelle Prammatiche disposte. *Dat. Pan. die vigesima sexta februarij 1715.*

Il Conte Maffei

Drago *P.* — Valguarnera *M. R.* — Bonifacio *M. R.* — Ramondetta *M. R.* — Sapellani *Cons.* — Perlongo *F. P.* — D. Honuphrius Jannò *Secr. et Mag. Not.* (34)

Ordine Viceregio sopra le competenze del Mastro Giurato del Val di Demone nella visita delle rispettive Università

(Archivi di Palermo)

Victorius Amedeus Rex Siciliæ, Hierusalem et Cypri, etc.

Spect. Reg. fid. dil. Con altre nostre per via di questo Tribunale del Real Patrimonio vi fu sotto li 26 marzo 1714 ordinato di dover trasmettere le istruzioni, colle quali vi governate nell'amministrazione del vostro officio, et anche relazione distinta de' dritti che da voi, e vostri Officiali si esige in cadauna Università del vostro Valle per ragioni di visita, affinchè, con vista di quelle, darvisi la norma di come vi dovete in avvenire regolare; e medesimamente per altre nostre, sotto li 30 ottobre seguito, vi si ordinò di dovervi astenere della visita di sudetto Valle per l'anno prossimo passato, 7 Indizione, e che fra 'l termine di mese uno doveste comparire innanzi noi, e Tribunale sudetto per farsi la tassa, e reforma delle ragioni, e diritti che dovrete esigere sopra dette Università, e come meglio per dette lettere, alle quali, ecc.; et avendosi da noi con matura riflessione riconosciuta et esaminata la relazione di detti dritti da voi trasmessa, la quale per averci parso esorbitante, e per doversi in avvenire esigere senza controversia alcuna, abbiamo divenuto nella presente riforma, cioè:

Per ragione del vostro intiero salario	7	130
Quello del vostro Mastro Notaro	»	60
Quello dell'Algozirio	»	15
E per ragioni di mancia	»	48
	7	253

Quali somme dobbiate esigere rispettivamente dalle infrascritte Università nella seguente maniera.... *(Segue lo stato nominativo di esse coll'indicazione dei rispettivi diritti da esigersi)* che in tutto le sopradette partite di salari e mancie ascendono ad onze ducento quarantanove. Come anche dobbiate esigere li tarì dodici per ragioni di quietanza da farsi al Depositario, Tesoriero, e Collettore d'ogni Università, et inoltre vi farete da ciascheduna di esse Università dare la caserma *gratis,* e quattro cavalcature, cioè una di carico, e tre di sella per servizio d'un luogo ad un altro, e li soliti compagni disposti dalla Prammatica per condurvi in dette Università.

Che perciò vi ordiniamo, che in virtù di detto stabilimento dobbiate nella visita de'conti da farsi da voi, Spett. Mastro Giurato, del vostro Valle esigere la sudetta somma di onze ducento quarantanove, così per conto di detto vostro salario, come di quelli del vostro Mastro Notaro, et Algozirio, e mancie sudette rispettivamente d'ognuna di dette Università nella conformità di sopra espressata, et inoltre li detti tarì dodeci per ogni quietanza; come pure vi farete dare le quattro cavalcature, caserma, e detti compagni disposti per detta Prammatica, e per esecuzione dell'antedetto, dobbiate voi e vostri successori, et Officiali sudetti così in avvenire osservare, senza esigere altro diritto, sol che quello è stato da noi disposto e stabilito; altramente facendo il contrario (il che non si crede), sarete tenuto a restituirlo alle Università, dalle quali forse vi prenderete il soprapiù del designatovi: il tutto eseguirete per quanto la grazia di Sua Maestà tenete cara, come lo speriamo dal vostro zelo; che noi con altre nostre della data di queste abbiamo dato l'ordine, e notizia alli Giurati di ciaschedunna Università per le contribuzioni sudette per loro governo, e non altramente. *Dat. Pan. die secunda martij 1715.*

Il Conte Maffei

Drago *P.* — Valguarnera *M. R.* — Bonifacio *M. R.* — Ramondetta *M. R.* — Sapellani *Cons.* — Perlongo *F. P.* — D. Honuphrius Jannò *Secr. et Mag. Not.*

Sua Maestà notifica al Tribunale del Reale Patrimonio l'Ordine dato alla Deputazione del Regno di pubblicare il riparto del Regio Donativo, e lo incarica di curarne l'esecuzione

(Archivi di Palermo)

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc.

Magnifici, fedeli et amati nostri Presidente e Mastri rationali. Ritrovandosi per la sollecita attentione della Deputazione di cotesto nostro fedelissimo Regno ridotto al suo termine il novo ripartimento de' soliti donativi, incarichiamo la medesima di farne quanto prima seguire la publicatione in maniera che, secondo ad esso, debbino le Università incominciarne il pagamento nella prossima Tanda di maggio, e successivamente per l'altre in avvenire. Che però ve ne facciamo con questa il motivo affinchè da vostra parte v'adopriate per la sua puntuale escutione, significandovi esser nostra intentione che il pagamento di detti donativi debba seguire col mezzo delle Gabelle, e redditi progettati all'occasione di detto novo riparto il più che sarà possibile, massime che non si discosta da quanto è stato sino al presente praticato, con abolirsi per altro quelle Gabelle che sono di poco frutto, e per contro riescono particolarmente d'aggravio de' poveri, come sono, fra le altre, la Gabella del pane che si vende alla piazza, vino et altri generi di vettovaglie, che si consumano al minuto.

Quando poi le Gabelle, che sono conformi a detto riparto progettate per il pagamento de Regj donativi et altri pesi pubblici, non fossero sufficienti per li medemi, dopo però che il reddito d'esse si sarà regolato sovra un discreto consumo dei particolari con abolitioni delle frodi et abusi che potessero occorrere, come voi dovrete onninamente procurare; in tal caso ogni somma mancante dovrà ricavarsi sovra le facoltà delle persone benestanti principalmente obbligate al pagamento di detti donativi; et ove alcune Università stimassero di maggior loro sollievo di commutare le Gabelle destinate in altre che fossero di minor aggravio al publico, o che stassero meno soggette alle frodi, o pure giudicassero maggior loro vantaggio di quelle abolire imponendo tassa sovra le facoltà et anime con la dovuta proportione per supplire a detti pesi, in tal caso a misura dei racorsi, che vi saranno fatti, potrete in ogn'uno dei sovr'espressi casi permetterglielo, come conoscerete di maggior loro sollievo, constandovi però prima che tal nova determinatione sij stata proposta in publico consiglio d'ogni Università, e

dal medemo con la pluralità de'voti approvata, e con intervento di quell'altre persone che giudicarete dovervi intervenire per maggior accerto di tanto importante negotio.

Dipendendo il buon governo dell'Università dalla visione et esame de'conti che li Mastri Giurati delli tre Valli devono annualmente fare, incaricarete strettamente li medemi a compire al loro ufficio con quell'attentione et esatezza che si conviene, dando loro per quest'effetto quelle maggiori istrutioni con cui crederete più accertato non solo il nostro, che publico interesse, ma principalmente quello dei poveri, di cui ve ne facciamo preciso carico.

In detto novo riparto osservarete che la Città di Marsala resta caricata di pagare ₰ 651 26 per la sua portione dei donativi, a quali resta obligata; ma perchè pende lite avanti di voi per causa di sua pretesa esentione, sarà perciò vostra cura di terminare quanto prima la medema ne' termini di ragione, e mentre confidiamo d'avere dalla vostra attentione riscontri per l'esecutione di tutto quanto sovra, preghiamo il Signore che vi conservi.

Dalla Venaria li 25 decembre 1715.

V. AMEDEO

LANFRANCHI

Il Conte Maffei scrive al Re di una divergenza d'opinione insorta tra il Sovrintendente generale alla numerazione delle anime, il Principe di Niscemi, e la Deputazione del Regno sopra il tasso del Regio Donativo da assegnarsi alla Città di Messina, e lo ragguaglia del modo conciliativo da lui proposto allo scopo di risolvere tale questione

(Archivi generali di Torino)

Sacra Reale Maestà,

Quando credevo che dalla Deputazione del Regno si sarebbe devenuto alla conclusione del nuovo riparto da farsi d'hor'inanti per li donativi ordinarij di questo Regno, e che nella sessione di martedì passato si sarebbe determinato questo affare, furono da me l'istessa sera, a nome di detta Deputazione, il Prencipe di Palagonia et il Marchese di Regalmici per allegarmi i motivi che havevano li Deputati di non aderire al progetto formatosi, benchè prima dalla maggior parte di loro approvato, di far pagare Messina sul piede dei due terzi della decima parte che suol pagare Palermo, ma di esser giusto e conforme all'intenzione degli ultimi Parlamenti di tassarla come tutte le altre città del Regno non franche, tanto più che il diffalco che si contava di farsi a Messina nel modo progettato andava in carico delle altre Università del Regno, che reclamavano da un tal aggravio loro in sollievo di quella Città. Conobbi che, oltre l'impegno che si era preso dalla Deputazione contro il Prencipe di Niscemi, che sosteneva per giustificato il non far pagare Messina che sul piede dei due terzi della decima che paga Palermo, vi concorreva pur anche un motivo d'interesse nei Deputati, che non potevano volentieri soffrire che il diffalco di Messina, soverchiamente aggravata nel riparto passato, potesse cadere sopra le Università Baronali che essi possiedono; e da un progetto loro nello stesso tempo formato, che mi communicarono, mi confermai nella sopra detta opinione, e che non sarebbe più pratticabile di portarsi a fine il primo.

Il progetto dunque della Deputazione fu, che si diffalcassero a Messina solo quattro mila oncie delle venticinque mila ch'è tassata, e che per il restante delle sette mila per ridurla alle quattordeci mila, che è il giusto peso che si è giudicato poter portare, si ripartissero sopra l'universale dei soggiogatarij del Regno, che verrebbero a perdere ogn'uno qualche cosa. Mi feci rimettere detto progetto, e havendomi fatto portare lo Stato del donativo della Deputazione per li soggiogatarij, ho trovato che restava di fondo ogn'anno, non destinato, da dieci mila e più oncie, di modo che, servendomi

dello stesso progetto della Deputazione, ho proposto in un congresso, che ho fatto tenere avanti di me da tutti li Deputati, che invece di far cadere in pregiudicio de' soggiogatarij le sette mila oncie accennate, si sospendesse l'esigenza della decima parte del donativo che esigge la Deputazione, ch'è appunto la somma delle sette mila oncie, sgravandone così le Università senza aggravio de' soggiogatarij, che certamente, e con giustizia, havrebbero reclamato, et in questo modo si faranno tacere tutti e si conseguirà il fine propostosi, e la Regia Corte resterà, dal calcolo che ne ho fatto formare dal Conte Bolgaro, e Razionale Alias, con il vantaggio già stabilitosi nel primo progetto, sopra del quale tanto la Deputazione quanto la maggior parte delle Università del Regno si erano adombrate, e si faceva correre da poi qualche tempo una voce maliziosa che il Prencipe di Niscemi, e il Razionale Alias, di concerto col Governo, volevano caricare Messina in aggravio dell'altre per far havere maggior beneficio alla Regia Corte; per distruggere la qual voce è stata opportuna la provvista, che ho fatta ai raccorsi del Regno, con ordinare alla Deputazione di provvedere di giustizia alle istanze de' supplicanti; qual provvista ha servito a disingannare e li raccorrenti, e fors'anche qualch'uno della Deputazione, essendo servizio della M. V. che quanto si farà in questo nuovo spartimento compaia che il Governo non vi ha havuto altra mano, che di far fare alla Deputazione del Regno ciò che era di giustizia in respettivo sollievo del medemo.

Gradirono li Deputati il progetto da me loro insinuato, e mi pregarono di rimettergliene loro la *Memoria* per farvi li convenienti riflessi, et usciti che furono da me, si riunirono nella loro sala per considerarlo, e so che, in vista di questo, hanno risolto di determinare nella sessione che terranno martedì prossimo, havendo incaricato loro la spedizione di questo importante affare senza maggior indugio, e voglio sperare che, rimediatosi hora a questo punto, non nasceranno altri intoppi che possono dilungarne la finale risoluzione.

Di Vostra Maestà

Palermo li 11 gennaro 1716

Umil^mo e Fedel^mo Servitore
Il Conte Maffei

Sommario della descrizione generale de' fuochi, anime e facoltà così
conforme alla numerazione delle anime

(Da una copia a stampa negli

	NUMERO DELLE CITTÀ E TERRE DEL REGNO	NUMERO DI FUOCHI	MASCHI DI 18 IN 50 ANNI	MASCHI DI ALTRA ETÀ	FEMINE DI OGNI ETÀ	SOMMA DELLE ANIME	CAVALLI	GIUMENTE	BOVI	VACCHE DI ARATRO	VALOR DI BENI ALLODIALI STABILI	VALOR DI BENI MOBILI
117	Val di Mazzara...	99,191	77,628	95,535	195,538	368,701	5,561	8,100	16,987	23,705	4,248,064 7	1,409,054 16
180	Val Demone ...	93,265	71,360	86,051	173,812	331,423	3,027	5,425	12,983	19,455	4,435,744 21	1,121,768 29
55	Val di Noto......	75,664	59,788	74,175	149,078	283,039	3,312	5,941	18,460	23,786	3,449,526 21	1,417,948 15
352	Totali...	268,120	208,976	255,761	518,426	983,163	11,900	19,466	48,130	66,946	12,133,355 19	3,948,772 »

Ripartimento generale de' Regii Donativi secondo la

NOMI DELLE UNIVERSITÀ O VALLI	MACINA	ORDINARIO	FORTIFICAZIONI	GALERE	PONTI	PALAZZI	PERCETTORI
Val di Mazzara	17,197 9 14 »	6,655 24 19 »	2,218 18 6 2	6,655 24 19 »	1,064 27 18 »	884 12 2 2	477 17 16 »
Val Demone..	13,044 15 4 »	5,070 19 17 »	1,690 6 11 »	5,070 19 17 »	811 9 10 »	715 29 19 »	386 16 10 »
Val di Noto	9,758 6 2 »	4,940 5 4 »	1,646 21 16 »	4,940 5 4 »	790 12 14 »	621 24 12 »	335 23 14 »
Totale... 7	40,000 » » »	16,666 20 » »	5,555 16 13 2	16,666 20 » »	2,666 20 » »	2,222 6 13 2	1,200 » » »

stabili allodiali come mobili delle persone secolari del Regno di Sicilia ultimamente fatta nelli anni 1714 e 1715. (35)

Archivi generali di Torino)

SOMMA DI TUTTE LE FACOLTÀ	GRAVEZZE STABILI	GRAVEZZE MOBILI	SOMMA DELLE GRAVEZZE	RESTO DI LIQUIDO DI TUTTE LE FACOLTÀ	SOMMA APPURATA DALLA BONATENENZA SOPRA LA QUALE SI FA IL RIPARTIMENTO	AVVERTENZE
5,657,138 23	1,785,038 29	185,761 28	1,970,800 27	3,686,337 26	3,623,277 29 19	Si avverte che nel numero delle anime non sono comprese quelle della Città di Palermo, e degli Ecclesiastici di tutto il Regno, che puonno arbitrarsi per Palermo 100 mila, e per gli Ecclesiastici 40 mila, che rileveriano in tutto la somma di 1,123,163. E dalla somma delle facoltà restano escluse quelle di Palermo, de' Baroni e de' Palermitani che possiedono effetti del Regno, come anche li beni degli Ecclesiastici. E finalmente deve considerarsi che la somma di onze 61,119 7 di differenza, che si vede dal resto di liquido delle facoltà, alla somma appurata di buonatenenza, nasce per la porzione d'effetti che possiedono Regnicoli nella Città di Palermo, che restano in debito di detta Città di Palermo.
5,557,513 20	1,043,764 27	102,373 2	1,146,134 29	4,411,378 21	4,527,863 3 1	
4,867,475 6	973,967 26	191,418 28	1,165,386 24	3,702,088 12	3,587,703 3 »	
16,082,127 12	3,802,768 22	479,553 20	4,282,322 20	11,799,804 29	11,738,844 6 »	

numerazione delle anime delli anni 1714 e 1715.

CAVALLARIA	SCUDI 45 M.	SCUDI 65 M.	TORRI	REGENTI	SCUDI 300 M.	TOTALE DI OGNI ANNO	PER OGNI TANDA
5,306 14 10 4	7,163 22 15 »	9,021 0 9 2	1,326 18 14 4	360 0 11 2	26,103 24 12 3	84 456 7 6 1	28,152 2 8 5
4,295 29 13 »	5,799 17 11 »	7,303 5 10 »	1,073 29 18 2	307 19 14 2	28,581 24 0 »	74,151 26 1 1	24,717 8 12 4
3,730 25 17 »	5,036 19 14 »	6,342 14 1 »	932 21 7 »	267 5 11 »	18,027 3 » »	57,370 7 16 »	19,123 12 12 6
13,333 10 » »	18,000 » » »	22,666 20 » »	3,333 10 » »	954 25 16 4	72,712 12 » »	215,978 11 3 2	71,992 23 14 2

Bando e Comandamento d'ordine dell'Ill^me Signor Conte Don Annibale Maffei, Cavaliere della Sacra Religione de' SS. Maurizio e Lazzaro, ecc., ecc., Luogotenente e Capitano Generale di questo Regno di Sicilia, col quale si ordina a tutte le Università di spedire persona o procuratore innanzi alla Deputazione del Regno per riconoscere la somma di cui furono rispettivamente tassate al pagamento del Regio Donativo, e proporre quelle ragioni che riputassero di giustizia nel loro interesse.

(Archivio comunale di Trapani)

Havendosi da S. M. (Dio conservi) coll'incomparabil sua providenza, sempre indirizzata al sollievo di questo Regno, nell'ultimo Parlamento tenuto a quattro marzo 1714 stabilita la numerazione dell'anime, e valutazione di facoltà per farsi il nuovo riparto di Donativi che, dopo straordinarie spese e diligenze, si è portato al fine desiderato sotto la vigilanza di S. E. e dell'Illma Deputazione di questo Regno, si è divenuto ora in seguito dalla medema a far il generale ripartimento de'Regj Donativi sovra le anime, e facoltà rivelate da tutte le Università, affinchè possa ogn'una portare quel peso che può soffrire con le proprie forze. Considerandosi così da S. E. come dall'Illma Deputazione che i Regj Donativi ordinarij sono constituiti in una somma fissa come è stata pel passato, e si trova al presente senza punto potersi alterare, e dovrà ripartirsi all'Università per quelli effetti che tengono, e quantunque il riparto già sia stato fatto con tutta attenzione e diligenza per riuscire con la maggiore soddisfazione, che ricerca un affare di simile importanza dall'universal conto; tuttavia usando S. E. e l'Illma Deputazione della sua solita oculatezza a fin che ne restasse ogn'una dell'Università colla dovuta soddisfazione nel portare detti Regj pesi nella somma stabilita dal Regno, riflettendosi che alcune Università verranno tassate in maggior somma di quello che pagano al presente, e conseguentemente alcune altre disgravate; pertanto ha determinato di progettare il presente Bando, in virtù del quale ordina, provede e comanda che ciascuna Università mandasse persona o procuratore ad assistere innanti detta Illma Deputazione per riconoscere la somma che le viene tassata, facendo prima delle loro ragioni complimento di giustizia, e ciò fra il termine di mese uno da contarsi dal giorno della publicazione ed arrivo del presente Bando; qual termine elasso, e non avendo comparso, resterà il ripartimento per la somma tassata, senza ammetterle a scusa o sutterfuggio alcuno.

Ordine Viceregio ai Senati e Giurati di studiare e proporre le modificazioni opportune a rendere piu equo il riparto e meno gravosa l'esazione del Regio Donativo.

(Archivio comunale di Trapani)

Victorius Amedeus Rex Siciliæ, Hierusalem et Cypri, etc.

Vicerex et Generalis Capitaneus in hoc Siciliæ Regno Illustribus Senatibus Civitatum Messanæ, Catanæ, Syracusarum et Drepani, nec non Spect. Magn. et Nobil. Juratis Civitatum et Terrarum hujus Regni, cui vel quibus ipsorum præsentes præsentatæ fuerint Cons. et Fid. Reg. dil. salutem. Dovendo le Università del Regno, ne' termini consueti e stabiliti, corrispondere esattamente al proprio dovere col pagamento dei Donativi a proporzione del peso ripartito nell'ultimo stato, espresso nelle significatorie ultimamente fattesi pervenire dall'Illustre Deputazione del Regno, converrà a ciascheduna con i più maturi e serij riflessi, necessarij in un affare di tanta importanza, di prevenir le maniere più proprie e convenienti acciocchè si dia con gl'effetti l'intiero adempimento al proprio debito. E perchè ciò possa seguire con le più opportune disposizioni profittevoli a stabilire un perfetto regolamento, abbiamo stimato necessario premunirvi delli qui sotto espressi ordinamenti, a tenor dei quali possiate e dobbiate devenire al conseguimento d'un fine che risguarda ugualmente il publico bene, et il Real servizio.

V'ordiniamo intanto, et a chi spetta incarichiamo che senza dilazione d'alcun tempo dobbiate intimare, secondo il costume, tutti i Consulenti e persone solite adunarsi per la detenzione d'un solenne e publico consiglio, in cui anche debbano intervenire, di speciale ordine nostro, il Secreto, Proconservatore, Vicario, Curato o sia Arciprete, Superiori di conventi e monasteri di frati o monaci, per maggiormente invigilare nei congressi da farsi con un maturo e pensato esame ai mezzi più convenevoli e confacenti all'universal commodo et indennità del Publico, perchè resultino l'imposizioni delle Gabelle col preciso riguardo del sollievo dei poveri, e con un giusto e proporzionato addossamento rispetto alle forze d'ogn'uno, et alle sostanze e qualità delle persone.

Pensarete, per quanto sia possibile, di commutare in altre più proporzionate e men gravose quelle Gabelle sin ora imposte sopra la vendizione del pane, vino et altre vittovaglie al minuto, che coll'esperienza sono state conosciute soggette a maggior frode delle persone riguardevoli e potenti, e rese sempre più sensibili ai poveri e bisognosi.

Se tal'una di quelle che giudicarete potersi abolire si trovasse imposta particolarmente per lo pagamento di qualche special creditore, dovrete nel medemo tempo prevenire colla surrogazione d'un'altra Gabella di simile importo e bastevole all'istesso pagamento, rinnovando in essa l'istesse ragioni di potiorità, secondo allà disposizione delle leggi venivano portate in favore di tal creditore nella prima che potrebbe rimanere abolita.

Converrà sin dal principio della prossima Indizione decima lasciar continuare li conduttori delle Gabelle, di cui si trovano fatte le gabellazioni, per l'Indizione corrente sino a tutto Agosto, o a quell'altro tempo stabilito nei rispettivi contratti, per non apportar pregiudizio ai medemi gabelloti, ed eccitar liti per le remissioni di mercede a proporzione del tempo che, facendosi diversamente, si verrebbe diminuito.

Perchè possa preventivamente a detto tempo della ventura Indizione sapersi un verisimile importo delle Gabelle che dovranno, come sopra, imporsi o surrogarsi, et aversi un anticipato conoscimento della loro sufficienza o mancanza al pagamento dei donativi, v'ordiniamo d'avvisarci quanto giudicarete potersi contare il cennato importo, acciocchè possa la mancante porzione venir supplita con una proporzionata tassa corrispondente alle facoltà e beni rivelati, ai quali toccarebbe in maggior parte la contribuzione dei donativi, a tenore degl'antichi Parlamenti.

Dovrete pensar, per quanto sia possibile, d'evitare le tasse per capitazioni riguardanti il solo numero delle persone, per il perniciosissimo effetto ponno partorire al Publico, come in alcuni luoghi si è conosciuto, non potendo senza una grandissima difficoltà venire eseguita col proporzionato adequamento la loro ripartizione fra i poveri e ricchi; ma quando il costume o necessità avesse sin ora portato inevitabile l'uso di simili tasse, procurarete proporre la maniera più giusta per farle seguire colli dovuti riguardi dell'abilità, condizione e forza che possono diversificare le persone.

V'incarichiamo di doverci all'istesso tempo somministrare tutte le individuali notizie delli trasferimenti simulati di beni stabili o redditi fatti a fine di lasciar defraudare le Gabelle, acciocchè possano con gl'opportuni rimedij restar ovviate tutte le frodi.

Perchè possano venir seriamente considerati i Progetti che dovran fare nel publico Consiglio, e ciascheduno di quei dovranno intervenirvi abbia luogo e tempo da farvi i maturi riflessi ricercati nell'affare importantissimo di cui deve trattarsi, spiegarete nel primo giorno dell'adunanza distintamente le proposizioni colle ragioni e motivi che si confanno ad ogni particolarità, et indi a tre giorni, intimando un nuovo congresso, tirarete per voto d'ogn'uno, con la dovuta quiete e serietà, le risoluzioni, non lasciando

di notare per iscritto, e poscia di significare a noi tutti i sentimenti e voti particolari di ciascuno degl'adunati con l'espressione delle ragioni che averan spiegate, ancorchè fra loro fossero difformi, e non s'accordassero a quanto dal maggior numero degl'altri sarà stato conchiuso e notato.

Detenuti e conchiusi i Consiglj con l'accennati riguardi, dovrete indilatamente trasmetterli a noi per via di questo nostro Consiglio Patrimoniale al più tardi fra il termine di giorni quindeci, da contarsi dall'arrivo in voi delle presenti nostre lettere, per potersi con la possibile brevità devenire al loro esame, et indi venirvi da noi date le ulteriori providenze per effettuarsi poscia, con la nostra approvazione, l'imposizione delle Gabelle e stabilimento delle tasse sopra i beni stabili, e con ciò restare adempite le Regie intenzioni di S. M. che col suo paterno amore e Real benignità, con lettere del 25 dicembre passato, s'è degnata manifestarci col comandare, secondo l'obbligo della giustizia, di dover noi invigilare, come al proprio dovere, perchè tutto siegua con giusta e proporzionata regola in beneficio del Publico, e particolarmente col disgravamento dei poveri e col maggior commodo che possa venir dato a tutti i Vassalli di questo fedelissimo Regno. E così eseguirete coll'attenzione dovuta. E perchè viene Corriero serio, lo spedirete d'un subito per poter passare innanzi, pagandogli con qualsivoglia denaro dell'Università il solito viaggio, secondo la tassa che porta seco, del Luogotenente di Corriero Maggiore, e non altrimente. *Dat. Panormi die secunda maij 1716.*

Il Conte Maffei

Drago *P.* — Valguarnera *M. R.* — Bonifacio *M. R.*
Sapellani *Cons.* — Perlongo *F. P.*

Il Vicerè ordina ai Secreti d'intimare alle Università renitenti di compire il pagamento del R. Donativo nel termine di un mese.

(Archivi di Palermo)

Victorius Amedeus Rex Siciliæ, Hierusalem et Cypri, etc.

Reg. Fid. dil. Con altre nostre significatorie, spedite per via di questa Illustrissima Deputazione sotto li 23 marzo prossimo caduto, si diede notizia a tutte le Università del Regno che, attento esser perfezionata la numerazione dell'anime e stabilito il nuovo e general ripartimento, aversi già regolata la terza parte della tassa del Donativo di scudi 400 che da ogni Università, per la porzione spettante a'secolari, si dovea contribuire dopo la detta numerazione, a proporzione dell'anime e facoltà rivelate, ed in esse significatorie ad ogni Università con proporzionata regola se le prescrisse la somma di quanto restava, dovendo si per complimento delle tre paghe delle due terze parti maturate, come per la sudetta integra terza parte all'ora sospesa sino al stabilimento di detta numerazione, con aver loro ordinato che il restante al complimento delle riferite due terze parti l'avessero dovuto depositare per tutto li 15 aprile trascorso, e respetto alla sudetta ultima terza parte, se le diede dilazione perentoria per tutto li 15 del cadente luglio, e come meglio per dette significatorie (colle quali fu anche cotesta Università significata), date in Palermo nel detto giorno 23 marzo 1716, alle quali ci riferiamo.

E non avendosi sin ora da molte Università, siccome nemmeno da cotesta, corrisposto secondo la loro obligazione, si è perciò risoluto dalla Deputazione nel Congresso dei 18 luglio cadente spedirsi le presenti a tutti li Secreti locali d'esse Università renitenti, e per quello riguarda a cotesta dirette a voi, colle quali siamo ad ordinarvi che al ricevo di esse, senza perder momento di tempo, vogliate e dobbiate con ogni premura intimare tanto cotesti Giurati presenti, quanto quelli della Sedia scorsa, alli quali fu diretta la riferita significatoria de'23 marzo passato, con ordine d'intimarla alli Giurati successorij acciò, senza dilatoria veruna ed al più per tutto li 15 dell'entrante mese di agosto, vi debbano consignare la partita di Tavola di questa Città, o di quella di Messina, del deposito seguito a complimento di tutta la tassa integra in che per conto de'Secolari fu tassata cotesta Università, ed a tenore dell'accennata significatoria; qual termine elasso, e da essi Giurati non esibita la partita sudetta nella somma che componga detto complimento

e bonificata dall'Officiali a chi spetta, vogliate subito procedere all'incorporazione e vendizione delli beni di detti Giurati e mobili e stabili, di maniera che per li ventidue dell'entrante agosto si trovi in poter vostro raccolta e trasmessa nella Tavola di questa Città o in quella di Messina tutta l'integra somma che porta il saldo di cotesta Università per tutto quello in che, come sopra, per conto di detto Donativo fu tassata.

Ordinandovi per fine che dell'istessa forma, nell'istesso tempo e col medesimo rigore vogliate procedere per la consecuzione di tutto quello che dovete esigere per conto de'Baroni, Officiali, esteri e cambisti, secondo le replicate note che vi si hanno rimesso; avvertendovi che non eseguendosi da voi *ad plenum* quanto di sopra vi si ha ordinato, si conferirà costì indispensabilmente il Capitan d'armi del Valle, o altra persona seria, a vostre spese, per trasportarvi nelle carceri di questa Città. *Dat. Panormi die vigesimo tertio julij 1716.*

IL CONTE MAFFEI

IL PRENCIPE DI SCORDIA, *deputato* — IL PRENCIPE DI RESUTTANO, *deputato* — IL MARCHESE DUCA DI REGALMICI, *pret.* — IL PRENCIPE DI MONTE VAGO, *deputato* — IL MARCHESE DUCA DI REGALMICI, *deputato* — IL PRENCIPE DI PALAGONIA, *deputato* — D. GIUSEPPE PAPÈ, *protonotaro* — IL PRENCIPE DI NISCEMI, *deputato* — GIO. ANTONIO RADANO, *Rat.* — ISIDORO PULLICINO, *M. N.*

Sua Maestà spedisce al Conte Maffei l'Ordine dato alla Deputazione del Regno per provvedere al pagamento dei creditori assignatarj e soggiogatarj

(Archivi generali di Torino)

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc.

Conte Maffei. Con altra lettera nostra del giorno d'hoggi ordiniamo alla Deputatione del Regno quanto siegue: — Il Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc. — Ill^{mi} Spett. Rev^{di} Mag. fedeli et amati nostri Deputati della Deputatione del nostro Regno di Sicilia. Habbiamo osservato dalle vostre lettere del 30 maggio e 30 ottobre hor scorsi il contenuto d'esse, come altresì di quella del Deputato Prencipe di Niscemi, che è di sentimento contrario al vostro, in cui si propone la maniera con la quale debbano sodisfarsi i creditori assignatarij sovra il Donativo delli scudi $\frac{200}{m.}$, e fattone maturamente riflesso, giudichiamo non potersi devenire, nè acconsentire a quanto è stato da voi e dal detto Deputato proposto, non solo per non recare alcun pregiudicio a'sudetti creditori, ma affinchè venga loro somministrata tutta quella giustitia equitativa che sarà compatibile in riguardo alle loro soggiogationi; ed intanto noi v'ordiniamo che alla ricevuta di questa dobbiate dare indilatamente gl' ordini e providenze necessarie acciocchè il danaro di tutta la somma del Donativo, da cui si devono sodisfare gl'assignatarij, habbia da depositarsi in Tavola di Palermo, e ripartirsi poscia per rata quantità a tutti i creditori assignatarij, senza concedere prestatione ad alcuno d'essi, nè riguardo d'anteriorità, potiorità o altro privilegio, ma che ogn'uno habbia da riportare la rata del suo credito annuale, e nell'istessa maniera che si pratica e si trova stabilito dalla Pragmatica in riguardo alle Deputationi de'Stati de'Baroni, avvertendovi a non far particolarità alcuna, nè devenire mai a pagamenti per via di mandati speciali. Ed affinchè l'esatione venga facilitata senza cagionare spese alle Università e persone debitrici, habbiamo ordinato con altra nostra del giorno d'hoggi al Vice-Re che ne incarichi li tre Percettori delli Valli, quali vogliamo che siano obligati a farne la dovuta esatione con dare la pleggeria ben vista al Vice-Re, come sono obligati in virtù della Pragmatica unica *de officio Perceptorum*, § 28, avvertendovi parimenti di non passare in avvenire a publicare, nè a far eseguire tali importanti determinationi prima che ne habbiate ricevuti gli espressi ordini nostri, e così eseguirete e farete eseguire con revocare qual si sia ordine che da voi fosse stato emanato per l'effetto sudetto, e ripro-

mettendoci dalla vostra attentione la puntual esecutione di quanto sovra, vi raffermiamo senza più la nostra protetione. Torino li 6 gennaro 1717. V. AMEDEO — De St-Thomas — Alla Deputatione del Regno — Habbiamo stimato intanto di farvi la presente e d'ordinarvi, come facciamo, di far indilatamente eseguire ed osservare quanto è stato da noi come sovra disposto, incaricandovi a non ammettere in ciò il minimo ritardo, e che per la pronta esatione, senza dispendio delle Università debitrici, dobbiate dare gl'ordini convenienti alli tre Percettori delli Valli con incaricarli di detta esatione ed obligarli parimenti a rimettere in cotesta Tavola tutto il denaro che dovranno puntualmente esiggere senza poter pretendere alcun dritto, astringendo essi Percettori a prestare la pleggeria a voi benvista, in conformità della Pragmatica *de officio Perceptorum*, § 27 e 28. Affinchè questa nostra determinatione sia notoria ad ogn'uno ed inviolabilmente osservata in avvenire, vogliamo che le presenti venghino registrate ne' rispettivi officij a'quali spetta, con darci avviso della puntual esecutione di quanto sovra. Tanto ci ripromettiamo dal vostro comprovato zelo, pregando, senza più, Dio che vi conservi.

Torino li 6 gennaro 1717.

V. AMEDEO

De St-Thomas

Il Viceré, sulla rappresentanza del Senato di Trapani, provvede per l'esazione di alcune Gabelle.

(Archivio comunale di Trapani)

Victorius Amedeus Rex Siciliæ, Hierusalem et Cypri, etc.

Ill. Reg. Cons. dil. Habbiamo ricevuto la vostra de'7 ottobre dell'anno scorso, in cui ci rappresentate d'havere in essequtione d'altro nostro ordine congregato il Consiglio solenne, che ci rimettete compiegato, in cui per la totale egualatione di cotesto Patrimonio, oltre li motivi e propositioni da questo Tribunale confirmate in seguito del Consiglio antecedente, non stimò il Consiglio aderire all'impositione e augumento d'altri grana due alla gabella della macina per le ragioni espressate nella detta nostra *Consulta*, ma fu in detto Consiglio altra volta proposto e concluso il *Jus* prohibitivo alli vini e musti prodotti fuori del vostro territorio, coll'esentione di quelli possessi da vostri cittadini, soggiungendo a ciò le ragioni che hanno indotto li consulenti a volerlo stabilire. Fu parimente proposto e concluso imporsi la gabella di tarì uno per ogni rotulo di becchina, caprina e marrochina; grana dodeci per ogni rotulo di cordovana crudata; grana nove per ogni coiro di vitella, vacche, bovi, giovenchi e tori conciati, o siano per sole o per impegna; grana cinque per ogni rotulo di salatello o cavallino; grana sei per ogni pelle di montone; grana tre per ogni pelle di pecora; grana quindeci per ogni rotulo di vacchetta di Fiandra; grana cinque per ogni coiro, se c'è pelle di cerviotto, da esigersi, per quelli come di tutte le sorti espressate di sopra, nelli casi e colle limitationi in detto Consiglio prescritti. Inoltre fu concluso abolirsi le gabelle novamente imposte delle pietre, mattoni e calcina per essere imbarazzosa e di niuno frutto in beneficio della Città, e in loco d'essa esigersi le ragioni di bonatenenza sopra gli effetti possessi dall'esteri in cotesto territorio, siccome meglio per detto Consiglio, in dorso del quale provittimo. — *Pan. die decimonono octobris 1716. Recognoscatur per spect. Fisci Pat.* — Da cui essendo stato il detto Consiglio riconosciuto et essendosi più volte largamente discorso nel Tribunale, provittimo. — *Pan. die octavo januarij 1717, respondeatur opportune.* Et havendo noi considerato il sudetto Conseglio, habbiamo stimato per adesso non ammettere l'impositione del *Jus* prohibitivo dell'immissione delli vini e musti prodotti fuori del territorio vostro per alcune ragioni e motivi da noi considerate, v'incarichiamo solamente di mettere in essequtione l'impositione della

gabella sopra li coira proposta in detto Consiglio, havendo tutto il riguardo al disgravio delli poveri. E perchè ci è stato rappresentato che nell'esigenza di detta gabella di coira potrebbe commettersi qualche frode con fare uscire li coira fuori Città e poi non li ritornano più in Città per non soggettarsi al pagamento di detta gabella, pertanto habbiamo disposto che s'intendano compresi in tale gabella tutti quelli coira che usciranno dalla Città e territorio, ancorchè non conciati, quante volte li portano fuori Città per non entrarli più, dovendosi in tal caso esigere la detta gabella respettivamente calculata nel precitato Consiglio, con deducere il solito mancamento che resulta nel conciarsi e crudarsi. Parimente dobbiate esigere sopra l'effetti dell'esteri le ragioni di bonatenenza, secondo la tassa disposta dall'Ill[ma] Deputatione del Regno, esigendo dall'inquilini, et arbitrianti li detti effetti d'esteri, le gabelle di consumo; et essendosi parimente da nostra parte fatta instanza in Tribunale d'esigersi la gabella del vino, che si consuma in cotesto vostro territorio, siccome si paga la gabella di macina, e conforme fu proposto nel voto d'alcuni consulenti nel Consiglio antecedente da voi detento sotto li 19 luglio 1716, v'incarichiamo intanto di mèttere in esequtione l'esigenza di detta gabella del vino che si consuma nel territorio, conforme si paga in Città dal primo settembre scorso innanzi come si pratica colla gabella della macina; e così eseguirete. *Dat. Pan. die vigesimo secundo Januarij 1717.*

Il Conte Maffei

Sua Maestà permette che la Deputazione delle nuove gabelle continui, come per lo passato, l'esazione ed il pagamento dei rispettivi assegnati.

(Archivi generali di Torino)

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme, ecc.

Ill^{ri} Mag. Spett. Rev. Fedeli et amati nostri li Deputati delle nuove Gabelle. Non è mai stata mente nostra, rispetto alle ₇ 12356. 11. 8. 3. assegnatevi e destinate per il pagamento de' bimestri, di alterare con l'Ordine delli 6 Gennaro ora scorso la disposizione dell'altro a quello preceduto in data delli 13 Marzo dell'anno or passato, il quale perciò vogliamo che si eseguisca. In quanto poi al compimento delle ₇ 8291. 1. 18. a voi dovute, ci siamo benignamente compiaciuti a sospendere l'esecuzione del sudetto Ordine delli 6 Gennaro, con permettere che si continui, sino a che altrimenti ordiniamo, e l'esazione e pagamento di esse nell'istesso modo e forma sin qui praticata, con l'osservanza però delle regole che veniranno significate dal Conte Maffei circa il modo del riparto, esigenza e compulzione, si e come ne scriviamo alla Deputazione del Regno; il che è quanto habbiamo a dirvi in risposta alle zelanti espressioni con le quali ci havete supplicato, e senza più preghiamo il Signore che vi guardi.

Dalla Venaria li 11 maggio 1717.

V. AMEDEO

MELLAREDE

Bando e Comandamento d'ordine dell'Eccellentissimo Signore Don Annibale Conte Maffei, Cavaliere della Sacra Religione de' Santi Maurizio e Lazzaro, ecc., Vicerè, Luogotenente e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia, per l'esecuzione ed osservanza dell'Ordine Regio delli tredici marzo mille settecento diecisette circa il pagamento degli Assignatarj, e relative modificazioni.

(Da una copia a stampa negli Archiv. generali di Torino)

Essendosi con Biglietto di Secretaria di 12 giugno caduto, diretto alla Ill.ma Deputazione del Regno, in seguito della real deliberazione di S. M. (Dio conservi) in data di 11 maggio scorso, ordinato da S. E. quanto segue:

Avendo S. M. benignamente accolto le rappresentazioni da V. S. fattele fare circa la forma del pagamento degli Assegnatarj di cotesta Deputazione nel Donativo di Scudi 300 m., benchè dalle medeme avesse anzi sempre più riconosciuto la giustizia e l'equità del suo regio ordine delli 6 gennaro prossimo scorso nel doversi esigere il sudetto Donativo per via de' Percettori, e ripartirne ogn'anno le somme esatte a proporzione del credito di ognuno; Ella si è tuttavia degnata d'inclinare per ora alla suspensione del riferito ordine, con permettere provisionalmente, e sino a nuovo ordine, che da cotesta Deputazione si faccino le assegnazioni a'creditori del detto Donativo di Scudi 300 m., secondo l'anteriorità de'loro respettivi contratti, come si praticava per avanti, e sopra quelle Università, che determineranno d'eligere, sotto l'infrascritte regole.

Primariamente, che si faccino le assegnazioni a'creditori secondo le loro respettive anteriorità, sopra quelle Università che determineranno d'eligere, fra il termine di mesi quattro, da correre dal giorno di detto Bando, che dovrà V. S. far pubblicare acciò ognuno di essi creditori possa averne la dovuta notizia, con esprimere che li creditori, quali avranno fra detto termine domandata l'assegnazione sopra qualche Università, non possino variare, nè domandare ulteriore assegnazione sopra alcun'altra.

Li creditori poi che non avranno fra il riferito termine di mesi quattro domandata assegnazione de'loro crediti sopra alcuna Università, dovranno sodisfarsi sopra le somme, che si esigeranno dalle Comunità non assegnate, le quali dovranno depositarsi in questa Tavola di Palermo, per essere ripartite a Mandati generali, a proporzione delle somme che si saranno esatte, e del dovuto ad ognuno de'creditori senza privilegio di anteriorità, nè

potiorità alcuna, e nell'istesso modo che si sta praticando da'Deputati delle Baronie per il pagamento de' creditori soggiogatarij sopra li feudi, senza che sia permesso di spedire Mandati particolari, nè praticare parzialità o distinzione veruna.

In dipendenza di che, è pure intenzione di S. M. che si eseguisca il suo regio ordine delli 13 marzo dell'anno scorso in proposito dell' assegnazione stata fatta a questa Deputazione delle nuove Gabelle nella somma di Onze 12356.11.8.3. destinata al pagamento de'bimestri, e per il sovrapiù, che sono Onze 8291. 1. 18. spettanti a detta Deputazione, se ne debba continuare l'esigenza e pagamento nell'istesso modo e forma sin al presente praticata, e questo sin a che venghi altrimente dalla Maestà Sua ordinato.

E mentre S. E. si riserva di determinare il modo, che potrà essere più conveniente per facilitare l'esigenza del sudetto Donativo, e compellire quelle Università che fossero per rendersi contumaci al pagamento; Ella mi comanda di partecipare a V. S. le reali deliberazioni, affinchè con quella attenzione, che è propria del suo zelo, facci puntualmente eseguire quanto dalla Maestà Sua è stato prescritto nella forma sopra espressata, e Nostro Signore la guardi. Palermo li 12 Giugno 1717 — Bolgaro. — Alla Deputaziono di questo fidelissimo Regno.

Che però dovendosi alla sudetta real deliberazione dare la dovuta esecuzione; in virtù del presente Bando si notifica ed intima a tutti li creditori, tanto assegnati, quanto non assegnati, li quali vogliono nuova assegnazione, o vogliono restare sopra la medesima Università dove si trovano, acciò fra il termine di mesi quattro, da correre dal giorno della pubblicazione del presente Bando, abbiano e debbano, ed ognuno di loro abbia e debba presentare il suo Memoriale ed Incartamento con la Scrittura legitimante la loro anteriorità, e dichiarare sopra qual Università pretendono l'assegnazione, o che intendono restare sopra quella Università dove si trovano, per potersi poi dalla Deputazione devenire alle assegnazioni sopra quelle Università che da essi creditori si eligeranno, secondo l'anteriorità de'loro respettivi contratti; con avvertenza che qualsivoglia creditore, il quale in sequela del presente Bando sarà assegnato sopra qualche Università, che averà eletto secondo la sua respettiva anteriorità, non potrà nell'avvenire domandare disassegnazione per situarsi sopra altra Università.

Qual termine elasso, e da essi creditori non fatto ricorso alcuno per domandare l'assegnazione delle loro rendite, ed eligere l'Università dove pretendono assegnarsi, resteranno questi da sodisfarsi dalla Deputazione a Mandati generali, a proporzione delle somme che saranno esatte dalle Università non assegnate, e del dovuto ad ognuno de'creditori, senza privilegio di ante-

riorità alcuna, e del modo e forma che vien prescritto dalla real deliberazione, distintamente espressata nel preinserto Biglietto della R. Secretaria.

E per facilitazione di detti creditori, si notifica ad ognuno d'essi che vorrà assegnazione, di dover presentare li loro respettivi Memoriali ed Incartamenti nell'Ufficio del Mastro Notaro dell'Ill.ma Deputazione del Regno, dal quale in ognuno d'essi Incartamenti si dovrà notare il giorno della seguita loro presentazione, e si dovranno essi Incartamenti rimettere con giuliana agl'infrascritti tre Officiali eletti, cioè quelli ne'quali si domanda assegnazione sopra le Università del Val di Noto, al Razionale D. Gio. Battista Tassorelli; quelli ne'quali si domanda assegnazione sopra le Università del Val di Mazzara, a D. Francesco Gino; e quelli ne'quali si domanda assegnazione sopra le Università del Val Demone, a D. Francesco Tinnaro, e non altrimente.

Promulgetur Papè Prothonotarius.

P. S. P. V. De Blasio Sindacus.

Die decimonono Julii decimæ Indict. 1717.

Constat per me Franciscum Perino publicum Præconem hujus Felicis, et Fidelissimæ Urbis Panormi publicasse supradictum Bannum per loca solita, publica et consueta Tubis Regiis, etc.

Ordine viceregio con cui si mandano eseguire dai Senati, Giurati ed altri Officiali cui spetta le Regie providenze per l'amministrazione del patrimonio delle Università.

(Archivi di Palermo)

Victorius Amedeus Siciliæ, Hierusalem et Cypri Rex, etc.

Sp. Reg. Cons. dil. Con altre nostre ordinassimo lo che siegue: — *Vicerex et Generalis Capitaneus in hoc Siciliæ Regno, Illustribus Spect. Magn. et Nob. Vicarijs, et Commissarijs Generalibus, Armorum Capitaneis, Delegatis, Sindicatoribus, Commissarijs, Algozirijs, Porterijs, et alijs per Regnum prædictum destinatis et destinandis, et præsertim Illustribus Senatibus Civitatum Messanæ, Cataniæ, Syracusarum et Drepani, nec non Spect. Magn. et Nob. Capitaneis, Juratis, cæterisque demum Officialibus Civitatum, Terrarum et locorum Regni ejusdem, cui, aut quibus ipsorum præsentes presentatæ fuerint. Cons. et Fid. Reg. dil. salutem.* Riflettendo sempre il Real Animo di S. M. (Dio guardi) col suo alto e paterno affetto al maggior beneficio ed utilità di questo suo fidelissimo Regno, ed al ristabilimento delli Patrimonij delle Università, affinchè ponendosi in buon stato il governo ed amministratione di esse, si potesse dopo avere con più esatta facilitatione il modo di pagarsi li Regij Donativi, Assignatarij, Suggiugatarij, e mantenimento del Corpo politico, deliberò con sue Reali lettere in data di 25 decembre 1715 l'equalatione delli detti Patrimonij, che con la più possibile applicatione resta da questo Tribunale già adempita. E volendosi da noi, per adempimento di detta Reale deliberatione, dare un totale sistema acciò in appresso godessero gl'Officiali la facile maniera nel l'esigenza delli introiti corrispondenti alle dette espensioni, ed il modo di doverle sodisfare, perciò in esecutione di quanto resta stabilito con Biglietto di nostra Secretaria, per via del Direttore della Contadoria generale Conte Bolgaro, di 11 agosto 1717, habbiamo risolto dare le seguenti providenze:

Osservanza delle lettere circolari di 8 gennaro 1650.

1° Havendosi tenuto presenti, e considerato la dispositione delle lettere circolari di 8 gennaro del 1650 che restano nel tom. 3°, ultimamente impresso, delle Prammatiche, tit. 17, *De Tandis et Donativis Regijs,* fol. 206, nelle quali viene stabilita l'osservanza d'altre ordinationi precedentemente emanate per il modo che devono tenere l'Università per pagare con prontezza le Tande toccanti alla Regia Corte, volendo che li Giurati debbano in ogni anno assignare tante gabelle, le più esigibili del Patrimonio libero, per quanto saranno bastanti a pagarsi le Tande dovute alla Regia Corte, con la circostanza che nè detti Giurati, nè altro Ministro, Delegato od Officiale che fosse destinato per il Regno, possino per qualunque causa spendere, nè movere

Assegnatione di gabelle a parte da farsi ogni anno per le tande della R. C.

l'introiti delle dette gabelle in altro uso, nè il Thesoriero, in potere di cui saranno depositati detti introiti, che deve eligersi dalli Giurati persona abile e sufficiente, a loro risico e pericolo, sia obligato in tal caso obedire alli detti Giurati, Ministri ed altri Officiali, e controvenendo sia incorso non solo esso Thesoriero a rimplazare *de proprio* la somma che paglierà in altra causa, ma anche li Giurati, Ministri ed Officiali siano obligati *in solido* alla restitutione delle dette somme, e parimente li gabelloti e fidejussori di dette gabelle assignate alle Tande correnti della detta Regia Corte, non possono essere molestati a pagare debiti attrassati dovuti dall'Università alla stessa Regia Corte nè per le Tande maturate, e maturande dovute alla Deputatione del Regno, e suoi Assignatarij, nè per li decorsi e decorrendi delli Suggiugatarij, nè per altro credito di particolare, ma a suo tempo depositare le rate di dette gabelle maturate in potere di esso Thesoriero, che sarà come sopra eletto, restando in obligo del Capitano di giustitia di non lasciarsi dare simili molestie, con passare contro l'inobedienti alla cattura delle dovute informationi, e dopo transmetterle al Tribunale sotto la pena di onze 200. Di più che l'introiti delle gabelle, ed effetti del Patrimonio dell'Università che avanzeranno, eccetto quelli che saranno assignati alla Tanda della Regia Corte, restino per pagarsi alla Deputatione del Regno e suoi Assignatarij, e suggiugationi annuali dovute sopra le Università, e di quelli che sopravanzeranno possano li Giurati valersi per lo pagamento delli salariati, e spese dell'occorrenze dell'Università, nè per il pagamento di detti salarij, e spese del Corpo politico si possano spendere li danari delle dette gabelle assignate alla Regia Corte, nè delle altre gabelle, ed effetti che sopravanzeranno, se prima non saranno sodisfatti la Deputatione del Regno, suoi Assignatarij e Suggiugatarij, ed ove li Giurati, o altri Officiali controvenissero, s'intendano incorsi non solo nella pena di onze 200, ma pure di pagare *nomine proprio in solido* le somme che si spenderanno, e nel caso che non avanzassero denari per pagarsi detti salarij, ed occorrenze dell'Università, debbano li Giurati trovare il modo meno dannoso, e sensibile al Publico per cavarsi la somma che sarà di bisogno per detto effetto. E per alleviarsi di spese le Università, nel caso che si portassero per il Regno Consiglieri, Sindicatori, Delegati, o altri Officiali non debbano li Giurati darli, che il semplice allogio, o sia caserma, senza farli altra spesa, nè regalo sotto qualsiasi pretesto, e causa delli denari dell'Università, nè detti Giurati siano obligati obedire alle narrate persone che vogliono simili espensioni, altrimenti restino obligati *in solido* a restituire *nomine proprio* le somme si spenderanno, e come meglio e più diffusamente in dette lettere si contiene. Pertanto confermiamo quanto per quelle resta espressato, ed in virtù delle presenti ordiniamo, ed a chi spetta

Sodisfatti tutti li pesi delle Università, debba farsi la spesa del Corpo politico.

incarichiamo la di loro puntuale osservanza, senza che si possi eseguire il contrario, sotto le pene nelle medesime contenute.

2° Prohibemo espressamente alli Giurati che, dell'introiti dell'amministratione del loro anno, possino pagare li pesi dell'Università dell'anni passati, ma solamente l'annualità corrente dell'oneri di detta loro amministratione, giusta la forma delle lettere Reali del 1704 inserte nelle lettere circolari, per questa via nello stesso anno emanate, e solamente loro sia permesso di poter pagare oneri attrassati con l'introiti, e nomi di debitori, che forse vi fossero delli stessi anni attrassati, siccome nemmeno debbano pagare salarij, o suggiugationi anticipati: ma subito che entreranno nel possesso, dovranno esaminare lo stato del Patrimonio dell'Università in contradictorio delli Giurati che han deposto la carica, ed ove non trovassero l'introito corrispondente all'esito, senza aspettare altra licenza, deteniranno publico consiglio, che in virtù delle presenti se l'accorda il permesso, con proponere e cercare tutti li mezzi adeguati, e meno sensibili a'poveri, per rinvenire il fondo necessario al pagamento delle Regie Tande, e di tutti li altri donativi, suggiugationi e Corpo politico, rimettendo dopo detto consiglio, per via del Tribunale, per esaminarsi, e darsi gli ordini opportuni per l'approvatione: per qual effetto prefigemo alli detti Giurati il termine di un mese improrogabile, da contarsi dal giorno che incominceranno lo detto esercitio, ed in caso di contraventione s'intendano incorsi nella pena di onze 50 per ciascheduno di essi, oltre l'obligatione di pagare *nomine proprio* tutti l'oneri dell'Università, e spese che per loro incuria saranno dalla medesima sofferte.

Nel sbilancio del Patrimonio dell'Università si debba equalare senza attendere altra licenza.

3° Dichiariamo che li detti Giurati nel termine di mesi due cursuri dal giorno che prenderanno il possesso dovessero presentare al Regio Secreto della Comarca il bilancio dell'introito dell'Università con la spiegatione delle gabellationi già seguite, a fine di esaminare se lo detto introito corrisponde alle spese devono supplirsi.

Si debba presentare al Secreto della Comarca il bilancio dell'introito ed esito

4° Se il Secreto riconoscerà che l'effetti, e gabelle dell'Università non sono stati gabellati, debba fare injuntione alli Giurati che, fra il termine a lui benvisto, e sotto la pena di onze 50 per ciascheduno di essi applicanda al Regio Fisco Patrimoniale, le debbano subastare e liberare al maggiore offerente in beneficio dell'Università, non permettendo detto Secreto di lasciarsi in credenzaria, eccetto però che conoscesse di riuscire di più utilità al Publico, dovendo però sempre restare cautelata l'esatione dell'introiti a corrispondenza della somma descritta nel bilancio con esser obligati *nomine proprio* li Giurati, Collettori ed altri impiegati alla detta esigenza.

Sopraintendenza del Secreto per liberarsi le gabelle ed effetti dell'Università

5° Ritrovando il Secreto che l'introiti delle gabelle, ed effetti dell'Università, per le somme che saranno state gabellate, non sono sufficienti al totale

Non bastando l'introito all'esito, il Secreto farà fare tasso sintantochè non sarà fatta l'equalatione.

pagamento delle partite delli oneri descritte nel detto bilancio, imponerà alli Giurati che subito, e fra il termine di giorni dodeci, e sotto la pena di onze 50, dovessero far tassa a proportione ed a corrispondenza delle facoltà e beni rivelati nell'ultima enumeratione di anime del 1715, con avvertenza di doversi detta tassa conchiudere senza aggravio delle persone nella maniera si prescrive nell'ordine circolare di 2 del passato maggio 1716, l'esatione della quale tassa debbano detti Giurati metterla al publico incanto, e gabellarla al miglior offerente con le precautioni necessarie, restando obligati *nomine proprio* al rimplazo in caso di qualche defetto di detto gabelloto, quale esatione di tassa sia duratura, sin tanto che non sarà fatta l'equalatione del Patrimonio nella forma di sopra espressata.

Il Secreto resta incaricato se vi sia frode nelle liberationi di gabelle

6° Ordiniamo al detto Secreto d'usare tutte le possibili diligenze, perchè venghi nella cognitione del modo come saranno stati seguiti l'accensamenti di detti effetti, e gabelle delle Università, e detegendo che vi sia stata frode, omissione o altra connivenza, o pure interesse e participio di alcuno delli Giurati, Sindaco e Thesoriero, o altri Officiali che l'havessero praticato sotto nome di qualche persona loro sommessa, o in altro modo havessero controvenuto, ne dia subito l'avviso con tutta individualità, per via di questo Tribunale, per dopo darsi l'opportune providenze, e tralasciando detto Secreto d'informare su la frode che havrà detetto come sopra, resti egli incorso nella pena di onze cinquanta.

Nelle deliberationi delle gabelle deve intervenire il Sindaco, Thesoriero, e Procuratore delli Suggiugatarij

7° Lasciamo a cura del Secreto, acciò nelle deliberationi delle gabelle, ed effetti del Patrimonio dell'Università faccino li Giurati intervenire il Sindaco, Thesoriero e Procuratore delli Suggiugatarij a tenore delle lettere circolari del 1650 e 1704 per evitarsi le frodi, e nel caso che essi Giurati, o altri Officiali controverranno alle sudette dispositioni, debba subito il Secreto passare all'esecutione ed esatione delle pene espressate senza usare la minima connivenza, nè altro rispetto umano; procedendo con tutto il rigore possibile contro li controventori senza ammetterli a sutterfugio veruno, e dell'operato darne conto, altrimenti resterà esso Secreto incorso nelle istesse pene, che irremissibilmente se gli faranno eseguire a favore del Regio Fisco Patrimoniale.

Il Secreto debba transmettere il bilancio delle Università della sua Comarca al Tribunale del R. P.

8° Imponiamo al detto Secreto la cura che prima di maturarsi il primo ratamento del pagamento dei Donativi debba transmettere una *plana*, nella quale venghi descritta in sommario la corrispondenza dello introito, ed esito di ciascheduna delle Università della sua Comarca, e che del detto introito n'habij già assicurata l'esatione, ed ove se li offerisse difficoltà alcuua, debba darne distinto informe al Tribunale, a fine di riceverne le risolutioni convenienti.

Che li Mastri Giurati non debbano ammettere pagamenti anticipati, nè pagamenti di attrassati col corrente.

9° Acciocchè resti confirmata la prohibitione di non potersi li Giurati servire del danaro destinato al pagamento delli Donativi e Suggiugatarij in altro uso, ancho del Corpo politico, siccome nemmeno possino pagare attrassati con l'introiti correnti, come sopra, nè far pagamenti di salarij e Suggiugatarij anticipati, ordinassimo, con altre d'oggi, alli mastri Giurati che nello esame faranno dei conti di detti Giurati e Thesoriero, o sia Depositario, non debbano bonificare, nè ammettere somme pagate per detti decorsi o anticipatione, se prima non li consterà d'essere stati intieramente pagati li Donativi e Suggiugatarij dell'anno corrente di loro amministratione, dovendo nel caso suddetto passare alle dovute condenne, ed esecutione di esse contro li trasgressori.

Regole per pagarsi li creditori, che hanno le gabelle specialmente imposte.

10° Che nelle gabelle specialmente imposte per pagare le suggiugationi siano preferiti li Suggiugatarij, *ordine suo*, havuto rispetto al tempo ed alla causa, senza che li Giurati, od altri Ministri se ne potessero valere in altro uso, occorrenze, salarij ed elemosine, se non del resto che avanzassero, e facendo cosa in contrario, siano e restino essi Giurati obligati *nomine proprio* con li loro beni, e persone a pagare esecutivamente la somma che havranno spesa in altra causa, oltre d'altre pene riservate al nostro arbitrio; non intendendosi però per questo fatto pregiuditio alcuno alla Regia Corte nell'esigenza delle sue Tande, giusta la forma della Prammatica I, titolo 2, *De censibus super bonis Universitatum* nel tomo 3°, ultimamente impresso, delle Prammatiche, fol. 224, con questo però che li Giurati siano obligati di rimplazare la somma che si havranno preso per pagare la Tanda della Regia Corte, e facendo il contrario, siano obligati *nomine proprio*.

Osservanza delle Prammatiche I e II *De Tandis et Donativis Regijs* concernenti li Baroni

11° Havendosi considerato che a bona parte delle Tande e Donativi Regij restano obligate le Terre Baronali, ed il puntuale pagamento dipende dall'attentione, e buon governo delli Giurati, o siano, delli altri Officiali che vengono eletti dalli Baroni, siccome a tal fine per la Prammatica I e II, titolo 17, *De Tandis et Donativis Regijs*, nel 3° tom. delle Prammatiche ultimamente impresse, fol. 202 e 204, fu statuito che li detti Baroni havessero principale cura d'eligere per Giurati, o altri Ministri persone atte, e sufficienti così alla equalatione del Patrimonio dell'Università ad ognuno di loro toccanti, come dell'esatione delle gabelle imposte e da imponersi per la sodisfatione delle dette Tande e Donativi Regij, e nel caso che eligessero persone per colpa delle quali venisse a saltare il pagamento detto, o constasse che li detti Baroni divertissero detto pagamento, perchè vogliono preferirsi nella esatione dei loro crediti, ovvero si trattenessero in loro potere denari destinati per la sodisfatione delli stessi, o in qualche modo venissero per essi, suoi consanguinei, o loro sommesse persone interessate, o in altra maniera

partecipi nell'arrendamento dell'effetti, e gabelle dell'Università applicate alla sodisfatione delli dette Tande, e Regij Donativi, all'ora contra li detti Baroni si debba procedere *palatinamente,* e senza alcuna dilatione, e che per lo stesso effetto si dovessero detti Baroni punire con la sospensione della giurisditione per quel tempo che sarà stimato giusto, ed in caso che si deverrà all'incorporatione di beni feudali, o vincolati per quella somma, che si resterà dovendo per questa ragione alla Regia Corte, all'ora li sudetti effetti feudali, o vincolati non si possano vendere, ma restino incorporati, sin tanto che con li loro frutti venisse a sodisfarsi il debito, e come meglio in dette Prammatiche resta determinato; pertanto in virtù delle presenti vogliamo che detti Baroni osservino quanto in dette Prammatiche, ed in tutte le clausole resta prescritto con la stessa obligatione, e sotto le pene in quelle contenute, senza potere allegare altra osservanza in contrario.

Regola per la coercitione delli debitori dell'Università.

12° Quante volte li Giurati giustificassero che li gabelloti, ed altri debitori dell'Università fossero morosi, o havessero altra renitenza al pagamento dei loro debiti, allora il Secreto dovrà subito mandare guardie contro li debitori e loro pleggi, li quali in caso non si trovassero abili al pagamento di quanto devono, ponga detto Secreto le guardie alli Giurati, e Mastro Notaro che riceve la pleggeria, non desistendosi dalle dette guardie sin tanto sarà sodisfatto il debito; ed a questo proposito lasciamo nell'arbitrio prudentiale di esso Secreto di mandar carcerato nelle carceri di questo nuovo edificio il Giurato più facultoso, non divertendo però mai le guardie contro li altri Giurati, e gli stessi procedimenti dovrà anche pratticare contro li Thesorieri e Depositarij, se gli consterà non haver adempito alle loro cariche, o d'havere pervenuto in loro potere il danaro, e con partite di Tavola, o con altre scritture publiche non mostrassero haverlo sodisfatto secondo la loro obligatione.

Segue la dispositione per coercitione dei debitori, e pagamenti di spese.

13° Se però saranno elassi li giorni dieci dopo che saranno apposte le dette guardie alle sopranominate persone, ed il pagamento del debito non sarà seguito, dovrà il Secreto portarsi sopra loro, o pure inviar il Delegato, o servirsi delli Officiali locali a riguardo delle somme dovute, procedendo contro dette persone a tutti gli atti esecutivi, e procedimenti, che stimerà necessarij per la totale sodisfatione; avvertendo però al detto Secreto che le spese, le quali dovranno regolarsi con tutta moderatione, e senza esuberanza, le debba ricavare dalli suddetti debitori, loro pleggi, ed altri Officiali, come sopra, senza che l'Università venghi a patire danno veruno sopra li suoi introiti, giusta la forma del precitato ordine circolare del 1650, facendosi intendere a detto Secreto che, di tutte le difficoltà incontrasse, consulti col Tribunale, o con la Deputatione del Regno per le rispettive somme, che si dovranno, per riceverne l'ulteriori ordini.

Pena alli Secreti nel caso d'inosservanza delle presenti

E finalmente ogni qualvolta che il Secreto trascurasse d'adempire, ed osservare quanto nelle cennate lettere circolari, ed in virtù delle presenti, resta disposto, se li destinerà Delegato contro il medesimo per sodisfare *de proprio* le somme che havrà lasciato di far pagare nella conformità che se li ha imposto, siccome con altre d'oggi gli habbiamo dato la dovuta notitia.

Pertanto volendo che l'antedetto non patisca tergiversatione alcuna, in virtù di queste ordiniamo, ed a chi spetta incarichiamo di dovere d'oggi innanti eseguire, ed osservare quanto nelle narrate lettere circolari, Prammatiche, ed unitamente nelle presenti resta stabilito, senza la minima alteratione, sotto le pene rispettivamente imposte, e di sopra descritte; e perchè venissero le soprascritte providenze, ed ordinationi alla notitia d'ogn'uno, s'ha stimato conveniente far disponere lo qui involto Bando perpetuo valituro a tenore delle stesse, quale vogliamo che li Giurati lo dovessero subito far promulgare nelli luoghi publichi e consueti dell'Università, facendo inoltre registrare nelli libri di loro Corte, ove conviene, tanto il Bando sudetto, quanto le presenti lettere, del quale registro e promulgatione, ne debbano dopo con loro lettere dare, per via di questo Tribunale, distinto avviso con la fede del Mastro Notaro d'essere stato così esequito, restando parimente obligati essi Giurati, ed il Mastro Notaro sudetto nel fine del loro officio in ogni anno notificare alli Giurati e Mastro Notaro successori, nel principio di loro governo, le sopradette dispositioni, e fra termine di giorni otto, cursuri dal giorno che sarà fatta la detta notifica, transmetterne con loro lettere la fede per via del Tribunale, e questo sotto le stesse pene di sopra espressate per ogn'uno delli controventori; e non altrimente. — *Datum Panormi die vigesimo secundo septembris 1747.* — Pertanto ve ne passiamo la notitia, acciò per quello tocca a voi, così lo debbiate, e per chi si deve facciate puntualmente eseguire, senza la minima alteratione, per quanto la gratia di S. M. (Dio guardi) tenete cara, e sotto le pene di sopra descritte, e non altrimenti. *Datum Panormi die vigesimo quarto septembris 1747.*

IL CONTE MAFFEI

DRAGO *P.* — VALGUARNERA *M. R.* — BONIFACIO *M. R.* — GISMONDI *M. R.* — VIRGILIO *F. P. et Cons.* — D. HONUPHRIUS — JANNÒ *Secr. et Mag. Not.*

Ordine Viceregio alli Secreti del Regno
circa il modo di provvedere sopra il bilancio del patrimonio delle Università.
(Archivio comunale di Trapani)

Victorius Amedeus Rex Siciliæ, Hierusalem, etc.

Vicerex et Generalis Capitaneus in hoc Siciliæ Regno, Illustribus Senatibus Civitatum Messanæ, Syracusarum, Catanæ et Drepani, ac etiam Spect. Nobil. et Magn. Juratis Civitatum et Terrarum hujus Siciliæ Regno Secr. Port. etc. Havendosi con altre nostre lettere Circolari in data di 24 del scorso settembre ordinato di dovere ogni sede di Giurati delle Città e Terre del Regno equalare il suo Patrimonio, giusta le forme che in quelle si dispone, con darne particolare incumbenza alli Scrutatori dell'Università, per potere senza impedimento alcuno puntualmente ogn'anno pagare la R. C. per conto di Tande e Donativi registrati alla Deputatione del Regno per conto di Ponti, Torri e Regenti, Deputatione di nuove Gabelle, Suggiogatarij et Assignatarij et il Corpo politico d'ogni Università; e considerandosi da noi che già s'ha da tutti sin'oggi dato esegutione alli riferiti ordini, convenendo per il maggior accerto del Real servitio che noi restassimo interati dell'esegutione di dette lettere, ordiniamo che, al ricevo della presente, vogliate rimettere la relatione da voi formata del novello introito di cotesto Patrimonio, così delle somme che si pagano alla R. C. per conto di Tande e Donativi registrati alla Deputatione del Regno, Deputatione di nuove Gabelle, Assignatarj e Corpo politico con tutta distribuzione, chiarezza, uno per uno, e partita, e precisamente le partite dell'espensioni del detto Corpo politico, e rimetterla per via di questo Tribunale fra il termine di giorni dieci corsuri dal giorno in cui vi capiteranno le presenti, senza preterire altro tempo; e nel caso non l'havessero formato, lo debbiate di un subito formare e come sopra rimetterlo, per restare noi interati del tutto, e dare gl'ulteriori ordini, guardandovi di fare il contrario, altrimente si passerà contro voi alle condegne demostrationi. E perchè viene Corriero serio, lo spedirete al più tardi fra il termine di una hora per passare innanti, pagandogli il solito viaggio secondo la tassa, che seco porta, fatta e firmata da Placido Marchese, Luogotenente di Corriero Maggiore. *Dat. Pan. die vigesima octava januarij 1718.*

Il Conte Maffei

Drago *P.* — Valguarnera *M. R.* — Bonifacio *M. R.* — Ramondetta *M. R.* — Sapellani *Cons.* — Virgilio *F. P.*

DELLE CONDIZIONI FINANZIARIE DEL REGNO.

(Archivi generali di Torino)

Fondo estratto dalle due Casse particolari destinato per la Sicilia, e portatovi dal Piemonte coll'arrivo di S. M.

Dalla Cassa del signor G. Banchiere Gioanotti da mettersi in Casse e Balotti			L.	1,000,000
Dalla Cassa del Controllore Guglielmo, cioè:				
In contanti da riporsi nelle casse per mandar in Sicilia L.	69,307	4 8		
In pagamenti già fatti con ricapiti o quittanze d'essi, cioè:				
Al Durando per lettera di cambio pagabile al Bower a conto nolito per trasporto di truppe in Sicilia. . . . »	42,105	5 4		
Al Barra, altra lettera pagabile al Bower pure per il nolito sudetto . . . . »	25,700	» »	»	900,000
Donativo al Conte Della Rocca . . . . »	13,020	» »		
Al Marchese d'Andorno . . . . »	5,000	» »		
Al Conte Viancino . . . . »	5,000	» »		
Prezzo gioie . . . . »	15,767	10 »		
Contanti alla Casa . . . . »	100,000	» »		
		Sommano	L.	1,900,000

Ristretto delli introiti e spese del Regno di Sicilia nell'ultimo trimestre 1713. [3]

(Archivi generali di Torino)

INTROITI		
Tande e Donativi Regij	Scuti	248,758 »
Secretie e Dugane del Regno	»	55,000 »
Cruciata	»	67,000 »
Gabella del Tabacco	»	24,500 »
Mezz'annata	»	4,000 »
Tratte di vettuaglie	»	3,000 »
Gabella del Zuccaro	»	3,000 »
Stampiglia	»	1,800 »
Mastro Portulano, Tratte	»	35,500 »
Tratte d'olio	»	3,000 »
Estrattione di vino infra Regno	»	2,000 »
Peculio formentario di Messina	»	10,000 »
Gabelle di Messina	»	12,000 »
Estrattione sete da Messina	»	12,000 »
Decima e Tarì	»	5,000 »
Fiscalie	»	4,000 »
Novo imposto	»	4,750 »
Sigillo di Mastro Giustiziero	»	3,000 »
Tarì 12 de' Commissarij	»	150 »
Estrattione formento infra Regno	»	13,000 »
Gabella del pesce di Palermo	»	4,512 »
Gabella della Testa	»	1,350 »
Sigillo di Gran Cancelliere	»	70 »
Gabelle diverse	»	5,000 »
Effetti confiscati	»	45,480 »
Effetti de' Messinesi	»	1,200 »
Beni incorporati	»	3,000 »
	Scuti	570,870 »
Che ridotti in moneta di Piemonte danno	Lire	2,568,915 »

SPESE GENERALI				
Salarij	Scuti	91,205	»	»
Assignationi sovra l'estrattione	»	13,000	»	»
Assignationi sovra Decima e Tarì	»	5,000	»	»
Assignationi al Mastro Giustiziero	»	3,000	»	»
Assignationi sopra la Gabella della Testa	»	1,350	»	»
Franchezze de' Ministri	»	2,604	»	»
Città di Palermo	»	9,262	»	»
Mantenimento Caricatori	»	15,500	»	»
Prezzo libri e carta	»	1,500	»	»
Gravezze annuali sovra il Patrimonio	»	5,171	»	»
Assignationi sovra le Percettorie	»	3,822	»	»
Assignationi sovra le Dugane	»	758	»	»
Assignationi sovra la Gabella Tabacco	»	345	»	»
Assignationi sovra le Fiscalie	»	405	»	»
Spese della Segreteria del Governo	»	1,500	»	»
Guasti sacrati	»	6,000	»	»
Riparationi palazzi	»	3,000	»	»
Spese della Cappella Reale	»	1,400	»	»
Noli e sigurtà	»	3,000	»	»
	Scuti	137,822	»	»
I quali ridotti in moneta di Piemonte danno	Lire	710,199	»	»
Ristretto delle spese militari, della Casa di S. M., e straordinarie.				
Guardie del Corpo, Distaccamento	L.	13,913	10	9
Dragoni Piemonte	»	40,044	15	4
Guardia Svizzera	»	1,723	16	10
Guardia della Porta	»	2,590	19	»
Regie Guardie 1° Battaglione	»	33,857	2	8
Savoia 2° Battaglione	»	20,442	15	3
Monferrato 1°	»	22,343	1	9
Piemonte 2°	»	22,087	1	1
Saluzzo 1°	»	21,903	9	»
Fucilieri 2°	»	21,414	16	»
Hachret, Battaglioni due	»	43,332	18	1
Cannonieri, Distaccamento	»	5,153	9	10
Artiglieri del Regno	»	14,622	13	9
Azienda Artiglieria	»	970	»	»
Residenti	»	26,595	1	4
Compagnia delli Tre Valli	»	7,137	12	10
Generali Fanteria	»	9,916	4	4
Presidij	»	10,970	15	2
Secreteria di guerra	»	2453	8	»
Ufficio Generale del Soldo e Tesoreria	»	3,075	5	1
Ufficiali del Soldo ne' Presidij	»	1,303	10	2
Caserme, accompre e mantentione letti	»	27,019	8	9
Corpi di Guardia	»	353	3	4
Fitti case	»	8,683	9	9
Capotti	»	338	16	5
Paglia et orgio	»	21,685	6	4
Pane	»	46,770	0	2
Deconti, Cavalleria e Fanteria	»	4,677	18	11
Hospedale	»	5,096	0	11
Commessi	»	1,708	16	»
Vetture e barche nel Regno	»	1,327	3	9
Accompra cavalli	»	41,440	5	7
Nolito Truppe di S. M	»	174,459	0	1
Nolito Truppe spagnuole	»	262,835	7	4
Galere	»	334,260	»	»
Straordinarij	»	406,768	3	5
Secretaria di Stato	»	2,400	»	»
Casa di S. M.	»	323,019	1	8
Totale spese	L.	2,458,923	17	8

Ristretto del Bilancio attivo e passivo del Regno di Sicilia per l'anno 1714.

(Archivi generali di Torino)

INTROITI

Percettoria di Val di Mazzara	Scuti	111,179	6	4	1
Percettoria del Valdemone	»	62,160	9	3	5
Percettoria del Val di Noto	»	70,552	0	1	4
Tende ecclesiastiche	»	14,745	2	1	2
Dogane del Regno	»	103,452	6	»	»
Cruciata	»	80,000	»	»	»
Gabelle del Tabacco	»	32,500	»	»	»
Mezz'annata	»	4,000	»	»	»
Tratta di vattovaglie	»	4,612	6	»	»
Gabella del Zuccaro	»	3,000	»	»	»
Stampiglia	»	1,800	»	»	»
Mastro Portulano e tratte di formento	»	109,224	3	13	»
Tratte d'olio	»	3,000	»	»	»
Estrattione di vino infra Regno	»	4,000	»	»	»
Peculio frumentario di Messina	»	32,000	»	»	»
Gabelle di Messina	»	21,115	6	»	»
Estrattione sete di Messina	»	15,000	»	»	»
Decime e Tarì	»	5,000	»	»	»
Fiscalie	»	4,000	»	»	»
Nove imposte	»	4,750	»	»	»
Sigillo di Mastro Giustiziero	»	3,000	»	»	»
Tarì 12 de' Commissarij	»	150	»	»	»
Estrattione frumento infra Regno	»	13,000	»	»	»
Gabella del pesce di Palermo	»	4,012	»	»	»
Gabella della Testa	»	1,350	»	»	»
Sigillo di Gran Cancelliere	»	1,000	»	»	»
Gabella delle carte da giuoco	»	1,414	0	15	»
Gabelle pesce spada di Messina	»	1,500	»	»	»
Gabelle diverse	»	4,000	»	»	»
Deputatione del Regno per il Donativo de' Reggenti	»	3,000	»	»	»
Totale Introiti	Scuti	739,028	3	19	»
Si sconta la Cruciata	»	80,000	»	»	»
Restano	Scuti	659,028	3	19	»
Si aggiunge avanzo Cruciata 1713	»	20,000	»	»	»
L'avanzo redditi dalli 11 ottobre a tutto dicembre 1713	»	100,000	»	»	»
Il Donativo straordinario per la portione che si stima esigibile nel 1714	»	125,000	»	»	»
Resta tutto il reddito	Scuti	904,028	3	19	»
Quali scuti ridotti in moneta di Piemonte fanno	Lire	4,068,126	»	»	»

SPESE GENERALI

Salarij compresivi gl'assignati del Mastro Corriere, e Feluca di guardia da Messina	Scuti	34,512	7	2	»
Loeri di case per le Truppe	»	769	1	»	»
Mercedi	»	10,717	16	16	»
Assignationi sopra l'estrattione infra Regno	»	13,000	»	»	»
Assignationi sopra la Decime e Tarì	»	0,000	»	»	»
Assignationi di Mastro Giustiziero sopra il Sigillo	»	3,000	»	»	»
Altro sopra la Gabella della Testa	»	1,328	11	19	1
Franchesse de' Ministri	»	825	»	»	»
Altre de' padri di 12 figliuoli	»	925	10	»	»
Città di Palermo	»	40,155	1	16	3
Spese per mantenimento del Peculio di Messina	»	10,938	6	»	»
Per mantenimento Caricatori	»	13,000	»	»	»
Suggiugationi et assignationi diverse	»	0,202	6	16	1
Spese per l'amministratione Dogane	»	3,817	6	»	»
Prezzo libri e carta	»	1,000	»	»	»
Libramenti straordinarij e spese diverse	»	2,000	»	»	»
	Scuti	146,193	3	11	5

I quali ridotti in moneta di Piemonte danno Lire 657,868 10 » »

Ristretto del Bilancio militare per l'anno 1714.

Guardie del Corpo	L.	133,017	11	7	»
Reggimento Dragoni Piemonte	»	287,250	10	3	»
Distaccamento Guardie Svizzere	»	14,283	10	3	»
Distaccamento Guardie della Porta	»	15,932	10	3	»
Reggimento Guardie 1° Battaglione	»	163,356	10	»	»
Id. Savoia 2° id.	»	124,917	2	3	»
Id. Monferrato 1° id.	»	131,533	12	0	»
Id. Piemonte 2° id.	»	124,917	2	3	»
Id. Saluzzo 1° id.	»	129,172	18	1	»
Id. Fucilieri 2° id.	»	124,917	2	3	»
Hachret, Battaglioni due	»	332,420	12	7	»
Gioeni	»	93,944	17	10	»
Valguarnera	»	93,944	17	10	»
Battaglione Cannonieri	»	94,619	11	1	»
Battaglione Residenti	»	109,717	6	5	»
Sergenti maggiori di partito	»	8,131	15	»	»
Comitive, o sia Compagnie di campagna	»	34,424	9	»	»
Trattenuti diversi	»	9,644	6	8	»
Presidij	»	31,895	8	2	»
Compagnie Dotationi	»	14,678	14	11	»
Generali	»	17,420	15	»	»
Stato Maggiore, et Ingegnieri	»	5,071	16	1	»
Secreteria di guerra	»	9,437	»	»	»
Auditorato di guerra, e giustitia militare	»	4,599	10	»	»
Ufficio generale del Soldo	»	20,037	»	»	»
Ufficiali del Soldo ne' Presidij	»	0,850	»	»	»
Tesoreria militare	»	4,190	»	»	»
Corpi di guardia	»	10,000	»	»	»
Fitti case e magazzeni	»	8,000	»	»	»
Vetture e barche nel Regno	»	8,000	»	»	»
Provisioni viveri per fondo di riserva	»	12,000	»	»	»
Capotti	»	1,000	»	»	»
Commessi	»	4,000	»	»	»
Galere	»	343,753	5	11	»
Fabriche e fortificationi	»	80,000	»	»	»
Casa di S. M.	»	680,000	»	»	»
Straordinarij	»	254,603	4	7	»
Totale delle spese	Lire	4,200,000	»	»	»

Regie lettere con le quali Sua Maestà approva il bilancio attivo e passivo per l'anno 1714 e ne comanda l'osservanza.

(Archivi generali di Torino)

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme, ecc., al Contadore Generale.

Visto il sovrascritto Bilancio stato compilato per ordine nostro dall'Ufficio Generale del Soldo, che negli introiti rileva alla somma di scuti novecentoquattro mila ventotto, tarì dieci e grani dicianove, moneta di Sicilia, componenti quella di lire quattro milioni sessantotto mila cento ventisei, e quanto alle spese ordinarie del medemo, come altresì dell'altro Bilancio per le spese militari, galere e vascelli rilevanti alla somma di lire quattro milioni duecento mila di questa moneta, per cui vi rimarrebbe un fondo sopravanzante di lire cento trentun mila ottocento settantaquattro, quello approviamo, e mandiamo al Contadore Generale, e Direttore dell'Ufficio Generale del Soldo di osservarlo e farlo osservare, che tal è nostra mente.

Dat. Palermo li 12 aprile 1714.

V. AMEDEO

DE ST-THOMAS

Ristretto del Bilancio attivo e passivo del Regno di Sicilia per l'anno 1715.

(Archivi generali di Torino)

INTROITI

Percettoria del Val di Mazzara . . . . . Scuti	111,179	8	4	1
Percettoria del Valdemone . . . . »	82,160	9	3	6
Percettoria del Val di Noto. . . . . »	70,562	0	1	4
Tanda Ecclesiastiche. . . . . »	14,746	2	1	2
Dogana del Regno. . . . . »	119,007	4	»	»
Bolla della Cruciata . . . . »	80,000	»	»	»
Gabella del Tabacco . . . . »	32,500	»	»	»
Mazz'ocata . . . . »	4,000	»	»	»
Tratta di vettovaglie . . . . »	5,562	6	»	»
Gabella del Zuccaro . . . . »	3,000	»	»	»
Dritti della stampiglia . . . . »	1,000	»	»	»
Tratta di frumenti, et Ufficio di Mastro Portulano »	89,703	2	»	»
Tratte d'olio. . . . . »	5,000	»	»	»
Estrattione del vino infra Regno . . . . . . »	4,000	»	»	»
Peculio frumentario di Messina. . . . . . . »	21,000	»	»	»
Estrattione della seta di Messina . . . . . . »	25,000	»	»	»
Gabella di Messina. . . . . »	20,522	2	»	»
Decima e Tarì. . . . . »	5,000	»	»	»
Fiscalie . . . . »	4,000	»	»	»
Novo Imposto . . . . »	4,750	»	»	»
Sigillo di Mastro Giustiziero . . . . »	3,000	»	»	»
Tarì 12 de' Commissarij . . . . »	150	»	»	»
Estrattione de' frumenti infra Regno . . . . »	13,000	»	»	»
Gabella del pesce di Palermo . . . . »	4,812	»	»	»
Gabella della Testa . . . . »	1,350	»	»	»
Sigillo di Gran Cancelliere. . . . . »	150	»	»	»
Gabella della carte di giuoco . . . . »	500	»	»	»
Gabella del pesce spada di Messina . . . . »	1,500	»	»	»
Dritto di Portofranco di Messina . . . . . . »	3,000	»	»	»
Dritti della Regia Zecca . . . . »	1,000	»	»	»
Gabelle diverse . . . . »	4,000	»	»	»
Donativo de' Reggenti . . . . »	3,000	»	»	»
Gabella delle polizze d'armi di Messina . . . »	4,000	»	»	»
Scuti	712,856	7	11	»
Fondi d'avanzo provenienti dal spoglio dell'anno antecedente 1714.	165,746	3	3	»
Totale Introiti Scuti	908,602	10	14	»
Si deduce la Cruciata . . . . »	80,000	»	»	»
Scuti	828,602	10	14	»

S'aggiunge il Donativo straordinario per la portione che si stima esigibile nel 1716 sovra li scuti 168,000 che maturano per tutto il medemo, come sotto:

Città di Palermo . . . . Scuti	10,000	90,000	»	»	»
Braccio Ecclesiastico sovra sc. 33,333 4	8,000				
Baronaggio sovra scuti 25,000 . . . »	18,000				
Esteri cambisti sovra scuti 50,000 . . »	20,000				
Univ.[tà] del Regno sovra sc. 46,666 8 »	36,000				

Rileva tutto il reddito . . . . Scuti	918,602	10	14	»
Quali scuti 918,602 10 14 ridotti in moneta di Piemonte sono . . . . Lire	4,149,923	10	3	»

SPESE GENERALI

Salarij compresi quelli d'amministrazione della Dogana di Palermo, Messina, assignatione del Mastro Corriero, e Feluca di guardia. . Scuti	39,149	1	18	»
Suggiugationi et assignationi diverse. . . . . »	5,260	7	18	1
Assignatarij sovra l'estrattione infra Regno . »	13,000	»	»	»
Assignatarij sovra la Decima e Tarì . . . . . »	5,000	»	»	»
Assignatarij sovra il Sigillo di Mastro Giustiziero »	3,000	»	»	»
Assignatarij sovra la Gabella della Testa. . . »	1,328	11	19	»
Città di Palermo per conto di prestami . . . »	40,155	1	16	3
Fitti case per l'Infanteria in Palermo . . . . »	767	9	»	»
Mantenimento de' Caricatori de' frumenti. . . »	11,048	8	»	»
Mantenimento del Peculio di Messina . . . . »	10,030	»	»	»
Mantenimento di Portofranco . . . . »	550	»	»	»
Franchezze de' Ministri del Patrimonio. . . . »	750	»	»	»
Franchezze de' padri di 12 figliuoli . . . . . »	1,119	2	»	»
Mercedi vitalizie . . . . »	10,837	10	18	»
Per libri degl'uffici, carta, etc . . . . »	500	»	»	»
Gratificationi, Corrieri straordinarij, et altro . »	2,000	»	»	»
Scuti	144,497	3	7	4
Che ridotti in moneta di Piemonte fanno . Lire	652,787	14	8	»

Ristretto del Bilancio militare per l'anno 1715.

Dragoni Piemonte . . . . L.	289,362	10	»	»
Guardia della Porta . . . . »	5,251	18	3	»
Reggimento Savoia . . . . »	124,876	5	»	»
Id. Monferrato . . . . »	130,133	16	»	»
Id. Piemonte. . . . . »	125,914	5	»	»
Id. Saluzzo. . . . . »	130,187	11	3	»
Id. Fucilieri . . . . »	125,911	6	»	»
Id. Hacbret. . . . . »	339,332	2	3	»
Id. La Marina . . . . »	124,905	18	6	»
Id. Gioeni . . . . »	94,471	9	2	»
Id. Cannonieri . . . . »	88,516	7	6	»
Residenti . . . . »	99,240	1	6	»
Sergenti maggiori di partito. . . . . »	8,134	15	»	»
Comitiva di campagna. . . . . »	34,424	9	5	»
Trattenuti. . . . . »	8,844	7	5	»
Presidij. . . . . »	140,328	9	7	»
Generali . . . . »	900	»	»	»
Ingegneri. . . . . »	1,960	»	»	»
Secretaria di guerra. . . . . »	1,000	»	»	»
Giustitia militare . . . . »	2,000	»	»	»
Secretaria di Stato . . . . »	3,895	»	»	»
Secretaria d'udienza . . . . »	5,187	9	8	»
Ufficio generale del Soldo. . . . . »	8,350	»	»	»
Ufficiali del Soldo ne' Presidij . . . . »	4,816	»	»	»
Tesoreria militare. . . . . »	3,892	10	»	»
Corpi di guardia . . . . »	7,500	»	»	»
Fitti case. . . . . »	6,000	»	»	»
Vattura e barche . . . . »	8,000	»	»	»
Mantentione vivari per fondo di riserva . . »	6,000	»	»	»
Capotti . . . . »	1,000	»	»	»
Artiglieria, fabriche e fortificationi. . . . . . »	175,579	8	2	»
Galere cinque . . . . »	362,248	8	9	»
Battaglione d'esse. . . . . »	69,556	1	8	»
Fregata. . . . . »	90,477	3	6	»
Straordinarij . . . . »	870,244	4	5	»
Totale della spesa Lire	4,149,923	10	3	»

E ciò oltre le lire 468,387 16 6 rimaste in fondo residuo delle lire 1,900,000 portate dal Piemonte in Sicilia.

Regie lettere con le quali Sua Maestà approva il bilancio attivo e passivo per l'anno 1715 e ne comanda l'osservanza.

(Archivi generali di Torino)

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme, ecc., al Contadore Generale.

Visto il sovrascritto Bilancio tanto negl'introiti, che nelle spese alla somma di scuti novecento nove mila seicento due, tarì dieci, e grani quattordeci, moneta di Sicilia, componenti quella di lire quattro milioni cento quarantanove mila novecento ventitre, soldi dieci, denari tre, quello habbiamo approvato, e mandiamo al Contadore Generale, et in sua absenza, al Conte di Bolgaro, Direttore dell'Ufficio Generale del Soldo, di osservarlo e farlo osservare, che tal è nostra mente.

Dat. alla Venaria li 31 maggio 1715.

V. AMEDEO

LANFRANCHI

Ristretto del Bilancio attivo e passivo del Regno di Sicilia per l'anno 1716.

(Archivi generali di Torino)

INTROITI

Percettoria del Regno . . . . Scuti	285,317	8	18	1
Tande ecclesiastiche . . . . »	14,745	2	1	2
Dogane del Regno . . . . »	121,954	10	»	»
Cruciata . . . . »	80,000	»	»	»
Gabella del Tabacco . . . . »	40,500	»	»	»
Mezz'annata . . . . »	4,000	»	»	»
Tratta di vittovaglie per fuori Regno . . . . »	8,962	6	»	»
Gabella del Zuccaro . . . . »	3,000	»	»	»
Dritti dello stampiglio . . . . »	1,000	»	»	»
Ufficio di Mastro Portulano, e Tratte . . . . »	69,705	2	»	»
Tratte d'olio . . . . »	5 000	»	»	»
Estrattione di vino infra Regno. . . . . . . »	4,000	»	»	»
Peculio di Messina. . . . . »	22,000	»	»	»
Estrattione delle seta di Messina . . . . . . »	25,000	»	»	»
Gabelle di Messina. . . . . »	21,337	7	15	»
Decima e Tari . . . . »	6,000	»	»	»
Fiscalie . . . . »	4,000	»	»	»
Novo imposto . . . . »	4,750	»	»	»
Sigillo di Mastro Giustiziero . . . . »	3,000	»	»	»
Tari 12 de' Commissarij. . . . . »	150	»	»	»
Estrattione frumenti infra Regno . . . . . . »	13,000	»	»	»
Gabelle del pesce di Palermo . . . . »	3,817	»	»	»
Gabella della Testa. . . . . »	1,350	»	»	»
Sigillo di Gran Cancelliere . . . . »	150	»	»	»
Gabella delle carte di giuoco. . . . . »	777	6	»	»
Gabelle del pesce spada di Messina. . . . . »	1,500	»	»	»
Dritti del Portofranco di Messina . . . . . . »	3,000	»	»	»
Gabelle diverse . . . . »	4,378	»	»	»
Donativo de' Reggenti . . . . »	3,000	»	»	»
Gabelle di polizze d'armi di Messina . . . . »	1,000	»	»	»
Totale Introiti Scuti	776,395	6	14	3
Si deduce la Cruciata . . . . »	80,000	»	»	»
Restano Scuti	695,395	6	14	3
Si aggionge il Donativo straordinario per la portione che si stima esigibile nel 1716 sovra li scuti 62,500, che maturano in detto anno, compresivi li reliquati, cioè: Baronaggio . . . . Scuti 12,000; Università. . . . . » 16,000; Rasidui . . . . » 28,500	60,000	»	»	»
Rilava tutto il raddito . . . . Scuti	755,395	6	14	3

Quali scuti 755,395 6 14 3 ridotti in moneta di Piemonte fanno . . . . Lire 3,412,810 10 7

SPESE GENERALI

Salarij de' Ministri . . . . Scuti	34,857	7	16	»
Assignatarij sopra il Reale Patrimonio . . . . »	6,337	8	18	»
Altri sopra l'estrattione de' frumenti infra Regno »	13,000	»	»	»
Altri sopra la Decima e Tari . . . . »	8,000	»	»	»
Altri sopra il Sigillo di Mastro Giustiziero . . »	3,000	»	»	»
Altri sopra la Gabella della Testa . . . . . . »	1,328	11	19	»
Città di Palermo . . . . »	41,021	0	17	»
Loeri di case per l'Infanteria . . . . »	800	3	»	»
Mantenimento de' Caricatori. . . . . »	11,048	6	»	»
Mantenimento del Peculio di Messina . . . . »	10,030	»	»	»
Franchezze de' Ministri del Patrimonio. . . . »	725	»	»	»
Altre de' padri di 12 figliuoli . . . . »	1,325	»	»	»
Mantenimento di Portofranco di Messina. . . . »	550	»	»	»
Mercedi vitalizie . . . . »	10,837	10	16	»
Libri e carta per il Tribunale et Ufficiali del Patrimonio . . . . »	300	»	»	»
Spese diverse. . . . . »	2,000	»	»	»
Scuti	145,362	11	6	»
Che ridotti in moneta di Piemonte fanno . Lire	656,698	10	1	»

Ristretto del Bilancio militare per l'anno 1716.

Dragoni Piemonte. . . . . L.	285,328	17	10	»
Guardie della Porta. . . . . »	6,269	18	3	»
Reggimento Guardie 1° Battaglione . . . . »	160,954	16	5	»
Id. Savoia 2° id. . . . . . »	126,676	9	6	»
Id. Savoia 3° id. . . . . . »	124,625	16	4	»
Id. Monferrato 1° id. . . . . . »	130,086	13	1	»
Id. Piemonte 1° id. . . . . . »	107,665	10	9	»
Id. Piemonte 2° id. . . . . . »	125,863	3	1	»
Id. Saluzzo 1° id. . . . . . »	130,889	19	11	»
Id. Saluzzo 2° id. . . . . . »	102,638	14	1	»
Id. Fucilieri 2° id. . . . . . »	125,863	3	1	»
Id. Hachret . . . . »	329,332	2	3	»
Id. La Marina . . . . »	125,608	7	»	»
Id. Gioeni. . . . . »	109,462	3	6	»
Id Cannonieri. . . . . »	88,516	7	6	»
Residenti. . . . . »	86,389	14	2	»
Sergenti maggiori di partito. . . . . »	8,131	15	»	»
Comitive di campagna . . . . »	34,824	6	5	»
Trattenuti . . . . »	6,476	17	10	»
Presidij. . . . . »	141,865	6	6	»
Generali . . . . »	900	»	»	»
Ingegnieri . . . . »	1,960	»	»	»
Secretaria di guerra . . . . »	1,900	»	»	»
Giustitia militare . . . . -	2,000	»	»	»
Secretaria di Stato . . . . »	3,380	»	»	»
Secretaria d'udienza . . . . »	7,687	9	6	»
Ufficio generale del Soldo. . . . . »	6,532	10	»	»
Ufficiali del Soldo ne' Presidij. . . . . . . »	4,616	»	»	»
Tesoreria militare. . . . . »	3,892	10	»	»
Corpi di guardia . . . . »	7,500	»	»	»
Fitti di case . . . . »	6,000	»	»	»
Vettura e Barche . . . . »	8,000	»	»	»
Manutentione viveri per fondo di riserva . . »	8,000	·	»	»
Capotti . . . . »	1,000	›	·	»
Commessi. . . . . »	3,000	»	»	»
Artiglieria, fabbriche e fortificationi . . . . . »	180,000	»	»	»
Galere cinque. . . . . »	362,248	8	9	»
Battaglione d'esse. . . . . »	69,556	1	6	.
Nave di 60 pezzi di cannone . . . . »	129,705	13	11	»
Altra di 50 pezzi . . . . »	100,000	»	»	»
Altra di 40 pezzi . . . . »	90,477	3	6	»
Straordinarij . . . . »	200,000	»	»	»
Totale delle spese Lire	4,216,325	11	6	»

Regie lettere con le quali Sua Maestà approva il bilancio attivo e passivo per l'anno 1716 e ne comanda l'osservanza.

(Archivi generali di Torino)

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc., all'Ufficio Generale del Soldo.

Ufficio Generale del Soldo. Habbiamo intesa la relatione del Bilancio universale delli introiti e spese del nostro Patrimonio nel Regno di Sicilia per il corrente anno 1716, rilevante alla somma di sc. 755,395 6 14 3, nei redditi, e sc. 145,362 11 8 1, nelle spese ordinarie, come altresì dell'altro Bilancio per le spese militari, galere e vascelli, rilevante alla somma di sc. 788,380·11 18. Noi perciò habbiamo quelli approvati, come approviamo, ben inteso però che rispetto alli redditi del Regno dovranno considerarsi in somma maggiore di sc. 10,405 10 16 le categorie di cui in nota già a parte trasmessavi, la quale crediamo verisimilmente potersi ricavare di maggior prodotto, oltre il bilanciato, come già nell'anno scorso; e rispetto alle spese militari, che non dobbiate far pagare la gratificatione bilanciata ai Capitani de'Reggimenti nostri nationali, in consideratione delle reclute, non correndo le medeme a conto loro, a differenza del Reggimento Gioeni, a cui dovrà pagarsi detta gratificatione a proportione della forza delle Compagnie, che restano a carico del Capitano, e che le pianne sei di paglia, et orgio, bilanciate a caduno de'Reggimenti di fanteria, non debbino pur anco pagarsi che alli Ufficiali dello Stato maggiore, che havranno li cavalli effettivi; e quanto al Regimento Hacbret dobbiate rattenerli il pane sul piede di soldi due caduna ratione, conforme al disposto dalla sua capitolatione, quantunque nel Bilancio sudetto non fosse calcolata detta retentione che a soldi uno, con avvertirvi di dover in fine de'contratti correnti per la provisione del pane alle Truppe, bilanciato in contanti, ridurre la detta munitione nell'istesso modo e forma, che qui in Piemonte, provedendo il fromento in specie a munitionieri per conseguirne il maggior utile da tal economia, dovendo il fondo mancante al detto Bilancio in somma di L. 805,715 0 11 supplirsi con le L. 594,542 8 5 *Revenenbon* risultante dagl'anni 1714 e 1715, e più con le L. 143,925 4 che vi saranno proviste in contanti da questa Tesoreria Generale di militia, et il rimanente che sono L. 67,247 8 6 col fondo delle L. 200,000 bilanciate per li straordinarij. Tanto eseguite, e nostro Signore vi conservi.

Dat. alla Venaria li 31 marzo 1716.

V. AMEDEO

LANFRANCHI

Ristretto del Bilancio attivo e passivo del Regno di Sicilia per l'anno 1717.

(Archivi generali di Torino)

INTROITI

Percettoria del Val di Mazzara	Scuti	124,742	10	1	5
Percettoria del Valdemone	»	78,087	5	14	3
Percettoria del Val di Noto	»	82,758	3	6	1
Tande ecclesiastiche	»	16,346	7	15	2
Dogane del Regno	»	121,446	2	»	»
Cruciata	»	80,000	»	»	»
Gabella del Tabacco	»	41,000	»	»	»
Mezz'annata	»	5,000	»	»	»
Tratta di vittovaglie	»	2,037	6	»	»
Gabella del Zuccaro	»	3,000	9	5	»
Dritti della stampiglie	»	1,000	»	»	»
Ufficio di Mastro Portulano, e Tratte	»	107,650	7	4	»
Tratte d'olio	»	10,000	»	»	»
Estrattione di vino infra Regno	»	4,000	»	»	»
Peculio di Messina	»	30,000	»	»	»
Estrattione di seta di Messina	»	25,000	»	»	»
Gabelle di Messina	»	82,411	»	»	»
Decime e Tarì	»	5,000	»	»	»
Fiscalie	»	4,000	»	»	»
Novo Imposto	»	4,750	»	»	»
Sigillo di Mastro Giustiziero	»	3,000	»	»	»
Tarì de' Commissarij	»	150	»	»	»
Estrattione di frumenti infra Regno	»	13,000	»	»	»
Gabella del pesce di Palermo	»	3,817	»	»	»
Gabella della Testa	»	1,350	»	»	»
Sigillo di Gran Cancelliero	»	3,000	»	»	»
Gabella delle carte da giuoco	»	777	6	»	»
Gabella del pesce spada di Messina	»	1,900	»	»	»
Dritti di Portofranco di Messina	»	3,000	»	»	»
Gabelle diverse	»	5,418	»	»	»
Donativo de' Regganti	»	3,000	»	»	»
Gabella di polizze di Messina	»	1,000	»	»	»
Totale Introiti	Scuti	817,350	9	7	1
Si deduce la Cruciata	»	80,000	»	»	»
Restano	Scuti	737,350	9	7	1
S'aggiongo il Donativo straordinario per la portione che stimasi esigibile in quest'anno sovra li residui del medemo	»	20,000	»	»	»
Totale	Scuti	757,350	9	7	1
Quali scuti 757,350 2 7 1 ridotti in moneta di Piemonte sono	Lire	3,421,443	10	8	»

SPESE GENERALI

Salarij de' Ministri et Ufficiali	Scuti	39,263	4	5	»
Assignatarij sopra il Patrimonio Reale	»	5,337	8	18	»
Altri sopra l'estrattione frumenti infra Regno	»	13,000	»	»	»
Altri sopra la Decima e Tarì	»	5,000	»	»	»
Altri sopra il Sigillo di Mastro Giustiziero	»	3,000	»	»	»
Altri sopra le Gabella della Testa	»	1,328	11	12	»
Città di Palermo	»	61,021	0	17	»
Loeri di casa per l'Infanterie	»	803	10	10	»
Mantenimento de' Caricatori	»	11,048	6	»	»
Mantenimento del Peculio di Messina	»	10,030	»	»	»
Franchezze de' Ministri del Patrimonio	»	700	»	»	»
Altre de' padri di 12 figliuoli	»	1,502	6	»	»
Mantenimento Portofranco Messina	»	530	»	»	»
Mercedi vitalizie	»	10,247	10	16	»
Libri e carta per il Patrimonio et Ufficij	»	500	»	»	»
Spese diverse	»	2,000	»	»	»
	Scuti	145,323	11	5	»
Che ridotti in moneta di Piemonte fanno	Lire	656,522	5	2	»

Ristretto del Bilancio militare per l'anno 1717.

Dragoni Piemonte	L.	324,357	16	8	»
Guardie delle Porte	»	5,178	8	1	»
Reggimento Guardie 1° Battaglione	»	157,785	11	10	»
Id. Savoia 2° id.	»	119,306	»	3	»
Id. Savoia 3° id.	»	95,443	14	1	»
Id. Monferrato 1° id.	»	122,703	16	2	»
Id. Piemonte 1° id.	»	101,039	6	3	»
Id. Piemonte 2° id.	»	118,499	16	11	1
Id. Saluzzo 1° id.	»	183,499	4	1	»
Id. Saluzzo 2° id.	»	96,021	19	2	»
Id Fucilieri 1° id.	»	101,039	6	3	»
Id. Fucilieri 2° id.	»	118,499	16	11	»
Id. Hacbret	»	309,093	12	7	»
Id. Gioeni	»	106,166	3	11	»
Id. Cannonieri	»	84,197	5	8	»
Residenti	»	74,927	2	7	»
Sergenti maggiori di partito	»	8,131	15	»	»
Comitiva di campagna	»	34,424	2	5	»
Trattenuti	»	13,452	8	5	»
Presidij	»	147,883	13	8	»
Generali	»	900	»	»	»
Ingegnieri	»	2,110	»	»	»
Secretarie di guerra	»	1,900	»	»	»
Giustitia militare	»	2,000	»	»	»
Secretaria di Stato	»	3,780	»	»	»
Secreteria d'udienza	»	7,687	2	8	»
Ufficio generale del Soldo	»	9,132	10	»	»
Ufficiali del Soldo ne' Presidij	»	4,548	»	»	»
Tesorerie militare	»	3,892	10	»	»
Corpi di guardia	»	7,500	»	»	»
Fitti case	»	8,900	»	»	»
Vetture e Barche	»	8,000	»	»	»
Manutentione viveri	»	8,000	»	»	»
Capotti	»	1,000	»	»	»
Commessi	»	2,000	»	»	»
Artiglierie, fabriche e fortificationi	»	80,000	»	»	»
Galere cinque	»	320,525	8	8	»
Vascelli tre	»	343,782	15	»	»
Reggimento La Marina	»	170,963	4	4	»
Straordinarij, comprese lire 12,000 per li tre Magazeni, et ale per li vascelli	»	96,196	11	2	»
Totale delle spese	Lire	4,000,000	»	»	»

Regie lettere con le quali Sua Maestà approva il bilancio attivo e passivo per l'anno 1717 e ne comanda l'osservanza.

(Archivi generali di Torino)

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc., all'Ufficio Generale del Soldo.

Ufficio Generale del Soldo. Habbiamo intesa la relatione del Bilancio universale dell'introiti e spese del nostro Patrimonio nel Regno di Sicilia per il corrente anno 1717 rilevante, quanto agl'introiti, alla somma di sc. 757,350 9 7 1 di quella moneta, che ridotti nella moneta di Piemonte, sono L. 3,421,443 10 5, e quanto alle spese ordinarie del medemo a sc. 145,362 11 8 1, che fanno di Piemonte L. 656,522 5 2, come altresì dell'altro Bilancio per le spese militari, galere e vascelli, rilevante alla somma di L. 3,343,477 14 10, come meglio dall'antecedente Ristretto. Noi per ciò habbiamo quelli approvati, come approviamo, mandandovi quelli eseguire, e regolarvi secondo ad essi, con procurar ogni maggior vantaggio per l'augumento de' redditi, e di praticare ogni possibile economia rispetto alle spese. Intanto per supplire al fondo mancante sovra detti Bilanci, rilevante alla somma di L. 578,556 9 7, dovete prevalervi di L. 27,396 4 2, *Revenenbon* sovra cotesti redditi ordinarij dell'anno scorso, L. 20,257 8 9 provenienti da casuali esatti nel medemo anno, e L. 234,103 9 2, avanzo sovra il Bilancio militare medemo, come meglio risulta dai spoglij che havete transmesso, et il compimento, che sono L. 296,799 7 6, vi verranno proviste in contanti da questa Tesoreria militare per supplire alla spesa del primo battaglione Guardie, secondo battaglione Savoia, e primo Fucilieri; con che restando provisto all'intiera spesa per il corrente anno, deve restar per fondo di riserva la somma di L. 447,003 14 5, fondo d'avanzo sovra l'anno 1713, quale si ritrova in cassa appresso cotesto Direttore Gautier, in conformità del conto reso dal medemo, et arrestato sotto li 4 novembre dell'anno scorso. Tanto eseguite, e nostro Signore vi conservi.

Dat. in Torino li 10 marzo 1717.

V. AMEDEO

LANFRANCHI

NOTE ALLA PARTE QUINTA

(1) Per la connessione della materia, e l'identità dello scopo si stamparono in questa Parte, che s'intitola dal *Governo economico*, alcuni documenti riguardanti il *militare*, perchè meno facile sarebbe riuscito, ed incompleto il loro apprezzamento, dove ne fossero stati disgiunti.

È pure da avvertirsi sin da principio, che per la svariata nomenclatura e specifica definizione degli uffizi componenti l'organismo dell'Amministrazione economica del Regno è giovevole assai la collezione diplomatica, che porta in titolo *Siculæ Sanctiones per Nicolaum Gervasium*, stampata in Palermo dall'anno 1750 al 1755 dal Pietro Bentivenga, più volte citata in questa raccolta. Allo stesso fine si pensò utile mandare innanzi la *Relazione sopra il reggimento economico della città di Palermo*, estratta dagli Archivi generali di Torino, sì perchè quel Senato formava parte essenziale dell'Amministrazione generale dell'Isola, e sì perchè si leggono in essa definiti molti di quelli uffizi, che nei documenti successivi sono accennati.

« Sacra Real Maestà

« Come il principal contento del Regno, e singolarmente di questa Reggia, da cui come da capo a tutto il corpo di quello si comparte, sta fondato non solo nella felicità d'aver ottenuto sì vicino ed immediato al suo sollievo il proprio Signore e Monarca, ma su la certezza d'assistere nella grand'anima della Maestà Vostra la più sublime intelligenza e la più stabile volontà per sollevarla; così trovandomi io costituito nell'impiego di Pretore nel Senato di questa Città, a cui la molta e maggiore Amministrazione di essa vien segnalata, conosco per certissima mia obligatione e per precisa necessità l'esporre sotto l'alta cognitione di Vostra Maestà quel che concerne ed all'istitutione ed allo stato presente di così grave maneggio, affinchè ove l'importunità de' tempi trascorsi gli ha fatto provare agitationi e tempeste, dalla serenità de' correnti attenda nel suo sistema le regole più sicure d'un'immutabile tranquillità.

Signore, tutto il governo economico di questa Capitale pienamente si appoggia nel Senato, che si costituisce dal Pretore e sei Giurati o Senatori, nei quali la carica annuale comincia dal primo di maggio e termina nell'ultimo d'ogni aprile.

E come l'Amministrazione porta seco il peso di molte incombenze, perciò dal principio del possesso per distinguersi la possibilità dell'applicatione, si comparte fra il Pretore ed i Senatori, e si divide la cura di maneggiarle.

Al Pretore si trasfonde quella dell'Amministratione delle Vettovaglie, con la mano della necessaria ed importante providenza per tutto il Publico, e questa principalmente si pratica con l'obligatione de' frumenti a ragione di salme quaranta mila per ogn'anno anticipata, a fine di conseguirsi il Pane dalla Città nello stesso prezzo e nell'invariabile qualità o peso così negl'anni fertili ed abbondanti, come negl'anni sterili e penuriosi.

Al primo Giurato si dà la carica d'invigilare alle Gabelle che corrono fra gl'introiti del Patrimonio del Senato, e d'amministrare quelle che a sorte rimangono in credenzeria. Questo è al presente D. Antonio Bellacera.

Al secondo quella d'assistere a tutte le liti che insorgessero su le concernenze del Senato, portando ne' Tribunali le parti e raggioni di esso. Questo è al presente D. Nicolò Santostefano.

Al terzo la soprintendenza dell'Armi, accoaci de' Baloardi urbani, e munizioni necessarie a' cittadini per guardia e difesa di questa Città; è al presente D. Francesco Eredia.

Al quarto l'osservanza su le scritture, atti e ratiocinij negl'ufficij e dagl'ufficiali di esso Senato; questo è al presente D. Pietro Gismondi Barone di Portaferrata.

Al quinto la providenza dell'Acque per l'indigenze del Popolo, sostegno de' molini e splendidezza delle publiche fonti. Questo è al presente D. Girolamo Pilo.

Al sesto la vigilanza d'assistere per la conservatione del Molo, ripari del littorale, e fabbriche pubbliche. Questo è al presente D. Giovanni de Aoiz.

E perchè la mole dui maneggio richiede molte assistenza di subalterni ed immediati ufficiali per l'esecutione degl'ordini, e secondo la necessità delle sopra dette distributioni, si trovano disposti gl'infrascritti ufficiali nobili:

Il Mastro nostro per la speditione degli atti, recettione delle sicurtà e nota dell'Aggiunte o Congressi del Senato con le deliberazioni da questo intraprese, ed è D. Gaetano Celesia.

Il Sindaco e Procurator Generale della Città per sostenerne le raggioni, giurisditioni e privilegi, ed è D. Giuseppe La Placa.

Il Mastro Rattionale per ordinare le scritture ed assenti degl'introiti, ed esigenze o gabelle della Città, ed è D. Orazio Perramuto.

Il Tesoriero per la consecutione de' crediti, esattione del danaro, dispositione per li depositi concernenti al Senato, ed è D. Giuseppe Abbalone.

Il Conservatore per la cura delle Armerie, custodia de' Baloardi e munitione urbana, ed è D. Giovanni Zappino.

Il Marammiero per l'assistenza al bisogno di tutte la fabbriche, ponti, acquedotti e soprintendenze a publici edificij, ed è D. Lorenzo La Guardia.

L'Archivario per conservare le scritture, decisioni e pleggerie fatte per ordine di Giudici Pretoriani, e per intervenire alle vendizioni delle Gabelle, ed è D. Giovanni Agliata.

Il Secretario per il componimento delle consulte, delle suppliche, delle lettere e di tutto a quanto deve rappresentare così al Supremo Governante, come a' Tribunali il Senato, ed è l'Abbate D. Pietro Vitale.

Il Governator Magaziniero per la dispositione di quanto al Caricatore de' frumenti di questa Città appartiene, ed è D. Antonino Valguarnera.

Oltre li sudetti ufficiali nobili vien proviste il Senato d'altri ufficiali inferiori e scritturali, capo de' quali è il Rattionale o Detentore de' libri della Città, e li sudetti ufficiali sono distribuiti a tenere puntuali li ratiocinij e conti che alle varietà degl'introiti ed agl'interessi della publica Amministrazione convengono.

Tutti li sudetti ufficiali dipendono dal Senato, da cui s'eleggono, e le cariche si esercitano a veduta del Pretore e di esso Senato col puntuale ragguaglio d'ogn'esecutione ne' giorni alle senatorie radunanze prefisse, d'onde procedono secondo il bisognevole gl'ordini ed i ripari.

Ha la sollecitudine ancora e l'autorità il Senato d'eleggere i Governatori al Banco publico; e gli ufficiali che vi assistono, li Governatori e Rettori alli spedali della Città da esso fondati, li Parochi a tutte le Parocchie da esso mantenute e dotate, li Capitani nobili di tutti li Baloardi urbani, li Consoli e capi d'ogni maestranza d'Artieri, due Capitani, uno sopra li 40 soldati che assistono nelle marine della Città, e l'altro per l'ambasciate del Senato. Altri Deputati e Rettori d'Opere Pie poste sotto la di lui cura, come molti Beneficiali. Il Pretore poi si porta come Capo non solo nel Senato, ma nella Deputatione di nuove Gabelle, in quella della Sanità, Capo e Presidente del Tribunale Pretoriano, Generale della Militia urbana, Capo del Braccio demaniale, e Deputato perpetuo del Regno; e nell'assenza del Supremo Governante è lasciato Governatore della Città o Capitan d'Armi a guerra.

A cagione della publica amministrazione presiede il Pretore al maneggio degl'introiti che vengono notati ai capi seguenti: *Primo*, al Patrimonio della Città, fondato in rendite annuali, e Gabelle. *Secondo*, alla colonna frumentaria con gli avanzi e suoi frutti. *Terzo*, al Caricatore de' frumenti per il riposto de' publici e de' privati. *Quarto*, alla Deputatione di nuove Gabelle. *Quinto*, alla Tavola e Banco publico di Palermo.

E perchè si esponga alla Maestà Vostra come deve li sito e stato delli sudetti introiti per la chiarezza della lor amministrazione e per li ripari che dalle Reali providenze devono attendere, non solo in questa Consulta sommariamente le distinguo, ma li accompagno con le distese e puntuali relationi, affinchè non restino punto occulti ed alla sua cognitione ed alla sua providenza.

Patrimonio della Città di Palermo.

Fondasi il Patrimonio della Città in rendite e lucri proprij del Senato ed in alcune Gabelle, e sono sopra le teste d'ogni animale che si macella, sopra ogni rotolo di carne che si vende, sopra il pesce, sopra i minuti, che son le pelli o cuoia degli animali, sopra il peso della seta, sopra il nuovo imposto, ch'è tarì uno su le robbe di Dogana, grana due per onza sopra altre Gabelle, grano uno sopra

ogni salma di frumento che si estrae fuori del Regno, ed altri introiti su le licenze di far vendere neve, carne di vacca e carne di porco.

Di tutti quest'introiti, che puntualmente nella relatione per ogni partita si distinguono, la piena somma collettiva, quando tutti con la diligenza del Tesoriero pienamente applicata contro la strettezza de' tempi s'esigessero, compisce le onze quindeci mila novecento cinquantanove, tarì venti e grana dodeci.

Questa somma è così soprafatta dalle obligationi delle spese annuali che il Senato (ancho nella felicità di trovarne la total esigenza, la quale sinora è nel solo suo desiderio) non può rispondere al pesante aggravio dell'esito ripartito in pagamento d'innumerabili creditori della Città, in sostegno dei Parochi e Parochie, giusta la Bolla di Clemente VIII sotto l'anno 1600, in spese per le liti ed Avvocati, le Gabelle d'acque, in salario de'suoi Ufficiali, in feste e solennità di S. Rosalia ed altri Santi Padroni, in logro di cera per l'accompagnamento del SS. Viatico, espositione delle 40 hore in tutte le Chiese, processioni, giorni d'ogni Santo tutolare, e servitio di esso Senato; in oltre erogationi di spese, che tante e tali sono nate dall'infelicità ed urgenze di questi anni, in modo che l'esito sudetto compisce la somma di onze diecenove mila trecento e due, tarì diecceotto e grana sette, la quale sopra l'introito aggionge di spesa onze tre mila trecento quarantadue, tarì diecceotto e grana sette.

Il tutto si fa chiaro a Vostra Maestà nella relatione notata col numero 1.

Che per tanto come il Senato è amministratore di quest'introiti che da'suoi cittadini gli provengono, ed a beneficio degli stessi devono in questo Publico erogarsi, nelle strettezze di questi anni non ha voluto accrescere il disconsolo della Città con privare le publiche opere, più costumate e più necessarie delle solite spese e pagamenti, nè discreditare la veneratione di esso Senato, tanto importante al Real servigio, col mostrar al popolo le penurie del suo Patrimonio, ma compiendo al possibile co'creditori di esso, ha supplite le mancanze cogl'introiti sì del Caricatore, come degl'avanzi di frumenti forti e roccelle che sieno ad altro fine destinati, il difetto del quale non porta quella publicità d'interesse e d'indecoro che si cagiona dalla mancanza dell'applicatione, nelle quali vede la Maestà Vostra che sia distribuito il Patrimonio del Senato, e ciò con dispense ottenute da' Viceré per la via del Tribunale del Real Patrimonio.

Credo però il Senato che il felice arrivo della Maestà Vostra come ha rischiarato in tranquillità l'infortunij del Regno e di questa Reggia, così farà eseguire le giuste esigenze; con l'introduttione del commercio amplierà l'introiti delle gabelle, con l'osservanza delle leggi atterrirà la passata sfacciataggine de'contraventori, sì che il Patrimonio nell'introito possa ridursi a bilancia con l'esito e farsi a vantaggio, onde cessino le sollecitudini e le confusioni nel sistema dell'Amministrazione di questa Città, così sopra tutte necessaria ed importante alla quiete ed agl'interessi Reali.

Colonna Frumentaria.

Per la conservatione d'una somma condecente, la quale si truvi pronta nelle urgenze degl'anni sterili e per l'obligatione annuale de' frumenti, fu istituita dal Senato per via di publico Conseglio, confermato poi da' Monarchi predecessori di Vostra Maestà, che degli avanzi che porta ad esso Senato la panizatione e vendita de' Fornari negl'anni fertili si cumulasse la detta Colonna frumentaria nella somma di onze cento mila, si conservasse nel tesoro della Città, e non potesse valere ad altro qualunque bisogno, fuorchè alla necessaria provigione di frumenti. Compita poi nelle sudette onze cento mila la Colonna, l'avanzi che sopra quella s'introitassero venissero ripartiti ad alcuni creditori del Senato per denari a questo in varie publiche emergenze prestati, che comunemente si dicono *creditori di posto*. Sopra di che corrono gl'Ordini reali e speciali della Maestà di Filippo V, predecessore di Vostra Maestà nel dominio di questo Regno, e ne siegue l'obligatione stretta di custodir la Colonna e ripartire gli avanzi al Pretore ed a' Giurati.

Per il sistema dell'Amministrazione di Vettovaglie, da cui pende la Panizatione publica, indrizzo a Vostra Maestà la relatione segnata col numero 2, dove ho fatto aprire alla notitia della Maestà Vostra l'obligatione che anticipatamente stabilisce il Senato per la provigione de'frumenti, come dalla Colonna puntualmente si paga: gli officiali che per l'esecutione di tale puntualità vi assistono; le maniere di scandagliare i frumenti prima che siegua la Panizatione de' Fornari; la determinatione del prezzo con cui se gli vende, ed indi col vantaggio di tarì cinque di più a' Vermicellari.

Devo mantenere il Senato il prezzo e peso del pane nell'istessa maniera che oggi si consuma etiamdio in caso che la disgratia degli anni sterili portasse il frumento a prezzi più alti, come parimente tiene in obligo di mantenere a prezzo fisso olio, carne e formaggio; per la qual cagione dà il partito della carne e de' formaggi. E per l'olio ha stabilita un'altra Colonna di onze diece mila sopra gli avanzi delle compre fatte negl'anni di fertilità, per valersene in ogni caso di penuria. Della quale si dà parimente conto nella sudetta relatione segnata col numero 2.

Sopragionio gravi necessità in quest'anni di vicina guerra ed importanti apparecchi a guardia e difesa della Città, si sono per ordini replicati di Viceré gli avanzi della Colonna erogati in accenci di fortezze, mantenimento di fatinche, attrezzi militari, compre di polve e munitioni da guerra ed in altre consimili emergenze, n si è obligata la resistenza del Senato e quest'espensioni. In oltre per l'aggiusto e cambio di monete che s'introdussero nel Regno stagliato, false e mancanti, si prestò la Regia Corte dalla Colonna frumentaria scudi cento mila con oblige di subito rimborsarli, del che poi ha differite il rimpiazzo. E di più per mancanza del Patrimonio, dalla stessa Colonna si sono ricavate le spese necessarie ed opportune per l'arrivo di Vostra Maestà, che tutte si sono incaricate al Senato. Onde la sudetta Colonna frumentaria attualmente sta nella costitutione, o, per dir meglio, nella destitutione di essermi consegnata nella mia Pretura con la somma di onze 61591 6 5. Dalla qual somma, con le previe dispense del Tribunale del Regio Patrimonio, si sono cavate le spese dell'anno corrente nella felicissima contingenza dell'arrivo di Vostra Maestà.

Caricatore della Città.

Appartiene al Senato l'Amministratione del Caricatore di questa Città vendutogli dalla Regia Corte, ed il Pretore è il Mastro Portulano di esso. Nel sudetto Caricatore così per gli obligaoti di frumenti alla panizatione della Città, come per qualunque altro Particolare che voglia, si riposta ogni somma di grano che v'introducano, purchè sia mercantibile, e recettibile; e di tutti questi frumenti ivi ripostati ne consiegue il Senato i guadagni delle Crescimogne, de' quali si riparte agli ufficiali ed al mantenimento de' Magazeni il salario condecente, com'esibisce la Relatione segnata col numero 3.

Si regola questo Caricatore con specialissime ed accurate istruttioni, così per il dettame di ricevere, come per quello di conservare i grani, diligenza di cernerli, esattezza di misurarli. E benchè dall'anno 1705, a richiesta de' fornari, si stabilì dal Senato con la Giunta del Presidente Fernandez che si dassero in vendita ad essi fornari le salme, non già a misura, ma a peso determinato d'allora, come si è certificato nella relatione dello Scandaglio; ad ogni modo si conosce che torni a svantaggio del Senato per le refattioni che pretendono i Ricevitori, col mostrare che il peso fisso va deteriore della misura Onde il Senato su questo concernenza supplicherà dalla Maestà Vostra migliori providenze.

Le istruttioni di esso Caricatore si leggono in un libretto dato alle stampe. Alli 6 del corrente mese Gennaro si contengono nel detto Caricatore a conto della Città salme 18,860 di grano, cioè salme 3200 dell'Indizione quieta, che presentemente si panizano, e salme 15,660 della sesta Indizione, che, terminate quelle, si panizeranno. A nome poi dei Particolari sono nel sudetto Caricatore salme di grano già ricettate 29,000, l'altre si attendono nei Calati.

Deputatione di Nuove Gabelle.

Fu eretta per un Publico Conseglio detenie e conchiuso in questa Città l'anno 1648 L'occasione si fu ch'essendo nelle turbolenze popolari allora accadute stimato dal Marchese de los Veles Viceré opportuno riparo abolir tutte le Gabelle per sedar le querele della loro esorbitanza; si conobbe il rimedio assai peggiore del male. Perocchè, cessando gl'introiti di tutte le Gabelle, sopra le quali era fondato il pagamento di tanti creditori soggiogatarij e censualisti, e fra essi mancando le rendite che sostentavano i Conventi de' Religiosi e Religiose, di molti Ecclesiastici, vedove, Spedali, Opere Pie e della maggior parte de' nobili sì della Città, come del Regno, seguì una miseria indicibile non solo ne' suddetti, ma nel gremio degl'Artisti e del Popolo, che non trovarono più le maniere d'esercitare li suoi impieghi e di vivere. Che perciò con tal cognitione supplicarono concordemente dal Cardinale Trivultio, successore, che si formasse una Giunta per la nuova impositione delle Gabelle, come si formò, ed in essa si regolarono alla desiderata convenienza.

Si stabilì poscia la Deputatione, come presentemente perdura, e sono i deputati: il Pretore, capo di essa Deputatione, il Giurato Priore, un Canonico del Duome, un Paroco, un Regolare, un Cavaliere ed un Cittadino arrendati. Questi hanno la carica di far esiggere dalle Gabelle tutti gl'introiti e puntualmente soddisfarne i creditori per ogni due mesi, d'onde il pagamento si chiama *bimestra*. Tal Deputatione, indipendente dal Senato e da qualunque Tribunale, fu costituita dal Publico, dall'assenso del Re, dal consenso del Sommo Pontefice; perocchè a supplire il mancamento degli introiti si obligarono anche gli Ecclesiastici alle Gabelle, con l'approvatione di Sua Santità, e con l'espressa conditione che niuno, anche di sangue Reale, ne fosse immuno; sentendosi che la franchezza a qualunque concessa habbia da render franchi, come sono de *Jure Divino* gli Ecclesiastici, le Gabelle imposte furono sopra ogni botte di vino prodotte in territorio onza una, fuori del territorio onza una e tarì ventiquattro. Sopra ogni salma d'orgio tarì dodeci, ed altrettanti

sopra ogni salma di farina di grano. Sopra ogni cantaro d'olio tarì dieceotto. Sopra ogni rotolo di carne di animale grosso che si macella grana tre; e l'esigenza di queste Gabelle tutta s'applica alla sodisfattione di soggiogatarij ne' bimestri.

Dalla paga di questi bimestri circola nella Città e buona parte del Regno il danaro, dovendosi per ogni due mesi la somma di scudi trentadue mila incirca. Qual pagamento in questi ultimi anni non ha risposto puntuale, ed è stata la molta cagione della universal miseria, correndo in debito la Deputatione a' soggiogatarij di undeci bimestri.

Le cagioni sono state a Vostra Maestà rappresentate in una diffusa Consulta, che ha posto sotto l'alta sua consideratione il Senato assieme co' Deputati. E come questa è l'importanza più precisa del publico sostegno, ed attualmente non cessano i motivi di ritardare ed impedire la puntualità del pagamento, così con la maggior ansia e sollecitudine se ne attendono le supplicate provvidenze per la maggiore tranquillità di questa sua Reggia, e per l'aspettata felicità del suo desideratissimo dominio.

La fondatione di tal Deputatione col Consiglio ed ordini Reali si vedono impressi in un libro a parte.

Tavola, Banco Publico di Palermo.

Risiede la Tavola entro le mura del Palazzo Senatorio, assistita dalla Presidenza del Pretore e di tre Governatori, due nobili ed uno mercadante, eletti ogn'anno sul primo di settembre dal Senato; senza interesse o pagamento alcuno si depositano in questo Banco tutte le somme del danaro spettanti alla Regia Corte, alla Città di Palermo, alle Università del Regno ed a qualunque Particolare che voglia, con la sicurezza di conservarsi a nome di chi l'ha depositato, o spendersi a sua polisa ogniqualvolta richieda. Mantiene il Banco salariati molti ufficiali e scritturali, de' quali l'annua pensione sta fondata su le rendite di essa Tavola. Le istruttioni con le quali deve regolarsi sono state partite in molti capitoli, confermati da Prammatiche ed ordini de' Regj predecessori.

Fra le quali qualunque fosse ardito di portare e far spendere nel Banco un mandato o polisa falsa d'onze dieci a basso, soggiace alla pena d'anni diece di galera, se ignobile, se però nobile, ad altrettanti anni di carcere. Dalle onze dieci in su alla pena della vita naturale.

Per alcuni disordini che si previddero esporre la Tavola al pericolo di fallimento, ed era fra gli altri lo spendere in credito, si diede riparo dalle ordinationi del Duca di Vieda, Vicerè, con le pene che s'impongono a' trasgressori. Ma il più preciso ed inalterabile ristabilimento del Banco fu disposto nel Governo dal Marchese di Balbases ad instanza del Principe di Palagonia, allora Pretore, con l'elettione d'un Prefetto che sia un dì passato Pretore, con la proibitione penale di farsi in essa spesa in credito senza l'effettivo deposito o prestamo alcuno colorito alla Regia Corte, Senato, Deputationi ed altra qualunque persona privilegiata, con le prescrittioni e pene del Cassiero, e con l'obligatione a' Governatori di osservare i resti degli ufficiali e confrontarli in ogni settimana col denaro effettivo, dandone conto al Pretore e Prefetto, a' quali deve rapportarsi il bilancio che si forma in ogni sei mesi, e da questi passare alla cognitione del Tribunale del Regio Patrimonio, sopra di che tutto vien incaricato di speciale assistenza il Governatore Mercadante, mentre a tal effetto se gli concesse vita durante l'impiego, in modo che il sistema della Tavola corre al presente regolatissimo, e disposto in maniera che non dubita alcuno della sua stabilità e sicurezza. Tutto si ricava dalle stampe de' capitoli che in un libretto si stringono.

Questi sono, Sacra Real Maestà, i maneggi, sopra i quali è destinato l'impiego del Pretore e l'amministratione del Senato. Per essi come consiglio tutto il mio arbitrio e l'obidienza de' Senatori ad ogni dispositione ed ordine di V. M., così unitamente coi Giurati inchinato, la supplico si degni stendere l'alto potere del suo braccio per sollevare la mia debolezza nelle direttioni del Governo, a proteggere il Senato nell'importante economia di questa sua Capitale, in modo che conosca il Publico quanta felicità gli penda dalla mano sublime della Maestà Vostra, quanti disordini allontani la sola ombra reale, e quanto spirito abbia guadagnato il Governo dalla splendidissima presenza di Vostra Maestà.

E quando per felicitar la giustitia di questo desiderio, e facilitarsi alla Maestà Vostra le maniere d'ottener lo stato della Città e le regolate dispositioni del Senato, si degnasse di segnare alcuni dei principali Ministri del Paese, cioè uno che habbia occupato il posto di Pretore, altro che habbia servito nelle concernenze dell'amministrazione del Senato, e finalmente il terzo della Corte di Vostra Maestà, per proporre e maturare le più opportune providenze, sarebbe del sommo accerto e del maggior contento così mio, come di esso Senato; mentre io, disposto sempre ad ubbidirla, raffermo tutto il mio volere e tutto me stesso profondamente inchinato

A pie' di V. M.

Palermo, 22 gennaro 1714

Umil.mo Obb.mo e Fedel.mo Vassallo
GIUSEPPE BRANCIFORTI
Prencipe di Scordia, *Pretore.* »

(2) « *Ripartimento delle Sopraintendenze de' Mastri Razionali presso il Tribunale del Real Patrimonio per l'anno 1714.*

PRENCIPE DI NISCEMI — Cruciata — Donativo straordinario — Mezz'annata — Estrazione di vino infra Regno.

DUCA DI CESARÒ — Mastro Portulano — Secrezie ed Arrendatarij del Regno — Deputazione di Sanità — Dritti del sigillo di Gran Cancelleria, e Mastro Giustiziero.

CONTE AVARNA — Decima e Tarì — Fiscalie — Assensi e debiti di Corte — Dritti della stampiglia.

PRENCIPE DI LAZOARIA — Provvisioni di Università — Officij vendibili — Condanne a contrabandi — Tratta — Vettovaglie per fuori Regno.

PRENCIPE DI VENETICO — Depositarij del Regno — Gabella del tabacco — della seta ed olio — della testa, e tassa del cinque per cento.

DUCA DI MONTALTO — Tesoreria Generale — Gabella del zuccaro — Significatorie — Gabelle diverse d'Officij nel Regno, ed effetti.

MARCHESE DELLA GINESTRA — Percettorie — Tande Ecclesiastiche — Mastri Giurati.

D. ANTONINO NIGRI — Valdemone.

D. TOMASO BONIFACIO — Val di Noto.

D. BENEDETTO GISMONDI — Val di Mazzara.

D. CRISTOFORO D'AMICO — Ricognizione ed esame di tutti li salarij e creditori annuali della Regia Corte. »

(3) Vedi a pag. 200 e seg.

(4) Vedi a pag. 105 e seg.

(5) Vedi a pag. 33, § 33 ed ultimo.

(6) Per l'importanza delle attribuzioni che i Proconservatori aveano nell'Amministrazione economica furono date le istruzioni che seguono, dalle quali si pensò utile riprodurre l'intiero testo, che si legge in foglio a stampa negli Archivi generali del Regno:

« *Istruzioni di ciò che dovranno osservare li Proconservatori del Regno nell'esercizio del loro ufficio, in conformità di quanto si dispone per le Prammatiche del Regno e Regie disposizioni.*

Ne' luoghi ove vi sono Truppe di Sua Maestà dovranno di sei in sei mesi rifarne li Rolli, e mandare li vecchi all'Ufficio Generale; avvertendo quanto ai Soldati novi che dovranno esser di età non minor d'anni 18, nè maggior di 40, di bella statura, e capaci di ben servire, in difetto di che non si ammetteranno; avvertendo, dico, prima di descriverli sul Rollo d'interrogarli se havessero già servito nelle Truppe di Sua Maestà, in qual caso non si accettaranno, salvo che presentino il loro congedo in scritti seu licenza assoluta che hebbero.

E se non haveranno mai servito, li dovrà primieramente informare di quanto goderanno in ciascun giorno, essendo al servizio, tanto di pret o sovvenzione in denari, che pane, letto a bosco, camisciè, scarpe e cravatte, che doveranno darsegli per una volta tanto dal Capitano; indi dovranno avvertirsi ed intimarsegli le pene portate dalli Editti di Sua Maestà, che saranno tre tratti di corda a chi non dasse il suo nome giusto, e la pena di morte in caso di diserzione, o fuga, o partenza dal Reggimento etiamdio per andar in un altro o in altra Compagnia senza licenza in scritti, vista e sottoscritta dall'Ufficio Generale del Soldo.

Avvertirà pure di mai cancellare o sbarrare dal Rollo alcun Soldato senza spiegare in esso per qual causa si è cancellato, cioè se per morte, fuga, congedo o passaggio ad altra Compagnia, notando il giorno in cui morì, disertò, fu congedato o passò ad altra Compagnia, o quanto alli fugiti, dovrà pure notarsi a Rollo quanto havranno esportato del vestiario, equipaggio et armamento.

Nel caso di licenza o congedo assoluto, dovrà avvertirsi che il detto congedo esprima la causa per cui si licenzia, cioè se per inhabilità o per haver finito il suo tempo, o per haver surrogato altro a suo luogo, qual causa si noterà parimente sovra il Rollo, esprimendo, nel caso di surrogazione, il nome del Surrogato; indi si noterà pure sul Rollo essersi visto il congedo, seu licenza in debita forma spedita, poi si farà il visto al detto congedo sottoscrivendolo, con avvertenza di mai sottoscriverne alcuno prima che siasi cancellato da' Rolli il congedato, e fatte tutte le preaccennate annotazioni al Rollo.

Verso il fine di ciascun mese dovrà dare alle Truppe la revista, e trasmetterne la Relazione all'Ufficio Generale, alla forma disposta ne' fogli impressi; avvertendo di nominare in detta Relazione per il loro nome di guerra quelli che saranno absenti alla revista, dichiarando poi nella Relazione del mese susseguente se saranno ritornati o ancor absenti; e rispetto alli fuggiti, si doveranno nominare in Relazione non solo per il nome di guerra, ma anche per il loro nome, cognome o patria, sì et come si trovano descritti nel Rollo, specificando parimente tutto ciò che havranno esportato di vestiario, equipaggio et armamento.

Distesa la Relazione di revista, se ne farà in piede della medesima il parallelo seu confronto con quella del mese precedente, vedendo se al totale di detta precedente aggiunti li novi fatti doppo, indi, sol-

trattine li mancati doppo della revista, resulti giusto il numero della revista presente; e non risultando giusto, si riconoscerà dove è l'errore, e si riparerà.

Dovrà finalmente aprire a ciascuna Compagnia separatamente in ciascun mese un Conto giornaliere della distribuzione del pane, e letti, come anche dei foraggi alla Cavalleria, con tirar fuori giorno per giorno la quantità e sia numero di razioni pane, letti o foraggi che restano dovuti a detta Compagnia, esclusi li absenti, che devono però nominarsi per il loro nome di guerra, dicendo: oltre il tale e tale absenti, per poi farli ragione dal giorno che ritorneranno, aumentando o diminuendo successivamente il detto numero a misura che si aggiongeranno o mancaranno de' Soldati, in quel giorno si dirà: aggionta per il tale ritornato, e tirerà fuori una razione di più; ovvero: bassa per il tale mancato, e tirerà fuori una razione di meno; nel giorno poi che si darà la revista, dopo che se ne sarà formata la Relazione, si annoterà nel Giornaliero a ciascuna Compagnia il suo totale delli presenti, oltre li absenti, che si nomineranno come sopra, e consecutivamente si tirerà fuori il numero delle razioni pane, letti o foraggi che corrisponderà giustamente allo stato di detta revista; indi si osserverà se le partite de' giorni antecedenti vengano a concordare con lo stato di detta revista, e caso si trovassero maggiori di quelle dovrebbero esser giustamente per corrisponder colla revista, e ciò per non essersi date a' suoi debiti tempi le basse de' Soldati mancati, perchè non consignati all'Ufficio, si vedrà a che numero ascendano quelle razioni che si passarono di più fino al giorno di detta revista, e se ne farà per memoria l'annotazione nel Giornaliere, dicendo: bassa per razioni tante non dovute alli tali Soldati mancati dal tale fino al tal giorno, e si notarà in dentro il totale di dette razioni, per poi farne in fin del mese la deduzione dal sommario totale di detto mese.

Terminato il mese si sommerà il Giornaliere di ciascuna Compagnia, indi si spediranno li stabilimenti seu dichiarazioni di quanto havrà il Partitario distribuito di pane, letti e foraggi alle dette Compagnie in detto mese, sì e come risulta da detti Giornalieri, de' quali stabilimenti si rimetterà copia sottoscritta al Partitario, perchè possa saldarne il conto con la Truppa o rapportarne quelle contente che li verranno prescritte in detti stabilimenti, per poi trasmetterli unitamente colle contente all'Ufficio Generale, ad effetto di spedirsegli da questo li recapiti seu livranze per il pagamento del distribuito, ed altra copia de' medesimi, pur sottoscritta, manderà all'Ufficio Generale affinchè resti informato di dette distribuzioni.

Nelle Piazze ove vi sono Truppe di ordinanza staranno con tutta attenzione perchè si paghi con ogni puntualità il prest alli Soldati ogni diece giorni, e che li Depositarij compischino li Biglietti che li verranno drizzati dal Direttore della Tesoreria Militare per il pagamento delle Truppe, con ricuperare solamente le contente degli Ufficiali o Quartier Mastri in dorso di essi per doverli rimettere ogni 15 giorni nella Tesoreria Generale, dove glie ne sarà fatto il passamento, come di denaro ricevuto realmente, per cautela del Depositario.

Non si dovrà in caso veruno permettere che il denaro destinato al pagamento delle Truppe si diverta dal detto Depositario in altro affare; ed in caso di controvenzione, quando non potessero riparare, dovranno parteciparlo per questa via, affine di darsi le providenze opportune.

Non lasceranno di rimettere ogni 15 giorni, cioè del primo per tutti li 15 e delli 16 fino alla fine di ciascun mese a questo Ufficio Generale relazione distinta dell'introito e spese, con specificazione del denaro che resta effettivo per tutto quel giorno, per doverlo incaricare nel principio della relazione seguente, ad effetto che si possa riconoscere lo stato di ciascuna Piazza, e provvedere in tempo al pagamento che necessita per le Truppe, in conformità di quanto s' ordinò con Vigliotto de' 13 novembre 1713.

Devendo similmente intervenire in tutti li Depositi che si faranno in potere de' Regi Depositarij nel pagamenti de' Creditori, Gabelle, che si fanno così degli effetti proprij della Regia Corte, che incorporati da potere de' Debitori della medesima; perciò saranno in obbligo di tenere un libro giornaliere, nel quale noteranno ogni cosa con distinzione così dell'introiti, pagamenti e gabelle, come di qualsivoglia altro attitato che si farà per conto della Regia Corte, con obbligazione di rimettere ogni mese relazione delle gabelle ed attitati che si saranno fatte; poichè dell'introito ed esito pervenuto in potere del Depositario, nel principio del mese seguente doveranno farsi consignare dal Mastro Notaro della Secrezia le epoche così d'introito, come di esito seguite in detto tempo, con fede negativa di non esservene altre nella forma praticata per il passato, per doverli rimettere al Razionale dell'Ufficio suddetto, per farsene da questo passare scritture ne' libri di detto Ufficio, devendo venire separatamente quello del Conto ordinario e libero della Corte da quello dei spogli e frutti di Chiese Sedevacanti.

Dovranno parimente praticare tutte le possibili diligenze nel migliorare lo stato delle gabelle delli effetti proprij della Regia Corte di quella Comarca, come di quelli confiscati o incorporati da potere dei Debitori della Regia Corte, facendone publicare li bandi ancora nelle Città e Terre vicine, non passando alla liberazione di quelle che prima non ne venghi dal detto Proconservatore assieme col Se-

creto data la notizia al Tribunale del Patrimonio, per ricevarne da quella gli ulteriori ordini.

Interverranno nelle Conferenze ordinarie che nelle Città Demaniali terranno il Capitano di Giustizia, Giudice e Fiscale, per notare in libro separato le pleggerie rette, Inventarij, Controvenzioni, Sprete pene ed altre Fiscalie, restando a loro principal cura fare eseguire le diligenze dagli Ufficiali a chi spetta, con rimetterne in ogni mese relazione con Copia delli Attitati fatti, per potersi far passare a l'Ufficio delle Fiscalie, dove se ne dovrà tener conto e ragione.

Occorrendo che in quella Città venisse a morte qualche Abbate, Beneficiale o Prelato che godesse effetti del Patronato Regio, dovrà insieme col Secreto passare a fare Inventario di tutti li mobili, come beni spettanti a Sua Maestà, con inviarne la notizia insieme con l'Inventario a questo Ufficio.

Invigileranno con la dovuta attenzione perchè non succedino frodi, controbandi e furtive estrazioni così di vettovaglie e frumenti proibite per fuori Regno senza le dovute licenze, come di mercanzie soggette a Dogane, e Tabacco; ed in caso di contravenzione far carcerare li delinquenti, farne prendere per l'Ufficio a chi spetta le dovute informazioni, e darne conto a questo predetto Ufficio.

Dovranno ancora intervenire in tutte le Liberazioni, Gabelle, Vendizione, Tasse, formazione di Rolli delle Milizie ed altre occorrenze del Patrimonio dell'Università dove si trovano, procurando che le gabelle sieguino col maggior vantaggio ed in persone responsali, dovendo invigilare che non sieguano frodi, con gabellarsi a persone sommesse de' medesimi Giurati o altri Ufficiali che vengono proibiti dalle Prammatiche, a quale effetto dovranno intimare a ciascuna nuova Sedia di Giurati ogn'anno, perchè non passino ad attitato alcuno senza il loro intervento, sotto pena di nullità di tutto quello che facessero altrimente; dovendoseli nelle conferenze assegnare il luogo della sua sedia immediata al Sindaco tanto per li affari sudetti, quanto per qualsivoglia altra occorrenza che potrà intervenire; e nel caso d'inosservanza, passarne la notizia, cioè per le materie appartenenti a Milizia a questo Ufficio Generale, e per le materie spettanti ad azienda al Conservatore del Real Patrimonio, ad effetto di potersi dare l'opportuni ripari.

Offerendosi altra cosa, oltre le sopracitate, concernente al maggior accerto del Real servizio, dovranno similmente farne avvisati nella forma di sopra espressata, per potersi dare le providenze necessarie. »

(7) Vedi a pag. 81, § 26.

(8) Vedi Parte sesta, *Governo militare*.

(9) Vedi *Siculæ Sanctiones*, tomo I, Panormi MDCCL, pag. 222 a 236.

A compimento di queste istruzioni giova leggere il documento che segue, perchè segnala qualche variazione fatta alla medesima nell'indirizzo generale amministrativo. Esso venne copiato dall'originale esistente negli Archivi generali di Torino.

IL RE DI SICILIA, ECC., AL CONTE MAFFEI

Conte Maffei. Nelli due vostri spacci de' 12 e 19 dell'or scaduto marzo, che ci giungono coll'istesso Ordinario, vediamo con nostra particolare soddisfatione la quiete che si gode in questo Regno ....

Habbiamo eletto per Controllore generale l'Avvocato Palma, e per Generale delle nostre finanze l'Intendente Ferrero, a' quali vogliamo che d'or in avvenire l'Avvocato Sapellani, il Conte Bolgaro, e il Capo della Giunta di Messina debbano indrizzare, come così loro ordinarete, li documenti et altre memorie concernenti le materie economiche che risguardano il Patrimonio, senza però che per questo il detto Capo di Giunta s'intenda esimito della subordinatione che deve a cotesti Ministri; e per quelle scritture e memorie che concernono il Militare dovranno trasmetterle al Contadore generale, il tutto alla mente delle nostre Costitutioni, quali sarà cura de' rispettivi Ufficiali di farle tenere costì subito che ne sia seguita la stampa, trasmettendovi noi frattanto la copia di alcuni capi di esse per regola et instrutione de' sudetti

Continueranno li medemi tuttavia a trasmettere alla Segretaria di Guerra quelle scritture e memorie economiche che si mandano in Corte, con accennare però sempre a detta Segretaria di Guerra la trasmissione delle scritture che si farà ne' predetti ufficij, aggiungendovi quelle maggiori osservationi che stimeranno di nostro servitio..... e senza più, confidando nel vostro zelo et attentione, preghiamo il Signore che vi conservi.

Torino li 7 aprile 1717.

V. AMEDEO

RAIBERTI

« Copia del Cap. 32 delle nuove Costituzioni date da S. M. per il Generale delle finanze.

« *Vogliamo che il Direttore generale delle finanze del Regno nostro di Sicilia uniformi la sua condotta, et il regolamento di quell'Ufficio proporzionatamente al disposto in questa nostra Costitutione riguardante questo nostro Generale di finanze e*

suo *Ufficio, tanto per li Bilancij e spoglij e libri da tenersi, quanto per li pagamenti da farsi o dalle Tavole Provinciali o dal Tesoriere generale, dalla di cui Cassa sarà sollecito che cada in quella del Militare, e ad uso di questo, tutto il danaro che non sarà destinato nel Bilancio per altri pagamenti. All'effetto sudetto ordiniamo al detto Direttore generale che carteggi con questo nostro Generale delle finanze (a cui lo subordiniamo), gli trasmetta i Bilancij e spoglij come sopra, e tutte le notitie necessarie et opportune circa l'Azienda sudetta, et in ogni Ordinario una nota delle esattioni e pagamenti fatti, e repiichi la trasmissione sudetta nell'Ordinario susseguente; et inoltre eseguisca tutti gl'ordini che gli saranno dati dal detto Generale, a cui commettiamo di partecipare di tempo in tempo, e secondo l'opportunità, lo stato economico delle finanze di detto Regno a questo Consiglio, e che presi i di lui sensi, ce ne faccia le relationi per riportarne li nostri ordini e provvidenze.* »

(10) Vedi a pag. 234 e 235.

(11) Vedi tomo I, Parte prima, a pag 120; ed in questo a pag. 197.

(12) Vedi tomo II, pag. 318.

(13) Il citato Regio Biglietto del Contadore generale, Fontana, al Tribonale del Patrimonio si legge nel Protocollo autografo degli atti del medesimo, esistente negli Archivi generali del Regno, in questi termini:

« Essendosi havuto nuovo partito alla gabella del tabacco per anni quattro a venire per scudi trenta mila annui, somma che avanza più del sesto il passato deliberamento, mi comanda Sua Maestà di trasmetterlo, qui ingionto, a cotesto Tribunale con dirgli di passare a quelli atti conoscerà necessari in dependenza andetta, facendo bandinare detta gabelle secondo il solito per migliorarne il più che possibile la condizione della medema, con che non passi all'atto della liberazione, che prima non restino intesi li Sovrani comandi; e nostro Signore lo guardi.

« Palermo 12 decembre 1713. »

(14) Vedi a pag. 87.

(15) Vedi a pag. 105 e seg.

(16) Vedi tomo I a pag. 121 e seg.

(17) Vedi a pag. 197.

(18) Vedi a pag. 206 e 207.

(19) Vedi a pag. 224 e seg.

(20) Vedi a pag. 234 e 235.

(21) Vedi sopra la nota n° 6.

(22) Vedi pag. 10 e 11 di questo volume.

(23) Vedi Parte sesta, *Governo militare*.

(24) Vedi tomo I, Parte seconda, sotto il titolo *Questioni di diritto internazionale*.

(25) Vedi pag. 200 e seg., 211 e seg., 224 e seg.

(26) Come saggio, e prova della perspicacia ed aiterità con cui gli Uffiziali chiamati del Piemonte provvidero all'amministrazione della cosa pubblica in Sicilia, gradirà il lettore la stampa della seguente *Relazione del prefetto Trana, già Capo di Giunta a Messina, concernente l'administrazione e prodotto de' redditi Regij e provento loro a partire dal mese di settembre* 1714 *a tutto maggio* 1716. Di molte altre relazioni, e questa simili, per l'Amministrazione generale del Regno, si ha pure copia negli Archivi generali di Torino, e fanno assai riguardevole ed importante del Contadore generale Fontana.

« Sacra Real Maestà

« Avendo conseguito l'onore di riempire nella Città di Messina l'impiego di capo di quelle Regie Gionte, unitamente alli altri d'ordine di Vostra Maestà ai medemo annessi per lo spazio di mesi vent'uno, dal di cui esercizio ha piaciuto a Vostra Maestà richiamarmi, havendone rimesso il possesso al Questore Ricci di Casale, giunto in essa città l'ultimo di maggio prossimo scorso; mi trattenni nella medesima sino alli 20 di giugno susseguente per accopiare al detto mio successore non tanto la mia personale assistenza nelli principij di suo esercitio, quanto per somministrarlo sì in voce che in scritto, come ho praticato, tutti li lumi e notitie parsemi necessarie per maggior acerto del Real servizio di Vostra Maestà; giunto hora di ritorno dal detto Regno dopo una longa navigatione di giorni 26 in quest'Augustissima Città, portato dall'homilissimo desiderio et ossequiosa ambitione di potermi prostrare a' piedi Reali di Vostra Maestà, fratanto che sono nell'impazienza di ottenerne la sospirata gratia dalla somma sua clemenza, mi è parso di dovere humiliare alla Sovrana intelligenza di Vostra Maestà in manifestatione dell'osservantissima servitù, con le

quala ho impiegato le debolezaa del mio talenio, ue *rispelioso raguoglio del successo che honno havuto le mie fedelissime operazioni*, in *maggior servilio di Vostro Maesid durante l'esercizio del mio impiego, dello aioio presenie* in cui *ho lascinto*, c ponno *perdurara li diversi rami di quell'Aziendo Reale*, el *altre incombenze dal medesimo officio dipendenti*.

Reslando principalmente appoggiata a quel Tribueale l'*Amminisirazione delli beni confiscoti* alli Particolari conlumaci di essa Città per il cui fine fu stabilito nel Governo passato, dopo però l'indulto gralloso del Re Filippo, qual portava escorporatione delli effelli ancor esistenll presso del Regio Fisco, si vidde ristretto l'introito de' medesimi a somma esigua, non eccedente l'annuo reddito di oncie sessanta.

Ritornate però vacanll quando entrai al possesso di detto officio la casa dell'Armeria, situaia nel teatro della Marina, et altra vicina al Palazzo Reale, le quali per l'addietro mai havevano dato verun introllo alla R. C. si sono respettivameote ingabeltale par oncie cinquanta l'anno cadona.

Fra li effetli delli quali ne restò incaricala l'Amministratione alla Regia Gionta nel 1681 vi sono le 26 Gabelle, comprese le quattro imposte nel 1679, le quali, secondo il sistoma presente, producono il frutto a favore delli soggiogatarij per il pagamento delli bimestri, dedotti prima li pagamenti impreteribili del mantenimento economico della Città, Culto Divino a salarij delli Officiali.

In settembre del 1714, qaando entrai al possesso di detto officio, l'intiero e netto prodotto di dette Gabella ascendeva ad oncia ventun mila e quaranta circa, essendo perciò occorsa fra detto lampo in cui bo perdurato in detto Officia la rinnovazione dell'accensamento di cinque di dette Gabelle, si è avanzato il suo prodotto una sopra l'altra, ad oncie due mila circa di più, di quello erana avanti state accensate; in maniera che prima di mia partanza il netto introito della medesime corrispondeva ad oncie 23,223, con le quali doppo il regolare pagamento di tutti li aggravij corrispoedenti ad oncie sei mila annuali mi ha pure riuscito nel spazio di mesi sedici far corrispondere alli soggiogatarij di dette Gabelle il numeru per compimento di sei bimestri, con non ordioaria soddisfazione di tutti li interessati, e di quel Pubblico, al qaale da molta tempo a questa parte, non haveva sortito di goder in così poco tempo un simile vantaggio nel Governo passato; quando da soverchie apese si vedeva per il più assorbito il fondo del prodotto di detta Gabelle onde è rimasta cosa notoria in quella città, che nelli penultimi anni di questo Goveroo a pena vi restava (pagati li aggravij) da cha soddisfarsi un bimestra a mezzo in un anno; non mancando perciò la maggior parte di quel Popolo di benedire incessantemente il rettissimo e pravvido Governo di Vostra Maestà.

Il maneggio del peculio fromentario, qual prima del 1685 correva a cura di alcuni Deputati Messinesi, indi incaricato alla Regia Gioota ne veniva nel Governo passato commessa la diretione ad uno delli Ministri della medema quali un anno caduno la stavan alternativamente esercendo, restando hora d'ordine di Vostra Maestà privativamente appoggiato alla Sovraintendenza del solo Capo della Gionta, è perciò stata una delli principali articoli delle mie più attente e sollecite applicazioni, durante il mio soggiorno in quella Città, a ciò si riducesse a qualche sistema di un miglior Governo di prima, come credo habbi riuscito, et è desiderabile che continui io qual medemo stato in cui l'ho lasciato, per il maggiore servitio di Vostra Maestà.

La prova demostrativa di quanto ho l'onore di humilmente rappresentare a Vostra Maestà dipende appunto dall'esito che ha avuto questo negosio nelli due primi anni del felicissimo Regno della Maestà Vostra, cosi anche nel quadrimestre dell'anno corrente, decorso prima di mia partenza; havendo li avanzi di detto Peculio, quali cadono in beneficio del Regio erario corrisposto di netto, nel 1714 a scudi 19,000; nel 1715 a scudi 21,275, et in questo ultimo quadrimestre, a scudi 8065. Quali beneficij a misura del consumo qual è seguito in questi due ultimi anni, sarebbero anche stati più considerabili se il prezzo delli grani fosse riuscito di qualche maggior convenienza, accidente prodotto dalla mala annata, o peggior qualità delli fromenti, che sortì nella settima indittione.

Detti beneficij quali ponno sperarsi dalla Regia Corte dipendendo per il più dal notabile consumo qual può seguire di detti grani in detto Peculio secondo la presente popolazione di Messina, pare non possi eccedere la quantità quale si è smaltita in questi due anni di salme 27,000 in misura grossa, corrispondente a salme 35,000 in circa, misura generale. Un consumo non più visto quindici anni avanti, è indubitato che è risultato dall'estirpazione delli contrabandi, et ove anche l'universale di quella Città, non stasse sperimentando il benigno e sostanzialissimo beneficio, ottenuto dall'incomparabile munificenza di Vostra Maestà nel ribasso delli tarì quattordeci sopra il prezzo d'ogni salma di fromento, quale si sta dispensando alli panattieri et particolari della Città, egli è indubitato che gli avanzi di detto Peculio in questi due anni haverebbero corrisposto sin alla somma di scudi 50,000 e forse più.

Un contrasegno evidente che il miglioramento di questo introito ha dipenduto da una più circospetta economia e raddoppiata attenzione praticatasi in questo novo Governo, io l'ho ricavato con oculare inspettione dalli libri del Razionale del Peculio sovra

du' quali mi sono sincerata, non havuru li avansi di esso Peculio nel Governo passato dal 1700 insin al 1714 mai ecceduto la somma di scudi 11,000 in cadun anno. Ho bensì osservato, come ho l'honore di humilmente assicurarne Vostra Maestà, che le spese quali si facevano tanto per il governo delli fromenti, quanto per il fitto delli magazzeni, tutto che il consumo non seguisse sul medemo piede del corrente smaltimento, eccedevano al doppio quelle che hora si stan supplendo.

Poco avanti la portanza di Vostra Maestà da Messina, furono rimosse le due sovraguardie di detto Peculio, quali erano stabilite nelli Patti delli Due Diviati di mezzogiorno e tramontana, e ne risultò il risparmio della spesa annuale di oncie 258 in accrescimento delli annuali beneficij di detto Peculio, havendo poi in appresso li Credenzieri del Regio Campo esposto consulta alla Regia Giunta acciò si dovesse supplicare Vostra Maestà per il ristabilimento di dette sovraguardie, nel dubbio in cui erano che per detti due Patti così rimasti sprovisti fossero per rinovarsi le furtive immissioni delli fromenti di contrabando, nel territorio di Messina, mi parve all'hora di potervi dar riparo e farvi supplire, adoperando un espediente di niun dispendio all'erario di Vostra Maestà, e col quale si è ottenuto il medemo intento; et è stato di far dare da S. E. al sovraguardia ordinario di detto Peculio una patente di capitan d'armi, con facoltà di seco assumere sin al numero di dodeci compagni, li quali hanno servito sin alla mia partenza e ponno tuttavia continuare senza veruo salario, con la sola speranza delle prese delli contrabandi.

In dipendenza di detto consumo delli fromenti del Peculio notabilmente acresciutosi, hanno pur anche li particolari e granatarij interessati sovra del Regio Campo havuto motivo di benedire et esaltare il novo Governo di Vostra Maestà, mentre quando vent'anni avanti a pena consegnivano a conto del loro reddito oncie quindeci a grano, ha in questi due anni il Regio Campo prima fruttato trenta, indi fin ad oncie quaranta di lordo, et oncie trentaquattro dedotte le franchezze quali per scasciato si pagano in cadun anno tanto alli ecclesiastici commoranti nella Città di Messina e suo territorio quanto alli Regolari dell'uno e dell'altro sesso; quali scasciati in un anno corrispondono sin alla somma di scudi 16,000 e si pagano di terzo in terzo dal medemo collettore del Peculio, a conto della gabella delli tarì 21 qual si paga per li medemi fromenti inmessi in detto Peculio ad effetto di panisarsi a conto del Patrimonio di Vostra Maestà.

L'autorità e giurisditione di detta Regia Giunta e principalmente del Ministro sovraintendente del Peculio, si dirama sovra la gabella suddetta delli tarì 21 situata sovra del Campo, benchè a favore delli particolari gravatarij suddetti per ogni salma di grano, qual vien immessa in detta Città di Messina e suoi casali, tanto venduti quanto non venduti si per li grani suddetti quali servono in detto Peculio fromentario, quanto dalli particolari e case pie, et altre persone ecclesiastiche sì regolari che seculari, con questa distinzione, che dalle persone ecclesiastiche e case pie si paga solamente la gabella suddetta delli tarì 21 e non già li tarì 12 per salma, quali si devono al Patrimonio di Vostra Maestà, per ragione del panizato, alle quali case pie fra l'anno si fa corrispondere la franchezza, pagandoseli lo scasciato alla rata delle persone, le quali restano assentate nelli libri della credenzeria.

E perchè sin da principio che fui in detto Officio previdi che l'ultimo assento di dette case pie seguì quarant'anni circa a questa parte, onde averebbe necessitato per reciproco interesse tanto di Vostra Maestà quanto delli granatarij, et interessati di devenirsi ad una nova numeratione delli capi che le compongono, mentre è cosa notoria in quella Città che la maggior parte di dette case restino considerabilmente diminuite rispetto all'antico Stato e pochissime sono quelle, le quali siensi accresciute; procurai perciò che dalli Credenzieri di detto Regio Campo e Procuratori delli granatarij se ne promovesse l'instanza in Palermo a S. E. per via del Conseglio Patrimoniale, ad effetto che si ottenesse un dispaccio per procedersi alla detta nova numeratione, indi alli novi assenti, a misura delli capi che risulteranno. Il che non le ha riuscito di ottenere, unitamente ad un Viglietto hortatoriale a quel Monsignor Arcivescovo per dar la mano acciò detta numeratione siegua con tutta attentione e giustizia salvo quindeci giorni prima di mia partenza, in maniera che sarà particolar incombenza del mio successore di procurarne il compito effetto, secondo le individuali notitie, quali le ho lasciato in scritto, con l'avertenza della qualità di quelle persone ecclesiastiche, delle quali potrà valersi, et se si effettuerà nella forma progettata, è sicuro che riuscirà di qualche importanza per il reciproco sovraccennato beneficio che ne risulterà sì di un consumo maggiore in detto Peculio, che alli interessati di detto Regio Campo, li quali pagando somme minori a conto di detti scasciati vederanno acresciuto il loro reddito, et introducendosi minor quantità di fromenti franchi dalla detta gabella delli tarì 12 a favor di Vostra Maestà potrà anche in qualche parte avantagiarsi il detto consumo, e per conseguenza notabilmente avanzarsi li beneficij del Peculio.

Questi beneficii s'accrescerebbero anche a maggior segno, se perseverando il consumo giornaliero di detti fromenti nel tenore sovraccennato (il che riuscirà standosi con la medema attenzione acciò non ripullulli l'estirpato abuso delli contrabandi) si pro-

curi di assicurare la provisione di detto Peculio a prezzi meno rigorosi di quello è seguito in questi due anni, lo che pare difficile sempre che il negoziato dell'intiera provisione di detti grani si farà nella Città di Palermo, dove raccogliendosi tutti li mercanti più principali, quali applican a questo commercio, si studia anche di mantenere il prezzo delli fromenti esistenti nelli carricatori in qualche contegno, sin a che si procuri conclusa almeno la maggior parte la providenza di detto Peculio: Quando se non tutto, almeno una maggior parte del fondo annuale di detti fromenti si facesse venire o dalli carricatori del Levante o dalle coste di Barbaria, come si praticò dal 1674 infin al 1679 in tempo in cui essendo Messina occupata dalle armi di Francia, sicome è solita ricevere la provisione del suo alimento per la via di mare, benchè sequestrata all'hora nel comercio dal rimanente del Regno et angustiata nel suo constretto si ritrovò nè più nè meno sovrabbondantemente proveduta, e con vantaggio di detto negozio, qual correva in tal tempo ancor a conto dell'olim Senato. Da una tal providenza qual in tutto o parte si facesse fuori del Regno, ne ridondarebbe un altro vantaggio alle finanze Reali, mentre comunque succeda il raccolto fuori del Regno venendo sempre ricercati li grani di Sicilia dalli forastieri, a preferenza di quelli del Regno di Napoli e della Romagna, quei capitali di salme 20/m. o 25/m. qual suole smaltirsi con la provisione annuale di Messina, estrahendosi fuori Regno sul piede che sono stabilite le tratte delli grani, le quali sono nè più nè meno ricercate darebero al Regio erario l'emolumento di scudi 50/m. circa in cadun anno.

Habiamo di ciò l'esempio prattico nella città di Marsiglia, qual benchè habia circonvicina la provincia di Linguadoca, la quale per essere fromentaria serve di granaio qualche volta a tutta la riviera di ponente insino a Genova, nè più nè meno la maggior parte del fromento necessario alla sussistenza di quella Piazza suole levarsi o in Levante, o in Barbaria.

Havendo la Città di Messina dopo li suoi accidenti perso il privilegio qual antieamente aveva ottenuto dalla Corte di Spagna dell'esenzione dalle tande o Donativi Regij annuali, quali ascendevano a scudi 20/m. annui; nel 1690 furono imposte le nove Gabelle per supplirsene il fondo, il reddito delle quali va intieramente in beneficio del Regio Erario.

Quando entrai al possesso di detto impiego, l'introito di essa Gabelle quali tutte si ritrovavano accensate, corrispondeva all'annualità di oncie 8400, ed essendo fra detto tempo in cui sono rimasto nell'esercizio di detto impiego occorsa la rinovazione dell'accensamento di tre delle suddette Gabelle, si è avanzato il prodotto di questo una sopra l'altra ad oncie 691 di più di quello erano state accensate nei tempi passati, in modo che al tempo della mia partenza l'annuo prodotto delle medeme era di oncie 9091 et così due mila ottocento scudi annui di più del bilanciato introito.

La Gabella, o sij Deputatione del pesce spada, qual si pesca nelli mari di Messina e di Calabria, consistente nel dritto di grana 4 per rotolo e grana 2 per il taglio, qual per l'addietro non fu solita accensarsi, salvo in scudi 1250 circa, e nel 1715 restò bilanciata sin alla somma di scudi 1500 nè più, nè meno, havendo io procurato che quella delli mari di Calabria più non restasse in economia, come per l'addietro s'era osservato, ma che s'accensasse a parte, si in detto anno 1715 quanto nel corrente si sono accensate nella somma di scudi 1982.

Il Lazzaretto quel da che è stato fondato mai haveva dato nel Governo passato un puro grano di netto introito alla Regia Corte; nelli due anni prossimi scorsi sin a Genaro passato, ha dato di netto prodotto oncie 295; dalle qual somma, detratte oncie 177 19 per spese necessarie in riparationi delle mura et altri acconci di quell'edifizio, si sono girate in Tavola oncie 118 20 17, non ostante il poco passaggio che vi è stato di navi da Levante in Ponente, massime nel 1715.

Li redditi dell'Hospedale Reale delli militari, qual resta bilanciato ad oncie 633 annuali, nel 1715 si sono portati sino alla somma di oncie 856 22 15, delle quali essendosene spese in beneficio di detto Hospedale sole oncie 418 4 16, vi è rimasto in Tavola l'avanzo di oncie 438 17 19.

Oltre il segno al quale si sono portate le dette respettive Gabelle, nel riscontro di rinovarsene l'accensamento o li altri introiti, quali corrono al presente in economia, mi riuscì pure l'anno passato di convenire due cause, quali haveva fatto promuovere a chi faceva le parti del Regio Fisco sovra l'heredità di certo fu Carlo di Giorgio Armeno et di certo fu Avocato Domenico di Vincenzo, morto in Messina, havendo il preteso herede del primo ceduto al Regio Fisco il terzo di tutto ciò si ricavarebe da detta heredità, et li heredi di detto Avvocato pagato alla cassa militare la somma di scudi 700 per far cessare detta molestia, essendo stata accettata quell'offerta in seguito ad una mia consulta, qual trasmisi in Palermo a S. E per via della Contadoria Generale.

Le dette Gabelle, delle quali si è rinovato l'accensamento fra il tempo in cui sono rimasto in detto officio, si sono portate ad un segno molto superiore al loro antico stato, e se haveranno il medesimo o miglior esito le altre, nel termine in cui anderà scadendo la rinovazione del loro respettivo accensamento il prodotto delle medesime eccederà di molto il bilancio qual si è fatto del di loro annuo reddito.

Per conseguir questo fine giova assai la destrezza

del Ministro della Giunta in maneggiar il talento delle persone, le quali sogliono o panno attendere alli detti partiti, con tenerli per anche gestesi nel tempo in cui sono nel fermo di dette Gabelle, usandoseli qualche equità al tempo che vanno maturando li pagamenti con accordarseli qualche respiro di pochi giorni, e sostenendo li diritti o prerogative di esse Gabelle nelli casi quali alla giornata vanno occorrendo. Praticandosi differentemente, egli è certo che si allontaneranno li partitarij dalli detti accensamenti; e restando detta Gabelle in economia, come altra volte è occorso, si vederà reinato l'introito delle medesime, come si ricava dalli registri della Giunta haver sortito in casi simili. In un paese massime in cui regnando in sommo grado la doppiezza e mala fede, resta anche tal volta insuficiente la vigilanza di un sol Ministro nel tener in dovere di ben sicura et esservata fedeltà li subalterni quali stanno servendo.

Quando poi si riducessero ad un certo limite le franchezze delli Ecclesiastici, come si pratica nella Città di Palermo, deve con lo scasciato, qual ee vien pagato dalla Città, di tarì quaranta in cadun anno, restano nel rimanente schiavi, è sicuro che si migliorerebbe il reddito di dette Gabelle in somma egregia, mentre dall'abusato stile di tali franchezze si provano scadute.

Li due introiti li quali nel 1715 pare non abbino assolutamente corrisposto al bilancio sono le Regie Secrezie, e sii Dogane, et l'estrazione della seta, li quali, se ben non abbino corso sotto la mia immediata direttione, bensì sotto la condotta et privativa sovra intendenza dell'Amministratore, di esse Dogane, deputato d'ordine di Vostra Maestà, non restando a me salvo il puro carico della Giudicatura nelli casi ne' quali o tra parte e parte, o tra il Fisco di esse Dogane e particolari Negozianti occorrevan casi da decidersi di giustitia, non posso però dispensarmi di umilmente rappresentare a Vostra Maestà che essendo li detti redditi quanto a quello delle Dogane sostanzialmente dipendente dalla casualità del negozio, inmissione che può seguire delle mercanzie e robbe in quella Piazza; non può perciò fissarsi un bilancio invariabile, al quale possa con proporzionata et aritmetica corrispondenza uniformarsi il predotto anouale di un tal reddito, bensì pigliandosi la commune di anni vinti avanti del 1715. E come mi è occorso di osservare con l'oculare inspettione, sovra li libri della Credenzeria di esse Dogane non ritrovo salve due annate, cioè nel 1703 e nel 1706; nelle quali un tal introito habi corrisposto ad oncie 15/m. circa e nel 1705 solamente ad oncie 14/m, nel rimanente quando ha dato dieci, quando otto, et al sommo 11/m. solamente: In maniera che havendo l'anno prossimo scorso corrisposto sin alla somma di oncie 17800, parve anche un frutto qual non veniva promesso dalla sterilità del traffico e scarsissimo numero delle navi che spontano in quel porto, et recò anzi meraviglia alli Officiali subalterni di dette Dogane, attesa la mancanza delli negotii in quella Piazza, e la quantità delle mercanzie ancor esistenti invendute quali forono immesse, et già havevano dato il loro profitto alla Gabella Reale l'annata precedente in vista del felicissimo accesso e soggiorno di Vostra Maestà in quella Città, troppo convenendo che tutto esaltasse in quel Regno e si raddoppiasse il fasto, massime nelle Città principali per farsi alle incomparabili glorie di Vostra Maestà un augustissimo cortegio, mentre da cento et ott'anni circa a quella parte non era stata in quel Regno la Sacra et Augustissima Persona del Re Sovrano.

Quanto poi all'estrazione della seta, che si dice operata et a matassa, che paga li tre carlini per libra, dipendendo simultaneamente e dalla fertilità del raccolto e dalle più frequenti richieste che pervengono da fuori Regno, posso humilmente assicurare Vostra Maestà che l'anno passato il raccolto della seta non sortì nella solita et sperata ubertà, mentre riuscì a tutti notorio in quella Città che per essere nella maggior parte perito il verme, restò infruttuosa più di due tersi della fronda sovra gli alberi di celso, quando nell'anno corrente in cui perciò l'annata è riuscita fertilissima, essendo stata intieramente consunta la foglia delli celsi del territorio di Messina e delli suoi Casali, il Gabelloto dell' imposto delli due tarì per libra sovra la seta qual s'esco alli emoganelli, al quale compie che riesca abondante, attesa la totale consunzione che già era seguita di detta foglia, si portò in Calabria da dove par via di mare fece venire sin a sacchi 3/m. di fronda, qual vendette e fece distribuire alli particolari alli quali haveva mancato e si ritrovavano impegnati in detto arbitrio, et sicchè havendo procurato di rincercarmi della quantità di seta raccolta in delli respettivi Territorij in detto anno 1715 sovra li libri dell'Esattore di detta Gabella delli tarì 2 per libra, ho ricavato non essersi raccolto in tal anno salve libbre sessanta mila e seicento di seta, la quale, quando anche tutta si fosse estratta fuori Regno, non haverebbe al più la detta Gabella delli tre carlini per libra corrisposto che a oncie 6000, quali nè più, nè meno ha prodotto detta Gabella; Dovendo restare necessariamente in detta Piazza il capitale corrispondente alle manifatture che vi sono, non trasportandosi più, come occorreva avanti questa ultima guerra, le sete della vicina Calabria in Messina, per essersi stabilito nella Città di Reggio un numero considerabile di manifatture di stofe di seta, dove anche vanno fare le compra molti di quelli negozianti quali fanno il traffico di Levante.

D'altra parte egli è certo che la maggior parte

della selo le quali raccolgonsi nel Valdemena, quali impioguarebbere assai queste iatreile se tutto si portassero in Messina, più toste che trasportarsi, si sa che vengono portale in quella di Palerme, da deve vengone indi estratte fuori Regno, e ciò a puro fine di sfugire il pagamento di detta Gabella delli tro carlini, alla quale si soggiace astrabendosi da Messina.

Il miglioramento di quest'introito e di quello delle Dogane dipende pure da una più che ordinaria vigilanza sovra li contrabbandi, alli quali è sempre stata esposta quella Piazza per havere, massime di nelle tempo, trenta e più porta aperte per la via di mare, e sarebbe epporleno che almeno una parte delli Guardiani fossero forastieri.

Osservandosi il detto prodotto di questi duo introiti della Regio Certe come eho sostanzialmente dipendenti e dalla casualità del trafico et dall'incortezza del racolto di somma sempre ineguale, se si riflette al decorse di vinti e più anni avanti al 1715 et si starà esservando con la modesima attentione il di loro prodotto nell'avvenire, pare non possan fissarsi ad un certo o limitato bilancie qual debba o possa servira di regola invariabile a chi ne ha incaricata l'amministrazione.

Comprendendo per altro con estreme mio rammarice esser stato insinuato all'altissima e sovrana intelligenza di Vostra Sacra Maestà, con supposti altretanto lontani dal vero quanto malevoli di persone piene di secondi fini, havere quest'inegualità d'introite al solo confronto di quello dell'anno precedente 1714 potete procedere da una sopposta mala intelligenza fra li impiegati in detta Città, ardisco humilmente supplicare Vostra Maestà ebe mi permetta di assicurarla non haver mai osservato cosa la quale, almeno sostanzialmente, abbia sconcertato quell'armenia di servizio, la quale ho sempre credoto indispensabile per l'acerto delli interessi Reali di Vostra Maestà. Nè per parte mia si è mai dissimulate cosa veruna, essendo state regolare et immancabile il mio carteggio due volte la settimana in Palermo per via della Contaderia Generale, anche con minuto et ben distinte raguaglie di quelle andava eccorrendo, e stimavo devesse farsi nel concernente massime li rami diversi di quell'Azienda Reale, a ciò il tutto corresse, come per parte mia si è esservato con reciproca intelligenza; Havendo però sempre procurato di non rendarmi immeritevole delle grazie ricevute dalla sovrana munificenza di Vostra Maestà con indefessa applicazione et intentissime zelo he di contiauo havuto l'occhio aperte e la mano in opera attorno l'esercizio delli miei impieghi, e di tutto ciò e quanto si direttamente che indirettamente poteva concernere li Real servizio di Vostra Maestà havendo sostenuto il decoro della Giurisdittione Reale nelle commissioni addossatemi dalla pura beneficenza di Vostra Maestà et amministrate la giustitia con quella rettitudine e candidezza qual poteva corrispeadere sì al desiderio et instanze che alla ragione delli raccorrenti; essendemi pur anche sforzato di accrescere presso quei popoli l'altissima et ossequiosa veneratione dell'inclito Regno di Vostra Maestà, come che non assuefatti ad esser accolti ne' Tribunali con la medesima longanimità, probità e dolcezza con le quali sone ricevuti dalli Officiali et Ministri di Vostra Maestà in corrispendenza del maggior suo servizio, appagandosi il singolar genio portato dal temperamento naturale di quei popoli.

Essendo perciò consapevole a me stesso di havere in tutti li riscontri di amministrata giustizia proceduto con tutta integrità et piena soddisfattione di quella Città, perchè così ho sempre creduto esser servizio di Vostra Maestà, sono partito dalla medesima senza verun interiore rimprovero, non potendo dubitare in confronto dal retto fine con cui he indrizzato tutte le mie operazioni in maggior servizio di Vostra Maestà et della giustisia, della sincera e publica testimonianza che me ne ha fatto una Città intiera; Nella quale siccome seno stato honorato dalla sovrana e incomparabile beneficenza di Vostra Maestà con impieghi tanto superiori ad ogni mio piccol merito, vi he incessantemente pregate il Signor Iddio per la lunga conservazione della Sacra et Augustissima Persona di Vostra Maestà, di tutta la Real Casa, et aumentatione delli suoi Stati, come non desisto di fare prostratto alli piedi Reali di Vostra Maestà, nella speranza in cui sono di non haver punto demeritato le ulteriori et benignissime sue gratie, et di baciarle le sacre mani.

Di V. S. R. M.

L'Umil.mo et Obed.mo Servitore, Suddito et Vassallo

Il Prefetto
CARLO MAURIZIO DE TRANS »

(27) Di questo documento, e dei due che seguono si leggono molti altri simili, che però non si stamparono, questi bastando a segnalare la forma della loro ordinaria spedizione. Vedi *Siculæ Sanctiones*, tomo III, Panormi MDCCLII, pag. 27 e 29.

(28) All'intelligenza di queste documente, e di altri che seguono, si pensò che gioverebbe conoscere *la qualità, bontà, peso e valore delle monete in Sicilia* al tempo del Re Vittorio Amedeo, quale si legge descritta in una *Memoria autentica* esistente negli Archivi generali di Torino.

« *Oro*. La moneta d'oro chiamata *Trionfo*, si compone della bontà di Carati, sec Chilatti ventitrè, e sette ottavi di oro puro, et un ottava di rame;

pesa trappesi tre e cocci quindeci, e si spende per tarì venticinque . . . . T. 25 »

Detta moneta d'oro havendosi tralasciata di fabricare nella Zecca di Sicilia sin dall'anno 1558, si rinovò nell'anno 1697 dal Rationale D. Lorenzo Ottone, allora mastro di Zecca, con haversi riconiato il numero di 94,017 Trionfi col materiale di Zecchini venetiani, che sono delle sopradette bontà e peso; e posto da una parte l'aquila reale e dall'altra parte un albero di palma con l'effigie del Re Carlo II col motto *Reviviscit anno* 1697, spendendosi per li stessi tarì venticinque.

Argento. Si han fabbricato le monete d'argento in Sicilia sin dall'anno 1609, della bontà di oncie dieci, trappesi quattro e cocci dieci d'argento puro, con oncia una, trappesi venticinque e cocci dieci di rame nelle seguenti sorti:

li *Scudo*, di peso trappesi trentasei, per tarì dodeci . . . . T. 12 »

li *Mezzo Scudo*, di peso trappesi diciotto, per tarì sei . . . . » 6 »

Il *Pezzo* di tarì quattro, di peso trappesi dodeci, per tarì quattro . . . . » 4 »

li *Pezzo* delli tarì tre, di peso trappesi nove, per tarì tre . . . . » 3 »

Il *Pezzo* di tarì due, di peso trappesi sei, per tarì due . . . . » 2 »

Il *Tarì*, di peso trappesi tre, per tarì uno » 1 »

Il *Carlino*, di peso trappesi uno e mezzo, per mezzo tarì, *seu* grana dieci . . . . . » 1/2 »

Et havendosi da malfattori ritagliate le dette monete d'argento e ridottele a minor peso, fu ordinato nel tempo del Cardinal Giudice, Vicerè, di correr le dette monete d'argento, cioè li tarì quattro, cocci otto, li tarì tre, cocci sei, e li tarì due, cocci venti, meno del sopradetto peso.

Rame. Si fabricava innanzi la moneta di rame sin dall'anno 1604, per tutto l'anno 1686, a ragione di grana novantadue per libra; Et havendosi dopo infestato il Regno con monete falsificate, fu con ordine reale nell'anno 1697 ordinato di farsi la moneta di rame rosso puro, col valor intrinseco; per il che si dispose di fabricarsi detta moneta a ragione di grana sessanta per libra, come seguì, havendosi fabricato dal detto Rationale D. Lorenzo Ottone, mastro di Zecca, centodue mila, quattrocento scudi di moneta di rame dal detto anno 1698 sin all'anno 1701, col peso di trappesi sei per grana, componendosi un grano di denari sei.

Un *cantaro* si compone di rotoli cento; un *rotolo* si compone di oncie dodeci alla grossa o di oncie trenta alla sottile; il *mezzo rotolo* si compone d'oncie sei alla grossa o di oncie quindeci alla sottile; un'*oncia grossa* si compone d'oncie due e mezza alla sottile; una *libra* si compone d'oncie dodeci alla sottile; un'*oncia* alla sottile si compone di trappesi trenta; un *trappeso* si compone di cocci, seu acini venti.

Denari, grani, punti e minuti. 24 Grani fanno un denaro; 24 punti fanno il grano, e 24 minuti fanno il punto; si crede che la subdivisione desiderata possi essere come s'è qui sopra specificato. »

(29) La forma che si usava per la concessione privilegiata delle tratte di frumenti, ed altro vittovaglie, per fuori Regno, era del tenore che segue:

« Il Contadore generale al Tribunale del R. Patrimonio

« *Sua Maestà mi comanda di far sapere a cotesto Tribunale di dare gli ordini opportuni al Mastro Portulano per l'estratione di salme mille cinquecento frumenti per fuori Regno, a favore di Antonio Tessier, mediante il pagamento di tarì* 20 *per salma da seguire nella Regia Tesoreria generale per la portione spettante al Re nostro Signore; e Dio la guardi. Palermo li* 19 *ottobre* 1713. »

A spiegazione poi e conferma della seconda parte di questo § 5° gioverà leggere questa lettera, che lo stesso Contadore generale indirizzava al medesimo Tribunale, e si ha pure dall'autografo suo protocollo negli Archivi generali di Torino:

« *Per maggiore dichiaratione degli ordini precedentemente drizzati a cotesto Tribunale, d'ordine di S. M., sovra la nuova concessione di Tratte, gli fa sapere, d'ordine della medema, che nel prezzo di tarì* 20 *per salma restano compresi li minuti spettanti alla Corte, e particolari, che devono soddisfarsi nella forma costumata, dovendo presentemente depositarsi nella Tesoreria generale la portione delle sole Tratte, non volendo S. M. che se le anticipi la portione dei minuti, come si è praticato con pagare interessi, ma bensì riscuoterli intieramente a suo tempo; la che serva di notitia al Tribunale; e Dio lo guardi. Palermo li* 23 *ottobre* 1713. »

(30) Vedi tomo I, pag. 105 e 106, in nota numero 25 e pag. 267.

Il Regio Decreto, nel testo accennato, si legge a pag. 53 del Protocollo autografo degli atti del Contadore generale, Fontana, esistente negli Archivi generali del Regno.

(31) Vedi tomo I, Parte seconda, pag. 282 e seg.

(32) Sin dai primi giorni che il Re Vittorio Amedeo fu in Sicilia si preoccupò grandemente di ogni cosa che riguardasse il commercio. Non isfuggì al-

l'alta sua perspicacia come le ricchezze territoriali dell'isola potessero utilmente esportarsi con molto vantaggio di essa: ma pur scorgendo che la industria vi era affatto sconosciuta, volse tosto l'animo a stabilirvi quelle fabbriche che valendosi dei prodotti indigeni, avrebbero soddisfatto ai bisogni di quegli isolani, con riguardevole risparmio del denaro che per tale cagione spedivano all'estero, e specialmente nella Spagna.

Di questa sua sollecitudine fanno prova le lettere che seguono e si leggono negli Archivi generali di Torino:

IL RE DI SICILIA, ECC., AL CONTE DI VERNONE

Conte di Vernone. Desideriamo d'avere qui una persona, la quale possa utilmente servirci nei negozij in questo Regno. Dalla qui annessa *Memoria* vedrete le qualità che in essa devono concorrere, e li commerci che puonno stabilirsi. Che però abbiamo pensato d'appoggiare a Voi la cura di ricercarla, ed affinchè possiate avere le notizie che si richiedono potete communicare la detta *Memoria* all'Intendente Reccaldini, al Primo Commissaro Gols, od al Controllore Guglielmi, ed anche a que' negozianti, che meglio vi parerà, acciò tra tutti si procuri di fare una scielta corrispondente alla nostra aspettatione, ed ove il soggetto che scieglierete vi accertasse di poter adempire a quanto si desidera senza far il giro di Marsiglia ed altri luoghi in detta *Memoria* espressi, lo potrete dispensare, inviandolo qui a dirittura, purchè vi venghi con i lumi necessarij.

Quanto poi alla di lui spesa per il viaggio vi indrizzarete al Generale delle Finanze, a cui scriviamo di somministrargliela sovra l'avviso, che da Voi gli verrà dato. E Dio vi guardi.

Palermo li 11 novembre 1713.

V. AMEDEO

LANFRANCHI

S. M. desidererebbe di avere un soggetto Piemontese, che fosse persona di spirito, e capace di servire la M. S. nei negotij in questo Regno, in cui abbondano li seguenti generi, cioè: Sete in quantità — Grani e Legumi — Miele — Riso — Oglio — Vino — Formaggio e Tonnine — Agrumi — Sale.

Per contro si ricercano: Droghe — Panni — Sain — Tele — Canape — Cordaggi — Carta da scrivere o per le stampe — Ferro, Acciaio, Piombo o Rame — Bosco da travaglio, come Tavole e simili — Legname per marina.

Sarebbe però necessario ch'egli passasse in Marsiglia, Nizza, Genova, Livorno e Piombino per riconoscere la qualità delle merci, che da dette respettive piazze potrebbero ricavarsi per condurre in questo Regno con accertarne li prezzi d'esse, li diritti d'estrazione ed altre spese di nolito, che si richiedono per condurle nel medesimo, ove riconoscerebbe il prezzo di detti generi, e potrebbe portare seco delle mostre di quelli che si puonno consumare qui per vederne la qualità, ed accertare sovra quali d'esse potesse riuscire più vantaggioso il negozio.

Si dovranno fare li dovuti riflessi sovra li generi, che si potrebbero estraere dal Piemonte per communicare, e tener il negozio il più che sia possibile fra li medesimi Stati, fra quali le Sain, Tele e Canape sarebbero di maggior smaltimento.

Non si dimanda a questa persona alcun fondo, solo capacità e fedeltà, mentre qui si trovaranno i mezzi, richiedendosi la di lui sola amministrazione con la dovuta lealtà.

LE ROI DE SICILE, ETC., AU PREMIER PRESIDENT GAUD

Monsieur le Président. Nous souhaitterions icy un des ouvriers qui travaillent en France aux fabriques des glaces de miroir, et autres ouvrages de cristal pour l'y etablir. C'est purquoy nous desirons que vous en cherchiés un qui soit bon et capable pour apprendre aux Maistres et aux Fabriques, qui sont icy, pour les quelles tout le necessaire s'y trouve. Vous le ferés donc partir au plus tost; en quel effect le Général des Finances a ordre de luy faire fournir l'argent necessaire pour les frais du voyage, ce que nous promettant de votre exactitude, nous prions Dieu qu'il vous ait en sa sainte et digne garde.

Palerme ce 11 novembre 1713

VICTOR AMEDÉE

DE ST-THOMAS

IL RE DI SICILIA, ECC., AL CONTE DI VERNONE

Conte di Vernone. Dalla vostra lettera delli 27 del caduto habbiamo osservato le diligenze da Voi adoprate per trovar persona propria alla direttione del commercio di questo Regno, e che si fusse stimato per il più capace, il Monza, qual però staremo attendendo; frattanto sarà sempre bene di continuare a prender ulteriori notizie di quelle altre persone nel Paese, più atte a questo intento. E senza più preghiamo Dio che vi conservi.

Palermo li 13 gennaio 1714.

V. AMEDEO

DE ST-THOMAS

(33) Vedi tomo I, Parte seconda, pag. 120, ed in questo, pag. 38.

(34) Vedi *Siculæ Sanctiones*, tomo III, Panormi MDCCLII, pag. 299 a 304.

(35) La numerazione delle anime fu uno degli ordinamenti, che, sopra molti, resero segnalato il Regno di Vittorio Amedeo nella Sicilia.

Le condizioni dell'isola e la ritrosia degli uomini aggravando la difficoltà intrinseca dell'opera, fecero in sulle prime temere che lo scopo ne sarebbe andato fallito, o soverchiamente ritardato. Ma il Conte Maffei, che bene avea apprezzato il Sovrano intendimento, non venne meno al dover suo d'indirizzarne, accudirne e spingerne l'esecuzione per modo che, nel breve spazio di due anni, fu condotta a compimento. Di che ragguagliava il Re, scrivendogli, a dì 8 febbraio 1716 in questi termini: « Alla fine « la Deputazione del Regno ha risolto il nuovo ri- « parto, che sarà pubblicato la settimana ventura « con mandare le significatorie alle Università, le « quali pagheranno il mese corrente e il passato sul « piede del vecchio riparto, e cominceranno dal « primo dell'entrante marzo a pagare sul piede del « nuovo; nè si è fatto poco di terminare in sì breve « tempo un affare sì rilevante, e sopra cui si erano « incontrate tante contrarietà nella Deputazione. »

Questa poi compiacendosi, più o meno meritamente, del compito lavoro, pubblicò, nello stesso anno, coi tipi di Gianbattista Aiccardo, in Palermo, una *Descrizione generale dei fuochi, anime e facoltà così stabili allodiali, come mobili delle persone secolari nel Regno di Sicilia, conforme alla numerazione ultimamente fatta negli anni 1714 e 1715*, dalla quale si tolsero il *Sommario* e il *Ripartimento generale dei Regij Donativi*, che si stamparono come documenti bastevoli al fine storico di questa compilazione diplomatica.

E perchè il censimento della Sicilia, in quell'epoca lontana, potrebbe, forse, tornare utile ancora oggidì agli studiosi della economia amministrativa, si giudicò opportuno di qui soggiungere quella parte della *Dichiarazione*, che precede la della *Descrizione generale*, in cui sono narrate, a maniera di prolegomeno, le ragioni storiche, e le basi statistiche dei diversi Donativi che costituivano la parte principale del pubblico tesoro in quel Regno.

« Essendo stata per special Provvidenza Divina destinata al Dominio di questo Fidelissimo Regno di Sicilia la Maestà del Re nostro Signore Vittorio Amedeo Primo, fin dal suo felicissimo arrivo ebbe per principale oggetto di procurarli ogni vantaggio, e restituirlo al suo pristino lustro per mezzo di un regolato e giustificato governo, ed a questo effetto ordinò la convocazione del General Parlamento, per meglio accertarsi la sua Real volontà, colle proposte che dal medesimo potessero farsi de' mezzi più proporzionati per la consecuzione di un tal fine, ed essendone seguiti nella sua Real presenza replicati congressi, si stabilì fra le altre provvidenze sotto li 4 marzo 1714, in qual giorno si conchiuse in questa Felice e Fidelissima città di Palermo il sudetto Parlamento, di farsi la numerazione delle anime, e valutazione delle facoltà del Regno, per la quale si venisse a proporzionare ogni peso alle Università secondo le proprie forze, così per la Milizia ordinaria, che è obbligato mantenere il Regno per la propria difesa, come per il facile pagamento de' Regij Donativi che deve contribuire, mentre per il gran tempo scorso dalla numerazione passata, e le mutazioni che sono seguite per causa del terremoto occorso nel 1693, ed altri accidenti, resta al presente l'una e l'altro con poca proporzione, ed infatti havendo appoggiata la sovraintendenza di quest'affare all'Illustrissimo D. Giuseppe Valguaraera, Principe di Niscemi, furono destinati li Commissari Generali per il Regno, da' quali fattasi la numerazione, si diede principio al General Ripartimento de' Regij Donativi. Il che havendosi eseguito nel breve giro di due anni, e perfezionata un'opera di tanta importanza mercè alle più attente e sollecite provvidenze dell'Eccellentissimo Signore Don Annibale Conte Maffei, che con tanta vigilanza sostiene le veci della Maestà Sua nel Governo di questo Regno, e all'indefessa assistenza dell'Illustrissima Deputazione del Regno, come gli viene prescritta dalle proprie obbligazioni, e dal desiderio di vedere adempite le Reali Deliberazioni sempre intente all'unico fine dell'universal beneficio, e ritrovandosi già perfezionato, ed in conseguenza pubblicato il Nuovo General Ripartimento de' Regij Donativi, che in varij tempi, occasioni e circostanze si sono offerti, s'è stimato dalla detta Illustrissima Deputazione per ogni maggior accerto di quest'affare, farne formare la presente Relazione, sì per sapersi il numero della Milizia, che è obbligato mantenere il Regno, e la forma come se ne distribuisce il peso, come anco l'origine di tutti li Donativi, loro applicazione e quantità, sì pure della Descrizione generale delle anime, e facoltà rivelate, e tassa toccata ad ogni Università colla distinzione delle rate, che viene a pagare per ciascun Donativo, ad effetto che restasse in avvenire la cognizione di quanto si è in questa numerazione operato per adempimento della Real Volontà, disposizione dell' Eccellentissimo Signor Vicerè, e per il pubblico beneficio. »

(Segue lo stato della *Milizia del Regno* e l'*Inlavolatura delle dieci Sargenzie* divisa per compagnie e numero dei soldati di fanteria ed a cavallo, assegnati per ogni città e terra del Regno, a modo di contributo.)

1716.

PER LI DONATIVI ORDINARI.

Li Donativi ordinari che contribuisce il Regno sono al numero di tredeci, delli quali numero nove spettano alla R. C., e numero quattro all'Illustrissima Deputazione del Regno.

Li Donativi spettanti alla R. C. sono li seguenti:

1° Donativo Ordinario	Onze	20,000	»	»	»				
2° Donativo di Fortificazioni	»	6,666	20	»	»				
3° Donativo di Galere	»	20,000	»	»	»				
4° Donativo della Macina	»	40,000	»	»	»				
5° Donativo de' Palazzi	»	2,666	20	»	»				
6° Donativo de' Percettori	»	1,200	»	»	»				
7° Donativo della Cavalleria	»	13,333	10	»	»				
8° Donativo di scudi 45 mila	»	18,000	»	»	»				
9° Donativo di scudi 65 mila	»	26,000	»	»	»				
	Onze	147,866	20	»	»	147,866	20	»	»

L'altri quattro spettanti all'Illustrissima Deputazione sono li appresso:

1° Donativo di Ponti	Onze	3,200	»	»	»				
2° Donativo di Torri	»	4,000	»	»	»				
3° Donativo de' Regenti	»	1,145	25	»	»				
4° Donativo di scudi 300 mila	»	72,712	12	»	»				
	Onze	81,058	7	»	»	81,058	7	»	»
In tutto fanno la somma di	Onze					228,924	27	»	»

Delli suddetti numero 13 Donativi, il Brachio Ecclesiastico contribuisce nella sesta parte di otto di essi come in appresso:

1° Ordinario	Onze	3,333	10	»	»				
2° Fortificazioni	»	1,111	3	6	4				
3° Galere	»	3,333	10	»	»				
4° Palazzi	»	444	13	6	4				
5° In scudi 50 mila del Donativo di scudi 65 mila	»	3,333	10	»	»				
6° Ponti	»	533	10	»	»				
7° Torri	»	666	20	»	»				
8° Regenti	»	190	29	3	2				
	Onze	12,946	15	16	4	12,946	15	16	4
Restano di limpio per ripartirsi tra le Università del Regno	Onze					215,978	11	3	2

Le città franche, che sono: Siragusa, Agosta, Carlentini, Marsala e Siculiana, concorrono nelli tre Donativi della Corte, Ordinario, Fortificazioni e Galere, e nel Donativo de' Ponti dell'Illustrissima Deputazione, ancorchè delli numeri tre della Corte non paghino somma alcuna, per restare la tassa in danno della medesima; quello però de' Ponti lo devono pagare intiera.

La città di Palermo contribuisce nella decima intiera del Regno.

E perchè nell'anno 1680 si obbligò Messina di contribuire in tutti li tredici Donativi, come pagano l'altre Università del Regno (mentre prima era tassata nelli soli quattro, come le città franche), perciò per gli altri nove Donativi, che al presente contribuisce di più, si bonifica a Palermo la decima parte.

Li andetti numero tredici Donativi che contribuisce il Regno sono stati imposti ed offerti in diversi tempi dall'anno 1494 sino al 1645 nella forma seguente:

Donativo Ordinario. 1494. Triennale.

I. Il Donativo nominato Ordinario, di onze venti mila, ebbe origine dal Parlamento generale dutento in Catania a' 12 ottobre 1494 per li bisogni ordinarij del Regno, come si dichiara in altro Parlamento congregato in Messina a' 15 aprile 1537, che d'allora in poi s'è andato prorogando sino alla presente giornata di tre anni in tre anni, la quale Donativo concorre per la sesta parte il Brachio Ecclesiastico, ed il resto si riparte a proporzione della facoltà di limpio, metà fra le città demaniali e metà fra le baronali, compresevi le franche, la di cui porzione resta in danno della R. C. Onze 20,000 • •

Donativo di Fortificazioni. 1531. Triennale.

II. Il Donativo delle Fortificazioni, di onze sei mila seicento sessantasei e tarì 20 l'anno, fu istituito prima nel Parlamento detento in Palermo a' 4 marzo 1531 in somma di onze 3333 10 l'anno, prorogato in altro Parlamento seguente de' 4 marzo 1543, e dopo nel Parlamento de' 8 marzo 1555, ed altro de' 15 giugno 1567 ridotto alle detta onze 6666 20 l'anno, ad effetto d'applicarsi nelle fortificazioni del Regno, che d'allora in poi s'è andato prorogando di tre in tre anni. In quale Donativo concorre il Brachio Ecclesiastico per la sesta parte, ed il resto si riparte a proporzione delle facoltà di limpio, metà fra il Demaniale e metà fra li Baronale, comprendendo le città franche, la porzione delle quali resta in danno della R. C. per non esigerla............ » 6,666 20 •

Donativo de' Ponti. 1555. Triennale.

III. Nel Parlamento generale de' 8 marzo 1555 detento in Palermo fece Donativo il Regno di onze tre mila duecento l'anno, per tre anni, per applicarsi alle riparazioni de' ponti, che da quel tempo s'è andato prorogando ogni tre anni, concorrendo in esso il Brachio Ecclesiastico per la sesta parte, ed il resto si riparte a proporzione delle facoltà di limpio, metà al Demaniale e metà al Baronale, comprendendovi le città franche, che sono obbligate tutte a contribuire per applicarsi a beneficio comune.. » 3,200 • •

Donativo delle Galere 1561. Novennale.

IV. In altro Parlamento generale conchiuso in Palermo a' 23 aprile 1561 offerse il Regno altro Donativo di onze venti mila l'anno, per nove anni, per il mantenimento di sei galere, che d'allora in poi s'è andato prorogando ogni nove anni, concorrendo in esso il Brachio Ecclesiastico per la sesta parte, ed il resto si riparte sopra le facoltà di limpio, metà per il Brachio Demaniale e metà per il Militare, comprendendovi le città franche, l'importo delle quali resta in danno della R. C. per non esigerlo.. » 20,000 • •

Donativo della Macina. 1564. Novennale.

V. Nel Parlamento generale datento in Messina a' 2 giugno 1564 fece offerta il Regno del Donativo di onze quaranta mila l'anno, per anni nove, per mantenimento delle Truppe e galere, per la soddisfazione del quale si dovesse imponere universalmente la Gabella della macina del frumento a ragione di denari nove per tummino, con la riserva che non venendo ad importare la somma di scudi 100 mila, sen onze quaranta mila, dovesse aumentarsi l'imposizione; e dal giorno dell'imposizione sin'oggi si è andato sempre prorogando ogni nove anni.

In detto Donativo non concorse il Brachio Ecclesiastico, per essere immune di tal Gabella, e perciò si riparte sopra il numero delle anime numerate delli Brachi Demaniale o Militare indistintamente, eccettuate quelle delle città franche, che non contribuiscono per essere la loro esenzione prima di questa imposizione .... » 40,000 • •

Donativo de' Palazzi. 1567. Triennale.

VI. Nel Parlamento generale detento in Palermo a' 15 giugno 1567 offerse il Regno il Donativo di onze due mila seicento e sessantasei a

tari venti l'anno, per tre anni, che s'è andato prorogando d'allora in poi in ogni tre anni, per doversi erogare le fabbriche dei Regij Palazzi di Palermo e Messina, in quale Donativo concorse il Brachio Ecclesiastico per la sesta parte, ed il resto si riparto sopra le facoltà di limpio, metà al Brachio Demaniale e metà al Militare, eccettuando le città franche, che non contribuiscono per essere la loro esenzione prima di questa imposizione ....Onze 2,666 20 »

Donativo de' Percettori. 1570. Perpetuo.

VII. Nel Parlamento generale detanto in Palermo a' 21 dicembre 1570 offerse il Regno il Donativo perpetuo di onze mille quattrocento quaranta, per salario de' Percettori che dovessero aver cura d'esiggere li Regij Donativi, e sollevare le Università dall'obbligo di rimettere il denaro dovuto per le Tande, con condizione che dovesse contribuire il Brachio Ecclesiastico la sesta parte; però, non avendo questo voluto consentire a tal Donativo, restò per la somma di onze 1200, essendo remasta sospesa la sesta parte che doveva il medesimo contribuire, e supplisce la R. C. le onze duecento quaranta restanti per l'intiero pagamento de' tre Percettori. Il soddetto Donativo si riparte a proporzione delle facoltà di limpio, metà al Demaniale e metà al Baronale, non comprendendosi però le città franche per essere la loro esenzione anteriore ....» 1,200 » »

Donativo della Cavalleria. 1576. Perpetuo.

VIII. Nel Parlamento generale detento in Palermo a' 9 agosto 1576 offerse il Regno il Donativo di onze sedici mila all'anno, per anni cinque, per mantenimento della Cavalleria per custodia del Regno, con obbligo di dover contribuire il Brachio Ecclesiastico nella sesta parte; però non avendo questo voluto concorrere, s'esige per le sole cinque seste parti in onze 13,333 10. Detto Donativo poi in altro Parlamento tenuto in Palermo a' 9 aprile 1579 si perpetuò, con facoltà di servirsene la R. C. in qualsivoglia altro uso, e si riparte sopra le facoltà di limpio, metà per il Brachio Demaniale e metà per il Militare, escludendo le città franche, che non contribuiscono per l'esensione concessale prima dell'imposizione di questo Donativo ....» 13,333 10 »

Donativo delle Torri. 1579. Triennale.

IX. Nel Parlamento generale detento in Palermo a' 9 aprile 1579 fece offerta il Regno di onze quattro mila l'anno, per tre anni, che d'allora in poi s'è andato confirmando in ogni triennio, ad effetto di applicarsi nel mantenimento delle Torri e tenerle ben munite e presidiate per gli accidenti che potessero occorrere, concorrendo in esso il Brachio Ecclesiastico per la sesta parte, ripartendosi il resto sopra le facoltà di limpio, metà tra il Brachio Demaniale e metà tra il Militare, escluse però le città franche, per l'esenzione di sopra ....» 4,000 » »

Donativo de' Regenti. 1609. Triennale

X. Nel Parlamento generale conchiuso in Palermo a' 22 maggio 1609 offerse il Regno il Donativo di onze mille cento quarantacinque e tarì venticinque l'anno, per tre anni, che sin d'allora s'è andato prorogando in ogni triennio, per applicarsi nel pagamento delle case d'aposento de' Regenti che risiedono nella Real Corte, con obbligo di contribuire il Brachio Ecclesiastico nella sesta parte, ed il resto ripartirsi metà al Demaniale e metà al Baronale sopra le facoltà di limpio, escluse come sopra le città franche...................................» 1,145 25 »

Donativo di scudi 300 mila. 1612. Perpetuo.

XI. Il Donativo di scudi 300 mila, sen onze centoventi mila, fu stabilito ed offerto dal Regno nel Parlamento generale conchiuso in Palermo a' 10 agosto 1612 per anni nove, ad effetto di pagarsi li Soggiogatarij della R. C., con patto espresso di doversi amministrare dalla Deputazione del Regno, ad effetto di soddisfare li detti Soggio-

gatarij, e quello che avanzasse (soddisfatti li creditori) applicarsi in pagamento delle fanterie, galere, castelli o salari de' Ministri.

Per l'adempimento di qual somma s'imposero le seguenti Gabelle:

La Gabella dell'apportazioni dell'armi, a ragione di tarì 18 l'anno.

Tarì uno per libra di seta che s'esce al Mangano.

Tarì 12 per ogni botte di vino che s'estrae per mare infra Regno, a riserva di quelle che s'estrae per Palermo, per quale s'obligò la città sudetta sodisfare in tante Tande quello che avesse importato della estrazione.

L'estrazione di vettovaglie per fuori Regno, o la Gabella di cuoia a scarpe. E quello che importassero meno le sudette Gabelle dalle riferite onze 120 mila l'anno dovesse aggravarsi alle Università del Regno per pagarlo in Tande. In quale Donativo non concorse il Brachio Ecclesiastico, benchè si fosse obligato a contribuire le Gabelle sudette, avendone il permesso di Sua Santità.

Ed avendosi arbitrato l'importo di dette imposizioni per la somma di scudi 220 mila l'anno, seu onze ottant'otto mila, le restanti onze trentadue mila s'aggravarono alle Università del Regno, per doverle pagare in Tande annuali ogni quattro mesi.

Conosciutosi però nel corso di un anno che la Gabella delle scarpe e cuoia non dava il frutto sperato, e che riusciva a' Popoli di sommo aggravio, si determinò d'abolirsi e s'aumentarono le Tande alle Università in onze ottant'otto mila, compresovi le onze trentadue mila che si trovavano imposte; per la sodisfazione di qual somma si stabilì l'imposizione di tarì quattro per salma sopra la macina del frumento, o si prorogò il Donativo ad altri anni nove, supponendo che l'altre onze trentadue mila potessero ricavarsi dall'altre imposizioni.

Per altro Parlamento poi (in tempo del Serenissimo Principe Filiberto di Savoia, allora Vicerè in questo Regno) detenuto in Palermo a' 19 maggio 1624 si prorogò il detto Donativo ad altri anni sedeci, che venivano a spirare al 1646, fra qual termine credeasi poter reluire tutte le soggiogazioni, mentre s'era permesso dalla R. C. alla Deputazione di valersi a questo effetto delle onze ventisette mila annuali che avanzavano al pagamento de' Soggiogatarij ed il discalo delle rendite dal 7 al 5 per cento, e con detto metodo sino al 1635 si recattarono onze ventidue mila l'anno; però, avendo dopo sopravvenuto altre urgenze della Monarchia, bisognò la Corte valersi delle seguenti somme, che impedì il progresso delle reluizioni.

Per il Parlamento generale de' 13 maggio 1630 detti sudetti tre Brachi fece Donativo il Regno a Sua Maestà di scudi 125 mila, seu onze cinquanta mila, per compire le onze sessanta mila per le fascie della Regina nella nascita del Principe Baldassarre, e doti della Serenissima Maria Regina d'Ungheria, sorella di Sua Maestà Onze 50,000 » »

Per altro Parlamento generale de' 13 ottobre 1635 si perpetuò la Gabella della seta, e si concesse *pleno jure* a Sua Maestà per poterla vendere, ed a tale effetto si prorogarono tutte le imposizioni restanti sino che si ricattassero tutte le soggiogazioni.......... » Gabella di Seta

E per Parlamento de' 5 giugno 1636 si concessero *pleno jure* a S. M. le Gabelle d'armi ed estrazione di vettovaglia, con facoltà di poterle vendere come seguì » Gabelle d' armi ed estrazione di vettovaglie.

Di maniera che, essendosi smembrati tutti li sudetti effetti che si valutavano per onze trentadue mila, si ridusse il Donativo alle sole onze ottant'otto mila, che pagavano le Università in Tande, delle quali dovendosene dedurre le onze ventidue mila che si trovavano recattate, dovevano restare sole onze sessantasei mila; però, non essendosi stimate sufficienti a supplire il pagamento delle soggiogazioni e salari de' Ministri ed Ufficiali della Deputazione, fu stabilito che solamente se ne discalassero onze quindici mila duecento ottantasette e diciotto, e si ridusse il Donativo ad onze settantadue mila settecento e dodici l'anno, come si trova al presente, e si riparte a proporzione delle facoltà di limpio, metà al Demaniale e metà al Militare, eccettuate le città franche, che non contribuiscono per l'esenzione concessale prima di questa imposizione .... Onze 72,712 12 »

Donativo di scudi 45 mila. 1642. Perpetuo.

XII. Per il Parlamento generale detenuto in Palermo a' 18 agosto 1642 fece offerta il Regno del Donativo di onze quarantaquattro mila l'anno perpetuo, per doversi abolire la Gabella che possedea la R. C. del 2 per cento sopra le vendizioni e quella della carta bollata, per sodisfazione delle quali assegnò onze dodici mila sopra le Università del Regno, e per le restanti onze trentadue mila impose le seguenti Gabelle:

Tarì uno sopra ogni migliaro di vigne.

Tarì uno sopra ogni 50 pergole.

Tarì uno sopra ogni 40 piedi d'ulive.

Tarì uno sopra ogni 30 piedi di gelsi.

Dichiarando esser le dette imposizioni perpetue e reali sopra gli effetti che si trovavano in quel tempo in potere de' Secolari, ad effetto che in ogni futuro tempo passassero col medesimo peso ed obbligazione di pagamento, comprendendo anco quelli che per l'avvenire passassero in mano de' Secolari, e che non importando queste imposizioni la somma delle onze trentadue mila arbitrate, si dovesse il di più aggravare alle Università, come infatti si aumentarono le Tande ad onze diciotto mila, come si trovano al presente; però, non avendo concorso in questo Donativo il Brachio Ecclesiastico, si riparte fra li Brachij Demaniale e Militare indistintamente sopra le facoltà, eccettuando le città franche .... » 18,000 » »

Donativo di scudi 65 mila. 1645. Perpetuo.

XIII. E finalmente nel Parlamento generale detenuto in Palermo a' 3 luglio 1645 offerse il Regno a Sua Maestà onze ventisei mila l'anno perpetue, ad effetto d'abolirsi le Gabelle di vigne, pergole, olive e gelsi, imposte nel precedente Parlamento de' 18 agosto 1642; per riuscire di poco frutto alla R. C. e di sommo aggravio a' Popoli, avendosi obligato il Brachio Ecclesiastico contribuire nella sesta per sole onze venti mila, dovendosi il di più distribuire sopra le facoltà di limpio di tutto il Regno indistintamente, eccettuando quelle delle città franche » 26,000 » »

Di modo che tutti li tredici Donativi ascendono alla somma di Onze 228,924 27 »

E deducendosi da queste le onze 12,946 15 16 per li otto Donativi, la quali contribuisce il Brachio Ecclesiastico.................... » 12,946 15 16

Vengono a restare per le porzioni dovute dalle Università del Regno .... Onze 215,978 11 4

Si avverte cho nel Ripartimento de' Regij Donativi fu tassata Messina in onze quattordeci mila trecento novaot'otto tarì 16 15 colla proporzione aotica di dua terze parti di Palermo; però avendosi opposto alcune Università, pretendeodo che dovesse esser aggraveta come tutte le altre del Regno e proporziono delle anime e facoltà rivelate, in conformità dello stabilimeoto fatto ool Parlamento generale de' 9 decembre 1687, e Tassa fatta nel precedente Ripartimento del 1689, per la quale gli averia toccato pagare la somma di onze vent'no mila seicento sessaotaoove, tarì 20 a piccoli 4, fu nondimeno dall'Illustrissima Depotazione considerata così l'inabilità di detta città (per la qoale non ha corrisposto per il passato somma alcuna io pregiudicio della Regia Corte ed Assignatarij) come l'eccezioee, ehe potea allegare oella valutazioeo delli Grani del campo, a Bimestri apprezzati ne' Riveli per gli antichi capitali, quando al presente vagliono somma notabilmente inferiore, come appare per ta nota apposta dal Commissario Generale in margine di detti Riveli d'ordioe di Sua Maestà; perciò fu risolto, ehe la tassa da pagere effettiva restasse nell'istesse onze 14,398 16 15, a ehe le rostanti onze 7,271 7 4 s'aggravassero a detta Città nel Donativo di scudi 300 mila sopra l'avanzo, ehe avria dovuto restere a beoeficio di detta Illustrissima Deputazione, dedotta le somma dell'Assignatarij, ed effetto ehe l'eltre Università potessero godere il sollievo della minor tassa per detta somma nel riferito Donativo di scudi 300 mila a che detto onze 7,271 7 4 non potessero assignarsi a verun creditore, ma restassero a carico dell'Illustrissima Deputazione; a per iale effetto appare detta Città nel Donativo sudetto di scudi 300 mila tassata in somma incorrispondeate di anzo 12,118 22, oon dovendo effettivemente pagare per conto di detto Donativo, cha le onze 4,847 14 16 cho le avariano spettato per la tassa in doe terze parti di Palermo. » *(Da una copio o stampa negli Archivi generali di Torino)*

(36) Il bilaocio passivo dell'amministrazioee militare era compilato distintamente da quello generale del Regno: ma si peosò d'inoestarlo qui in uo solo prospetto, onde più agevole riuscisse al lettore lo apprezzarne il risultato complessivo.

PARTE SESTA

PARTE SESTA

GOVERNO MILITARE

SOMMARIO

Richiesta del servizio di vascelli inglesi — Vigilanza sopra i porti e le spiaggie — Capitani d'armi a guerra — Provvedimenti relativi — Primo ripartimento delle truppe Regie — Milizie del Regno — Bando per il servizio militare — Delle galere e fregate — Amministrazione economica — Consiglio d'artiglieria, fabbriche e fortificazioni — Ordini per le vittovaglie dei presidii — Giustizia militare — Invasione de' Spagnuoli — Il Viceré esce da Palermo colle truppe — Prende stanza a Siracusa — Difesa di Messina ed altre piazze — Trattative per soccorso di truppe Imperiali — Condizioni rispettive — La Flotta spagnuola è distrutta dall'inglese — Capitolazione della cittadella di Messina — Accessione del Re al trattato della quadruplice alleanza — Convenzioni per eseguirlo — Le truppe Regie partono dalla Sicilia — Danaro speditovi dal Piemonte durante la guerra.

PRIMI ORDINI E PROVVEDIMENTI REGII SOPRA IL SERVIZIO MILITARE. (1)

Sua Maestà richiede l'Ammiraglio Jennings di continuargli, per a tempo, il servizio di alcuni vascelli.

(Archivi generali di Torino)

Le Roy de Sicile, etc., à Monsieur l'Amiral Jennings

Monsieur l'Amiral Jennings. Après que Sa Majesté la Reine de la Grande Bretagne m'a procuré cette Couronne, et qu'elle a eû la bonté de vous charger de me conduire en ce Royaume pour en prendre possession, il est bien certain, qne son intention est qu'ici y sois pleinement et seurement établi, ce qui ne sçauroit estre jusqu'à ce que les troupes du Roy d'Espagne eyent evacüé toutes les Places, et que les miennes les occuperont, d'autant

plus qu'on sçait que les premieres ont du penchant pour la maison d'Autriche, et que on ne sçait pas les veües, qu'elles pourroit cacher. A cela il faut ajouter les circonstances du tems present par rapport à l'Italie, ou les Impériaux ont un plus grand nombre de troupes, qu'il n'est porté par les conventions faites à Utrecht avec Sa Majesté Britannique, et qu'ils les ont non seulement augmentées dans le Royaume de Naple, mais qu'ils en ont posté la plus grande partie du côté de Reggio vis-à-vis de Messine, s'agissant également en même tems de la seureté de mes Etats du Piémont, que Sa Majesté Britannique n'a pas voulu sans doute devoir rester exposés, en me procurant ceux-cy.

Toutes ces considerations font voir clairement la nécessité d'user d'une juste prévoyance et précaution dans une conjoncture si délicate, et de tant de conséquence pour tout ce qui pourroit arriver.

Et comme pour une telle précaution il n'est point d'autre expedient que celuy de la continuation de l'assistence de Sa Majesté Britannique, je me trouve obligé de vous representer qu'il est indispensable, que vous vouliez bien me laisser ici deux vaisseaux de la Reine, à ma disposition, pour que je pusse m'en prévaloir pour tous les cas possibles, qui n'echaperont pas à votre penetration, Monsieur l'Amiral, d'autant plus que je ne pourrois pas du tout me servir de ces galeres pendant l'hyver dans une occasion même, que pourrait bien se presenter très grave et très pressante, pour maintenir la communication necessaire entre ce Royaume et le Piémont.

Pour cette même fin il n'est pas moins nécessaire que vous laissiez ordre à Mylord Forbess qui doit commander les deux vaisseaux de Sa Majesté Britannique, qui resteront à Port Mahon, d'accourir incessamment icy au besoin qui en pourroit arriver, suivant l'avis que je lui en donneray.

Je ne sçaurois que me promettre tout ce que dessus de vòtre zele dans une affaire, qui regarde non seulement la seureté de cette Couronne, et de tous mes Etats delà de la mer, mais celle aussi de la cause commune, sur tout la gloire et les intentions de la Reyne, et l'interet de votre nation, et que vous même y serez porté très volontiers après tous les soins, que vous avez pris d'une maniere si accomplie pour ma venüe icy, et de la quelle je vous garderai toujours bon souvenir.

Il me reste encore à vous representer une autre nécessité, qui est celle, que vous vouliez bien pourvoir à une escorte suffisante pour le transport des troupes du Roy Catholique, qui doivent passer d'icy en Espagne, à cause du danger evident qu'elles courroient par le nombre des bâtimens turcs, qui croisent actuellement ces mers, sans quoy elles resteroient icy, dont vous voyez les consequences. [2]

Il s'agit encore en cela de la seureté des troupes d'un amy de la Reyne, les intentions de Sa Majesté ne pouvant aussy qu'estre d'asseurer le transport de celles qui peuvent estre si utiles au Roy Catholique principalement dans les conjonctures presentes.

Soyés persuadé, Monsieur l'Amiral, que de mon côté je vous sçauray toujours meilleur grè de toute vôtre deference, et affection, priant Dieu qu'il vous ait en sa sainte et digne garde.

Palerme ce 14 octobre 1713.

V. AMEDÉE

De St-Thomas

L'Ammiraglio inglese risponde favorevolmente alla richiesta del Re.

(Archivi generali di Torino)

Monsieur l'Amiral Jennings à S. M. le Roy de Sicile

Sire

En reponse à la lettre que Vôtre Majesté Serenissime a bien voulue m'ecrire aujourdhui, je me donne l'honneur de lui faire savoir que je ne puisse qu'étre tout à fait convaincu, par les raisons qu'Elle a pleüe d'y apporter, de la nécessite qu'il sera pour quelques vaisseaux de guerre de lui attendre, dans les conjonctures présentes, à quoi maintenir la correspondence entre ce Royaume et ses Etats du Piémont, et executer quelque service en cas de besoin; aussi bien que pour excorter d'ici les troupes de Sa Majesté Catholique, et j'aurai l'honneur sur mon depart d'assigner deux vaisseaux de guerre à l'excorte de ces troupes, et pour les accompagner dans leur route à l'Alicant jusqu'à la hauteur du Port Mahon.

Je laisserai ici M. le Capitain Scott, du vaisseau le *Romney*, pour executer les ordres qu'Elle jugera convenable de lui donner, faisant en sorte qu'il soit joint par un des vaisseaux destinés au service de l'Isle de Minorque, et que Milord Forbess se rend ici incessamment après avoir reçeu ces avis.

Je suis si sensible à l'attention et l'amitié parfaite de la Reyne, ma Maitresse, envers V. M. que d'étre entierement persuadé qu'Elle sauroit bon gré à tout ce que j'aurai pu faire pour son service et contentement, au delà les bornes de mes instructions. Je m'estimerois bien heureux de pouvoir encor attendre à V. M. si n'etoit que je suis obligé de me hâter incontinent à la Grand Bretagne: neantmoins je crois devoir continuer ici avec mon Esquadre, jusqu'à ce que ces troupes auront occupées toutes les Places, et que V. M. aura pour agréable mon départ. Je ai l'honneur d'être toujours avec toute la soumission et tout le respect possible

Sire

De Vôtre Majesté

A bord du *Blenheim* dans le Mol de Palerme ce 14 octobre 1713

Le plus humble, plus obeissant et plus obligé serviteur
V. Jennings (3)

Sua Maestà rinnova alla Regina d'Inghilterra la preghiera per il servizio di alcuni vascelli.

(Archivi generali di Torino)

Le Roy de Sicile, Jerusalem, etc., à la Reyne d'Angleterre

Très haute, très excellente et très puissante Princesse, nôtre très chere et très amée bonne Sœur et Cousine. Nous ne sçaurions laisser partir Monsieur l'Amiral Jennings sans remercier, autant que nous devons, V. M. et sans luy rendre un juste témoignage aupres d'Elle de tous les soins, qu'il a pris pour notre transport en ce Royaume, puisqu'il ne pouvoit pas seconder avec un zele, et une attention plus particuliere, qu'il a fait, vos genereuses intentions à cet égard.

Et comme nous devons compter sur celles que V. M. a de nous continüer son assistence dans les conjonctures presentes, nous avons pressé le dit Amiral de nous laisser icy deux vaisseaux, pour ce qui pourroit exiger la

seureté respective de ce Royaume, et de nos Etats de là la mer, et le maintien de leur libre communication, vêu que les galeres ne sont de nul usage pendant l'hyver, à quoy il a concouru volontiers dans la confiance de se conformer aussi en cela aux volontés de V. M.

Il est pourtant vray que le besoin exigeroit que nous eussions trois vaisseaux pendant que nous resterons en Sicile, pour ce que dessus, et M. l'Amiral n'a pû qu'en connoitre luy meme la nécessite, ayant bien voulù se charger, à ma requisition, de la representer à V. M. ainsi que fera plus particulierement en nôtre nom le Marquis de Trivié; au quel effet Elle agréera, que nous l'en prions vivement.

En attendant il laisse ordre à Mylord Forbess d'accourir sur nos avis du Port Mahon incessamment icy avec un vaisseau au besoin que nous en pourrions avoir.

Il s'est pareillement decidé sur nos representations à fournir une escorte pour assurer le transport des troupes du Roy Catholique, qui doivent passer d'icy en Espagne, les quelles ne partiroient pas, sans cela, à cause des bâtiments turcs qui croisent ces mers, esperant de même que nous, que V. M. trouvera bon.

Et sur ce nous prions Dieu qu'il Vous ait très haute, très excellente, et très puissante Princesse, notre très chere et très amée bonne Sœur et Cousine en sa sainte et digne garde. Ecrite à Palerme ce 23 octobre 1713.

Votre bon Frère et Cousin
V. Amedée

De St-Thomas

Sua Maestà scrive all'Ammiraglio Wishart in ordine al servizio della Squadra a suoi ordini.

(Archivi generali di Torino)

Le Roy de Sicile, etc., à Monsieur l'Amiral Wishart

M. l'Amiral Wishart. Vous avez dejà été informé, par M. le Comte de Peterboroug, comme je jugerois à propos qu'il y eust entre icy et Messine cinq vaisseaux de l'Escadre de Sa Majesté Britannique que vous commandés pour pourvoir à la seureté de ce Royaume dans les conjonctures presentes dans les quelles par rapport à l'Empereur, le repos de l'Italie, et de ce Pays n'est pas encore assûré.

Et comme il s'agit d'une affaire de si grande consequence, j'ai crû qu'il etoit important de vous faire renouveller les mêmes sentimens par le dit Comte de Peterboroug, et de vous les confirmer moy même, vous ajoutant maintenant, qu'il est nécessaire que les susdits cinq vaisseaux soient icy au plustôt, et qu'il seroit bon que vous prissiez la peine de me faire sçavoir, de tems en tems, ou vous vous trouverés avec le reste de vôtre Escadre, afin que je puisse en cas de quelque mouvement, ou tentative des Imperiaux contre ce Pays, vous en avertir, pour que vous puissiez accourir vous même avec le dit reste de vôtre Escadre pour mettre ce Royaume à couvert de toute insulte, et au cas que je fusse obligé d'en partir pour me rendre en Piémont, je vous en donneray avis, afin qu'en mon absence vous puissiez vous entendre pour le même effet avec qui commandera icy de ma part.

Je suis très persuadé de l'empressement que vous vous ferés de concourir en tout ce que dessus aux intentions de la Reyne de la Grande Bretagne, qui m'a fait sçavoir les ordres qu'elle a bien voulû vous donner à cet égard, d'autant plus que la gloire de Sa Majesté et les avantages de la Nation sont si interessées dans la seureté et conservation de ce Royaume.

Vous devés aussi estre certain du très bon gré, et du souvenir que je vous conserveray de toute vôtre attention, priant Dieu qu'il vous ait en sa sainte et digne garde.

A Palerme ce 21 mars 1714.

V. AMEDÉE

DE ST-THOMAS

L'Ammiraglio Wishart scrive al Re le disposizioni date per il servizio della Squadra.

(Archivi generali di Torino)

L'Amiral Wishart à S. M. le Roy de Sicile

Sire

Ayant parti d'Angleterre le 27 mars j'arrivois dans ce havre le 2 courant avec les vaisseaux de la Reyne sous mon commandement, et j'ay reçeu icy l'honneur des lettres de V. M. datées du 21 de mars.

Pour obeir aux commandemens de V. M. y contenus, je donnois tout incontinent les ordres nécessaires pour que les vaisseaux, nommés dans la marge, fussent aussitot nettoyez et radoubez pour les rendre plus en état d'attendre les services de V. M. les quels trois vaisseaux avec ceux nommés le *Romney* et le *Mermaid* composent le nombre qu'il a plus à V. M. de requerir, celui là nommé le *Greyhound* devant partir pour Angleterre selon les ordres que j'ay reçu là dessus.

Le *Crown* de 54 Canons
Le *Feversham* 42 »
Le *Kinshale* 30 »

M. le Comte de Peterboroug m'ayant signifié que V. M. veuille, qu'un des vaisseaux que j'envoyeray, seroit des plus grands pour l'accomodement de Vôtre Personne Royale, s'il en seroit besoin, je trouve à propos d'avertir V. M. que je n'ay pas aucun vaisseaux sous mon commandement plus grands que ceux du 4me rang, un des meilleurs des quels j'ay conformement envoyé, qui est commandé par lo Capitaine Trevor, qui tient le premier rang aprés moy, et a aussi le commandement de l'Escadre qui doit attendre les ordres de Vôtre Majesté. J'ay trouvé à propos de enveloper une copie des ordres que je luy ay donnés, et je ne doute pas que V. M. ne le trouve entierement disposé à vôtre service en toutes les occasions qui se puissent offrir: mais si V. M. aime mieux de retenir le Capitaine Scott dans le *Romney*, et qu'il auroit le commandement, s'il plait à V. M. de renvoyer le *Crown*, j'envoyeray en sa place un autre vaisseux du 4me rang, le Capitaine du quel est un officier plus jeun que le Capitaine Scott; le vaisseau de *Kinshale* commandé par le Capitaine Furger, etant le meilleur voilier de tous, je l'ay choisi pour l'execution des ordres que V. M. peut luy donner pour gagner des avis, ou porter des lettres, et le Capitaine est une personne sur la quelle V. M. peut se fier.

Quand Elle aura besoin de signifier quelques novels, ordres, il luy plaira qu'on les adresse à moy à Port Mahon, ou j'envoyeray de tems en tems un vaisseau pour tels avis qui pourront y etre portes pour moy, et si les conjonctures des affaires obligeroient à V. M. de partir de Sicile pour se rendre en Piémont, j'auray les mêmes égards pour les avis que je recevray de celuy qui la commandera de sa part.

J'aurois le plus grand plaisir du monde (si des ordres que j'ay à executer me permettoient) de me rendre auprés de V. M. et de recevoir et executer moy-même ses commandemens, pour les quels je prie V. M. d'etre assurée que j'aurois toujours la plus grande consideration, et que je feray avec la meme attention et empressement tout ce qui est en mon pouvoir pour vôtre service, etant resolu de ne laisser echapper aucune occasion de temoigner l'estime que je fais de l'honneur du souvenir de V. M. et le grand zele, l'attachement et la véneration avec les quelles je suis

Sire

De Vôtre Majesté

A bord du vaisseau du Roy, le *Rippon*,
dans la baye d'Altea, ce 10 juin 1714

Le très humble, très fidele et très obeissant serviteur
WISHART.

Copie des ordres donnés par l'Amiral Wishart au Capitaine Trevor

Monsieur l'Amiral Jennings dans une conference avec S. E. Monsieur le Secretaire d'Etat de S. M. Sicilienne a consenti que deux des vaisseaux de S. M. B. attendront ici la venue des troupes de S. M. C. de Messine, afin de servir d'escorte aux Batiments que les doivent conduire et les accompagner dans leur cours à l'Alicant jusqu'à la hauteur du Port-Mahon; pourveu qui on pourra les pourvoir des provisions dont ils auront besoin pour si long tems qu'il seront necessités de rester ici; pour cet effet Monsieur l'Amiral fera apparemment dans cette Mole huits ou dix jonrs de demeure: si ce Viceroy de S. M. C. sera pret de partir sitôt, l'Amiral aura le plaisir de l'accomoder d'un passage à Livourne snr un des vaisseaux sous ces ordres. Et si S. M. Sicilienne sera dans les pensées qu'il est absolument necessaire d'avoir à present deux vaisseaux de guerre ici, pour mettre en execution quelque service en cas de besoin; l'Amiral quand il s'en ira à la Grand Bretagne sera bien rejoui de l'honneur de quelqnes ordres de S. M. sur se sujet.

Sua Maestà scrive all'Ammiraglio Wishart che ritornando in terraferma, affida il governo della Sicilia al Vicerè, Conte Maffei.

(Archivi generali di Torino)

Le Roy de Sicile, de Chypre, etc., à M. l'Amiral Wishart

M. l'Amiral Wishart. Nous vous avons écrit par la voye du Capitaine Trevor et du Capitaine Marwood que vous nous auries fait plaisir de nous mander les mesures que vous croiriés qu'il y auroit à prendre pour la seureté de ce Royaume, et sa libre communication avec nos Etats de delà la mer pendant nostre absence, afin que nous puissions là dessus laisser les ordres necessaires au Viceroy que nous aurions établi icy, ainsi que vous verrez par la copie cy jointe de la dite depesche.

Et comme nous n'avons point encore receü de reponse, et que nous partons demain pour repasser la mer, nous vous ferons ces lignes pour vous faire sçavoir que nous laissons pour Viceroy en Sicile le Comte Maffei, avec ordre de s'entendre avec vous pour les assistances que vous pourriés luy donner en cas de besoin. Les affaires sont icy presentement dans la calme, mais elles peuvent tout à coup changer de face; ainsy il est nécessaire de prendre de bonnes mesures afin de pourvoir d'une maniere certaine et immancable à la seureté de ce Royaume pour nous soutenir dans la paisible possession, ou nous en sommes, suivant les garanties, et les genereuses intention de Sa Majesté la Reyne de la Grand Bretagne, et conformement à l'interest mesme de votre nation, et pour maintenir aussy la libre communication du dit Royaume avec nos Etats de delà la mer.

Nous nous promettons à cet effet que vous voudrés bien de vostre coté agir de concert avec le dit Viceroy pour que vous puissiés l'assister en tems et lieu à mesure de besoin soit par une partie de vostre Escadre, ou par toute l'Escadre mesme, s'il le falloit.

Quant nous serons arrivés à Villefranche nous renvoyerons à Port Mahon le Capitaine Scott avec deux des vaisseaux qui sont sous son commandement, retenant le *Kinshale*, et un autre pour les renvoyer incessamment à Palerme, escortant en mesme temps un bataillon que nous y ferons venir, ou ils continueront de rester pendant l'hyver, afin qu'en cas de quelque pressant

besoin le Viceroy puisse vous en depescher un pour vous porter les avis qu'il aura à vous mander, et l'autre à Villefranche pour les faire passer en Piémont, les felouques ne pouvant pas tenir la mer dans cette saison là.

Et vous assurant de plus en plus du veritable desir, que nous avons de vous faire paraitre le très bon gré que nous sçavons de tous vos soins pour ce qui nous touche, et nostre estime singuliere, nous prions Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde.

A Messine ce 28 aoust 1714.

V. AMEDÉE

DE ST-THOMAS

L'Ammiraglio Wishart riferisce al Re l'ordine ricevuto dai Reggenti d'Inghilterra di richiamare dalla Sicilia i bastimenti comandati dal Capitano Scott e di riunirli alla sua squadra nel porto di Maone

(Archivi generali di Torino)

M. l'Amiral Wishart à S. M. le Roy de Sicile

Sire

J'ai reçeu l'honneur de la lettre que V. M. a daigné m'ecrire le 5 du courant, et je suis ravi de l'arrivée opportune des vaisseaux le *Tyger* et le *Lawceston* pour aider au transport de V. M. à Villefranche, m'estimant très heureux que mes efforts pour contribuer à son service, au quel j'ai un grand attachement, soient agreables à V. M. et j'espere qu'Elle aura été heureusement arrivé dans ses Etats de l'Italie.

Il faut maintenant que je donne avis à V. M. que j'ai reçeu des ordres des Mylords Regents de la Grand Bretagne, pendant l'absence du Roy mon Maitre, de faire venir incessamment le Capitaine Scott avec tous les vaisseaux de son Escadre à ce lieu, et aussi de faire se rendre icy tous les autres vaisseaux de S. M. qui sont sous mon commandement, pour y attendre des ordres qu'on puisse m'envoyer.

Je seray, Sire, très faché si cet avis soit desagreable à V. M. et je la supplie très humblement qu'il luy plaise de croire que j'ay contribué avec tout mon possible au service de V. M., aussi je l'ay fait avec tout le zele et empressement du monde.

J'ay sujet de croire que dans peu de tems je recevray des ordres de m'en retourner à Angleterre, et laisser le commandement des vaisseaux à quelque autre personne; mais dans quelque etat où je me trouve, soit public, soit privé, je seray toujours avec la plus profonde veneration et respect

Sire

De Vôtre Majesté

A bord du vaisseau du Roy le *Rippon*,
à Port-Mahon le 12 septembre 1714

Le très fidele, très humble et très obeissant serviteur
WISHART

Sua Maestà provvede sopra la vigilanza ai porti ed alle spiaggie con ordini ed istruzioni speciali ai Comandanti militari, e Capitani d'armi a guerra.

(Biblioteca del Re)

Il Re di Sicilia, di Cipro, ecc., al Conte di Campiglione

Conte di Campiglione. Dovendosi per regola di buon governo invigilare con accurata diligenza sovra le persone tanto suddite, quanto straniere, che da fuori Regno potessero capitare in questi porti e spiagge, non munite di passaporti nostri, o delle Potenze di Francia, Spagna ed Inghilterra, oppure de' ministri nostri appresso le medesime, ed in Roma e Genova residenti, prendiamo a strettamente incaricarvi con questo, di dovere con ogni più attenta cura far riconoscere i bastimenti, barche e felucche che giungeranno in codesto porto e spiagge, e le persone che vi saranno a bordo, e capitan-

dovene alcune che fossero straniere ed eziandio regnicole non provviste dei sovraccennati passaporti, non permetterete alle straniere di sbarcare, prendendo le misure necessarie per accertarvi che così segua senza che gli si dia veruna pratica, obbligandole a ripartire subito che il tempo lo permetterà, e quanto ai regnicoli dovrete assicurarvi delle loro persone e delle lettere, che tanto essi, come i marinari sì forestieri che paesani, potessero avere presso loro; sovra del che conviene che abbiate una ben particolare attenzione, quelle trasmettendoci immediatamente con l'avviso di quanto sarà seguito, per ricevere quelli ulteriori ordini che ci parerà darvi.

Quanto a quelli poi che potessero essere provvisti di passaporti dell'Impero vi ordiniamo d'andar ben cauto, sospendendo di accettarli, finchè ce ne abbiate informati, e vi siano pervenuti gli ordini nostri; il che avvertirete però di far in modo che non paia che non li vogliamo admettere, ed intanto non darete loro veruna pratica.

Fra le cure che dovrete avere, una delle principali sarà di far attentamente invigilare, che segretamente non segua verun sbarco, essendoci pervenuto avviso esserci qualche banditi da questo Regno ricoverati in quello di Napoli, fra quali vi sono Ignazio Cipolina, e D. Francesco Vasquez, i quali meditano di tentarlo per unirsi poscia ad altri banditi in questo Regno, e suscitare qualche tumulto nel popolo. A tanto v'incarichiamo di adempire col dovuto zelo e vigilanza.

Qui giunte vi trasmettiamo le lettere che sul medesimo fatto scriviamo ai Capitani d'armi di Marsala, Mazzara e Sciacca, ad effetto che gliele facciate prontamente tenere, incaricandovi d'invigilare sopra la loro condotta, e di tenere la mano che da medesimi si eseguisca quanto con esse loro prescriviamo, con tutta quella attenzione che richiede il nostro servizio. [6]

Stimiamo di maggior nostro servizio di destinare al comando della Pantelleria il Capitano del Reggimento, da voi comandato, Cigna, che però lo farete partire rimettendogli la qui giunta lettera, colla quale ordiniamo al Luogotenente Moretta di restarvi sotto il di lui comando; sarà vostra cura di significargli che da voi resta strettamente incaricato di prendere ogni più accertata misura per la totale sicurezza di quel Castello, e di fare attentamente invigilare sovra i marinai che colà giungeranno, e massime sovra quelli provenienti dalla Sardegna, mentre ci vien supposto che marinai fuggiti da Trapani e rifugiati in Sardegna, uniti con altri di quel Regno in numero di mille ed anche più, abbiano meditato qualche congiura nella predetta Isola della Pantelleria, e di rendersi col favore dei popoli padroni di quella fortezza; e quantunque possa essere, come è probabile, detto avviso mal fondato, non lascierà detto Capitano di usare tutta la possibile diligenza

per venirne in chiaro, procurando di avere alle mani, e visitando le lettere, che da marinari si porteranno, e prendendo tutte le misure necessarie acciò non si lasci sbarcare, nè si dia pratica ad alcuna persona sospetta (instruendolo di quanto vi abbiamo qui sopra espresso, che può avere qualche relazione col di lui comando in quell'Isola, acciò vi si conformi)..... e senza più, preghiamo il Signore che vi conservi.

Palermo il 1° decembre 1713

V. AMEDEO

De St-Thomas

(Altra simile lettera, sotto la data delli 30 novembre stesso anno, ai Comandanti militari e Capitani d'armi di Girgenti, Terranova, Patti ed al Senato di Catania.)

Sua Maestà incarica i Comandanti militari di Palermo, e Messina di eseguire le provvidenze emanate per la nomina dei Capitani d'armi a guerra, e di altri Uffiziali.

(Biblioteca del Re)

Il Re di Sicilia, di Cipro, ecc., al Conte della Rocca

Conte della Rocca. Esigendo il nostro servizio che vi sia nelle Città, Terre e luoghi, descritti nel qui giunto stato, chi vi esercisca il carico di Capitano d'armi a guerra per la custodia e difesa delle medesime loro coste e marine, abbiamo provvisionalmente nominati quelli che vedrete in esso denotati, finchè da noi venga altrimenti provvisto, per quali vi trasmettiamo pure le loro provvisioni, unitamente alla formola del giuramento di fedeltà che intendiamo debbano i medesimi prestare nelle vostre mani. Sarà perciò vostra cura di strettamente incaricarli dell'esatta osservanza delle Prammatiche di questo Regno, come pure del disposto dall'istruzione delli 16 aprile 1595 concernente il buon governo della Milizia del medesimo, e di far attentamente invigilare che dai sudetti Capitani d'armi a guerra si distribuiscano le guardie ne'posti ove si stimeranno necessarie, e quelle facciano levare a misura che

ne cesserà il bisogno, e di passare di buona corrispondenza con li Giurati e gli altri Ufficiali delle rispettive Città senza commetter alcuna estorsione, nè altra benchè minima vessazione, con esercir tale carico con tutta fedeltà e zelo in ciò riguarda solamente il militare senza ingerirsi direttamente, nè indirettamente in qualunque altra cosa.

Abbiamo destinato a beneficio dei sudetti Capitani d'armi a guerra i lucri che vedrete descritti nel qui giunto stato; perciò dovrete voi notificarli essere nostra intenzione che debbano a quelli conformarsi, volendo che resti intieramente abolita ogni altra sorta di dritti, dei quali potessero aver goduto pel passato. Come però fra detti Capitani d'armi sono alcuni a' quali per la lontananza di codesta città sarà di molto incomodo il portarvisi personalmente per prestare nelle vostre mani l'accennato giuramento, potrete appoggiarne l'incombenza e subdelegare in vostra vece quel Comandante che sarà più a portata de' medesimi, al quale trasmetterete copia della sudetta formola e darete gli ordini necessari pel puntuale adempimento di quanto sovra; per il che vi conferiamo l'autorità opportuna, dovendo poi essere vostra cura d'indirizzare alla Segretaria nostra di Guerra tutti gli atti di giuramento, che come sovra si saranno prestati.

Vedrete pure descritti nello stato predetto i Capellani che abbiamo destinati ne' presidii di dette piazze e castelli, e pei quali ritroverete anche qui giunti i Biglietti di assento, con la formola del giuramento che devono anche prestare in vostre mani, o di quel Comandante che verrà da voi, come sovra, subdelegato.

Quanto ai Barbieri ed Armurieri destinati ne' presidii sarà sufficiente vengano questi provvisti del Biglietto pel loro stabilimento, firmato dai rispettivi Comandanti, avendo noi a questo effetto ordinato all'Ufficio generale del soldo di assentarli sovra dei medesimi Biglietti.

Rispetto ai Munizionieri abbiamo determinato che prestino il loro giuramento nelle mani del Colonnello di artiglieria, il cavaliere di Castelalfiere, nell'occasione che egli deve portarsi a visitare le dette piazze; e qui per fine preghiamo il Signore che vi conservi.

Palermo li 31 decembre 1713.

V. AMEDEO

De St-Thomas

(Altra simile lettera, sotto la stessa data, al Marchese D'Andorno, Generale di battaglia, Comandante militare nella Città di Palermo.)

Il Tribunale del R. Patrimonio prescrive alle Università ed ai Giurati delle Città e terre del Regno, soggette alla milizia di bandire il ruolo del rispettivo servizio

(Archivi di Palermo)

Victorius Amedeus Rex Siciliæ, etc.

Reg. fid. dil. S'è riconosciuto il rollo delli soldati della Milizia di cavallo e di piedi, così di servitio, come di rispetto di cotesta Terra, rimessone da voi in conformità dell'ordine datovi per via di questo nostro Tribunale; che perciò abbiamo stimato conveniente farvene fare di quello un consimile rubricato e sottoscritto dall'illustrissimo Duca di Montalto Mastro Rationale, Sopraintendente di detta Milizia, quale accluso con la presente vi si rimette, ed intanto vi ordiniamo che, al ricevo farete di esso, lo debbiate far mettere in esecuzione, et all'istesso passo farete promulgare li soliti bandi, acciocchè fra il termine di giorni otto cursuri dal giorno della pubblicazione d'esso, ognun delli soldati, in detto rollo annotati, si possi provvedere del cavallo et armi necessari per ritrovarsi ordinati ad ogni occasione di servitio conforme per l'istruzione d'essa Milizia si dispone, et affinchè venghi l'istesso puntualmente eseguito, ne darete una copia al Sargente Maggiore [5] di cotesto censo, per servirsene nelle mostre ed altre occorrenze necessarie. *Datum Panormi die trigesimoprimo decembris 1713.*

Fernandez *P.* — Valguarnera *M. R.* — Colonna *M. R.* — Nigri *M. R.* — Bonifacio *M. R.* — Gismondi *M. R.* — Moncada *M. R.* — Avarna *M. R.* — Spadafora *M. R.* — Ramondetta *M. R.* — Amicus *M. N.* — Riggio *M. R.* — Pensabene *M. R.* — D Honuphrius Jannò *Secr. et M. N.*

Sua Maestà prescrive ai Comandanti militari di non permettere l'imbarco per fuori Regno a chiunque non fosse munito di passaporto debitamente spedito dalla Segreteria di Stato, e guerra.

(Biblioteca del Re)

Il Re di Sicilia, di Cipro, ecc., al Conte della Rocca

Conte della Rocca. Essendo non men necessaria per la maggior sicurezza del nostro servizio che si invigili, con uguale sollecitudine della prescrittavi coi precedenti ordini nostri sopra le persone che da fuori Regno si introducono in questo, anco verso tutti quelli si regnicoli che forestieri, che da esso devono uscirne sopra qualunque imbarcazione, prendiamo a significarvi con questa di dovere con ogni più esatta accuratezza avvertire, che non si permetta ad alcuna persona di qualunque stato si sia d'imbarcarsi per fuori Regno in codesto Porto, spiaggie e marine dipendenti dal vostro comando, senza che vi consti dei loro passaporti spediti in debita forma dalla Segreteria Nostra di Stato e di Guerra. Voi pertanto darete gli ordini vostri più premurosi a tutti i Comandanti delle città e piazze del vostro dipartimento, acciò invigilino che dalle persone preposte alla guardia dei Porti e spiaggie si dii la conveniente attenzione all'esecuzione di quanto sopra, e per essere pontualmente informato dei contravventori, acciò vi si possa opportunamente provvedere, come strettamente v'incarichiamo; e senza più preghiamo il Signore che vi conservi.

Palermo li 23 febbraio 1714.

V. AMEDEO

De St-Thomas

Il Tribunale del R. Patrimonio manda eseguirsi dalli Commissari generali per la numerazione delle anime le Regie istruzioni date sopra le riforme della milizia del Regno.

(Archivi di Palermo)

Victorius Amedeus Rex Siciliæ, etc.

Spectabilibus Reg. fid. dilectis, etc. Essendovi stata commessa da Noi, per via della Deputazione del Regno, la numerazione delle anime e delle facoltà, confidati nella virtù vostra, diligenza et abilità che avete nelli maneggi di negozii, congiunti con il zelo che sempre in voi s'ha conosciuto del nostro servizio e beneficio de' nostri vassalli, habbiamo risoluto di commettervi la riforma della Milizia così di cavallo, come di piede, negozio tanto importante alla difesa del Regno, et al disgravio di coloro, che abili non sono a poterla servire, mentre che, come si deve credere dall'ultime numerazioni al tempo che ci troviamo, le cose si sono assai mutate et alterate, come suole avvenire a' beni di fortuna, che soggetti sono alle variazioni, e che nel medesimo stato stare non sogliono. E perchè possiate con facilità e soddisfazione nostra compire l'obbligazione, che in questi affari vi corrono, haverete d'osservare le qui datevi instruzioni.

Perchè nella reformatione stampata d'essa Milizia, in tempo del Vicerè Conte d'Olivares l'anno 1595, sono stabilite le compagnie di ciascheduna Sargenzia, et assignate le Città e Terre, da quali ciascuna compagnia viene composta, et ad ogni luogo tassato il numero proporzionato di soldati per formarle, s'ha da procurare, quanto convenientemente si possa, di mantenere e conservare puntualmente tali instruzioni e stabilimento fatto, e per quello riguarda alle Città e Terre a voi assignate, vi regolarete secondo la nota che và qui acchiusa sottoscritta dal Coadjutore del Ripartimento, e quando pure si vegga essere soverchiamente grave il numero tassato a questo luogo, per accidenti, che il tempo ha apportato, devesi procurare d'allegerirlo, augumentandosi quel numero che all'altri si leva, non solamente ad altra o altre Città e Terre più commode, ma ancora all'altri luoghi e Terre, dove si sarà fatta nuova habitazione, e vi saranno più facoltosi, ancorchè in essi luoghi non vi sia stata mai Milizia per essere quelli nuovamente habitati, o per altri motivi, dimodochè sempre quella Compagnia del medesimo numero di soldati sia ripiena.

Et in caso, che tal augumento s'havesse da fare in luogo della Sargenzia d'altro Commissario generale, l'avvisarete, tenendo fra voi per tal effetto ogni buona corrispondenza, acciò che segua perfettamente come conviene.

Et acciocchè la morte et altre novità di successi non possano facilmente sconcertare tal ordine, è stata solita e necessaria cosa di scrivere anco in ciascun luogo alcun altro proporzionato numero di soldati di rispetto, per trovarsi pronta comodità di supplire a' mancamenti che insorgono, e perchè in potere de' Giurati d'ogni luogo si trova conservata la lista di detti soldati così di servigio, come di rispetto, farete darvela, ordinando Noi al Sargente maggiore del censo, sotto il quale sono le Città e Terre della vostra Delegazione, che assista con voi, et assieme il Capitano d'armi del medesimo censo ripartitamente, quanto il tempo sopporta, acciocchè come informati, possano somministrarvi tutti gli avvertimenti et avvisi che saranno giovevoli per la buona riuscita del negozio; e con queste avvertenze si dovrà rivedere, riformare e comporre la Milizia ordinaria di piedi e di cavallo delle Città e Terre a voi assignate, soggette a Milizia. E prima in ciascuna Città e Terra, che arrivarete della vostra Sargenzia, se troverete tanti, che haveranno rivelato facoltà di ⁊ 800 in sù di limpio, quanti tiene quella Città o Terra d'obbligazione di fare, l'intimarete, che fra due mesi si pongano in ordine di cavalli et armi per poter servire a' tempi della loro obbligazione.

E perchè ne' riveli vi sono per ordinario beni stabili, mobili, rendite, e nomi di debitori, per calcolare le dette ⁊ 800 procederete in questa guisa: li beni stabili come case, terreni, vigne, et altri simili, secondo quel che rendono, dedotte le gravezze (che appresso come doverete dedurle si dirà) le ragionarete al 7 per cento: li beni mobili, come sono oro et argento, al solito, come si possano vendere e comprare; se fossero animali, alli prezzi stabiliti dalle Regie Prammatiche, e dove non vi siano, al solito, come si possano vendere e comprare.

Li nomi di debitori a decennio infra li ragionarete per la somma che devono, non dovendosi far conto di quelli come sopra.

Le case di propria abitazione non s'han da computare in detta somma, ed a quelli che non hanno casa propria, si dovrà dedurne il valore del fitto.

Le gravezze, perch'essere possano di rendita, secondo la forma della tassa, le ragionarete a come stanno per cento, se sono enfiteutici, a' ragione di 7 per cento, se sono per coltivare giardini o vigne, si rimette all'arbitrio vostro, che conforme al solito delle Città e Terre, dove haverete da fare la suddetta estimazione, li calcularete; così anco nel dedurre le spese, che son necessarie per l'acconcio delle case, poichè l'intenzione nostra è che le ⁊ 800 restino libere e franche al padrone.

In caso che in ciascheduna Città o Terra non vi fossero tanti facoltosi di dette ⁊ 800, potrete supplire dagli altri luoghi quel che manca, o finchè si riempia il numero di cavalli in tutta la vostra Sargenzia; e se alla fine in tutta essa non vi fosse il numero giusto delli facoltosi di ⁊ 800, in tal caso incaricherete il detto peso alli facoltosi di ⁊ 400 in sù.

E perchè questo numero nell'occasione possa essere di servizio effettivo, medesimamente ci manderete, pria che vi partiate d'ogni luogo, li riveli di ⁊ 400 in sù per insino alle ⁊ 800 ESCLUSIVE per via del R. P. e quelli pure di ⁊ 400 in sù, intendendo però sempre che, frattanto, li facciate fare un cavallo, chè in quanto al resto qui si provvederà quel che sarà di servizio di Sua Maestà. E perchè la Regia Corte ha venduto molti effetti, et uficii, et ha conceduto alli compratori d'esse l'esenzione della Milizia di cavallo, vi diremo che non habbiate da fare esenti li compratori di detti effetti et ufficii, nè persone da loro nominate, o che dovessero nominare, nè gli Ufficiali del Mastro Portulano e Segreti delle Città, dove sia Chiesa Cattedrale. Manderete pure li riveli delle donne, vedove, e pupilli, che le facoltà loro saranno di ⁊ 1200 in sù, con la medesima diligenza e prestezza; affinchè quando dalli facultosi di ⁊ 800 in sù non si potrà compire il numero di cavalli, si possano incaricare alle dette donne, et ai tutori di detti pupilli di servire nella detta Milizia.

Si rimette alla prudenza vostra di considerare che sempre s'ha da mettere di servizio quello che più ha rivelato di ⁊ 800 in sù per insino alla detta somma di ⁊ 4000 in sù, affinchè chi avrà rivelato, per esempio ⁊ 900, quando vi sia il numero bastante si lasci di far servire a quello che haverà rivelato ⁊ 800. E perchè dopo l'ultima numerazione a questa parte si sono popolate Terre, di che n'ha seguito, che le Città e luoghi sieno mancanti di persone abili a fare il cavallo, e di servire a piede, perciò v'ordiniamo, che facendo la numerazione delle dette Terre, e trovandovisi facoltosi, eseguirete in questo gli ordini che vi son dati.

V'avvertiamo che, sebbene s'habbia tutto questo a regolare con li riveli che faranno le persone, tuttavia vi potete informare estragiudizialmente da persone degne di fede, e che secondo il vostro parere non sieno interessate, della verità di detti riveli, et anco potrete far giudizio dal modo del loro mantenimento, se vi sia stata commessa frode in detto rivelo, dandoci notizia per via del Tribunale delle ragioni che v'haveranno mosso a numerare questi tali al peso del cavallo, acciò in qualsivoglia tempo che pretendessero essere escusati dal Tribunale per non havere facultà, si possa fare la dovuta considerazione alle ragioni, che c'anteponerete, affinchè di tutto noi avvisati per vostre lettere si possa pigliare quella risoluzione che sarà conveniente.

Conviene pure, che si facciano li cavalli di rispetto, et in questo procederete in questa forma: che trovandosi più persone del numero stabilito in ogni luogo della vostra Sargenzia, di servizio, di facoltà di ⁊ 800 in sù, a questi tali li potrete ponere di rispetto, ovvero due di quattrocento once l'uno, quando unitamente trovaste numero bastante delle facoltà di ⁊ 800 come sopra.

Conviene pure che si riformi la Milizia di piedi, et in quanto a questo osserverete le instruzioni seguenti:

La Milizia di piede, sebbene d'ordinario, e principalmente, sia fondata sopra l'attitudine delle persone, nondimeno è cosa giusta e solita, preferire a tale peso, quelle che accompagnate da facoltà, e sciolti d'impedimento possano meglio portare il peso; perciò in ciascheduna Città e Terra, finita la numerazione e descrizione, vi farete chiamare li Giurati, Pro-Conservatore, e gli Ufficiali di Uditore, et in giorno prefisso farete raunare tutti li soldati della Milizia a piedi, del medesimo luogo, e rassegnarli per mano di essi Giurati, Pro-Conservatore e Providitore alla vostra presenza con le armi che sono obbligati havere, e con il giudizio che presenzialmente potrete fare della qualità della persona, e con la reformazione che dalli riveli si potrà cavare, et anco per altra via havere, v'anderete certificando quali d'essi soldati sieno inabili a tale peso per povertà, per gravezza di famiglia, o pure per occupazione d'arbitrii e masserie, le quali a tempo d'uscire a servire apportassero impedimento, e non meno per età grave, passando gli anni 50 o per inattitudine della persona, o pur anco per esser degni di rispetto particolare, per aver servito lungo tempo in essa Milizia, et in luogo di quelli che ritroverete tali, et anco in sino al compimento tassato a tale Città o Terra, farete scrivere et assentare dalli suddetti Uffiziali altre persone di età di 18 in 50 anni, tutte atte a servire e libere di tale impedimento e rispetto, risegnandoli non solo di nome e cognome loro, e del padre e della madre, ma eziandio delle persone con loro età e segni apparenti, et a ciascun di essi assentati farete fare ingiunzione di provvedersi tra otto giorni delle armi, con le quali haveranno a servire, e tenerli pronti et in ordine per il tempo del bisogno, sotto pena di ⁊ 20 d'applicarsi al Regio Fisco; la quale ingiunzione farete scrivere dal vostro attuario in quinterno separatò.

Oltre del numero delli soldati della Milizia di piedi, i quali l'haverete fatto assentare acciò che servano, farete ancora risegnare dalli suddetti Uffiziali alla vostra presenza il maggior numero che potrete di soldati di rispetto, li quali habbiano da subintrare e servire in caso di morte o mancamento legittimo di quelli di servizio. E non convenendo che si disimpari fra questo mentre la difesa del Regno, dichiariamo, che non s'intenderanno

per la detta riforma disobbligati quelli, che sinora sono stati assentati al servizio di detta Milizia, anzi vogliamo che siano obbligati sino a tanto che non sarà stabilita la suddetta riforma.

Di questa Milizia di piedi che riformerete, e di quella di cavallo da voi ripiena, farete formarne un libro dal vostro attuario, facendo in esso assentare tutti li soldati così di cavallo, come di piede, così di servizio, come di rispetto, d'ogni Città e Terra, d'una in una con avvertenza, che in ogni facciata di carta non vi sieno notati più di tre soldati, acciochè resti spazio di potere notare gli altri che in avvenire subentreranno in luogo de' morti, o altrimenti scusati e levati; quale libro al vostro ritorno presenterete al Tribunale del Real Patrimonio, et un altro consimile farete rimanere in potere del Sargente maggiore, et in ogni Città e Terra, lascerete la lista della stessa Città o Terra, così di servizio, come di rispetto alli Giurati et Uffiziali di Viditore e Conservatore.

Avvertendo pure, che se per riempirlo sarà necessario di mettere altre persone, sieno per quanto lo comporteranno la Città e luogo di gente di piazza, escusando il più che sia possibile li borghesi e gente che stanno allo esercizio di campagna.

Et in caso che v'occorresse cosa che non fosse disposta nelle presenti, eseguirete e vi regolerete con l'instruzioni stampate nel tempo del detto Vicerè Conte d'Olivares, e particolarmente in quanto al numero di cavalli di ognuna Sargenzia, e non farete esente a nissuno della Milizia di cavallo, eccetto li Pro-Conservatori et Ufficiali di Viditore delle Città descritte nelle alligate copie di appuntamento fatto dal Tribnnale del Real Patrimonio nell'anno **1671** che, con queste, vi si manda estratta dal Mastro Notaro dello stesso Tribunale, e di soldati di piedi a tutti l'altri Pro-Conservatori et Uffiziali di Viditore delle Città e Terre d'esso Regno, come per detto appuntamento s'espresse, e parimente farete esenti dal suddetto peso alli Uffiziali de' Caricatori descritti et annotati nella *Prammatica* **14ª**, tomo II, tit. II, § **19**, foglio **248**, e la istessa esenzione dovranno godere li Segreti e l'altri Uffiziali delle Città demaniali, di che forse vi mostrassero essere stati fatti esenti da Noi, o Nostri Predecessori, per via del medesimo Tribunale; e così l'eseguirete, siccome ci compromettiano ogni buona esecuzione dal vostro costumato zelo ed attenzione. *Datum Panormi, in triduo, die decimosexto maij 1714.*

FERNANDEZ *P.* — VALGUARNERA *M. R.* — NIGRI *M. R.* — SAPPELLANI *Cons.* — PERLONGO *F. P.* — D. BERNARDINUS DENTIS *Secret. et Mag. Not.*

Il Tribunale del Real Patrimonio manda eseguirsi l'Ordine Regio per la trasmissione dei ruoli della milizia, ed altre provvidenze relative.

(Archivi di Palermo)

Victorius Amedeus Rex Siciliæ et Cypri, etc.

Spect. magnif. et nobil. Juratis et Officialibus, Spect. Conservatori et Viditori Civitat. Ter. et Loc. cui vel quibus ipsorum præs. præsent. fuerint, Reg. fid. dil. salut. La Maestà del Re nostro Signore (Iddio conservi) con Real Biglietto ha ordinato locchè segue: Sua Maestà ha ordinato che li Rolli trasmessi e da trasmettersi dalli Sargenti Maggiori delle Milizie del Regno a questa Segreteria di Guerra restino appresso l'Officio generale del Soldo, e che cotesto Tribunale dia gli ordini opportuni alli detti Sargenti Maggiori, e alle rispettive Università di trasmetterglicne altra copia, affinchè possa procedere all'amministrazione di detti Rolli, et ordinare l'esecuzione conforme al solito fin qui praticato; io pertanto gliene porgo l'avviso, dovendo nello stesso tempo notificargli, per parte della Maestà Sua, che come si suppone essere stata fatta dal Tribunale una tassa dei dritti che devono esigersi dalli accennati Sargenti Maggiori in occasione che si trasferiscono a dare le mostre alle Milizie, sia contento farne pervenire a questa Segreteria una copia. — Messina li 10 luglio 1714. Lanfranchi — Al Tribunale del Patrimonio. In dorso del quale viglietto, per via di questo Tribunale, providdimo. *Panormi die 19 julii 1714 — In triduo, Exequat., et detur ordo.* Perciò in esecuzione della sopradetta Reale deliberazione di Sua Maestà ordiniamo, che con la possibile sollecitudine debbiate far formare una copia delli Rolli, che in vostro potere si conservano, delli soldati di piedi, e di cavallo della Milizia ordinaria, obbligati a fare ognuna di coteste Città e Terre, secondo l'ultimi Rolli da questo Tribunale confermati, quale dobbiate rimettere a Sua Maestà, per via della sua Segreteria di Guerra, con darne notizia a questo Tribunale dell'esecuzione; e perchè viene Corriere serio lo spedirete subito fra un'ora, pagandogli con qualsisia denaro dell'Università il solito viaggio da ún luogo ad un altro, secondo la tassa del Corriero maggiore. *Datum Panormi die vigesimoprimo julii 1714 — In triduo.*

FERNANDEZ *P.* — VALGUARNERA *M. R.* — NIGRI *M. R.* — SAPPELLANI *Cons.* — PERLONGO *F. P.* — BERNARDINUS DENTIS *Secret. et Mag. Not.*

Sua Maestà chiede ai Comandanti militari di alcune Città e Luoghi informazioni sopra gli abusi dei Capitani d'armi nell'esercizio dei loro uffizi.

(Archivi generali di Torino)

Il Re di Sicilia, ecc., al Conte della Rocca

Conte della Rocca. Siamo stati informati che i Capitani d'armi, e i Sargenti Maggiori delle Milizie di questo Regno sogliono commettere varii abusi nell'esercizio dei loro rispettivi carichi a danno del Pubblico, e del nostro Patrimonio, esigendo somme indebite dalle Università, componendo con i soldati per esimerli dal servizio, negligentando di ammaestrarli, ed anche la custodia delle Torri e Porti, come sono obbligati, intendendosi colle dette Università, dalle quali si fanno spedir fedi e mandati pel pagamento di maggior numero di guardie di quello hanno provvisto, o per maggior tempo di quello hanno effettivamente servito: e volendo noi esserne pienamente informati per porvi l'opportuno rimedio, vi diciamo di procurare di avere nelle Città e Luoghi assegnati alle Comarche di Taormina, e nell'Isola di Lipari ogni più esatto ragguaglio, sovra il quale daremo poi quelli ordini che stimeremo più adeguati; e qui, per fine, preghiamo Dio che vi guardi.

Palermo il 1° febraro 1714

V. AMEDEO

DE ST-THOMAS

Prima ripartizione generale delle truppe nelle piazze, fortezze e castelli secondo gli ordini dati da S. M. durante il soggiorno nell'Isola

(Archivi generali di Torino)

LUGLIO 1714 [6]

Nel dipartimento di Palermo

PALERMO.	Battaglioni	Compagnie	Uomini	STATO MAGGIORE
Nel Quartiere del Palazzo.				
Reggimento Guardie	1	8	630	Generale Comand. Marchese D'ANDORNO.
Dragoni Piemonte	»	5	300	Maggiore D'ARCANTON.
Forte di Castellamare.				Luogotenente Colonnello BASSET.
Reggimento Piemonte	1	9	540	
Residenti Compagnia Amichi	»	1	58	
Torre del Molo di Palermo.				Comandante il Capitano della Compagnia *Piemonte*.
Reggimento Piemonte	»	1	60	
Residenti Compagnia Rey	»	1	61	
	2	25	1649	
TRAPANI.				Comandante Conte CARPIGLIONE.
Nella Città e Castello a terra.				Maggiore Cav. CUMIANA.
Reggimento Saluzzo	1	9	540	
Castello della Colombara	»	1	60	Il Capitano.
	1	10	600	

Segue il dipartimento di Palermo

	Battaglioni	Compagnie	Uomini	STATO MAGGIORE
Isola di Favognana.				Comandante Marsiglia.
Nel Forte di San Giacomo.				
Distaccamento del Reggimento Saluzzo....................	»	»	40	
Residenti Compagnia Palode......	»	1	44	
	»	1	84	

Questi ministreranno gl'infrascritti Distaccamenti:

Forte di Santa Catterina ..	5	....	Capo del Forte Rommo.
Forte di San Secondo	5	....	Capo del Forte Ravotto.
Isola di Marettimo	20	....	Il Luogotenente comandato col Distaccamento di *Saluzzo*.
	30		

	Battaglioni	Compagnie	Uomini	STATO MAGGIORE
Mazzara				Governatore Cervetti.
Residenti......................	»	1	28	
Pantalleria				Comandante il Capitano di *Saluzzo* Prandi, ed il Luogotenente Moretta.
Soldati di dotazione.............	»	1	100	
Termini nel Forte				Comandante Cav. Di Barolo.
Reggimento Fucilieri............	»	3	180	
Residenti Compagnia Martinez....	»	1	62	
	»	4	242	
Cefalu'				Comandante D. Matta.
Nel Castello.				
Un distaccamento de' Residenti Compagnia Martinez	»	»	6	

Nel dipartimento di Messina

		Battaglioni	Compagnie	Uomini	STATO MAGGIORE
Messina.					
Reggimento Savoia		1	10	600	Generale Comandante Conte Vianzino.
Id. Haebret		2	5	1000	
Id. Gioeni		1	7	350	Maggiore Kidt.
Residenti Compagnie Reggio e Garzia		»	2	139	
		4	24	2089	
Dragoni Piemonte		»	5	300	
		4	29	2389	
Quali somministreranno gl'infrascritti Presidii:					
Cittadella	240				Cavaliere Di Faverges.
San Salvatore............	120				Cavaliere Di Courseau.
Mattagriffone	60				Capitano.
Castello Gonzaga..........	30				Un Luogotenente.
Castellasso	30				Un Luogotenente.
Torre del Faro...........	30				Un Luogotenente.
La Scaletta..............	40				Un Luogotenente.
	550				
Taormina.					
Reggimento Haebret		»	»	60	Il Capitano Rovas.
Id. Gioeni		»	»	50	
Residenti le 2 Compagnie che sono in Augusta.................		»	2	68	
		»	2	178	
Somministreranno gl'infrascritti Distaccamenti:					
Sant'Alessio	60				Un buon Luogotenente.
Forte del Schizzo.........	25				Un Luogotenente.
Castello di Jaci Reale, Residenti................	10				Conte Mazza Feudatario del Castello.
	95				
Castel Ursino di Catania..............................					Comandante De Giacomi.
Residenti		»	1	33	

Segue il dipartimento di Messina

	Battaglioni	Compagnie	Uomini	STATO MAGGIORE
Augusta.				Comandante Conte Badat.
Reggimento Monferrato..........	»	2	120	
Reggimento Hacbret.............	»	1	200	
Distaccamento Hacbret..........	»	»	80	
	»	3	400	
Darà un Distaccamento al Forte della Bruccola... 30				Comandante Mantouet.
Siracusa..				Comandante Conte Brassicard.
Reggimento Monfarrato..........	»	7	420	
Darà un Distaccamento al Capo Passero........ 20				Castellano Ceraoti, già Cornette in Piemonte Reale.
Licata..				Comandante Pascalis.
Reggimento Monferrato..........	»	1	60	
Residenti Compagnie Legazza e Chiananza..................	»	2	75	
	»	3	135	
Melasso Città e Forte................................				Comandante Conte Rancon.
Reggimento Fucilieri.......... ..	1	7	420	Maggiore Cav. Campiglione.
Residenti Compagnia Franco......	»	1	34	
	1	8	454	
Lipari..........				Comandante dell'Isola Margaria.
Nel Forte.				
Soldati di dotazione.............	»	1	50	

ALTRI ORDINI E PROVVEDIMENTI REGII PER IL SERVIZIO MILITARE E LA DIFESA DEL LITTORALE.

Il Vicerè sollecita dalla Deputazione del Regno le provvidenze opportune a mettere le torri di tutta l'Isola in istato di difesa.

(Archivi generali di Torino)

Il Contadore Generale alla Deputazione del Regno

Essendo pervenuta a S. E. la qui giunta lettera del Capitano d'armi di Santa Croce, in data delli 18 del corrente, m'ha comandato di rimetterla a V. S. perchè prontamente giontandosi, e facendo seria riflessione al contenuto in essa, non manchi per sua parte di dare ogni più pronto provvedimento per mettere in stato di difesa le Torri di questo Regno, con provederle di quanto necessita ad esse, e principalmente quelle dalla parte di mezzogiorno, ove si sente habbiano accostato Bastimenti nemici, e che possano maggiormente temersi per le voci che corrono dei movimenti Turcheschi; il tutto per evitare ogni danno che potesse succedere al pubblico servizio, e di questi fidelissimi popoli, mentre per altra parte l'E. S. non ha lasciato di dare gli ordini più premurosi alli Capitani d'armi e Comandanti delle Piazze per la difesa di quelle Marine; e, persuaso che in questo particolare adoprerà tutta la sua attenzione, nostro Signore la guardi.

Palermo li 26 marzo 1715.

FONTANA

Il Tribunale del Real Patrimonio manda eseguirsi dai Senati, Università e Giurati l'Ordine Viceregio di mettere tutte le marine in istato di difesa, e di dare altri provvedimenti relativi.

(Archivio comunale di Trapani)

Victorius Amedeus Rex Siciliæ, Hierusalem, et Cypri, etc.

Vicerex et Generalis Capitaneus in hoc Siciliæ Regno, illustribus Senatibus Civitatum Messanæ, Catanæ, Siracusarum et Drepani, nec non Spect. Magnif. et Nobil. Juratis Civitat. et Terrarum Maritim. Regni ejusdem, cui vel quibus ipsorum præs. præsentatæ fuerint, Cons. et fid. reg. dil. salutem. Con biglietto del Segretario di guerra è stato disposto lo che siegue: Esigendo il servizio di S. M. per la conservazione di questo Regno, e sicurezza dei sudditi, che da ogni Università, obbligata al mantenimento delle Guardie marittime, si stabilisca nell'entrante estate l'intiero numero delle medeme tanto a piedi, che a cavallo, e che queste si faccino effettivamente servire alla custodia del littorale senza abuso, nè frode, per invigilare, e dare gli avvisi necessari in caso di comparsa di Bastimenti avversari, attese massime le notizie, che si hanno del poderoso armamento navale del Turco, dal quale potrebbero venir infestati questi mari e spiaggie, m'ordina S. E. di dire a V. S. di dover indilatamente, ricevuto il presente, spedire gl'ordini opportuni a cadauna di dette Università per l'esecuzione di quanto sovra, con obbligare li rispettivi Giurati all'effettivo stabilimento delle riferite Guardie con persone abili, e capaci di servizio, e di procedere al loro mantenimento, armi, e munizioni necessarie sotto pena di rendersi loro stessi contabili di qualunque danno, che per difetto degl'opportuni Guardiani ne potesse succedere nei rispettivi loro territori etc.

E come l'E. S. ha pure per inteso che nella maggior parte delle Città e Terre marittime le persone obligate al servizio militare sono totalmente sprovviste d'armi, polvere, palle, ed altre munizioni da guerra necessarie per la propria difesa in caso di qualche tentativo, o d'incursione degl'Infedeli, mi comanda di significare a V. S. di dare altresì le opportune disposizioni, acciò in ogn'una di dette Città e Terre si provveda un numero competente d'armi per servire in ogni caso di bisogno, con una proporzionata quantità di polvere, e palle, obbligando similmente detti Giurati a far fare senza ritardo le riparazioni necessarie alle mura di dette respettive Città, e

Terre, e metter in buon stato l'artiglieria che vi si troverà con provvederla pure di tutto il bisognevole, acciò ogn'una d'esse sia in stato di difendersi da qualunque insulto, incaricandoli di rendere distinto conto a S. E. di quanto in seguito a quest'ordine verrà da loro eseguito, e nostro Signore guardi V. S. Palermo li 6 maggio 1716. De Caroli. — Al Tribunale del Patrimonio. *Pan. die 11 Maij 1716. Exeq. et detur ordo.* — Perciò in esecuzione del preinserto biglietto, v'ordiniamo, et a chi spetta incarichiamo, che d'un subito, al ricevo delle presenti, dobbiate stabilire, e porre nelle Marine di cotesta Città o Terra l'intiero numero delle Guardie, tanto a piedi, quanto a cavallo, a' quali è obbligata ogn'una di cotesta Città o Terra, con persone abili e capaci al servizio, con provederle dell'armi, e munizioni necessarie, facendole effettivamente servire alla custodia del littorale, senza abuso, nè frode, per invigilare, e dare li soliti segni, il giorno con fumo, e la notte con fuoco in caso di comparsa di Bastimenti nemici, attese massime le notizie, che si hanno del poderoso armamento navale del Turco, da cui potrebbero venire infestati questi mari e spiaggie; facendo spesso rivedere dette Guardie con persona di confidenza da voi deputata, per riconoscere se compiscano al loro dovere, con prevenzione, che per qualunque danno succedesse nelli vostri rispettivi territorii, per omissione di dette Guardie, o altra vostra negligenza, ne resterete voi obbligati a darne puntualissimo conto, e si passerà per la disattenzione alli condegni castighi.

E parimenti ordiniamo alli Giurati delle Città e Terre, obligate a far milizia ordinaria, a dover d'un subito intimare li soldati così di piedi, che di cavallo assentati a dette milizie, a doversi provvedere dell'armi necessarie da noi prescritte nell'ordine circolare spedito sotto li 16 aprile scorso, e con qualsivoglia denaro del Corpo politico dell'Università provvedere detti soldati della quantità di polvere e palle necessarie per servire in ogni caso di bisogno; facendo ancora con detto denaro del Corpo politico, non essendovi introito particolare applicato per detto effetto, le spese necessarie per le riparazioni delle mura di coteste Città e Terre, e metter in buono stato l'artiglieria, che vi si ritroverà, con provederle pure di tutto il bisognevole; acciò ogn'una d'esse sia in stato di potersi difendere da qualunque insulto, ordinandovi che per adempire l'antedetto vi abbiate da servire di tutta quella somma applicata per conto del Corpo politico, posponendo ogni spesa di salarii, ed altri per causa *etiam* privilegiata; e quando ciò non bastasse, vi servirete d'ogni altro denaro per conto di cotesta Università, eccetto quello applicato per pagamento delle Regie Tande, e dell'illustre Deputazione del Regno per conto di Torri, Ponti e Regenti, con questo però che la somma forse pigliarete, oltre quella designata per il Corpo politico, l'abbiate quanto

più presto si può rimpiazzare per adempire quello effetto, al quale la somma sudetta si dovea applicare, proponendo per Conseglio, che dovrete tenere le maniere più proprie ed opportune e men gravose alli poveri.

V'ordiniamo ancora che trovandosi nelle vostre marine o territorii, Torri, Fortezze o Castelli possessi da qualche particolare o Barone, allora quelli abbiate da intimare che fra il termine di giorni quindici si dovessero ben munire, così con risarcire le mura, e recinti, o altra fabrica necessaria, come con provederli di polvere, palle ed istrumenti necessarii per servizio dell'artiglieria, che ivi si trova, e d'altre armi necessarie alla difesa. E così eseguirete, con darci conto distinto di quanto in esecuzione del presente ordine s'avrà da voi eseguito, e non altrimente. E perchè viene Corriero serio lo spedirete d'un subito per poter passare innanzi, pagandogli con qualsivoglia denaro dell'Università il solito viaggio, secondo la tassa che porta seco del Luogotenente del Corriero Maggiore. *Datum Panormi die decimoctavo maij 1716.*

Il Conte Maffei

Drago *P.* — Valguarnera *M. R.* — Bonifazio *M. R.*
Sapellani *Cons.* — Perlongo *F. P.*

Stato delle milizie del Regno secondo la numerazione delle anime fattasi negli anni 1714 e 1715 per il ripartimento generale dei donativi a carico di ogni Università

(Da una copia a stampa negli Archivi generali di Torino)

Essendosi per servizio di Sua Maestà, beneficio e difesa di questo fidelissimo Regno istituita la nuova Milizia de' soldati di cavallo e di piede dal fù Vicerè Don Gio. di Vega nell'anno 1548, e dopo dall'immediati successori Duca di Medinaceli e Marchese di Pescara, fatte alcune riforme, furono ultimamente nell'anno 1595 dal Conte d'Olivares formate le nuove istruzioni, con le quali fin d'allora si stà attualmente governando la detta Milizia.

Consiste la detta Milizia in numero 1600 soldati di cavallo e 10,000 fanti. Sono obligate a contribuire alla leva di essi tutte le Università del Regno, eccettuate le appresso Città marittime: Palermo, Messina, Catania, Siragosa, Trapani, Licata, Agosta e Melazzo, le quali hanno obligo di custodire le loro marine con soldati proprj, fuori di quelli stabiliti nel numero ordinario.

Del sudetto numero di soldati si formano 26 Compagnie di cavalli al numero di 1333; e 31 Compagnie di fanteria al numero di 7981, le quali vengono distribuite in numero 10 Sargenzie per tutto il Regno, come in appresso: La Città di Jaci con suoi Casali è obligata mantenere numero 1000 fanti del numero delli 10,000 per custodia di quella marina. E li restanti numero 267 cavalli e numero 1019 fanti per complimento di tutto il numero della sudetta Milizia a carico de'luoghi marittimi, che sono: Termine, Cefalù, Patti, Taormina, Mola, Avola, Terranuova, Sciacca, Mazzara, Marsala, Monte di San Giuliano e Carini, non si comprendono nelle Sargenzie per essere assignati a' medesimi luoghi per propria custodia.

Le Sargenzie nelle quali si distribuiscono li 1333 cavalli e 7931 fanti sono le seguenti: Sciacca, Girgenti, Caltagirone, Scichili, Lentini, San Filippo, Taormina, Patti, San Fradello e Termine.

SARGENZIA DI SCIACCA

La Sargenzia di Sciacca tiene cinque compagnie di cavalli, che sono quelle d'Alcamo, Carini, Castelvetrano, Busacchino e Caltabellotta, al numero di 267, e 4 Compagnie di fanteria di Morreale, Salemi, Busacchino e Caltabellotta con numero 1202 soldati.

SARGENZIA DI GIRGENTI

La Sargenzia di Girgenti viene composta di 2 Compagnie di cavalli di Naro e Regalmuto, al numero di 91, e 2 Compagnie di fanteria di Naro e Sutera con 550 soldati.

SARGENZIA DI CALTAGIRONE

La Sargenzia di Caltagirone contiene 4 Compagnie di cavalli di Caltagirone, Piazza, Mazzarino e Vezzini, al numero di 199, e 4 Compagnie di fanteria dell'istessi luoghi con numero 1001 soldati.

SARGENZIA DI SCICHILI

La Sargenzia di Scichili si compone di quattro Compagnie di cavalli di Scichili, Modica, Ragusa e Chiaramonte, al numero di 214, e 3 Compagnie di fanteria di Scichili, Modica e Ragusa con numero 673 soldati.

SARGENZIA DI LENTINI

La Sargenzia di Lentini comprende 2 Compagnie di cavalli, di Lentini e Noto, al numero di 126, e 2 Compagnie di fanteria di Lentini, Mililli e Noto al numero di 754 soldati.

SARGENZIA DI SAN FILIPPO

La Sargenzia di San Filippo viene formata da 2 Compagnie di cavalli, al numero di 113, di Adernò e Castrogiovanni, e 3 Compagnie di fanteria di San Filippo, Adernò e Castrogiovanni, al numero di 727 soldati.

SARGENZIA DI TAORMINA

La Sargenzia di Taormina consiste in una Compagnia di cavalli di detta Città al numero di 55, e 2 Compagnie di fanteria di Linguagrossa e Savoca al numero di 555 soldati.

SARGENZIA DI PATTI

La Sargenzia di Patti contiene 2 Compagnie di cavalli di Sant'Angelo e Castroreale, al numero di 95, e 3 Compagnie di fanteria di San Peri di Patti, Castroreale e Santa Lucia, al numero di 767 soldati.

SARGENZIA DI SAN FRADELLO

La Sargenzia di San Fradello è composta di 2 Compagnie di cavalli di Mistretta o Nicosia, al numero di 98, e 4 Compagnie di fanteria di San Fradello, Tusa, Naso e Nicosia, al numero di 113 soldati.

SARGENZIA DI TERMINE

La Sargenzia di Termine si forma di 2 Compagnie di cavalli di Caccamo e Polizzi, al numero di 74, e 3 Compagnie di fanteria di Caccamo, Polizzi e Colesano al numero di 639 soldati.

INTAVOLATURA

DELLE DIECI SARGENZIE, COL NUMERO DELLE COMPAGNIE E SOLDATI, CHE CIASCUNA CONTIENE, E DEGLI ALTRI LUOGHI, CHE DEVONO CONTRIBUIRE IL COMPLIMENTO DI TUTTE LE MILIZIE NON COMPRESE NELLE SARGENZIE SUDETTE

SARGENZIE	SARGENTI MAGGIORI CHE AL PRESENTE VI SONO	NUMERO DI			
		COMPAGNIE DI CAVALLI	SOLDATI DI CAVALLO	COMPAGNIE DI FANTERIA	SOLDATI DI PIEDE
1. Sciacca	D. Alonso Xil.	5	267	4	1202
2. Girgenti	D. Giuseppe Giunta.	2	91	2	550
3. Caltagirone.	D. Vincenzo Ernandez	4	199	4	1001
4. Scichili	D. Diego Landazuri.	4	214	3	673
5. Lentini......	D. Gaetano Framarino	2	126	3	754
6. San Filippo.	D. Michele Goliti	2	113	3	727
7. Taormina...	D. Francesco Sanchez	1	56	2	555
8. Patti	D. Vincenzo Mercante	2	95	3	767
9. San Fradello	D. Andrea Peres per il Principe di Palagonia	2	98	4	1113
10. Termine	D. Francesco Mas	2	74	3	639
		26	1333	31	7981
Le Città e Terre marittime di sopra descritte, non comprese nelle dette Sargenzie		»	267	»	1019
La Città di Jaci e suoi Casali		»	»	»	1000
		26	1600	31	10000

CITTÀ E TERRE

CHE COMPRENDE OGNI SARGENZIA, COL NUMERO DE' CAVALLI E FANTI, DEL LORO OBBLIGO, SECONDO LA DETTA PIANTA, COMPRESIVI LI LUOGHI MARITTIMI DELLE DETTE SARGENZIE, CHE NON RESTANO SOTTO LA CURA DE' SARGENTI MAGGIORI, E CHE VANNO SEGNATE CON LA ✠

I

SARGENZIA DI SCIACCA

Città e Terre	Cavalli	Fanti
1. Morreale	9	86
2. Piana de' Greci	6	28
3. Missilmeri	2	10
4. Coniglione	33	110
5. Marineo	0	13
6. Alcamo	23	100
7. Calatafimi	13	56
8. Salemi	30	80
9. Castelvetrano	35	88
10. Partanna	5	50
11. Gibellina	5	16
12. Sala di Paruta	4	0
13. Bisacquino	9	50
14. Giuliana	4	45
15. Chiusa	16	68
16. Sambuca	21	69
17. Caltabellotta	7	50
18. Villafranca	4	32
19. Burgio	13	67
20. Palazzo Adriano	3	42
21. Bivona	20	108
22. San Stefano	5	19
23. Contessa	0	15
✠ 24. Carini	4	37
✠ 25. Monte San Giuliano	26	78
✠ 26. Marsala	35	85
✠ 27. Mazzara	34	76
✠ 28. Sciacca	38	140
In tutto	404	1618

II

SARGENZIA DI GIRGENTI

Città e Terre	Cavalli	Fanti
1. Ragalmuto	9	65
2. Grotte	2	16
3. Favara	2	21
4. Raffadale	2	27
5. Mussomeli	3	80
6. Cammarata	19	110
7. Castronovo	9	56
8. Naro	32	106
9. Canicatti	3	17
10. Sutera	10	52
✠ 11. Girgenti	55	152
In tutto	146	702

III

SARGENZIA DI CALTAGIRONE

Città e Terre	Cavalli	Fanti
1. Caltagirone	52	162
2. Piazza	47	206
3. Aidone	9	54
4. Mazzarino	7	34
5. Barrafranca	4	16
6. Butera	3	21
7. Pietraperzia	5	17
8. Caltanissetta	28	84
9. Vezzini	12	107
10. Licodia	11	48

Città e Terre	Cavalli	Fanti
11. Mineo	9	104
12. Buscemi	1	40
13. Palazzolo.	6	71
14. Buccheri	5	37
✠ 15. Terranova	13	59
In tutto . . .	212	1060

IV

SARGENZIA DI SCICLI

Città e Terre	Cavalli	Fanti
1. Scicli.	51	167
2. Modica	67	197
3. Ragusa.	52	120
4. Chiaramonte	21	78
5. Comiso.	12	36
6. Viscari	3	10
7. Monterosso.	6	35
8. Giarratana	2	30
In tutto . . .	214	673

V

SARGENZIA DI LENTINI

Città e Terre	Cavalli	Fanti
1. Lentini.	57	175
2. Francofonte	2	41
3. Militello	9	97
4. Melilli	5	60
5. Noto	41	169
6. Spaccafurno	3	34
✠ 7. Avola.	4	48
8. Ferla	1	65
9. Sciortino.	4	73
10. Palagonia.	0	20
11. Occhiolà	0	20
In tutto . . .	126	802

VI

SARGENZIA DI SAN FILIPPO

Città e Terre	Cavalli	Fanti
1. Adernò.	9	78
2. Paternò	11	79
3. Regalboto	8	76
4. Motta Sant'Anastasia	3	8
5. San Filippo	14	141
6. Asaro.	2	46
7. Castrogiovanne. . .	58	219
8. Calascibetta	8	80
In tutto . . .	113	727

VII

SARGENZIA DI TAORMINA

Città e Terre	Cavalli	Fanti
1. Forza d'Agrò. . . .	1	27
2. Savoca	2	72
3. Linguagrossa. . . .	3	40
4. Francavilla.	7	42
5. Motta Camastra . .	2	8
6. Castiglione	4	36
7. Scaletta.	1	11
8. Ali	4	38
9. Itala	1	16
10. Randazzo.	31	91
11. Calatabiano	0	19
12. Cesarò	0	30
13. Bronti	0	40
14. Fiume di Nisi . . .	0	37
15. Limina	0	14
16. Mandaniei	0	16
17. Roccella	0	18
✠ 18. Taormina.	9	79
✠ 19. Mola	0	7
In tutto . . .	65	641

VIII

SARGENZIA DI PATTI

Città e Terre	Cavalli	Fanti
1. Sant'Angelo	11	42
2. Ficarra.	6	30
3. Pelaino.	2	15
4. Sinagra	1	16
5. Gioiusa.	1	22
6. Martini.	2	0
7. San Piero di Patti .	10	62
8. Ucria	1	0
9. Montalbano	2	27
10. Noara	4	31
11. Tripi	2	51
12. Raccuia	2	25
13. Castroreale.	23	136
14. Monforte.	2	42
15. San Pietro	3	28
16. Santa Lucia	14	55
17. Rocca e Valdina . .	2	26
18. Rametta	1	32
19. Venetico e S. Martino	3	12
20. Saponara.	2	14
21. Bavuso	1	8
22. Calvaruso.	0	11
23. Furnari	0	9
24. Librizzi.	0	27
25. Condrò.	0	21
✠ 26. Patti	11	97
In tutto . . .	106	839

IX

SARGENZIA DI SAN FRADELLO

Città e Terre	Cavalli	Fanti
1. Mistretta	3	70
2. Cerami	4	36
3. San Stefano	2	0
4. Capizzi	1	45
5. Castelnuzzo	1	25
6. Traina	8	62
7. Caronia.	1	7
8. Militello	1	22
9. Pettineo	3	14
10. San Marco	2	38
11. Larcara.	1	36
12. Gagliano	1	48
13. Tusa	5	31
14. San Marco	4	32
15. Tortorici	2	60
16. Mirto.	3	34
17. Gangi	4	53
18. Naso	1	44
19. Pollina	2	18
20. Geraci	5	41
21. Nicosia	44	227
22. San Fradello. . . .	0	35
23. Motta di Fermo . .	0	11
24. Longi	0	11
25. Galati	0	26
26. Frazzanò	0	9
27. Castania	0	40
28. Salvadore.	0	29
29. Capri.	0	9
In tutto . . .	98	1113

X

SARGENZIA DI TERMINE

Città e Terre	Cavalli	Fanti
1. Caccamo	14	75
2. Ceminna	5	54
3. Sclafani	1	14
4. Colesano	4	71
5. Isnello	2	42
6. Vicari	2	21
7. Castelbuono	8	53
8. Prizzi	2	22
9. Polizzi	23	111
10. Caltavuturo	3	39
11. Petralia Soprana. .	7	43
12. Petralia Sottana . .	3	49
13. Mezzoiuso	0	20
14. Gratteri.	0	25
✠ 15. Termine	38	119
✠ 16. Cefalù	4	42
In tutto . . .	116	800

SOMMARIO

	NUMERO DELLE CITTÀ E TERRE	NUMERO DEI CAVALLI	NUMERO DEI FANTI
Sargenzia di Sciacca	28	404	1618
Sargenzia di Girgenti	11	146	702
Sargenzia di Caltagirone	15	212	1060
Sargenzia di Scicli	8	214	673
Sargenzia di Lentini	11	126	802
Sargenzia di San Filippo	8	113	727
Sargenzia di Taormina	19	65	641
Sargenzia di Patti	26	106	839
Sargenzia di San Fradello	29	98	1113
Sargenzia di Termine	16	116	800
Città di Jaci	1	»	1000
	172	1600	9975

Sicchè mancano per complimento 25 fanti da assignarsi che resteranno suppliti col nuovo rollo, che si sta formando d'ordine di S. E. per ripartirsi con giustizia il detto peso a riguardo delle nuove Abitazioni e Terre fondate dopo della detta pianta, come se ne vedrà in appresso la relazione distinta.

La forma come si devono istruire le sudette Milizie, e l'ordini, che devono osservare in tempo di servizio, si vedono nelle Istruzioni del Conte d'Olivares inserte nel secondo tomo delle *Prammatiche del Regno* dal foglio 445 innante, stimando superfluo replicarle qui. [7]

Il Vicere manda eseguirsi dai Senati, Università e Giurati l'Ordine Regio di bandire il servizio militare, ommesse le formalità delle lettere monitoriali alli Baroni e Feudatarj.

(Archivio comunale di Trapani)

Victorius Amedeus Rex Siciliae, Hierusalem, et Cypri, etc.

Ill. Cons. Fid. Reg. Dil. salut. Per li motivi, che vengono dichiarati nello annesso Bando abbiamo determinato la convocazione del servizio militare, e non permettendo la circostanza del tempo dilazione in formar lettere monitorie alli Baroni, e Feudatarij del Regno obligati a detto servizio, abbiamo deliberato far la sudetta convocazione in virtù di publico Bando; e però per le presenti vi diciamo et ordiniamo che subito al ricevere di esse facciate promulgare nelli luoghi soliti, e consueti l'accluso Bando acciò venghi a notizia di detti Baroni e Feudatarij quanto in esso Bando si contiene, e con vostre lettere responsali fra il termine al più tardi di giorni otto darete la notizia dell'esecuzione delle presenti, per via dell'officio di Protonotaro di questo Regno; tanto eseguirete per quanto la grazia di S. M. tenete cara. *Dat. Pan. die vigesimoctavo maij 1716.*

IL CONTE MAFFEI

D. GIUSEPPE PAPÈ *Protonot.*

D. PIETRO BATTAGLIA *Coadiutore.*

Sua Maestà ordina al Conte Maffei di far indilatamente eseguire nelle terre baronali le prescrizioni già emanate in tutto il Regno per il servizio militare.

(Archivi generali di Torino)

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme, ecc., al Conte Maffei

Conte Maffei. Non possiamo ch'essere sovrapresi dalle rappresentazioni fattevi da D. Gaspare Narbona concernenti il sospendere il concorso al servizio militare, in esecuzione dell'Ordine che vi habbiamo dato di promulgare in tutto il nostro Regno di Sicilia nelle contingenze presenti del Turco, per quelle Terre Baronali, che alla mente del Trattato sono oggidi godute dal Re Cattolico. Il ritardo dell'esecuzione desiderato dal Narbona (oltre che può essere pregiudiziale al nostro e pubblico servigio) è anco contrario a quella ragione di sovranità acquistataci dalla cessione di detto Regno, fattaci dal Re Cattolico, la quale vogliamo mantenere come dobbiamo; e perciò è nostra precisa intenzione che, alla ricevuta di questa, dobbiate far concorrere senza altro le dette Terre; con che preghiamo il Signore che vi conservi.

Rivoli li 22 luglio 1716.

V. AMEDEO

DE ST-THOMAS

Il Tribunale del Reale Patrimonio manda eseguirsi dai Senati, Università e Giurati l'Ordine Viceregio circa il servizio delle guardie alle coste e marine.

(Archivio comunale di Trapani)

Victorius Amedeus Rex Siciliæ, Hierusalem et Cypri, etc.

Vicerex et Generalis Capitaneus in hoc Siciliæ Regno, illustribus Senatibus Civitatum Messanæ, Catanæ, Siracusarum et Drepani, nec non Spect. Mag. et Nobilibus Juratis Civitatum et Terrarum Maritim. hujus Regni, cui vel quibus ipsorum præs. præsentatæ fuerint Cons. et fid. Reg. dil. salutem. Con viglietto del Segretario di guerra De Caroli habbiamo ordinato lo che siegue: Esigendo il bene del servitio per la custodia e difesa del Regno, sue Coste e Marine, che si stabiliscano nell'entrante estate le solite Guardie, e si ripiglino l'istesse disposizioni e providenze date da S. E. nell'anno scorso, mi comanda la medesima di passarne a V. S. la notitia, acciò per quanto da lei dipende dia subito gli ordini convenienti per l'accerto del Regio e publico servitio, mentre per questa via già sono stati incaricati li Generali e Comandanti delle piazze, Capitani d'arme ed altri Officiali, a quali spetta, d'accudire ogn'uno con la dovuta esattezza alle parti del proprio dovere; tanto si ripromette S. E. dal solito zelo di V. S.: e nostro Signore la guardi. — Palermo li 5 maggio 1717. De Caroli. — Al Tribunale del Real Patrimonio — In dorso del quale per via di questo Tribunale provittimo. — *Pan. die septimo maij 1717. Reg. exeq. et detur ordo.* — Perciò in esecuzione del preinserto viglietto vi ordiniamo, et a chi spetta incarichiamo, che d'un subito, al ricevo delle presenti, debbiate stabilire e ponere nelle Marine d'ogn'una di coteste Città e Terre l'intiero numero delle Guardie tanto a piedi quanto a cavallo a' quali è obligata ogn'una di coteste Città e Terre, valendosi di persone abili e capaci al servitio con provederle dell'armi e munitioni necessarie, facendole effettivamente servire alla custodia del littorale senza abuso, nè frode per invigilare e dare li soliti segni il giorno col fumo, e la notte col fuoco in caso di comparsa di bastimenti nemici, et allo spesso farete rivedere dette Guardie da persona di confidenza, da voi deputata, per riconoscere se compiscono al loro dovere con preventione, che per qualunque danno succedesse nelli vostri rispettivi beni per omissione di dette Guardie, o altra vostra negligenza, ne resterete voi obligati a darne puntualissimo conto, e

si passerà per la disattentione contro voi alli condegni castighi; dandone con vostre lettere distinto raguaglio d'avere l'antedetto così puntualmente eseguito per così convenire all'accerto del Regio e publico servitio. E perchè con le presenti viene serio il Corriero, lo spedirete di un subito per potere passare innanti, pagandogli con qualsiasi danaro dell'Università il solito viaggio, secondo la tassa porta seco firmata dal Luogotenente di Corriero Maggiore. *Dat. Pan. die decimotertio maij 1717.*

IL CONTE MAFFEI

DRAGO *P.* — VALGUARNERA *M. R.* — COLONNA *M. R.* — BONIFACIO *M. R.* — SAPELLANI *C.* — VIRGILIO *F. P.*

Il Vicerè scrive a S. M. della pertinace disobbedienza dell'Amministratore del Re Cattolico all'ordine bandito del servizio militare, e ne sollecita le opportune providenze.

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

In quest'Ordinario non ho ricevuto lettere di V. M., il che ho attribuito al viaggio che ha intrapreso per la Savoia, e poco a me occorre di portare in questo alla notizia della M. V. non essendo accaduta cosa di rimarco dopo l'ultimo mio riveritissimo dispaccio, rimettendomi circa le correnti materie Ecclesiastiche all'ingiunta relazione.

Avendo fatto più volte sollecitare il Narbona perchè rimettesse a questo Ufficio di Conservatore la Nota delle persone e cavalli, che si è ordinata a tutti li Baroni del Regno di tener pronti in ogni occorrenza di bisogno per il servizio militare a cui sono tenuti, ne ha sempre, dopo l'anno passato, differita la presentazione, con dire che ne attendeva gli ordini dalla sua Corte, alla quale ne aveva scritto; ed avendo in ultimo luogo detto al Consultore che gliene rinnovò l'instanza, che sarebbe stato da me per darmi conto della risposta avuta, il che non avendo eseguito, fu nuovamente

richiesto da detto Ministro di compire a quest'obligo, con mandare la Nota dimandata, si spiegò chiaramente seco, che non poteva farlo, avendo ordine in contrario, per essersi a Madrid approvato che non avesse concorso l'anno passato a detto servizio militare per li feudi ridotti a mano di S. M. Cattolica, e gli fece vedere il dett'ordine signato dal Re Cattolico, il quale per altro è verisimile, che non ne abbia avuta cognizione, o pure quella sola, che il detto Narbona gli avrà voluto dare, con insinuargli non essere della Regia sua convenienza di dover contribuire a detto servizio, come faceva l'Almirante quando possedeva detti Stati, e senza distinzione degli altri feudatari del Regno; insinuazione tanto più erronea e falsa, che avendo il Merino, suo antecessore, dimandato, quando V. M. fu in possesso del Regno, se doveva pagar le Tande a questa Regia Corte, come era il solito farsi per lo passato, gli fu ordinato di farlo, come poi sempre si è praticato: onde non vedo, come possa ora pensarsi, che non debba il Padrone di detti Stati contribuire al servizio militare stabilito per la pubblica difesa, e si serve il Narbona per scusa, che essendo quei Stati in mani del suo Re, non deve obbligarsi a questa tassa, mentre in caso di bisogno, non solo contribuirà quanto possede nel Regno, ma assisterà anche di vascelli e galere per la difesa del medesimo, unitamente alla M. V., la quale si degnerà di far portarne dal suo Ambasciadore in Madrid le dovute doglianze, acciò si mandino gli ordini opportuni al detto Amministratore Narbona per contribuire a questo preciso debito; mentre dal mio canto non potrei che far eseguire le pene portate dall'ordine fatto pubblicar l'anno passato, quando chiamai il servizio militare, le quali non vanno a meno che alla riduzione di quei Stati o feudi, il di cui Padrone si rende contumace; il che non credo essere mente della M. V. che si eseguisca in riguardo del Re Cattolico; ed alla M. V. profundamente m'inchino

Di Vostra Maestà

Palermo li 18 giugno 1717

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
IL CONTE MAFFEI

ORDINI E PROVVEDIMENTI REGII PER LA MARINA MILITARE.

(Archivi generali di Torino)

Regie Lettere Patenti per la nomina del Comandante la squadra delle galere.

Vittorio Amedeo per gratia di Dio Re di Sicilia, ecc.

Ha date si chiare prove non meno d'una matura esperienza, che d'un distinto valore negl' impieghi che ha esercitati in servizio della Religione Gerosolimitana, il Cavaliere e Commendatore della medema Frà Ottavio Emanuel Scarampi del Cairo, che vedendoci invitati a dargli qualche controsegno della stima particolare che facciamo della di lui persona, e della propensa nostra disposizione a' suoi vantaggi, abbiamo voluto rendergliene evidente l'attestato in controsegno anche della viva memoria, che teniamo dei servigi che ci ha prestati, col destinarlo al comando della squadra di queste nostre galere col grado di Generale di battaglia nelle nostre armate; quindi è che per le presenti di nostra mano firmate, di nostra certa scienza, piena possanza ed autorità assoluta, creamo, eleggiamo, constituiamo e deputiamo il predetto Cavaliere Frà Ottavio Emanuel Scarampi del Cairo Comandante della squadra d'esse nostre galere, e Generale di battaglia nelle nostre Armate, con tutti gli onori, autorità, prerogative, preminenze, immunità, franchiggie, esenzioni, utili, dritti, regalie, ed ogni altra cosa al detto carico spettanti, ed appartenenti, e con la paga di lire quattro mila d'argento, a soldi venti caduna, l'anno, con che presti il dovuto giuramento. Mandiamo pertanto a tutti li nostri Magistrati, Tribunali, Ministri, Arcivescovi, Vescovi, Prelati, ed ogni altra persona costituita in dignità ecclesiastica, ufficiali sì di giustizia, che di guerra, Duchi, Prencipi, Marchesi, Conti, Baroni, Comandanti, Castellani delle nostre Città, Piazze e Castelli di questo Regno, ed altri nostri Stati, e generalmente ad ogni altro a cui spetti, di riconoscerlo, stimarlo, e riputarlo per Comandante della squadra delle medeme galere, e Generale di battaglia nelle nostre armate, facendolo, e lasciandolo gioire di tutti gli onori, e preminenze sudette, e prestandogli

per quanto a caduno spetta, ed appartiene, ogni aiuto, favore, ed assistenza nelle occorrenze, somministrandogli, e facendoli somministrare, in caso di bisogno, le armi, munizioni, e viveri che potessero essergli necessarii, e che dal medemo gli saranno richiesti, mediante il giusto e ragionevole prezzo, senza verun abuso, ed al Governatore della galera Capitana *Milizia*, e Comandante in secondo la detta squadra, come pure ad ogni Capitano delle dette galere, piloti maggiori, e minori, patroni, comiti e marinari ed altre persone di capo e remo, e qualunque altri ufficiali, e soldati servienti sovra le medeme, di ubbidire a suoi ordini, come a nostri proprii. Mandiamo altresì all'Ufficio nostro generale del Soldo d'assentarlo in tal qualità, e con la paga sudetta di lire quattro mila l'anno, facendolo gioire della medema in denari contanti, ed a quartieri repartitamente, cominciando dal giorno del suo assento, e continuando in avvenire, durante la sua servitù, ed il nostro beneplacito; che tale è nostra mente. Dat. in Palermo l'anno primo del nostro Regno, ed alli trenta marzo dell'anno mille settecento quattordici.

V. AMEDEO

LANFRANCHI (8)

Regie Lettere Patenti per la nomina del Governatore della galera Capitana Milizia, *e Comandante in secondo della squadra delle galere.*

(Archivi generali di Torino)

Vittorio Amedeo per gratia di Dio Re di Sicilia, ecc.

Ci sono sì ben note le distinte qualità, che concorrono nella persona del Prencipe Marchese D. Giovanni Francesco Morso della Gibellina, ed i meriti acquistatisi negli impieghi dal medemo lodevolmente esercitati, che avendogli Noi in particolare considerazione, ci siamo benignamente disposti a dargliene un evidente attestato con destinarlo a riempire il carico di Governatore della galera Capitana *Milizia*, persuasi che sarà per compròvarci la di lui fedeltà, zelo, ed esperienza con prove non minori di quelle egli ha dato per il passato. Quindi è che per le presenti di nostra mano firmate, di nostra certa scienza, piena possanza, et autorità assoluta, eleggiamo, nominiamo, e constituiamo il predetto Prencipe Marchese D. Giovanni Francesco Morso della Gibellina, Governatore della galera Capitana *Milizia*, e Comandante in secondo la squadra di queste nostre galere, subordinatamente agl'ordini del Cavaliere e Commendatore Scarampi, da Noi eletto Generale di battaglia nelle nostre armate, e Comandante la detta squadra, alla quale intendiamo che sia, e vada unita, ed incorporata la predetta galera *Milizia*, e con tutti gli onori, autorità, prerogative, preeminenze, franchiggie, immunità, esenzioni, utili, dritti, regalle, ed ogni altra cosa al detto carico spettanti ed appartenenti, e col stipendio di scuti cento, moneta di questo Regno, al mese, facienti lire cinque mila quattrocento ventuna, soldi tre, e denari sette d'argento, a soldi venti caduna, l'anno, con ciò che presti il dovuto giuramento. Mandiamo pertanto, e comandiamo al predetto Commendatore Scarampi di riconoscerlo, e farlo riconoscere per Governatore dell'accennata galera *Milizia* Capitana, e Comandante in secondo la detta squadra, ed alli ufficiali, soldati, piloti, comiti, sotto-comiti, marinari, ed altre persone servienti in essa d'ubbidire alli di lui ordini, come a nostri proprii, e similmente a tutti li nostri Magistrati, Tribunali, Ministri, Arcivescovi, Vescovi, Prelati, e persone costituite in dignità Ecclesiastica, Ufficiali nostri Generali, Prencipi, Duchi, Marchesi, Conti, Baroni, Governatori, Comandanti,

Castellani delle nostre Città, Piazze, e Castelli di questo nostro Regno, ed altri nostri Stati, e generalmente a tutti gli ufficiali nostri sì di giustizia, che di guerra, e ad ogni altro a cui sia spediente di stimarlo e riputarlo per Governatore dell'accennata galera Capitana *Milizia*, e Comandante in secondo della squadra come sovra da Noi costituito, e come tale farlo, e lasciarlo gioire di tutti gli onori, prerogative, ed altre cose sudette, prestandogli nelle occorrenze ogni aiuto, favore, ed assistenza per quanto a caduno di loro spetta, ed appartiene, e si stima cara la grazia nostra, somministrandogli, e facendogli somministrare in caso di bisogno, le armi, munizioni da guerra, e provvisione di viveri che potessero essergli necessari, e che dal medemo li verranno richiesti, mediante il pagamento giusto, e ragionevole prezzo, e senz'alcun abuso. Ordiniamo pure all'Ufficio nostro generale del Soldo d'assentarlo in tal qualità e per la paga suddetta di scuti cento al mese, facienti lire cinque mila quattrocento ventuna, soldi tre, denari sette l'anno, facendolo gioire della medema in denari contanti, ed a quartieri repartitamente senz'alcuna difficoltà, cominciando dal giorno del suo assento, e continuando in avvenire durante la sua servitù, ed il nostro beneplacito; che tale è la nostra volontà. Dat. in Palermo l'anno primo del nostro Regno, ed alli trenta marzo dell'anno mille settecento quattordici.

V. AMEDEO

LANFRANCHI

Sua Maestà invia al Conte Maffei un progetto di studio per la costruzione di alcuni vascelli.

(Archivi generali di Torino)

Le Roy de Sicile, de Jerusalem, etc., au Comte Maffei

Comte Maffei. Nous vous envoyons l'état ci joint, qui a ête dressé pour nous instruire de ce que pourra couster l'etablissement des vaisseaux, que nous avons projetté de pourvoir. Nôtre intention est que vous le fassiés examiner en detail avec le Contador General pour sçavoir si tout y est conforme aux ecclaircissements, que vous pourrés avoir dejà eus, l'un et l'autre, sur ces sortes de choses, et à ceux que vous pourrés encor tirer des personnes, que vous croirés qui en peuvent avoir quelque connoissance. Vous examinerés aussy avec le Contador General tout ce qui peut regarder l'entretien de ces mêmes vaissaux, et s'il y auroit quelques articles sur les quels on puisse economiser en quelque maniere. Nous vous ordonnons de nous envoyer sur tout celà une reponse bien detaillié, aussy bien que sur les fonds que l'on pourroit faire estat de trouver pour soutenire une dèpense si utile au Royaume. Nous vous ferons sçavoir par l'ordinaire prochaine nos intentions sur toutes les affaires de justice dont vous nous avait; ecrit et Dieu vous garde.

Moncalier ce 28 novembre 1714

V. AMEDÉE

DE LA PEROUSE

Il Conte Maffei scrive al Re del varamento della prima fregata da lui ordinata, e dello stato di altre opere in cantiere.

(Archivi generali di Torino)

Frammento di lettera del Conte Maffei al Re, in data delli 30 ottobre 1716, da Palermo

. . . . . Domani mattina mi porterò al Molo per far gettar nell'acqua la fregata di V. M., sopra la quale questa mattina si è celebrato la prima messa; gli ho fatto porre il nome di *Santa Rosalia*, il che è stato di sommo gradimento a questa Città, ed a richiesta del Commendatore Scarampi se gli è dato, per nome di guerra, quello di *Poma d'oro*, per esservi stata nel Mediterraneo altra nave di questo nome, che è stata fortunatissima, e molto temuta: e dopo fatta questa prima funzione, farò l'altra di mettere il primo chiodo al vascello che si sta fabbricando, e che è già avanzato a più della metà delle varranghe, o siano madere; e se V. M. comanderà che questo vascello si lavori con premura, e che si facciano le disposizioni per il suo armamento, mi comprometto di farlo metter in istato di porlo alla vela per tutto maggio prossimo . . . . .

Riassunto generale delle spese riguardanti la marina militare.

(Archivi generali di Torino)

I.

Conto del Direttore della R. Tesoreria di milizia Domenico Gauthier per l'anno 1714. (9)

Al Cap. 26 — Pagato agli ufficiali, marinari ed altri servienti sovra le quattro galere, spesa della nuova galera, e mantenimento di esse . . . . L.	252,202	5	9
Al Cap. 27 — Pagato per conto spese per la fabbrica della nuova fregata »	36,973	17	9

II.

Conto del Direttore suddetto per l'anno 1716.

Al Cap. 25 — Pagato alli servienti sovra le galere ed altri per spese viveri, provviste, e travagli fatti per dette galere . . . . L.	324,659	2	11
Al Cap. 26 — Pagato per spese occorse per la nuova e quinta galera »	30,068	»	10

Al Cap. 27 — Pagato per spese fatte per la nave fregata e navi, e spese per la manutenzione della nave di pezzi 60, e come infra:

Spese per la nuova fregata e navi . . .	L. 190,266	8	3	}	217,386	5	2
Spese manutenzione nave di pezzi 60 . .	» 27,119	16	11				

III.

Conto del Direttore suddetto per l'anno 1717.

Al Cap. 24 — Pagato per la spesa delle galere come infra:

Paghe ufficiali galere	L. 113,107	9	3
Straordinari galere	» 28,187	9	5
Viveri galere	» 62,074	2	6
Vele e tende	» 12,018	17	10
Armamento di rispetto	» 1,205	7	2
Vestiario della ciurma	» 12,413	7	11
Pavezzate	» 345	2	2
Sarsiame	» 28,166	11	10
Ferramenta	» 2,271	18	»
Radobbi	» 14,464	»	9
Medicinali	» 12,759	5	7
	L. 290,013	12	5

Al Cap. 25 — Pagato per conto fabbrica delle navi *Santa Rosalia* e *Beato Amedeo*, armamento delle medesime, e manutenzione della nave *San Vittorio*, come infra.

Nave *San Vittorio*	L. 60,982	13	»
Nave *Santa Rosalia*	» 111,505	18	10
Nave *Beato Amedeo*	» 158,396	9	1
	L. 330,885	»	11

IV.

Conto del Direttore suddetto per l'anno 1718.

Al Cap. 18 — Pagato per spese galere, come infra:

Paghe ufficiali galere	L. 90,518	13	4
Straordinari galere	» 8,208	12	6
Viveri galere	» 106,997	18	4
Vestiario della ciurma	» 8,968	10	3
Vele e tende	» 2,918	4	1
Armamento di rispetto	» 4,152	15	10
Sarsiame	» 1,373	9	3
Ferramenta	» 617	4	»
Radobbi e acconcii	» 13,194	»	8
Medicinali	» 6,778	9	5
	L. 243,727	17	8

Al Cap. 19 — Pagato per spese navi, come infra:

Nave *Beato Amedeo*	L.	61,228	8	5
Nave *San Vittorio*	»	63,937	19	5
Nave *Santa Rosalia*	»	36,557	19	9
	L.	161,724	7	7

V.

Conto del Direttore suddetto per l'anno 1719.

Al Cap. 15 — Pagato per spese galere, come infra:

Paghe ufficiali e servienti sovra le galere	L.	28,082	15	5
Straordinari galere	»	4,025	5	7
Viveri galere	»	12,593	11	11
Vele e tende	»	310	15	10
Pavezzate	»	72	15	10
Sarsiame	»	1,178	2	4
Ferramenta	»	221	11	4
Radobbi	»	2,011	5	1
Medicinali	»	3,261	8	4
	L.	51,757	11	8

Al Cap. 16 — Pagato ai già servienti sovra le Reali navi . . . . L. 12,991 7 »

VI.

Conto del Direttore suddetto per l'anno 1720.

Al Cap. 9 — Pagato per spese fatte in servizio delle Regie galere. L. 19,023 11 10

RIEPILOGO

I — Anno 1714	Cap. 26.	L.	252,202	5	9
	Cap. 27.	»	36,973	17	9
II — Anno 1716	Cap. 25.	»	324,659	2	11
	Cap. 26.	»	30,068	»	10
	Cap. 27.	»	217,386	5	2
III — Anno 1717	Cap. 24.	»	290,013	12	5
	Cap. 25.	»	330,885	»	11
IV — Anno 1718	Cap. 18.	»	243,727	17	8
	Cap. 19.	»	161,724	7	7
V — Anno 1719	Cap. 15.	»	51,757	11	8
	Cap. 16.	»	12,991	7	»
VI — Anno 1720	Cap. 9.	»	19,023	11	10
	Totale	L.	1,971,413	1	6

ORDINI E PROVVEDIMENTI REGII PER L'AMMINISTRAZIONE ECONOMICA MILITARE

Sua Maestà provvede per le paghe alle truppe.

(Archivi generali di Torino)

Il Contadore generale al Percettore del Valdemone

Sua Maestà mi comanda di far sapere alla S. V. che dii gli ordini opportuni alle Università, che stimerà proprie, affinchè della Tanda ordinaria che dovranno soddisfare al primo gennaro prossimo 1714 ne depositino scudi venti mila nella Tavola di Messina, a nome della R. C. per conto di quel Secreto, e scudi due mila e cinquecento in potere del Regio Depositario di Melazzo, per doversi erogare nel pagamento delle truppe che presidiano quelle piazze, secondo gli ordini che saranno rilasciati per questa via; e che ogni quindici giorni rimetta in questo Officio generale la relazione dello stato in che si trova l'esigenza, che corre a suo carico, facendo depositare la restante somma di scudi quattro mila novecento ventinove, grana sei, per compimento di detta Tanda nella Tavola di questa Città a nome della R. C. per conto dell'Officio suo, nella forma solita, assieme con le somme de' caricamenti, che vanno maturando per conto delle Università debitrici del passato, per doverle poi far passare nella Tesoreria generale: e nostro Signore la guardi.

Palermo li 14 novembre 1713

FONTANA [60]

(Altra simile ai Percettori del Val di Mazzara e del Val di Noto.)

Sua Maestà riforma l'amministrazione dello Spedale militare nella città di Messina.

(Archivi generali di Torino)

Il Contadore generale alla Deputazione dello Spedale militare in Messina

Essendosi riconosciuto del servizio di S. M. di rimettere ai Chirurghi maggiori dei Reggimenti la cura dei soldati ammalati, i quali dovranno essere trattati e mantenuti per conto loro, mediante la paga e vantaggi che saranno fatti corrispondere per via del diario, e per altro essendo necessario di dare qualche regola al governo economico dell'Ospedale Reale dei militari in questa Città, affine di rimettere il patrimonio di esso, li di cui introiti non sono stati, nè saranno bastanti per supplire alli stipendi e salari che correvano sovra di essi, quando non si divenisse a qualche moderazione; per ciò in avvenire, e sino a nuovo ordine della M. S., non resteranno impiegati per servizio di detto Ospedale che li descritti nel qui annesso stato; i quali gioiranno stipendi a caduno specificati, compiendo con l'attenzione, che si richiede, alla loro obbligazione, principalmente il Maggiordomo e Razionale, che dovranno premere e sollecitare l'esazione dei redditi, facendo passare tutti li medemi per via della Tavola di questa Città.

Il Guardarobba applicherà con la dovuta accuratezza al bon governo e manutenzione dei mobili ed utensili di detto Ospedale, quali si somministraranno a misura del bisogno ai Chirurghi maggiori dei Reggimenti, a biglietti sottoscritti dal Commissario di guerra e Maggiordomo, e mediante le ricevute dei medemi, restando a carico di detto Guardarobba di quelli ritirare in occasione che cessarà il bisogno o partiranno li Reggimenti da questa Città.

Li stipendi e salari portati da detto stato si pagheranno per via di detta Tavola, a bimestri posposti, con polizze firmate dall'Avvocato Fiscale, dal Commissario di guerra e Maggiordomo; il simile per le altre spese che occorreranno di farsi, tanto per la manutenzione delle fabbriche, riparazione e compre mobili ed altre; a qual effetto per accertar il medemo dovrà quanto prima farsi un Bilancio degl'introiti ed esito di detto Ospedale per il corrente anno, e di ciò che verisimilmente si richiederà di spesa per cause straordinarie ed incerte, quello facendo tenere all'Ufficio generale per farne relazione alla M. S.

E perchè gli interessi di detto Ospedale, affine di essere più accertatamente deliberati, esigono lo stabilimento di una nuova Deputazione; perciò la M. S. intende che la medema resti composta del Colonnello più anziano, che si ritrovarà *pro tempore* di presidio in questa piazza, dell'Avvocato Fiscale, Commissario di guerra, e Maggiordomo, con l'intervento del Razionale, e Notaro di detto Ospedale, ai quali conferisce provvisionalmente tutta l'autorità necessaria ed opportuna per il bon governo ed amministrazione di detto Ospedale, riservandosi la M. S. per tutti quelli che non si ritrovano compresi in detto stato di provvedere a loro favore, a misura che li redditi di detto Ospedale saranno sufficienti, ed occorrerà impiegarli nel medemo.

Messina li 2 febbraio 1714.

FONTANA

Stato degli Officiali che devono continuare nell'Ospedale Reale dei militari in questa Città e degli stipendi che dovranno godere nel corrente anno.

Maggiordomo Dr Antonio Pinedo	7	96
Pratico fisico Dr Antonio Berlingheri	»	48
Placido Laudano, per tenere conto e ragione	»	24
Guardarobba Giovanni Summa	»	15
Capellano D. Antonio Montalbano	»	48
Un Sacristano	»	6
Notaro	»	2
Procuradore *ad lites*	»	9
Sotto Guardarobba, per aver cura di pulire li letti, Dr Francesco Deisi.	»	10
Spese di cera, vino, carta, riparazione di fabbriche e rifacimento dei mobili a calcolo, secondo il conto che ne darà il Razionale in fine d'ogni anno e sarà risolto dalla Deputazione	»	60
TOTALE	7	318

Sua Maestà instituisce un Consiglio per gli affari dell'Artiglieria, Fabbriche e Fortificazioni militari

(Archivio del Comitato d'artiglieria in Torino)

Il Re di Sicilia, ecc., al Conte Maffei Gran Mastro d'artiglieria

Conte Maffei. Volendo che si provveda agli affari riguardanti l'Artiglieria, Fabbriche, e Fortificazioni in questo Regno uniformemente alle regole prescritte dalla nuova Costituzione nostra delli 17 marzo 1711, abbiamo determinato di formare a quest'effetto un Consiglio, il quale ne abbi la cognizione con la dovuta relazione a quello che risiede in Torino. (11)

È perciò mente nostra che sia il medesimo composto del Luogotenente Colonnello dell'Artiglieria, Nicola, del Capitano, od Uffiziale più anziano di essa, e dell'Ingegnere nostro che si ritroverà nella città ove si terrà detto Consiglio, del Conte Bolgaro, Direttore Generale del Soldo, che farà le parti d'Intendente Generale, dell'Avvocato Sapellani, che abbiamo eletto per Vice-Auditore di Guerra, del Primo Commesso, Cagnoli, che farà pure le parti di Primo Segretario nell'ufficio dell'Intendenza, e che deputiamo in qualità di Segretario del Consiglio, li quali tutti sederanno secondo l'ordine, grado e anzianità disposti in detta Costituzione, di cui imponiamo al detto Consiglio l'intiera ed esatta osservanza, conferendogli la stessa autorità, che con essa abbiamo conferto al Consiglio residente in Torino, in virtù della quale, e secondo le norme e regole ivi prescritte, vogliamo che possa provvedere, conoscere e decidere sovra tutti gli affari dipendenti dalle suddette Aziende, tanto civili che criminali, con obbligo però d'informare regolarmente ogni settimana il detto Consiglio, in Torino, di tutto ciò che anderà occorrendo, per ricevere dal medesimo le nostre determinazioni, e quei maggiori provvedimenti che si richiederanno, a misura delle esigenze.

Nei casi nei quali sarà necessario l'intervento di un Senatore o del Procuratore Patrimoniale Fiscale, come è disposto dal Capo 5° della predetta Costituzione, ne farà il detto Consiglio l'istanza al Vicerè, acciò nomini uno dei Giudici, o il Procuratore Fiscale del Tribunale della Gran Corte

Le spese che occorreranno farsi in dipendenza delle accennate Aziende dovranno regolarsi sul piede del Bilancio da noi stabilito, e di quelli che stabiliremo d'anno in anno, senza che si possa eccedere in alcuna benchè minima parte, salvo che prendino gli ordini nostri, o quelli del Vicerè per quelle cose però che fossero di urgenza tale, da richiedere una pronta provvisione, per sicurezza delle Piazze senza poterne attendere gli ordini nostri.

Li partiti che dovranno deliberarsi dal detto Consiglio si maneggieranno precedente la solita affissione dei tiletti dal suddetto Direttore dell'Ufficio Generale del Soldo, facente le parti d'Intendente, prima di essere riferiti in Consiglio, e sarà cura del detto Direttore di prendere le misure necessarie acciò li deliberamenti seguano in tempo che se ne possa rapportare da noi la solita approvazione. Per quelle provvisioni, o travagli però che non eccederanno la somma di lire 100, o che esigeranno, come sopra, una pronta provvidenza per cautela e sicurezza delle Piazze, o del nostro servizio, basterà l'approvazione del Viceré, il quale dovrà essere dal detto Direttore dell'Ufficio Generale del Soldo informato di tutti gli affari dipendenti dalle suddette Aziende, per dare, secondo il bisogno, i necessari provvedimenti.

Gli ordini a buon conto per li pagamenti delle accennate spese si faranno dal detto Direttore dell'Ufficio Generale del Soldo al Direttore della Tesoreria di Milizia, ed il recapito finale si spedirà dal Consiglio, nella forma solita, diretto al detto Direttore della Tesoreria.

Sarà obbligo del Direttore dell'Ufficio Generale del Soldo d'inviare al Consiglio, residente a Torino, di quartiere in quartiere il conto dello speso, ed in fine d'ogni anno lo spoglio del Bilancio.

Dovrà il medesimo Consiglio farsi rendere di tempo in tempo li conti dalli rispettivi guarda-magazzini, e quelli saldare nella forma dalla detta Costituzione prescritta, avendo il Tribunale del Patrimonio avuto ordine di non più ingerirsene.

Il detto Cagnoli terrà tutti li registri e le scritture delle accennate Aziende spettanti all'Ufficio di Primo Commesso e Primo Segretario dell'Intendenza; e affinchè possa supplire colla dovuta esattezza a tal incombenza avrà sotto di sè un Segretario, collo stipendio stabilito nel bilancio, e saranno tenuti di lavorare assieme col Segretario del Consiglio nell'Ufficio del detto Direttore dell'Ufficio Generale del Soldo.

Prendiamo pertanto a notificarvi queste nostre intenzioni acciò le facciate eseguire; e affinchè ambidue li Consigli possano alle medesime conformarsi, vogliamo che il presente sia registrato nei registri dei medesimi per avervi ricorso nelle occorrenze.

Per ciò che riguarda le riparazioni da farsi alle Città del Regno contenute in Bilancio a parte, ne sospenderete l'esecuzione, e facendole solo eseguire dalle rispettive Città, a' quali spetta, nelli sei ultimi mesi dell'anno venturo 1716; e Dio vi guardi.

Palermo li 10 luglio 1714.

V. AMEDEO

DE ST-THOMAS (12)

Il Tribunale del R. Patrimonio manda eseguirsi dal Senato di Trapani l'Ordine Viceregio sopra la macellazione e vendita della carne bovina per uso delle truppe

(Archivio comunale di Trapani)

Victorius Amedeus Rex Siciliae et Cypri, etc.

Ill. Reg. dil. sal. Con biglietto del nostro Segretario di Guerra habbiamo ordinato lo che siegue: — Avendo S. E. ponderati i motivi da V. S. rappresentati, in sua Consulta delli 21 marzo scorso, sopra i pregiudizii che puonno risentire il patrimonio della Città di Trapani, ed i suoi suggiogatarii, dalla qualità di bestiami che si macellano giornalmente in essa nel quartiere dei militari, e considerati i mezzi più accertati per riparare non solo a tal'inconveniente, ma procedere nello stesso tempo alla necessaria sussistenza di detti militari, è entrata in determinazione che debbasi per l'avvenire stabilire un numero prefisso di bestiami, che dovranno macellarsi in caduna settimana per uso e servizio delle truppe, che di tempo in tempo si troveranno di presidio in detta Città, a proporzione delle quantità d'esse, e con la medesima regola, che si pratica in questa, ed in tutte l'altre Piazze del Regno, giusta la quale mi comanda a V. S. di procedere a détto stabilimento, con prescrivere similmente la qualità delle bestie che dovranno macellarsi, come sopra, a tenore delle Prammatiche e Bandi emanati su questa materia, tenendola poscia informata di quanto si sarà disposto, affinchè faccia indi saper a V. S. quali ordini dovranno poi darsi al Senato di detta Città per suo governo, e in conformità d'essi disporre, anche per via di questa Segreteria di Guerra, quelli che riguarderanno il Comandante di detta Piazza, acciò ne faccia seguire il puntuale adempimento, con incaricarlo nell'istesso tempo di non permettere che in detto quartiere si venda ad altri, che militari, qualsivoglia genere di commestibile, o potabile, volendo che s'evitino onninamente gli abusi, e che ne sia proibita del tutto la vendita al popolo; ciò è quanto ne occorre passare alla notizia di V. S. per sua intelligenza; e nostro Signore la guardi. Palermo 9 maggio 1717. De Caroli. — Al Tribunale del Real Patrimonio — In dorso del quale per via di questo Tribunale provittimo. — *Panormi die 20 maij 1717. Exeq. et certioretur E. S. et reg. in margine Consult.* — Perciò in esecuzione del preinserto Biglietto vi incarichiamo, in adempimento delle Reali determinazioni, delle Prammatiche, e Bandi

emanati sulla macellazione della carne bovina, dobbiate permettere che possano macellarsi nel pubblico macello di cotesta Città per servigio delle truppe, che di tempo in tempo si troveranno di presidio in cotesta Piazza, in due vacche di guasto inservibili, la settimana, per ogni cento soldati, da trasportarsi dopo macellate, e vendersi dentro il quartiere, con che prima di farsi la macellazione, dovrà farsi da voi, o dall'Ufficiale designato la riconoscenza del bestiame, giusta la disposizione delli Bandi sopra ciò pronunziata l'anno 1715, per non permettersi la macellazione d'altri generi che di vacche inservibili, come si pratica in questa città di Palermo, ordinando Noi espressamente, per Bando pubblico e sotto le pene da voi designande, che nessuna persona di qualsiasi grado, e condizione che sia, possa comprar carne, nè altri generi di commestibili, e potabili di quelli che si provvedono per servizio delle truppe, mentre Noi, per via della Segreteria di Guerra, habbiamo dato le disposizioni necessarie a cotesto Comandante per la puntuale esecuzione di tutto l'antedetto, e che non permetta che si venda al pubblico la carne, o altri generi di commestibili, e potabili, ma semplicemente ai soli soldati, nè che questi possano portar carne a vendere fuori del quartiere nelle case di particolari; e così voi eseguirete con la puntualità dovuta senza dar motivo a nuovi ricorsi, per quanto la grazia di S. M. tenete cara, e siccome dalla vostra attenzione la speriamo. *Dat. Panormi die duodecima junij 1717.*

Il Conte Maffei

Drago *P.* — Valguarnera *M. R.* — Bonifazio *M. R.*
Sapellani *Cons.* — Virgilio *F. P.*

Il Vicerè provvede in ordine ai lucri da favorirsi alle truppe di presidio

(Archivio comunale di Trapani)

Il Segretario del Vicerè al Senato di Trapani

Fu mente di Sua Maestà, che i militari dovessero godere i lucri, o franchezze su l'istesso piede che godevano in tutte le Città e Castelli dalli militari nel tempo del precedente Governo senza alcuno aumento, o diminuzione. E perchè venne alla notizia di S. E. che i lucri, che si perceveano costì dal Comandante, o altri militàri Spagnuoli, oltre le franchezze dei soldati, erano molto maggiori di quello che furono, d'ordine di S. M., posti nella pianta dei lucri, perchè consegnati in minor quantità, non avendone allora il Comandante tutta la cognizione, mi comanda di dire a V. S. di doverla informare esattamente di tutte le franchezze, e lucri dei quali erano in possesso i Comandanti Spagnuoli, e li militari all'ora che consignarono cotesta Città e forti all'armi di S. M. — Desiderando S. E. che V. S. prima di trasmetterle quest'informe lo faccia communicare al signor Comandante, acciochè possa anch'egli far pervenire a S. E. il suo, quando stimi che possa competere sì a lui, che agl'altri militari maggiori franchezze, e lucri che fossero stati goduti dai militari del precedente Governo, a vista dei quali S. E. farà pervenire le ulteriori sue determinazioni. Intanto comechè i soldati non s'inviano nei Presidij per impinguare le gabelle dell'Università, anzi la ragione vuole che habbino modo di campare col soldo che tengono, mi ordina S. E. di dire a V. S. in risposta della sua Consulta del 13 del cadente, che debbasi senz'altro continuare l'immissione franca del vino del quartiere per tutta quella quantità che sarà necessaria per uso delli militari, non dovendo S. E. disapprovare, che il Comandante, per maggior contegno dei medesimi, habbi loro proibito d'andare a bevere per la Città, potendo da ciò succedere gravi disordini; e nostro Signore guardi V. S.

Palermo li 24 luglio 1717

De Caroli

Il Vicere provvede sopra alcune occorrenze del presidio militare di Trapani.

(Archivio comunale di Trapani)

Il Direttore dell'Ufficio del Soldo al Senato di Trapani

Dalla Consulta di V. E. del 25 del cadente riconosce vieppiù S. E. il di lei zelo verso il Real servizio per le diligenze prevenute secondo gl'incarichi avuti da questo Comandante, nel provvedere questa piazza di viveri e d'ogni altro che potesse bisognare per qualsivoglia accidente, e mi comanda manifestargliene il gradimento con fargli sapere che per l'adempimento di quanto resta d'effettuarsi le dà tutta la facoltà necessaria, a tenore di detta Consulta; e per quanto spetta alla provvisione della legna, se gli rimettono ingionti li viglietti per li Giurati del Monte, e per il Procuratore di Pallavicini per approntarne la quantità necessaria, procurando trovar la forma più conveniente per la soddisfazione del prezzo, persuasa che per li restanti generi di vino ed olio, adoprerà li mezzi che stimerà proprii per conseguire l'intento, incaricandola precipuamente di far con l'acqua, che scorre negli acquedotti, riempire le cisterne, come propone; e nostro Signore la guardi.

Palermo li 28 maggio 1718

BOLGARO

ORDINI E PROVVEDIMENTI REGII PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA MILITARE.

Il Vicerè costituisce i Giudici del Consiglio di guerra per sentenziare sopra l'Alfiere D. Gioanni Arezzo, inquisito per insubordinazione in servizio.

(Archivi generali di Torino)

Il Conte Don Annibale Maffei Cavaliere della Sacra Religione dei Santi Maurizio e Lazzaro, Gentiluomo della Camera di S. M., Tenente-Maresciallo nelle sue armate, Generale, Gran Mastro d'Artiglieria in tutti i suoi Stati, Vicerè, Luogotenente, e Capitano Generale di questo Regno.

Sendoci pervenuto a notizia che sotto li 6 dell'or scorso mese di settembre, mentre si ritrovava di guardia alla poppa della galera *Milizia* della Squadra di S. M. l'Alfiere della Compagnia presidiata sopra la medesima, D. Gioanni Arezzo, siasi fatto lecito di ritirarsi da detta guardia sotto pretesto di esserli sovragiunto male allo stomaco senza partecipazione dei suoi superiori; sopra del che, come contrario al buon servizio, e regolamenti militari di S. M. siansi dal Vice-Auditore generale di detta Squadra prese le debite informazioni, volendo ora che il fatto sia deciso dal Consiglio di guerra, acciò sia convenientemente punito un simile mancamento; perciò inseguendo la facoltà concessaci dalla M. S. abbiamo constituito, e constituiamo per Giudici di detto Consiglio il Capitano nel Battaglione di dette galere D' Alethon, il Luogotenente di galera Cavaliere Marchese, il Luogotenente di detto Battaglione Conte Ricca di Castelvecchio, il secondo Tenente di galera Cavaliere Di Sales, e l'Alfiere di detto Battaglione Cavaliere Ghibert, ai quali mandiamo, che sentita la relazione di dette informazioni dall'accennato Vice-Auditore Generale, precedente il solito giuramento, debbano dare il loro voto, e la sentenza sopra il fatto suddetto, conforme a ragione e giustizia, sospendendone però la pubblicazione sino a che la medesima sia da noi approvata.

Palermo li 24 ottobre 1714

Il Conte Maffei

Decaroli
42

Il Vicerè costituisce i Giudici del Consiglio di guerra per sentenziare sopra il cavaliere Grimaldi, inquisito per gravi fatti commessi in Palermo, e denunciati da tre suoi commilitoni.

(Archivi generali di Torino)

Il Conte Don Annibale Maffei Cavaliere della Sacra Religione dei Santi Maurizio e Lazzaro, Gentiluomo della Camera di S. M., Tenente-Maresciallo nelle sue armate, Generale, Gran Mastro d'Artiglieria in tutti I suoi Stati, Vicerè, Luogotenente, e Capitano Generale di questo Regno.

Avendoci S. M. ordinato con sua lettera delli 13 febbraio scaduto di far prender informazioni contro il Cavaliere Grimaldi Capitano nel reggimento di Piemonte, per la verificazione dei fatti dal medesimo commessi nella presente città, ed espressi nella *Memoria* fattaci presentare contro di lui dalli Capitani di detto reggimento Cavalieri Pensa, Di Demont, e Fiandotto, abbiamo con biglietto delli 18 marzo seguente, d'ordine nostro firmato dall'infrascritto segretario, appoggiata questa incombenza all'Avvocato e Commissario di guerra Tetù, attesa la sospicione allegata dal riferito Cavaliere Grimaldi del Vice-Auditore Generale di guerra Sapellani; in seguito al che essendosi dal detto Avvocato prese le suddette informazioni e proceduto all'esame, e repetizione del detto Cavaliere Grimaldi, con intervento ed assistenza del Maggiore del reggimento di Savoia Cavaliere Clermont, da noi eletto per far le parti del Fisco, dovendosi ora determinare sopra detti fatti per via d'un Consiglio di guerra, inseguendo la facoltà concessaci dalla M. S. abbiamo constituito, e constituiamo per giudici del medesimo il Luogotenente Colonnello Cavaliere Marelli Capitano del reggimento Guardie, il Maggiore del reggimento la Marina Conte Baratta, il Cavaliere Di Rivara Capitano del detto reggimento Guardie, il Cavaliere Di Corbeau Capitano dei Granatieri del 3° battaglione di Savoia, e il Cavaliere Lascaris di Ventimiglia Capitano dei Granatieri di detto reggimento della Marina, alli quali tutti mandiamo che, sentita la relazione del processo formato dal detto Avvocato Tetù, l'Avvocato del Fisco nelle sue conclusioni, ed il reo personalmente, o per mezzo dell'Avvocato, che eleggerà nelle sue difese, precedente il solito giuramento, debbano dare li loro voti e sentenza sopra li fatti suddetti conforme a ragione e giustizia, servata in tutto la disposizione degl'ordini e constitnzioni militari di S. M., sospendendone però la pubblicazione sino a che la medesima sia da noi approvata; per il che tutto conferiamo a detti Giudici l'autorità necessaria, ed opportuna.

Palermo li 13 maggio 1715

Il Conte Maffei

Decaroli

Il Vicerè, per motivi di suspicione eccepita dalli Capitani Pensa, Di Demont e Fiandotto, provvede all'istruttoria del loro giudicio in revisione.

(Archivi generali di Torino)

Il Conte Don Annibale Maffei Cavaliere della Sacra Religione dei Santi Maurizio e Lazzaro, Gentiluomo della Camera di S. M., Tenente-Maresciallo nelle sue armate, Generale, Gran Mastro d'Artiglieria in tutti i suoi Stati, Vicerè, Luogotenente, e Capitano Generale di questo Regno.

Essendo stati esaminati d'ordine nostro li motivi della suspicione allegata dalli tre Capitani del reggimento di Piemonte, Cavalieri Pensa, Demont, e Fiandotto contro il Vice-Auditore del reggimento Dragoni di Piemonte Avvocato Butticaris, da S. M. eletto per Auditore nel giudicio di revisione della sentenza contro di loro proferta dal Consiglio di guerra, ed avendone reso conto alla M. S., si è la medesima compiaciuta ordinarci di deputare altra persona per far le parti di Vice-Auditore di guerra in detta causa di revisione, con far intervenire nella medesima il Conte e Presidente Nicolis di Robilant nostro Consultore, in qualità di Giudice; inseguendo per ciò le intenzioni della M. S., abbiamo eletto, constituito, e deputato, eleggiamo, constituiamo, e deputiamo il Notaro Borigna Vice-Auditore del reggimento di Saluzzo, acciò in tal qualità assista alla sumpzione delle informazioni, esame dei testimonii, e delle parti, ove sia di bisogno, al quale mandiamo di compire con la dovuta sollecitudine il processo della causa; mandando al Consiglio di guerra di proferire sovra la relazione, che dal medesimo verrà fatta delle suddette informazioni, esami, e processo, la sua sentenza si, e come viene prescritto dal Biglietto di delegazione firmato da S. M. e con aggiunta del voto del riferito Conte e Consultore Nicolis di Robilant in qualità di Giudice, come sopra; che tale è la mente della M. S.

Palermo li 9 novembre 1715

Il Conte Maffei

Decaroli

Il Vicerè rimette in tempo utile il Pietro Strada, soldato nel reggimento Nizza, e poi della Marina, per godere dell'amnistia Reale delli 30 luglio 1713.

(Archivi generali di Torino)

Il Conte Don Annibale Maffei Cavaliere della Sacra Religione dei Santi Maurizio e Lazzaro, Gentiluomo della Camera di S. M., Tenente-Maresciallo nelle sue armate, Generale, Gran Mastro d'Artiglieria in tutti i suoi Stati, Vicerè, Luogotenente, e Capitano Generale di questo Regno.

Avendoci Pietro Strada, della citta di Nizza, fatto umilmente rappresentare che per non essergli pervenuta a notizia l'amnistia da S. M. benignamente concessa sotto li 30 luglio 1713, non ha potuto gioire del beneficio della medesima col restituirsi al servizio nel reggimento di Nizza, ora della Marina, da cui ha disertato nell'anno 1707, e perciò supplicati di restituirlo in tempo a poter godere di detta amnistia, inseguendo le intenzioni della M. S. abbiamo concesso e concediamo per il presente al suddetto Pietro Strada la supplicata restituzione in tempo, con ciò però che contro di lui non concorrano alcune delle circostanze che possano renderlo escluso dalla detta amnistia, e che fra il termine di giorni ..... prossimi debba presentarsi avanti l'Ufficio Generale del Soldo per esser nuovamente assentato in qualità di soldato nel riferito reggimento della Marina; in qual caso mandiamo all'Ufficio Generale del Soldo di così eseguire, inibendo noi il suddetto Pietro Strada dal Fisco militare, e da chiunque altro sia spediente, ogni reale e personale molestia per causa della suddetta sua diserzione, e mandando cancellarsi dal ruolo dei disertori.

Palermo li 16 ottobre 1715

Il Conte Maffei

Decaroli [13]

ORDINI E PROVVEDIMENTI REGII EMANATI DAL GIORNO DELLA INVASIONE SPAGNUOLA
SINO ALLA PARTENZA DELLE TRUPPE PIEMONTESI
IN ESEGUIMENTO DEL TRATTATO DELLA QUADRUPLICE ALLEANZA E DELLE CONVENZIONI RELATIVE

Il Conte Maffei scrive al Re dello sbarco delle truppe Spagnuole nelle vicinanze di Palermo, e degli ordini dati per ogni maniera di provvedimenti relativi.

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

Alli 28 del passato giugno dopo d'avere l'armata di Spagna, partita da Cagliari, fatto 40 miglia in mare colle prore dirette a questo Regno, le voltò verso gregale, che vale a dire verso il Regno di Napoli, sino a che un legno Trapanese che era da quella parte, la perdette di vista, e ne portò la notizia a Trapani, da dove mi fu trasmessa: con tutto ciò la notte delli 29 s'accostò a noi sette in otto miglia lontano da Carini, e la mattina delli 30 è comparsa in vista del porto di Palermo in distanza di 12 in 15 miglia, numerosa di 300 e più vele, vedendosi spontare dal monte Pellegrino, e tirare verso Levante, sino che gionta quasi all'altura di Capo Zaffarano ammainò le vele di poppa e sminuì le altre, continuando tutto il giorno lo sfilare dei bastimenti, ed il suo camino assai lentamente. Passato detto Capo diede fondo, e nel serrar della notte cominciò lo sbarco nel golfo di Solanto, dieci o dodeci miglia lontano di Palermo, senza che potess'essere incommodata; poco dopo mezzodì feci partire Luciano Coppa guardiano del porto, acciò come da sè, e senza ordine mio, o d'alcuno, andasse a riconoscere se di qualche cosa occorresse alla flotta di avere bisogno, ma non essendo ritornato ho creduto che fosse stato trattenuto.

Avuta la notizia certa del cominciato sbarco, che fu anche riconosciuto da alquanti dragoni da me colà spediti, che mi riferirono ch'erano gionti alcune centinaia di soldati al casino del Prencipe della Cattolica; e da un prete che veniva dall'interno del Regno, fermato dalle guardie, e condotto dal Generale, mi fu riferto che lo stesso gli aveva detto che erano venuti per abitare una casa, che un tempo fà era sua; spesa la notte in dare le disposizioni più necessarie, ho spedito la mattina delli 2 il Conte Ruffoli per parlare al Generale, e spiegargli la mia ammirazione in vedere questo sbarco improvviso, e senza motivo.

Le risposte che ha avuto dal detto Generale, Marchese di Leyde, mi hanno niente meno sovrapreso quanto il vedere a comparire la flotta come nemica, a cui avevo avuto ordine di usare civiltà singolare, e come nemica s'era dichiarata con lo sbarco numeroso senza partecipazione o intelligenza mia, e con avere le guardie avanzate sparato un colpo sovra il distaccamento di 30 dragoni, che nuovamente avevo rimandato per meglio riconoscere la situazione di detto sbarco da vicino, ed il nostro distaccamento nel ritirarsi sparò più colpi di fucile, non sendovi stato danno d'alcuna delle parti.

Dalla relazione che m'ha fatta detto Conte Ruffoli della sua comissione, che per copia qui gionta le trasmetto, potrà meglio riflettere V. M. sotto qual colore, e pretesto abbia preteso detto Marchese di coprire l'ostilità, ed il tradimento, a vista massime di tutto ciò che V. M. m'ha confidato.

Devo alla detta relazione aggiungere che il Conte Ruffoli, dopo l'espressioni portate dalla medesima, avendo richiesto detto Generale di permettere di poner in carta le parole della risposta, ne ebbe l'assenso, e dettante detto Generale scrisse quanto si contiene nella pagina a parte, che pure unisco alla detta relazione.

Le disposizioni che ho date, sono state in prima di tentar tutti li mezzi per avere denari, ma inutilmente; il Pretore non ha voluto acconsentire che si toccasse un grano della Colonna frumentaria, anzi lo ricusò con calore, nè da un nobile, o negoziante si è potuto ottenere un soldo, non ostante l'offerta della obbligazione mia, del Consultore, e Conte Bolgaro.

Feci partire per Trapani, in rinforzo di quel presidio, il battaglione di Saluzzo, che fu seguitato dal Conte Campione per comandare in detta piazza, ed ho sostituito in Castellamare li 400 uomini della Marina diretti dal Conte Baratta, ed il Cavaliere Marelli per Comandante; e diedi ordine per mettersi nel Castello del molo li Residenti.

Inviai a Termini di rinforzo delli 120 uomini, che colà si ritrovavano, altri 180 comandati dal Conte Biscaretto, per aver un ufficiale di qualche importanza in detta piazza, in caso mai che succedesse qualche accidente al Conte Badat.

Intimai al Pretore, ed al Capitano di giustizia di tener buona contenenza facendo eziandio guarnire li bastioni dalla sua maestranza, per contenere l'inimico, il che avrebbe contribuito ad ottenere una buona capitulazione con includerci il patto di non attaccarsi Castellamare dalla parte della Città, facendo conoscere l'interesse, che questa aveva di non lasciar perder il castello dalla sua parte, acciò il castello non la danneggiasse.

Diedi gli ordini per far intimare il servizio militare, ma poco frutto se ne può sperare, vedendo tutta la nobiltà prevenuta per gli Spagnuoli, ed

occupata ai proprii interessi, anzi ieri sera la Deputazione del Regno mi fece pervenire *Consulta* rappresentandomi l'impossibilità di poter in 12 giorni congregarsi detto servizio nella città di Piazza, onde, per toglierle ogni pretesto, ne ho prorogato il termine per tutto luglio. Diedi similmente ordine al Sacro Consiglio di dovermi seguitare, e non lascio di prevedere che pochissimi saranno li ministri che intraprenderanno il viaggio.

In questo stato di cose ho desiderato di poter dare pronto avviso a V. M. d'un così grave incidente, ma la contrarietà del mare non ha permesso di poter spedire filuca, non potendomi giovare il pensiero di mandar per terra a Trapani corriere serio, per fare spiccare da detta piazza chi ne portasse a V. M. l'avviso, sapendosi che non sono ivi filuche, per questa spedizione, pronte e sicure; onde ho preso il partito di soffrire questa dilazione, dando di quà le notizie alla M. V. dopo aver lasciati gl'ordini in Palermo che, alla prima apertura di vento favorevole, due filuche vuote si portassero a Trapani, dove inviarò due duplicati di questa per esserne mandata una, per via di Livorno a dirittura, e l'altra a Roma, sperando con ciò d'accertare la sicurezza dell'avviso. Intanto è continuato lo sbarco con porre a terra varii pezzi di cannone, essendosi vedute alcune filuche traghettare all'armata, abbenchè avessi incaricato il Pretore di non permettere tal sorta di maneggio.

Avrebbe esso Pretore in certo modo desiderato che io partissi con sollecitudine dalla Città il venerdì stesso, esprimendo con segni di dolore, ed aprensione che si vedevano persi, facendosi continue conferenze nella casa del Senato, con concorso di tutta la nobiltà, parlandosi di capitulare, se bene a me il Pretore protestava con termini di sommissione, che desiderava le instruzioni per la sua condotta, anzi gl'ordini, senza i quali non avrebbe dato passo; nè avendo io modo di correggere questi moti dell'indignazione universale verso i Spagnuoli, stimai di dare tutte le disposizioni per la partenza di questa mattina con le truppe, come è seguito, tamburo battente, in pieno giorno, con averlo partecipato al Pretore con biglietto di mia Secretaria di Stato, il quale so che stava con anzietà di riceverlo, ed a cui l'ho rimesso del tenore espresso nell'ingionta copia.

Sono dunque partito con le truppe, avendo fatto precedere di qualche ora prima gli equipaggi con la Viceregina, e presi la strada del Parco; ed è stato rimarcabile il totale silenzio e quiete della Città, senza che sia comparso da me neppur un nobile, o ufficiale di Magistrato, la curiosità sola avendo portato alcuni cittadini ad essere spettatori della marcia verso Santa Teresa. La mia mira è stata, ed è di portarmi nell'interno del Regno, accostando alla parte di Levante, per essere a portata di rinforzar quelle Piazze secondo i movimenti del nemico.

Fui ieri sera avvisato che in un congresso numeroso di nobiltà, che fu fatto avanti il Pretore, si concluse che, subito che io sarei uscito dalla Città si sarebbe spedito un ufficiale dal Senato, con un tamburo, al campo per intendere quando il Generale avrebbe gradito di ricevere gli Ambasciatori del Publico, che erano stati eletti per questa commissione, li Prencipi di Palagonia, e di Montevago: e da poi che sono io gionto quà, m'è pervenuto avviso esservi due vascelli nel porto, che avevano sbarcato 400 uomini introdotti nella Città, che in essa era pure stato ricevuto il Generale predetto col sparo dell'artiglieria, non avendo però riscontro se l'armata si sii avanzata verso Palermo, del che tutto ne attendo a momenti la conferma.

A D. Gaspare Narbona, coll'ultimo ordinario, seppi che era stata fatta rimessa di scuti 30 mila; e da poche ore in quà m'è stato assicurato doversi impiegare nel contado di Modica in accompra di mille cavalli, ed aversi dal detto Narbona spediti gli ordini.

Qualonque sia per essere il disegno dei nemici, a me non occorre di dar passo, se non che di star ad osservare ogni movimento, e di continuare le maggiori diligenze per ben provvedere le Piazze, e sostenere contegno con quel corpo di truppe che mi trovo avere, e dar tempo alla M. V. di prendere le sue misure, e darmi quei soccorsi, che saranno necessarii di truppe, e di contanti, mentre dal canto mio non mancarò di contribuire con tutta l'attenzione e fermezza.

Trovo molto grave incommodo per la sicurezza dei dispacci che vanno e vengono, per essere il mare occupato da tutte parti da bastimenti che l'armata Spagnuola tiene di guardia in mare, motivo per il quale spedirò per via di Trapani e Messina, prevedendo bensì che l'ordinario di questa settimana, che parte oggi da Roma, sia per cadere in potere del nemico; e per fine alla M. V. humilmente m'inchino

Di V. S. R. M

Piana dei Greci li 3 luglio 1718

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
Il Conte Maffei

Copia di viglietto scritto da S. E. al Pretore, la mattina del 3 luglio 1718. Avendo S. E. stimato a proposito di non tenersi ristretta colle truppe in questa Città, n'è questa mattina partita colle medesime, e mi ha comandato di ciò partecipare a V. S. affinchè, secondo l'obligo del suo ufficio, dia quelle provvidenze che potranno essere più proprie per la sicurezza della Città, ed accertate per il ben pubblico nella presente circostanza; e nostro Signore la guardi — Palermo li 3 luglio 1718. Sottoscritto Picono.

Bando e comandamento d'ordine dell'Eccellentissimo signor D. Annibale Conte Maffei Cavaliere della Sacra Religione de' Santi Maurizio e Lazzaro, Gentiluomo della camera di S. M., Tenente di Maresciallo nelle sue armate, Generale, Gran Mastro dell'Artiglieria in tutti li suoi Stati, Viceré, Luogotenente e Capitano Generale di questo Regno di Sicilia.

Essendo proprio del zelo ed attenziono di S. E. di provvodere per quanto osige ogni regola di buon govorno alla sicurezza o difosa di qnesto fidelissimo Regno, stanto l'omineute necessità della difosa dol Regno in occasione dollo sbarco fatto dell'armata Spagnuola, constituisce l'E. S. in una giusta necessità di praticare con lo opportune provvidenze qualunque attontato cho potosse vonir commesso dallo sbarco dolla suddotta armata, ha doterminato d'intimare il servizio militaro de' Baroni e Feudatarij di questo Regno; o per ciò ordina, provvedo o comanda in virtù del presente bando, cho tutti li Baroni o Feudatarij soggetti al servizio militaro debbano essere provvisti d'uomini, armi e cavalli a tenoro della loro obbligazione fra il termino di giorni dodeci precisi da córrere dalli due del presente mese di luglio, dovendosi pel riferito giorno presentarsi nella Città di Piazza, e stando avvortiti gl'accennati Baroni e Feudatarij, che le persone e cavalli siano buoni od atti a servire, e siano armate ognuna con dno pistole, spada o carabina, o scopetta, e non essendo pronti nel giorno o luogo designato, o non averanno le riferite qualità, si intenderanno incorsi nell'indignazione di S. M. — Palermo 2 luglio 1718.

Il Conte Maffei seguita a ragguagliare il Re sulle forze militari degli Spagnuoli, e lo previene dell'effetto morale che produrrà nelle popolazioni la notizia del loro sbarco in Palermo

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

Dopo quanto mi sono dato l'onore di scriver a V. M. con altra mia di ieri, mi occorre di soggiongerle con questa come ho avuto avviso sicuro, che li Spagnuoli già avevano sbarcato alli due 6000 fanti, e 2400 cavalli, e che hanno continuato a metter a terra il rimanente dell'infanteria, che si dice ascender ad uomini 18 mila, benchè li Spagnuoli assicurino essere la loro armata di sbarco numerosa di 25 mila uomini, ed anche nella stessa mattina avevano già sbarcati 6 pezzi d'artiglieria, e continuarono tutto quel giorno, e la notte seguente, a sbarcarne altra con i suoi attrezzi.

Vengo anche assicurato, che attendono un secondo convoglio da Spagna, o da Sardegna con altre truppe, massime di cavalleria, giacchè di questa non ne hanno con loro, che il numero sopra espresso sbarcato.

Avrei potuto partecipare subito al Viceré di Napoli quanto mi succede con i Spagnuoli per esplorare da lui, e la sua volontà in soccorrermi, ed il capitale che potevo fare del suo soccorso; ma memore di quanto V. M. mi

replicò l'anno scorso, quando mi diedi l'onore di rappresentarle questa mia intenzione, quando sospettai allora ciò, che in effetti presentemente accade, cioè di non dare questo passo, che non ricevessi prima i di lei oracoli, me ne sono astenuto.

Dimani a sera partirò per proseguire la marcia con i tre battaglioni, e le cinque compagnie di Dragoni, che tengo meco, verso il centro del Regno, per indi accostarmi a Siracusa, pensando, quando sarò a portata, di rinforzare il Marchese d'Andorno d'un altro battaglione in rimpiazzamento di quello, che come avvisai V. M. gli ordinai di spedire a Siracusa.

A misura che arriva la notizia nelle Città e Terre del Regno dello sbarco accennato, mi accorgo che fa da per tutto impressione, e molto maggiore la farà quando sapranno che siano stati ricevuti li Spagnuoli in Palermo, di modo che prevedo che, alla riserva delle Città, e loro contorni, nelle quali vi abbiamo presidio, il restante sarà tepido nell'esecuzione dei miei ordini, se pure sotto differenti pretesti non si renderà disubbidiente; e con ciò ben vede la M. V. che verrà infallibilmente a cessare qualunque provento, o soccorso da loro parte. In comprovazione di che vengo di intercettare in questo punto una lettera del Presidente Nigri, diretta al Governatore di Chiusa, con la quale ordina alle Terre della sua amministrazione di non fare pagamento alcuno per causa di tande, donativi o altro, sino a nuovo suo ordine, essendosi ritrovati annessi alla medesima due viglietti, dai quali si conferma, che gli Spagnuoli dovrebbero entrare dimani in Palermo, e che il Marchese di Leide dovesse prendere il possesso in qualità di Vicerè.

Devo soggiungere a V. M. che non spero più d'esser seguitato da alcun ministro, dopo che li due Avvocati fiscali, già usciti da Palermo, e portatisi, il Perlongo a Monreale, ed il Virgilio a Corleone, sono ritornati addietro.

Considerando non meno pericoloso, che fosse di molto ritardo, l'arrivo a V. M. di questo dispaccio per via di Trapani, ho stimato del preciso suo servizio di spedirgliene altro dalla parte di Messina, e dinunciare con esso il commesso della posta Rubino, acciò possa pervenirle con la maggiore sollecitudine possibile la notizia di questo attentato. Ne sendo questa mia per altro, le resto, con farle humilissima e profondissima riverenza,

Di V. S. R. M.

Corleone li 4 luglio 1718

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
Il Conte Maffei

Il Conte Maffei segnala al Re le difficoltà di comunicazione colla terraferma. i pericoli di ostilità nelle marcie, e le angustie in cui versa per vittovagliare le truppe.

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

Giunto in questa terra di Vallelonga, ritrovo che il commesso Rubino, partito ieri l'altro da Corleone con l'annesso dispaccio per V. M., non ha potuto passar a Messina per ivi imbarcarsi, come ne teneva l'ordine. Arrivato fino alla città di Polizzi cercò da quel Capitano di giustizia un cavallo per continuare il suo viaggio, e ne ebbe per risposta, che era colà gionto ordine del Marchese di Leide proibitivo, sotto pena della vita, di dar aiuto a'Piemontesi, prescrivendo anzi di considerarli per inimici; onde avendo presentito da persona sua conoscente, che detto Capitano lo doveva arrestare, e farlo tradurre in Palermo con quattro desertori Spagnuoli, che avevano il passaporto del Comandante di Termini, ebbe modo di fuggirsene di notte, ed in questo punto è capitato quì con detto dispaccio. Ho pertanto stimato necessario di tentare se per altra strada posso far pervenire alla M. V. l'avviso dell'invasione di questo Regno, al qual effetto rispedisco detto dispaccio con un duplicato, ambi diretti al Luogotenente Colonnello Missegla, Comandante in Melazzo, acciò il medesimo procuri di mandarne uno a dirittura, e faccia capitar l'altro in Messina al Marchese d'Andorno, che da colà anche ne procurerà la spedizione.

A quanto ebbi l'onore di ragguagliare a V. M. colle lettere dei 3 e 4 non tengo con questa che soggiongerle, se non che mi riconosco sempre più abbandonato da tutto il Regno, anzi, per riguardo alli ordini circolari mandati da Palermo alle Università, mi ritrovo in pericolo di incontrare delle ostilità per il cammino che mi resta a fare, di otto grosse giornate per tappe invariabili di 20 miglia per caduna, e con istrade incommodissime, sprovviste quasi d'acqua. Avevo meco i soldati della compagnia del Capitano Reale; e questi che mi servivano principalmente di guida, sono fuggiti questa notte.

Dai riscontri che recentemente ho avuto con lettere del 5 e del 6 provenienti da Palermo, ed intercette, il Castello faceva fuoco del cannone sul nemico, che per terra si andava sempre più avvicinando per batterlo, avendo a quest'effetto sbarcato 30 pezzi di cannone alla Tonnara della Renella sotto

il monte Pellegrino; e da tutte le lettere, che vado intercettando, si scuopre sempre più il desiderio che avevano in Palermo di quest'evento, ed il giubilo che ne risentono.

Da tutto quanto sopra comprenderà V. M. la situazione angustiata nella quale mi trovo, e l'impossibilità della sussistenza, se non sarò dalla V. M. prontamente soccorso, mentre vengono a mancare tutti li introiti, la Cassa è sprovvista, nè si deve più far capitale di ottenere alcuna sussistenza dal Paese, salvo con il rigore, che non mi vedo in stato di praticare. Ciò però non ostante mi resta la consolazione di vedere, che la truppa sopporta pazientemente l'incommodo delle marcie, e da tutti si mostra quella fermezza, che è necessaria in simili congionture. Questo è quanto mi occorre per ora di accennare alla M. V., alla quale per fine faccio umilissima e profondissima riverenza.

Di V. S. R. M.

Vallelonga li 7 luglio 1718

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
Il Conte Maffei

Il Marchese d'Andorno ragguaglia il Re dei movimenti dell'armata spagnuola, e specialmente della sollevazione di alcune città e terre al nome di Filippo Quinto.

(Archivi generali di Torino)

Sire

Je profitte des offres de monsieur le General Schober pour faire passer celle cy par Naple à Rome, où j'ay l'honneur de dire à V. M. que la flotte ennemie, et leurs troupes, qui ont debarqué, n'on fait aucun mouvement, qui soit parvenu à ma connoisence, que ce qui suit.

Les derniers avis, que j'ay eu de Palerme sont du 7 juillet à quatre heures et demi d'Italie, par les quels j'ay apris qu'on remuoit la terre du costé de S^e. Lucie, ou *San Bastianello*, ce ne pouvoit estre que pour y faire des bateries, et par les mesmes avis j'aprends que le canon de Castelamare faisoit un feu continuel. J'ay apris de Termini que le 7 du courant il n'estoit ni attaqué, ni investi. Il n'a paru sur la coste de Tremontane aucun batiment ennemi; je ne sçai pas s'il en est de mesme sur celle du Midi.

Je n'ay point encore pu parvenir à avoir des nouvelles positives de son Viceroy, mais il m'est revenu, et il me revient tous les jours qu'il s'est retiré de Palerme par la *Piana dei Greci*, qu'il a passé a Corleone, et Alcara de Fridi, et ce matin un de ceux qui a esté envoïé pour le chercher, raporte qu'il l'a vû, et luy a parlé le jeudi passé 7 du courant à Caltanisetta avec des soldats à pied, et à cheval, mais il ne m'a aporté aucune lettre, ce qui ne me permet guere d'ajouter foy à ce qu'il dit, cependant je sçai que, estant à Palerme, j'ay souvent fait remarquer au Viceroy que les ennemis aïant debarqué à Solanto, et *Fondachelli*, il ne luy restoit que la *Piana dei Greci*, ou le chemin de Trapani par la coste du Midi, pour venir à Siracuse, et je luy representois aussi tous les inconvenients, qu'il trouveroit à prendre cette derniere route avec de l'infanterie, sans parler *del Contado di Modica*, Suli, et maintes autres villes et terres de cette nature, qu'il falloit traverser, ou passer bien près.

Il y a quelque temps que j'avois lieu de me mefier de Cattanea par les raisons, que je supose estre connues à V. M.; j'apris hyer au matin que cette ville toutte entiere avoit proclamé pour son Souverain le Roy Filippe V, qu'elle avoit aresté De Jacobi, Commandant du chateau, chassés les residents, et y avoit mis de bourgois; cette revolte a esté suivie de celle de Jaci Reale, où l'on a mis en prison le Capitaine d'armes, et quelqu'nns, que l'on croioit estre ses aderants; Mascali et ses dependences en on fait de mesme; je ne sçai point ce qui se passe à Lentini, n'ayant eu, depuis cet accident, aucune nouvelle de Siracuse; par une lettre du Lieutenant Colonel Basset du 10 juillet, qui m'est parvenue hyer au soir, je n'en ay rien apris; la terre de Mililli, qui est un gros bourg, à fait comme Cattanea; je ne doute pas qu'il n'y en ait plusieurs d'autres, qui ne sont pas parvenues à ma connaisence; depuis Cattanea, jusques près des Jardins de Taourmine, les habitants ont tous pris les armes; ils causerent hyer quelque allarme à cette ville, d'où ils s'aprocherent, et enleverent quelques paisans, et un soldat d'Akbret, c'est à dire un vivandier, qui alloit chercher du vin dans le voisinage.

J'ay jugé à propos d'envoïer à Taourmine quarante Dragons commandés par un Lieutenant; j'ay fait partir hyer au soir, avec ces commandés, mon Adjutant, qui connoit assez ce pays là pour tacher d'imposer à cette canaille; selon les nouvelles que j'aurai je renforcerai, ou retirerai ce detachement.

J'ay fait munir le fort de la Mole de tout ce, qui est necessaire à la garnison pour se defendre; la ville, qui en est entierement commandée, paroit ne manquer de fidelité, ni de zele, et obbeit sans difficulté à tous les ordres du Chevalier Bolgaro, qui en est le Commandant.

Depuis Taourmine jusques à Termini, c'est à dire, ce qu'on appelle coste

de Tramontane, n'a donné aucun soupson de manquer de fidelité, si ce n'est en recevant les ordres que le General d'Espagne leurs a envoïé; le Sergent Major de St-Fradello, substitut du Prince du Pallagonia, les a reců, et en a envoïé une copie au Commandant de Mellas, et rettenu l'original; j'ay jugé du service de V. M. d'ordonner à ce dernier de le faire arester; cela non obstant toutte cette coste se dit preste à faire son devoir, et paroit mesme assez à l'herte; le Capitaine d'armes de Patti a aresté un de ces Couriers, qui portoit ces papiers des Espagnols, et l'a fait lier, et conduir à Mellas.

Si son Viceroy s'est retiré à Siracuse, je me flatte qu'il y est, à l'heure qu'il est, pourvû qu'il n'ait pas pris cette route par le chemin de Trapani; j'ay fait partir hyer un Officier pour Siracuse qui luy rendra comte de tout ce, qui est parvenu à ma connaisence depuis qu'il a quitè Palerme, et prendra avec luy les mesures convenables de ranger Cattanea, si les ennemis nous en donne le temps; le susdicte Officier s'est embarqué à Reggio, où M. le General Schober a eu l'honesteté de luy faire donner sa felouque de garde; il a toujours agi à nostre esgard avec toute la civilité possible.

Je souhaite ardemment que le Viceroy soit à Siracuse, cette place manque d'argent, et quoy que l'on soit presque dans le mesme cas icy, je luy en ay cependant fait tenir, ce que je ne sçaurois plus faire, tandis que le chemin de Cattanea ne sera pas sûr. J'ay sçû hyer qu'à Termini on n'avoit pas eu de quoy donner le prèt du 5: je luy ay envoïé de l'argent, mais je ne sçai pas s'il sera à temps d'y entrer.

Je fairai partir au premier jour une feloque pour Rome, et je rendrai à V. M. un comto plus exact de ce qui se passe icy.

Le Marquis de Leide, General des Espagnols, a pris le titre de Viceroy, comme elle le voira par le cy joint imprimé; Elle trouvera aussi cy joint un original et une copie de certains ordres que le susdicte a envoïé; je la supplie en attendent d'estre persuadée que par tout où je serai, je fairai toujours ce qui sera à mon pouvoir pour assurer le service de V. M. Je suis avec toutte la soumission, et fidelité que je dois

Sire

De Vôtre Majesté

Messine le 12 juillet 1718

Le très humble, et très obeissant serviteur, et très fidèle sujet

D'Andourne

Si narra come, per ordine del Re, sia stato messo in arresto l'Ambasciatore di Spagna in Torino.

(Dal Cerimoniale d'Angrogna)

. . . .

Alli quindici di luglio giunse corriere straordinario, spedito dal Conte Gubernatis, Ministro di S. M. residente in Roma, colla nuova che l'armata spagnuola aveva sbarcato in Sicilia, ed era entrata in Palermo álli tre del corrente luglio. Sorprese molto la Maestà Sua questa novità, e da Rivoli ove resideva la Corte, mandò il Re a chiamare il Marchese di San Tomaso, indi radunati quei Ministri di Stato, che si ritrovarono in Rivoli, si deliberò quel tanto, che far si doveva in simile congiuntura. La sera poi, alle ore dieci, mi fece chiamare il signor Marchese di San Tomaso nel tempo che ritornava da Rivoli, e mi disse, d'ordine del Re nostro Signore, che dovessi portarmi al palazzo del signor Marchese di Villamayor, Ambasciatore ordinario di Spagna a questa Corte, e dirgli per parte di S. M. la commissione, che segue:

Mi portai dunque immediatamente alla casa del signor Ambasciatore, e dopo d'aver passate le solite convenienze, gli dissi che mi spiacea al sommo di esser obbligato di fargli un complimento per parte della Corte, ed era, ch'avendo li Spagnoli sbarcato in Sicilia, ed essendo entrati in Palermo, S. M. mi commandava di dimandargli la sua parola d'onore in iscritto, si come non avrebbe fatto, nè intentato cosa alcuna contro la Persona del Re, nè dei suoi Stati, e che non sarebbe uscito dai medemi Stati, sin che li Ministri di S. M., che sono in Ispagna, si ritornassero in sicuro fuori dei Stati di S. M. Cattolica, in difetto del che si sarebbero prese, per la sicurezza di quanto sopra, le misure già praticate verso di lui in occasione della dichiarazione dell'ultima guerra, che già risedeva in questa Corte con carattere pure d'Ambasciatore, cioè a dire, se gli sarebbe posta una guardia alla porta di sua casa, con un officiale, che l'avrebbe sempre osservato, e infatti il signor Commandante Marchese Foschierr stava al quartiere dei soldati, in seguito all'ordine, che in nome di S. M. gliene aveva già dato il signor Marchese di San Tomaso, con il suo distaccamento pronto per farlo marciare al minimo avviso che io gliene avessi dato. Non fu però bisogno di distaccamento, mentre il signor Ambasciatore mi disse subito, che gli spiacea al sommo, che la sua Corte avesse rotto con questa, in un tempo massime nel quale parevano bene stabilite l'unione e la corrispondenza, e

ch'egli dava la parola nella forma, che gliela dimandava: infatti fece subito chiamare il suo Segretario, e gli dettò lo scritto seguente, il quale firmò di sua propria mano:

« Habiendome intimado el señor Marques de Angroña, Maestro de ceri-
« monias de Su Magestad Siziliaña, de dar mi palabra de honor de no salir
« de sus dominios hasta tanto que los Ministros de Su Magestad, que se
« hallan en España, esten en plena segurdad, como tambien de no intentar
« cosa que sea contra Su Real Persona, ne Sus Estados, la doy en estos
« terminos, y lo firmo de mi mano. — En Turin a 19 de julio 1718. —
« El Marques de Villa Mayor. »

Nel mentre che il signor Ambasciatore fece chiamaro il suo Segretario per iscrivere la parola che mi dava, io per avvalorare quel tanto che gli dicevo, gli feci la lettura della lettera scritta dal Conte Gubernatis a S. M. come anche di quella che il medemo Conte scrisse al signor Marchese del Borgo, nelle quali si conteneva la relazione di tutto l'operato dalli Spagnoli.

La mattina seguente mi portai a Rivoli e presentai alla M. S. la parola, in iscritto, che dato m'aveva il signor Ambasciatore. Si compiacque S. M. di leggerla, indi me la rimise, ordinandomi di consegnarla al signor Marchese del Borgo, Ministro e primo Segretario di Stato degli affari stranieri.

In questa forma restò il signor Ambasciatore senza guardia di veruna sorta, e ha sempre avuta la libertà d'uscire da casa sua quanto voleva, come altresì d'uscire dalla città ogni giorno per andar a passeggiare: non è più stato a Corte, nè tampoco ha fatto visite, per non dare fastidio alla Nobiltà di questo paese. Io solo per via del mio impiego andavo assai frequentemente a visitarlo, e alcune volte ho avuto ordine da S. M. d'assicurarlo della stima particolare che faceva della sua persona, atteso ch'era un uomo veramente dotato di ottime qualità.

. . . .

Sua Maestà reclama la guarentigia dei trattati contro l'atto fedifrago di Filippo Quinto.

(Archivi generali di Torino)

Le Roy de Sicile etc, au Roy de France

Très haut, très excellent et très puissant Prince, nostre très cher et très amé bon frere et petit fils. Nous nous adressons à Vostre Majesté sur une irruption, que les troupes d'Espagne viennent de faire dans la Sicile, et dont le Comte Provana aura l'honneur de vous informer.

Ce fait interesse egalement vostre justice, et vostre gloire, et nous met autant en droit, que dans la necessité de vous demander, comme nous vous demandons, la garantie portée par le traité, que nous avons avec vous. Nostre confiance en Vostre Majesté est si juste et si vive, que nous ne pouvons que nous promettre qu'Elle nous en fera ressentir les effects; et souhaitant que Elle soit persuadée de nostre réconoissance et de notre parfaite amitiée, nous prions Dieu qu'il vous ait, très haut, très excellent et très puissant Prince, nostre très cher et très amé bon frere et petit fils, en sa sainte et digne garde. Ecrit à Rivoles çe jour 16 juillet 1718.

V. AMEDÉE

De la Perouse

(Lettera simile fu scritta alle altre Potenze segnatarie del trattato di Utrecht.)

Sua Maestà scrive al Duca d'Orleans per lo stesso scopo, e nel senso medesimo che nella lettera precedente

(Archivi generali di Torino)

Le Roy de Sicile, de Chypre, de Jerusalem, etc., au Duc d'Orleans

Mon Cousin et beau frère. Je ne doute pas que Votre Altesse ne soit surprise, autant que je l'ay été moy même, en apprenant que le Cardinal Aquaviva a declaré à Rome que les troupes du Roy d'Espagne, debarquées en Sicile, s'etoient emparées de la Ville de Palerme, et alloient attaquer le Royaume par les armes.

Le Comte Provana aura l'honneur de vous informer de ma part, des autres avis que je ay sur un fait si surprenant, et si inoui, et cette violence est par elle même si eclatante et si scandaleuse, et elle est si dénuée de pretextes, qui puissent en aucune maniere la colorer, que je crois inutile de vous faire remarquer toutes les circonstances qui en relevent la mauvaise foy et l'injustice. Je ne puis cependant pas m'empêcher de vous prier de reflechir que le seul desir, que je ay temoigné pour le repos de l'Italie, est la source d'ou me vient le mal qu'on cherche à me faire.

Cet evenement pourtant a été formellement prevû et compris dans les traités que je ay par rapport à la Sicile avec le Roy très Chretien, mon petit fils, et avec la Couronne de France; et c'est en consequence, et sur la foy sacrée de ces traités, que je demande à S. M. très Chretienne, et à vous la garantie à la quelle ils vous obligent.

Je ay une juste confiance que vous m'en ferés sentir promptement les effects, et je souhaite en même temps que V. A. soit persuadé de la parfaite amitié, avec la quelle je suis

De Rivoles le 16 juillet 1718

Votre affectionné Cousin et beau frère
V. AMEDÉE

Il Conte Maffei scrive al Re del suo arrivo a Siracusa, dei progressi della rivoluzione, dello stato di Messina, e delle sue occorrenze finanziarie per le truppe.

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

Gionsi ieri sera finalmente in questa città con le truppe della M. V. dopo il fastidiosissimo viaggio espresso nel diario che le trasmetto; nè si richiedeva minor zelo, e costanza di quella che ho trovato in dette truppe, tanto soldati, che ufficiali, per superare le difficultà, e sofferire li patimenti incontrati, essendomi veduto più volte in evidente cimento di scorgere a perire sotto i miei occhi le truppe per la mancanza dei viveri ed acqua, che d'ogni parte mi veniva levata, a misura che mi avanzavo. Insomma non erano li Spagnuoli i nemici da me temuti, e che mi contrastassero la marcia, ma bensi una rivolta generale del paese, in mezzo di cui mi trovavo, fomentata non solo dagli ordini circolari mandati dagli Spagnuoli, ma ancora dalli particolari di tutti li Baroni alle loro terre, a segno che sin vicino alle piazze forti, alla riserva di Messina, sono tutte le terre sotto le armi, e fanno le ostilità possibili per impedire il passaggio dei corrieri e dei viveri, non essendomi potuto riuscire di far passare un piego per la V. M. nè per li Comandanti delle piazze per dare loro delle mie nuove, essendo stati carcerati li portatori, dei quali molti ne ho rischiato, il che pure è succeduto a quelli, che li Comandanti mi hanno mandati.

Una rivoluzione generale senza altra causa, nè motivo che d'essere li Spagnuoli sbarcati ed entrati in Palermo, non credo essere mai più succeduta, mentre per altro restano le piazze forti del litorale sotto il dominio di V. M. il che mi fa giustamente congetturare che questa sia stata machinata dai medemi Siciliani d'accordo con li Spagnuoli. Sono perciò in situazione a non potermi fidare d'un solo uomo del paese, nè a poter sperare il minimo aiuto di qualsisia specie, nè l'esigenza d'alcun introito, senza del quale però mi vedo impossibilitata la difesa delle piazze, mancandomi il mantenimento delle truppe, nè sapendo come supplire a tante altre spese straordinarie, e per altro indispensabili, per difendersi e sostenere una guerra contro gli esteri, e contro una nazione ribellatasi in ventiquattro ore.

Catanea e Jaci Reale mi levano, con la loro rivolta, la communicazione di questa città con Messina, battendo anche il mare con filuconi armati,

trovandomi qui senza le galere alle quali avevo dato ordine di ritirarsi in questo porto, che devo supporre non essere gionto al Marchese di Rivarolo, che ho inteso da una barca venuta da Malta essersi ritirato in quel porto; ed ho motivo di giudicare non poter lo stesso fidarsi della sua marinaria composta, come V. M. ben sa, quasi tutta di Siciliani. Spedisco tuttavia una filuca per richiamarle, e potermene servire per li usi più proprii a conservarmi la communicazione con le piazze, per quanto sarà possibile.

Ho ritrovato qui il Generale Scarampi con li due vascelli, e questa notte li spedisco a Messina per trasportare in rinforzo al Marchese d'Andorno il battaglione d'Akbret, e quattro compagnie di Gioeni, che per maggior cautela ho stimato di dover dividere, benchè il Colonnello ed Ufficiali mostrino insino ad ora sentimenti di fedeltà e risentimento della fellonia dei nazionali. Detti vascelli devono nel loro ritorno da Messina essere spalmati; al quale effetto faccio preparare in questo porto gli ordegni necessari, non potendo più li medemi tenere il mare senza questa reparazione.

Al mio arrivo mi ha il Cavaliere di Melazzo rimesso una lettera del Marchese d'Andorno, con una *Memoria* lasciatagli dal Capitano del porto, Ferrero, che aveva spedito per riferirmi a voce diverse cose, e fra le altre, che la guarnigione di Termini si ritrova senza *Pret* dalli cinque del corrente, quella di Melazzo senza denari; in Messina mancare il fondo per il pagamento del *Pret*, ed altre spese indispensabili.

Si era fatta in Messina una tassa ai mercanti, ed altri, offerendo l'interesse del dieci per cento; ma sino alli dieci del corrente non era stato sborsato alla cassa alcun denaro, benchè la somma stata chiamata fosse solo di scudi venticinque mila.

Della guarnigione di Messina, provvisti li forti, a pena restare cinque cento uomini per mandar fuori in caso d'occasione, e doversi riflettere, che sbarcando il nemico per la piana di Melazzo, non se gli può impedire il passaggio per terra verso Messina. Che le piazze di Messina erano provviste di monizioni da bocca, e da guerra per mesi cinque, e sino ad ora pareva che si potesse far capitale della milizia.

Con tutto che si dimostri sempre più viva la corrispondenza con il Generale Barone di Skober, Comandante di Reggio, desidera di sapere il Marchese d'Andorno da me, se doveva accettare li soccorsi ogni qual volta se gli offerissero, facendo sperare che si farebbero venire a Reggio due reggimenti di fanti per soccorso, che sarebbero stati seguitati da due altri, fra quali uno di cavalleria; sopra del che supplico V. M. di dichiararmi precisamente le sue intenzioni, dovendole rappresentare che, un pronto soccorso d'uomini può darmi mezzo di riparare a molti disordini, che con

la dilazione del tempo, diverranno irreparabili; oltre che farebbe questo conoscere al Regno che la M. V. non è senza alleati, e potrebbe rimettere i sudditi ribellati nel loro dovere.

Ho riscontro che la sera delli ondeci siasi fatto un distaccamento da Palermo di cinque cento cavalli spagnoli, avendone dato il motivo l'avviso, che colà si ebbe del successo di Caltanisetta, i quali dicesi essere indirizzati a sostenere la rivolta universale, e posso presumere, che saranno mandati in Catanea, o in Modica.

Anche il servizio militare è stato intimato dalli Spagnoli in Piazza Città, nella quale aveva fatto intimare il mio precedentemente[44], nè devo più dubitare, che non venga con cieca ubbidienza dalli Baroni eseguito.

Questa piazza ho io trovato in buon stato, in riguardo delle fortificazioni, per l'attenzione che vi ha data il Cavaliere di Melazzo che vi comandava, il quale in questa contingenza con attività, e prudenza ha saputo andare incontro al bisogno, e riparare in ciò che è stato possibile al necessario. Devesi però indispensabilmente fare una traversa, la quale deve appoggiare dietro la Torre di Casanova verso il mare da una parte, et dall'altra al fianco del bastione di San Filippo, che riguarda verso quello di Santa Lucia, conosciuta necessaria dagl'Ingegneri e Generali.

Devonsi accrescere li viveri in questa città, e poichè dalli Caricatori non è per ora sperabile di ricavarne (benchè vi siano molti grani accaparati per conto della Regia Corte), si sta maneggiando col Commendatore di San Lazzaro di avere salme tre mila di fromento, con qualche quantità di biscotto della Religione di Malta, per introdurre in questa città da quella d'Augusta.

Rispetto all'orgio per la cavalleria si faranno tutte le diligenze per procurare d'averne, con l'offerire maggior prezzo, mentre che si deve ricavare dalle terre ribellate con tanta animosità, che rifiutano sino il passaggio della neve in questa città.

La Tesoreria di V. M. ha in condotta venti mila scudi, nè resta sperabile di ricavare un soldo dal Regno, sinchè non si abbiano truppe a poterlo dominare, ed alla M. V. profondamente m'inchino.

Di V. S. R. M.

Siracusa li 17 luglio 1718

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
Il Conte Maffei

Sua Maestà, saputa l'invasione spagnuola, scrive al Conte Maffei sopra la difesa generale del Regno per cui ha ricevuto offerte di soccorso dall'Imperatore ed iniziato trattative.

(Archivi generale di Torino)

Il Re di Sicilia, di Cipro, ecc., al Conte Maffei

Conte Maffei. La lettera che il Conte di Baussone ci ha trasmesso per un suo domestico speditoci in diligenza, ci scuopre finalmente l'inaudito procedimento praticato in nostro risguardo dalla Corte di Madrid, mentre che vediamo che postisi sotto a' piedi i trattati, e la buona fede, ha ella indirizzato le operazioni della sua flotta contro la Sicilia, del che il Cardinale Acquaviva, suo Ministro, non ha avuto rossore di darne parte in Roma agli aderenti di Spagna, e che già le truppe di sbarco sotto il due del corrente fossero entrate in Palermo, con essere stato ivi proclamato il Re Filippo, essendo ciò stato confermato al predetto Conte di Baussone dal Patrone di una filuca, che gli ha riferito averlo saputo da un Patrone d'altra filuca siciliana, da cui è stato portato il corriere spedito al suddetto Cardinale dai Generali dell'armata spagnuola.

Vediamo ora quanto opportunamente vi abbiamo dati li nostri ordini con le nostre lettere delli 5 e 6 maggio e 9 giugno ora scorsi, con avervi trasmesso il sistema per la difesa del Regno [45], col di cui mezzo sarete stato prevenuto ed instruito di quanto dovevate operare nel caso, che appunto è succeduto del disbarco in vicinanza di Palermo, e ben ci persuadiamo che avrete prese a tempo le vostre misure, e date tutte le disposizioni necessarie per sostenere cotesto Regno a tutto potere.

E siccome non v'ha dubbio, così ben vedete che la conservazione di quel porto si rende sempre più essenziale, e massimamente per la comodità in cui si trovava di ricevere fra poco de' soccorsi per il Regno di Napoli, talmentechè devesi mettere tutto in pratica per mantenervisi, senza arrischiarsi nondimeno a perdere tutto il Regno, perdendosi quella Piazza con le truppe.

Ci scrive detto Conte di Baussone che il Conte Gallas Ambasciatore Cesareo, subito che seppe tal nuova, gli mandò offrir del soccorso dal Regno di Napoli: gli rispondiamo perciò di ringraziarlo, e di dirgli che vi mandiamo ordine di passare (come farete) di buona intelligenza con quel Regno, persuaden-

doci frattanto che si attenderanno gli ordini di S. M. I. ne useranno quelli Ufficiali reciprocamente con voi nello stesso modo.

Abbiamo a quest'effetto spedito un corriere a Vienna perchè il nostro Contador Generale domandi all'Imperatore gli ordini necessari per il Conte Daun Vicerè, nè dubitiamo che non sia per mandarli al più presto, mentre da un espresso speditoci da detto Contadore veniamo avvisati delle disposizioni favorevoli di S. M. I., le quali ci assicurano della risoluzione in cui è di sostenere la Sicilia contro gli Spagnuoli, e frappoco avremo un trattato conchiuso con essa, che non solamente ci metterà in stato di difenderci, ma eziandio di rintuzzare e ribattere l'armata di Spagna.

In fatti le circostanze paiono molto favorevoli a tal fine. La pace tra l'Imperatore ed il Turco già si tien come fatta, ed al primo giorno aspettiamo la nuova che sia conchiusa. Alcuni reggimenti già sono in marcia dallo Stato di Milano per il Regno di Napoli, o certamente non ci mancherà del soccorso. Abbiamo per altro spediti espressi a Parigi ed a Londra per domandare ai due Re mallevadori l'effetto della garanzia a cui (come sapete) sono obbligati per difesa del Regno di Sicilia e per mantenercene in possesso. Vedete dunque quanto sia necessario il guadagnar tempo, e quanto importa di disputare passo a passo il terreno, e sostenersi nel Regno, mentre nello stato presente delle cose non può mancarci o di scacciare li Spagnuoli dalla Sicilia, e di mantenerne tranquillamente in possesso, o pure di riportarne un equivalente, che ci può essere egualmente vantaggioso ed essenziale.

Facciamo tenere ad ogni buon fine quattro cento mila lire di rimesse al Conte di Baussone, quale ha ordine di farle pervenire col mezzo di detto Ambasciatore Cesareo, per via di Napoli, al Marchese d'Andorno; e potete esser certo che non vi mancherà il soccorso, a misura del bisogno che avrete del denaro, di cui vi raccomandiamo nuovamente l'economia conveniente al nostro servizio.

Crediamo presentemente che senza maggiori riguardi e convenienze dobbiate far esigere con rigore quanto di già maturo può esser dovuto non meno dalla Nobiltà che da' Ecclesiastici per le Tande, ed imitare nel resto il Marchese de Los Balbases, quale (secondo che ci è stato riferito dal Reggente Pensabene) quando dubitava che Palermo fosse attaccata dai Collegati, aveva risoluto di ritirarsi in Trapani e chiamar ivi i Baroni ed i Nobili che hanno (come sapete) la maggior parte dei loro feudi e redditi nel Val di Mazzara, poichè non volendo essi lasciar Palermo e rendersi a Trapani, in seguito alla vostra intimazione, siete poi in diritto di procedere al sequestro degli effetti che hanno in quei contorni o di servirvi dei loro proventi. . . . . .

Per altro confidiamo talmente nel vostro zelo, esattezza, vigilanza ed atten-

zione, che darete in ogni riscontro sì buone le disposizioni, che ben ci persuadiamo saranno costretti li nemici a riconoscere essere stato temerario il loro tentativo.

E perchè possa essere sempre accertato il servizio nostro, ove venghino in queste circostanze a mancare ufficiali nelle truppe, vi diamo facoltà di quelli eleggere dalli Maggiori in giù; e senza più preghiamo il Signore che vi conservi.

Rivoli li 18 luglio 1718

V. AMEDEO

RAIBERTI

Sua Maestà conforta il Marchese d'Andorno alla difesa di Messina coll'assicuranza di soccorso dagli Imperiali, gli spedisce danaro, e lo indirizza per la diretta corrispondenza con Essa.

(Archivi generali di Torino)

Il Re di Sicilia, ecc., al Marchese d'Andorno Generale Comandante in Messina

Marchese d'Andorno. L'invasione che la flotta di Spagna ha fatto di cotesto Regno con lo sbarco seguito in vicinanza di Palermo, ove già li 2 del corrente sono entrate le truppe, e proclamatovi il Re Filippo, secondo che il Conte di Baussone ce ne ha avvisato da Roma per espresso, vi apre nuovo campo di segnalare il vostro zelo con le prove della vostra fermezza e sperimentato valore.

Non dubitiamo, che tanto in seguito agli avvisi preventivi, che vi avrà dato il Conte Maffei, quanto per la cognizione che avete dell'importanza di Messina, averete già messo tutto in pratica per esser in stato di ben difenderla, o il più lungamente che si potrà, mentre si può dire che dipenda principalmente dalla sua conservazione anche quella del Regno.

All'esperienza militare delle truppe che avete, ed alla naturale avversione de' Messinesi contro la nazione spagnuola, che devono animare la vostra constanza, si aggiunge ora il motivo della comodità e vicinanza di cotesto porto a ricevere i soccorsi per via del Regno di Napoli, quali certamente non mancheranno, il che vi dà a divedere l'importanza di cotesta piazza.

In fatti, subito che il Conte di Gallas, Ambasciatore Cesareo in Roma, seppe questa nuova, mandò offrire soccorso al detto Conte di Baussone dal

Regno di Napoli, al qual effetto scriviamo al Conte Maffei di passare di buona intelligenza con quel Regno, il che pure ordiniamo a voi di faro.

Abbiamo frattanto spedito un corriere a Vienna, perchè il nostro Contadore Generale domandi all' Imperatore gli ordini necessarii per il Conte Daun, nè dubitiamo che non sia per mandarli al più presto.

Le circostanze paiono molto propizie a tal fine, mentre la pace tra l'Imperatore ed il Turco si tiene come fatta, aspettandone noi di giorno in giorno la nuova della conclusione; e già alcuni reggimenti sono in marcia dallo Stato di Milano per il Regno di Napoli.

Facciamo pur anche tenere al suddetto Conto di Baussone quattro cento mila lire di rimesse, ad effetto di farvele pervenire col mezzo di detto Ambasciatore Cesareo per via di Napoli, e non dubitiamo che avendole voi ricevute, non ne facciate quell'uso che stimerete più conveniente, e accertato per il nostro servizio, facendone parte al detto Conte Maffei, che supponiamo si sarà ritirato a Trapani.

In uno dei due duplicati che mandiamo al predetto Conte di Baussone, per farvi tenere separatamente, e con maggior precauzione, troverete una copia della ziffra, che abbiamo fatta nuovamente formare per potere più sicuramente corrispondere con voi, persuasi che col Conte Maffei averete già trovato modo di corrispondere con sicurezza, ed aspettiamo perciò il riscontro che abbiate ricevuta detta ziffra per cominciare ad adoperarla.

Troverete altresì in esso una nostra per il Conte Maffei, la quale speriamo che gli farete tenere, forse prima che gli possa giungere alcuno dei duplicati, che gli mandiamo per altre parti. E siccomo la di lui lontananza ci renderà in avvenire più difficile di ricevere le sue lettere, così vogliamo che ci informiate regolarmente, ed a dirittura di quanto vi anderà occorrendo, e di quanto pure potrete sapere del restante del Regno, facendo tenere le vostre lettere al predetto Conte di Baussone, a qual effetto potrete eziandio servirvi di quei Messinesi più fidati, i quali pratici della lingua calabrese, potranno più opportunamente servir d'instrumento a fargliele più frequentemente pervenire, costeggiando essi con le loro filuche il Regno di Napoli, e passando anche per terra per il medesimo.

Confidiamo insomma che per la conservazione di questa importante piazza, ci darete quelli attestati di valore ed esperienza, dei quali il vostro zelo non ci lascia dubitare; e senza più preghiamo il Signore che vi conservi.

Rivoli li 18 luglio 1718

V. AMEDEO

RAIBERTI

Il Conte Maffei spedisce al Re copia delle sue lettere al Vicerè di Napoli, e delle istruzioni al Marchese d'Andorno per trattare del soccorso di truppe.

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

Dalle qui giunte lettere, da me scritte al Vicerè di Napoli, e dall'*Instruzione*, che ho data al Marchese d'Andorno, vedrà V. M. li urgentissimi motivi, per i quali ho preso le deliberazioni, che sono state indispensabili per la conservazione di questo Regno, che essendo tutto rivoltato non lascia speranza a poter provvedersi del necessario dal paese, oltre ciò che resta già provvisto per la sussistenza delle Piazze, come si è sempre calcolato di poter fare; si che dalla sola Calabria è possibile di ricavare il bisognevole, orgio, frumento, ed ogni altro urgente provvedimento.

La città di Messina, che sola può tener aperta questa comunicazione, è divenuta l'oggetto più essenziale della mia attenzione per sostenerla, contro lei dimostrando il nemico di voler indrizzare tutto il primo suo sforzo, e poichè senza ben munirne le alture, non può la stessa conservarsi, è stato preciso il procurare il soccorso di qualche reggimenti allemani; nel che siccome ho assicurato il servizio di V. M. per il capo della difesa, così non ho potuto in cosa alcuna pregiudicarlo, in niente impegnandomi, dando niente, e lasciando tempo e luogo alla M. V. di dare le ulteriori providenze, che stimerà poi del maggior suo servizio, a me non avendo servito il tempo per aspettarle, come ben vede V. M.

La mancanza totale degli introiti per la rivolta universale del Regno, e lo stato della Cassa militare ristretto alla somma, in altra mia precedente espressa, mi ha posto nella necessità di procurar di ricavare un cambio per via di Napoli di doppie 15 mila, e per via di Roma, altro di scudi 30 mila, per le quali somme ho fatto mie tratte sopra il Conte Ferrero, Generale delle Regie finanze, le quali devono esser puntualmente adempite per il servizio di V. M., a cui per fine profondamente m'inchino.

Di V. S. R. M.

Siracusa li 19 luglio 1718

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
IL CONTE MAFFEI

Instruzione a lei, signor Marchese d'Andorno. L'impensata invasione fatta di questo Regno dall'armata spagnuola, e la più improvisa rivolta di tutto questo paese, che toglie anche il mezzo di far passare le lettere a S. M. non solo, ma anche alli Comandanti delle piazze, ed a V. S. medesima, pongono in così grave difficoltà la conservazione di questo Regno, che rendono non solo certo, ma evidente il pericolo di perderlo, ove non si possa avere da qualche parte pronto soccorso d'uomini e di denari.

Per l'obbligo dunque indispensabile che mi corre di non lasciar cosa intentata per diffenderlo ho preso la deliberazione di profittare delle buone disposizioni, che si è presentito avere il signor Vicerè di Napoli di accorrere alla difesa nostra.

Perciò scrivo al medesimo l'acclusa lettera rappresentandoli il comune interessé, che ha in quest'affare per la conservazione del Regno di Napoli a lui commesso, mentre l'urgentissima circostanza non dando luogo ad attendere gli ordini del Re, nostro Signore, ci necessita a dare quelle providenze che sono sostanziali per la conservazione del Regno.

E perchè non è pratticabile di fare alcuna specie di trattato, o convenzione, se non per mezzo di terza persona per parte del signor Vicerè di Napoli, e di altro soggetto in nome mio, ho eletto, come vede dalla lettera suddetta, la di lei persona per trattare, risolvere, e concludere tutto ciò che la di lei prudenza conoscerà utile per il servizio di S. M. e sostegno di questo Regno di Napoli potranno provisionalmente aversi, sin che si ricevino gli ordini più precisi da ambe le Maestà, conferendo perciò a V. S. tutta l'autorità per ciò fare ed eseguire necessaria, ed opportuna, come potrei fare io stesso, tenendomi per quanto sarà possibile avvisato, ed instrutto di quanto verrà negoziato, risolto, ed operato.

Tre sorti di soccorsi principalmente ci abbisognano, cioè, d'uomini, munizioni da bocca, e da guerra, e denari. Il primo più essenziale si è quello delli uomini per sostenere con le alture di Messina sicura la communicazione colla Calabria; onde la prima diligenza sarà d'assicurare l'introduzione di quel soccorso, che le è stato esibito, di due reggimenti d'infanteria già incamminati verso Reggio, e di accertarsi del tempo in cui potrà aversene maggior numero, restando alla di lei prudenza il regolamento del modo d'introdursi, conservarsi e farsi sussistere detto soccorso, procurando che dalla Calabria si facciano le provisioni necessario per il mantenimento del medsmo, avvertendo con tutta attenzione che sia conservata una buona disciplina militare per potersi conservare l'affetto dei Messinesi.

Sarà della di lei prudenza il procurare che il Comandante allemano, che reggerà le truppe di soccorso, non sia di rango superiore a V. S. per conservare a sè il comando sopra tutti.

Resta essenziale che per parte del signor Vicerè di Napoli, o della persona da lui deputata per trattare con V. S., si diano gli ordini necessari per potersi fare le provisioni di grano, orgii, e paglie dalla Calabria e Puglia, con di più procurare che il Governo di Napoli ci favorisca del suo credito in quella parte, che non si potrà supplire subito col contante, per darci tempo a ricevere le rimesse e soccorsi dal Piemonte.

Per i denari vedrà da quanto scrivo al signor Vicerè di Napoli quello che ho disposto per facilitazione d'averne provisionalmente qualche quantità per supplire alle indigenze delle piazze da V. S. avvisatemi, e se pure potesse averne per via del Comandante di Roggio, o dei negozianti, e facoltosi di quella città, V. S. potrà convenirne il rimborso fra mesi due, o spedir loro lettere di cambio sopra il Conte Ferrero, Generale delle finanze, o sopra qualche banchiere di Torino cognito in Reggio, dandole tutta la potestà che in questo particolare io ho, e può occorrerle.

Tanto dovrà V. S. eseguire, procurando di avere i maggiori soccorsi, proporzionati al bisogno, facendo conoscere, che non essendo tali, non saranno efficaci; e rimettendoci in ogni soprapiù alla sua ben conosciuta prudenza, le preghiamo per fine ogni bene. Siracusa li 19 luglio 1718.

Il Marchese d'Andorno ragguaglia il Re della sua condizione in Messina, e delle mosse dell'inimico.

(Archivi generali di Torino)

Sire

Par le depart de Ruhin j'eu l'honneur de faire sçavoir hyer à V. M. que ses deux vaisseaux estoient entrés dans ce port, et y avoïent transporté le troisieme battaillon d'Akbret, et quatre compagnies de Gioeni; troupes, qui me sont très inutiles pour defendre la cittadelle et forts, ou les vivres ne dureront guere à une si grosse troupe, n'ayant esté pourvû que pour six mois pour mille hommes. Il est vray que depuis la revolte j'ay eu soin d'y faire mettre tout ce que j'ay pû, mais ce que j'ay fait est bien peu par raport à la quantité des gents, que nous avons à l'heure qu'il est; j'ay voulû hyer renvoïer les vaisseaux avec cette troupe; mais le General Scarampi m'a assuré qu'il n'estoit point en estat de retourner à Siracuse; il se flattoit de le pouvoir faire avec les vaisseaux vuides, mais je crains qu'il ne le puisse pas.

Depuis la revolte j'ay souvent fait sçavoir à Son Viceroy que je n'estoit plus en estat de garder la montagne, ne pouvant y emploïer la milice; et je le suis d'autant moins à cette heure, qu'on m'assure, que les ennemis ont de la cavallerie, et de l'infanterie dans la ville de Taourmine, quoy qu'ils n'ayent pas encore pris la Mole. Son Viceroy me mande qu'il n'a point reçû de mes lettres, que celle du 5 juillet, où les choses estoit dans une situation bien differente.

Les ennemis ont debarqué à Rasicolmo; jusques à présent ils n'ont point fait de mouvement de ce costé icy, et ils se tienent à la Tour du Faro, d'où j'ay retiré la garde avant hyer, et je ne doute plus qu'ils ne nous viennent attaquer. Je crains que les deux vaisseaux ne pourront plus sortir d'icy; j'ay l'honneur d'estre avec tutte la soumission, et fidelité, que je dois

Sire

De Votre Majesté

A Messine le 22 juillet 1718

Le très humble, et très obeissant serviteur, et très fidèle sujet
D'ANDOURNE

Il Re di Francia affida Vittorio Amedeo che, d'accordo coll'Inghilterra, si adoprerà in favore di lui.

(Archivi generali di Torino)

Le Roy de France au Roy de Sicile

Très haut, très excellent et très puissant Prince, notre très cher et très amé bon frere et grand pere. Nous avons receû la lettre (16) que Votre Majesté nous a ecrite le 16 de ce mois, et le Comte de Provana a executé, en nous la remettant, l'ordre qu'Elle luy a donné de nôus representer la violence qu'Elle souffre par l'entreprise que les troupes du Roy d'Espagne viennent de faire sur la Sicile, aussi bien que les raisons qu'Elle a de se promettre que nous nous porterons à nous interesser à cet evenement. Les liaisons que nous venons de prendre avec le Roy de la Grande Bretagne pour etablir et assurer la tranquillité de l'Europe, et en particulier le repos et la liberté de l'Italie, peuvent vous faire connaitre que nous sommes bien eloignés de regarder avec indifference tout ce qui pouvait traverser une veüe aussy salutaire, et commo nous ne voulons rien oublier pour en assurer l'effet, nous ne doutons pas que Votre Majesté, agissant par les mesmes motifs, ne nous mette en etat de luy donner en cette occasion de nouvelles marques de la part veritable que nous prenons à ce qui la regarde. Nous nous remettons à ce que nous avons fait expliquer plus particulierement de nos sentiments sur ce sujet au Comte de Provana, et nous vous assurerons qu'ayant pour Votre Majesté une amitiée parfaite, nous serons toujours bien aises de luy en renouveller les temoignages en contribuant à sa satisfaction et à sa seureté. Sur ce nous prions Dieu qu'il vous ait très haut, très excellent et très puissant Prince, notre très cher et très amé bon frere et grand pere, en sa sainte et digne garde. Ecrit à Paris le 25 juillet 1718.

Votre bon frere et petit fils
LOUIS

PECQUET

Il Duca d'Orleans scrive al Re nello stesso senso che nella lettera precedente.

(Archivi generali di Torino)

Le Duc d'Orleans à S. M. le Roy de Sicile

Monseigneur

La lettre que Votre Majesté m'a fait l'honneur de m'escrire à l'occasion de l'entreprise de la flotte du Roy d'Espagne sur la Sicile, m'a été remise par le Comte de Provana, et il n'a rien oublié pour faire connoistre en même temps les raisons qu'Elle a de recourir au Roy, et de demander à Sa Majesté l'effet de la garantie des Traités d'Utrecht. Je n'aurois rien désiré avec plus d'empressement que de voir regner une tranquillité parfaite en Italie, et je puis dire que la part veritable que je prends à ce qui regarde Votre Majesté, n'est pas un leger motif pour me porter à contribuer, de toute l'autorité qui m'est confiée, à asseurer son état. Elle jugera aisément que les circonstances de l'armement et de l'entreprise impreveues du Roy d'Espagne ne permettant pas de douter que la guerre ne devint bientot génerale dans l'Europe, il n'estoit pas possible de prevenir et de detourner ce malheur sans en concerter les moyens avec des Puissances capables d'asseurer le succès des mesures qui seroient prises dans cette veüe, et Elle n'ignore pas ce qui s'est passé, depuis quelque tems, à cet égard entre le Roy et le Roy de la Grande Bretagne.

Comme Sa Majesté ne pourroit s'ecarter des engagements qu'Elle vient de prendre, et qu'Elle a fait communiquer au Comte de Provana [17], vous jugerez aisément que l'effet des representations de Votre Majesté, sur ce qui se passe en Sicile, dependra de ses resolutions, et si Elle est aussy touchée, que je l'espere, du desir de contribuer au retablissement et au maintien de la tranquillité publique pour entrer dans les mêmes mesures avec le Roy, le Roy de la Grande Bretagne et la République de Hollande, Elle trouvera dans leur garantie une seureté entière, et de ma part je n'oublieray rien pour contribuer à luy procurer toute la satisfaction qu'Elle pourroit justement

attendre des condescendances qu'Elle apporteroit pour le bien de la paix. Je n'ay qu'à me remettre à ce que j'ay plus particulierement expliqué avec le Comte de Provana sur la part veritable que je prends à tout ce qui peut intéresser Votre Majesté, et sur le desir sincere que j'ay de repondre aux asseurances qu'Elle veut bien me donner de l'honneur de son amitiée; je la suplie de croire que je la merite par les sentiments avec lesquels je suis

Mouseigneur

De Votre Majesté

A Paris le 25 juillet 1718

Très affectionné serviteur et beau frere
PHILIPPE D'ORLEANS

S. M. fa sapere al Conte di Robilant la sua inquietudine per mancanza di lettere del Vicerè.

(Archivi generali di Torino)

Il Segretario di Stato al Conte di Robilant

Illustrissimo Signor Conte

Dapoi che è seguita la veramente inaspettata invasione di questo Regno per parte de' Spagnoli, mai più S. M. ha avuto alcuna lettera dal signor Vicerè, Conte Maffei, meno ha riscontro positivo dove si sij ritirato, il che non manca di darle qualche inquietudine, quantunque speri che averà preso il miglior partito, che gli averà dovuto suggerire il zelo per il Regio servizio, e per la più accertata e longa conservazione del Regno. Non dubita punto la M. S. (e così m'impone di scriverle) che V. S. illustrissima non l'abbia assistito, e non sia per assisterlo in contingenze sì premurose, ed in un affare sì rilevante; e quantunque non manchi il medesimo di coraggio, e

valor militare per punto non cedere ai primi terrori, che suole incutere l'irruzione di un'armata, sa che molto può contribuire a tenerlo di buon animo l'assistenza di V. S. su la di cui condotta molto conta Sua Maestà.

La giustizia della causa non può restare sproveduta di aiuti. Si sono visti in Piemonte frangenti più pericolosi, e V. S. ne è stata testimonio oculare; li primi impeti sono come i torrenti, che poi si seccano, ed alle burrasche succedono i sereni. Tali sono i sentimenti di S. M. che, sebbene non ignoti a V. S. vuole però che glieli rammemori, ad effetto che sempre più resti persuasa, e possa altresì persuadere ed animare gli altri ad una valida, longa, e valorosa resistenza, e senza più con particolare ossequio mi raffermo

Della S. V. illustrissima

Rivoli li 26 luglio 1718

Umilissimo e Devotissimo Servitore
RAIBERTI

Il Comandante la squadra delle Regie galere, in Malta, ragguaglia il Re di un complotto ordito dai marinari Siciliani contro i Piemontesi, e felicemente sventato.

(Archivi generali di Torino)

Le Marquis de Rivarol à S. M. le Roy de Sicile

Sire

J'eus l'honneur de marquer à Vôtre Majesté, par ma lettre du 13, la méfiance que j'avois de mes equipages, et de mes garnisons: Dieu m'a visiblement assisté et sauvé l'Escadre en me conduisant dans ce port.

J'étois averty tous les jours que l'on complotoit pour se défaire de tous les Piémontois: le nombre en étoit si petit, que la chose n'auroit pas été difficile à des gens de valeur, et de résolution; il est vray que toutes les précautions,

e toute la vigilance, nous l'avions mise en pratique, et depuis l'arrivée des Espagnols, aucun de nous n'a dormy la nuit; plus les bas-officiers me protestoient leur fidelité, et plus augmentoient mes soupçons, ces malhereux ne le fesant que pour m'endormir, et me surprendre. Au premier coup de chiflet la nuit de S[te]-Rosalie les forçats devoient se jetter sur les soldats qui ne seroient pas Siciliens, à la bande, et les étoufer dans leur capot. Il faut remarquer que j'ay toujours fait tenir touttes les armes dans les Pouppes depuis que je suis sorty de Palerme. Les vogu'avant, devoient lever les planches de la coursie, pour otter toutte comunication de ponpe à proñe; les mariniers de fleche, et les timoniers, devoient entrer par la timonière en poupe, les tirecordins de l'épaule devoient sauter sur les Officiers du *Tavolatilio*, tout cela favorisé par les soldats Siciliens, et se défaire ainsi de tous les Piémontois. Les coquins ont manqué de courage pour un'entreprise, sur la quelle je restois sur mes gardes, en ayant été averty par plusieurs Maltois qui les avoient oüi parler sur cela.

Tout a abouty que le jour de S[te]-Rosalie tous les bas-officiers, et tous les mariniers sont allez à terre, et m'on fait dire qu'ils vouloient aller à Palerme servir Philip Cinq, et que j'étois obligé de les y conduire. J'envoyay tous les Capitaines leur parler, et leur dire que, ceux qui ne seroient pas sur le Galeres au coup de retraite, auroient été regardés comme séditieux et déserteurs. Plus de la moitié s'y rendirent, espérant que je me fierois à eux dans le départ que je devois faire pour Siracuse; mais à l'aube du jour du 17 j'entray plus avant dans le port, et je me mis au poste des Galeres de Malte; sur le champ je fis lever les rames et les voiles: ils furent si ettonnez de mon party, que l'aprez dînée le reste de mariniers, et plus de cent soldats Siciliens, se jetterent dans les eglises. Je vis alhors qu'il falloit de nécessitée tâcher de remplacer le mieux qu'il me seroit possible les Equipages à force d'argent; j'en ay enrolé prez de cent cinquante, et j'attends de moment à autre cent trente soldats que me doit envoyer S. E. de Siracuse, et je loüe Dieu que leur mauvaise volonté se soit déclarée icy; si cela étoit arrivé à Siracuse, ou à Messine, l'Escadre ne pouvoit plus sortir, faute de mariniers et de bas-officiers. Je suis persuadé que quelques Officiers Siciliens fomentoient cette revolte. Un s'est declaré, car il a deserté avec eux, il s'appele *Paternò*, il est de Cattanea. Si j'avois eu un auditeur, il seroit dejà condamné, et cela auroit produit un bon effet pour les autres.

Sous pretexte d'aller porter une lettre à Messine au Marquis d'Andourne, j'ay envoyé sur une tartanne un certain *Landolina*, et prié le dit Marquis de ne me le point renvoyer; il y en a encore d'autres, dont j'espère que M. le Viceroy me défera en arrivant à Siracuse, ne comptant guere sur leur

fidelité . . . . Le Prince de la Cattolica a été le premier à faire naviguer ses tartannes avec le pavillon d'Espagne, et le passeport du Comte de Lede. . . . .

Je suis dans l'obbligation de dire à Vôtre Majesté que le Baillif Fardella, et quelques autres Siciliens, n'ont pas tardé un moment à se déclarer nos ennemis, malgré les infinies bontés qu'elle a eu pour eux; il a la Commenderie de Murene en Piémont, dont il meriteroit de soupirer les revenus.

Un bâtiment françois arrivé hyer assure que les Englois etoient, il y a plusieurs semaines, à Lisbonne, ce qui nous fait esperer qu'ils ne tarderont pas d'être dans ces mers surement le 13. Castelamar se deffendoit encore.

J'ai l'honneur d'être avec un très profond respect

Sire

De Vôtre Majesté

A Malte ce 27 juillet 1718

Le très humble, très fidèle, et très obeissant serviteur
M. De Rivarol

Il Marchese d'Andorno scrive al Re dello sbarco degli Spagnuoli nei paraggi di Messina, della sua ritirata nella fortezza, e della richiesta che gliene fecero gl'Imperiali

(Archivi generali di Torino)

Sire

J'ai reçu hyer au soir 30 juillet, par Reggio, la lettre que V. M. a deigné m'escrire datée du 18, en response de la quelle je dois l'asseurer que, malgré la construction et situation de cette Cittadelle, et le peu de temps que j'ay eu à la pourvoir, je n'en sortirai qu'aprés avoir bien connû, et epronvée l'impossibilité d'y rester davantage. A l'esgard du Royaume, je

n'ay rien à ajouter à mes précedentes, et sur tout à celle, que Ruhin luy aura rendu, si ce n'est que, le peuple de Messine voyant les Espagnols debarqués, prit les armes le 22 juillet sur les trois heures apres midi, excité par quelque personne de qualité, dont quelqu'un parut à la teste; les ennemis avoient deja posté leurs gardes de cavallerie à Porto Salvo, et avoient un poste avancé à Saint François de Paule: l'infanterie qui avoit debarqué à Ibizo s'estendoit d'un coté à Fondachelli, Calvaroso, et autres lieux sur la montagne, et de l'autre à *Raso Colmo* et les *Mortiglie*. Le tumulte des habitants, qu'on avoit tant pris de mesures pour eviter, joint à l'aproche des ennemis, nous obligea à retirer nos gardes des dragons, et infanterie, et que nous avions renforcé ce jour là, pour eviter qnelque surprise de l'ennemi; celà se fit sans confusion; apres quoy les troupes se tinrent en battaille jusques à dix heures du soir devant le Palais, et Terreneuve pour introduire dans la Cittadelle, le plus que l'on pouvoit, les choses qui nous estoient necessaires, apres quoy je m'y retirai avec toutes les troupes, et je permis aux *Jurati* de s'entendre pour la Ville avec le General des Espagnols.

Depuis que je suis enfermé, je n'ay plus reçû de lettres de son Viceroy; par la dernière, que j'ay eu de luy, datée du 19 juillet, il m'ordonnoit de traiter avec les Imperiaux pour un secours, et m'envoya par la mesme voix un *duplicata* des lettres, qu'il escrivoit au Viceroy de Naples. J'en reçû avant hyer une, de ce dernier, datée du 23 de ce mois, dont Elle trouvera icy jointe la copie. Elle en trouvera aussi une de celles, que m'escrivit hyer le General Vallis, qui me fit tenir la lettre de V. M., à l'esgard de la Cittadelle, qu'il mo demande pour la seureté des troupes de l'Empereur. Je luy ay répondu, que je ne la cedrai jamais, sans un ordre positif de V. M.: que je ne manquois point de troupes pour la defendre, et que si je n'en avoit pas assez pour chasser les Espagnols de Messine, je n'aurois seû où placer cinquante hommes de plus dans cette Cittadelle. Je l'ay prié de faire tenir à Siracuse les deux lettres, que j'ay reçû hyer du Comte Bausson pour son Viceroy, et de s'adresser à luy qui auroit, peut estre, quelque instruction ou pouvoir de V. M. que je n'avoit point. Je le ay priè en mesme temps de me fournir quelques cannoniers, s'il peut, et de la poudre, celle que j'ay n'estant rien moins que proportionée à l'artillerie, et soldats, que je tiens dans cette place.

Je n'ay point encore reçû le *duplicata* qui contient la chiffre, ni n'en ay jamais eû de son Viceroy. Le Comte Bausson dans sa lettre du 22, qui est la derniere que j'ay eû de luy, ne me dit rien des quatrecent mille livres; je crois qu'il sera difficil qu'elles puissent me parvenir, et si je puis les toucher, ou en partie, je n'oublierai rien pour en faire bonne part au Viceroy.

Je crois que Termini, et Mellas n'ont point encore esté attaqués, toute l'armée ennemie estant icy. Il y a trois jours que Castelasso a esté pris, Mattagriffon vient de se rendre, ayant esté attaqué depuis cinq jours, et battû depuis hyer au matin avec six pieces de canons, je ne sçai pas à quelles conditions ces Commandants se sont rendus: Gonzague est attaqué depuis trois jours et tient encore.

Les ennemis ont debarqué beaucoup d'artillerie derriere le bastion de D. Blasco, hors de la portée de nostre canon; ils y font provision de fassines; je ne doute pas que la bonne attaque ne soit par Terreneuve.

Le deux vaisseaux de V. M. n'ayant pu sortir de ce port pour retourner à Siracuse, à ce que m'a assûré par escrit le Commandeur Scarampi, et tout le Conseil de la Marine; je me serve aussi des cannoniers et mariniers qui sont restés, pour servir l'artillerie, la plus part ayant deserté. Monsieur le Marquis de Suse est icy. Je suis avec toute la soumission et fidelité que je dois

Sire

De Vôtre Majesté

A la Cittadelle le 31 juillet 1718

Le très humble, très obeissant serviteur et très fidèle sujet
D'Andourne

Sua Maestà fa sapere al Marchese d'Andorno la missione del Conte Borgo a Napoli per trattare con quel Vicerè di un soccorso di truppe imperiali.

(Archivi generali di Torino)

Il Re di Sicilia, ecc., al Marchese d'Andorno

Marchese d'Andorno. La presente vi sarà rimessa dal Corriere che vi spediamo anticipatamente all'andata a Napoli del Conte di Borghe, che sta sulle mosse di partire, munito da noi con l'autorità, ed *Instruzioni* necessarie per concertare, e convenire con quel Vicerè, Conte Daun, la somministrazione ed invio di un soccorso di soldati Imperiali, da essere introdotti in cotesta Piazza, ad effetto di cooperare sì dentro i forti, che fuori, alla difesa di quella, non dovendosi più osservare in loro riguardo la precauzione già accennatavi di non prevalervene nella Cittadella, e di non permettere che sijno superiori alle nostre truppe, mentre ora non si deve più far differenza dalle une alle altre.

L'Imperatore ha dato gli ordini positivi per la spedizione dei necessarii soccorsi, come vederete dalla loro copia qui acclusa, et apponto a questo fine spediamo detto Conte Borghe, quale potrà, con trattar di presenza, render più pronta la spedizione di detti soccorsi, nella premura che si ha dei medemi, il che sarebbe stato troppo malagevole al Conte Maffei attesa la di lui lontananza. Non vogliamo però che tralasciate intanto di continuare a trattare col Comandante di Reggio per la somministrazione di truppe, conforme già vi scrissimo sin dalli 26 luglio ora caduto, di cui ne avete qui sopra il duplicato, il che speriamo che a quest'ora avrà già avuto qualche esito favorevole, eziandio prima che l'armata di Spagna sij stata in faccia di Messina, come non dubitiamo che vi sia in seguito agli avvisi avuti.

Abbiamo ricevuto le due vostre delli 12 e 13 detto, il tenore delle quali ci rende sempre più gradita la vostra condotta, non meno che comendabile la disposizione in cui vediamo che siete di ben difendervi.

Ci sono per altro gionti riscontri che il Conte Maffei si sij ritirato in Siracusa, essendoli convenuto di contrastare per strada con qualche paesani, e che il Regno sij nella maggior parte ribellato.

Il ponto essenziale consiste presentemente a sostenere le Piazze, fra le quali ben vi è noto, e dobbiamo tuttavia rammemorarvelo, che la principale nelle presenti contingenze è Messina, in di cui risguardo confidiamo sempre nella vostra prudenza, e valore per una valorosa difesa, pregando intanto il Signore che vi conservi.

Rivoli li 2 agosto 1718

V. AMEDEO

RAIBERTI

Copia delle istruzioni date dal Re al Conte di Borgo, acchiuse nella lettera precedente.

Istruzioni a voi, Conte di Borgo per la vostra missione a Napoli. Già vi è nota l'importanza che nelle presenti emergenze dell'invasione d'una parte della Sicilia, fatta dall'armi spagnuole, si sostenga la Piazza di Messina dalla di cui conservazione dipende anco quella di tutto il Regno, principalmente per mantenere la corrispondenza, ed il passaggio libero col Regno di Napoli, o crediamo di avervelo sufficientemente dimostrato, quando vi abbiamo scelto, come vi scegliamo per portarvi a Napoli ad effetto di trattare ed accelerare la spedizione dei soccorsi, che ponno maggiormente contribuire alla difesa di detta Piazza.

Vi remettiamo a quest'effetto una lettera per il Conte Daun, Vicerè di Napoli, al quale rinnoverete a nostro nome quei sentimenti di stima ch'egli sa aver noi sempre avuti in di lui riguardo, assicurandolo del piacere che abbiamo di aver quest'occasione, in cui possiamo dimostrargli la continuazione della nostra confidenza, ed egli dal canto suo corrispondervi, o che siamo persuasi che contribuerà al più presto all'esecuzione degli ordini di S. M. Imperiale, delli 24 luglio ora scorso, dei quali vi rimettiano pure una copia.

Rapresenterete al detto Conte Daun che siccome resta molto difficile al Conte Maffei, Vicerè di Sicilia, attesa la di lui lontananza in Siracusa, di trattare con lui conforme resta portato da detti ordini di S. M., così vi abbiamo spedito per trattar direttamente con esso, affine di accelerare un soccorso cotanto necessario per sostenere la detta Piazza di Messina, ed allontanare con ciò li comuni nemici dalle coste della Calabria.

E perchè detto Conte Daun potrebbe aver ripugnanza di trattare con voi a nome nostro, e darci perciò il titolo di Re, come ancor non riconosciuto per tale dall'Imperatore suo padrone, pertanto gli direte che nel trattare, e convenire, non prenderete altra qualità che di Deputato dal vostro Sovrano, o per parte della Corte di Torino.

Venendo all'essenziale farete instanza al detto Conte Daun per la somministrazione, ed invio di un soccorso di soldati Imperiali, da essere introdotti al più presto che sarà possibile in detta Piazza di Messina, ai quali soldati dovrà essere supplita la paga dall'Imperatore, ed il pane sarà loro somministrato *gratis* per parte nostra.

Non vi si può difficultare che li sudetti soldati Imperiali debbino essere sotto gli ordini del nostro Generale, che comanda in Messina, quale però agirà in tutto con buona e convenevolo corrispondenza col Comandante di esse truppe Imperiali, per concorrere alla

difesa di detta Piazza, e forti di quella, e restar uniti alle nostre truppe, conforme il servizio lo esigerà, sì dentro la detta Piazza e forti, che fuori di essi; essendo per altro il solito, come ben sapete, che li ufficiali comandino respettivamente fra essi per anzianità di commissione, e di grado, dovrà essere questo spiegato per prevenire ogni confusione; quando però non vi riesca tal spiegazione, direte che si praticherà conforme si è praticato pendente l'ultima guerra tra le truppe Imperiali e le nostre.

Speriamo che quando anche la Piazza di Messina fosse investita, il Faro sarà libero, e che si potrà introdurre, o almeno nella cittadella il soccorso conveniente, il che si potrà fare colle sole barche, o filucche. Alla peggio, siccome nel Faro non ponno fermarsi bastimenti, e che così li nemici non ponno impedire il traghetto tra la Calabria e Messina, dovrete procurare in ogni modo di far passare per via di Reggio, o altri luoghi, che sono in longo di detto Faro, il soccorso predetto nella detta cittadella di Messina, con quelle munizioni sì da bocca che da guerra, che vi potrebbero essere necessarie, non dubitando noi che il detto Conte Daun darà per questo gli ordini opportuni, e l'assicurerete che il tutto gli sarà buonificato per parte nostra, onde gliene potrete fare le ricevute necessarie.

Fatte le sudette disposizioni in Napoli col detto Vicerè Conte Daun, e quelle anche variando secondo le contingenze, come potrete con esso convenire, purchè si ottenghi il fine primario di aver soccorsi, dovrete portarvi nella Calabria dalla parte di Reggio, e dove giudicherete più opportuno, per ivi dar valore all'esecuzione di quanto avrete convenuto.

Vi rimettiamo per altro gli ordini per li nostri vascelli e galere, che sono li vascelli a Siracusa, e forse anche le galere di ritorno da Malta, a fine che si rendino, se è possibile, a Napoli, e non potendolo fare con sicurezza, si ritirino in qualche altro porto di quel Regno sovra l'Adriatico per esservi agli ordini del Vicerè di Napoli e vostri, per farne quell'uso che sarà di maggior servizio. E come ci preme che tali ordini arrivino al più presto, concerterete col Conte Daun li mezzi più sicuri per farli tenere al Commendatore Scarampi, avvertendovi però ch'avendo noi fatto maggiore riflesso, scriviamo al Conte Maffei che tanto circa li detti vascelli, quanto per le dette galere, ove siino giunte da Malta, lasciamo al di lui discernimento di dare quelli ordini che stimerà più opportuni, contrappesando l'utile che ne potrà ricavare col pericolo di non poterli conservare.

Compie altresì in ogni modo al nostro servizio, e per contenere quei luoghi di Sicilia, che ponno esser rimasti sotto la nostra obbedienza, che si sappia al più presto in Messina la buona intelligenza che abbiamo coll'Imperatore, e col predetto Vicerè di Napoli, e perciò subito avuta la prima conferenza con esso Vicerè, farete sapere al Marchese d'Andorno in Messina il vostro arrivo in Napoli, ed il fine della vostra Commissione, e carteggiarete in seguito con esso informandolo d'ogni cosa cha avrete operato, e di quelle che anderanno succedendo, e lo stesso farete col Conte Maffei, il quale si trova in Siracusa.

Lo stesso Conte Maffei avendoci dato avviso di aver indirizzato al Generale delle nostra finanze, per via di Napoli, lettere di cambio per luigi d'oro 15 mila, e per via di Roma sino alla somma di scudi 30 mila, da lire cinque caduno, e volendo noi evitare il dubbio che tali lettere potessero non essere ricevute in dette Piazze, vi facciamo rimettere perciò 8 mila luigi d'oro, dei quali vi potrete valere per far riconoscere detto lettere, ed ove trovaste che già fossero state negoziate, vi potrete ritenere detta somma in Napoli per altri bisogni, e principalmente quelli, che vi potranno venir indicati da Messina.

Vi rimettiamo pure lettere di cambio per supplire a detti 30 mila scudi in Roma, quali potrete rimandare, quando già dette lettere tirate dal Conte Maffei fossero state adempite, e fatto tratta di esse per Torino, informandovi ad ogni miglior fine che al tenente colonnello Barozio, da noi spedito a Messina sin dalli 26 dello scorso luglio, fecimo rimettere per portare colà due mila luigi d'oro.

Ci scrivo inoltre detto Conte Maffei che, convenendo accrescere i viveri in Siracusa, non è sperabile per ora di ricavar grani dalli Caricatori, benchè ve ne siano molti di accomprati, o che si stà maneggiando col Commendatore di San Lazzaro di avere salme 3 mila di fromento, con qualche quantità di biscotti, della Religione di Malta, per introdurre in detta Piazza, da quella d'Augusta, e che farà tutte le diligenze per aver orgio per la cavalleria; dal che vedete la premura che vi è di far introdurre in detta Piazza li grani, e munizioni necessarie, anche di bestiami, come dovrete procurare ad ogni vostro possibile che vi si introduchino.

Li soldati delle nostre truppe avendoci dato prove del loro valore, e fedeltà, vogliamo in ogni modo che venghino soccorsi di prigionieri che si sono fatti in Castellamare, ed altri delle nostre truppe, che possono esser stati arrestati altrove; dovrete perciò farli soccorrere di qualche danari, acciò possino sussistere; a qual fine di concerto col Conte Daun vi servirete di un tamburro allemanno, e di una filuca napolitana, che vi saranno somministrati da detto Conte, rimettendo le lettere aperte al Comandante che spedirà la filuca con il tamburo a quest'effetto; anzi riflettendo noi che li Spagnuoli potrebbero acconsentire di rilasciare detti prigionieri per esserli a carico, vogliamo che trattiate eziandio per la loro liberazione e riscatto, anche con la condizione di essere li medesimi rimandati in Piemonte; il che però dovrete fare di concerto col detto Conte Daun ed altri Comandanti Imperiali, in risguardo dei quali praticherete tutte le convenienti precauzioni per togliere loro ogni ombra di sospetto.

Vi facciamo rimettere una zifra per servirvene col Marchese d'Andorno, la quale potrà anche servirvi col Conte Maffei, a qual effetto ne manderete un dupplicato al detto Marchese d'Andorno per mandarlo all'istesso Conte Maffei.

Sarà per altro cura vostra di tenerci regolarmente ragguagliati di tutto, indirizzando le vostre lettere al Conte Gubernatis di Baussone, nostro ministro in Roma, ed ove il caso esigesse di mandarci un espresso, quello indirizzerete al detto Conte di Baussone, acciò questi da Roma ce ne spedisca altro per portarci le vostre lettere.

Dobbiamo aggiungervi che potrete valervi di dette lettere di credito, per supplire a quelle lettere che stimerete necessarie, anche per il trasporto di dette truppe Imperiali in Messina, ove non vi riesca di ottenere che il Conte Daun vi supplisca.

Persuasi per altro del vostro zelo, attenzione e vigilanza per l'esecuzione di quanto sopra, e di quello che stimerete di maggior nostro servizio, preghiamo il Signore che vi conservi. — Rivoli 3 agosto 1718.

Il Conte Maffei seguita a ragguagliare il Re della condizione generale del Regno, dello avanzarsi dei nemici, e dello stato di difesa in cui sperano di mantenersi esso in Siracusa, e l'Andorno nel forte di Messina.

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

Vengo finalmente di ricevere il riveritissimo e sospirato foglio di V. M. delli 18 luglio ora scorso, mentre dopo la mia partenza da Palermo con le truppe, e la feluca gionta ivi con le lettere delli 15 giugno precedente, non ne avevo più ricevuto alcuno.

Già con le precedenti mie delli 3, 4, 7, 17, e 26 or scorso, ho avuto l'onore di render V. M. pienamente intesa del sistema in cui si trovava sino a quel tempo questo Regno, della situazione mia, e delle Piazze, e truppe, degl'eveniment che mi sono successi nella ritirata da Palermo quà, a causa dell'universale rivolta del Regno, e dei movimenti della flotta nemica verso Messina; onde sperando che saranno felicemente capitate alla M. V. tanto le prime, per via del commesso della posta Rubino, quanto le posteriori, che ho spedite per via di Reggio e di Napoli, alle medesime mi riferisco.

Aggiongerò solo con questa che il Marchese d'Andorno mi fa sapere con una sua delli 31 dell'ora scorso la resa del Castellazzo, seguita da qualche giorno, e che in quel punto veniva di rendersi Mattagriffone, non sapendo però a quali condizioni li Comandanti di essi si fossero resi, che non era ancor attaccato nelle forme il Castello Gonzaga, che sarà un affare di poca durata, che i nemici avevano sbarcato il loro cannone al di là del Bastione di D. Blasco, e vi facevano una provisione di fassine, fuori però del tiro del cannone della Piazza, non dubitando che non fosse per attaccare la Cittadella dalla parte di Terranova; e nello stesso tempo mi assicura che difenderà la medema finchè si renda impossibilitato a maggiormente sostenerla.

Dalle buone precauzioni che il detto Marchese ha prese per la difesa della Cittadella, e Salvatore spero che sarà in stato di farvi una buona resistenza, e se in quest'intervallo di tempo giungerà la flotta d'Inghilterra con ordine preciso di operare, e di far desistere la Spagnuola dagli attentati intrapresi in questo Regno contro la cessione fattane a V. M. e la neutralità d'Italia,

di cui quella Potenza è doppiamente garante, allora le cose muteranno d'aspetto, essendo questo il soccorso che ci è indispensabile per rendere efficace quello che ci verrà dal Regno di Napoli.

Il sistema del Regno è lo stesso già avvisato, alla riserva che si scuopre sempre maggiore l'animosità del Paese, per cui vengono vieppiù ristrette le Piazze e specialmente questa, a cui dà motivo a non poca inquietudine la cittadinanza numerosa di venti mila anime, di cui non posso fidarmi in caso d'assedio per non esser di genio differente dagli altri; al che però procurerò d'andar all'incontro per quanto sarà possibile a misura del bisogno.

Ho avuto avviso che Termini è stato attaccato dai nemici, e che già lo battevano col cannone, ma manco intieramente d'ogni altra notizia di quella parte, essendomi impedite le strade tanto per mare, che per terra. Il forte della Mola, attaccato pure da ribelli di Catania e Jaci, sostenuti da qualche poca ordinanza, si stava difendendo ancor ieri l'altro.

Trapani viene rinserrato dal lato di terra dalle milizie del Paese, e da 200 cavalli spagnuoli, e m'avvisa il Conte Campione, con lettera delli 24, che il Prencipe di Carini doveva portarsi in Salemi per impedirvi l'entrata di qualonque genere di provisioni da luoghi convicini, sendo però libero dalla parte del mare, e per altro provisto dei viveri necessarii per la sussistenza del presidio; ed anche esso mi fa sapere che aveva tutto il motivo di dubitare della fedeltà di quella cittadinanza, massime ove venisse a comparire ivi l'armata nemica.

Di Melazzo solo non ho alcuna maggior notizia, se non che veniva similmente stretto da paesani ribellati, senza che sappi se vi siano truppe d'ordinanza nelle vicinanze di quella Piazza, e, per quanto ho inteso dal Marchese d'Andorno, è egli stato assicurato dal Luogotenente Colonnello Missegla che era sufficientemente provvisto di ogni genere di munizioni per far una valida difesa, non mancando tanto questa, che le altre Piazze sovra accennate che di un fondo conveniente di denari, dei quali come ho significato a V. M. manco intieramente per essere cessati tutti li introiti e proventi della Regia Corte.

Il soccorso di contanti che V. M. mi accenna di mandare col mezzo dell'Ambasciatore Cesareo, per la via di Napoli, in somma di quattro cento mila lire, giungerà molto opportuno, e con anzietà lo sto aspettando per farne quell'uso che sarà più essenziale per il suo Regio servizio. Il soccorrere se sarà possibile le Piazze suddette e provvedere alle urgenze di questa, la quale si è trovata aver bisogno di molte ed indispensabili riparazioni, che già in parte sono fatte, e spero di vedere per tutto questo mese terminate per metterla in istato di far una buona, e vigorosa difesa, massime in caso

che la Flotta inglese non giongesse in tempo di soccorrere Messina, non vedendosi altra apertura di ricever soccorsi dagli Imperiali senza l'arrivo di detta Flotta, dopo che la spagnuola tien occupato da ambe le parti il Faro.

Non ostante le gravi spese, che qui si sono fatte, e si fanno, non ha però sin qui cessato il piccolo fondo del *pret* ai soldati, che si va mantenendo col denaro che si è andato raccogliendo da alcuni nazionali, che hanno contribuito meco, a proporzione delle proprie forze, tutto ciò che hanno potuto, per non lasciar mancare questa necessaria providenza.

Avant'hieri mattina, 31 del passato, dopo d'essersi intieramente evacuata la Piazza d'Augusta, e ritiratene in questa tutte le provisioni, che si è potuto, e ci sono state di non poco aiuto, si è aperto quel Castello, senza che gli abitanti abbiano fatto il minimo moto, e lo stesso giorno si rese quà quel Presidio, per mare, sopra li due piccoli vascelli inglesi noleggiati.

Già conforme avvisai V. M. con altra mia, li due suoi vascelli impediti dal vento di poter uscire da Messina sono rimasti in quel porto, e sento dal Marchese d'Andorno che sono stati disarmati, e gli riescono di molta utilità, non ostante che buona parte degl'Equipaggi siano disertati, servendosi dell'artiglieria, munizioni, e provisioni dei medesimi per le diverse difese, che ha ideate di fare.

Quanto alla squadra delle galere avendo patita in Malta la diserzione di quasi tutto l'armamento e marineria Siciliana, gli ho spedito hieri con una tartana un distaccamento di 150 soldati Piemontesi in rinforzo della poca guarnigione rimastale, mentre rispetto ai marinari, gl'era riuscito di farne alcuni pochi Maltesi, e l'attendo quà da un giorno all'altro per farne poscia quell'uso, che sarà permesso dalle contingenze.

Il Patrone della feluca, che mi ha portato da Reggio il dispaccio di V. M. e che ne è partito la sera del primo corrente m'assicura essere colà giunto il Generale Wallis, ch'erano incaminati a questa volta cinque mila uomini di fanteria Allemani, già sbarcati a Tropea, e che vi dovevano giongere mille cavalli, fra pochi giorni, dalla parte d'Abbruzzo per esser in istato di imbarcarsi subito che giongessero gli ordini di Vienna, e capitasse in quelle vicinanze la Flotta d'Inghilterra, quale s'attende a momenti; aggionge che, dopo rimessegli le lettere, era gionta notizia in Reggio, tanto per via dei Torrari, che d'un Ufficiale venuto da Idilla, d'essersi scoperto, alle alture di Lipari, sessanta vele, quali si supponevano poter essere la Flotta suddetta: ma questa notizia merita confirmazione, mentre nè dalli Generali, esistenti in detta città, nè d'altra parte, me n'è venuto sinora maggior riscontro.

Dallo stato degli affari ben può V. M. comprendere che nulla mi resta a sperare del Regno, se non vengo prontamente assistito da un rinforzo con-

siderabile di truppe, e che questo si renderebbe più difficile a introdurre, e meno atto a operare quando, come V. M. mi fa riflettere, le venisse chiusa la porta principale che è quella di Messina, la qual in atto è assediata, come sopra, e che non potrà liberarsi se non col mezzo della Fotta inglese, sola capace di rintussare l'orgoglio delli Spagnuoli, ed imbarcare quelle truppe che saranno necessarie per scacciarli dal Regno.

Li Generali Tedeschi, che sono in Reggio passano meco, e col Marchese d'Andorno, con tutta buona corrispondenza, e non cessano d'offerirgli tutti i soccorsi dipendenti da loro, come infatti ricava questi dalla suddetta città continui rinfreschi di viveri e provisioni.

Conosco ogni volta più quanto sia stata importante al servizio di V. M. la mia ritirata in questa Piazza, ed è ben certo che qualunque altro partito che avessi preso, e singolarmente quello di restringermi in Trapani, piccolo angolo, ed il più rimoto da tutte le altre Piazze, benchè mi fosse stato molto più facile, avrebbe senza dubbio portata seco la totale perdita del Regno.

Quanto poi all'intima dei Baroni da V. M. accennata, è da me stata fatta, il giorno prima della mia partenza di Palermo, col bando [16] fatto pubblicare per la convocazione del servizio militare nella città di Piazza, che si trova nel centro del Regno, nella quale poi dai dragoni l'ha fatto convocare il Marchese di Lede, a cui hanno obbedito, e non a me, di modo che se mi troverò un giorno in stato di tener la campagna sono in diritto non solo di procedere al sequestro dei loro effetti e proventi, ma alla confisca dei feudi, ed altre pene meritate dalla loro generale ed infame ribellione. E qui per fine faccio alla M. V. umilissima e profondissima riverenza.

Di V. S. R. M.

Siracusa li 3 agosto 1718

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
Il Conte Maffei

Il Conte Maffei scrive al Re essere giunta nelle acque di Napoli la flotta inglese,
gli Spagnuoli aver cominciato a bombardare la cittadella di Messina,
e per bando del Gran Mastro la squadra delle Regie galere essere trattenuta nel porto di Malta.

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

Con altra mia delli 3 corrente mi sono dato l'onore di rispondere diffusamente al dispaccio di V. M. delli 18 scaduto, e di renderle distinto conto di tutto ciò va occorrendo in questo Regno.

Non posso dubitare che la M. V. non sij stata intesa, per la via di Napoli, dell'arrivo in quel porto della Flotta inglese, seguito li 31 del passato, e che riflettendo all'indispensabile necessità di tal soccorso per vedere liberato questo Regno dall'indebita invasione dei Spagnuoli, non abbi V. M. dati quei passi, che avrà creduti più adeguati al Regio suo servizio per obbligarla ad agire in tempo opportuno, e prima che il nemico possa impadronirsi di Messina. Tuttavia stimo miò dovere di parteciparle, che dalli Generali Imperiali Wallis e Schober me ne è stata comunicata da Reggio la notizia, mostrando entrambi una particolare soddisfazione di quest'arrivo su la fiducia che, col mezzo di detta flotta, vengano obbligati i nemici ad abbandonare la cominciata intrapresa.

Da una lettera delli 3 corrente scritta dal Marchese d'Andorno al detto Generale Wallis, e di cui ha qui inviata copia, sento che i nemici avevano principiato lo stesso giorno a bombardare vigorosamente la Cittadella, e che quantonque ciò l'incommodasse molto, non si sarebbero però impadroniti della medesima a forza di bombe.

Spero che la missione del corriere di V. M. a Vienna, di cui si è degnata avvisarmi, opererà tanto che giongeranno in tempo i soccorsi per liberare la detta Piazza, e con ciò render più agevole l'intiera espulsione dei Spagnuoli dal Regno. A quest'oggetto ho creduto opportuno di scrivere due mie all'Ammiraglio Bings per sollecitare la sua venuta a fronte della flotta nemica, dovendo credere, che avrà gl'ordini positivi del suo Re di attaccarla, e farla desistere da suoi ingiusti attentati.

Da quanto si è lasciato intendere il Generale Wallis col Marchese d'Andorno, pare che gl'Imperiali non passeranno da questa parte per soccorrerci,

che non abbino in mani qualche Piazza per loro sicurezza, e pare che la città di Messina sia il loro oggetto, e con questa forse qualche altra Piazza, sopra di che sarà opportuno che V. M. mi mandi, con chiarezza, i suoi ordini per non ritardare il soccorso.

Mentre speravo di veder restituita in questo porto la Squadra delle galere di V. M. vengo informato dal Marchese di Rivarolo, anche con lettera delli 3 del presente, d'essergli stati impediti i mezzi di ciò eseguire per via d'un bando fatto promulgare dal Gran Mastro di Malta, in cui proibisce a tutti i Maltesi di imbarcarsi e servire sotto altro stendardo che quello della Religione, sotto pena di 10 anni di galera ed altra arbitraria al detto Gran Mastro; in vista del che quei pochi marinari ed Ufficiali di marineria, dei quali si era provisto in quell'Isola, avendolo abbandonato, ed essendo disertati li rimanenti Comiti, Sotto-comiti e Piloti Siciliani, che ancor restavano al servizio della Squadra, era affatto impossibilitato ad intraprendere il viaggio ordinatogli.

Il motivo di tal bando è stato suscitato da una lettera scritta al Gran Mastro dal Marchese di Leyde, il quale dolendosi seco dei soccorsi, che aveva fatti somministrare alla Squadra di V. M., essendo il Regno inticramente sommesso con la Capitale, alla riserva d'alcune poche Piazze, delle quali sarebbe stato in breve padrone, gl'ingiungeva dovesse ritener in quell'Isola la detta Squadra, che egli averebbe poi inviata a prendere.

Il Marchese di Rivarolo ha fatte vivissime rappresentanze su l'ingiustizia di questo procedimento; ma sin qui senza frutto: spero però che con le più forti che io gli suggerisco di replicare, e con l'avviso d'esser gionta la Flotta inglese in Napoli, che può mettere freno alle intraprese della Spagna, si leverà la mano da qualonque ulteriore impedimento, e potrà senza difficoltà mettersi in stato d'uscire da quel porto per rendersi in questo.

Sin ora non ho ancor avuto alcun riscontro del danaro che V. M. mi ha destinato, per via di Napoli, la qual rimessa m'è molto necessaria; ed alla M. V. umilmente m'inchino.

Di V. S. R. M.

Siracusa li 5 agosto 1718

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
Il Conte Maffei

Il Viceré incarica il Comandante delle galere di fare presso il Gran Mastro dell'Ordine Gerosolimitano le più esplicite istanze affinchè senza indugio gli sieno dati i mezzi necessari per uscire colla sua squadra dal porto di Malta, e ridursi sollecitamente in quello di Siracusa.

(Archivi generali di Torino)

Il Segretario del Viceré al signor Marchese di Rivarolo

S. E. è rimasta non poco ammirata nell'intendere dal foglio di V. S. illustrissima, delli 3 corrente, le indebite deliberazioni prese da cotesto signor Gran Mastro, e dal suo Consiglio, in ciò riguarda la squadra delle galere di S. M. onde, per quanto ella scrive, le vengano impediti, più tosto che agevolati, conforme richiede la loro obbligazione, i mezzi di uscire da cotesto porto, e rendersi quà, come gl'è stato prescritto, e nuovamente l'incarica acciò si ritrattino, senza ritardo, gl'ordini dati. Dovrà pertanto V. S. illustrissima rappresentare con quel vigore ed efficacia, che si conviene, al signor Gran Mastro e Consiglio suddetto, l'obbligo preciso di cotesta Religione verso S. M., la giuratagli fedeltà, da cui non è stata disciolta, ed il diritto essenziale di questo Regno sopra cotest'Isola, per cui vien eziandio astretta la detta Religione di contribuire con tutte le sue forze al suo soccorso contro qualsiasi Potenza che tentasse d'attaccarlo, ben lungi di dare nè direttamente, nè indirettamente alcun aiuto a' suoi nemici.

Non mancaranno a S. M. i mezzi di far provare alla Religione i suoi giusti risentimenti per un tale procedimento, e vi si aggiongeranno anche quelli di tutte le Potenze sue confederate, giacchè con sì poco riflesso alla propria obbligazione ed al prestato giuramento si è lasciata affascinare dalle persuasive del Marchese di Lede, che iniquamente ha tentato d'usurpare questo Regno contro la M. S. in dispregio della publica fede, e de' trattati più solenni, in vigore dei quali la medesima lo possiede.

La Flotta inglese già è gionta in Napoli, domenica scorsa, ultimo del scaduto, come V. S. illustrissima scorgerà dall'ingionta copia di lettera scritta a S. E. dal signor Generale Skober, che questa mattina gl'è capitata con espresso, onde fra pochi giorni si spera di sentir rintuzzato l'orgoglio dei nostri nemici, e liberato il Regno da' suoi invasori. Su questa notizia crede S. E. che V. S. illustrissima troverà tutte le facilità che saprà desiderare per

metter in buon stato la squadra che comanda, e qui condurla senza maggior ritardo, ben potendo ella comprendere quanto sij importante al servizio d'averla vicina nelle presenti circostanze, onde non dovrà ommettere alcuna diligenza per partire subito, non potendo l'E. S. immaginarsi che il signor Gran Mastro voglia metterla in necessità di distaccare parte di detta flotta per andarla a prendere in cotesto porto, per le conseguenze perniciose, che potrebbero derivarne alla sua Religione.

Nulla di più mi occorre significare per ora a V. S. illustrissima in questo proposito, e ratificandole l'insuperabile mia osservanza con tutta devozione mi protesto

Di V. S. illustrissima

Siracusa li 5 agosto 1718

Devotissimo ed Obbligatissimo Servitore
DECAROLI

PS. (di pugno) Lei si porti per parte mia dal Gran Mastro, e li domandi precisamente di farle rimetter tutti quelli che haveva assoldato al servizio delle galere di S. M. per mettere la squadra in stato di portarsi quà in seguito agl'ordini da me datili, dichiarandoli che, in caso contrario, ne domanderà bon conto alla Religione la Maestà Sua, e le Potenze Sue collegate, ed io sarò esatto esecutore de' Regij ordini. — IL CONTE MAFFEI.

Il Comandante generale delle truppe Imperiali ne annunzia al Marchese d'Andorno l'arrivo imminente, e lo sollecita a dare loro stanza nella cittadella, e nel forte Salvatore.

(Archivi generali di Torino)

Le Comte de Daun à M. le Marquis d'Andourne

Monsieur

J'ay reçu, par la voye de M. le General Comte de Wallis, votre lettre du 30 du mois passé, par la quelle vous avez bien voulu m'informer de l'estat présent des affaires en ce pays là, où je vois que les ennemis sont fort avancés. Je vous diray, Monsieur, que M. le Comte Maffei par des lettres consécutives m'a demandé des troupes en secours, et marqué en même tems de vous avoir donnés les ordres, et l'authorité nécessaires pour convenir immédiatement avec qui j'aurois voulu munir d'un pouvoir pareil sur ces articles, qui peuvent être provisionellement essentiels, jusqu'à l'arrivée des ordres plus précises et détalliés des deux Cours pour la maniere d'agir de concert en cette défense commune.

J'ay cru sur cela de me prevaloir de l'occasion de la Flotte Angloise qui est venue pour chercher celle des ennemis, pour envoyer M. le Baron de Wetzel General d'artillerie de S. M. I. C. avec quelques troupes, et munitions, dans la supposition que vous ne feres aucune difficulté de les admettre dans la Cittadelle, et le fort de S. Salvator de Messine; ce qui vous donne l'avantage de pouvoir vous servir de vos troupes pour renforcer les autres Places, et les mettre plus en état de se defendre, jusques à ce que je pourois envoyer un Corp suffisant pour obliger les ennemis de quitter tout entierement cette ile là, à quoy contribuera beaucoup quand les Places ne seront pas entre leurs mains.

Vous comprendrez par ces considerations, Monsieur, comme ce soit de la derniere consequence que les Places en toute maniere soient soutenues; attendu que les ennemis, n'en estant point maitres, il sera toujours plus aisé de les deloger; apres cela vous comprendrez bien aussi que je ne saurois vous envoyer des troupes, sans avoir une place d'armes pour les mettre en seureté convenablement et y les maintenir.

Je puis vous dire aussi qu'outre les deux régiments de cavallerie, qui sont en marche vers ce Royaume icy, il y est un régiment d'infanterie, et douzes autres régiments en chemin qui sont parti de l'Hongrie vers la Lombardie; savoir 6 d'infanterie, et 6 de cavallerie, avec quoy l'on sera bientot en estat de former le susdit Corp en votre secours; et vous saurez le reste par le susdit General Baron de Wetzel, ou par quelque Officier de sa part; le quel General, estant suffisamment instruit, et authorisé, vous pouvez vous entendre, traiter, et concerter avec luy.

Quand nos troupes seront introduites, vous allez voir, Monsieur, quelle impression cela faira aux ennemis, et quel changement cela produira dans le pays, voyant que l'Empereur s'en mêle tout de bon, et y envoye ses troupes. Je suis persuadé que vous estes assez illuminé pour reflechir aussi combien il importe de profiter de la conjoncture présente de la Flotte Angloise, sans l'assistence de la quelle l'on ne seroit plus ni en tems, ni en estat d'effectuer ce qui se peut maintenant, ayant l'opportunité do celle.

Après tout cela, Monsieur, je vous diray, en confidence, que par le même courrier, qui m'apporta avant hier la nouvelle de la paix faite pour 24 ans avec les Turcs, qui fut signée le 21 du mois passé, S. M. I. me fait savoir, qu'ayant entendu l'invasion de la Sicile par le Duc d'Anjou, et considérant que cette ultérieure infraction de la neutralité stipulée pour l'Italie regarde de plus près S. M. à qui, comme le principal comparoissant d'elle, il touche de la soutenir, estant que votre Maître luy a fait demander son assistence, et fait offrir une alliance offensive et défensive, en demandant en même tems un passeport pour le Ministre qu'il avoit destiné d'envoyer à la Cour Impériale pour conclure ce traité, elle a consenti de vous donner de ce Royaume l'assistence qui se pourra.

Je crois que, par rapport à ces circonstances, vous, Monsieur, avez lieu d'hesiter d'autant moin d'adérir à une disposition qui regarde si essentiellement les intérets communs, et immédiatement la conservation de ce Royaume là. En reflechissant en même tems à la derniere importance de ce qu'il ne faut guère perdre de tems, ayant la commodité de la Flotte; sachant bien que souvent, quand on néglige une chose aujourd'huy, demain on n'est plus en estat de la faire, ou de en profiter.

C'est aussi cette reflexion, Monsieur, et la considération de l'eloignement de M. le Comte Maffei, et des cents accidents, aux quels sont exposés les correspondences, qui m'engage à m'adresser à vous en droiture, quoy que je donne part du tout au dit Comte Maffei. J'espère que vous feres la même reflexion, et voudrez sans délay donner la main à une chose, qui regarde le soutien d'un Royaume.

Vous voyez au reste par là, Monsieur, que je suis ravis de voir si bonne disposition pour la réunion des nos Souvrains, par rapport à la part que j'ay prise toujour aux intêrets du votre. Je me rejouis aussi à votre egard, parce que j'aurais l'occasion de vous donner de plus près des marques de la constante amilié, et estime, que je conserve pour votre personne, estant toujour parfaitement,

Monsieur,

A Naples ce 5 d'aoust 1718.

P.S. Je viens de recevoir une autre lettre de M. le Comte Maffei, par la quelle il me presse fort de luy envoyer des troupes. Vous voyez, Monsieur, que je contribue tout ce qui dépend de moy pour vous assister à soutenir ce Royaume là. A tel effet, vous pouvez maintenant, après ce secour, renforcer vos autres Places avec les troupes que vous retirerez de la Cittadelle et forts de Messine; ce que je trouve fort nécessaire, et en même tems assez facile, vu que la Flotte Angloise est disposée de transporter votre monde en quelle Place vous trouverez le plus convenable.

Je vois par une lettre, que vous avait écrit à M. le Comte Wallis, que quand il passera l'argent par Reggio, qui se doit transporter à Siracuse au dit Comte Maffei, vous souhaitteriez qu'on vous en fit tenir une partie dans la Cittadelle. Vous n'avez, Monsieur, qu'à vous entendre avec le Géneral Baron de Wetzel, qui vous en enverra la portion que vous luy demanderez.

Votre très humble et très obeissant serviteur
C. DE DAUN

Il Conte Maffei scrive al Re le condizioni con cui concederà agli Imperiali il forte Salvatore, e gli annuncia la disfatta della flotta spagnuola per opera dell'inglese

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

Dopo il riveritissimo dispaccio di V. M. delli 18 passato luglio non ho più ricevuto alcuna sua lettera, tuttochè il Generale Wallis mi abbia fatto sapere che due grossi pieghi eran venuti da Roma al Marchese d'Andorno: sono perciò in penosa sollecitudine di avere da V. M. i comandamenti tanto necessari per la specialità delle circostanze in cui mi trovo.

Il Generale Wallis mi fa sapere, per via del Cavaliere di Melazzo, con sua lettera a lui scritta il giorno di ieri, che essendosi fatto progetto di scacciare dalla città di Messina li Spagnuoli, ciò non poteva eseguirsi senza il passaggio degl'Imperiali, e ciò non essere praticabile altrimenti, che con l'uno o l'altro di questi due espedienti, cioè o si concedesse loro la Cittadella, od almeno si rimettesse il Forte del Salvatore per non restare essi serrati in mezzo a due porti, de'quali nessuno era in loro potere.

Scrivo al Marchese d'Andorno che, ove conosca necessario per liberare la Cittadella di eseguire il detto progetto, o di considerabile utilità, ove voglia far un colpo che poi con la perdita del tempo non fosse più eseguibile, profittando del terrore causato dalla disfatta della Flotta nemica, li do l'autorità di concedere il Forte del Salvatore per piazza d'armi agli Allemani, dando loro quartiere all'entrata in esso per mare, e ciò provisionalmente, sino che giungano le convenzioni stabilite fra V. M. e l'Imperatore, ben inteso che essi agiranno, di concerto con noi, per discacciare intieramente dal Regno li Spagnuoli, e rendere alla ubbidienza i ribelli, con obbligo di evacuare il Forte Salvatore, quando nel trattato tra V. M. e l'Imperatore questo non fosse per essere incluso.

La Flotta Spagnuola è passata tutta avanti questa Piazza, in distanza competente, la notte ora scorsa, e seguiva ancora la retroguardia questa mattina dopo lo spontare del sole, quando un'ora dopo si è cominciato a sentire continui e replicati spari di cannone all'altura di Avola, 12 miglia distante da questa città, il che non ha lasciato dubitare che non fosse stata attaccata dalla Flotta Inglese, come infatti verso il mezzodì si è saputo

accertatamente la disfatta di quella parte della Flotta Spagnuola stata ivi attaccata dal Vice-Ammiraglio con alcuni vascelli inglesi, avendo l'Ammiraglio Binghs inseguito l'altra parte ch'era più avanzata, ed al di là di Capo Passero con un vento prospero, e sopra il nemico, dal che non deve dubitarsi che anche quella non sia stata, o non sia per essere disfatta. Sin'ora gli avvisi che mi vengono sono che, da 7 in 8 vascelli siano saltati in aria, altri presi, altri colati a fondo, e ciò che resta del tutto disperso.

In questo punto lo stesso Ammiraglio Binghs mi manda a dire che aveva ristretti dodici vascelli nemici in modo che non gli potessero più sfuggire, e che era un affare di poche ore per intieramente ruinarli.

Io intanto vedo dalle mie finestre il fuoco d'alcuni vascelli che ardono, con la speranza di sentire dimani il compimento d'una perfettissima vittoria per cui, il giorno dell'Assunta, farò cantare un solenne *Te Deum* in ringraziamento a Dio del castigo dato ai procedimenti proditorii degli Spagnuoli, e con uguale fiducia di farne poi cantare un altro non meno solenne dopo la disfatta dell'Armata di terra, e riduzione dei ribelli al loro dovere; ed alla M. V. profundamente m'inchino.

Di V. M

Siracusa il 11 agosto 1718

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
IL CONTE MAFFEI

Il Conte di Borgo riferisce al Re la sua prima conferenza col Conte di Daun

(Archivi generali di Torino)

Sire,

Je n'ai pû, au travers de toute la diligence que j'ai sçu faire, arriver à Naples qu'aujourdhui sur les trois heures après midy, parceque la chaise, sur la quelle etoit l'argent que V. S. M. m'a confié, s'est rompue à deux reprises, ce qui a emporté, contre mes desires et toutes mes previsions, plus d'une journée et demi de tems.

Un quart d'heure aprés mon arrivée le Viceroy a envoyé chez moy un de ses domestiques pour voir si c'etoit bien moy, qui étoit arrivé. J'ai d'abord été chez lui, et lui ayant remis la lettre de V. M. il a debuté par me faire mille protestations de son zele pour Elle, et du plaisir qu'il auroit toujours de rencontrer des occasions à lui en donner des preuves. Il m'a aussi fait beaucoup des amitiés, etant venu, tout gouteux qu'il est, à ma rencontre pour m'embrasser, et ensuite m'a temoigné qu'il etoit faché de ne pouvoir pas encore me traiter comme il le souhaitoit.

Il m'a remis plusieurs paquets, qui lui sont parvenus aujourdhui de Reggio, pour le Comte Bausson, en me disant d'en voir le contenu, afin que s'il y avoit quelque chose qui exigeât de promptes mesures de pouvoir les concerter lui et moy.

Après quoi nous avons parlé des moyens les plus prompts pour donner du secours à la ville de Messine, et au reste du Royaume de Sicile. Il a d'abord temoigné beaucoup d'empressement; mais dans la suite du discours il m'a dit en propres termes: Voulez-vous, mon cher Comte Bourgue, que je vous parle franchement? Je ne sçaurois y faire passer des troupes sans avoir pour seureté une Place, s'etant par aprés expliqué que cette Place étoit la cittadelle de Messine.

Je lui ai temoigné être surpris d'une telle demande, et avec la plus respectueuse franchise lui ai dit, de n'avoir aucun de ces pouvoirs dans mes instructions, mais seulement de chercher tous les moyens les plus convenables et prompts pour introduire du secours dans le Royaume de Sicile; ce qui étoit de l'interest commun tant de l'Empereur, que de V. M.

Les lettres de change n'ont eu aucun effet icy, et comme le Viceroy et le Marquis d'Andourne demandent toujours de l'argent, M. le Comte Daun m'a promis de en faire tenir en bonne seureté à l'un, et à l'autre, par la voie de l'Amiral Bings celui que j'ai apporté, et il m'a dit d'envoyer avec cet argent le Chevalier de Mombercel, et ajoutant que pour cet effet il auroit donné ses galeres pour le porter en toute seureté jusques dans un endroit de la Calabre, dont je ne me souviens pas du nom.

Il m'a fait voir une lettre que le Chevalier de Königseck ecrit de Malte, par la quelle on voit que le Comte de Rivaroles avoit demande 40 milles escus au Grand Maitre pour soutenir les galeres, qui étoient depourvuës de tout. Le Grand Maitre a renvoyé cette affaire au Conseil de la Religion, qui sans faire aucun Decret (ce sont les termes de la ditte lettre) a dit qu'elle leur feroit fournir la subsistance journaliere, que le dit Chevalier marque qu'on leur fournissoit depuis deux jours avant la date de sa lettre.

On n'a aucune nouvelle positive si les vaisseaux de V. M. sont à Messine,

ou à Siracuse; et le Comte Daun m'a dit qu'il ecriroit à l'Amiral Bings pour qu'il tachât de mettre ensemble les vaisseaux et les galeres de V. M. et les faire conduire à Reggio, ou dans un autre endroit de seureté, d'ou l'on puisse s'en servir dans le besoin.

Le dit Comte Daun m'a dit avoir fait embarquer sur la Flotte Angloise 2 milles Imperiaux, et qu'elle en devoit prendre encore des autres à Reggio.

Il est arrivé ce matin un expres, en toute diligence depeché de Madrid par M.r de Stanhope, et il a apporté *la ferme resolution de l'Alberoni à ne point desister de ses entreprises.*

On ne doute point icy que la Flotte Angloise ne se presente à celle d'Espagne pour la combattre, et cela de jour à l'autre, et l'on croit que celle d'Espagne se retirera sans risquer un combat.

Après toutes ces nouvelles, que le Comte Daun m'a données pour me faire connoitre la situation des affaires, comme je voulois entrer de nouveau dans la negotiation, il m'a dit qu'il devoit expedier son ordinaire, et m'a donné l'heure pour retourner chez lui demain sur les huit heures du matin.

Voilà, Sire, tout ce dont je puis avoir l'honneur de rendre compte à V. M. dans le peu d'heures que je suis icy, et je me depeche pour profiter d'une estafette que le Comte Daun envoit à Rome, par la quelle j'envois aussi les paquets adressés au Comte de Bausson. J'ay l'honneur d'être avec toute la soumission la plus profonde et la plus respectueuse

Sire

De V. S. M.

De Naples le 12 aout 1718

Le très humble, très obeissant et très fidele serviteur et sujet
Birague De Bourgue

Il Conte di Borgo seguita a ragguagliare il Re di altre sue conferenze col Conte Daun.

(Archivi generali di Torino)

Sire,

Ce matin 12 du courant le Comte Daun m'a envoyé son Secretaire, à six heures et demy, pour me faire voir les lettres qu'il avait ecrites et reçues du Marquis d'Andourne, où est l'etat des affaires présentes.

J'ai été à huit heures chez le Viceroy, où j'ai resté jusques à dix, ayant de nouveau negotié pour la manière de secourir la Cittadelle de Messine et le Royaume de Sicile. Il a toujours été d'une même fermeté à ne pouvoir donner du secours si on ne lui remettait la Cittadelle de Messine pour Place d'Armes. Je m'y suis opposé avec de manières obligeantes, me retranchant sur ce que je n'avais aucun pouvoir pour cela dans mes instructions. Il s'est declaré d'être fort surpris qu'on ne mo l'ayo pas donné, sachant que le Comte Fontana avait reçu de la Cour de Vienne la commission d'en ecrire à V. M. par le même courier qui a apporté la copie des lettres de l'Empereur, que V. M. m'a remises. Il m'a representé que la chose étoit fort pressante, et qu'il falloit profiter du tems que la flotte Angloise se trouvoit à portée, et qu'elle avoit dejà faites les dispositions; ajoutant que ce defaut de mon pouvoir, pouvoit faire un mauvais effet à la Cour de Vienne, et même donner de la méfiance: je lui ai protesté, par plusieurs représentations que je lui ai faites, qu'il n'y en pouvoit avoir aucune.

Il m'a fait ensuite une autre proposition, de mettre la moitié de troupes Impériales, et l'autre moitié de celles de V. M. dans la Cittadelle avec un General Impérial pour y commander, et que le Marquis d'Entraives seroit resté dans la Place pour y commander sous les ordres du dit General, et que le Marquis d'Andourne passeroit à Reggio, où il resteroit jusques au retour du courier pour voir si V. M. approuveroit cette proposition, et qu'il m'auroit donné sa parole par ecrit, qu'en cas que V. M. ne l'approuvat pas, de retirer le dit General et les troupes Impériales de la Place.

Je lui ai repondu qu'il étoit impossible d'exécuter cette proposition, à cause que le Marquis d'Andourne ne pouvoit se demettre du commandement d'une Place que V. M. lui avoit confié sans son ordre exprés; sur quoi le Viceroy m'a dit de retourner chez lui à quatre heures après midy, et que

l'on auroit vû derechef tout ce que l'on pouvoit faire. Ainsi j'ai suspendu de faire partir encore ce matin le courier Bastien, ainsi que je l'avois résolu, pour avoir au plutôt les déterminations de V. M. dans une conjoncture aussi pressante.

J'ai fait une réflection, que si la flotte Angloise a ordre d'agir, comme je n'en doute pas, le refus que j'ai fait de la remission de la Place, et que je continuerai de faire, ne pourra apporter aucun empechement, ny retardement.

J'avois oublié de dire que j'avois proposé de mettre un Colonel Impérial avec mille hommes sous les ordres des Marquis d'Andourne, et d'Entraives dans la Cittadelle de Messine; et comme elle ne peut pas contenir plus de monde que ce qu'il y a présentement, d'en oter autant de celles de V. M. que l'on pourroit mettre dans Melazzo; mais il ne l'a pas voulu accepter.

A midy le Viceroy a renvoyé son Secretaire, chez moy, pour me faire une espece de protestation, qu'il ny auroit point de sa faute si la Cittadelle de Messine et les troupes de V. M. venoient à se perdre, puisque je n'avois voulu accepter aucune des deux propositions qu'il m'avoit faites, sans les quelles il ne pouvoit fournir des troupes pour secourir cette Place; sur quoi il m'a fait voir deux lettres du Marquis d'Andourne du 7 du courant, par la première des quelles il marquoit que la Cittadelle n'avoit encore souffert aucun dommage du bombardement, et par la seconde que les bombes venoient d'enfoncer du côté de la Porte deux voutes, dont il en avoit fait réparer une, mais qu'il seroit bien difficile de réparer l'autre.

Ne croyant pas prudent de engager discours sur une chose si importante avec le Secretaire, j'ai uniquement repondu à celui ci que j'irois chez le Viceroy sur les quatre heures après midy, ainsi qu'il me l'avoit dit.

A quatre heures après midy je suis retourné chez le Viceroy, et il a commencé par me faire en personne les mêmes protestations faites par le Secretaire, s'expliquant en ces propres termes: Je ne vous parle plus comme au Comte Bourgue mon amy, ainsi que je l'ai fait jusques icy, mais je vous parle présentement comme à un ministre envoyé par vôtre Maitre; me repetant plusieurs fois qu'il etoit toujours plus surpris que l'on m'eut caché la demande de la remission de la susdite Place d'Armes que l'Empereur avoit fait faire à V. M. par le Comte Fontana; sur quoi il a envoyé prendre ses instructions, dans les quelles il m'a fait voir cet article.

Je lui ai demandé neuf ou dix jours de tems pour avoir sur ce fait reponse de V. M., lui disant pour chose sûre qu'il falloit que V. M. n'eut point receu cet article du Comte Fontana, ou que si Elle l'avoit reçeu, ce ne pouvoit être qu'après mon départ, parce que sans doute m'aurais donné sur ce point aussi les avis necessaires. Mais, comme le tems presse fort, je lui ai fait

cette proposition qu'il a accepté avec peine; sçavoir, de laisser dans la Cittadelle de Messine (la Ville etant perdûe) la moitié des troupes de V. M. et d'y mettre l'autre moitié des troupes Imperiales, et que le Marquis d'Andourne resteroit le commandant, comme V. M. verra par la copie cy jointe de convention que j'envois. J'en envois dans ce moment une autre au Marquis d'Andourne, au quel j'ai ecrit tout ce que V. M. m'a ordonné.

Dans le tems que je finis d'ecrire celle cy, et que je fesois faire le paquet pour faire partir le courier Bastien, ce qui est entre les neuf et dix heures du soir, le courier Calcina est arrivé, qui m'apporte la lettre de V. M. du 7 du courant. Quand même je l'aurois recûe avant la dernière conférence que j'ai eue avec le Viceroy, je ne crois pas, Sire, que j'eusse pu faire au dela de ce que j'ai fait dans la situation présente des affaires.

Le Chevalier Mombercelli ne partira que demain pour profiter d'aller sur les galeres en compagnie du Secretaire de l'Amiral Bings; il portera avec lui tout l'argent que V. M. m'a confié. Il le fera passer à différentes reprises partie à Messine, et partie à Siracuse, le General Vetzel ayant ordre du Viceroy de lui donner toute assistance pour le faire passer en seureté.

Après la convention faite, le Comte Daun m'a témoigné être faché de ne pouvoir pas encore ecrire à V. M. en reponse de celle dont Elle l'ha honoré, aimant mieux ecrire pour le present au Ministre de V. M. que de lui donner un titre inférieur à celui qu'il souhaite dans peu de lui donner.

Je dépeche Bastien, et je garde icy le courier Calcina pour tout ce dont on en pourroit avoir besoin. Une felouque Messinoise envoyée il y a quelque temps par le Marquis d'Andourne à Rome, aïant été renvoyée par le Comte Bausson à Messine avec un de ses valets, dessus au quel il avoit remis un paquet de V. M. pour le dit Marquis, doit avoir été prise, ou être allé volontairement aux ennemis, puisqu'on n'en a plus eu aucune nouvelle.

Je crois que c'est le paquet où il y avoit la chiffre pour le Marquis d'Andourne, qui marque de ne l'avoir point encore reçu. Je lui ai envoyé la chiffre que V. M. m'a remis, et je l'ai sollicité qu'il en fasse faire une copie pour envoyer au Comte de Maffey.

Le 13 août

J'ai été ce matin chez le Viceroy pour lui donner la nouvelle que M. le Marquis de St-Thomas devoit partir pour la Cour de Vienne, ainsi que V. M. me l'a ordonné; il en a paru fort content, et il m'a chargé de nouveau d'asseurer V. M. de ses profonds respects, et de lui reitérer le chagrin qu'il a de ne pouvoir pas encore lui ecrire, comme j'ai marqué cy dessus.

Je ne sçai, Sire, si j'oserois prendre la liberté de suggérer à V. M. s'il ne seroit point à propos pour établir d'autant mieux la confiance avec ce Viceroy qu'Elle m'honôrat de tems à autre de quelques lettres ostensibles; et je finis par supplier V. S. M. d'agréer la très profonde et respectueuse soumission avec la quelle j'ai l'honneur d'être,

Sire,

De V. S. M.

Naples le 13 août 1718

Son très humble, très obeissant et très fidèle serviteur et sujet
BIRAGUE DE BOURGUE

Articoli della convenzione tra il Conte Borgo e il Conte Daun per un presidio misto di truppe Regie ed Imperiali nella Cittadella di Messina. 1° Si conviene che il signor Marchese d'Andorno possa commandare nella Cittadella di Massina, e che il signor Viceré, Conte di Daun, darà il Presidio simultaneo tanto per la Cittadella, quanto per il Castello S. Salvatore, a condizione però che si spera, che dal signor Conte Bourghe col ritorno del suo corriere, che si spedirà subito, si faccia venire dalla sua Corte il consenso di presidiare la Cittadella e Castello sudetti colle truppe Cesaree privativamente per servire di Piazza d'Armi, secondo l'intenzione di S. M. Imperiale, quale già sotto li 24 luglio fu spiegata al signor Conte Fontana in Vienna, afine di parteciparla al suo Sovrano, per poter egli dare su questo gl'ordini necessarij a'suoi Ministri, e non si perda tempo in occorrenza cotanto premurosa. Intendendosi però che il signor Marchese d'Andorno habbi da passare coll' Uffiziale che commanderà le truppe Cesaree ogni buona intelligenza convenevole, e communicare sopra tutto con esso lui.

2° Resta al signor Marchese d'Andorno a deliberare col signor Barone di Wetzel, Generale d'artiglieria di S. M. C., il quale commanda in Calabria, e col signor Ammiraglio Bings se unendo le truppe Piemontesi, che colà si potrebbero mettere insieme con le Imperiali, e formando un corpo di sette in otto mila huomini, coll'assistenza della flotta Inglese, possasi ricuperare la Città di Messina, ovvero se habbia da transportarsi la portione delle loro truppe che si estrae dalli detti Presidij in qualche altra Piazza, come quella di Melazzo o Siracusa, ove meglio parerà al signor Marchese d'Andorno convenire, per più rinforzarla.

3° Toccante il pane ed altra sussistenza per le truppe Cesaree che si transporteranno nella Sicilia si lascia frattanto alli sudetti signori Generali il regolarlo, secondo che loro parerà meglio, acciò non manchi niente fin a tanto che giungano dalla Corte di Torino, coll'altri, anche questi ordini ulteriori.

Si protesta però dal signor Viceré che, quanto si è qui sopra frattanto convenuto, lo è stato a pura considerazione che, approffittandosi della congiuntura presente della flotta, si possa consegnire un gran vantaggio, e trascurandosi la medema, e perdendo il tempo, possa nascere un sommo pregiudizio all'interesse comune fin che venghino gli ordini dalla Corte di Vienna. — Napoli li 12 agosto 1718.

Il Conte di Robilant risponde al Cavaliere Raiberti circa la condotta del Vicerè da Palermo a Siracusa

(Archivio generale di Torino)

Il Conte di Robilant al signor Cavaliere Raiberti

Illmo Signor mio Oss.^{mo}

Mi pervenne ieri la lettera delli 26 luglio, che V. S. Illustrissima, d'ordine di S. M. mi ha scritto, dalla quale scorgo che tutte le diligenze, e tutti li mezzi impiegati da S. E. con mia intelligenza per fare pervenire a S. M. le notizie di tutto ciò si è operato, e si è incontrato d'ostacolo dopo il sbarco intrapreso da Spagnoli, sono state inutili, talmente che la M. S. ne sarà solamente stata informata con il plico, che fu rimesso a Rubino, che conteneva anche il duplicato dei precedenti, caduti (come si ha motivo di supporre) in potere dei nemici. La *Relazione* da me formata del succeduto da Vallelonga sino all'arrivo in questa Città, sarà stata valevole per esprimere le angustie, nelle quali S. E. si è ritrovato, avendo in esse veramente dato tutte quelle disposizioni, e provvidenze, che sono state possibili, ed in esse dimostrato quel zelo, e quell'intrepidezza, che si richiedeva per animare la truppa, e tutti a surmontare qualunque pericolo, e supportare ogni sofferenza — potendolo attestare per l'onore, che ho avuto d'essergli sempre vicino, e spettatore oculare di tutto ciò che la *Relazione* contiene; si ha però molta obbligazione alla poca habilità, o sia conosciuta lentezza delli Generali Spagnuoli, mentre che con molta facilità potevano contrastare la retirata da Palermo, o pure tagliare la strada a Vicari, il che avrebbe obbligato S. E. di ritornare a dietro per ricoverarsi per necessità in Trapani, cosa che anche gli sarebbe stato difficile d'eseguire, se avesse ritrovato le Terre già animate all'armi dai Baroni, e dai Ministri delle amministrazioni, e dei Tribunali.

Con una marcia alquanto forzata poteva il nemico avanzare truppe in Vicari — quando S. E. per sfuggire la strada di Mussumeli fu obbligata di pigliare quella della Valle dei Greci, che gli costò tre penose marcie per giongere a Vicari. Andando a Trapani si affamava quella città in poco tempo, e non si provvedeva a Messina e Siracusa, come S. E. ha fatto opportunamente per quanto ha potuto, e gliel'ha permesso la Cassa militare, che sta con somma anzietà aspettando il primo, ed altro soccorso.

Se li Spagnoli, a luogo di festeggiare in Palermo, lasciato un piccolo corpo per attaccare Castellamare, se ne venivano subito in Messina, non davano tempo a quei ripari, e soccorsi che gli furono mandati, anzi avrebbero potuto tagliare a S. E. l'ingresso in Siracusa, avanzandosi in Augusta.

La codardia pure della nazione, benchè tutta in armi, ha molto giovato alla retirata, mentre non vi è giornata che non si siano incontrate strade di ascesa, o discesa angustissime, nelle quali 200 uomini avrebbero impedito il passaggio.

Devesi per altro riconoscere il tutto dalla Provvidenza Divina, che ha voluto assistere la giustizia della causa di S. M. contro l'attentato proditorio dei Spagnoli, e la perfida intelligenza dei regnicoli; contrasegno evidente di questa distinta misericordia, si è il pronto soccorso avutosi dalla flotta inglese, sovra il di cui prodigioso operato non m'estendo, riferendomi a quanto S. E. ha ragguagliato, e ragguaglia S. M. essendo per altro impaziente di sentire che sia ugualmente riuscito all'Ammiraglio di affondare, pigliare o abbruciare il rimanente dei bastimenti che perseguiva, come ha fatto il Vice-Ammiraglio di quelli lasciati alla sua cura di combattere, stante che, disfatta tutta l'armata di mare, si vedrebbe in breve perire quella di terra.

È cosa increduta che non vi sia chi dia notizia a S. E. di ciò che si passa anche nelle terre più vicine, o che si voglia assumere di procurarne, talmente che quasi non si sa quanta sia la cavalleria nemica, che si ritrova tra Avola e Mililli, venuta da due giorni; credo però che su la notizia della disfatta dell'armata di mare sarà richiamata.

Abbenchè la mia debole assistenza non possa essere di molto giovamento a S. E., supplendo egli al tutto con molto intendimento, non ho tralasciato, e non ommetterò di prestargliela, tanto più vedendomi totalmente onorato della sua confidenza; così esige la mia obbligazione, e lo richiede il zelo, che professo per il servizio di S. M. E senza più mi raffermo con tutta osservanza di V. S. illustrissima, la quale prego di rinnovare i miei rispetti a S. E. il signor Conte Mellarede, e del recapito dell'ingionta.

Siracusa li 13 agosto 1718.

Devotissimo ed Obbligatissimo Servitore
NICOLIS DE ROBILANT

Sua Maestà dichiara al Marchese d'Andorno i tre casi, e le rispettive condizioni colle quali potrà accettare il soccorso delle truppe Imperiali.

(Archivi generali di Torino)

Le Roy de Sicile, etc., au Marquis d'Andourne

Marquis d'Andourne. Nous avons reçu votre lettre du 31 de juillet, et appris avec satisfaction la disposition, où vous étez, de bien deffendre la Cittadelle, et la reponse bien prudente que vous avez fait à la lettre du General Wallis du 30 de ce mois.

Nous esperons que le Baron Barozzio vous aurra joint avec notre dépeche du 26 du dit juillet, puisque il nous a écrit, du 5 de ce mois, de Naples, qu'il alloit partir avec le General Wetzel, qui conduisoit du secours à Messine, excorté par 29 vaisseaux de guerre anglois.

Nous avons jugé à propos à toutes bonnes fins, et pour plus d'éclaircissements de nos ordres, de les reduire aux trois cas, qui peuvent arriver, si l'on est encore à tems de pouvoir les executer.

1° Si les Impériaux veulent pousser la guerre, et qu'ils envoyent des troupes suffisemment pour chasser les Espagnols de Messine, ou que la Flotte d'Angleterre agissant, les Espagnols abandonassent Messine, en ce cas vous devrez recevoir les Impériaux dans la Ville, et laissant dans la Cittadelle une garnison de nos seules anciennes troupes nationales avec un Gouverneur à votre choix, vous devrez avec le reste de nos troupes, qui sont sous votre commandement, joindre les Impériaux, et agir de concert avec eux, laissant aux Impériaux la liberté de mettre de leur troupes dans la Ville et dans les Forts, ou seules, ou melées avec les notres, comme nous vous l'avons déjà marqué par notre lettre du 9 de ce mois.

2° Que si les Impériaux ont seulement le dessein d'envoyer du secours à la Cittadelle, nous écrivons au Comte de Bourgue de l'eviter par les mêmes raisons, que vous avez ecrittes au General Wallis, et d'insister seulement que l'on vous envoit des canoniers et de la poudre. Que si cependant un secours vous est nécessaire, ou pour n'avoir pas sufisamment des troupes pour la deffence, ou que celles qui y sont ne fussent pas toutes bien disposées, ou de la qualité requise, en ce cas vous devrez recevoir le secours, qui vous sera nécessaire, qui soit pourtant inférieur au nombre de nos troupes, ce que vous concerterez avec le Comte de Bourgue.

3° Il se peut que les Anglois aient seulement le dessein de faire suspendre les opérations militaires des Espagnols, et que ceux cy y consentent, en attendant des ordres de la Cour de Madrid, et que les Impériaux, de leur côté, y donnent les mains: nous ordonnons, au dit cas, au Comte de Bourgue de le laisser faire sans y entrer; mais de vous donner cependant avis, et aux Commandants de nos places, et de nos troupes de cesser les hostilités, et d'observer les conventions qui se feront; comme vous devrez faire de votre côté, et suivre ce que le dit Comte de Bourgue vous marquera, l'ayant chargé de vous informer de tout ce qui se traitera, et dont on conviendra, pour que vous vous y conformiez, comme vous devrez faire, et en donner les ordres aux officiers, qui dépendent de vous.

Si le Baron Barozzio vous a joint il vous aura remis les deux milles louis d'or, dont nous l'avons chargé, et confiant au surplus à votre zele pour notre service, nous prions Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde.

Rivoli ce 14 aoust 1718

V. AMEDEE

RAIBERTI

Il Conte Maffei sollecita dal Re il soccorso delle truppe Imperiali, e gli rinnova preghiera per denaro.

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

Ho l'onore di rispondere allo spaccio pregiatissimo di V. M. delli 2 del corrente, ricevuto hieri, trasmessomi dal signor Vicerè di Napoli, per via del signor Generale Wetzel che comanda in Reggio.

Dalle due copie d'ordini che l'Imperadore ha mandato al sudetto Viceré, vedo che V. M. si promette pronti li soccorsi di soldatesche Cesaree per concorrere alla difesa dell'importante Piazza di Messina, supponendola ancora nelle nostre mani, sicchè colle truppe ausiliarie si potessero conservare le alture attorno la medesima, per lo che spediva il Conte Borghe a Napoli, colle instruzioni ed autorità necessarie per concertare, e stabilire l'invio ed introduzione in Messina di detti soldati Imperiali.

Dalle mie precedenti avrà la M. V. inteso che la flotta Spagnuola, non avendo perso tempo, comparì avanti Messina li 21 luglio, e cominciò ad agire li 25, e che rivoltatisi i casali all'intorno della città ed il rimanente di quei contorni, si ritirò il Marchese d'Andorno, ben prudentemente, nella cittadella, con essere stati ammessi nella città gli Spagnuoli; sicchè quel soccorso di truppe che nella prima supposizione poteva essere utilissimo, non è presentemente al bisogno nostro, ma richiedesi un Corpo di 12 a 15 mila uomini, che, uniti ad una parte delle nostre truppe, possano combattere l'armata di terra de' nemici, forte di 16 in 18 mila combattenti, sotto quella Piazza, già che la Provvidenza ha voluto che la flotta Inglese abbia disfatta la Spagnuola.

Questo valido soccorso non credo che possa presentemente il Vicerè di Napoli darlo, ma deve attendersi coll'arrivo del Distaccamento, che dicesi fatto, o doversi fare dall'Ungheria, che prego Dio non sia per muoversi colle lentezze accostumate, e dalla M. V. sofferte tante altre volte; mentre però sul timore di questo ritardo si farà ogni sforzo da detto Marchese d'Andorno per guadagnar tempo, resta necessario che la M. V. per mezzo de' suoi Ministri in Vienna solleciti la spedizione di detto Distaccamento per l'Italia, senza di che saranno inutili tutte le trattazioni e concerti col Conte Daun, perchè quando la cittadella di Messina avrà tenuto più settimane, ed anche qualche mese, senza un Corpo che batta chi l'assedia, dovrà cedere.

Ha la M. V. saputo far marciare gli Alemani quando è stato preciso il bisogno di loro, nè dubito che, per tutto ciò che può dalla M. V. dipendere, non siano per accorrere in tempo. Mentre però l'aspettare il Distaccamento d'Ungheria può essere un pensiere buono per liberare tutto il Regno dalli Spagnuoli, ma non per liberare Messina, sarebbe necessario che il Vicerè di Napoli facesse almeno passare un Corpo di 8 a 9 mila uomini che, uniti alli nostri del presidio, potrebbero recar non solo gravi incommodi agli assedianti, ma dar loro timore tale da ritirarsene volontariamente, e ciò appunto vado a proporre con lettere al Conte Daun, ed ai Generali Allemanni che sono in Reggio, per via del Marchese d'Andorno.

In sin'ora il Conte sudetto, Vicerè di Napoli, che con nuova sua lettera delli 9 mi chiama la cittadella ed il forte di San Salvadore, non mi esibisce altro soccorso che il presidio necessario a sostenerli, con farne ritirare le truppe di V. M., supponendo che ciò possa essermi di grande aiuto per valermene a rinforzare le altre Piazze: ma al medesimo ho replicato ciò che risposi alla prima sua lettera, che non potevo in alcun modo concedergli la cittadella, con tutti quei motivi già addottivi del non poter avere alcuna utilità dalla detta remissione, mentre le truppe che vi sono bastano, anzi

piuttosto sovrabbondano alla difesa, e di là togliendole mi sarebbero di aggravio; avendogli bensì voluto dare tutte le facilità colla facoltà data al Marchese d'Andorno di poter intendersi co' Generali Allemanni per il forte del Salvadore nelli casi espressi, e già a V. M. riferiti.

Di tutto questo sistema di cose, e di tutto ciò che si è passato di proposte, e di risposte tra Generali Imperiali e noi, ne mando oggi un distinto informe al Conte Borghe a Napoli, dove io suppongo che possa già essere giunto, acciò avendo tutte le notizie possa meglio accertare nell'esecuzione della sua commissione il servizio di V. M. che molto mi ha consolato, mandando detto Conte di Borghe, mentre potrà tanto più facilmente e sicuramente agire, e trattare senza perdita di tempo cogli Allemani, il che a me non permetteva, con non poca mia inquietudine, la gran distanza.

Saranno ben opportuni i soccorsi di denaro, che farà avere a me, ed al Marchese d'Andorno il Conte di Borghe, perchè delle rimesse da V. M. e delle lire 400 mila, avvisate colla sua delli 18 luglio, non ne ho avuto verun riscontro, se non dal Conte di Baussone che, con lettera delli 5 agosto mi dice che V. M. gliele farebbe tenere nella settimana seguente. Dallo stato della Cassa militare che si mandò a V. M. e dalle tante spese fattesi, e per le fortificazioni, e per provista de' viveri, oltre doppie 1000 che ho fatto passare a Trapani ove n'era sommo il bisogno, può facilmente la M. V. arguire che tutto ciò, che il borsiglio, sì mio che degli Ufficiali, ha potuto contribuire, è consonto; onde con sommo stento nella situazione in cui sono si potrà ancora per poco supplire al *pret* del Presidio, nel che può accertarsi che si farà, per così dire, l'impossibile onde non manchi; ma così a lungo non può durare, non avendo gli Ufficiali le paghe, e dovendo per altro sussistere.

Dei vascelli e galere di V. M. già le ho significato la sorte che loro è toccata; chè quanto ai vascelli è stata fortunata, perchè posso sperare di salvarli, salvando la Cittadella di Messina, oltre che hanno dato molto aiuto al Marchese d'Andorno, e colla quantità de' cannoni, e colle monizioni che seco avevano per 500 tiri ciascun pezzo di cannone.

Quanto alle galere sono dieci giorni che non ne ho avuto più nuove, solo avendo saputo che i nemici avevano mandato colà due vascelli per levarle, non potendo però ancora credere che la Religione abbia fatto un atto così indegno di rimetterle. Spedisco perciò espressamente una Speronara per sapere lo stato delle medesime, dovendo arguire che abbiano bensì impedito al Marchese di Rivarolo di scrivermi.

Agli ultimi capi del *Poscritto* nella detta lettera di V. M. non mi occorre di far altra risposta particolare, stante il sistema tutto diverso in cui sono, da quel che suppongono, per poter col Presidio forte farmi l'abbondanza, già

avendole rappresentato quanto si è fatto, e fa per mettere queste fortificazioni nello stato migliore in cui ponno presentemente ridursi, sperando che per tutto questo mese saranno al segno che mi sono prefisso.

Può la M. V. vivere certissima e della mia fermezza e zelo, come pure di tutti gli ufficiali, e soldati portati di quei medesimi sentimenti di fedeltà e valore, ne' quali gli ha la M. V. riconosciuti in Piemonte, ed in cui si conserveranno sino all'ultimo spirito.

Si è cantato questa mattina il solenne *Te Deum* con aver Monsignor Vescovo detta la Messa in Pontificale; ed alla M. V. profundamente m'inchino.

Di Vostra Maestà

Siracusa li 15 agosto 1718

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
IL CONTE MAFFEI

P.S. (di pugno di S. E.) Li nemici rinforzano il Corpo che hanno ad Avola, unito alla gente del paese, in vista apparentemente di ristringere più questa Piazza, e forse di meglio coprire il Contado di Modica.

Sua Maestà fa qualche rimostranza al Conte Bolgaro in ordine ai doveri del suo Ufficio.

(Archivi generali di Torino)

Il Re di Sicilia, ecc., al Direttore dell'Ufficio del soldo

Conte Bolgaro. Siamo veramente sorpresi di non aver sin ora verun riscontro, che da voi siano state date disposizioni alcune per accertare la sussistenza delle nostre truppe, e per procurare li mezzi necessari al sostenimento della guerra; che però vi scriviamo la presente per incaricarvi che in avvenire dobbiate mettere tutta la vostra cura, ed attenzione per trovare tutti quei maggiori fondi, che si potranno, concertandone non meno col Consultore Conte di Robilant, che col Conte Maffei, da cui vi sarà comunicata una *Memoria* di varie provvidenze, che a tal fine vogliamo che venghino praticate, lasciando al vostro zelo, ed esperienza di metter in pratica tutti quelli altri spedienti che stimerete li più opportuni, dei quali confidiamo che non ne ommetterete alcuno in circostanze sì urgenti, per non rendervi

responsale, in caso contrario, di veruna ommissione, da cui potesse venir pregiudicato, o ritardato il nostro servizio. Tanto ci promettiamo dalla vostra attenzione, e senza più preghiamo il Signore che vi conservi.

Rivoli 21 agosto 1718.

P.S. Vogliamo inoltre che ci mandiate una *Nota* delle somme che si sono esatte costì, non tanto in seguito alle lettere di cambio, che abbiamo trasmesse, che delle rimesse di contanti da noi fatti tenere, come pure del danaro che il Conte Maffei, e voi avete portato da Palermo, di ciò che avete esatto in appresso, e di quanto sperate ancora di esigere, con trasmetterci del tutto uno stato ben distinto al più presto, acciò si possino prendere a tempo le misure opportune.

V. AMEDEO

RAIBERTI

Sua Maestà definisce i rapporti di autorità del Conte Maffei colle truppe Imperiali.

(Archivi generali di Torino)

Il Re di Sicilia, di Cipro, ecc., al Conte Maffei

Conte Maffei. Ricevemmo avanti ieri mattina, per corriero speditoci dal Conte di Bourghe, da Napoli la vostra lettera delli 11 del cadente, e con essa la confermazione della nuova pervenutaci la sera innanti, per corriere spedito dal Conte di Baussone, della vittoria ottenuta dalla Flotta inglese sopra quella di Spagna.[19]

La suddetta vittoria, di cui speriamo al primo giorno d'intendere maggiori circostanze, averà senza dubbio prodotto una costernazione nel Regno, non inferiore allo spirito di rivolta cagionato dalla prima comparsa dell'armata di Spagna, creduta forse invincibile, e vi averà perciò messo in istato di profittarne, con far battere la campagna, e dilatare con la forza delle armi la vostra autorità, sia in contegno de' popoli, che per ricavare danari per la sussistenza delle truppe, e le spese di guerra, in conformità degl'ordini, ed istruzioni datevi in una delle nostre due lettere delli 21 di questo mese.

Con l'altra delle suddette due lettere abbiamo risposto al contenuto delle vostre precedenti, e prevenuto altresì a quanto ci scrivete, nella suddetta ultima delli 11, circa l'ordine che avete mandato al Marchese d'Andorno per eseguire il progetto di discacciare li Spagnuoli da Messina, con avervi ordinato di conformarvi al tenore delle convenzioni passate tra il Conte Daun, ed il Conte di Bourghe, quali sono state da noi approvate.

Non dubitiamo che essendo dette convenzioni, delle quali lo stesso Conte di Bourghe vi ha mandato una copia, anteriori al suddetto vostro ordine, e non contenendo esse la remissione d'alcun forte, si saranno eseguite, senza essersi rimesso quello del Salvatore alli Imperiali, e che il Marchese d'Andorno averà pur ricevuto a tempo copia delle medesime per conformarvisi.

Siccome però in virtù del progetto, e convenzioni suddette si ha da tentare non solamente l'espulsione de'Spagnuoli da Messina, ma anche dal Regno, in ordine al che è necessaria l'unione delle nostre truppe da prendersi, parte dalla cittadella di Messina, e forte del Salvatore, e parte da quelle, che avete con voi, così vi replichiamo di distaccare in tal caso due, o tre dei vostri battaglioni, fra quali dovrà essere il reggimento delle Guardie da trasportarsi sopra i vascelli inglesi, come sarà stato convenuto col Conte Daun.

Già prima di questo successo vi abbiamo predetto che potreste non essere attaccato; tuttavia non lasciamo di raccomandarvi di tenere ben munita cotesta Piazza, per farvi, in caso d'attacco, tutta quella valida e vigorosa difesa fino all'estremo, che ci promettiamo dal vostro zelo, e di cotesti Ufficiali, senza risparmiare nè la città, nè la cittadinanza, in tutto ciò che potrà maggiormente contribuire alla conservazione d'essa Piazza.

Dovrete pure dare gli ordini opportuni perchè sijno altresì ben munite tutte le altre Piazze del Regno, che sono rimaste sotto la nostra ubbidienza, per fare, in caso di attacco, una vigorosa e lunga resistenza, ordinando che venghino praticate in esse tutte quelle disposizioni e preparativi che ci avvisate aver praticato in Siracusa, ove continuerete a trattenervi, esercitandovi le funzioni di Vicerè, quelle estendendo nel restante del Regno.

Quanto però all'armata di terra, che tenerà la campagna, non dovrete ingerirvene, mentre in risguardo alla medesima non abbiamo potuto a meno di determinare che stia sotto le disposizioni ed ordini che veniranno concertati tra detto Conte Daun, e Conte di Bourghe, che teniamo per tal fine a Napoli; non dovrete però tralasciare di accertare, anche in questa parte, il nostro servizio, con dare le disposizioni per far provedere a detta armata la dovuta sussistenza, e quanto le potesse essere necessario, dovendo la detta armata restare sotto il comando del Marchese d'Andorno in *capite*, o subordinato al Generale Wetzel, come venirà concertato a Napoli.

Vi replichiamo di più di formare una Gran Corte, quale proceda *ex abrupto* contro i ribelli, confischi i loro beni, e di tutti quelli che sono al servizio del Re Cattolico, o commoranti nel suo dominio, ed anche far occupare i redditi del Contado di Modica, impadronirvi dei Caricatori nel Val di Mazzara, esigere le tande e donativi, li redditi de' beneficii vacanti, far tasse sopra i facoltosi a titolo di prestame, e insomma praticare tutti quei mezzi accennativi in dette istruzioni, ed altri che riputarete più propri e pronti, incaricandone particolarmente il Conte Bolgaro, ed il Conservatore Sapellani.

Quanto alla detta occupazione dei redditi di Modica, posseduti per avanti in nome del Re Cattolico, quando già non sij seguita, non vi sarà difficile di praticarla, attesa la consternazione in cui sarà quel Contado, a vista del quale è seguita la disfatta della flotta tanto millantata dal Narbona.

Già sarete voi stato informato dal Marchese di Rivarolo della ribellione, e congiura premeditata dai Siciliani ch'erano sulle nostre galere in Malta, circa del che vogliamo che, giungendo le suddette galere in questo porto, facciate prendere informazioni sopra questo fatto, per quindi procedere esemplarmente contro alcuni de' più colpevoli al meritato castigo; e quanto a quelli che saranno assenti, sapendosi da voi che siano restati a Malta, li richiamerete a quel Gran Mastro acciò vi venghino rimessi, scrivendogli che ribelli di simil sorte, e rei di lesa Maestà non devono ivi trovare asilo, anche quando fossero in Chiesa.

Vi aggiungiamo che alla riserva di detta cittadella di Messina, e forte del Salvatore, le guarnigioni delle altre Piazze devono essere intieramente delle nostre truppe, e perciò non lascierete introdurre in alcuna di esse delle truppe straniere senza un ordine nostro speciale; e, senza più, preghiamo il Signore che vi conservi.

Rivoli 25 agosto 1718

V. AMEDEO

RAIBERTI

Sua Maestà eccita vivamente il Conte di Robilant a fare le parti di Consultore presso il Conte Maffei e con istruzioni speciali lo indirizza ed incarica di provvedere alla finanza.

(Archivi generali di Torino)

Il Re di Sicilia, di Cipro, ecc., al Conte di Robilant

Conte di Robilant. Il non aver sin'ora ricevuto alcuna delle vostre lettere in contingenze tanto essenziali, ci ha lasciato in dubbio, che potessero essere state intercette; onde vi scriviamo questa per dirvi, ch'è effetto del vostro dovere d'informarci non solo della situazione di cotesto Regno, ma parimente di quello che concerne cotesto governo economico, politico e militare, e se ciascuno nelle correnti estremità agisce come porta il proprio obbligo, ed il nostro servizio. Voi siete il Consultore appresso il Vicerè, e siete doppiamente obbligato a consultarlo con petto, benchè non richiesto, quando l'esigesse il detto nostro servizio, mentre la lontananza de' nostri ordini può render un falso passo costì irreparabile. Onde attendiamo dalle vostre lettere di sentire gli effetti del vostro zelo, e che darete delle prove pari di un buon suddito, e coerenti al concetto che abbiamo di voi.

Vi trasmettiamo le qui giunte *Istruzioni*, le quali vi daranno un'idea di ciò che deve, e può praticarsi per procurare alle nostre finanze di che supplire a quanto è necessario, lasciando alla vostra prudenza di adoperare quelli altri mezzi che stimerete più opportuni in seguito alle cognizioni, che già avete di cotesto Regno, e di quanto il medesimo possa fare, ed abbia fatto altre volte in occorrenze simili. L'essenziale, come ben vedete, è di fare presto, e di non perdere alcun tempo per far valere li spedienti, con cui si possa ottenere il fine, che è di provvedere abbondantemente le finanze.

V'incarichiamo a tal fine di far agire il Conte Bolgaro, ed il Conservatore Sapellani con tutta applicazione ed attività, dirigendoli nelle loro operazioni, e nell'attuazione degli ordini che loro darete, facendo agire li dragoni, e poca fanteria per l'esecuzione, prevalendosi di tutte le congiunture; e promettendoci che tutto vi adoprerete, in occasione sì premurosa, per meritarvi sempre più le nostre grazie, preghiamo il Signore che vi conservi.

Rivoli 2 settembre 1718

P.S. Vi trasmettiamo, a sigillo alzato, l'ordine che mandiamo al Vicerè per far arrestare il Cavaliere Marelli, quale ordine gli rimetterete quando

arrivi il caso di poterlo far arrestare; in quel caso, arrestato che sia, vogliamo che, come Auditore Generale di guerra, prendiate le opportune informazioni su quanto vi scrissimo con lettera dei 21 agosto, e che procediate al di lui constituto, e tutte le altre formalità necessarie, inviandoci copia autentica d'ogni cosa, perchè indi possiamo trasmettervi i nostri ordini in un fatto, in cui ci comple per più motivi che, se ha mancato, se ne dii un esempio.

V. AMEDEO

RAIBERTI

Istruzioni a voi, Conte di Robilant. Le congiunture presenti della guerra introdotta nel Regno di Sicilia dalle armi del Re Cattolico, esigendo che si metti in uso ogni mezzo, per ricavare da esso Regno tutti quei fondi, che possono essere necessarii, non solo per supplire alle eccessive spese presenti, ma a quelle che probabilmente occorreranno in difesa del medesimo Regno, abbiamo stimato di porre in pratica tutte quelle maggiori disposizioni che richiede una urgenza così premurosa.

E siccome ciò che riguarda la sussistenza delle truppe, e le provisioni tanto dei viveri, che munizioni da guerra, artiglieria o altre nelle Piazze, sarà per occupare sufficientemente il Conte Bolgaro, senza che possa dare tutte quelle attenzioni, che in circostanze così delicate si richiedono per provedere, ed impinguare li fondi necessarii al fine sudetto; così informati Noi del vostro zelo, capacità, e notizie particolari che avete di cotesto Regno, abbiamo creduto del nostro servizio di appoggiarvene la commissione, sicuri che non ommetterete parte alcuna per ottenere con tutta quella prontezza, che richiede il bisogno, il dovuto intento.

Vi diciamo dunque d'aver dato ordine a cotesto Viceré, Conte Maffei, di deputare Ufficiali di giustizia affinchè si proceda senza indugio alle declaratorie di devoluzione, in odio di tutti li sudditi e abitanti in Sicilia, che hanno preso, in qualsivoglia modo e titolo, impiego dalli Spagnuoli, come sarebbero li Vicari Generali, Colonelli, ed altri Ufficiali.

Se gli è parimenti ordinato d'occupare tutti i fondi, che dall'Agente del Re Cattolico vengono amministrati, come sono li Stati di Modica, Codio, Giuliano e Castiglione, di Riegi, di Paceco e generalmente tutti i feudi, e beni esistenti in detto Regno, posseduti ed in qualsivoglia modo spettanti, ed appartenenti a persone commoranti in Ispagna, e ne' Stati del Re Cattolico, o che si trovano altrove al di lui servizio, suggerendogli fra questi quelli della Duchessa di Montalto, Duca di Terranuova, Marchese de Los Balbases ed altri, con avergli detto che, rispetto ai redditi de'beneficii ecclesiastici, i di cui titolari abitano in Spagna, o che si trovano al servizio di detto Re, sarà anche opportuno di farli sequestrare.

Lo abbiamo similmente incaricato di dar le sue disposizioni affinchè li redditi di quei feudi o beni che si trovano in vicinanza delle Piazze, nelle quali abbiamo guernigione, venghino in quelle introdotti con assistenza dei loro Governatori, facendo senza ritardo esigere li sudetti redditi per esser impiegati nelle presenti emergenze.

Sarà dunque vostra incombenza di sollecitare la spedizione delle sudette declaratorie, ed in esecuzione loro dar ogni vostra attenzione affinchè resti quanto sopra, senza minimo

indugio, eseguito, con fare che dalli Uffieiali di giustizia, che saranno come sopra nominati, si proceda indilatamente a tali declaratorie, per le quali non restano necessarii incombenti nè formalità, che possano esigere verun ritardo, nè longhezza di tempo.

E perchè con tali mezzi non si provederebbe sufficientemente al bisognevole in cotesto Regno, vi suggeriamo li seguenti, sicuri che, fattivi li vostri riflessi, li metterete in esecuzione per procurare un pronto soccorso a coteste finanze.

Obbligherete tutti quelli che hanno avuto l'amministrazione economica, affittamento od altra direzione de' redditi de' beni ecclesiastici vacanti, di venire ad una pronta, ed indilata reddizione de' conti coll'effettivo sborso di quanto resteranno debitori, ed ove alcuno d'essi avesse, ancorchè forzatamente, pagato alli Spagnuoli qualche somma di ciò che erano in mora avanti l'invasione del Regno, gli astringerete al nuovo pagamento.

Farete altresì procedere alle tasse delle persone facoltose di quelle somme, che crederete proprie, con farle esigere a titolo, cioè rispetto a quelli rimasti sotto la nostra ubbidienza, d'imprestanza, e per diritto di guerra in riguardo agli altri.

Darete pure le vostre più vive disposizioni affinchè venghino esatti li donativi Regii, Tande ed altri tributi soliti, quelli facendo pagare, eziandio anticipatamente alli principali, che sonò li Giurati, quali poi gli esigono dalli altri, cedendone a' sudetti le nostre ragioni.

Divenirete allo imposizioni di dieci grana per onza sopra il valore di tutti li beni feudali, e rendite annuali dovute a particolari sovra le Università, bimestri di Tavola, e terre Baronali, come pure a quella della mezza Tanda su le Università, oltre la somma annuale, che pagano dei Regii donativi.

Obbligherete le stesse Università al pagamento del cinque per cento sopra il loro Patrimonio, e quelle altre che si conosceranno essersi praticate in altre consimili circostanze, e compatibili colle forze del Regno.

Ma siccome non è probabile di potere da tali imposizioni ricavare a tempo opportuno que' soccorsi che pur troppo necessitano al presente, così vi diciamo di prendere tutti quei fondi che si troveranno nella Tavola di Palermo o Colonna frumentaria di quella Città, come pure quelli altri che si troveranno appartenenti alla medesima, ai quali, come a detta Tavola, si provederà il dovuto rimborso col prodotto di dette imposizioni.

Converrà pure assicurarvi del fondo frumentario esistente nei Caricatori, che sono nel Val di Mazzara, cioè Termini, Alicata, Girgenti e Sciacca, e ciò non tanto per aver dal canto vostro una maggior abbondanza di provisione, che per non lasciarla ai nemici, meno a quelle Città che sono sotto il loro governo, restando necessario di riconoscere i fromenti esistenti in essi Caricatori, e che ponno appartenere in ogni modo a particolari ribelli, od abitanti nel dominio, ed al servizio del Re Cattolico, rispetto ai quali si faranno caricare, per essere tradotti in quei luoghi, ove conoscerete essere di maggiore nostro servigio, facendo pure ritirare come sopra li frumenti, che già sono discesi dalla montagna, ancorchè non riposti in detti caricatori.

Farete prendere ne' medemi Caricatori la quantità de' grani necessaria alla sussistenza delle nostre truppe, con farne tenere esatto conto, e per quei che sono ne' Caricatori esposti li farete introdurre nelle Piazze ove abbiamo guernigione, con riporli ne' magazzeni sicuri, acciocchè non si disperdino, nè dovastino in pregiudicio dei proprietari.

Fatta la provigione necessaria de' grani alla sussistenza delle nostre truppe come sopra, diverrete ad una diminuzione di prezzo del rimanente grano per caricarne bastimenti forestieri e facilitarne la vendita, aumentando il diritto delle tratte, senza però con tale aumento impedire alli compratori di trovarvi il loro conto.

Vi sono nel Regno diversi impieghi ed officii di gabelle, e specialmente quello di Mastro Portulano, quali procurarete di alienare col maggior vantaggio delle nostre finanze.

Rimettiamo poi alla vostra prudente cura e condotta ogni sovra più che, essendo sul posto, veniste in cognizione doversi porre in pratica a pro di dette nostre finanze, in occasione di così indispensabili provvedimenti, scrivendo a questo effetto al Vicerè di darvi tutte le assistenze, e alli Conte Bolgaro e Conservatore Sapellani le notizie, che da voi verranno respettivamente loro ricercate, e chieste per la pronta esecuzione.

E persuasi dal vostro zelo, ed attività, che darete ogni più accertata attenzione non solo in procurar gli effetti del contenuto nelle presenti nostre *Istruzioni;* ma nel praticare oltre alli sovraccennati tutti quei altri mezzi e spedienti, che la vostra prudenza, perspicacia ed avvedutezza, non che la situazione degli affari e de' luoghi, e la mira del maggior nostro servigio vi suggeriranno, vi confermiamo attorno tutto ciò e dipendenti ogni nostra più ampia ed opportuna autorità, di cui poteste nell'emergenza dei varii casi abbisognare, e preghiamo il Signore che vi conservi.

Il Conte Maffei si riclama al Gran Mastro dell'Ordine di Malta per soccorsi negati alle R. galere, e per i danni loro arrecati dalla nemica squadra Spagnuola nel porto dell'Isola.

(Archivi generali di Torino)

Eminentissimo Signore

Ben lontano dal considerare con qualche sinistra prevenzione la condotta di V. Em.^{za} e della sua Religione verso questa Corona nelle presenti emergenze, come mi accenna colla sua lettera delli 24 di agosto, risponsiva ad altra mia delli 20 luglio, sono stato poco meno che incredulo, per la stima ed affetto che ho sempre professato ad ambedue a persuadermi, ciò che pure si rendea manifesto dalla moltiplicità d'atti troppo lontani dal decoro della stessa Religione e della di lei dignità, che come Capo presiede a' suoi consigli, e dirige le sue operazioni, perchè intieramente contrarj all'obligo di vassallaggio che loro corre verso S. M. che per verun ingiusto attentato degli Spagnuoli fatto contro questo Regno nè dovea, nè potea patire alcuna diminuzione, o alterazione, come ha ben dimostrato la mancanza di tutti quegli aiuti e mezzi che poteano darsi alle galere della medesima, entrate in cotesto Porto, per poterne uscire. Mi fu di sensibile contento l'intendere il loro arrivo in cotesta Isola, dove non dovea se non attendersi ogni aiuto per le stesse; e però tanto maggiore è stata la mia sovrapresa vedendo tutto il contrario in una circostanza così grave, come la presente, di una proditoria invasione de' nemici contro i più sagri e solenni Trattati che ponno darsi fra le Corone.

Il ricovero poi dato costì ai bastimenti da guerra degli stessi nemici, contro li patti espressi nella concessione dell'Isola, può ben far comprendere all'Em.za V. la giusta occasione che ha dato a S. M. di risentirsi, come potrà fra poco non più dubitarne la Religione, e la necessità in cui mi ha posto, nell'onore che ho della Regia e Sovrana sua rappresentanza, di non restare insensibile alle offese che gl'ingiusti procedimenti usati colla squadra di dette galere hanno fatto a S. M. ove massime da V. Em.za si permetta che resti la stessa più lungamente esposta a gl'insulti de' nemici del Re e del Regno, e può ben essere certa che se le chiederà buon conto di detta squadra per ogni insulto e danno che abbia ricevuto, o sia per ricevere.

A me non solo, ma a tutto il mondo sarà sempre incredibile che V. Em.za e la sua Religione non solo con sommo pregiudizio della propria autorità e giurisdizione, non che del suo decoro, ma contro la fede publica, e contro il diritto delle genti abbiano tollerato che in cotesto Porto siansi da un bordo solo con più colpi di cannone a palla danneggiate dai bastimenti Spagnuoli le sudette galere, sicchè sarà indispensabile di esigerne dalla Religione la dovuta soddisfazione, sendo preciso il di lei obligo e del suo Consiglio di far rispettare nel loro Porto li Regj Stendardi, e quello massime del Re, alto Sovrano dell'Isola.

Crederei però di far gran torto al merito di V. Em.za ove dubitassi che non fosse per dar pronto riparo ai tanti pregiudizj recati costì alla squadra sudetta delle galere, ed al rispetto dovuto alla M. S. mentre ciò lascierebbe troppo esposta la di lei Religione a quei giusti risentimenti che gl'irregolari, e tanto inaspettati procedimenti usati possono con tutta ragione attirarle; ed all'Em.za V. bacio affettuosamente le mani.

Di Vostra Eminenza

Siracusa li 7 settembre 1718

Affezionatissimo Servitore
IL CONTE MAFFEI

Sua Maestà replica al Conte Maffei le riserve sotto cui dovrà ammettere truppe straniere nella Piazza.

(Archivi generali di Torino)

Il Re di Sicilia, di Cipro, ecc., al Conte Maffei

Conte Maffei. Riceviamo col corriere speditoci dal Conte di Bourghe le vostre lettere delli 20 e 22 dello scorso agosto, di cui gradiamo il contenuto come un effetto continuato del vostro zelo per il nostro servizio, non dubitando noi che provenga dal medemo zelo l'apprensione da voi avuta ne' discorsi che ci accennate esservi stati fatti dall'Ammiraglio Binghs, di volersi ritirare a Porto Mahone, mentre teniamo per certo che nemmeno si risolverebbe a ritirarsi quand' anche venisse congedato, per non lasciar imperfetto il frutto di sue vittorie, e senza finir l'impresa per cui è venuto nel Mediterraneo, dovendo voi ben conoscere che altrimenti facendo darebbe luogo a fomentar troppo il partito opposto al presente Governo d'Inghilterra.

Dalla nostra lettera delli 25 detto agosto averete veduto che, alla riserva della Cittadella di Messina e del Salvadore, le guarnigioni delle altre Piazze devono essere intieramente delle nostre truppe, e che perciò non dovete lasciar introdurre in esse soldati stranieri senz'un ordine nostro speciale, il che vi replichiamo colla presente.

Vi scrissimo pure in essa di distaccare, in caso della formazione d'un'armata, due o tre battaglioni; e che doveste prima ben riflettere al numero che vi può esser necessario per sostenervi in Siracusa contro chi si sij; ed ora stimiamo di aggiungervi, che sarebbe bene di ridurre in detto caso tal distaccamento ad un Battaglione solo, anzi a niuno se si può, e in tal senso scriviamo al detto Conte di Bourghe di procurare con prudenza, non mancando pretesti, per la sicurezza di cotesta Piazza.

Stimiamo di nostro servizio l'avvertirvi che non dobbiate sì frequentemente domandar provisioni agl'Imperiali, acciò non possiate esser tacciato per importuno, tanto più che non essendo voi bloccato da milizie, ed avendo una guernigione assai forte con un numero sufficiente di dragoni ben agguerriti, potete farvi far luogo con prendere nelle vicinanze di cotesta Piazza ed introdurre in essa le dette provisioni, mettendo eziandio il fuoco a qualche villaggio, il che non mancherà di atterrire gli altri; suggerendovi però che nel mentre da un canto dovete servirvi utilmente della truppa in quanto sopra,

dovete dall'altro contenerla, in modo che uscendo Ufficiali, sergenti e simili per proprio loro diporto, non corrino il rischio d'essere presi, come sappiamo d'essere occorso a due Portinsegne uscite per andare a caccia.

Vediamo dalla sudetta vostra de' 20 l'offerta che l'Ammiraglio Binghs sta per fare a' Spagnuoli di restituire le loro truppe, a condizione che non servino in Sicilia durante il tempo ch'essi resteranno nel Regno; e che è altresì per pregare il Marchese di Lede di far lo stesso de' nostri prigionieri di guerra. In ordine al che ben vedete che tal condizione è bensì giusta in riguardo alle truppe Spagnuole, ma non già quanto alle nostre, mentre quelle contro il disposto de' trattati, de' quali l'Inghilterra è garante, attaccano attualmente la Sicilia, dove che le nostre altro non fanno che sostenerla in seguito ai medesimi trattati, il che dovrete rappresentare, se ve ne occorre l'occasione.

Con le nostre precedenti avendo risposto alle dette vostre lettere, senza altro aggiungere, preghiamo Dio che vi conservi.

Rivoli li 9 settembre 1718.

V. AMEDEO

LANFRANCHI

Il Conte di Robilant risponde alla lettera del Re delli ventun agosto preceduto.

(Archivi generali di Torino)

Sacra Real Maestà

Mi pervenne la sera delli 11 del corrente la riveritissima lettera di V. M. delli 21 dell'ora scorso agosto, con la quale s'è degnata comandarmi di dovermi impiegare per rendere eseguibili i mezzi additati da V. M. al signor Vicerè, ad effetto di mantenere l'autorità Regia, e di ricavare aiuto di contanti per supplire alle gravi spese che esigge il mantenimento di questa guerra; sovra del che devo attestare a V. M. che più volte per strada, nella marcia, il signor Vicerè mi ha dimostrata la risoluzione in cui era di far venir subito in questa Città Giurisconsulti di Messina, e di Catania per constituirvi il

Sacro Consiglio, o almeno la Gran Corte, e Tribunale del Real Patrimonio, ad effetto che il primo di detti Tribunali procedesse contro i ribelli, e dal secondo si sostenesse l'esazione de' Regii dritti, e si praticassero autorevolmente tutti i mezzi possibili per apportare sollievo alla Cassa militare su la mole dispendiosa, che si conobbe doversi sostenere per il mantenimento di questa guerra; volle il destino che si ritrovassero le cose così angustiate dall'universale rivolta del Regno, che ciò non si potè porre in esecuzione, e la pertinacia sempre più animosa de'ribelli, non ostante la disfatta della flotta, non permette nemmeno presentemente di attuarlo, come più diffusamente il signor Vicerè lo espone a V. M. E poichè tutta questa contumacia del Regno è fomentata dai Palermitani, spero che quando si vedrà entrare nel Regno un soccorso potente, Palermo mutarà pensiero, o almeno s'introdurrà la divisione fra li più impegnati, e gli altri che poi vi hanno aderito, e con ciò si avrà largo d'esercitare l'autorità Regia di V. M. e di ricavare sussidij con i mezzi da V. M. proposti.

M'impone V. M. nella seconda parte della predetta sua benignissima lettera di dovere pigliare secrete informazioni dello stato in cui era Castellamare al tempo della resa, e del modo con cui è stato difeso dal Cavaliere Marelli; n'eseguirò il contenuto con tutta quell'esattezza che devo.

Il predetto Cavaliere era prigioniero sul vascello comandato da D. Stefano Mari; quando questi fuggì a terra lasciò ordine di dar fuoco alla *Santa Barbara;* il Cavaliere predetto, rimasto sul bordo con suoi servitori, dato di mano all'armi, ne impedì l'esecuzione, e fatto segno agl'Inglesi si accostarono, e s'impadronirono del bastimento; il Cavaliere rimase libero in loro potere, e si trova quivi di presidio.

So che S. E. gli ha ricercato una relazione di ciò si è passato nella difesa di detta Piazza, e delle ragioni per le quali si è mosso a renderla a' nemici, per inviarla a V. M. Procurarò destramente di averla, quando l'avrà rimessa a S. E. con copia della capitulazione, per potere meglio regolare il mio procedimento nell'esame dei testimoni, Ufficiali o soldati, che anche col mezzo della flotta Inglese sono stati posti in libertà; intanto rimetto a V. M. copia dell'*Instruzione* datagli da S. E. per la difesa di detta Piazza.

Devo poi con somma mia confusione ringraziare riverentemente V. M. della somma benignità usata sovra mio figlio nella vocazione, alla quale si è facilmente lusingato d'essere chiamato, e mentre supplico con profondo ossequio V. M. di continuare questi atti di sua Regia Clemenza a favore della mia famiglia, la prego d'essere persuasa che, se prima d'ora fossi stato inteso che V. M. vi avesse posto la mano, non avrei diferto sino ad ora di umiliarle questa mia protesta di perfettissima riconoscenza.

Non sono capace di costituirmi reo di resistenza alle inspirazioni celesti, devo però considerare che simili inspirazioni instantanee non procedono sempre dallo Spirito Santo, dovendosi dalla sola perseveranza nella prova farsene il giudicio accertato; spero che la Divina bontà farà conoscere al detto mio figlio la fallacia del suo pensiero. Faccio per fine a V. M. profondissima riverenza, dedicandomi sino alle ceneri

Di V. S. R. M.

Siracusa li 13 settembre 1718

Hum.mo Fedel.mo ed Obed.mo Servitore, Vassallo e Suddito
NICOLIS DE ROBILANT

Il Conte Maffei scrive al Re che la disfatta della flotta Spagnuola non muto le condizioni del Regno

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

Dopo scritte altre due mie umilissime lettere a V. M. in risposta di quelle delli 21 del passato agosto, delle quali mi ha onorato, ricevo oggi il dispaccio riveritissimo delli 25 di detto agosto, dal quale vedo come da'fogli antecedenti, e con sommo mio rincrescimento, che non resta la M. V. bastantemente informata del sistema di questo Regno, nè delle disposizioni e sentimenti di questi popoli, nè della loro cecità, mal genio ed animosità, e che per conseguenza non può esserle nota nè la mia situazione, nè le strettezze per terra sì di questa che delle altre Piazze; onde tutt'i lumi ed instruzioni prudentissime che la M. V. può darmi non ponno produrre quei buoni effetti che di sua natura dovrebbero fare, essendo indrizzate al più sommesso e zelante esecutore de'suoi Regii comandamenti.

La disfatta della flotta Spagnuola ha bensì posto in gravissimo timore i Baroni, che hanno dato stimoli all'invasione del Regno, fatta dai nemici,

suscitata, e promossa la ribellione universale de'regnicoli; ma non ha in alcun modo costernato questi, i quali seguendo ciecamente li sentimenti de' Nobili, e da loro più che mai animati a sostenere l'impegno per esimersi dal gastigo che loro fan vedere imminente, ove non vengano intieramente abbattute le forze di V. M., proseguiscono con infinita temerità nella incominciata perfidia. Il numeroso esercito Spagnuolo, da essi creduto anche maggiore di quel ch'è, comparendo intanto forte di numerosa cavalleria, che infatti fu mai da essi nè vista altre volte, nè sognata che ora, pur vedono sparsa per il Regno, continua a favorire l'intrapresa di detti Baroni, che sono stati e sono li fomentatori della ribellione. L'iniquità de'Magistrati di Palermo, troppo venerati nella Sicilia, non permette cogli ordini che mandano alle Università di neppur dubitare che non siano gli Spagnuoli per restar vincitori. Le bugie poi, le invenzioni fantastiche che fanno correre per il Regno, come sa la M. V. esser ben capaci e suscettibili questi spiriti torbidi, non lasciano traspirare alcun pensiere di buon senso per ben giudicar delle cose. Sicchè per la mancanza della flotta Spagnuola niente vi è di mutato sin ora in meglio ne'popoli in nostro riguardo. Il che stante, non può in alcun modo credersi che niente qui si possa o fare, o ottenere che colla viva forza, la quale il Paese si figura ancora ben lontana prima che sia capace di rendersi superiore a 30 mila Spagnuoli, come publicamente si crede, uniti e spalleggiati da tutto il Regno, salve le poche città fortificate, che pur si sanno mal inclinate, e disposte alla rivolta, se la forza delle guarnigioni non le impedisse dal farlo.

Dato questo sistema, ch'è il solo ed il vero del Regno, poco o nulla mi resta da replicare agli articoli di detta lettera di V. M. de'25, sussecutivi ed uniformi a quelli delle due antecedenti, a'quali mi sono dato l'onore di rispondere colle altre due mie del giorno d'oggi, alle quali perciò mi rimetto, e singolarmente a quanto le ho riverentemente esposto sopra il distaccare da questa guarnigione più di un battaglione, ciò non potendosi per ora senza esporsi a qualche mal tiro, attesa massime la vicinanza di cinque reggimenti di cavalleria Spagnuola.

Rinnovo bensì alla M. V. tutte le più vive proteste già fattele, e della mia risoluzione e di tutti gli ufficiali e soldati di difendere sino agli estremi questa Piazza, con fare tutti gli sforzi per la di lei conservazione più lunga che sia possibile, prendendo quelle precauzioni maggiori ch'il zelo e l'applicazione ponno suggerire; per il che ho scritto a Napoli al Conte di Borghe per la provista delle cose che qui ponno far di bisogno, avendo già mandato a Reggio il Commesso Misciatis, uomo diligente, attento e capace per la più pronta spedizione, coll'assistenza e concerto di detto Conte di Borghe.

Rispetto all'Armata di terra, composta delle nostre truppe e dell'Imperadore, quando questa compaia eseguirò sempre con tutta la sommissione gli ordini di V. M. in tutto ciò che sarà da me praticabile, e lo stesso farò per gli altri ordini, appena che sia in istato e forze di poterli eseguire.

Giungendo quà le galere di V. M., farò quanto m'impono circa le informazioni da prendersi contro i più colpevoli della ribellione (benchè niuno de'rei si troverà più sovra la squadra, sendo tutti passati in Palermo), e circa lo scrivere al Gran Mastro per la remissione degli stessi che fossero restati in Malta. Può essere certa la M. V. che non ammetterò truppe forastiere in questa, nè permetterò che siano introdotte in altre Piazze senza un suo ordine speciale. Non m'ingerisco nell'avvisarla dello stato dell'assedio della Cittadella di Messina che viene più vivamente attaccata e battuta dopo li 3 del corrente, non dubitando che la M. V. non ne abbia notizie più fresche, dettagliate ed individuali dal Marchese d'Andorno, non che da Napoli, dove si trova il Conte di Borghe.

La provisione della polvere in questa Piazza non ascende a più di quindeci mila rubbi, e ne bisognerebbe per lo meno la metà di più, in caso d'assedio, per supplire al fuoco che con la numerosa artiglieria che vi abbiamo potrà farsi; e se questa non potrà aversi da Napoli, converrà che V. M. la facci provvedere da altrove, sopra di che potrà mandare li suoi ordini al Conte di Borghe, non essendo sperabile di tirarne da Malta; ed alla Maestà Vostra profondamente m'inchino.

Di Vostra Maestà

Siracusa li 13 settembre 1718

Humilissimo e fedelissimo servitore
IL CONTE MAFFEI

Il Marchese di Rivarolo segnala al Re la fellonia del Comandante la flotta Spagnuola verso le Regie galere ancorate nel porto di Malta.

(Archivi generali di Torino)

Sire,

J'executeray ponctuellement les ordres que V. M. me fait l'honneur de me donner par sa lettre du 25 du mois passé. Je souhaitte, et je ne négligerai rien de mon côté pour être bientôt en état de pouvoir obeir à Mons. le Marquis d'Andorno, après avoir pris les sentimens de Mons. le Viceroy.

Le 3 de ce mois il m'arriva une affaire de la quelle je me crois obligé de rendre compte à V. M. J'en donnay avis le même jour à Mons. le Viceroy, qui en a ecrit une lettre tres ressentie au Grand Maitre; mais c'est un assemblage de moines qui avalent bon et mauvais, sans examiner le gout présent, ny le mal futur.

Sous pretexte d'un salut que le comandant Espagnol vouloit faire au Contreamiral Commoch, qui entroit, il tira neuf coups de canon à balle, et tous du côté des galeres, dont un donna sur la *Milice*, et deux sur la *Patronne;* j'y eu quatre hommes de tués et deux d'estropiés. Je me promenois alhors sur le *Tavolatiglia* de la *Capitane*, lorsque j'entendis chiffler le premier boulet qui frisa ma pouppe et donna sur la *Milice* et tout de suite j'entendis les autres. Mon premier mouvement fut de leur lacher cinq coups de coursier, et tout le reste de mon artillerie; mais le Seigneur m'assista, et je vis qu'au neuvième coup ils cesserent; j'ignorois au commencement si c'étoit un salut. Je crus après quelque petite reflection qu'il ne falloit point se mettre dans l'engagement de faire perir l'Escadre, connaissant la mauvaise volonté de la Religion pour nous, et la partialité qu'ils ont pour les ennemis, la partie d'ailleur n'etant point egale, se trouvant douze vaisseaux Espagnols dans le Port. J'envoyai sur le champ Mons. le Chevalier Solar au Lieutenant du Grand Maître, lui faire mes plaintes et lui dire que le droit des gens, la foi publique et le respect dû à un Pavillon Royal exigeoient une prompte et authentique satisfaction: que je n'avois rien à demander aux Espagnols: que c'etoit à eux à se faire remettre le chef cannonier et à me l'envoïer pour en faire la justice que j'avois jugée à propos, et qu'il devoit se ressouvenir qu'ils étoient feudataires de mon Roy. Le même Lieutenant m'envoya un jour apres un Chevalier pour me dire qu'ils étoient bien faché du malheur qui étoit arrivé, et que l'on avoit

fait mettre les cannoniers aux fers sur le vaisseau. Je répondis à ce petit ambassadeur que ce n'étoit point une satisfaction assez grande, et que je ne regardois cela que comme un simple compliment que l'on fesoit à moy; que le Roy mon Maître en tems et lieu leur en demanderoit bon compte. Je dois me loüer beaucoup d'avantage de Mons. de Commoch, qui me dit luy même que si pareille chose étoit arrivée sur son bord, il auroit sur le champ fait pendre le cannonier; qu'il avoit à faire à des bettes qui ne connoissoient ny le service, ny la subordination, et qu'il me juroit que s'il avoit cru que l'armement d'Espagne étoit contre V. M. il ne se seroit jamais engagé à leur service. J'ay cru de devoir menager cet homme là pour tacher de ravoir les officiers et soldats prisonniers qui sont sur leurs vaisseaux, auxquels j'ay fait donner à chacun un mois de paye, ce que les Espagnols n'auroient pas permis si le même ne les y avoit obligés par force. Je crois qu'il est du service de V. M. de les secourir, le plus que faire se pourra, avec leur paye, pour ne point perdre ces hommes là. J'espère qu'elle ne desagréera point ce que j'ai fait. Elle verra cy joint la lettre que j'ecris à Mons. le Comte Bourgue à Naples; et y trouvera egalement la réponse que m'a fait Mons. le Marechal Daun.

Le Grand Baillif de Königsegg, qui est declaré icy homme de l'Empereur, reçut une lettre ostensible, en espagnol, du Marechal Daun, dans la quelle il luy ordonne de faire sçavoir à la Religion les ressentimens qu'aura S. M. Imperiale du mauvais traittement qu'on fait à l'Escadre de Sicile; qu'ils ne doivent pas ignorer que le Duc de Savoye a imploré l'assistence de son auguste Maître contre l'invasion des Espagnols dans le susdit Royaume; qu'ils devroient sçavoir les nouveaux traités entre ces deux Cours, et que dans moins de trois mois il esperoit que l'Empereur seroit maître de la Sicile, et qu'ils ne devoient jamais plus espérer de tirer un grain de blé, ny la moindre chose de ce Royaume, et plusieurs autres menaces de cette nature. Si je puis avoir une copie de la ditte lettre, je l'enverray à V. M. et par l'ordinaire prochain j'espère de l'informer de l'effet qu'elle aura produit. J'ay l'honneur, Sire, d'être avec un très profond respect

De Votre Majesté

A Malte ce 15 septembre 1718

Très humble, très obeissant serviteur et fidele sujet
M. De Rivarol

Sua Maestà scrive al Conte Maffei di aver nominato il Barone di S. Remigio a Luogotenente generale di esso, e gli soggiunge alcuni riflessi per confortarlo alla difesa delle Piazze forti

(Archivi generali di Torino)

Le Roy de Sicile, de Chypre, etc., au Comte Maffei

Comte Maffei. Comme vous savez, que nous avons destiné le Marquis d'Andourne à rester avec le Corps des troupes qu'il commande à Messine et à Melazzo, et de se joindre aux Imperiaux dès qu'il y aura un Corps desformé en Sicile, il est de notre service de ne pas laisser le reste de nos troupes avec deux seuls Generaux de Battaille, dont il n'y en a qu'un qui puisse servir avec vous; c'est pourquoi nous avons prise la résolution d'envoyer encore le Baron de St-Remy, Lieutenant Feldmarechal, à Siracuse, pour commander, sous vos ordres, nos troupes qui sont, et qui pourroient être à Siracuse et à Trapani.

Les lumières qu'il a acquises par une longue et continuelle espérience ne peuvent, dans les conjonctures presentes, que vous être d'un secours bien avantageux; ainsi vous devrez necessairement prendre les avis tant pour tout ce que l'on pourra entreprendre, que pour les fortifications à faire ou à réparer, et pour la manière de les deffendre, comme aussi pour la conservation et pour la discipline de nos troupes.

Nous l'avons à cet effet informé de tous les ordres que nous vous avons envoyé tems par tems, et nous lui avons remis un *Memoire* de tout ce que nous avons jugé à propos d'ajouter soit pour les affaires de guerre, soit pour les economiques, nous raportant au contenu du dit *Memoire*, qu'il vous remettra, et à ce qu'il vous dira de vive voie de nos sentiments.

Il vous portera aussi les notices des négotiations du Comte de Bourgue à Naples, et dont vous n'aurez pas encore connoissance. Quant à celles du Marquis de St-Thomas à Vienne, si elles portent quelques ordres, on vous les fera savoir à tems; et pour le surplus vous ne devez songer ny à negotiations, ny à discours; mais vous appliquer entierement à la conservation de Siracuse et de Trapani, et à procurer par tous les moyens possibles de relever l'honneur de nos armes.

Nous vous avons accusé par notre lettre du 21 août la reception de la votre du 26 juillet, et nous avons reçu par un courrier, depeché par le

Comte de Bourgue, celles des 27 août et 4 septembre, dont le contenu qui exige reponse se reduit à trois points:

1° Aux instances reiterées que vous faites d'avoir de l'argent, à quoi, outre ce que l'on vous a écrit cy devant à cet égard, nous devons vous faire reflechir que si vous fesiés le compte sur le tems, l'éloignement et les difficultés des remises, vous n'écririez pas si souvent sur une telle demande. D'ailleurs vous savez que quand on a du pain et de la munition de guerre, et que l'on est brave, l'on defend les Places.

2° Quant au siege de Trapani, il n'est certainement pas praticable que les ennemis entreprennent tant de sieges formels à la fois, ny qu'ils emploient de leur infanterie en tant des endroits si éloignés l'un de l'autre; et c'est croire à l'impossible, que de douter seulement qu'ils ayent ces desseins.

3° Quant aux forces des ennemis, certainement elles ne sont pas de 30 mille hommes, et il s'en manque beaucoup, suivant les avis justes que nous en avons. Vous devez d'ailleurs faire attention aux maximes, que quand on augmente les forces des ennemis, l'on diminüe les siennes, et que quand on croit que l'ennemi peut tout faire, l'on est vaincu; et sur ces maximes faire vos réflexions au contraire. Nous finissons pour prier Dieu qu'il vous aye en sa sainte et digne garde.

Rivoli ce 21 septembre 1718.

V. AMEDÉE

DE MELLAREDE

Il Conte di Robilant risponde ai singoli capi della lettera indirizzatagli dal Re sotto li due settembre.

(Archivi generali di Torino)

Sacra Real Maestà

Mi conosco con mia confusione sommamente onorato da V. M. dell'incombenza, che si è degnata appoggiarmi con la riveritissima sua lettera, ed *Instruzione* delli 2 del cadente, e scorgendo che V. M sia in dubbio che le lettere da me scritte a V. M. ovvero alla sua Segreteria di Stato siano state intercette, ho l'onore d'apporre quivi le date: la prima fu delli 13 agosto al

Segretaro Raiberti in risposta di quella, che il medemo mi scrisse d'ordine di V. M. delli 26 luglio; la seconda è delli 10 del cadente al signor Conte Mellarede, e l'ultima delli 13 suddetto a V. M., con le quali ho dato ragguaglio di ciò, che ho stimato meritevole d'essere apportato alla cognizione di V. M.

Mi comanda V. M. di doverla informare della situazione di questo Regno, e parimenti di quello concerne quivi il governo economico, politico e militare, e m'onora d'appoggiarmi la commissione per provvedere, ed impinguare li fondi per la sussistenza delle truppe, e per le provisioni sì di guerra, che di bocca, avendomi a quest'effetto indicato molti mezzi nella sua *Instruzione*.

Già V. M. sarà stata informata della vera situazione, nella quale questo Regno si ritrova, sia per le lettere del signor Vicerè, che dalle predette mie, e pur troppo continua presentemente l'istesso sistema, senza che si possa prevedere variazione, sintanto che gli Spagnuoli continueranno d'avervi il predominio in terra, facendo il Regno ogni sforzo per sostenergli le provisioni dei viveri, e per assistergli con le milizie in ogni parte, nonostante il grave dispendio, che le Università e li Particolari ne soffrono per il trasporto, ed il pagamento di dette milizie, e non ostante il danno universale che la mancanza del negozio e dell'estrazioni produce necessariamente. In alcuni l'impegno, in altri lo genio spagnuolo, e nelle persone di bassa sfera la cieca rassegnazione alle disposizioni de' Magistrati, del Baronaggio, e de' prepotenti mantiene così radicata la ribellione, che non si può sperare di farli piegare sin'a che la forza superiore d'un valido Corpo d'armata possa angustiare sì fattamente l'armata Spagnuola, sprovvista di Piazze, che li Siciliani siano per vedere che questa non possa più sostenersi nel Regno.

Ma allora devo conoscere che V. M. avrà previsto col suo alto intendimento, quanto sia dubbioso che, in luogo di confidare nella somma clemenza di V. M. fossero i Siciliani per appoggiarsi all'armi vincitrici, che vedranno le più numerose, massime su le voci che hanno corso, del progetto ideato in Inghilterra, e non so se da V. M. sarà stimato efficace per impedirne l'effetto, ed approvato che dal signor Vicerè si facesse pubblicare allora un bando d'indulgenza generale, ad esclusione dei menzionati nelle lettere di V. M.

Continuano le angustie di questa Città per la parte di terra, comparendo i nemici sino in faccia delle gran guardie agli avamposti con più truppe della cavalleria, accompagnate da buon stuolo di milizie, facendosi vicendevolmente qualche spari di fucile; ma sin ora essi non si sono avanzati maggiormente con le loro scorrerie.

Il numero della cavalleria nemica esistente tra Augusta, Floridia e Belvedere è sempre l'istesso, che è stato a V. M. avvisato, ricevendo la sussistenza di paglia, e orgio dal centro del Regno; e si ha dal Governo il svantaggio di

vedere inutili le diligenze fatte per essere prevenuto dei movimenti della medema, e per contro si ha motivo di credere che siano esattamente informati li Spagnuoli di tutti quelli di questa Piazza, essendovi sempre più necessità di diffidare de' terrazzani, non ostante l'umanità con la quale sono trattati dal signor Vicerè, e la buona disciplina, che fa osservare nelle truppe; anche dell'istesso Vescovo si è svelato il mal cuore, e la sua inclinazione per i Spagnuoli, con le lettere che sono state intercette, come V. M. ne viene dal signor Vicerè ragguagliata, portando egli unitamente alla cognizione di V. M. i rimproveri che gliene ha fatto fare, non avendosi stimato del servizio di V. M. di farne maggior risentimento per i motivi prudenziali che gli verranno dal predetto signor Vicerè riferti.

Continuando le cose in questo sistema devo con sommo mio rincrescimento informare la M. V. che io sono impossibilitato di eseguire alcuno de' mezzi contenuti nelle *Instruzioni;* starò tuttavia attento sovra qualunque variazione, che me ne potesse dare il largo per subito porli in pratica per quella parte almeno, che sarà attuabile.

Il signor Vicerè, al quale anche sommamente rincresce di vedere tutta questa spesa a carico della Cassa di Piemonte, e che pure desiderarebbe di poterne far sostenere al Regno il peso, come più volte mi ha dimostrato, avendone eziandio conferto con i Generali per ritrovarsi forma di respingere il nemico, o procurare con distaccamenti la riscossione di qualche contante dalle terre; li radunò ieri sera nuovamente avanti lui, e con mio intervento si discorse con tutto zelo ed esattezza questa materia; si propose se si fosse potuto sorprendere Avola, distante diciotto miglia da questa Città, con 800 fanti e 200 cavalli, e si conchiuse che sarebbe stata impresa molto pericolosa, e di niuna utilità, poichè non potendosi calcolare più di 1800 fanti di questo Presidio in attuale servizio, dei quali ne montano di guardia più di 500, sarebbe stato esporre la Città evidentemente alla diffidenza che si ha di questa numerosa e malinclinata cittadinanza, quando la cavalleria nemica si fosse presentata in faccia della medema, e quando anche ciò non fosse per succedere, il distaccamento sarebbe stato totalmente esposto nella retirata, mentre in sei ore tutta la cavalleria predetta si può unire per porsi su la strada d'Avola; non si ricavarebbe alcun profitto, perchè quando anche non s'incontrasse resistenza in Avola, si ritrovarebbero le case nude, e gli abitanti fuggiti sù le montagne, sapendosi che hanno retirate in esse le loro sostanze, talmente che non si può sperare alcun allargamento sin'a che vi siano forze per tenere la campagna, e che siano innoltrate notabilmente nel Regno. Modica è in distanza di ben sessanta miglia, Terranuova d'ottanta, e sono le terre più prossime, mentovatemi nella predetta *Instruzione* di V. M.

Si potrebbe far un colpo di mano ne' Caricatori di Licata e Girgenti, se la flotta Inglese volesse darvi la mano per il trasporto di tre, o almeno due mila uomini con molti bastimenti per il carico di frumenti; ma ciò non è per ora sperabile, tutto essendo l'Ammiraglio intento alla Cittadella di Messina.

Questa Cittadella continua ad esssere vigorosamente attaccata dal nemico, e con molto valore difesa, e si vedono sempre più inclinati gl'Imperiali per impedirne la caduta; si lusingano li Generali Imperiali di sostenerla sino all'arrivo del soccorso; Dio voglia proteggere la giusta causa di V. M. con impedirne l'espugnazione, benchè quando anche si perdesse, acquisteranno li Spagnoli un cumulo di materiali d'una Piazza quasi irreparabile. Questa presa seguendo potrà giovargli instantaneamente per animare sempre più i Siciliani a loro favore; poco però durerà quest'allegrezza, poichè gionto il soccorso d'Ungheria, non potranno i Spagnoli restare in Messina sprovvista di piazza forte, o impedire uno sbarco ovunque sarà stimato più vantaggioso.

Quivi non si risparmia da tutti, ed ognuno per quello lo riguarda, attenzione e fatica per l'accerto del servizio di V. M., provedendosi a tutto ciò che si stima necessario, e possibile di poter attuare, tanto più che il signor Vicerè ne dà maggior spinta col suo esempio; solamente si sono alquanto rallentati i travagli delle fortificazioni per mancanza del contante, che si stà con anzietà attendendo, avendosi avuto avviso che il vascello, sovra il quale il Conte di Borghe ha imbarcato 20 mila ducati, fosse gionto a Reggio.

Di questa somma vi è assai a dubitare che il Marchese d'Andorno ne ritenga una parte, oltrechè ella è assai tenue per supplire alla moltiplicità delle spese che quivi conviene sostenere indispensabilmente; ma poichè la più essenziale si è quella del *pret*, il signor Vicerè non ommette l'incarico al Conte Bolgaro, di tenere a parte la somma necessaria per il pagamento d'una mesata del medemo, e così si praticarà gionto che sia detto contante. Questa è la veridica relazione dello stato in cui si trovano il Regno, e questi affari politici, economici e militari, che ho l'onore d'umiliare a V. M.

Unita alla lettera di V. M. ho ricevuto quella diretta al signor Vicerè, per l'arresto del Cavaliere Marelli, e poichè dalle deposizioni dei testimoni già prese mi risulta la contravvenzione evidente all'ordine datogli dal signor Vicerè, portato dal penultimo capo della sua *Instruzione*, ho notificato allo stesso gli ordini ricevuti dalla M. V. e il mio sentimento che lo dovesse far subito arrestare, avendogli a quest'effetto presentata la detta lettera di V. M. e che concorrevo tanto più in questo sentimento dalla cognizione avuta che egli abbia resa la Piazza a discrezione del nemico, che non volle nemmeno leggere gli articoli di capitulazione, che gli furono portati dal Conte Baratta; sovra del che il signor Vicerè mi rispose, che non tardarà d'essere arrestato.

Ho stimato di assicurare l'arresto del medesimo prima d'inoltrarmi maggiormente nella sumpzione delle informazioni per il timore che ho, che dovendo esaminare bassi ufficiali, non si potesse mantenere il secreto, non ostanti qualunque intimazioni penali che fossi per far loro; oltre di che stimo che V. M. non sia per disapprovare che abbia questa sera pregato il signor Vicerè di deputare un Luogotenente Colonello per assistere alle ulteriori informazioni, come al solito praticato, e credo che, seguito l'arresto di detto Cavaliere Marelli, ne farà la nomina con biglietto della Secreteria di guerra.

Il signor Vicerè mi ha detto che, dimani mattina avrà dal Cavaliere Marelli la *Relazione* che gli ha chiamato con i voti degli Ufficiali, i quali mi sono necessarij per il riscontro che ho, che il Capitano de' granatieri Ventimiglia, abbia concorso per la resa della Piazza a discrezione, nel qual caso sarà l'ultimo che io esaminerò, stantechè ove venisse a deporre che il Cavaliere Marelli abbia notificato al Conseglio di guerra gli ordini avuti dal signor Vicerè, stimo che meriti d'essere anche egli arrestato.

Il Capitano Vandero, altro Ufficiale di quel Presidio, ha già fatta la sua deposizione, essendosi egli ritrovato di guardia, non è stato chiamato in Consiglio di guerra; e gli altri Ufficiali sono ancora prigionieri in potere de' nemici, e così mi ridurrò ad esaminare i bassi ufficiali, che quivi si ritrovano, e poi pigliate le risposte del Cavaliere Marelli, mi darò l'onore d'inviare a V. M. copia autentica del processo, come si è degnata comandarmi; ed alla M. V. faccio profondissimo inchino.

Di V. S. R. M.

Siracusa li 28 settembre 1718

Hum.^mo Fedel.^mo ed Obed.^mo Servitore, Vassallo e Suddito
NICOLIS DE ROBILANT

Il Vicerè provvede all'istruttoria del procedimento per fellonia contro il Cavaliere Marelli

(Archivi generali di Torino)

Il Conte Don Annibale Maffei Cavaliere della Sacra Religione dei Santi Maurizio e Lazzaro, Gentiluomo della Camera di S. M., Tenente-Maresciallo nelle sue Armate, Generale, Gran Mastro d'Artiglieria in tutti i suoi Stati, Vicerè, Luogotenente, e Capitano Generale di questo Regno.

Essendosi dato principio dal Conte e Presidente Nicolis di Robilant, nella qualità di Auditore Generale di guerra, alla sumpzione delle informazioni segrete contro il Cavaliere Marelli, Luogotenente Colonnello di fanteria, e Capitano nel reggimento delle Guardie di S. M., sopra la resa da lui fatta ai nemici del Castello a mare di Palermo, di cui gli avevamo appoggiato il Comando, e ritrovandosi dalle medesime inquisito di non avere il detto Cavaliere fatte quelle parti e difese che gli furono prescritte, ed esigeva il suo dovere, per il che è stato d'ordine nostro arrestato; dovendosi ora continuare le informazioni, e riceversi le risposte del Cavaliere suddetto, abbiamo eletto, ed eleggiamo per intervenire ed assistere ad esse, col detto Auditore Generale, ed a tutti quelli atti che si richiederanno per il loro compimento e perfezione, il Luogotenente Colonnello del reggimento di Piemonte, Cavaliere Basset, al quale perciò mandiamo di così eseguire; tanto richiedendo il servizio di S. M. e della giustizia.

Siracusa li 25 settembre 1718.

Il Conte Maffei

Decaroli

Il Marchese d'Andorno scrive al Re che fu costretto a capitolare per la Cittadella di Messina

(Archivi generali di Torino)

Sire,

Par les lettres que j'ay escrit au Comte de Bourgue depuis le 24 du mois d'aoust, que la Cittadelle de Messine a eté attaquée dans les formes, V. M. aura eté informée de ce qui s'est passé dans ce siege.

Le 29 septembre j'ay esté obligé de demander à capituler avec l'ennemi, ce que j'ay fait avec l'avis du General Schober, Marquis d'Entraives, Colonel Firstenbouche, tous les Lieutenantscolonels et Majors, comme le voira par le cy-joint *Memoire.*

Le Comte Bourgue m'ayant fait savoir qu'il etoit du service de V. M. de ne donner aucun soupson au General d'artillerie, le Baron de Wetzel, j'escrivis au Viceroy de Naples que dans quelque extremité que j'eus eté je n'aurois rien fait dans la Cittadelle sans l'avis du susdit General. Depuis le 13 septembre me voïant pressé par les ennemis, je luy ay escrit deux lettres à ce sujet, dont j'ay envoïé copie au Comte Bourgue. Les susdittes lettres estoient conformes au sentiment du Lieutenant Colonel des Ingenieurs Montani, que le Viceroy de Naples avoit envoïé icy visiter cette Place, le susdit Lieutenant Colonel m'ayant donné copie de celles qui l'escrivoit là dessus à ce Viceroy et au General Wetzel.

La nuit du 28 au 29 septembre les ennemis attaquerent les retranchements que nous avions du costé de la mer qui etoient gardés par un Capitaine, trois Lieutenants et 160 hommes, compris trente grenadiers; ces retranchements furent forcés, et les ennemis entrerent par une petite porte que nous avions fait et par la muraille dans le fossé du bastion de Saint-Estienne, communement appelé le Jardin, au nombre de 150 hommes; ils furent repoussés, et on y fit sept prisonniers de notre coté; le General de Battaille Impérial Roor y fut pris. Voïant que l'ennemi avoit connu la facilité qu'il avoit à entrer dans le susdit fossé, d'où il pouvoit prendre tous nos retranchements et les contregardes par derriere, les Generaux de Battaille, Colonels, Lieutenants Colonels et Majors furent d'avis de demander à capituler, et là dessus j'escrivis au General Wetzel la lettre, dont Elle trouvera icy jointe la copie, qui veint dans la Cittadelle quelques heures après que

ma lettre en fut partie avec le General Wallis, au quel je parlai de l'article que V. M. voira dans la susdite copie. Wallis nia le fait, et il y eut quelque débat entre luy et le General Wetzel. Estant ensuite entré en discours sur le sentiment où nous etions de demander à capituler, nous luy dimes tous que la Place pouvoit encore tenir quelques jours plus ou moins, selon la vivacité ou la lenteur de l'ennemi, mais que dans la situation où l'on etoit, le moindre accident nous mettoit hors d'etat d'obtenir aucune capitulation, ce qui n'etoit pas conforme au *Memoire* que le Marquis d'Entraives m'avoit donné de sa part escrit en françois, et au General Schober escrit en allemand, par le quel l'nn et l'autre nous disoient, qu'il falloit tenir jusques à la derniere extremité; mais sur tout qu'il falloit eviter, que la garnison ne fut prisonière. Je luy repetai là dessus ce que je luy avois dit et escrit plusieurs fois, que j'etois prèt à faire tout ce qu'il auroit jugé de plus utile à la cause commune d'autant plus volontier, que j'etois persuadé que V. M. l'auroit approuvé; mais que la clause de sauver la garnison et se deffendre jusques à la derniere extremité ètoit incompatible dans une Place où il n'y avoit point de retraite, et dont les portes, du coté de l'attaque, etoient ouvertes: là dessus il conveint qu'il etoit temp de demander à capituler; on dressa les articles, on les luy fit voir, et on envoïa le tambour de son consentement. V. M. trouvera icy jointe la copie de la Capitulation et ce qui a eté accordé par l'ennemi, et aussi un *Memoire* contenant l'etat de la Place avec le plan.

Je me suis rendu hyer icy avec toute la garnison, ayant trouvé une lettre du Conte Bourgue qu'il escrit au Commissaire Mestiatis, qu'il est de toute necessité d'envoïer un Battaillon à Trapani; je fais partir demain le second d'Hacbret, qui est à 392 hommes; il y a long temps aussi que son Viceroy demande un Battaillon de 600 hommes à Siracuse: j'y envoïrai demain le troisième de Savoye, le second des Fusilliers et les quatre Compagnies de Gioeni, ce qui ne fait gnere plus de 300 et quelques hommes; je reste icy avec le premier de Piemont et le troisieme d'Hacbret, qui ont besoin un peu de repos, qni ont toujours eté dans la Cittadelle et y ont beaucoup souffert. Lorsque le General Wetzel ira du coté de Mellas avec les troupes qu'il attend de Naples, j'irai avec luy, et j'y menerai ces deux Battaillons, et j'y serai sous ses ordres, comme V. M. me l'a ordonné.

L'Amiral Bings, qui m'a eté voir aujourd'hui, m'a promis de faire escorter les Battaillons et provisions que j'cnvois à Siracuse et Trapani; mais il m'a dit aussi que le port de Mellas n'etant point propre pour contenir une flotte, il ne pouvoit pas faire un grand séjour dans ces mers; je crains fort que l'ennemi n'attaque Mellas. Son Viceroy et le Comte Bourgue m'ont esenté de faire bruler les vaisseaux de V. M. lorsque j'aurois eté reduit à l'extremité;

mais le General Scarampi m'ayant assuré que ces deux vaisseaux avoient eté si maltraité que maintenant l'ennemi ne sauroit s'en servir, et que d'ailleurs on ne pouvoit les tirer de là pour les conduire à Reggio, c'est ce qui m'a fait prendre la résolution de les laisser pour nous faciliter la capitulation.

J'ay l'honneur d'etre, Sire, avec toute la soumission et fidelité que je dois

De Votre Majesté

A Reggio le 2 octobre 1718

Très humble, très obeissant serviteur et très fidèle sujet
D'Andourne

Voto dei Comandanti, ed Ufficiali superiori sopra la necessità di capitolare per la Cittadella.

Nous sousignés etant requis par M. le Marquis d'Andourne, Gouverneur de la Citadelle, de dire notre sentiment sur l'état de la Place, considerant que la brèche est faite à la demilune et aux deux contregardes, et que les ennemis par l'attaque de hier au soir prennent nos retranchements de la contregarde de la gauche en flanc, et par consequent les rendent inutiles, en manière qu'on ne peut plus soutenir d'assauts, et qu'ils sont même en état de nous oter la communication avec Reggio et de sauter dans le fossé, comme ils ont fait hier au soir, nous sommes de sentiment qu'il ne faut pas attendre davantage à demander une honorable capitulation, crainte de n'être plus en tems de l'avoir; et ce qui nous confirme encore plus dans notre sentiment c'est que M. le Général Wetzel devant la dernière attaque avoit fait sçavoir par la voix de M. le Général Wallis, qui nous l'a dit de sa part à bouche, et a laissé une lettre signé de luy pour M. le Général Roor pour mieux expliquer le sentiment de M. le Général Wetzel, que dès qu'il auroit envoyé une garnison à Mellas il trouvoit bon et qu'il étoit tems qu'on demanda à capituler, pour empecher que la garnison ne fût prisonnière, ce qui est présentement effectué, d'autant qu'on a perdu beaucoup de monde dans le dernier affaire de hier, que nos armes sont presque toutes hors d'état de service, et par la facilité que l'ennemi a de sauter dans le fossé de St-Diego et de faire par là le tour de la place par la fausse braye, et même d'attaquer la contregarde de la droite par derrière. — Messine, ce 29 septembre 1718.

Signés: D'Entraives Général de battaille — De Cosani Lieutenant Colonel — Ghit Lieutenant Colonel — Le Chevalier Filippi Major — De Sairmont Major — Schober Général de battaille — Firstenbougche Colonel — Urli Lieutenant Colonel — Rook Lieutenant Colonel — Stiler Major — Colmenero Major.

Articoli della Capitolaziona convennti ed accettati dalle rispettive Parti.

1. Que la garnison sortira par la porte des Graces pour se rendre à Reggio par mer avec armes, bagages, tambonr battant, drapeau deployé, douze pièces de canon et quatre mourtiers, et avec tous les honneurs accoutumés en des pareilles occasions.

Concedido a la reserva de los canones y elos morteros.

2. Que moyenant les susdites conditions on rendra la Place dans l'état où elle est sans l'endomager par le feu, ny par les mines, ny crever les cisternes. On rendra en même tems le fort du Salvator dans le même état où il est présentement, et on livrera les vaisseaux de la même maniére.

Concedido.

3. Que l'ennemi donnera le tems nécessaire pour evacuer les troupes et les bagages, quand même le tems et le vent seroient contraires, ou qu'il arriva quelque accident imprévu qui obligea de retarder l'exécution du traité, au quel cas il sera permis de se servir des vivres des magasins pour la subsistence des troupes.

Se concede dos dias de tiempo para la ebacuacion de la Civdadela y fuerte del Salvador, y en caso que el tiempo no permita el embarco, acamparan en la Isla, entregando la Civdadela y Salvador alos tropas del Rey, permitiendo sacar los viveres necesarios para la subsistencia dis dichas tropas para el tiempo que quedaren.

4. Dés que le traité sera signé on permettra à l'ennemi la porte du principal, et on gardera celle des Graces jusqu'à l'entière evacuation, à condition qu'on ne permettra à personne d'entrer dans la Place, qu'aux Commissaires destinés, à qui on remettra de bonne foy les magazins de bouche et de guerre et les effets royaux.

Concedido, a condicion que desde magnana 30 del corente mes de septembre 1718 antes del medio dia entreguen a las tropas del Rey una puerta por la qual puedan comodamente entrar para tomar possession de ella, y al mismo tiempo se entregarà de buena fè al Comisario de guera que se nombrare todos los almacenes y municione de guera, para cuio efeto se le franqueran las elaves.

5. On ne permettra point qu'il soit fait aucun insulte à la garnison, et on defendra aux soldats et aux bourgeois de venir dans l'Isle de St-Rainero.

Concedido.

6. En cas qu'il ait quelque soldat Impérial ou Piémontois qui ne soit pas en état d'être transporté, l'ennemi s'obligera de le faire soigner et de le faire rendre à Reggio dès qu'il sera en état de soutenir le transport, et on luy en payera la depense.

Concedido.

7. On demande à l'ennemi de nous faire rendre 44 soldats qui ont étés laissés à l'hôpital de Messine, à sçavoir 6 de Savoye, 11 de Piémont, 20 d'Hacbret, 4 de Gioeni, 2 de la Marine et 1 dragon.

Concedido, a exception de los que haran tomado partido.

8. On demande qu'on permette au Comte Riccio, qui étoit Capo-Giunta, et qui est resté dans Messine, de se rendre à Reggio avec sa famille.

Concedido.

9. Que pendant qu'on parlamentera on n'avancera point les ouvrages de une part, ny de l'autre, et que personne ne sorte de la tranchée pour reconnoitre les travaux des ennemis.

Concedido.

10. Que quand le tout sera executé on remettra le Salvador, comme on a dit cy dessus, et on rendra les ôtages de une part et de l'autre.

A lo mismo instante que se entregará la puerta de la Civdadela se entregaran tambien los almacenes del Salvador al Comisario de guera nombrado tanto de viveres, como de municiones de guera, deviendo quedar cuidando de uno y otro, y las tropas enemigas la ebacueran a las del Rey al mismo tiempo que la Civdadela.

11. Il sera permis aux Siciliens qui sont dans la Place de se retirer dans le Royaume ou à Reggio, et où bon leurs semblera, sans qu'ils puissent être molesté d'aucune manière.

Concedido.

12. Que tous les prisonniers qui ont étés fait pendant le siege de une part et de l'autre seront rendus.

Todos los prisioneros hachos de la guarnicion de la Civdadela por el tiempo de su sitio seran restituidos de una y otra parte, exceptuando los que haran tomado partido.

Il Comandante generale della Marina riferisce pure al Re la capitolazione della fortezza di Messina e la cessione per esso fatta di due vascelli al nemico.

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà,

Dal signor Marchese d'Andorno V. M. avrà inteso la resa della Cittadella di Messina, avendo fatto la difesa di due mesi e più giorni; e dopo di avere avuto la breccia praticabile alla mezzaluna ed alle due contraguardie, si conobbe che li aggressori non volevano risigare un assalto alle medesime: avendo essi scoperto molti trinceramenti che avevam fatto nel fosso dei due bastioni San Francesco e San Carlo per opponersi al detto assalto, si risolsero li inimici la notte delli 29 del scorso mese di forzare, come loro riuscì, due de'nostri trincieramenti che avevamo fatto dal mare sino alla muraglia del fosso de'fianchi delle contraguardie e bastione di San Francesco per impedire che non ci togliessero la comunicazione con il forte del Salvatore e Fanale, dalla quale noi tiravamo tutte le assistenze necessarie di Calabria, ed incontinente ci fecero una batteria che averebbe distrutto tutti li nostri fianchi, avendone fatta un'altra di sei pezzi di cannone, che di già aveva principiato a far breccia nel bastione San Diego, volendo lasciare tutti li esteriori a parte, ed il bon attacco era al detto bastione per essere del corpo della Piazza, non essendo difficile stante la vacuezza del medesimo e la mala qualità delle muraglie. Il signor Marchese di Andorno vedendo la risoluzione delli inimici, che era la molto più facile per espugnare detta Piazza, di seguitare per il fronte che avevano principiato a far le breccie, domandò il parere delli due Generali Alemanni che erano in detta guarnigione, li quali erano il signor Schober e il signor Roor, con il signor Marchese di Entraives, li quali unitamente convennero che per il servizio di V. M. (con il parere pure del signor Generale Wetzel e del signor Wallis, che ancora loro si portarono parecchie volte sopra il luogo) la detta Piazza non era più in stato di aspettare maggiormente per poter avere una buona capitulazione, volendo salvare la guarnigione, come abbiamo fatto, di uscire con arme e bagagli e tutti li altri onori soliti a concedersi, e due giorni di tempo per poter passar le truppe in Calabria, dove avanti ieri sera siamo gionti tutti.

Pendente detto assedio ho chiesto al signor Conte Borghe in Napoli che cosa averei dovuto fare delli due vascelli di V. M., essendo forzati di cedere

detta Piazza alli inimici; mi rispose che in quel caso dovevo abbruciarli per non lasciarli in profitto di essi; io feci vedere detto ordine al signor Marchese di Andorno, il quale ne passò notizia al Generale Wetzel ed al Ammiraglio Bings, li quali risposero, che non era bene di abbruciarli, perchè quello averebbe potuto essere la causa che li inimici non ci averebbero accordato la detta capitulazione; e veramente essendo stati maltrattati da due baterie, una di dodeci cannoni e l'altra di quatro mortari a bomba, che avevano fatto espresso per batterli, non potranno essere in stato di navigare almeno per sei mesi, mancando, nel paese, dove sono, di tutto per il radobbo de' medesimi, avendoli di più spogliati di tutti li atrazzi et arme che ho potuto far trasportare qui con il restante delli equipaggi de' marinari e soldati del battaglione, quasi tutti sudditi di V. M., de' quali mi do l'honore di presentare li annessi stati, e ne starò qui attendendo le ultime determinationi di V. M. di quello ne dovrò fare. In quanto alli medesimi devo assicurare a V. M. che l'hanno servito con tutta fedeltà e bravura ed in particolare tutti li officiali maggiori, li quali destinai in detto assedio per far servire l'artiglieria, ed in altre occasioni dove facevano di bisogno, come suppongo che il signor Marchese di Andorno ne avrà informata la M. V.

Nell'ultima mia partenza che feci con li vascelli di V. M. da Palermo lasciai tutta la mia casa mobiliata con il migliore che avevo in questo mondo, e fra l'altro la mia vasella d'argento con qualche somma di denaro, il quale tutto è stato confiscato dal Tribunale del Patrimonio, senza speranza di poterne riavere nulla. Supplico a V. M. venendogli occasione di qualche diritto di ripresaglia volersi ricordare di me, avendo perso tutto quello avevo. E qui per fine fo a V. M. umilissimo inchino.

Di Vostra Real Maestà

Reggio li 3 ottobre 1718

Umilissimo, devotissimo ed obbligatissimo servo e suddito
Il Cavaliere Scarampi del Cairo

Il Conte Maffei seguita a ragguagliare il Re sullo stato della piazza di Siracusa e di altre occorrenze prodotte dalla resa della cittadella di Messina.

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà,

Non avendo avuto l'onore d'alcuna lettera di V. M. dopo quella delli 2 del passato settembre, non ommetto di ragguagliarla dello stato di questa Piazza, nella quale non vi è mutazione da quanto le ho rappresentato colle mie delli 23 di detto settembre, continuando li già avvisati cinque reggimenti di cavalleria nemica in queste vicinanze, che scorrono di continuo con superiorità di forze in questi contorni, e non mi permettono di dilatarmi con le truppe per non esporle imprudentemente senza apparenza di profitto.

Hanno i nemici fatto venire 500 Modicani per munire principalmente il castello d'Augusta, dove hanno hieri fatto condurre con una tartana 12 pezzi di cannone, con probabilità che tenteranno altri simili trasporti per maggiore facilità de'loro disegni, facendo intanto riparare alla meglio le breccie che vi hanno fatto le nostre mine.

Scrivendomi il Marchese d'Andorno, nell'avvisarmi la resa della Cittadella di Messina, d'avere informata la M. V. a drittura di tutto quello successo, a me niente resta a dirle su tal fatto, se non che lasciandomi lo stesso in dubbio se passarebbe o no a Melazzo con due battaglioni di quelli che aveva in detta Cittadella, con qua mandare gli altri, oppure con tntti li cinque verrebbe egli in questa città; gli ho risposto che con sommo piacere lo avrei qui veduto, non dubitando ch'esso sia per accertare il maggior servizio di V. M. nella distribuzione di detti battaglioni comechè gli permeteranno le circostanze.

Ho pure scritto al General Scarampi di quà portarsi cogl'nfficiali, soldati, equipaggi e provisioni che aveva sopra i vascelli, che qui mi saranno non solamente ntili, ma necessari per armare li due piccoli vascelli inglesi che ho noleggiati per il trasporto delle vettovaglie dalla Calabria, con qualche altri bastimenti per tener libero questo passaggio turbato da' feluconi armati dei Catanesi, che rendono pericolosa la trasmissione delle lettere a Reggio.

La resa della Cittadella di Messina ha dato maggior audacia a'ribelli colla speranza di poter gli Spagnuoli restar padroni del Regno, facendosi conoscere sempre il malgenio contr'ogni altra dominazione, e più contro chi sanno d'aver offeso, ed ha tutta la ragione di severamente punirli.

Traspira che gli Spagnuoli meditino di far passare sotto buon vento con una veleggiata i vascelli, che hanno in Malta, nel porto di Augusta, per qui valersene, o farli passar a Messina, o come e dove sarà loro più utile; avendo perciò qualche avviso che gl'Inglesi, dopo la resa di Messina, pensino a ritirarsi da questi lidi, può la M. V. considerare di quanto pregiudizio sarebbe tale abbandono, e le molestie che darebbe, anche per mare, il nemico alle Piazze che già per terra tiene bloccate strettamente, ed alla M. V. faccio profundissima riverenza.

Di Vostra Maestà

Siracusa li 5 ottobre 1718

P.S. In seguito all'ordine di V. M. presentatomi dal Conte di Robilant, e dopo la relazione dal medemo fattami delle informazioni segretamente prese contro la condotta del cavaliere Marelli, lo feci arrestare e condurre in questo castello, riportandomi a quanto su ciò verrà esposto dal detto Conte.

Humilissimo e fedelissimo servitore
IL CONTE MAFFEI

Sua Maestà approva il contegno del Marchese Scarampi di fronte alla flotta Spagnuola nel porto di Malta

(Archivi generali di Torino)

Le Roy de Sicile, etc., au Marquis Scarampi

Marquis Scarampi. Nous avons reçu votre lettre du 15 septembre et agréé son contenu, tout comme la fermeté avec laquelle vous avez repondu au vaisseau Espagnol qui se prevalant du salut a tiré à boulet sur nos galeres; vous avez cependant prudemment fait de cesser des aussitôt qu'il a cessé de son coté, et d'en avoir demandé satisfaction à la Religion, et repondu avec la manière, que vous nous marquez, à celui que le Lieutenant du Grand Maître vous a envoyé. Le Contreamiral Commock vous a parlé sur cela en homme de métier, et nous lui savons bon gré des sentiments, et qu'il veuille vous procurer les officiers et soldats de nos troupes prisonniers, qui sont sur les vaisseaux Espagnols, approuvant que vous leur ayez fait donner un mois de paye. Nous sommes bien persuadés que vous aurez pris soin de savoir leur noms et quantité, que vous en envoirez une note au Comte Maffei et au

Comte de Bourgne, à qui nous envoyons, pour vous, de lettres de change pour trois milles pistoles, avec lesquelles vous rembourcerez pour antant de ce que vous avez emprunté, assurant les autres d'un exact et prompt payement où ils souhaiteront.

Nons écrivons au Comte de Bourgne de soliciter le Comte Daun et Amiral Binghs pour vous envoyer, avec une escorte suffisante, les bas officiers et mariniers qu'il a ramassé, pour ramener les galeres à Siracuse au plutôt, et nous lui donnons avis que si les officiers et mariniers qu'il a ne sont pas suffisants pour servir, avec ce qu'il vous en reste, les galeres dans le trajet, qu'il attende pour y joindre les 80 hommes que l'on a assemblé à Nice, et que nous avons mandé ordre d'envoyer à Naples avec des felouques, souhaitant très fort que l'escadre soit au plutôt hors de Malte et en état de servir.

La lettre que le Comte Daun a écrit au Grand Maître, et dont vous nous avez envoyé copie, a plus du militaire que du ministre. Nous finissons par prier Dieu qu'il vous conserve.

Rivoli ce 8 octobre 1718.

P.S. Nous devons vous informer de tous les ordres que nous avons donné pour les galeres. Nous avons écrit le 3 août au Viceroy, que nous laissons à son descernement de retenir les galeres à Siracuse, ou de donner les ordres qu'il trouvera à propos, compensant toujours l'ntile avec le peril, ce que nous écrivimes le même jour au Comte de Bourgue et nous lni ajoutames le 25 dit août que vous deviez vous unir avec les galeres à celles de l'Empereur ponr qu'elles puissent servir utilement pour la canse commune, comme nous vous l'écrivimes aussi par notre lettre de la même date; ainsi à cet égard, lorsque vous serez arrivé à Siracuse, vous devrez concerter avec le Viceroy et le Baron de St-Remy ce que vous devrez faire pour que l'on puisse faire l'usage des dites galeres pour la dite cause commune; concertant de même avec le Comte de Bourgue, auquel nous avons écrit, le premier de ce mois, que les dites galeres doivent servir aux usages dont on aura besoin, mais que cependant l'on doit prendre les mesures bien à propos à fin vous ne les laissiez pas renfermer dans quelque port par les ennemis, ayant marqué au dit Comte de vous en charger expressement, bien persuadé que vous les sauriez conserver à l'avenir, comme pour le passé.

V. AMEDÉE

RAIBERTI

Bando Viceregio contro i militari colpevoli di furti, ed altri simili reati, nelle città guerreggiate.

(Archivi generali di Torino)

Il Conte Don Annibale Maffei Cavaliere della Sacra Religione dei Santi Maurizio e Lazzaro, Gentiluomo della Camera di S. M., Tenente-Maresciallo nelle sue Armate, Generale, Gran Mastro d'Artiglieria in tutti i suoi Stati, Vicerè, Luogotenente, e Capitano Generale di questo Regno.

Quell'istessa previdenza che abbiamo di far corrispondere con esattezza il soldo ai soldati, e di mantenere il prezzo dei viveri adequato, e senza alterazione, acciochè agevolmente possano sostentarsi, dobbiamo pure praticarla per contenere con pene rigorose i furti, che dai medesimi, e da qualunque altro impiegato nel militare, o che servi ai militari tanto in terra, che sovra le Regie galere, ed altri bastimenti armati in guerra, venissero commessi in questi tempi di guerra.

Che però col presente stabiliamo, che chiunque dei predetti commetterà un furto di valore di lire cinquanta, o maggiore, sarà punito di morte naturale sovra un patibolo.

Se però il furto sarà di minor valore, ed il ladro soldato, o altro arrolato, passerà per le verghe, o per la bastonata, quante volte saranno dal Comandante del Corpo ordinate, a misura della quantità, e qualità delle cose rubate; ed essendo il ladro d'altra delle qualità sovra espresse sarà posto a servire in galera per remigante per un'anno, e per maggior tempo a noi arbitrario, se si tratterà di cose appartenenti alle caserme, ovvero ai magazzeni dei viveri, che sieno state rubate.

L'istessa pena s'incorrerà dai predetti, abbenchè la roba rubata fosse di minor valore, quando sarà di cosa sacra, o il furto fatto in luogo sacro, come pure se sarà domestico, o commesso nelle strade appartate della città, o notturno, ed altresì se sarà fatto con rotture, scale, ed altri mezzi violenti, o sarà di cose appartenenti alle fortificazioni od artiglieria.

Quello che entrerà nelle case della città senza essere comandato di ciò fare, e senza legittima causa, s'avrà per ladro, ed incorrerà la pena d'anni cinque di galera, che sarà estensibile, secondo le circostanze del delitto, a quella di morte, se il reo vi sarà entrato con scale, chiavi false, o altri instromenti abili per forzare le porte, quelle aprire per entrare in dette case, abbenchè quelle non abbia aperte, bastando che sia trovato in atto prossimo d'eseguire quanto sovra.

Non sarà scusato il reo sovra la minor età, allorchè avrà anni 18 compiti, e che dal suo aspetto si potrà per tale pronunciare: essendo minore d'anni 18 se gli diminuirà la pena proporzionatamente all'età, avuto però riguardo alla qualità del delitto che avrà commesso.

Similmente non gioverà l'allegare l'ubbriachezza, quando non risultasse, che il delinquente si ritrovasse fuori di tutta cognizione, di ciò che facesse, e quando anche ne risultasse, meritando simile ubbriachezza pena grave, vogliamo che la medesima non sia minore della galera per anni cinque, anzi sarà estensibile a pena maggiore, quando le circostanze del furto commesso lo esigessero.

Mandiamo pertanto a chiunque appartiene, ed apparterrà di osservare, e far osservare il presente con tutta esattezza, precedente la pubblicazione da farsene alli luoghi soliti, ed intimazione in tutte le caserme dei soldati, acciochè non se ne possa pretendere l'ignoranza.

Siracusa li 9 novembre 1718.

Il Conte Maffei

Decaroli

Il sovrascritto ordine e bando è stato da me sottoscritto, Maggiore di questa città, fatto pubblicare d'ordine di S. E. per tre giorni consecutivi alla testa della guardia di tutti li reggimenti, e battaglioni, sì di cavalleria, che fanteria, esistenti di presidio in questa piazza. — In fede, Siracusa li 15 novembre 1718. — Soggiungendo essere seguita detta pubblicazione li 10, 11 e 12 del corrente, avendone pure fatto affiggere copia ai luoghi soliti di tutti li quartieri di detti reggimenti. — Il Cavaliere Di Cinzano.

Atti di accessione e di ammissione di S. M. il Re Vittorio Amedeo II al Trattato della quadruplice alleanza.

(Archivi generali di Torino)

Quandoquidem Tractatus quidam, articulique separati et secreti, itidemque articuli alii quatuor separati eodem spectantes, iique omnes eiusdem vigoris cum Tractatu principali per Ministros plenipotentiarios Maiestatis Suae Caesareae et Catholicae, Maiestatis Suae Christianissimae et Maiestatis Suae Britannicae Londini $\frac{22}{2}$ mensis $\frac{\text{iulii}}{\text{augusti}}$ proxime praeterlapsi inter Partes Contrahentes Supranominatas rite conclusi, signatique fuerint, quorum omnium tenor de verbo ad verbum hic sequitur:

In Nomine Sanctissimae et Individuae Trinitatis.

Notum, perspectumque sit omnibus, quorum interest, aut interesse quomodocunque potest. Postquam Serenissimus, et Potentissimus Princeps Ludovicus Decimus Quintus, Franciae, Navarraeque Rex Christianissimus, etc., et Serenissimus, et Potentissimus Princeps Georgius, Magnae Britanniae Rex, Dux Brunsvicensis et Luneburgensis, Sacri Romani Imperii Elector, etc., nec non Celsi, et Potentes Status Generales Unitarum Foederati Belgii Provinciarum, conservandae almae Paci iugiter intenti, probe animadverterunt per Foedus illud Triplex, sub 4° Ianuarii A° 1717, inter se ictum Regnis quidem suis, atque Provinciis utcumque, non tamen undequaque, neque tam solide prospectum esse, ut, nisi una et gliscentes adhuc inter nonnullos Europae Principes simultates, ceu perpetua dissidiorum fomenta e medio tollerentur, tranquillitas publica vigere diu, aut constare posset, edocti videlicet experimento belli anno superiori in Italia exorti, ad quod proinde tempestive sopiendum per Tractatum die... anni 1718 initum de certis inter se pacificationis articulis convenerunt, iuxta quos Pax quoque inter Sacram Caesaream Maiestatem et Hispaniarum Regem, nec non inter eandem, Regemque Siciliae, conciliari, stabilirique posset, facta desuper amica invitatione, ut Sua Maiestas Caesarea, amore pacis, ac quietis publicae, istos Conventionum articulos, suo quoque nomine amplecti ac probare, adeoque Tractatui inter se inito et ipsa accedere quoque vellet, quorum quidem tenor sequens est.

Conditionum Pacis inter Suam Maiestatem Caesaream, et Regiam Catholicam Maiestatem.

Articulus I^{us}

Ad reparanda ea, quae contra pacem Badensem die 7ma septembris 1714 conclusam, prout, et contra neutralitatem per Tractatum die 14[a] martii 1713 pro Italia stabilitam novissime turbata fuerunt, Serenissimus et Potentissimus Hispaniarum Rex obligat se ad

restituendam Suae Maiestati Caesareae, prout et eidem mox, vel ad summum duos post menses a commutatione ratificationum praesentis Tractatus actu restituet Insulam, et Regnum Sardiniae in eo Statu, quo erat tunc cum illud occupavit, renuntiabitque Suae Maiestati Caesareae nmnia iura, praetentinnes, rationes, et actiones in dictum Regnum, ita ut Sua Maiestas Caesarea de illo, ceu de re sua, plene, libereque, atque ad eum modum, iuxta qnem amore boni publici facere statuit, disponere possit.

Articulus II^dus

Quandoquidem unica, quae excogitari potnit ratio ad constituendum duraturum in Europa equilibrium, ea visa fuerit, ut pro regula statuatur, ne Regua Galliae, et Hispaniae ullo unquam tempore in nnam eandemque Personam, nec in unam eandemque Lineam coalescere, unirique possent, istaeque duae Monarchiae perpetuis retro temporibus separatae remanerent, atque ad obfirmandam hanc regulam tranquillitati publicae adeo necessariam, ii Principes, quibus nativitatis praerogativa ius in utroque Regno succedendi tribuere poterat, uni e duobus pro se, totaque sua posteritate solemniter renuutiaverint, adeo ut ista utriusque Monarchiae separatio in legem fundamentalem abicrit in Comitiis Generalibus vulgo *Las Cortes*, Madriti die 9^a mensis novembris 1712 receptam, et per Tractatus Traiectenses die 11ma aprilis 1713 consolidatam, Sua Maiestas Caesarea legi adeo necessariae, et salutari, ultimum complementum datura, atque omnem sinistrae suspicionis ansam tollere, tranquillitatique publicae consulere volens, acceptat, et consentit in ea, qnae in Tractatu Traiectensi super iure, et ordine successionis in Regna Franciae, et Hispaniae acta, sancita, et transacta fuerunt, renuntiatque tam pro Se, quam pro Suis Haeredibus, Descendentibus et Successoribus maribus, et foeminis, omnibus iuribus, omnibusque iu universum praetentionibus qnibuscunque nnlla, penitus excepta, in quaecunque Regna, Ditiones et Provincias Monarchiae Hispanicae, quarum Rex Catholicus per Tractatus Traiectenses agnitus fuit legitimus Possessor, solemnesque desuper renuntiationis sctus in omni meliore forma expediri, eosque publicari, et in acta loco congruo referri curabit, ac super his instrumenta solita Suae Msiestati Cathnlicae Partibusque compaciscentibus exibitnram se promittit.

Articulus III^tius

In vim dictae renuntiationis, quam Sua Maiestas Caesarea amore universae Europae securitatis, habita quoque ea ratione fecit, qnod Dominus Dux Aurelisneusis iuribus et rationibus suis in Regnum Hispaniae pro Se, et pro suis Descendentibus sub ea conditione renuutiaverit, ne Imperator aut ullus eiusdem Desceudentium in dicto Regno succedere nnquam posset, Sua Maiestas Caesarea aguoscit Regem Philippum V^tum legitimum Hispaniarum, et Indiarum Regem, eidemque tribuere promittit titulos et praerogativas dignitati suae, Regnisque suis debitas, sinet praeterea eumdem, eiusque Descendentes, Haeredes, et Successores masculos, et fneminas pacifice frui cunctis iis Ditionibus Monarchiae Hispanicae, in Europa, in Indiis et alibi, quarum possessin ipsi per Tractatus Traiectenses asserta fuit, neque eum iu dicta possessione directe, vel indirecte turbabit unquam, aut ullum ius in dicta Regna, et Provincias sibi sumet.

Articulus IVtus

Pro renuntiatione, atque agnitione a Sua Maiestate Caesarea in praecedentibus duobus articulis facta, Rex Catholicus vicissim renuntiat tam sno qnam snorum Haerednm Descendentinm, et Successorum marinm et foeminarum nomine Suae Maiestatis Caesareae, eiusque Successoribus, Haeredibns et Descendentibus mascnlis et foeminis cuncta iura ae rationes quascunque, nulla penitus excepta, in omnia, et quaelibet Regna, Provincias et Ditiones, quae vel quas Sua Maiestas Caesarea in Italia, vel in Belgio possidet, aut ei vigore praesentis Tractatus obvenient, abdicatque se nniversim omnibus iuribus, Regnis et Provinciis in Italia, quae olim ad Monarchiam Hispanicam pertinnerant, quas inter Marchionatus Finaliensis a Sua Maiestate Caesarea Reipublicae Genuensi anno 1713 cessus, diserte qnoque comprehensus intelligatur, solemnesque desuper renuntiationis actus in omni meliore forma expediri, eosque publicari, et loco congruo in aeta referri curabit, ac super bis instrumenta consueta Suae Maiestati Caesareae et Partibus compaciscentibus exhibituram se promittit. Sua Maiestas Catholica renuntiat pariter iuri reversionis ad Coronam Hispaniae sibi super Regno Siciliae reservato, omnibnsque aliis actionibus, et praetensionibus, quarnm praetextu Suam Maiestatem Caesaream eius Haeredes, et Successores directe, vel indirecte, tam in supra dictis Regnis, et Provinciis, quam in cunctis aliis Ditionibus, quas actu in Belgio, vel ubicunque alibi possidet, turbare posset.

Articulus Vtus

Quia vero eo casu, quo Magnum Hetruriae Ducem, prout etiam Ducem Parmae, Placentiaeqne, eorumque Successores absque Liberis Masculis decedere contingeret, ipsa ratio successionis in Ditiones ab iis possessas novnm facile Bellum in Italia excitare posset, ob diversa videlicet successionis iura, qnae praesens Hispaniarum Regina nata Ducissa Parmensis post Decessum propiorum ante Se Haeredum ex una, ex altera vero parte, Imperator, et Imperium in dictos Ducatus sibi competere utrinque obtendnnt; quo itaque gravibus eiusmodi contentionibus, et iis, qnae inde nascerentur malis tempestive obvietur, conventum fnit, ut Status, seu Ducatus a praefatis Magno Duce Hetruriae, Parmaeque et Placentiae Duce modo possessi, futuris in perpetuum retro temporibus ab omnibus Partibus contractantibus agnoscantur, et habeantur pro indubitatis Sacri Romani Imperii Feudis Masculinis. Vicissim Sua Maiestas Caesarea per Se, seu Caput Imperii, consentit ut si quando casus aperturae dictornm Ducatuum ob deficientiam Haeredum masculorum contingat, Filius dictae Hispaniarum Reginae primogenitus, huiusque Descendentes masculi ex legitimo matrimonio nati, iisque deficientibus, secundo, aut alii postgeniti eiusdem Reginae filii, si qui nascentur, pariter una cum eorum posteris masculis ex legitimo matrimonio natis in omnibus dictis Provinciis succedant; qnem in finem cum et Imperii consensu opus sit, Sua Maiestas Caesarea pro eo obtinendo omnem operam impendet, eoque obtento, litteras expectativae investituram eventualem continentes pro dictae Reginae Filio, vel Filiis eorumque Descendentibus masculis legitimis in debita forma expadiri easque Regi Catholico mox, vel saltem post duos menses a commutatis ratificationnm tabnlis tradi enrabit absque nllo tamen damno, aut praeiudicio, salvaque per omnia Principum, qni dictos Ducatus in praesens obtinent, possessione.

Conventum praeterea inter Sacram Caesaream Maiestatem, Regemque Catholicum fuit, quod oppidum Liburni in perpetuum sit, et permanere debeat Portus liber eo plane modo quo nunc est.

Virtute renuntiationis ab Hispaniarum Rege in universas Italiae Ditiones, Regna ac Provincias, quae olim ad Reges Hispaniae pertinebant, factae, ipse Rex praefato Principi suo Filio, Urbem Portus Longi una cum ea parte Insulae Iluae, quam in illa actotum tenet, cedet, tradetque, quam primum dictus Princeps, extincta Magni Hetruriae Ducis posteritate masculina, in actualem eiusdem Ditionum possessionem immissus fuerit.

Transactum insuper, ac solemni stipulatione cautum fuit, quod nullus praedictorum Ducatuum, ac Ditionum ullo unquam temporo aut casu possideri possit, aut debeat a Principe, qui uno tempore Regnum Hispaniae obtinet, et quod nullus unquam Hispaniarum Rex tutelam eiusmodi Principis assumere possit aut gerere valeat.

Deniquo conventum est, et in id omnes, singulseque Partes contrahentes pariter se se obligarunt, nunquam iri admissum, ut viventibus adhuc praesentibus Ducatuum Hetruriae, Parmaeque possessoribus, aut eorum Successoribus masculis, ullus unquam miles cuiuscumque Nationis sive proprius, sive conductitius ab Imperatore et Regibus Hispaniae, ac Galliae, aut etiam a Principe ad eam successionem supra designato, in dictorum Ducatuum Provincias, et Terras induci, aut ullum sb iis praesidium, Urbibus, Portubus, Oppidis, et Fortalitiis in iis sitis imponi possit.

Ut vero dictus Reginae Hispaniae Filius ad Magni Ducis Hetruriae, Parmaeque, et Placentiae Ducis successionem per hunc Tractatum designatus contra omnes casus uberiore securitate fruatur, certiorque de executione promissae sibi successionis reddatur nec non Imperatori, et Imperio feudum desuper constitutum illibatum maneat, utrinque placuit, ut miles praesidiarius, numerum tamen sex millium non excedens, in praecipua eiusdem oppida, Liburnum scilicet, Portum-Ferraium, Parmam, Placentiamque imponatur ab Helvetiae Pagis, vel ut vocant Cantonibus, quibus Cantonibus hunc in finem subsidium solvent tres Partes contrahentes mediatoris vicesgerentes, ac miles ille ibidem continuetur usque dum casus dictae successionis, quo oppida sibi commissa dicto Principi ad eandem designato tradere tenebitur, existat, absque ulla tamen molestia, aut sumptu praesentium possessorum, eorumque Successorum masculorum, quibus etiam dicti milites praesidiarii iuramentum fidelitatis sunt praestituri, nec aliam ullam sibi assument authoritatem praeter solam Urbium tuitionem custodiae suae commissarum.

Cum autem donec de numero, et stipendio, et modo talis militis instituendi cum Helvetiorum Pagis conveniatur, longior forte quam operi tam salutari expediat, mora efflagitari posset, Sacra Regia Maiestas Britannica pro singulari suo in id, tranquillitatemque publicam studio et scopo citius assequendo, interim, si reliquis contrahentibus ita e re visum fuerit, proprium suum militem ad supramemoratum usum praebere haud denegabit, donec miles in Helvetiorum Pagis conscribendus tuitionem et custodiam dictarum Urbium assumere possit.

Articulus VI^tus

Sua Maiestas Catholica ad testificandam sinceram suam in tranquillitatem publicam voluntatem consentit iis, quae infra de Regno Siciliae in commodum Suae Maiestatis Caesareae disponuntur, renuntiatque pro Se, suisque Haeredibus, et Successoribus maribus et foeminis, iuri reversionis dicti Regni ad Coronam Hispaniae per instrumentum cessionis die decima iunii millesimo septingentesimo decimo tertio diserte eidem reservato,

amoreque boni publiei dicto aetui decima iunii millesimo septingentesimo decimo tertio in quantum opus est, item et articulo sexto Tractatus se inter Regiamque Suam Celsitudinem Ducem Sabaudiae Traiecti initi, prout, et generaliter omni ei derogat, quod retrocessioni, dispositioni et permutationi memorati Regni Siciliae per praesentia pacta stabilitae adversari posset, ea tamen conditione ut ius reversionis Insulae, et Regni Sardiniae ad eandem Coronam eidem vicissim cedatur, et asseratur prout infra articulo secundo conventionum inter Sacram Maiestatem Caesaream et Regem Siciliae magis explicatur.

Articulus VIImus

Imperator et Rex Catholicus spondent mutuo, seseque obstringunt ad defensionem, seu guarantiam reciprocam omnium Regnorum, et Provinciarum, quae vel quas actu possident, aut quorum possessio ad illos vigore huius Tractatus pervenire debet.

Articulus VIIIvo

Sua Maiestas Caesarea, Suaque Regia Catholica Maiestas executioni mandabunt, statim a commutatione ratificationum praesentium conventionum, omnes et singulas conditiones in iis comprehensas, idque intra spatium ad summum duorum mensium, instrumentaque ratificationum dictarum conventionum commutabuntur Londini intra terminum duorum mensium a die subscriptionis computandorum, aut citius si fieri potest; qua conditionum executione praevie facta, eorum Ministri Plenipotentiarii ab iis nominandi in loco Congressus, de quo inter se convenerint, quantocius caetera pacis suae particularis puncta singillatim sub mediatione trium Partium compaciscentium component, atque definient.

Conventum praeterea fuit, quod in Tractatu Pacis inter Imperatorem et Regem Hispaniarum peculiariter ineundae concedetur amnestia generalis pro omnibus personis cuiuscumque status, dignitatis, gradus, aut sexus sint, tam Ecclesiasticis, quam militaribus, politicis, et civilibus, quae durante ultimo bello partes unius, aut alterius Principis secutae sunt, vigore cuius universis, et singulis dictis personis permittetur, licebitque recipere plenariam possessionem et usumfructum suorum bonorum, iurium, privilegiorum, honorum, dignitatum, et immunitatum, iisque utentur, fruenturque aeque, libere, ac iis sub initium ultimi belli, vel quo tempore uni, alterive Parti coeperunt adhaerere, gavisae, et fruitae fuerunt, non obstantibus confiscationibus, arrestis, et sententiis sub bello factis, latis, aut pronunciatis, quae pro nullis, et seu non factis habebuntur. Insuper virtute eiusdem amnestiae omnibus, et singulis dictis personis, quae unam, alteramve partem secutae sunt, fas liberumque erit repetere patriam suam, bonisque suis uti, frui, plane ac si bellum nullum intervenisset, data eis omnimoda facultate dicta bona sua, sive per se si praesentes sint, sive per Procuratores, si abesse a patria maluerint, administrandi, eaque vendendi, aut de illis quocumque alio modo pro libitu suo disponendi ad eum omnino modum, quo ante caeptum bellum de iis disponere valuere.

Conditionum Tractatus concludendi inter Suam Maiestatem Caesaream Regemque Siciliae.

Articulus I^mus

Postquam cessio Siciliae Domui Sabaudicae per Tractatus Traiectenses unica consolidandae Pacis causa, nulloque Regis Siciliae in eam habito iure facta, teste universa Europa ad scopum illum assequendum adeo nihil contulerit, ut magnum potius obstaculum effecerit, quo minus Imperator eisdem Tractatibus accesserit, eo quod separatio Regnorum Neapolis, et Siciliae, sub uno, eodemque Dominatu, vulgarique utriusque Siciliae, appellatione tam diu stare solitae, non modo communibus utriusque Regni rationibus, mutuaeque conservationi, verum etiam reliquae Italiae, quieti adversetur, novas in dies turbas paritura, dum vetus illa necessitudo et commercia inter utrumque populum neque tolli, neque diversorum Principum rationes tam facile conciliari se sinant; hinc est quod Principes, qui Tractatibus Traiectensibus primam manum admovere, licere sibi etiam citra assensum eorum, quorum interest existimarint unum illum Tractatus Traiectensis articulum, qui Regnum Siciliae spectat, neque aliquam eius adeo praecipnam partem facit, abrogare, iis potissimum rationibus nixi, quod praesens Tractatus a renuntiatione Caesaris incrementum complementumque suum recipiat, et quod per commutationem Regni Siciliae cum Regno Sardiniae impendentia Italiae bella praeverterentur, quando Imperator Siciliam, cui nunquam renunciavit, armis, quod post fractam, occupata Sardinia, Italiae neutralitatem, iure potest, repeteret; praeterea quod Regi Siciliae beneficio Tractatus adeo solemnis cum Sua Maiestate Caesarea, et a primis Europae Principibus guarantigiati certus, permansurusque Status obtingeret. His tantis igitur rationibus permoti convenerunt, quod Rex Siciliae, Insulam, Regnumque Siciliae, cum omnibus suis dependentiis, et annexis, Suae Maiestati Caesareae in eo quo nunc sunt statu, mox vel ad summum duos post menses a commutatione ratificationum praesentis Tractatus restituet, renuntiatis Caesari, eiusque Haeredibus, et Successoribus utriusque sexus, in dictum Regnum iuribus, et actionibus quibuscunque tam pro Se, quam pro Suis Haeredibus, et Successoribus masculis, et foeminis sublata penitus eius ad Coronam Hispaniae reversione.

Articulus II^dus

Vicissim Sua Maiestas Caesarea cedet Regi Siciliae Insulam Regnumque Sardiniae in eo, quo illud a Rege Catholico receperit Statu, renunciabitque omnibus iuribus, et actionibus in dictum Regnum pro Se, suis Haeredibus et Successoribus utriusque sexus in favorem Regis Siciliae, eiusque Haeredum et Successorum ad illud deinceps cum titulo Regni, cunctisque Regio Axiomati annexis honoribus, perpetuo possidendum prout Regnum Siciliae possederat, salva tamen, uti supra dicti Regni Sardiniae ad Coronam Hispaniae reversione, quando Regem Siciliae absque Posteris masculis, et totam Domum Sabaudicam Successoribus masculis destitui contingeret; caeterum ad eum plane modum, quo dicta reversio per Tractatus Traiectenses, et per actum cessionis consequenter a Rege Hispaniae factae pro Siciliae Regno pacta et ordinata fuit.

Articulus IIItius

Sua Maiestas Caesarea confirmabit Regi Siciliae omnes per Tractatum signatum Taurini octava novembris millesimo septingentesimo tertio eidem factas cessiones tam illius partis Ducatus Montisferrati, quam Provinciarum, Urbium, Oppidorum, Castellorum, Terrarum, locorum, iurium, et reddituum de Statu Mediolanensi, quae possidet eo modo, quo ea actu possidet, spondebitque pro Se, suis Descendentibus et Successoribus, nunquam Se, neque Illum, nec eius Haeredes, et Successores in dicta possessione esse turbaturam, ea tamen lege, quod omnes caeterae actiones seu praetentiones, quae dicto Regi Siciliae virtute memorati Tractatus competere forte possent, perpetuo peremptae sint, et maneant.

Articulus IVtus

Sua Maiestas Caesarea agnoscet ius Regis Siciliae, eiusque Domus succedendi immediate in Regno Hispaniae et Indiarum in casum, quando Rex Philippus V eiusque Posteri deficient eo modo, ac per renunciationes Regis Catholici, Ducis Biturigum, Ducis Aurelianensis, et Tractatus Traiectenses stabilitum fuit, promittetque Sua Maiestas Caesarea tam pro Se, quam pro suis Successoribus et Descendentibus, quod nullo unquam tempore eidem se directe, vel indirecte opponere, aut quidquam in contrarium obmovere velit; hac tamen declaratione adiecta, quod nullus Princeps e Domo Sabaudica qui in Regno Hispaniae succedet, ullam unquam Provinciam, seu Ditionem uno tempore possidere in Continente Italiae possit, et quod in eum casum istae Provinciae devolventur ad Principes Collaterales istius Domus, quorum unus post alium secundum proximitatem sanguinis in iis succedet.

Articulus Vtus

Sua Maiestas Caesarea et Rex Siciliae mutuam tutelam seu guarantiam sibi praestabunt pro Regnis et Provinciis universis, quas actu in Italia possident, aut vigore huius Tractatus eis obvenient.

Articulus VItus

Sua Maiestas Caesarea et Rex Siciliae statim a commutatione ratificationum istarum conventionum executioni dabunt omnes, et singulas conditiones in iis contentas, idque intra spatium ad summum duorum mensium ratificationumque instrumenta dictarum conventionum commutabuntur Londini in termino duorum mensium a die subscriptionis aut citius si fieri potest, et mox ab executione praevia dictarum conditionum, eorum Ministri Plenipotentiarii ab iis nominandi in loco congressus, de quo ipsi mutuo convenerint sub mediatione trium Partium contractantium caetera singillatim puncta suae Pacis particularis component.

Quod altefata Sua Maiestas Caesarea Catholica ad promovendum einsmodi pacis propositum, et ad revocanda dira bellorum mala suapte pronissima, prseinsertas conventiones, omnesque, et singulos eorundem articulos ex sincero consolidandae universalis pacificationis desiderio, acceptaverit, prout hisce acceptst ac proinde eum praememoratis tribus Potentiis Foedus peculiare in sequentes conditiones pepigerit.

Articulus I[mus]

Sit maneatque inter Sacram Caesaream Catholicam Maiestatem, Sacram Regiam Maiestatem Christianissimam, Sacram Regiam Maiestatem Magnae Britanniae, Celsosque, ac Potentes Dominos Status Generales Foederati Belgii, eorumque Haeredes, et Successores Foedus arctissimum, vigore cuius singuli, Ditiones et subditos aliorum tueri, nec non Pacem manutenere, propriaque ipsorum commods, ceu sua mutuo promovere, damna vero et iniurias cuiuscumque generis praevenire, avertereque teneantur.

Articnlus II[dus]

Tractatus Traiecti, Badaeque Helvetiorum initi in suo vigore et robore firmi permaneant, partemque istius efficiant, exceptis tamen iis articulis, quibus per praesentem Tractatum expresse derogare, e re publica visum est, ut et iis Tractatnnm Traiectensium articulis, quibus per Trsctatum Badensem derogatnm fuit. Attamen Tractatns Foederis Westmonastery sub vigesimaquinta mensis maii millesimo septingentesimo decimo sexto, inter Sacram Caesaream Catholicam Maiestatem, nec non inter Sacram Regiam Magnae Britanniae Maiestatem celebratus, prout et alter ille die quarta ianusrii millesimo septingentesimo decimo septimo Hagae Comitis inter Christianissimum, et Magnae Britanniae Reges Statusque Generales Foederati Belgii initus, plenum snum per omnia robur ac vim obtineant.

Articulus III[tius]

Sua Maiestas Christianissima prout et Sacra Maiestas Britannica Dominique Status Generales Foederati Belgii pro Se, suisque Haeredibus, et Successoribus spondent, qnod Sacram Maiestatem Caessresm Catholicam, eiusque Haeredes, et Successores in nullo penitus suorum Regnorum, Ditionum et Provincisrum, quae, vel quas nunc possidet vigore Traiecti, Badaeque Tractatuum, aut quorum, quarumve possessionem vigore huius Tractatus obtinebit nec directe, nec indirecte turbare unquam, quin potius eiusdem Provincias, Regna, et iura quae modo possidet, aut vi huius Tractatus eidem obvenient tam in Germania, quam in Belgio, et Italia tutari, et, ut aiunt, guarantigiare velint ac debeant, expromittentes se se dicta Sacrae Caesareae Catholicaeque Maiestatis Regna, et Provincias contra omnes, et singulos, qui eas hostiliter invadere tentarent, defendere, eique eveniente casu, submittere velle, et debere auxilia, quibus opus habebit iuxta conditiones, et partitionem, de quibus infra inter eos convenit; pariter utraque praefata Christianissima et

Britannica Maiestas Regia, ac Status Generales diserte se obstringunt, quod nullam unquam protectionem aut azylum in ullo suarum Ditionnm loco dare concedereve subditis Sacrae Maiestatis Caesareae Catholicae velint, qui actutum sunt, aut in futurum ab ea declarati fuerint rebelles, et casu quo eiusmodi forte in eorum Regnis, Provinciis, et Dominiis existerent, ii, ut a finibus suis intra octo dies a facta interpellatione Caesarea expellantur, serio se curaturos sincere pollicentur.

Articulus IVtus

Vicissim Sacra Maiestas Caesarea Catholica, Sacra Regia Maiestas Britannica Foederatique Belgii Status Generales pro Se, suisque Haeredibus, et Successoribus promittunt, quod Sacram Maiestatem Christianissimam in nulla penitus suarum Ditionum ad Coronam Galliae nunc spectantium nec directe, nec indirecte turbare unquam, quin potius easdem contra omnes, et singulos, qui illas hostiliter invadere tentarent, tueri, ac defendere, eidemque in eum casum auxilia submittere velint, et debeant, qnibus Rex Christianissimus opus habebit iuxta, ac infra transactum est.

Pariter Sacra Maiestas Caesarea Catholica, Sacra Maiestas Regia Britannica, et Domini Status Generales promittunt, se seque obligant, quod manutenere, guarantigiare, et defendere velint, ac debeant ius successionis in Regno Franciae iuxta tenorem Tractatuum Traiecti undecima aprilis anno millesimo septingentesimo decimo tertio initorum, obstringentes se ad tutandam dictam successionem plane ad normam renuntiationis, quae a Rege Hispaniarum quinta novembris anno millesimo septingentesimo decimo secundo facta, et nona eiusdem mensis et anni in Comitiis Generalibus Hispaniae per solemnem actum acceptata fuit, quae subinde die decima octava martii anni millesimi septingentesimi decimi tertii in legem abiit, et postremo per dictos Tractatus Traiecti stabilita et ordinata fuit, idque contra omnes quoscumque, qui ordinem dictae successionis centra praemissos actus, et subsecutivos Tractatus turbare praesumerent, quem in finem auxilia iuxta partitionem infra conventam suppeditabunt; quin ubi res postularet omnibus viribus dictum successionis ordinem propugnabunt, denunciato etiam bello ei, qui eumdem infringere aut impugnare tentaret.

Insuper Sua Maiestas Caesarea Regia Catholica et Maiestas Regia Britannica, Statusque Generales pariter se obstringunt, quod nullum unquam tutamen, aut azylum in suis Ditionibus dabunt, aut concedent subditis Maiestatis Regiae Christianissimae qui actutum sunt, aut olim fuerint declarati rebelles, et casu quo eiusmodi forte in eernm Regnis, Provinciis, et Dominiis existerent, Eos e finibus suis intra octo dierum spatium a facta interpellatione Regia exire iubebunt.

Articulus Vtus

Sacra Maiestas Caesarea Regia Catholica, nec non Regia Maiestas Christianissima, Statusque Generales Foederati Belgii obligant se, pro Se, suis Haeredibus, et Successoribus ad manutenendam, et guarantigiandam successionem in Regno Magnae Britanniae, quemadmodum ea per leges Regni stabilita est in domo Suae Maiestatis Britannicae modo regnantis, prout etiam ad defendendas universas Ditiones, et Provincias a Sua Maiestate possessas, nul-

lumque azylum, aut refugium in ullo suorum Dominiorum loco, dabunt aut concedent Personae, eiusve Descendentibus ai qui ei obtingant, quae vivente Iacobo II Principis Walliae, et post eius excessum, Reginm Magnae Britanniae titulum assumpsit, promittentes pariter pro Seipsis, suis Haeredibus, et Successoribus, nullum se dictae Personae, eiusve Descendentibus directe, vel indirecte, Terra Marivo praebituros esse auxilium consilium aut opem quamcumque sive in aere, armis, apparatu militari, navibus, milite, nautis sive alio quocumque demum modo idem observaturos intuitu eorum, qnibns a dicta Persona, eiusve Descendentibus forte mandatum, aut commissum foret, regimen Suae Maiestatis Britanniae, aut tranquillitatem Regni sui, sive bello aperto, sive clandestinis conspirationibna suscitandove seditiones, et rebelliones, aut piraticam contra subditos Suae Maiestatis Britannicae exercendo, turbare, quo postremo casu Sacra Maiestas Caesarea Regio-Catholica promittit se minime permissuram, ut eiusmodi piratis ullum in Portubus Belgii sui detur receptaculum; tantundem spondent Sacra Maiestas Christianissima Statusque Generales Foederati Belgii pro Portubus sui Dominii, prout vicissim Sua Maiestas Regia Britannica refugium omne in Portubus Regni sui denegaturam promittit piratis subditos Sacrae Caesareae Maiestatis Regio-Catholicae, Sacrae Regiae Maiestatis Christianissimae, aut Dominorum Statuum Generalium infestantibus. Denique Sua Maiestas Caesarea Regio-Catholica, Sacra Regia Maiestas Christianissima Dominique Status Generales obstringunt sese, quod nullam unquam protectionem, vel azylum in ullo suorum Dominiorum loco illis Regiae Magnae Britanniae Maiestatis snbditis dabunt, qui actutum sunt, vel aliqnando fuerint declarati rebelles, et casu quo eiusmodi forte in eorum Regnis, Provinciis et Ditionibus existerent, eos e finibua suis intra octo dierum spatium ab interpellatione Regia exire iubebunt; quod si etiam Sacram Regiam Maiestatem Britannicam in aliqua parte hostiliter invadi accideret, Sua Maiestas Caesarea Regio-Catholica, ut et Regia Maiestas Christianissima, Foederatique Belgii Status Generales in eum casum obstringunt sese ad submittenda auxilia infra determinata, idem facturi eius Descendentibus, si quando eos in successione Regni Magnae Britanniae turbari contingeret.

Articulus VI^tus

Sua Maiestas Caesarea Regio-Catholica, Regia Christianissima, et Britannica obligant se pro Seipsis, suis Haeredibus et Successoribus ad guarantiam, et tuitionem omnium Ditionum, iurium, et Provinciarum, quas Domini Status Generales, Foederati Belgii actu possident contra quoslibet, qui eas turbarent, aut invaderent, promittentes eis, existente casu, auxilia infra enunciata, Sua Maiestas Caesarea Regio-Catholica, utraque quoque Maiestas Regia Christianissima et Britannica aeque se obstringunt, quod nullum unquam refugium, vel azylum in ullo Regnorum suorum illis Statuum Generalium subditis concedent qui sunt vel in futurum fuerint denunciati rebelles, et si forte eiusmodi in eorum Regnis, Ditionibus, et Provinciis existerent, eos e finibus suis intra octo dierum spatium a facta Reipublicae interpellatione exire curabunt.

Articulus VII^mus

Ubi alterutram ex praedictis quatuor Partibus contractantibus a quocumque alio Principe aut Statu invadi, ant etiam in possessione Regnorum Ditionumque suarum per violentam

detentionem subditorum, navium, rerum, aut mercium terra marique turbari contingeret, tunc superstites tres officia sua mox ac de eo requisiti fuerint impendent, quo offenso super illato damno, et iniuria satisfiat: aggressorque a prosecutione hostilitatis abstineat: ast ubi haec amica officia reconciliandis Partibus, atque ad procurandam debitam Parti laesae satisfactionem reparationemque haud sufficerent, eo casu alii contractantes submittent invaso intra bimestre spatium a facta requisitione, auxilia sequentia unitim, vel separatim videlicet.

Sua Maiestas Caesarea Regio-Catholica octo millia peditum, et quatuor millia equitum. Sua Maiestas Christianissima octo millia peditum, et quatuor millia equitum. Sua Maiestas Britannica octo millia peditum, et quatoor millia equitum. Et Domini Status Generales quatuor millia peditum, et duo millia equitum.

Quod si Princeps aut Pars laesa pro milite, naves bellicas aut onerarias vel etiam subsidia pecuniaria submitti sibi mallet, quod in eius arbitrium reponitor, eo casu petitae naves pecuniaeve ei subministrabuntur ad mensuram sumptuum in militem impendendorum, et ut omnis ambiguitas circa calculum seu aestimationem dictorum sumptuum tollatur placuit mille pedites menstruatim ad valorem decem millium florenorum Hollandicorum, mille vero equites ad triginta mille florenos Hollandicos menstruatim aestimari eadem, intuitu navium proportione observata.

Ubi auxilia supra enumerata impendenti necessitati imparia forent, Partes contractantes de ferendis amplioribus soppetiis indilatim convenient. Quin exigente casu Socium laesum omnibus suis viribus adiuvabunt, bellumque aggressori denunciabunt.

Articulus VIII^us

Principes, et Status, de quibus Partes contractantes unanimiter convenient, isti Trsctatui accedere poterunt, nominatim vero Rex Lusitaniae.

Tractatus iste approbabitur, et ratihabebitur a Sua Maiestate Caesarea, Regia Christianissima et Britannica, atque a Celsis, et Potentibus Dominis Statibus Generalibus Uniti-Belgii, tabulaeque ratificationum commutabuntur Londini, extradenturque reciproce intra spatium duorum mensium, aut citius si fieri potest.

In coius rei fidem Nos infrascripti Plenipotentiarum tabulis muniti, iisdemque invicem communicatis, quarum apographa cum Archetypis rite a nobis collata et recognita sub finem huius instrumenti verbotenus inserta sunt, praesentem hunc Tractatum subscripsimus, et sigillis nostris communivimus. Actum Londini die vicesimo secundo / secundo mensis iulii s. v. / augusti s. n. anno Domini millesimo septingentesimo decimo octavo.

Christoph^us Penterridter ab Aoelshausen — Joannes Phil. Hoffman — Dubois — W. Cant — Parker C. — Sunderland P. — Kingston C. P. S. — Kent — Holles Newcastle — Bolton — Roxburghe — Berkeley — J. Craggs.

Articuli separati et secreti.

Articulus Imus

Postquam Serenissimus et Potentissimus Rex Christianissimus, et Serenissimus et Potentissimus Rex Magnae Britanniae, nec non Celsi et Potentes Domini Status Generales Foederati Belgii vigore Tractatus inter eos hodierna die conclusi et subscripti super certis conditionibus convenerunt, secundum quas pax inter Serenissimum et Potentissimum Romanorum Imperatorem, atque Serenissimum et Potentissimum Regem Hispaniarum, item inter eandem Sacram Maiestatem Caesaream, Regemque Siciliae (quem deinceps Regem Sardiniae nominare visum est) conciliari posset, quarum quidem conditionum copiam praefatis tribus Principibus fecere, ut loco basis fixae stabiliendae inter eos Pacis forent, Sacra Maiestas Caesarea, ex gravissimis rationibus, ob quas Rex Christianissimus, et Rex Magnae Britanniae, et supra dicti Status Generales hoc tantum, tamque salutare opus susceperunt, permota, deferensque circumspectis, urgantibusque eorum consiliis, et suasionibus, acceptare se declarat dictas conditiones, seu articulos, nullo penitus eorum excepto, seu conditiones fixas et immutabiles, iuxta quas pacem perpetuam cum Rege Hispaniarum, atque cum Rege Sardiniae concludere consentit.

Articulus IIdus

Quia vero Rex Hispaniarum et Rex Sardiniae dictis conditionibus nec dum adhuc sunt assentiti, Sua Maiestas Caesarea prout et Suae Maiestates Regiae Christianissima et Britannica praefatique Status Generales convenerunt de admittendo iis ad consentiendum spatio trium mensium a die subscriptionis praesentis Tractatus computandorum, sufficere existimantes hoc temporis intervallum ut dictas conditiones rite perpendere possint, iique demum se determinent, atque declarent, num conditiones fixas et immutabiles ratificationis suae cum Sua Maiestate Caesarea acceptare ipsi quoque velint, prout eos esse facturos ab eorum pietate et prudentia sperare licet, fore scilicet ut exemplum Suae Maiestatis Caesareae secuti, animi motibus moderari, habitaque humanitatis ratione, tranquillitatem publicam privatis suis sensibus praehabere, unaque effusioni sanguinis subditorum suorum parcere, atque calamitates belli a reliquis Europae Nationibus avertere velint. In quem finem Suae Maiestates Christianissima et Britannica, Statusque Generales Foederati Belgii officia sua quam efficacissima, una simul et seorsim impendent, quo dictos Principes ad eiusmodi acceptationem promoveant.

Articulus IIItius

Verum si contra omnem expectationem Alte conctractantium, votaque universae Europae, Rex Hispaniarum et Rex Sardiniae post elapsum trium mensium terminum dictas conditiones pro eorum pacificatione, cum Sua Maiestate Caesarea propositas, acce-

ptare abnuerent, eum tranquillitatem Europae a renitentia vel moliminibus clandestinis dictorum duorum Principum dependere aequum non sit, Suae Maiestates Christianissima et Britannica, nec non Status Generales suas cum viribus Suae Maiestetis Caesareae iungere promittunt, quo illi ad acceptationem et executionem praefatarum conditionum adigantur; quem in finem suae Caesareae Maiestati praebebunt unitim et separatim eadem ipsa auxilie, de quibus pro reciproca defensione mutua articulo septimo Tractatus foederis sub hodierna die subscripti convenere, unanimiter consentientes, ut Sua Maiestas Christianissima subsidia loco militis praestet in aere; quod si auxilia in dicto articulo septimo enunciata assequendo proposito scopo imparia forent, tum quatuor Pertes contractantes de amplioribus auxiliis Suae Maiesteti Caesareae submittendis absque mora convenient, eaque continuabunt quousque Sua Maiestas Caesarea Regnum Siciliae subegerit, eiusque Regna et Provinciae in Italia plena securitate gaudeant. Conventum insuper et quidem disertis verbis fuit, quod si ob causam auxiliorum, quae Suae Maiestates Christianissima et Britannica, Dominique Status Generales Suae Maiestati Caesareae vi et in executionem praesentis Tractatus suppeditabunt, Reges Hispaniae et Sardiniae, vel unus illorum bellum alterutri dictorum contractantium declararet aut inferret, sive eum in suis ditionibus aggrediendo, sive eorum subditos, aut naves, res et merces, terra marive violenter retinendo, in eum casum duae aliae Potentiae contractantes, illico bellum praefatis Regibus Hispaniae et Serdiniae, vel illi binorum eorum Regum, qui id alterutri dictarum Potentiarum contractantium denunciaverit, aut intulerit, declarabunt, neque arma ante deponent, quam Imperator in possessione Siciliae, et securus ratione suorum Regnorum et Provinciarum in Italia sit, satisfactumque pro iustitia fuerit illi ex tribus Partibus contractantibus, quae occasione praesentis Tractatus armis impetita, aut damnificata fuerit.

Articulus IVtus

Ubi unus dumtaxat praefatorum binorum Regum, qui pacis conditionibus cum Sua Maiestate Caesarea faciendae nec dum assensiti sunt, eas acceptaret, is quoque quatuor Partibus contractantibus ad compellendum eum, qui eas recusaverit, se coniunget, submittetque suam pertem subsidiorum iuxta distributionem desuper faciendam.

Articulus Vtus

Si Rex Catholicus, amore boni publici, et quod commutatio Regnorum Siciliae et Sardiniae pro manutentione pacis universalis necessaria sit, persuasus in eam consentiat, conditionesque pacis cum Imperatore ineundae, ut supra, amplectatur, e contra vero Rex Sardiniae, ea permutatione reiecta, Siciliam retinere persistat, in eo casu Rex Hispaniae Sardiniam Imperatori restituet, qui istius Regni custodiam (salvo supremo suo in illud dominio) Serenissimo Regi Britannico, et Dominis Statibus Generalibus tamdiu committet, donec subacta Sicilia, Sardiniae Rex supra recensitis conditionibus Tractatus cum Imperatore ineundi subscribat, atque in acceptationem Regni Sardiniae loco aequivalentis pro Regno Siciliae consentiat, quo facto, in eius possessionem a Rege Magnae Britanniae, Statibusque Generalibus mittetur; si vero Sua Maiestas Caesarea expugnare Siciliam, atque

in suam potestatem redigere nequiret, in eum casum Magnae Britanniae Rex, Statusque Generales Regnum Sardiniae eidem restituent, fruaturque interim Sua Maiestas Caesarea dicti Regni redditibus, qui sumptus in custodiam factos excedent.

Articulus VItus

Ast ubi Regem Sardiniae in dictam permutationem consentire, Regem vero Hispaniarum eandem recusare contingeret, in hoc casu Imperator adiutus reliquorum compaciscentium auxiliis, Sardiniam oppugnabit, quae tamdiu ei submittere spondent, aeque ac Sua Maiestas Caesarea arma minime deponere promittit, donec universum Sardiniae Regnum occupaverit, quod mox ab occupatione Regi Sardiniae cedet.

Articulus VIImus

Quod si uterque at Hispaniae et Sardiniae Rex permutationi Siciliae et Sardiniaa se se opponerent, Imperator una cum Sociorum auxiliis primo loco Regnum Siciliae adorietur, quo occupato, arma contra Sardiniam vertet, eo copiarum numero, quo, praeter auxilia Sociorum ad utramque expeditionem opus esse existimabit, subacta quoque Sardinia, eius custodiam Sua Maiestas Caesarea Regi Britannico, Dominisque Statibus Generalibus eo usque committet, donec Sardiniae Rex conditionibus pacis cum Imperatore ineundae subscripserit, atque Regnum Sardiniae pro aequivalenti Regni Siciliae acceptare consentiat, sibi tunc a Sua Maiestate Britannica, Statibusque Generalibus tradendum, fruaturque interim Sua Maiestas Caesarea redditibus istius Regni, qui sumptus in custodiam factos superabunt.

Articulus VIIIvus

Casu quo Rex Catholicus, Sardiniaeque Rex, vel alteruter illorum dictas conditiones pacis illis propositas acceptare et exequi renuerent, ob eamque causam quatuor Partes compaciscentes via facti contra eos, vel alterutrum eorum procedere compellerentur, conventum diserte fuit, Imperatorem (qualemcumque eius arma progressum contra dictos binos Reges aut eorum alterutrum habere possent), contentum esse et acquiescere debere emolumentis sibi in dictis conditionibus mutuo consensu designatis, reservata tamen Suae Maiestati Caesareae potestate, iura sua, quae adversus Regem Sardiniae super ea parte Status Mediolanensis, quam iste nunc possidet, habere praetendit, armis, vel etiam per tractatum pacis tale bellum subsecuturum, revindicandi, salva quoque aliis tribus compaciscentibus, in casum ubi eiusmodi bellum contra Regem Hispaniae et Regem Sardiniae suscipiendum foret, facultate cum Sua Maiestate Caesarea conveniendi et designandi alium quemdam Principem, in cuius favorem tunc Sua Maiestas Caesarea de parte Ducatus Montisferratensis a Rege Sardiniae modo possessa, ad eiusdem exclusionem disponere, et quali alteri Principi vel qualibus aliis Principibus literas expectativae investiturarum continentes eventualem Statuum nunc a Magno Duce Hetruriae, et a Duce Parmae, Placentiaeque possessorum in exclusionem Filiorum praesentis Reginae Hispaniae, accedente consensu Imperii concedere debeat, hac declaratione adiecta, quod nullo unquam tempore aut casu,

neque Sua Maiestas Caesarea, neque nllus Princeps e Domo Austriaca, qui Regna, Ditiones et Provincias Italiae possidebit, dictos Ducatus Hetruriae et Parmae asserere sibi aut attribuere valeat.

Articulus IXnus

Verum ubi Sua Maiestas Caesarea Siciliam, adhibito sufficienti copiarum numero, Sociorumque auxiliis at mediis, impensa quoque congrua diligentia, armis subigere, aut in possessione istius Regni stabilire se nequiret, Partes compaciscentes conveniunt, declarantque Suam Maiestatem Caesaream esse et fore in eum casum omnino liberam et solutam ab omni obligatione per hunc Tractatum assumpta, consentiendo in supra dictas conditiones pacis se inter, Regesque Hispaniae et Sardiniae ineundae, salvis tamen reliquis praesentis Tractatus articulis, qui Suam Maiestatem Caesaream, Suasque Maiestates Regias Christianissimam et Magnae Britanniae, et Dominos Status Generales Uniti-Belgii mutuo spectant.

Articulus Xmus

Attamen cum securitas et tranquillitas Europae finis scopusque sit renunciationum a Sua Maiestate Caesarea et a Sua Maiestate Catholica pro Se suis Descendentibus et Successoribus omnium praetentionum super Regno Hispaniae et Indiis ex una, ex altera parte vero super Regnis, Ditionibus et Provinciis Italiae, et Belgico-Austriacis faciendarum, memoratae renunciationes fient ab una et altera parte eo modo et forma, uti articulo secundo et quarto conditionum pacis inter Suam Maiestatem Caesaream et Regiam Catholicam Maiestatem pangendae conventum fuit, et quamvis Rex Catholicus praememoratas conditiones acceptare recusaret, Imperator nihilominus instrumenta suae renunciationis expediri faciet, cuius tamen publicatio in diem subscriptionis pacis suae cum Rege Catholico differetur, et si Rex Catholicus in reiicienda dicta pace constanter perseveraret, Sua Maiestas Caesarea nihilo secius Regi Britannico, eo tempore quo ratificationes istius Tractatus commutabuntur, actum solemnem dictarum renunciationum extradet, quem Sua Maiestas Britannica iuxta commune contractantium pactum, Regi Christianissimo ante non exhibendum promittit, quam Sua Maiestas Caesarea in possessionem Siciliae pervenerit, qua adepta, tunc tam exhibitio quam publicatio dicti actus renunciationum Caesarearum ad primam Regis Christianissimi requisitionem fiet, istaeque renunciationes locum habebunt, sive Rex Catholicus Paci cum Imperatore subscripserit, sive non, eo quod in hoc ultimo casu guarantia Partium compaciscentium Caesari esse debeat loco securitatis, quam alioquin ipsae renunciationes Regis Catholici Suae Maiestati Caesareae, pro Sicilia et ceteris Italiae Statibus, Belgiique Provinciis praestitissent.

Articulus XImus

Sua Maiestas Caesarea promittit nihil se moliri aut movere nec contra Regem Catholicum, nec contra Regem Sardiniae, et generaliter contra neutralitatem Italiae velle in termino illo trimestri, qui iis pro acceptandis conditionibus pacis suae cum Imperatore

concessus est; ast si intra dictum tempus trium mensium Rex Catholicus loco dictas conditiones acceptandi, suas potius hostilitates contra Suam Maiestatem Caesaream prosequi pergeret, vel si Rex Sardiniae Provincias, quas Imperator in Italia possidet, armis aggrederetur, in eum casum Suae Maiestates Christianissima et Britannica, nec non Domini Status Generales obstringunt se se ad submittenda illico Suae Maiestati Caesareae, in sui tutelam, auxilia, quae vi foederis bodie subscripti pro reciproca suorum Statuum defensione invicem sibi praestare convenerunt, idque coniunctim, vel separatim, neque etiam expectato duorum mensium lapsu amicis officiis adhibendis, alias in dicto foedere praefixorum, et ubi auxilia in dicto Tractatu determinata fini proposito haud sufficerent, quatuor Partes compaciscentes mox inter se de validiore ope Suae Maiestati Caesareae ferenda convenient.

Articulus XII^mus

Praemissi undecim articuli apud Suam Maiestatem Caesaream, Suas Maiestates Christianissimam et Britannicam, Statusque Generales, per spatium trium mensium a die subscriptionis secreti manento, nisi abbreviare terminum illum, aut producere de communi eorum placito videretur, et quamvis praefati undecim articuli sint a Tractatu foederis hodierna die a quatuor dictis Partibus compaciscentibus subscripto, separati, eandem tamen vim ac robur habebunt, ac si illi de verbo in verbum inserti essent, cum eius partem essentialem efficere censeantur,

Porro ratihabitiones eorum uno tempore cum alteris illius Tractatus extradentur.

In quorum fidem nos infrascripti vigore plenipotentiarum hodie invicem exbibitarum, hos articulos separatos et secretos subscripsimus et sigillis nostris communivimus. Actum Londini die vicesimo secundo / secundo mensis Iulii a. v. / augusti a. n. anno Domini millesimo septingentesimo decimo octavo.

Christoph^us Penterriedter ab Adelshausen — Ioannes Phil. Hoffman — Dubois — W. Cant — Parker C. — Sunderland P. — Kingston C. P. S. — Kent — Holles Newcastle — Bolton — Roxburghe — Berkeley — I. Craggs.

N. 1.

Articulus separatus.

Quum Tractatus hodierno die inter Maiestatem Suam Caesaream, Maiestatem Suam Christianissimam, et Maiestatem Suam Britannicam initus, signatusque, ac in se complectens tam conditiones, quae aequissimae, summeque aptae indicatae sunt ad Pacem stabiliendam inter Imperatorem et Regem Catholicum, atque inter dictum Imperatorem Regemque Siciliae, quam conditiones Foederis ad Pacem publicam conservandam, inter praedictas Potentias contrahentes sanciti, Caelsis et Praepotentibus Dominis Ordinibus Generalibus Unitarum Belgii Provinciarum communicatus fuerit, cumque articuli separati, et secreti hodie itidem signati, continentesque rationes, quas ad Tractatum supradictum executioni mandandum inire visum est, iisdemque Ordinibus Generalibus mox proponendi sint, studium quod illa Respublica testatur ad restituendam, firmandamque tranquillitatem publicam nullum dubitandi locum relinquit, quin ipsa eidem animo perlubenti accedere

velit: ideoque dicti Ordines Generales tamquam Partes contrahentes in ipso Tractatu nominatim inseruntur, sub spe scilicet fidentissima illos eidem sese tam cito adiuncturos, ac usitatae in Statu suo formulae id pati possint.

Sin vero praeter spem, et vota Partium Contrahentium (quod tamen omnino non suspicandum est) praefati Domini Ordines Generales Tractatui supradicto accedendi consilium, haud coeperint, expresse conventum, concordatumque est, inter dictas Partes Contrahentes quod Tractatus saepe nominatus, hodiernoque die signatus effectum suum inter ipsas nihilominus sortietur, et in omnibus eius clausulis et articulis executioni mandabitur eodem modo quo ibidem constitutum est, eiusdemque ratificationis temporibus praefinitis exhibebuntur.

Articulus iste separatus eandem vim obtinebit ac si ipsimet Tractatui hodie concluso signatoque verbotenus insertus fuerit, ratihabebiturque eodem modo atque ratihabitionum tabulae intra idem tempus cum ipso Tractatu extradentur.

In quorum fidem nos infrascripti vigore Plenipotentiarum hodie invicem exhibitarum hunc articulum separatum subscripsimus, et sigillis nostris communivimus. Actum Londini die vicesimo secundo / secundo mensis Iulii s. v. / Augusti s. n. anno Domini millesimo septingentesimo decimo octavo.

CHRISTOPH^{rus} PENTERRIDTER AB ADELSHAUSEN — IOANNES PHIL. HOFFMAN — DUBOIS — W. CANT — PARKER C. — SUNDERLAND P. — KINGSTON C. P. S. — KENT — HOLLES NEWCASTLE — BOLTON — ROXBURGHE — BERKELEY — I. CRAGGS.

N. 2.

Articulus separatus.

Quod si forte Dominis Generalibus Uniti Belgii Ordinibus grave nimis foret conferre ratam suam partem stipendii Helvetiorum Cantonibus pro Liburni, Portus Ferrary, Parmae et Placentiae praesidiis solvendi iuxta conclusi hodie Tractatus Foederis tenorem, articulo isto separato expresse cautum et inter quatuor Partes Contrahentes conventum est, quod eo casu Rex Catholicus dictam Dominorum Statuum Generalium ratam in se recipere possit.

Articulus iste separatus eamdem vim obtinebit, ac si ipsimet Tractatui hodie concluso signatoque verbotenus insertus fuerit, ratihabebiturque eodem modo, atque ratihabitionum tabulae intra idem tempus cum ipso Tractatu extradentur.

In quorum fidem nos infrascripti vigore Plenipotentiarum hodie invicem exhibitarum hunc articulum separatum subscripsimus, et sigillis nostris communivimus. Actum Londini die vicesimo secundo / secundo mensis Iulii s. v. / Augusti s. n. anno Domini millesimo septingentesimo decimo octavo.

CHRISTOPH^{rus} PENTERRIDTER AB ADELSHAUSEN — IOANNES PHIL. HOFFMAN — DUBOIS — W. CANT — PARKER C. — SUNDERLAND P. — KINGSTON C. P. S. — KENT — HOLLES NEWCASTLE — BOLTON — ROXBURGHE — BERKELEY — I. CRAGGS.

N. 3.

Articulus separatus.

Quum in Tractatu Foederis cum Sacra Caesarea Maiestate hodie subscribendo, ut et conditionibus Pacis in eo insertis Sacrae Regiae Maiestates Christianissima et Britannica,

et Domini Status Generales Belgii Uniti, praesentem Hispaniarum et Indiarum Possessorem Regem Catholicum, et Ducem Sabaudiae Regem Siciliae, vel etiam Sardiniae appellent, et vero Sacra Maiestas Caesarea Catholica binos hos Principes pro Regibus agnoscere haud possit, antequam et ii ad hunc Tractatum accesserint, proinde Sacra Caesarea Catholica Maiestas per articulum istum separatum, et ante Tractatum Foederis subscriptum declarat et protestatur, quod per titulos ibi adhibitos, vel etiam omissos sibi minime praeiudicare neque dictis binis Principibus titulos Regios concedere, aut adiicere intendat, nisi in eum dumtaxat casum, ubi et illi Tractatui hodie subscribendo accesserint, atque placitis in eo conditionibus Pacis pariter consentiat.

Articulus iste separatus eandem vim obtinebit, ac si ipsimet Tractatui hodie concluso, signatoque verbotenus insertus fuerit, ratihabebiturque eodem modo, atque ratihabitionum tabulae intra idem tempus cum ipso Tractatu extradentur.

In quorum fidem nos infrascripti vigore Plenipotentiarum hodie invicem exhibitarum hunc articulum separatum subscripsimus, et sigillis nostris communivimus. Actum Londini die $\frac{\text{vicesimo secundo}}{\text{secundo}}$ mensis $\frac{\text{iulii s. v.}}{\text{augusti s. n.}}$ anno Domini millesimo septingentesimo decimo octavo.

Christoph^{rus} Penterridter ab Aoelshausen — Ioannes Phil. Hoffman — Dubois — W. Cant — Parker C. — Sunderland P. — Kingston C. P. S. — Kent — Holles Newcastle — Bolton — Roxburghe — Berkeley — I. Craggs.

N. 4

Articulus separatus.

Quum titulorum aliqui quibus Sacra Caesarea Maiestas sive in Plenipotentiis, sive in Tractatu Foederis hodie secum subscribendo utitur per Sacram Regiam Maiestatem Christianissimam agnosci haud possint per hunc articulum separatum, et ante Tractatum Foederis subscriptum declarat, et protestatur quod per dictos hoc Tractatu adhibitos titulos, aut sibi alterive praeiudicare aut Sacrae Caesareae Maiestati ius ullum adiicere minime intendat.

Articulus iste separatus eandem vim obtinebit ac si ipsimet Tractatui hodie concluso, signatoque verbotenus insertus fuerit, ratihabebiturque eodem modo, atque ratihabitionum tabulae intra idem tempus cum ipso Tractatu extradentur.

In quorum fidem nos infrascripti vigore Plenipotentiarum hodie invicem exhibitarum hunc articulum separatum subscripsimus, et sigillis nostris communivimus. Actum Londini die $\frac{\text{vicesimo secundo}}{\text{secundo}}$ mensis $\frac{\text{iulii s. v.}}{\text{augusti s. n.}}$ anno Domini millesimo septingentesimo decimo octavo.

Christoph^{rus} Penterrioter ab Aoelshausen — Ioannes Phil. Hoffman. — Dubois. — W. Cant — Parker C. — Sunderland P. — Kingston C. P. S. — Kent — Holles Newcastle — Bolton — Roxburghe — Berkeley — I. Craggs.

Cumque porro Rex tum Siciliae, quem vero nunc Regis Sardiniae nomine appellari conventum est, secundum mentem Tractatus articulorumque supra insertorum invitatus fuerit ut iisdem omnibus et singulis plene ampleque

accedere, et Partibus Contrahentibus tanquam Pars Ipse ab initio compaciscens se se forma debita adiungere vellet, cumque dictus Rex Sardiniae mature perpensis conditionibus in Tractatu articulisque praeinsertis speciatim expressis, non solum declaraverit se se velle easdem acceptare, et accessione sua comprobare verum etiam Plenipotentiarum tabulas sufficientes Ministris suis ad id opus perficiendum nominatis concesserit. Quo itaque negotium tam salutare finem optatum consequatur Nos infrascripti Maiestatis Suae Caesareae et Catholicae, Maiestatis Suae Christianissimae et Maiestatis Suae Britannicae Ministri Plenipotentiarii, nomine et authoritate dictarum suarum Maiestatum suprafatum Regem Sardiniae in Tractatus praeinserti articulorumque omnium et singulorum eodem pertinentium societatem plenam atque omnimodam admissimus, adiunximus atque aggregavimus ac per presentes admittimus, adiungimus atque aggregamus, eadem authoritate promittentes quod Maiestates Suae suprafatae coniunctim et sigillatim omnes et singulas conditiones, cessiones, pactiones, guarantias fideiussionesque in Tractatu, articulisque saepe nominatis contentas expressasque, dicto Regi Sardiniae penitus et ad amussim praestabunt atque adimplebunt. Proviso insuper quod omnia et singula de quibus conventum erat per articulos secretos contra dictum Sardiniae Regem per praesentem hanc Eiusdem accessionem cessent prorsus atque aboleantur. Vicissim vero Nos infrascripti Regis Sardiniae Ministri Plenipotentiarii, virtute Plenipotentiae rite exhibitae atque recognitae, cuius apographum in fine huius instrumenti adiectum est, testamur hisce spondemusque dicti Regis nomine quod praedictus Rex et Dominus noster accedit plene ampleque Tractatui articulisque omnibus et singulis ibidem praeinsertis, quod accessione hac solenni Partibus Contrahentibus supramemoratis, tanquam Pars ab initio compaciscens se se adiungit; quodque vi vigoreque actus huiusce ante dicta Regis Sardiniae Maiestas tam pro Se, quam pro Haeredibus suis et Successoribus se se mutuo obligat et obstringit Maiestati Suae Caesareae et Catholicae, Maiestati Suae Christianissimae et Maiestati Suae Britannicae, Earumque Haeredibus et Successoribus iunctim et divisim se se omnes et singulas conditiones, cessiones, pactiones, guarantias et fideiussiones in Tractatu articulisque supra insertis expressas memoratasque observaturam praestituram atque adimpleturam, versus omnes iunctim singulasque seorsim, eodem modo eademque Fide et Religione, ac si Pars Contrahens ab initio fuerit et cum Maiestate Sua Caesarea et Catholica, Maiestate Sua Christianissima et Maiestate Sua Britannica, easdem conditiones, cessiones, pactiones, guarantias et fideiussiones coniunctim vel sigillatim inierit, concluserit signaveritque.

Instrumentum hoc admissionis accessionisque dicti Regis Sardiniae ab omnibus Partibus compaciscentibus ratihabebitur, ratihabitionumque tabulae rite confectae intra spatium duorum mentium a die subscripsionis computandorum aut citius si fieri poterit Londini commutabuntur atque invicem extradentur.

In quorum omnium fidem Nos Plenipotentiarii Partium Contrahentium potestatibus hinc inde sufficientibus instructi hasce praesentes manibus nostris subscripsimus, sigillisque appositis communivimus scilicet Plenipotentiarii Maiestatis Suae Caesareae et Catholicae, Maiestatis Suae Britannicae et Maiestatis Suae Regis Sardiniae. Londini die $\frac{\text{vicesimo octavo}}{\text{octavo}}$ mensis $\frac{\text{octobris}}{\text{novembris}}$ Plenipotentiarins autem Maiestatis Suae Christianissimae Lutetiae Parisiorum die decima octava mensis novembris, anno Domini millesimo septingentesimo decimo octavo.

(*L.S.*) CHRIST. PENTERRIDTER „ AB ADELSHAUSEN.	(*L.S.*) DUBOIS.	(*L.S.*) PARKER C.	(*L.S.*) V. PROVANA.
(*L.S.*) IO^{ES} PH. HOFFMAN.		(*L.S.*) SUNDERLAND P.	(*L.S.*) DE LA PERROUSE.
		(*L.S.*) KENT.	
		(*L.S.*) HOLLES NEWCASTLE.	
		(*L.S.*) BOLTON.	
		(*L.S.*) ROXBURGHE.	
		(*L.S.*) STANHOPE.	
		(*L.S.*) I. CRAGGS.	

Nous Ambassadeurs soussignez Déclarons que M^r. l'Abbé du Bois a ce jourdhuy signé, en notre presence, l'Instrument cy dessus en vertu de ses Pleinpouvoirs en bonne forme qu'il nous a produit, et dont il nous a delivré des coppies certifiées de luy — Fait à Paris ce dixsept novembre mil sept cents dixhuit.

E. DE KINIGSEG.	STAIR.		D'ANTREMONT. [20]
(*L.S.*)	(*L.S.*)	(*L.S.*)	(*L.S.*)

Sua Maestà non accetta, e rinvia al Gran Mastro di Malta una lettera di scusa

(Archivi generali di Torino)

Il Re di Sicilia, di Cipro, ecc., al Conte Maffei

Conte Maffei. Vi rimandiamo la lettera che il Gran Mastro della Religione di Malta vi ha indirizzato per farci tenere, la quale non abbiamo degnato nemmeno di ricevere, non che di leggere, a riflesso che si è mancato così essenzialmente alla obbligazione della Religione verso di noi con le maniere notorie usate o tollerate in nostro riguardo nel porto di Malta, da che si rifugiò colà la squadra delle nostre galere. Dovrete pertanto rimandargliela con significargli nello stesso tempo questi nostri sentimenti, e che nulladimeno credete che il mancamento essendo in fatto, e venendo perciò essa Religione a dare una soddisfazione adeguata, potressimo disporci ad accettarla.

Nel restante della vostra lettera delli 4 novembre, pervenutaci in questo ordinario, riceverete i nostri sensi per via della Segretaria di Guerra; e senza più preghiamo il Signore che vi conservi.

Dalla Venaria, 2 decembre 1718

V. AMEDEO

LANFRANCHI

Sua Maestà scrive al Conte Maffei l'arrivo in Napoli del Marchese di Breglio a surrogarvi il Conte di Borgaro.

(Archivi generali di Torino)

Le Roy de Sicile, de Chypre, etc., au Comte Maffei

Comte Maffei. Nous avons reçu votre lettre du 11 du mois passé, la quelle ne contenant que des affaires concernant la guerre et l'économique, vous recevrez nos ordres sur son contenu par la Secréterie de Guerre, et nous ne vous écrivons cellecy, que pour vous donner avis, que nous avons celui de l'arrivée du Marquis de Breglio à Naples, où, comme nous vous avons écrit

par notre lettre du 16 novembre, nous l'avons envoyé pour relever le Comte de Bourgue; ainsi vous lui écrivrerez, comme vous fesiez avec le dit Comte; vous reitérant cependant, à son égard, ce que le Comte Mellarede vous écrivit de notre ordre, par sa lettre de la même date du 16 novembre, que le Marquis de Breglio n'a pas la même autorité que le Comte de Bourgue avoit, nous étant reservés de donner les ordres sur ce qui nous écrira lui avoir été proposé par le Comte Daun, on qu'il croira lui être de notre service.

Nous sommes surpris que le Trésor de la Religion de Malte vous aye, dans les circonstances présentes, écrit pour le payement des 2500 salmes de blé que vous avez eu du Receveur à Auguste. La promesse que vous fites pour lors, ne vous engage plus à present, après ce que la Religion a fait à l'égard de nos galeres et en faveur de nos ennemis, contre son obligation et son serment; ce qui vous a degagé des promesses que vous pouvez avoir faites dans un tems que vous ne pouviez pas douter que la Religion ne remplit son devoir, auquel ayant si essentielement manqué, nous serions en droit de faire déclarer la confiscation du dit blé, lequel vous auriez pu d'ailleurs prendre sans autre dans l'état où vous étiez après la révolution, qui vous autorisoit à prendre pour la subsistance de nos troupes le blé où vous l'auriez trouvé, sauf à nous d'y avoir égard quand les troubles auroient cessé; c'est ce que l'on ne doit pas ignorer à Malte, ny aussy que nous ne pouvons pas admettre ces sortes de recours dans l'état où la Religion s'est mise par sa manvaise conduite.

Il ne convient en nulle manière à présent d'accorder port franc aux Afriquains, l'on n'est pas dans une situation si resserrée que de le devoir faire, puisque d'un coté vous avez suffisemment de quoi entretenir la garnison pendant l'hiver, et que, de l'autre, l'on n'est plus dans le cas de craindre d'être assiégé; et sans autre, nous prions Dieu qu'il vous ait en sa sainte et digne garde.

De la Venérie, le 14 decembre 1718.

V. AMEDÉE

RAIBERTI

Convenzione tra il Re di Sardegna e l'Imperatore per l'esecuzione del Trattato della quadruplice alleanza.

(Archivi generali di Torino)

1er

L'Empereur veut bien avec le concert des Puissances Alliées que l'opération de la Sardaigne se fasse le plutôt qu'il sera possible, et comme ses trouppes sont plus à portée qu'aucunes des autres, il fournira pour cette expédition six milles cinqcent hommes de pied, et six cents chevaux, et donnera la subsistance pour sa quote part, ce concert se devant faire incessamment entre les Ministres des Puissances Alliées ou à Paris, ou à Londres: cependant Sa Majesté Impériale donnera incessamment les ordres au Vice Roy de Naples, et au Prince de Lovenstein, pour concerter le tout avec l'Admiral Bings, et les Ministres du Roi de Sardaigne, pour convenir ensemble, d'où il sera le plus convenable de tirer le corps des troupes pour la dite expédition, et pour cet effet l'Empereur fera marcher dès à cette heure en Lombardie encore deux ou antant des régiments qui seront nécessaires pour en tirer ce nombre, en cas, qu'on ne peut y suppléer de ceux, qui sont dans le Royaume de Naples.

2

Le Roi de Sardaigne évacuera entièremet le Royaume de Sicile, et joindra un corps de cinq milles hommes de ses trouppes aux Impériaux pour l'expédition de la Sardaigne, consistant les dits 5000 hommes en sept bataillons et un régiment des dragons, qui est en Sicile, dont 400 sont montés, et 250 à pied, pourvu qu'ils fassent le nombre complet de 5000 hommes, et cependant que les trouppes du Roy de Sardaigne ne soient retirées de la Sicile, elles agiront de concert avec les Impériaux contre l'ennemi commun.

3.

Le Vice Roy de Naples, et le Prince de Lovenstein, Gouverneur de Milan, et les Ministres du Roy de Sardaigne concerteront avec l'Admiral Bings

l'artillerie, munitions de guerre et de bouche, outils, et généralement tout le nécessaire pour l'expédition de la Sardaigne, la quelle se fera sans que le Roy de Sardaigne concoure aux frais d'icelle.

4.

Les transports de trouppes du Roy, tant de Sicile en Sardaigne et en Piémont, que du Piémont en Sardaigne, seront fournis aux dites trouppes, et devront être concertés avec le Vice Roy de Naples, l'Admiral Bings, et les Ministres de Sa Majesté.

5.

Le régiment de la Marine du Roy de Sardaigne sera transporté par ses galères.

6.

Les trois vaisseaux du Roy de Sardaigne, qui ont été pris, seront rendus, si on les trouve à Messine ou à Palerme, ou autre port du Royaume de Sicile, quand ces villes seront au pouvoir de Sa Majesté Impériale; mais si les ennemis les avoient armés, et s'ils étoient repris, on en conviendra avec l'Admiral.

7.

Il sera loisible au Roy de Sardaigne de retirer l'artillerie à ses armes, pourvu qu'elle n'ait pas été formée du métal, ou refondue de celle du Royaume, les munitions de guerre et de bouche, et les autres effets quelconques appartenants à Sa Majesté, et qu'on n'a pas trouvé dans le Royaume du temps de la première entrée, pourront pareillement être retirés.

8.

On transportera le Vice Roy et les Officiers de justice, de guerre, des finances et autres en Piémont, et de Piémont en Sardaigne, et le concert sera pris avec l'Admiral Bings.

9.

Le lieu du rendez-vous pour les trouppes qui doivent opérer en Sardaigne sera concerté avec le Vice Roy de Naples, le Prince de Lovenstein, l'Admiral Bings, et les Ministres du Roy de Sardaigne.

10.

La possession de la Sardaigne sera remise au Roy à la première entrée dans le Royaume, et ses places, à mesure qu'on les occupera, aux Officiers et trouppes de Sa Majesté, ses revenus, et généralement l'entière Souveraineté sera d'abord au pouvoir de Sa dite Majesté, au nom de laquelle le tout se fera, et les priviléges des habitants de ce Royaume seront conservés comme ils en ont jouis sous la domination de Sa Majesté Impériale et Catholique.

11.

L'Empereur employera ses offices auprès du Roy de la Grande Bretagne, afin qu'il veuille laisser deux ou trois vaisseaux dans les Ports de Sardaigne à la disposition du Roy de Sardaigne jusqu'à la Paix.

12.

Sa Majesté Impériale aidera en tout ce qui dépendra d'Elle, pour soutenir selon la justice de la cause, toutes les prérogatives de la Sardaigne contre les attentats que la Cour de Rome pourroit entreprendre à leur préjudice.

Filippe Louis Comte de Sinzendorff. De St-Thomas. (21)

Sua Maestà comunica al Conte Maffei il tenore della Convenzione precedente

(Archivi generali di Torino)

Le Roy de Sicile, etc., au Comte Maffei

Comte Maffei. Comme nous avons accedé au traité denommé de la quadruple alliance, faite entre l'Empereur, et les Rois d'Angleterre et de France, qui ont disposé de la Sicile en faveur de S. M. I. et nous ont assigné le Royaume de Sardaigne, le Marquis de St-Thomas a pour l'exécution du dit traité fait à Vienne les conventions dont la copie est cy jointe. Nous envoyons en conséquence nos ordres au Marquis de Breglio pour convenir avec le Marechal Daun et l'Amiral Bings de la manière et des moyens de faire la remission des Places et le transport de nos troupes, savoir de celles que nous destinerons pour la Sardaigne dans l'endroit qni sera convenu, et les autres pour être transportées à Nice, où vous devrez aussi être transporté avec l'État Major des Places, et tous les Officiers de justice et d'economie, et les autres nos sujets employés dans notre service, leurs femmes, leurs enfans et equipages, avec les munitions de guerre, poudre, balles et autre que nous avons fourni, ne devant laisser que celles, que nous y avons trouvé à notre arrivée. C'est de quoi nous vous donnons avis pour que vous donniez vos dispositions en manière que tout soit prêt pour partir lorsque vous recevrez les ordres positifs, et de remettre les Places aux Impériaux, ce qui ne depend que de ce que le Marquis de Breglio doit concerter et convenir pour l'exécution avec le Marechal Daun et l'Amiral Bings. Et à fin de prevenir qu'il n'arrive rien qui puisse causer le moindre trouble, vous ne devrez point communiquer ce que nous vous écrivons, jusques à ce que les Imperiaux soient à portée d'y entrer.

Et comme les munitions de bouche qui sont dans les dites Places nous restent, nous vous marquerons l'nsage que vous en devrez faire, et vous devrez en attendant examiner l'inventaire de ce qui étoit dans les trois Places de Siracuse, de Trapani et de Melazzo, lors qu'elles nous furent remises, et parifier celui de Siracuse avec l'inventaire de ce qui y est à présent; et étant bien persuadé à tous égards de votre attention et de votre exactitude, nous prions Dieu qu'il vous conserve.

Turin 11 janvier 1719

V. AMEDÉE

MELLAREDE

Il Conte Maffei scrive al Re che ha eseguito i suoi comandi verso il Gran Mastro di Malta.

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

In esecuzione dell'ordine che V. M. col suo foglio riveritissimo delli 7 del passato dicembre si degna d'impormi di rimandare al Gran Mastro di Malta la di lui lettera che m'aveva indirizzata, ho scritto al medesimo i sensi della M. V. in rimandandogli la lettera stessa; ed acciò non possa esserne dubbio il ricapito, l'ho indirizzata al Baillo Doria, da cui sarò informato dell'effetto che avrà fatto in quel Consiglio il giusto rifiuto di V. M.

Rimettendomi a quanto scrivo alla M. V. per via della Segretaria di guerra, toccante il Militare, e singolarmente circa la squadra inglese comandata dal Capitano Mathews, le dirò solo che la medesima con tre vascelli di 70 pezzi caduno, ed uno di 50 partirà domani, se il vento non la impedisce, per Reggio, sendosi qui risarcita de' danni sofferti nel fare il giro del Regno.

Hanno gli Ufficiali di questi vascelli detto pubblicamente (onde n'è corsa e ne corre la voce, e fra le nostre Truppe, e fra i Siciliani) che già era conchiuso e segnato il trattato di V. M. coll'Imperatore; onde in Napoli si chiamava il Marchese di Breglio Ministro del Re di Sardegna, avendo di più il Comandante Mathews asserito che l'Ammiraglio Binghs, nelle sue instruzioni a lui date, in parlando della squadra di queste galere, le nominava galere del Re di Sardegna, il che avendo fatto vedere in confidenza a qualche nostro Ufficiale, gli ha questo prudentemente risposto, che sino ad avere gli ordini della M. V. in contrario, non si sarebbe nè usato, nè accettato di sentir altro titolo, che di Re di Sicilia. A me però l'Ammiraglio in occasione della venuta di detta squadra, scrive al solito, come deve.

Il Marchese di Breglio mi scrive che gli fu rifiutato di aderire alle richieste fatte nella consaputa sua *Memoria*, e che s'era spedito da quel Vicerè corriere a Vienna per ricevere nuovi ordini; ed alla M. V. profundamente m'inchino.

Di Vostra Maestà

Siracusa li 13 gennaro 1719

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
Il Conte Maffei

Il Conte Maffei ragguaglia il Re delle condizioni di Siracusa, e di una sortita fatta per vittovagliarla.

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

La continuazione de' venti contrari ci fa restare in questa settimana senza lettere e senza le notizie di Melazzo. È pure più di un mese e mezzo che non arrivano quà bastimenti dalla Calabria, che devono portarci varii generi di provisioni, delle quali comminciamo a scarseggiare, e massime di carni bovine, di cui non se ne ha più che per tre in quattro giorni; ma questo incomodo già lo avevo preveduto; onde ho accelerato per quanto m'è stato possibile di provveder la Piazza prima dell'inverno.

Si sono fatti questa notte due distaccamenti, uno di fanteria per mare, che doveva sbarcare a otto miglia da quà, il che non ha poi potuto eseguire a causa del vento fresco, che ha impedito alli bastimenti d'accostarsi a terra, ed è rientrata la fanteria ch'era in numero di solo cinquanta uomini; non così ha potuto per anche riuscire alla galera, che pure era uscita per questa spedizione, e che si trova ancorata all'imboccatura di questo porto con qualche pericolo, per essere in vicinanza del Capo di muro di porco, ed il vento, che la spinge verso terra assai violento; non si lascia mezzo intentato per porgerle aiuto, e si spera di farla rientrare nel porto. L'altro di cavalleria per terra si è portato in altra parte a sovraprendere una mandra di pecore, che quà ha condotto, in numero di centoquaranta circa.

Li nemici da questa parte continuano nella situazione di prima; ho bensi avviso esser giunti in Palermo tre vascelli francesi con settecentocinquanta uomini in rinforzo dell'armata spagnuola. Si conserva qui, grazie a Dio, la guarnigione in buona sanità; ed alla M. V. profundamente m'inchino.

Di Vostra Maestà

Siracusa li 20 gennaro 1719

P.S. (di pugno) La galera è entrata felicemente senza veruna perdita, nè danno, havendo il Cavaliere Staiti, che la comandava, operato con fermezza, et attitudine.

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
Il Conte Maffei

Sua Maestà scrive al Conte Maffei di serbare il più assoluto silenzio sopra la Convenzione fattasi a Vienna.

(Archivi generali di Torino)

Le Roy de Sicile, etc., au Comte Maffei

Comte Maffei. Nous vous avons écrit, par la lettre du 11 de janvier, les ordres que nous avons envoyé au Marquis de Breglio en conséquence des conventions que le Marquis de St-Thomas a fait à Vienne, vous ayant expressement chargé de ne communiquer le contenu de la dite lettre à qui que ce soit. Et comme nous voyons, par la situation présente, que les Impériaux ne sont pas encore en état d'envoyer des troupes pour exécuter entièrement les dites conventions, et que cependant il convient à notre service de tenir une contenance, qui est due, qui persuade les ennemis de la parfaite correspondance et union avec l'Empereur, et laisse en même tems nos troupes dans la croyance qu'elles sont uniquement là pour nos intérêts, vous devrez toujours affecter de ne savoir pas qu'il y ait aucun traité, et de laisser absolument ignorer le contenu en notre dite lettre du 11 de janvier; cependant comme vous savez que notre principal vüe est de maintenir l'honneur de nos armes, et de conserver nos troupes autant que cela peut compatir avec le dit honneur, vous devrez prendre un soin particulier de l'un et de l'autre, ne doutant pas que vous ne soyez en une situation à le pouvoir faire, quand même l'état où les Impériaux se sont laissé reduire à Melazzo favoriseroit les Espagnols à pouvoir se tourner du côté de Siracuse, où nous sommes bien persuadés qu'en ce cas, vous engagerez par votre exemple tous ceux qui sont sous vos ordres de remplir leur devoir, ne doutant pas que pour peu que le tems soit favorable, vous ne soyez bientôt dégagé, et la Place en état de soutenir et d'attendre que les Impériaux y envoyassent un corp considérable de troupes pour faire echover les desseins des ennemis; et ainsi nous reposons sur votre attention et zèle; et prions Dieu qu'il vous conserve.

Turin le 1er fevrier 1719.

V. AMEDÉE

MELLAREDE

Sua Maestà spedisce al Conte Maffei copia dell'ordine, che gli verrà comunicato dal Vicerè di Napoli, per la rimessione della Sicilia, e lo eccita a dare le disposizioni relative.

(Archivi generali di Torino)

Le Roy de Sicile, etc., au Comte Maffei

Comte Maffei. Le Marquis de Breglio ayant ordre de convenir avec le Marechal Daun, Viceroy de Naples, de la manière d'evacuer entièrement le Royaume de Sicile, et de le remettre, de même que les Places que nous y occupons, au Viceroy nommé par S. M. Impériale, ou à tel autre qni pourra être par lui deputé, ou par le dit Marechal Daun, nous avons bien voulu vous en donner avis par celle-cy, pour que vous donniez vos dispositions pour l'exécution, ainsi que vous ferez, dès que le Viceroy, ou autre officier deputé par lui, vous en présentera l'ordre signé par nous, dont vous trouverez cy jointe la copie, et ce sans en attendre aucun autre, ny une plus précise jussion; d'autant plus que vous avez apris par la lettre du 11 du janvier, que c'est en exécution du traité fait entre l'Empereur, les Roys d'Angleterre et de France, auquel nous avons accedé. Et en envoyant les lettres cy jointes au Marquis de Andourne, et au Comte de Campion, vous leur donnerez les ordres pour remettre les Places, qui sont sous leur commandement, à ceux qui leur en porteront l'ordre de votre part, et pour la dite evacuation vous vous conformerez à ce que nous vous écrivons pas uotre Secréterie de Guerre. Vous donnerez pour le surplus les ordres d'encaisser tous les papiers et écritures pour les faire embarquer en même tems que vous, et les faire transporter icy; et sans autre nous prions Dieu qu'il vous conserve.

Turin 13 fevrier 1179

V. AMEDÉE

MELLAREDE

Copia dell'ordine acchiuso nella lettera precedente — *Le Roy de Sicile, de Chypre, de Jerusalem, etc. — Comte Maffei. Ayant eté reglé par le traité fait entre l'Empereur et les Roys d'Angleterre et de France le 2 août proche passé, auquel nous avons accedé le 8 novembre suivant, que nous remettrions le Royaume de Sicile et les dependances à S. M. Impériale, et le dit traité, et notre accession*

ayant eté respectivement ratifiée par les dites Puissances et par nous, nous voulons bien de notre coté satisfaire à nos promesses, ne doutant pas que les dites Puissances ne satisfassent de leur coté aux leurs, et à leurs engagements envers nous. C'est pourquoi nous vous ordonnons par la présente, signée de notre main, de remettre au Viceroy nommé par S. M. Impériale pour la Sicile, ou à celui qui sera deputé de sa part, ou par le Comte et Marechal Daun, Viceroy de Naples, mon cousin, la Viceroyaute et Gouvernement du Royaume de Sicile avec les Places que nous y occupons, et à ces fins vous donnerez les ordres aux Gouverneurs et Commandants des dites Places d'en remettre la possession à ceux qui serons nommés ou deputés par le dit Marechal Daun, ou par le Viceroy nommés par S. M. Impériale; le tout sans attendre aucun ordre plus precis, ny autre jussion, celle-ci vous devant servir de finale et de peremptoire, puisque telle est notre volonté; et sans autre nous prions Dieu qu'il vous conserve. Turin 13 fevrier 1719. V. AMEDÉE. Mellarede.

Il Conte Maffei seguita ad informare il Re di alcune occorrenze di carattere internazionale

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

Le due lettere riveritissime di V. M. delli 18 e 25 di gennaro scorso non mi danno motivo di replicare, salvo quanto mi sono dato l'onore di scriverle in risposta di quella degl'11, che già avevo fatto desistere da ogni sorta di riparazione, e di spesa, e date le disposizioni necessarie per l'esecuzione del convenutosi dal Marchese di San Tommaso in Vienna, quando ed a misura di ciò che mi verrà prescritto dalla M. V.

Dal Marchese di Breglio sarà stata la M. V. ragguagliata di due Ufficiali ed un Corriere, che da Melazzo erano stati spediti a Napoli ad un tempo, per il che aveva il Conte Daun diferito per trent'ore di far partire per Vienna l'Ufficiale a cui già aveva consegnato il pachetto, e che stava sulle mosse, ad effetto di dargli nuovi dispacci e commissioni; ed essersi traspirato che gli Spagnuoli facessero instanza per una sospensione d'armi per retirarsi a Messina, ed ivi attendere le imbarcazioni per partire da questo Regno: notizia di cui anche in confuso si parlò da' nemici nell'asserire vicina la pace.

Da Malta mi scrive il Bailio Doria, in data d'avant'ieri 22 del corrente, che con barca venuta da Tolone in sei giorni, aveva quel Gran Mastro ricevuto avviso dal Bailio Bellefontene, che si sperava che la dichiarazione della guerra fatta contro la Spagna non avrebbe alcun seguito, attese le proposizioni vantaggiose, che la Corte di Madrid faceva all'Imperatore e che inoltre la consaputa conspirazione pareva dover restare sopita, mentre non se ne parlava più, e, secondo tutte le apparenze, li relegati e congiurati otterranno la loro amnistia alla pace. Quando ciò sia vero in tutto, o parte, non ne mancheranno alla M. V. i più veri riscontri, ed io abbondantemente non ho dovuto ommettere di porgerle notizie così recenti, e di tale natura.

Ho avviso che si è publicata in Palermo alli 12 di questo mese la Bolla della Crociata, concessa dal Papa al Re Filippo [32], con escludersi dalla grazia gli scomunicati e compulsori per l'inosservanza degl'interdetti, restando espressamente riservata al Pontefice la loro assoluzione.

Avend'io scritto al Gran Mastro di Malta, rimandandogli la lettera che da lui fu scritta a V. M., mi ha fatta la risposta che, per copia, qui giunta le trasmetto, unitamente alla copia della mia sudetta di proposta, la qual vedo non aver fatto alcun effetto per portare quel Consiglio ad una buona risoluzione di riparare alla mala condotta tenuta in riguardo di V. M. nell'occasione dell'essersi retirata in quel porto la Squadra di queste galere. Mi scrive inoltre il Bailio Doria, che a lui non si è mai più detta parola sulle passate emergenze degli schiavi, nè su questo fatto della lettera rimandata; il che tanto più spiega, a mio credere, stimarsi il Gran Mastro scusato dal dar per ora una congrua soddisfazione a V. M. a causa della permanenza degli Spagnuoli nel Regno, ed alla M. V. profondamente m'inchino.

Di Vostra Maestà

Saragusa li 24 febraro 1719

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
Il Conte Maffei

Il Conte Maffei risponde alle lettere del Re del primo e tredici febbraio preceduto.

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

Due riveritissime lettere di V. M. mi sono pervenute in quest'ordinario in data una del 1° e l'altra de' 13 del passato febraro, in risposta delle quali ho l'onore di dirle che, non essendo arrivato il caso che gli Spagnuoli esistenti sotto Melazzo abbiano potuto volgersi ad agire altrove, non vi è stato bisogno d'alcuna particolar precauzione, oltre tutte quelle che si sono giustamente, ed a tempo prese per accertare il servizio di V. M. in questa Piazza, la conservazione delle sue truppe, ed il decoro delle sue armi; al che tutto in ogni evento si sarebbe proveduto a qualunque costo, e da me, e da ogni Ufficiale indistintamente, secondo il proprio dovere . . . .

La notizia del Trattato, e delle Convenzioni seguite in Vienna, come già scrissi alla M. V. si ebbe prima che ricevessi la lettera degli 11 gennaro, avendone gl'Imperiali publicamente parlato in Napoli e Reggio; ciò però non ha impedito ogni mia riserva per non fortificare, parlandone io, gli avvisi stranieri, nè ha rallentato lo zelo di alcuno per eseguir quanto deve.

Rispetto poi alla lettera delli 13 con cui V. M. m'impone con un ordine preciso e preventivo di rimettere queste Piazze ed il Regno senza ulterior ritardo, o nuova e più perentoria ingiunzione a chi mi presenterà l'ordine firmato da V. M., la copia del quale si degna trasmettermi, non ho che a dirle, che ubbidirò come devo, avendo già scritto al Marchese d'Andorno e al Conte di Campiglione quanto dovran fare per prepararsi all'evacuazione delle Piazze poste sotto il loro comando, quando verrà loro presentato un mio ordine, uniformandomi a quanto la M. V. m'impone.

Sono già incassate le scritture, quà portate da Palermo, e pronte all'imbarco per quando sarà la mia partenza, che secondo le apparenze non potrà essere così pronta dal canto degl'Imperiali, come forse la M. V. si persuade, ed alla M. V. profundamente m'inchino.

Di Vostra Maestà

Siracusa li 10 marzo 1719

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
Il Conte Maffei

Il Conte Maffei risponde al Re circa lo sgombro delle Regie truppe dalla Sicilia.

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

Ho ricevuto in quest'ordinario la lettera riveritissima di V. M. delli 15 marzo scorso, in risposta della quale ho l'onore di dirle, che avendo avuto copia della *Memoria* che il Marchese di San Tommaso aveva presentata in Vienna li 26 di febraro, ed insieme gli ordini della M. V. concernenti la esecuzione della Convenzione, che il Marchese di Breglio farà col Maresciallo Daun in seguito alla detta *Memoria* per l'evacuazione di questo Regno, saranno da me ubbediti, ed eseguita la Convenzione stessa, come già ebbi l'onore di scriverle.

Per ciò che riguarda il Reggimento Gioeni, ben pochi saranno i soldati ed il Colonnello solo col Maggiore, ed uno o due al più di altri Ufficiali che siano per voler passare in Piemonte; onde la cosa riducendosi a così poco, non può più far specie: del che ne ho pure avvisato il Marchese di Breglio, e quando sarà il caso della partenza farò ritirare le armi di quelli che resteranno qui, come la M. V. m'impone.

Circa la facilità da darsi agl'Imperiali per il trasporto delle truppe di V. M. mi persuado che non sia per apportarvi alcun ritardo il mio imbarco e del mio seguito, mentre potrò valermi d'uno de' vascelli di guerra che dovranno servire di scorta alli legni di trasporto nel venire ed andare, sendo ben certo che gl'Inglesi non ammettono truppe forastiere sopra i loro vascelli da guerra, ed in ogni evento non posso dubitare che, prescindendo da ogni Convenzione, non sia l'Ammiraglio per concedermi un vascello per questo effetto; tanto più che il Capitano Mathews, che comanda una squadra di sei vascelli, quando fu qui, settimane sono, me l'ha offerto graziosamente; onde non potranno gl'Imperiali avere alcun ritardo per l'imbarco delle truppe di V. M. a cagione del mio transporto e del mio seguito; nè avendo qui per ora altra cosa di rimarco, faccio alla M. V. profundissima riverenza.

Di Vostra Maestà

Siracusa li 14 aprile 1719

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
IL CONTE MAFFEI

Convenzione tra i Plenipotenziari del Re Vittorio Amedeo II, il Vicerè di Napoli e l'Ammiraglio inglese per il modo di sgombrare la Sicilia e di occupare la Sardegna.

(Archivi generali di Torino)

Convention entre Mons. le Comte et Marechal Daun Vice-Roy de Naples, Mons. l'Amiral Byng, et Mons. le Comte et Contador général Fontana, et Mons. le Marquis Solar de Breille en exécution du Traité de la grande Alliance et des Conventions faittes à Vienne le 29 décembre 1718, qui doivent avoir leur entière exécution, pour le quel effet, et plus grand eclaircissement on a convenu:

1er

Monsieur le Marquis de Breille remet ce jour d'hui de la signature à Monsieur le Comte et Marechal Daun, Vice-Roy de Naples, les ordres de Sa Majesté le Roy de Sardaigne au Vice-Roy Monsieur le Comte de Maffey, en date du 13 de février passé pour l'évacuation de la Sicile, comme ci-après.

2.

On commencera l'évacuation des Places de Sicile par celles de Melazzo et Siracuse, et on finira par celle de Trapani, et la dite évacuation se fera le plutôt qu'il sera possible.

3.

Le Roy de Sardaigne joindra un corps de cinq mille hommes de ses troupes à celles de Sa Majesté Impériale Catholique pour l'expédition de la Sardaigne, consistant les dits cinq mille hommes en sept bataillons, et un Régiment de Dragons qui sont en Sicile, selon la tabelle signée par Monsieur le Marquis de Breille, et qu'il remet, et les dites troupes agiront de concert

avec les Impériaux jusques au tems de leur embarquement pour la Sardaigne, au quel temps Monsieur l'Amiral fournira l'escorte nécessaire pour leur seureté pour passer en Sardaigne.

4.

On assemblera à Siracuse les troupes du Roy de Sardaigne qui devront être transportées à Nice, de quelque nation qu'elles soient (à l'égard des quelles il sera permis et loisible à tous les Officiers et soldats Siciliens du Régiment de Gioenni, qui ne voudront pas suivre leurs drapeaux, de rester en Sicile, ou de passer au service de Sa Majesté Impériale Catholique) avec les Officiers, Commissaires, Vivandiers, femmes et enfans, et généralement tout ce qui en dépend, et on se servira pour le transport des dites troupes des bâtimens qui auront transporté celles de Sa Majesté Impériale en Sicile.

5.

Les cinq mille hommes des troupes du Roy, compris les malades et blessés, qui se trouvent dans le Royaume de Naples, ou ailleurs, doivent être réunis à Siracuse ou Trapani, ou dans l'endroit que la situation de la guerre le portera, pour qu'elles soient, le plutôt qu'il sera possible, réunies sous les ordres de leur Général.

6.

Pendant le tems que le dit corps de cinq mille hommes restera en Sicile, les Généraux, Officiers, Commissaires, Trésoriers, Soldats, Vivandiers et autres, leurs femmes et enfans, et équipages, jouiront des commoditéz des hôpitaux et logements, comme aussi des prérogatives et franchises, tout de même que les troupes de Sa Majesté Impériale Catholique.

7.

On transportera incessamment à Villefranche ou à Nice Monsieur le Vice-Roy Comte de Maffei, avec les États Majors, Officiers de justice et de finances, leurs femmes, enfants, domestiques, équipages, et généralement tout ce qui en dépendra, et Monsieur le Maréchal et Vice-Roy Comte Daun fournira les transports, et Monsieur l'Amiral promet de donner deux vaisseaux de guerre.

8.

Sa Majesté le Roy de Sardaigne consent de faire joindre ses galères avec leur garnison composée du Régiment de la marine, à celles de Sa Majesté Impériale, pour agir conjointement avec l'esquadre Britannique dans le Phare pendant deux mois après leur conjonction, si pendant ce tems là on n'en a pas besoin pour l'expédition contre la Sardaigne.

9.

Dans le tems que les Espagnols vuideront la Sicile, Monsieur le Maréchal Daun promet de s'intéresser pour faire rendre les prisonniers des troupes du Roy de Sardaigne, et ceux qui auront pris parti dans leurs troupes, et en usera à cet égard de même que pour ceux des troupes de Sa Majesté Impériale Catholique.

10.

A mesure que l'on prendra la possession des Places de la part de Sa Majesté Impériale, l'on procédera à la vérification des munitions de guerre et de bouche, artillerie et autres effets quelconques appartenants à Sa Majesté le Roy de Sardaigne, qui n'ont pas été trouvés dans les Places du tems de sa première entrée, et cela par les personnes qui seront nommées par Monsieur le Vice-Roy de Naples, ou par celui de Sicile de la part de Sa Majesté Impériale, ou par le Général qui commandera les troupes de Sa Majesté Impériale, et par le Vice-Roy Monsieur le Comte de Maffey, ou par le Général nommé par le Roy pour commander le susdit corps de cinq mille hommes, en conformité de l'article 7 du Concert du 29 décembre 1718.

A l'égard des poudres et munitions de guerre, et autres effets susdits, qui consteront appartenir au Roy de Sardaigne, le tout sera transporté en nature en Sardaigne, avec le corps destiné pour cette expédition.

Et quant aux dittes munitions de bouche, on laissera aux Officiers de Sa Majesté Impériale celles que les Généraux des troupes du Roy de Sardaigne ne jugeront pas nécessaires pour la snbsistance de leurs propres troupes, Monsieur le Marechal Daun promettant d'en fournir aux troupes du Roy destinées pour la Sardaigne, et aux autres, jusques à leur embarquement, et où elles seront assemblées, et pendant leur trajet, la même quantité et qualité des dittes munitions; et si elles ne suffisoient pas pour leur subsi-

stance, il leur en sera pourvu comme aux troupes de Sa Majesté Impériale, avec exemption de tous impôts, et autres charges, et Monsieur le Marquis de Breille s'engage de payer ponctuellement, de même que Monsieur le Marechal Daun de son costé, s'il y en a au delà de ce qu'il faut pour la ditte subsistance.

11.

Monsieur le Comte Daun Vice-Roy, et Monsieur l'Amiral fourniront, selon qu'il est convenu par les Alliés, tous les transports nécessaires pour transporter les trouppes du Roy de Sardaigne, soit de Sicile en Sardaigne, soit à Nice, sans que le dit Roy concoure aux frais d'iceux: et à l'égard des bataillons et autres qui se trouvent en Sicile, qui doivent présentement être transportés à Nice, Monsieur le Marquis de Breille remet une tabelle signée de lui selon l'état effectif des soldats, personnes et équipages qui devront être embarqués, selon la quelle les embarcations suffisantes seront fournies, et Monsieur l'Amiral Byng donnera l'escorte convenable pour leur seureté, et selon que le besoin le requerra.

12.

Et comme en exécution du Concert du 29 décembre l'on doit entreprendre, aussitôt qu'il sera possible, l'expédition de Sardaigne, et exécuter à cet égard les articles 1er, 4, 10 et les autres du dit Concert; au cas que l'on se serve pour la dite expédition des trouppes qui sont à Naples ou en Sicile, on fera transporter celles du Roy de Sardaigne en même temps, pour qu'en conformité de l'article 10 du dit Concert, le Vice-Roy destiné puisse recevoir la possession de la Sardaigne à la première entrée dans le Royaume, et fournir des garnisons aux Places à mesure qu'on les occupera, et si Sa Majesté Impériale destine pour la ditte expédition de ses trouppes qui sont en Lombardie, on prendra les mesures les plus justes pour l'embarquement des susdittes, afin que les deux corps puissent s'unir et arriver en même temps en Sardaigne. Fait à Naples ce 22 avril 1719.

LE MARECHAL DE DAUN. G. BYNG. FONTANA. SOLAR DE BREILLE.

Il Conte Maffei riprotesta la sua obbedienza al Re per eseguire la Convenzione stipulatasi in Vienna.

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

Unitamente col foglio pregiatissimo di V. M. delli 9 di aprile ora scorso mi è stata mandata dal Marchese di Breglio, e dal Conte Fontana la copia da essi ambidue sottoscritta della Convenzione, che hanno fatto col signor Conte Daun per attuare l'evacuazione di questo Regno; che però agli articoli della medesima mi uniformerò, come la M. V. mi comanda, come pure a quanto mi scriverà detto Conte Fontana circa l'imbarco unito, o separato de'Battaglioni che devono venir in Piemonte, sebbene mi avvisa che crede che dell'imbarco si farà tutto in una volta.

È ben nota alla M. V. la perfetta mia rassegnazione e sommissione a suoi voleri, de' quali non avendo più che dubitare, stante li chiari, replicati e precisi comandamenti che mi ha dati, ubbedirò come mi prescrive, nè avendo qui cosa particolare di novità da riferirle, non ho che a rimettermi a quanto mi do l'onore di scriverle per via della Segretaria di guerra; ed alla M. V. profundamente m'inchino.

Di Vostra Maestà

Siracusa li 2 maggio 1719

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
IL CONTE MAFFEI

Il Generale Mercy scrive al Conte Maffei per la surrogazione delle truppe Regie colle Imperiali

(Archivi generali di Torino)

Monsieur,

Je ne doute point que V. E. n'ait reçu la lettre de S. E. M[r] le Viceroy le Comte de Daun du 23 d'avril passé, avec la copie des ordres de S. M. le Roy de Sardaigne, son Maître, pour l'évacuation de la Sicile. C'est ensuite de cela, Monsieur, que j'ai l'honneur de vous envoyer par M. Haddock, Capitaine du vaisseau de guerre *Dreadnought* de S. M. Britanique, l'original de ses ordres, dont vous voudrez bien avoir, s'il vous plait, la bonté de m'en marquer la reception par le porteur de la présente. Et quoique j'aie lieu d'espérer que vous aurez donné ceux de remettre, en attendant, la Place de Melasse aux troupes de S. M. Impériale Catholique, je vous prie, en cas que cela ne soit pas fait, d'en ordonner l'évacuation au plutôt, et que les battaillons de nos troupes, qui s'y trouvent en garnison, soient employés selon la disposition que M. le General Baron Zumiungen jugera à propos. Comme je suis sur le point de faire le trajet avec les troupes Impériales, ce sera après ma descente que je m'entendray avec V. E. pour l'evacuation des Places de Siracuse et Trapani, comme pour tout le reste qui regarde l'exécution de la Convention. En attendant V. E. m'obligeroit fort de m'envoyer un état de l'artillerie, des munitions et de tout ce qui regarde cet attirail, afin que je m'en puisse servir comme je le jugerai à propos, suivant ce qui est arrêté par la Convention. J'ose d'ailleurs me persuader que les galeres du Roy, son Maître, seront parties pour joindre celles de ce Royaume auprès de l'Escadre Angloise dans le Phare, comme MM. le Contador Fontana et le Marquis de Breille l'ont asseuré. Au reste je prie V. E. d'être persuadé que je suis très ravi que dans cette expédition il se reunisse un corp des troupes du Roy, son Maître, à celuy de S. M. Impériale, que j'aurai l'honneur de commander; et aussi de ne point douter que je n'en aye un soin particulier, afin de marquer à V. E. l'attachement très sincer avec lequel je suis, Monsieur,

De V. E.

A Naples ce 6 de may 1719

Le très humble et tres obeissant serviteur
LE COMTE DE MERCY

Il Conte Maffei scrive al Re di aver ricevuto dal Generale Mercy la lettera sua per lo sgombro e la remissione delle Piazze all'Imperatore.

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

È giunto questa sera il vascello da guerra inglese che fu spedito da Napoli li 6 di questo, col contante destinato per questa Piazza. Il Capitano del medesimo mi ha portato una lettera del Generale Mercy, con cui mi trasmette la lettera originale della M. V. delli 13 di febraro passato per l'evacuazione del Regno, e remissione delle Piazze a S. M. Cesarea, richiedendomi della ricevuta di detta lettera originale, con consegnarla al Capitano inglese sudetto come ho fatto.

Ho altresì ricevuta la lettera riveritissima di V. M. delli 19 dell'ora scorso aprile, alla quale niente mi occorre di rispondere oltre a quanto ho pur l'onore di accennarle per via della Segretaria di guerra; ed alla M. V. faccio profundissima riverenza.

Di Vostra Maestà

Siracusa li 19 maggio 1719

P.S. (di pugno) Il Generale Mercy mi scrive che doppo che haverà fatto il sbarco s'intenderà poi alhora meco circa l'evacuatione delle Piazze, e di tutto il convenuto in Napoli, onde non prima d'alhora deve sperarsene l'esecutione.

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
IL CONTE MAFFEI (93)

Stato delle somme spedite dal Piemonte in Sicilia dopo l'invasione de' Spagnoli, e di altri effetti appartenenti alle Finanze di Sua Maestà appropriatisi dai medesimi.

(Archivi generali di Torino)

	MONETA DI PIEMONTE IN LIRE			MONETA DI SICILIA IN SCUDI		
Dichiarazione delli 24 corrente del direttore della Tesoreria militare in quel regno Gautier giustificante ascender le somme spedite come sovra a . . . . L.	3,974,990	12	7	879,880	8	17
Altra di detto giorno del medesimo direttore giustificante il prezzo di salme 2644 alla grossa e salme 14463, 7, 3, alla generale de formenti, de quali il Peculio di Messina deve rimborsare le Finanze di S. M. ascendere a	330,684	13	10	73,197	9	5
Altra delli 25 medesimo del commissario di guerra Buttis giustificante ascender il valore delle tre navi da guerra restate in detto regno a . . . . »	1,102,618	7	6	244,069	2	»
Altra di detto giorno del medesimo commissaro giustificante il valore delle merci restate nel magazeno di Castellamare di Palermo ascender a . . . . »	106,161	5	5	23,499	2	17
Altra di detto giorno e del medesimo giustificante il valore de' viveri restati in detto Castellamare ascendente a . . . . . »	20,183	6	9	4,467	8	»
Altra di detto giorno e del medesimo giustificante il valore de' mobili di Caserma restati in detto Regno ascendere a . . . »	84,847	1	2	18,781	3	»
Totale . . . L.	5,619,482	7	3	1,243,895	9	19

NOTE ALLA PARTE SESTA

(1) Gioverà che il lettore avvertisca innanzi tratto:

1° Che alcuni documenti del *Governo Militare*, correlativi alla pubblica sicurezza, od alla difesa generale del Regno, furono già stampati nella parte seconda onde conservarne l'integrità e favorirne l'apprezzamento colla guida della ragione politica ivi specialmente trattate;

2° Che pure alcuni documenti dell' *economico militare*, per connessione di materia e identità di scopo si stamperono nella parte quinta;

3° Che nell' ordinamento della amministrazione generale del Regno di Sicilia il Re prescrisse, che ogni cosa risguardante il *Militare* si passasse per la via della Segreteria di guerra, come si è fatto durante il soggiorno di S. M. nell'isola; di che si ha una *Relazione* manoscritta nella biblioteca particolare del Re. (Vedi tomo I, pag. 162, parte seconda.)

Ma in seguito il Conte Maffei tenne corrispondenza epistolare per tali materie con quella Segreteria in Torino, che ne fu gelosa custode, forse troppo più non occorresse, dacchè per molti documenti indiziati nelle lettere alternatesi tra il Re e il detto Conte fallirono le più accurate, e persistenti ricerche del compilatore di questa raccolta.

(2) Vedi tomo I, parte prima, pag. 30 e 31; poi nella parte seconda, pag. 70 e 71.

(3) L' intendimento dell'Ammiraglio inglese di secondare il desiderio del Re, anche oltre i limiti delle sue istruzioni, era già prima nell'animo della Regina d' Inghilterra, come appare dal tenore e dalla data del seguente documento, che si legge negli Archivi generali di Torino — « *Copie de l'ordre de l'Amirauté d'Angleterre à l'Amiral Jennings de laisser deux vaisseaux de guerre du 4me rang de Sa Majesté Britannique à la disposition de Sa Majesté dans les Ports de Sicile donné par les Commissaires pour l'administration de l'office de Grand Amiral de la Grand Bretagne, Irlande, etc.* D'autant qu'il a plu à Sa Majesté d'ordonner, suivant le desir du Roy de Sicile, que deux de ses vaisseaux du quatrieme rang restent dans ces mers, quand vous retournerez en Angleterre, pour mieux assurer Sa ditte Majesté dans son nouveau gouvernement, et pour prevenir toute entreprise d'en inquieter l'etablissement, vous etes ainsi requis et ordonné par la presente de laisser deux des vaisseaux de Sa Majesté du quatrieme rang dans ces mers, avec direction au plus ancien Capitaine de ces deux vaisseaux, de suivre les ordres qu'il recevra, de tems en tems, du Roy de Sicile, et de continuer à faire de même jusqu'à nouvel ordre, et vous faires fournir à ceux-cy les provisions que les autres vaisseaux, qui doivent revenir icy, auront de reste. Donné, sousigné de nos mains ce 14 octobre 1713. — I. Lealle - G. Byng - I. Wishart — *Au Chevalier Jean Jennings Amiral du Blanc, ou au Commandeur en chef les vaisseaux de Sa Majesté à Livourne, ou ailleurs dans la Mediterranée — Par ordre des Leurs Seigneuries* I. Burchell. »

Ma non così cortese fu poi col Re di Sicilia il successore a quel trono. (Vedi più avanti a pag. 278 la lettera dell' Ammiraglio Wishart in data delli 12 settembre 1714.)

(4) Tra i primi funzionari governativi per la pubblica sicurezza erano i Capitani d'armi a guerra, dei quali, la seguente *Memoria*, estratta dagli Ar-

chivi generali di Torino, dichiara quanto fosse necessaria l'azione diretta ed immediata per la difesa delle spiagge e la conservazione delle proprietà: — « È l'oficio di Capitano d'armi da guerra un obbligo di ammaestrare le milizie urbane, che sono al suo carico, nel maneggio dell'armi e quelli esercizii che richiede l'arte militare, e che li suoi soldati siino ben armati e pronti al tempo delle occorrenze che ponno succedere, como disimbarco di Turchi, o altra sorta di corsari inimici della Corona, per custodire l'artiglieria del suo carico, vedere le cose necessarie che li mancano, come similmente le munizioni di guerra, essendo necessario di provvedere di munizioni, conzare o montare l'artiglieria. Deve il Capitano d'armi rappresentare al Viceré a fine che si rimpiazzassero il necessario per difesa della piazza; deve anche aver cura delli cavalli che ha l'Università del suo carico, che siano ben armati e montati; deve riconoscere i luoghi necessarii per li corsari inimici dove ponno far disimbarco nelle sue marine; provvedere le guardie che conosce esser necessarie per la sicurezza delli scarri e la plaia; deve dare il nome alli suoi posti; deve batter le sue marine e riconoscere le guardie per vedere se sono provisti tutti li posti che ha ordinato, o se stanno in vigilanza e buona sentinella come richiede l'arte militare e il Real servizio; deve opponersi all'inimico in caso che intentasse invasione in terra della sua giurisdizione, essendo le milizie del Regno niente pratiche al maneggio delle armi per causa che tutti li Capitani d'armi da guerra e li Viceré le vendevano e la davano al *plus* offerente senza considerare il personale, il valore e la pratica dell'arte militare; e per tal causa non si curavano d'insegnare alli soldati l'esercizio militare, e solo procuravano di imborsarsi il denaro che avevano sborsato, ed un altro tanto di più, componendo colli soldati di pedone e di cavallo e alli artiglieri dove ve ne erano, o farli pagare tanto per uno esentandoli del servizio, essendo pregiudizio così notabile al Real servizio che quando il Re si supponeva avere quelli soldati della milizie in buona disciplina, in tempo d'occasione non ne troverebbe uno buono al servizio delle armi, nè pronto nessun cavallo; ed alcuni Capitani d'armi che nella loro giurisdizione hanno torri di avviso nella spiaggia del mare per guardia, a dar avviso con li fochi per la quantità di vele che nel giorno scoprivano, e per difendere da corsari qualche imbarcazione che si refugiava dai corsari sotto la torre, non essendo questi posti sovente visitati e ben governati dal Capitano d'armi, sovente non complivano con la loro obbligazione, per la quale causa può nascere mali notabili, come esser fatti schiavi molti Christiani che abitano in quelle spiaggie, con disimbarco di inimici. »

Ma perchè gravi abusi erano stati segnalati al Re intorno a codesti Capitani d'armi, nacque in lui il desiderio di ben conoscerli, per cui appagare sembra che sia stata scritta la seguente *Relazione*, che pure si legge negli Archivi generali di Torino:

« Sire,

« La poca attenzione con che servono li Capitani d'armi ordinarii delle Valli e Capitani straordinarii, nominati dalla Gran Corte Criminale, come anche li Capitani di Giustizia della città e terre dominiali, terre e casali delli Baroni del Regno, causano la moltitudine di banditi, refrattarii e furti che di continuo succedono nel Regno di Sicilia, e per tal causa viene proibito il commercio delli poveri Bordonari che con loro fatica e travaglio si procacciano il vivere, e sono giornalmente rubati nella casa, nelle campagne e anche nelli passi pubblici, e ancor li mercadanti che con loro mercansie passan d'un luogo ad un altro alle fiere costumate nelle città e terre del Regno.

« Il Regno di Sicilia viene diviso in tre valli, cioè, Valdemone, Valdinoto e Valdimazarra; per ogni valle, vi è un Capitano d'armi ordinario con sedici soldati di cavallo, suo Tenente o un Caporale, li quali servono per la estirpazione dei banditi, uomini facinorosi e di mala vita. Le suddette compagnie sono arrolate a libro del Re, pagate dal Patrimonio Reale, e perchè detti Capitani delle suddette valli non hanno mai adempito il loro obbligo che tengono di guardare le campagne e passi pubblici, per la composizione e amistà che fanno con li banditi e l'ambizione d'accumular danaro, donano loco alli refrattari di rubare alli viandanti, venendo divisi li beni del poveri e dei mercadanti tra ladri e tra Capitani d'armi, ordinarii e straordinarii. Li Capitani straordinarii sono uomini di bassa condizione, che non hanno da campare di sua casa, nè che perdere, e per il più sono stati capi di banditi e poi indultati; questi Capitani d'armi straordinarii non han soldo alcuno del Re, nè della Gran Corte e solamente s'offeriscono a servire *gratis* alla giustizia, e parendoli esser ben servita per la quantità di Capitan d'armi straordinarii, senza riflettere che questi Capitani d'armi han l'obbligo di mantenere le sue compagnie nel medesimo numero e forma delli Capitani ordinarii delle valli senza nessuno salario nè forma di vivere, per la qual causa vengono delli Capitani d'armi straordinarii a rubare tacitamente, componendosi con li poveri massari e borghesi di campagna, vessandoli per interesse, o per emulazione, sotto pretesto d'accusarli praticanti di banditi, o vero con far formare memoriali ciechi inventati dalli medesimi Capitani d'armi alla Gran Corte, che sapendo di certo che vengono rimessi a loro per la cattura d'informazioni di quelli poveri innocenti, che d'un subito con lieve o supposto

motivo, divengono fatti rei dalle trappole e imbrogli delli sudetti Capitani d'armi straordinarii, con prendere tre o quattro uomini di mala vita con l'offerta di poco denaro li fan deponere e giurare falsamente, di maniera che si fanno padroni delli beni di quelli poveri, che con suo gran travaglio e sudor di sangue nel decorso di molt'anni han acquistato, divenendo miserabili senza restargli con che vivere, e dati alla disperazione e la vendetta, di vedersi ingiustamente perseguitati e spogliati dei loro beni, di onest'uomini si fanno ladri, assassini e refrattarii di campagna, per causa che la giustizia l'insegna tal sorta di vivere. Sono così perniciosi nel Regno questi Capitani d'armi straordinarii che per loro causa si vedono giornalmente memoriali ciechi, e per questa invenzione son molte famiglie distrutte dai ladri, assassini, uccisioni e delitti avanzati.

« Non essendo di nessuna maniera necessarii detti Capitani d'armi nel Regno, anzi devono essere aboliti del tutto per levar tanti ladri domestici come sono quelli, lasciando solamente li tre Capitani d'armi ordinarii delli Valli, li quali sono fatti con Patente Reale, ed arrolati, come si è detto delle loro compagnie, nelli oficii del soldo, e che faccino il suo dovere, e mancando, debbano eseguirsi le pene inviolabilmente che loro sono imposte nelle Prammatiche del Regno.

« Essendoci modi e mezzi più efficaci per mantenere il Regno quieto e sicuro, limpio di ladri, assassini e delitti, ordinando a tutti li Capitani di giustizia e Terre demaniali che tutti li furti che si commettessero in loro territorii siano obbligati li sopradetti Capitani a pagarli di proprio, chè in questa forma haveranno cura al proprio interesse e al servizio della giustizia.

« Per le città, terre, casali delli Signori e Baroni del Regno, perchè sono usati a proteggere li banditi e uomini facinorosi, o ricoverarli in loro Stati, ove passeggiano ed habitano senza timore per servirsene per loro capricci, far bastonare, uccidere, o dar merchi in faccia, essendo questi delitti in disprezzo di Dio, della giustizia e del Re, si potrà rimediare questo inconveniente con ordinare alli detti Baroni del Regno che, tutti li furti commessi in loro territorii, assassinamenti od altri delitti deva rispondere e pagare li furti il Capitano locale, e in difetto del detto Capitano, il Barone dello Stato dove sarà commesso il delitto o furto, che di questa sorte il Barone haverà la cura delli suoi Stati e saranno li oficiali locali uomini onorati e di coscienza, verranno estirpati li banditi, ladri e assassini del Regno, e sopra tutto, che non siano ammessi li memoriali ciechi, o quello che voglia scoprire qualche delitto alla giustizia, facendo memoriale, sia obbligato a sottoscriversi in detto memoriale per potersi provare il delitto che ha esposto contro l'accusato, che d'altra maniera sarà castigato l'accusante per levar un abuso sì infame nel Regno che per tal causa furono ruinate molte famiglie senza nessun delitto.

Schiavo e Vassallo di V. M

D. Giuseppe Gaet. »

(5) La milizia cittadina, ossia insulana, aveva un'organizzazione affatto particolare, da cui l'uffizio di Sergente maggiore trova un'importanza relativamente assai grave ed onorevole.

Dalla seguente *Relazione* al Re, che si legge negli Archivi generali di Torino, si rileva quanto occorre per conoscerne tutte le parti, e con quanto danno dello servizio pubblico i Sergenti maggiori a quel tempo troppo negligentemente si governassero.

« Sire,

« Vi sono (fra le altre cose) nel Regno di Sicilia alcuni Sergenti maggiori di partito che non mi ricordo il numero di quanti sono, e se non erro giudico che il suo salario è di quindici scudi al mese; l'obbligo che tengono è di insegnare li soldati di tutto il suo partito consistente in molte terre, casali e città all'esercizio dell'armi, sì di pedone come di cavallo, acciò nell'urgenza li conduca alla città o terra capitale di quella Comarca ad unirli con quelli che tiene nella sua giurisdizione il Capitano d'armi, e calare alla marina con il Capitano d'armi che in tal caso li comanda tutti alla difesa dell'invasione che può succedere.

« Questi Sergenti maggiori di milizie dovrebbono abitare nel luogo destinato a loro posto, cioè nella città o terra principale di quella Comarca, dove ognuno per obligazione ha la sua residenza, e in effetto l'Università li paga separatamente il loero della casa, otto onze l'anno; e questi Sergenti maggiori quasi mai vengono a vedere le sue milizie, e quasi tutti si stanno in Palermo, o in Messina, o dove gli piace, eligendo un sostituto gentiluomo di quelli villaggi senza darli niente che solo lo ricevono per aver la vanità di portare il bastone, rappresentando li proprietarii al Viceré qualche pretesto che l'aria non gli cole o altra vana scusa per starsi al riposo e pigliarsi la paga, e così alcanzano del Re stare fora dei suoi posti con quella rendita sicura senza servire. E ritrovandomi io nel Governo di Taormina come Capitano d'armi e di giustizia, il Sergente maggiore di quel partito, Don Francesco Sanchez, non mai veniva o malamente assisteva il suo sostituto alle sue milizie, e volendo sottoscritta la polizza delli venti scudi della casa, e la fede di aver

esso passato la mostra, con essendo così, o che per soe mancanza io bisognave attendere alla mostra generale, nè quelli venivano nè proprietario, nè sostituto ogni quattro mesi come si stilava, per il che io non voleva sottoscrivere le liste, ma essendo questo Sergente maggiore di case del Vicerè mi parlò il segretario bonemente acciò le sottoscrivessi e similmente il ioero della casa; ora così si deportaoo li Sergenti maggiori di partito, non dovendosi in coscienza preoder detto denaro seoza servirlo, ma con tutto ciò il bisognai sottoscrivere le aue polizze e liste avendomilo pregato il segretario del Vicerè che era suo amico, però conoscere ch'era ingiustizia.

« Ha il detto Sergente maggiore obbligo di passare revista ogni quattro mesi a suoi soldati del suo carica tanto per vedere la mancanza dei soldati morti e smerrili per farli rimpiazzare dai giurati dell'Università nel loro rollo.

« Deve rivedere l'armi d'ognuno se sono atte al servizio, e non essendo, farle rifare, e finita la sua revista deve domandare la fede delli Giurati delle terre, casali e città dove ha passato la mostra sottoscritta dalli Capitani dell'Uoiversità: delle fedi deve presentarle il Sergente maggiore al Vicerè per vedere se è complito il stabilito numero di quella Comarca per dare, in mancanza, il Vicerè gli ordini necessarii all'Uoiversità. Però perchè li Sergenti maggiori sono nomini poco esperti nell'arte militare, non possono insegnare alli soldati quello che loro non sanno per sè, e per questo si compongono con le Università e si fanno pagare un tanto per città e un taolo per terra, e fanno quelli Giurati la fede di che il Sergente maggiore ha passato la sua revista seoza che il Maggiore avesse veduto nemmeno un soldato; ma di questi denari che si piglia il Maggiore in loco di revista, ogni soldato paga un tanto, quelli di cavallo tre tarì e quelli di piede un tarì l'ann, che importa una buone somma, perchè in quanto alla Comarca di Taormina importa sette cento soldati di piede, e novantatre cavalli, e questa booa somma di più del soldo e della casa, se la piglia ogni quattro mesi, e per questo li Giurati fan quello che vogliono, nominando li soldati delle milizie a suo modo e voglia, li più poveri e miserabili e vecchi, essendo contro le prammatiche dei Regno, perchè il soldato di piede e di cavallo ha da essere, quaodo s'elegge, di anni dieci ed otto in su, e di quaranta abbasso, e che siano nomini che abitano. Il soldato pedone ha d'aver di stabili scudi cinquecento, e il soldato di cavallo deve avere mille scudi nella medesima città, terra o territorio, per causa che avendo di perdere in loro patria non manca mai, e il Re viene ben servito e li poveri non vengono calunniati che per tal causa lasciano li loro paesi.

« Per rimediare un così grave pregiudizio al Real servizio e contro la carità saria il rimedio, farsi li rolli nuovi giusta la forme della prammatica, abolendo qual si sia ordine delli Vicerè fatto ad istanza delli gentiluomini della città e terre che stimavano a poco ed a viltà il servire al Re. Per non stare all'ordine dei Capitaoo d'armi a guerra pagavano detti gentiluomini qualche somma di denaro al segretario del Vicerè, che di subito usciva un ordine di segreteria che li gentiluomini della Mastre Giuratorie fossero esenti dal servizio, essendo quest'ordine contro delle prammatiche del Regno, contro li poveri e del servizio Reale, perchè anticamente li meglio gentiluomini della città e terre erano soldati, e adesso sono li più miserabili, e per ciò sono minute le milizie in gran numero, e se V. M. vorrà maotenere le milizie del Regno numerose e in buona regola militare senza alterare i popoli, anzi renderli contenti, devono formarsi li rolli giusta la forma delle prammatiche Reali, e dovendo fare detti rolli li Giurati dell'Università non faranno mai il dovere per la passione di parentela, amicizia, interesse, o altro fine, essendo necessaria una persona pratica spassionata che habbia mira al servizio di Dio, della giustizia e del Re, e se V. M. resterà servita di comandare all'esponente, si sforzerà e coopererà con tutto zelo a servirla senza altro fine od interesse che il servizio di V. M.

« E in quanto alli Sergenti maggiori di partito che sono forse più di dieci inutili posti comprati dal Re, benchè alcuni che al presente non l'hanno pagato per esser domestici del Vicerè facendo solamente un finto deposito, e malamente servono, si potria risparmiare il suo salario e loeri di casa, e più di cinque cento scudi l'anno che si pigliano dalli soldati di milizie per ogni Sergente maggiore, servendosi V. M. che li Capitani d'armi a guerra di quelle Comarche avessero un aiutante con un salario di dieci scudi al mese dal Re o che si servissero per andare alle reviste delli cavalli della medesima Comarca, e questo fosse uomo intelligente e militare, e andasse a passare le mostre e reviste ogni quattro mesi, e la mostra generale la passasse il Capitan d'armi, e quelli cinque cento scudi annuali, se li lasciassero a li poveri soldati con obligo di star pronti all'armi senza pagare, o veramente se e pagar l'avessero fosse per applicarsi a conzi e ripari delle fortificazioni e presidii del Regno di Sicilia o altro affare del servizio Reale ben visto a V. M.

« La M. V. per Sua Real benignità perdonerà il rozzo stile di questi scritti che solamente formo per pratica esperienza, portato da una fedele attenzione di servire a V. M. ed informar la sua Real mente di quanto passa su questo particolare, restando umile e riverente a piedi della M. V.

Schiavo e vassallo di V. M.

D. Giuseppe Gabi. »

(6) Si può presumere con qualche fondamento che questa prima ripartizione delle truppe Regie sia quella accennata ed acchiusa nelle *Istruzioni* date dal Re al Conte Maffei per il Governo *militare*. (Vedi tomo I, parte seconda, pag. 162.)

(7) Il riparto della milizia regnicola per Sergenzìo si pensò che fosse utile stampare qui come documento diretto a far conoscere l'importanza e l'utilità di tale istituzione per il servizio della pubblica sicurezza di conserva colle truppe Regie ed assoldate.

Questo stato fu compilato dalla Deputazione del Regno incaricata della numerazione delle anime dal Re Vittorio Amedeo, e si legge a capo della *Descrizione generale dei fuochi, anime e facoltà del Regno di Sicilia*, mandata alle stampe dalla stessa Deputazione, e di cui fa parte come elemento di criterio per determinare la quota dei contributi a cui, per antiche prammatiche o più recenti deliberazioni del Parlamento, andarono soggette le città e terre per i Regii donativi ordinari e straordinari. (Vedi questo tomo a pag. 208 e 209, ed la nota numero 35, pag. 259 e seguenti; vedi pure nel tomo I, *Governo politico*, pag. 167 e seg.)

(8) Di altri simili documenti per nomina di ufficiali della marina si omise la stampa, sembrando che questo potesse bastare a far conoscere di più molti la formola di redazione.

(9) Dai conti originali della Tesoreria di milizia di Sicilia, infra gli anni 1714 a 1720, stati approvati dal Magistrato della Regia Camera dei conti, siccome appare dalle rispettive Declaratorie, i quali tutti, ad eccezione di quello relativo all'annata 1715, si conservano nella sezione *Camerale* degli Archivi generali di Torino, risulta, per ciò che riguarda la marina, delle spese specificate nel *Conto* stampato.

Questo documento lascia desiderare il risultato e l'approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio 1718; ma tuttavia può essere di qualche utile a chi bramasse studiarlo in confronto delle rispettive categorie annotate nei bilanci preventivi approvati dal Re. (Vedi in questo tomo da pag. 233 a 240.)

(10) Quantunque, per l'osservazione già fatta, i principali documenti relativi all'economico militare sieno stati stampati nella parte quinta, tuttavia in questa taluni pure se ne inserirono, perchè dimostrano il congegno dell'amministrazione civile con quella militare per provvedere convenientemente alle bisogna della milizia assoldata.

(11) La *nuova Constituzione* del Consiglio dell'artiglieria, fabbriche e fortificazioni militari, colla successiva *Istruzione* per l'eseguimento della medesima, fu stampata in Torino l'anno 1711 da Gioanni Battista Valette, stampatore di S. A. R.

Vedi la *Raccolta delle leggi, provvidenze, editti e manifesti*, pubblicata in Torino dal senatore Borelli, e continuata dal cavaliere avvocato Duboin, coi tipi di Davico e Picco nell'anno 1818 e seg.

(12) Alle primitive costituzioni del Consiglio d'artiglieria delli 17 e 18 marzo 1711, il Re altra ne sostituiva alli 11 aprile 1717, nella quale modificò pure la particolare costituzione del Consiglio d'artiglieria per la Sicilia coll' articolo 34 che segue, estratto dall'originale esistente negli Archivi generali di Torino (sezione Camerale): « Art. 34. Havendo noi con nostro viglietto delli 10 luglio 1714 provveduto allo stabilimento d'un Consiglio che abbia la cognitione sopra li affari dell'artiglieria, fabriche e fortificationi del Regno nostro di Sicilia con la relatione a questo Consiglio presso di noi residente in Torino; intendiamo e vogliamo che detto Consiglio di Sicilia, ritenuta l'osservanza del contenuto in detto viglietto in quanto non repugni alla presente constitutione, questa osservi, ed eseguisca, uniformandosi a quanto in essa viene disposto, e la facia osservare, ed eseguire da tutti i suoi dipendenti, secondo sua forma e tenore, al qual effetto sarà a carico dell'intendente sudetto di far tenere nel suo uffizio un libro a parte in cui siano descritte nelle loro rispettive categorie tutte le spese, che in seguito alli mandati si faranno; dichiarando specialmente che detti mandati per qualsivoglia spesa siano spediti dallo stesso Consiglio di Sicilia, ma che ad effetto d'essere pagati debba precedervi l'annotatione all'orecchio fatta da quell'Intendente d'artiglieria colla quale ordini al Tesoriere di pagare le somme in essi mandati designate con il fondo che gli prescriverà, e riconoscendone alcuno difettoso od insussistente, dovrà sospenderne la segnatura e informarne lo stesso Consiglio per rapportarne la riparatione, e detto Consiglio di Sicilia per mezzo del primo commesso informerà questo Consiglio dell'artiglieria, fabriche e fortificationi presso di noi residente in Torino regolarmente ogni settimana di tutto ciò che anderà colà occorrendo in riguardo all'artiglieria, fabriche e fortificationi, gli trasmetta le piante, profili, calcoli, e stati delle opere e lavori ordinati o che dovranno ordinarsi, e gli faccia tenere gli inventari originali

delle artiglierie, munitioni e provisioni che si ritrovano io caduna piazza o di mese in mese gli trasmetterà puro le note in daltaglia delle introdutioni, distributioni e coosumi de' rispettivi magazzeni, come altresi spirato ogni quartiere gli msodarà lo spoglio del bilancio, e la siato delle spese sopra ogni categoria, con il duplicato dei mandati conformo babbiamo disposto rispetto all' Intendente generale dell'Ufficio del Soldo in detto Regno, et in fine dell'anno il progetto del bilancio per l'anno susseguente, acciò da questo Coosiglio se ne faciano li dovuti esami, et havuti li ordini nostri si faciano pervenire per via a mezzo di quesio Intendente generale a quello che esercisce le stesse parti nel Regno di Sicilia, il quale dovrà comunicarli a quel Coosiglio.

« Finalmente per regolamento da applicarsi a ciascuno degli Uffici dalle nostra Aziende comprese io queste constitutiooi, vogliamo che in caduno d'essi vi sia un archivio in cui si conservino perpetuamente tutti i progetti, partiti, conti, libri (a misura che saranno terminati) e generalmente ogni scrittura a ciascun ufficio rispettivamente appartenente, e che il tutto vi sia coo ogni diligenza custodito da quello de' rispettivi segretari che sarà a questa cora a custodia deputato, a cui correrà obbligo di farne descritione, indice o rubrica ben distinta et ordinata. Lo stesso dovrà praticarsi nell'ufficio del Controllore generale dal quale però si dovranno rimetter all'Archivio della Camera nostra de' Conti li registri delle patenti e discarichi secondo il solito. »

(13) La forma e il tenore di questi documenti essendo dimostrata dai pochi stampati, si pensò che non occorresse soggiungerne altri.

Ma giova indirizzare il lettore più innanzi alle pagine 415, 416, 417 e 426 dove si accenna alla procedura iniziata contro il luogotenente colonnello cav. Marelli, per fellonia. Da una bozza di sentenza ritrovata fra altre carte autentiche, e da qualche altro indizio desunto da lettere originali, si può arguire che il detto cav. Marelli sia stato passato per le armi in Siracusa, ovvero a Melazzo.

(14) Vedi il bando del Vicere a pag. 337.

(15) Vedi tomo I, parte seconda, da pag. 395 a 406 o da pag. 429 a 430, la nota numero 42.

(16) Vedi sopra a pag. 345.

(17) Vedi tomo I, parte seconda, a pag. 395 e seg.

(18) Vedi sopra a pag. 337.

(19) La notizia presagita dal Conte Maffei nella lettera al Re delli 11 agosto preceduto (V. pag. 381) della disfatta della flotta spagnuola per parte dell'inglese, essendo giunta a Torino, S. M. volle tosto renderne al Signore grazie pubbliche e solenni che si leggono descritte nel *Cerimoniale D' Angrogna* in questa maniera: « A' venti quattro di agosto 1718, si cantò il *Tedeum* in San Gioanni per la vittoria riportata dalla squadra inglese sopra l'armata navale spagnuola nei mari di Siracusa.

« Avendone io ricevuto l'ordine da S. M. (il giorno ventitrè in Rivoli) feci la sera avvisare per biglietto li Magistrati, li quali si portarono la mattina delli ventiquattro in San Gioanni, e sedettero a soliti posti loro di capella, cioè il Senato con toga nera, la Camera con toga ordinaria, et il Corpo della città, li Sindaci essendo senza toga. Feci avvisare il signor Comandante della città, perchè facesse prendere l'armi a un battaglione, il quale pure si trovò schierato in battaglia sopra la piazza del Duomo, e a fine anche dasse ordine all'artiglieria per lo sparo del cannone. Le guardie del corpo, svizzere, e quelle della porta si trovarono a loro posti di capella, come altresi li trombetti e timballe. Il Reverendissimo Capitolo fu avvisato da un cappellano di S. M. e per mezzo della cappella fu pure avvisato il Governatore dei paggi, et il mastro di cappella per la musica.

« Stando così le cose preparate, Madama Reale si portò alla tribuna, servita dalle Serenissime Principesse del sangue, indi uscì il Capitolo dalla sagristia, et il signor prevosto Caroccio intonò il *Tedeum*, poscia celebrò la messa bassa, assistito dal diacono, subdiacono, e due massieri. Fu cantato il *Tedeum* da numeroso coro di musici, mentre si celebrava la messa, nel qual intervallo il battaglione che stava sopra la piazza, fece tre salve di moschetteria, e dalla città furono tirati ventiquattro pezzi di cannone; quattro paggi di S. M. vestiti con giuppon, e bragoni fecero le rivarenze subito intonato il *Te Deum*, e vi stettero sin che fu finita la messa, e detta l'orazione *pro gratiarum actione*, colla quale si terminò la funzione. »

(20) Questo trattato e le relative convenzioni internazionali per l'eseguimento di esso furono copiate e collazionate coi rispettivi originali esistenti negli Archivi generali di Torino.

Con questa avvertenza si vorrebbe risolvare pre-

ventivamente l'osservazione che a taluno piacesse fare sulle differenze del testo che se ne legge nella raccolta ufficiale dei *Traités publics de la Maison Royale de Savoie*, stampata dalla tipografia Reale negli anni 1836 e seg.

(21) A questa Convenzione manca, pure nell'originale, la data del luogo, giorno, mese ed anno; ma si può con fondamento asseverare che sia stata sottoscritta in Vienna a' 29 dicembre dell'anno 1718.

(22) Per apprezzare giustamente la ragione intrinseca di questa notizia, che al Conte Maffei parve di dover dare al Re, negli ultimi giorni del suo dominio nella Sicilia, sono da leggersi nel tomo II a pag. 318 la lettera del cardinale Paolucci ai Vescovi della Sicilia e le note relative 39 a 40.

(23) L'indole e lo scopo di questa raccolta non permettevano che tutti si stampassero quei documenti che segnano le diverse fasi della guerra sostenuta dalle truppe Regie contro l'armata spagnuola; ma chi bramasse leggerne la svariata e minuta descrizione ne troverebbe a dovizia negli Archivi generali di Torino. Basterà a tal fine accennare la *Relation du siége de Messine faite par le* MARQUIS D'ENTRAIVES, e il *Journalier du siége de Melas fait, et écrit par* BONA *Capitaine au Regiment des fusilliers de S. M.*

INDICE

PARTE QUINTA

Governo Economico.

Pag.

PARTE SESTA

Governo Militare.

Pag.



